



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo


Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.



Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>





Ann

III

PAR

PAR

PART



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE



PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

(Per memoria).

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Comunicati</i>	Pag.	1
<i>Ordine di servizio n. 1</i> — Apertura all'esercizio della fermata di Recale	»	2
<i>Ordine di servizio n. 2</i> — Uso dei carri delle Ferrovie Secondarie italiane	»	4
<i>Circolare n. 1</i> — Radiazione dal parco F. S. di 6 carri scoperti di proprietà privata	»	11
<i>Circolare n. 2</i> — 22ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inseriti nel parco F. S. (edizione 1922)	»	ivi
<i>Circolare n. 3</i> — Radiazione dal parco F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata	»	12
<i>Circolare n. 4</i> — Prezzi degli impermeabili gommati e degli abiti impermeabili da lavoro	»	13

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata:

<i>Comunicazioni</i> — Gare, appalti etc. per lavori e forniture	Pag.	1
--	------	---

COMUNICATI

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 234 del Regolamento del Personale, si rende noto che con provvedimento in data 21 marzo 1924 di S. E. il Commissario Straordinario, l'applicato *Davino* Francesco (203900) è stato dichiarato d'ufficio dimissionario dalla data stessa in applicazione del punto 3° dell'art. 165 del Regolamento medesimo per essere rimasto arbitrariamente assente dal servizio oltre i dieci giorni a decorrere dal 25 novembre 1923.

Esami di concorso a 15 posti di Capo Deposito di 3. classe (art. 49 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. 1393 del 13 agosto 1917.

GRADUATORIA DI MERITO

1) STEFANI Luigi	(145519)
2) CECCARELLI Dino.	(121734)
3) TREMOLINI Augusto	(122396)
4) EMANUELLI Giovanni	(148658)
5) BENEDETTI Andrea	(119283)
6) VAGLIENTI Isaia	(149441)
7) GIRALDI Federico	(125228)
8) LOVISETTI Giovanni.	(124509)
9) ZOBOLI Roberto	(125906)
10) CARBOCCI Italo	(155745)
11) SIMEONE Ciro	(144509)
12) SAMBARTOLOMEO Antonio	(110231)
13) CIRILLO Biagio	(115213)
14) VERZULLI Ettore	(135388)
15) CANDELA Gaetano.	(150621)
16) VITTONI Lorenzo	(142669)
17) PIOMBO Paolo.	(145301)
18) CICHATO Angelo Raffaele	(113284)
19) DI TOMMASO Emidio	(155734)
20) DE MARZI Alberto.	(124188)
21) FOSCHI Odoacre	(133883)
22) RONDALLI Luigi	(146623)
23) GULLI Carmelo.	(149734)
24) PETAZZI Pietro	(143341)
25) RIVA Francesco	(124479)

Nella parte II - Tabelle polimetriche - del prontuario suddetto (edizioni marzo 1922 ed agosto 1923) nella tabella Foggia-Napoli e diramazione Telesse Cerreto-Telesse Bagni (via Aversa) devesi trascrivere, fra i nomi di Caserta e Marcianise, il nome di Recale con le seguenti distanze dalle stazioni e fermate della linea.

Foggia	Km. 166
Cervaro	» 158
Troia Castelluccio Sauri	» 140
Bovino-Deliceto	» 133
Orsara di Puglia.	» 124
Montaguto Panni.	» 120
Savignano Greci	» 114
Ariano di Puglia	» 104
Montecalvo Buonalbergo Casalboro	» 92
Apice S. Arcangelo Bonito	» 78
Paduli sul Calore	» 71
Benevento	» 65
Vitulano.	» 57
Ponte Casalduni	» 50
S. Lorenzo Maggiore	» 45
Solopaca	» 38
Telesse Cerreto	» 33
Telesse Bagni.	» 35
Amorosi	» 29
Frasso Telesino Dugenta	» 22
Valle di Maddaloni	» 16
Maddaloni Superiore.	» 10
Caserta	» 3
Marcianise	» 4
Aversa	» 13
S. Antimo S. Arpino	» 17
Frattamaggiore - Grumo	» 19
Casoria - Afragola	» 23
Napoli Centrale.	» 32
Napoli Marittima	» 39

All'indice alfabetico, nella sede opportuna, devesi trascrivere il nome di Recale con il numero della tabella.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo devesi:

all'indice, alla propria sede, aggiungere « Recale » con il numero della pagina e il numero progressivo;

all'interno dei prontuari stessi, fra i nomi di Maddaloni Superiore e di Marcianise inserire:

« Recale » e di contro al nome esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo secondo quanto appresso.

Per i prontuari delle stazioni situate sulla linea Foggia-Napoli e per la stazione di Telesse Bagni, la distanza dovrà essere rilevata dalla tabella polimetrica di cui alla parte II del Pronтуario generale, già modificata come sopra.

Per tutti gli altri pronтуari la distanza dovrà invece essere formata aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Caserta, Km. 3 a quella indicata per Marcellanise, Km. 10 a quella indicata per Maddaloni Superiore e scegliendo la più breve.

L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

Nel Pronтуario delle distanze chilometriche delle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine (edizione 1° dicembre 1924) alla pagina 50, fra i nomi di Reana del Roiale e Reco, devesi inserire: Recale/971/993/886/1008/969/969/969/937/972/1017/958/876/

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 2.

Uso dei carri delle Ferrovie Secondarie italiane.

Dal 1° gennaio 1925 i carri delle Ferrovie Secondarie italiane in servizio cumulativo devono essere trattati secondo le norme di cui il presente Ordine di Servizio, che sostituisce ed annulla ogni altra precedente disposizione in materia.

Art. 1.

Condizioni alle quali devono soddisfare i carri destinati al passaggio sulle F. S. in servizio cumulativo.

Il personale di verifica e le stazioni a contatto con le Ferrovie Secondarie italiane si atterranno a questo proposito rispettivamente alle disposizioni del Servizio Materiale

Parte II — N. 1 — 1° gennaio 1925.

e Trazione e della competente Sezione Movimento e Traffico in relazione alle singole convenzioni di servizio cumulativo in vigore.

Art. 2.

Compilazione dei rapporti di transito.

Le stazioni di transito registrano negli appositi libri (modulo M-67) i carri consegnati alle F. S. dalla Ferrovia Secondaria a contatto e quelli F. S. ed assimilati consegnati alla stessa.

In base a tali registrazioni compilano i rapporti modulo M-160 e 160a.

Tali rapporti controfirmati dal Rappresentante della Ferrovia Secondaria devono essere trasmessi mensilmente alla competente Sezione Movimento e Traffico non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello cui i rapporti stessi si riferiscono, eccezione fatta per le stazioni di Novara e di Padova (per quanto riguarda le Guidovie C. V.) che continueranno ad inviarle alle rispettive Sezioni Movimento e Traffico di Milano e Bologna.

Art. 3.

Etichettamento.

Tutti i carri di Ferrovie Secondarie al loro passaggio sulle linee F. S. dovranno essere muniti dell'apposita etichetta mod. M-268, sulla quale dovrà figurare la stazione di transito e la data del passaggio. In mancanza di tale modulo le stazioni dovranno provvedere con etichette manoscritte.

Le etichette di transito dovranno applicarsi, in mancanza di apposite tabelle, sull'estremità sinistra di entrambi i longaroni dei carri, senza però coprirne le iscrizioni esistenti. Esse non devono, per nessun motivo, essere staccate, raschiate o coperte con altre etichette prima del ritorno dei carri all'Amministrazione proprietaria, inquantochè i dati che ne risultano servono:

alle stazioni interne per stabilire il transito e la data di entrata dei carri sulle F. S. da indicarsi nelle prescritte notifiche alla Sezione Movimento e Traffico interessata in caso di ritiro dalla circolazione dei carri stessi;

alla stazione di transito per stabilire, al momento del ritorno dei carri, gli estremi della corrispondente partenza sulle linee F. S., da indicarsi nelle apposite colonne « riferimento alla partenza del lato ritorno del mod. M-160 ».

Art. 4.*Proseguimento.*

I carri che pervengono carichi ai transiti devono essere fatti proseguire con sollecitudine fino alla stazione destinataria della merce.

Possono essere scaricati lungo il viaggio soltanto quando si verifichi interruzione della circolazione, condizioni che li rendano non atti alla circolazione, necessità di trasbordo determinata dalle condizioni del carico.

I carri stessi, a richiesta dell'avente diritto a disporre delle relative spedizioni contenutevi, possono essere rispediti, salvo eventuale espresso divieto, a stazioni diverse da quelle di originaria destinazione.

Art. 5.*Giacenze anormali.*

Nel caso i carri di Ferrovie Secondarie, tanto carichi che vuoti, dovessero essere tratti per interruzione dalla circolazione, le stazioni che li trattengono dovranno subito compilare accuratamente per ciascun carro il prescritto modulo M-99 trasmettendone senza indugio i tagliandi *A* e *B* alla Sezione Movimento e Traffico nella cui giurisdizione risiede la linea esercitata dall'Amministrazione proprietaria del carro, eccezione fatta per i carri delle Guidovie Centrali Venete i cui moduli M-99 dovranno essere inviati alla Sezione Movimento e Traffico di Bologna.

In mancanza del citato modulo, le stazioni dovranno provvedere a dare comunicazione a mezzo di lettera.

Art. 6.*Ricarico.*

Tutti i carri delle Ferrovie Secondarie possono essere restituiti carichi con merce destinata a stazioni della ferrovia proprietaria.

I carri delle ferrovie:

Ferrara - Persiceto - Crevalcore - Modena, Per la Carnia - Villa Santina, Guidovie Centrali Venete, Santhià - Biella, Vallesessera, Regio Emilia - Ciano, Canello - Benevento, Monza - Motteno - Oggiono, Padova - Piazzola, Sabentine, Brescia - Iseo - Rovato - Edolo, Valle Brembana,

Rezzato - Vobarno, Valle Seriana possono essere anche riutilizzati per stazioni poste sulle linee che il carro deve percorrere nel viaggio di ritorno ed, in quanto ne esista la possibilità anche per oltre la ferrovia proprietaria, purchè ne venga percorsa un tratto.

Art. 7.

Restituzione.

La stazione destinataria del trasporto, quando non possa provvedere all'immediato ricarico a sensi del punto precedente, ha l'obbligo di restituire i carri di altre ferrovie italiane appena ultimato lo scarico alla più vicina stazione di transito allacciata alla corrispondente.

A scorta di ciascun carro vuoto la stazione che provvede al suo ritorno emette il bollettino mod. M-130a, praticandovi, in inchiostro, tutte le indicazioni richieste dallo stampato, applicandovi il timbro a compostore nell'apposito spazio ed indicando, come destinataria, la stazione di transito alla quale il carro va restituito.

Art. 8.

Carri vuoti in disguido.

Le stazioni che dal confronto dei bollettini di scorta modulo M-130a con le etichette di transito esistenti sui carri rilevassero un irregolare istradamento o irregolare destinazione di carri vuoti nel viaggio di restituzione, debbono ritirare il mod. M-130a originario e staccarne uno nuovo per scortare il carro fino all'effettivo transito di restituzione. Nel giorno stesso debbono trasmettere alla competente Sezione Movimento e Traffico il mod. M-130a ritirato, indicando sullo stesso, al quadro « annotazioni » il motivo della sostituzione.

Art. 9.

Copertoni ed altri attrezzi di carico.

I copertoni sciolti e gli altri attrezzi di carico delle ferrovie secondarie, quali catene, corde, stanti, passati sulle linee dello Stato, sono scortati da bollettino (mod. M-150 per i copertoni e M-155 per gli attrezzi), emesso dalla stazione di transito con la ferrovia a contatto.

Detto bollettino serve per il ritorno degli attrezzi stessi alla ferrovia proprietaria.

Nel viaggio di ritorno gli attrezzi di carico possono essere utilizzati per spedizioni dirette alla ferrovia proprietaria.

Quelli che restano inutilizzati devono essere ritornati prontamente accompagnati dallo stesso bollettino usato nel percorso a carico carteggiato con foglio di via a G. V. da registrarsi in esenzione di tassa alla stazione di transito per la via più breve.

I copertoni di ritorno non utilizzati devono essere ripiegati ed ammagliati con funicelle. Le corde usate per l'assicurazione devono essere riposte nelle piegature dei medesimi ed indicate nel bollettino di scorta.

In difetto del bollettino originario dovrà essere emesso un mod. M-150, se trattasi di copertoni, o M-155 se di altri attrezzi di carico sul quale dovranno figurare tutti gli estremi della precedente utilizzazione.

Art. 10.

Lavatura e disinfezione dei carri.

Il trattamento da usare a questo riguardo ai carri scambiati con le Ferrovie Secondarie è quello prescritto dalle « Istruzioni per l'applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria » pubblicate con l'O. S. 277-1914.

I carri vuoti che hanno servito al trasporto di bestiame e non sono stati poi puliti e disinfettati a norma delle prescrizioni predette, possono essere respinti al transito.

Quelli che, nonostante la mancata od insufficiente pulitura vengono ugualmente accettati, devono essere lavati e disinfettati subito dopo l'accettazione nella stazione di transito o nella prossima stazione di lavaggio.

I carri carichi che risultano insufficientemente puliti devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo lo scarico, nella stazione destinataria del trasporto o in quella competente di lavaggio alla quale devono essere inoltrati.

La stazione che rileva la mancata o trascurata pulitura deve farlo risultare da verbale di accertamento conforme al modello allegato A.

Quando la pulitura viene eseguita dalla stazione di scarico, questa, a pulitura ultimata, deve completare le indicazioni richieste dal verbale di accertamento e quindi inviarlo alla competente Sezione Movimento e Traffico.

Quando i carri da pulire vengono invece inviati ad una

stazione diversa da quella che li ha scaricati, quest'ultima li deve piombare, etichettare e scortare ognuno da modulo M-130a, portante le scritte « per la lavatura e disinfezione » nonchè l'annotazione indicante il transito al quale il carro è da restituirsi. Al modulo stesso deve essere pure allegato il verbale d'accertamento conforme l'allegato A.

Compiuta la lavatura, la stazione che l'ha eseguita, completa il verbale d'accertamento e lo rimette prontamente, insieme al mod. M-130a, alla Sezione predetta, la stazione stessa emette quindi altro mod. M-130a per l'accompagnamento al transito di restituzione del carro pulito.

Art. 11.

Accessori dei carri - Avarie e riparazioni.

Per quanto riguarda le mancanze di accessori, le avarie che si producessero e le riparazioni che si rendessero necessarie ai carri delle Ferrovie Secondarie italiane circolanti sulle F. S. ed, in generale, per le norme a cui devono soddisfare e per il trattamento che deve essere fatto ai detti carri, valgono le disposizioni contenute al Capo XII del libro « Raccolta di disposizioni per il personale di verifica ».

Le eventuali modificazioni alle norme generali in vigore saranno, per ogni singolo caso, portate a conoscenza del personale interessato, a mezzo di Ordini di Servizio o Circolari, dal Servizio Materiale e Trazione.



FERROVIE DELLO STATO

MODELLO A.

di cui all'articolo 10 delle disposizioni
contenute nell'Allegato all'Ordine
di servizio N. 2-1925

STAZIONE DI (timbro) li, 19.....

VERBALE DI ACCERTAMENTO N.....

sullo stato di pulizia dei carri *ricevuti* da altre Amministrazioni
ferroviarie

Dalla verifica personalmente eseguita dai sottoscritti al carro
N di proprietà delle Ferrovie spedizione
a N del giunto carico di (*)
vuoto
il giorno col treno da è risultato che
esistevano (indicare in quali parti del carro) *tracce rilevanti*
lievi (*)
di escrementi derivanti da trasporto di bestiame (indi-
care se bovino, equino, suino, ovino, pollame).

Firma dell'agente del movimento
o delle gestioni merciFirma di altro agente della
Amministrazione

Qualifica

Qualifica

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Visto del Capo stazione

(Timbro della stazione che
eseguisce la pulitura o di-
sinfazione) li 19.....

Per la pulitura o disinfezione del carro, qui eseguita, è occorsa
l'opera di agenti per un periodo di ore

Il Capo stazione

(*) Quelle delle indicazioni che non si adattano al caso specifico, devono es-
sere ommesse.

Circolare N. 1.

Radiazione dal parco F. S. di 6 carri scoperti di proprietà privata.

A richiesta della Soc. Anon. Italiana Gio. Ansaldo e C. di Genova, è stata autorizzata la radiazione dal nostro parco veicoli dei seguenti 6 carri scoperti a sponde alte:

910011, 910012, 910013, 910034, 910035 e 910040.

I detti carri dovranno essere cancellati alle pagine 83 e 84 dell'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco F. S. (edizione 1921), e ne dovrà esser vietata la circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 7, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Circolare N. 2.

22^a Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco F. S. (edizione 1922).

In relazione alla circolare n. 27-1922, si rende noto alle Stazioni della Rete ed agli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri iscritti nel parco veicoli F. S. al 28 febbraio 1922, che detto Elenco è da aggiornarsi al 30 novembre 1924 delle seguenti nuove Ditte, alle quali vennero riservati i numeri di servizio a fianco indicati:

DITTE PROPRIETARIE	INDIRIZZO	Numeri di servizio riservati ai carri delle Ditte	
		da	a
Eoppola Antonino e figlio	CASTELLAMMARE DEL GOLFO Via Genaceti, 6	994500	994799
Croce Agostino	MUSOCCO	974500	974799
Martini P.	SAYONA Via Cesare Gius. Abba, 1	996200	996499
Officine Meccaniche (Soc. An.) già Miani, Silvestri e C.	MILANO Via Vittadini, 18	970200	970499
Serena Luciano	CORNUDA Via Santa Anna	979000	979199

L'indirizzo della Ditta F.lli Berio, di cui la 12^a Appendice (Circ. n. 11 1924) è da modificarsi da Oneglia in Imperia II.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Circolare N. 3.

Radiazione dal parco F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.

Il carro 924008 di proprietà dell'Unione Italiana Vini di Milano è stato radiato dal nostro parco veicoli.

Detto carro dovrà essere cancellato a Pag. 175 dell'elenco dei carri di proprietà privata inseriti nel parco F. S. (edizione 1921).

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Circolare N. 4.**Prezzi degli impermeabili gommati e degli abiti impermeabili da lavoro.**

Con riferimento alla Circolare n. 59 pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* n. 47 del 22 novembre 1923, si porta a conoscenza del personale interessato che il prezzo di ogni impermeabile gommato con cappuccio resta fissato, per tutte le richieste che perverranno alla Ditta « Laboratorio Italiano Impermeabili » di Milano dal 1° gennaio 1925 in poi, in L. 299 (lire duecentonovantanove).

Il Direttore generale

ODONE.

Comunicazioni.**Gare, appalti etc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di una pensilina metallica a copertura dei marciapiedi nella Stazione di Siracusa	L. P.	Ore 17 22 gennaio 1925	135.000	Sezione Lavori Catania
Costruzione del magazzino per la scorta dei lubrificanti nella Stazione di Trieste C.	T. P.	Ore 24 15 gennaio 1925	60.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura di 50000 quintali di cemento Portland	L. P.	Ore 17 20 gennaio 1925	1.000.000	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 7°
Lavori di consolidamento della scarpata a monte della trincea fra i Km. 1+275,43 e 1+301,97 della linea Girgenti-Licata	T. P.	Ore 16 15 gennaio 1925	31.200	Esercizio Ferrovie Secondarie Gruppo Sicilia Palermo
Compressore d'aria per il deposito locomotive di Spezia	T. P.	15 gennaio 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° Sez. 5ª
2 motori asincroni trifasi potenza 7.5 KW e 3.5 KW Volt 250 - periodi 45 con relativi quadri di manovra ed accessori pel deposito T. E. di Fuorigrotta	T. P.	20 gennaio 1925	—	Ufficio 2° Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52

Parte III — N. 1 — 1° gennaio 1925.

Elenco delle forniture da appaltarsi dalla Amministrazione ferroviaria.

MATERIALE DA FORNIRSI			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	15000	Panetti di gomma per cassare	T. P.	16-1-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 2º Roma
N.º	1000	Cartelle per la raccolta dei Mod. m. 141 ed m. 168	T. P.	16-1-1925	Id. Ufficio 2º Id.
mc.	500	Legname quercia rovere in travi	L. P.	27-1-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	3000	Tonnellate zoccoli di ghisa per freni	L. P.	3-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	—	Accessori per sbarre mano- vrabili a distanza (rinno- vazione)	L. P.	3-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	4000	Grosse di penne metalliche da scrivere	T. P.	16-1-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Kg.	500	Cotone bianco per merletti	T. P.	22-1-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Kg. " "	2000 2000	Cinabro imitazione Nero fumo di Venezia	T. P.	23-1-1925	Id. Ufficio 2º Id.

MATERIALE DA FORNIRSI			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	10.000	Tela olonetta alta c/m. 75	L. P.	23-1-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 2° Roma
Kg.	15.000	Pasta velocigrafica	L. P.	27-1-1925	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore generale

ODDONE.



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE



PARTE PRIMA — Leggi e decreti :

(Per memoria).

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata :

Ordine di servizio n. 3 — Estensione di servizio nella fermata di Paterno Pag. 15

Ordine di servizio n. 4 — Cambiamento di nome della stazione di Trinitapoli. » 16

Ordine di servizio n. 5 — Attivazione della nuova stazione di Sestri Levante e della nuova sede dei binari di corsa fra il km. 42 + 059,15 ed il km. 44 + 439,18 della linea Genova-Spezia » 17

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata :

Comunicazioni — Gare, appalti etc. per lavori e forniture Pag. 5

Ordine di servizio N. 3.

Estensione di servizio nella fermata di Paterno.

(Vedi ordine di servizio n. 157-1923).

Dal giorno 1° gennaio 1925 la fermata di Paterno, della linea Sulmona-Roma, fra le stazioni di Celano-Ovindoli e Avezzano, abilitata al servizio limitato viaggiatori bagagli e cani ed ai trasporti a P. V. a carro con le norme indicate nell'avvertenza C) a pag. 5 del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione giugno 1914) senza bisogno della preventiva autorizzazione, è stata ammessa al servizio viaggiatori, bagagli e cani senza limitazioni ed ai trasporti a G. V. a carro, nonchè a quelli in piccole partite, limitatamente ai trasporti di peso fino a kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di kg. 100 ciascuno, in servizio interno, cumulativo italiano ed internazionale.

Inoltre, dalla data suddetta, la tassazione dei trasporti a carro a P. V. dovrà farsi in base alle distanze reali e non più con le norme indicate nell'avvertenza C) a pag. 5 del « Prontuario » stesso.

Circa la contabilità della fermata di Paterno valgono le disposizioni dell'O. S. n. 160-1909 e successive modificazioni.

Il versamento degli introiti, sotto l'osservanza delle « Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori e delle merci assicurate » pubblicate con l'O. S. n. 91-1917, dovrà essere effettuato alla Cassa Compartimentale di Roma ogni quattro giorni e cioè con la periodicità indicata alla lettera D dell'elenco annesso all'O. S. n. 184-1913.

In conseguenza di quanto precede, a pagina 43 del prontuario suddetto, di contro al nome di Paterno si dovrà cancellare nelle colonne 6 e 7 il richiamo (6) e nella colonna 8 si dovrà aggiungere la lettera G col richiamo (18) riportando in calce alla pagina stessa la nota seguente: (18)

« Limitatamente ai trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione, nonchè a quelli in piccole partite di peso fino a kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di kg. 100 ciascuno ».

La nota (16) in calce alla pagina stessa dovrà essere sostituita dalla seguente:

(16) « Limitatamente ai trasporti a carro o come tali considerati dalla Amministrazione ».

Nella parte II del prontuario sopra indicato (edizione 1° marzo 1922, agosto 1923) si dovrà cancellare il dischetto esposto di contro al nome di Paterno.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio (edizione marzo 1921), a pag. 13, di contro al nome della fermata di Paterno, si dovrà cancellare la crocetta e modificare l'indicazione « LOg » in « LO ».

Nel prontuario manoscritto delle distanze chilometriche in uso nelle gestioni merci si dovrà cancellare la maggiore delle due distanze esposte di contro al nome della fermata di Paterno e il relativo richiamo alla nota « Distanza virtuale ».

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924), di contro al nome di Paterno, si dovranno cancellare le distanze virtuali ed il relativo richiamo (2) nonché il richiamo (1) di contro alle distanze effettive.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 4.

Cambiamento di nome della stazione di Trinitapoli.

Dal giorno 15 novembre 1924 la stazione di Trinitapoli della linea Foggia-Otranto ha assunto la nuova denominazione di « Trinitapoli-S. Ferdinando di Puglia ».

Di conseguenza, nelle parti prima e seconda del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio », nei prontuari manoscritti delle distanze ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta stazione, dovrà apportarsi conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Parte II — N. 2 — 8 gennaio 1925.

Ordine di servizio N. 5.

Attivazione della nuova stazione di Sestri Levante e della nuova sede dei binari di corsa fra il km. 42 + 059,15 ed il km. 44 + 439,18 della linea Genova-Spezia.

A partire dalle ore 14 del giorno 27 luglio u. s. è stata aperta all'esercizio la nuova stazione di Sestri Levante situata a monte dell'attuale al km. 42 + 977,80 della linea Genova-Spezia, nonchè la deviazione all'attuale sede dei binari di corsa fra il km. 42 + 059,15 ed il km. 44 + 439,18 sulla quale viene pertanto a trovarsi la stazione stessa.

CAPITOLO I.

Deviazione a monte della stazione di Sestri Levante.

Descrizione delle opere.

La deviazione ha origine allo sbocco verso Spezia della galleria S. Anna al km. 42 + 059,15 e termina presso la casa cantoniera n. 52 al km. 44 + 439,18. Ha lo sviluppo di km. 2 + 380,03, parte in rettilineo e parte in curva di raggi 1000,600, 500,450 e 400 ed ha una pendenza unica del 0,002642 per metro, all'infuori del piazzale di stazione che è in orizzontale per m. 1035.

Lungo la linea esistono varie opere d'arte e cioè:

— ponte obliquo di luce m. 4,00 sul torrente Fico al km. 42 + 205,25;

— sottopassaggio di luce m. 4,00 sulla strada Pietra Galante al km. 42 + 468,85;

— soprapassaggio pedonale in ferro della larghezza di m. 2,00 al km. 42 + 929,50 presso il fabbricato viaggiatori;

— ponte obliquo di luce m. 5,00 sul torrente Costarossa al km. 43 + 141,28;

— ponte obliquo a travata metallica di luce m. 34,80 sul torrente Gromolo al km. 43 + 380,49 ed altri n. 14 ponticelli di luce m. 1,00.

Vi sono due case cantoniere una al km. 42 + 192,00 e un'altra al km. 43 + 454,90, e cinque passaggi a livello:

- 1) comunale di m. 5,00 al km. 42 + 200;
- 2) provinciale di m. 12,00 al km. 43 + 412,50;
- 3) privato di m. 5,00 al km. 43 + 626,70;
- 4) comunale di m. 2,00 al km. 44 + 022,62;
- 5) privato pedonale di m. 1,00 al km. 44 + 202,65.

I passaggi a livello non privati sono muniti di sbarre manovrabili dalla cabina degli apparati centrali, di cui in appresso.

I passaggi a livello privati sono chiusi con sbarre e le chiavi delle relative serrature date in consegna al proprietario.

CAPITOLO II.

Descrizione della stazione.

Il fabbricato viaggiatori in muratura ed il fabbricato cessi sono ubicati alla destra della linea nel senso Genova-Spezia.

Per le comunicazioni fra il fabbricato viaggiatori ed i marciapiedi, principale ed intermedio, esiste un sottopassaggio.

Il magazzino merci, pure situato a destra e verso Genova rispetto al fabbricato viaggiatori, ha un'area di mq. 196, ed il piano caricatore scoperto con carico di testa misura mq. 800 con una fronte complessiva di ml. 110 verso i binari e ml. 100 verso le carreggiate.

I binari merci per il carico e lo scarico diretto hanno un fronte utile di ml. 350. Esiste un'asta di manovra per i binari dello scalo della lunghezza utile di m. 255.

Vi sono una stadera a ponte tipo F. S. della portata di 40 tonnellate ed una gru per sollevamento pesi da tonnellate 6.

Due colonne idrauliche hanno presa diretta dal rifornitore della capacità di mc. 100 che è alimentato da un gruppo motore elettrico da 5 H.P. — Il servizio d'acqua per estinzione incendi è fatto da un gruppo motore elettrico da 25 H.P.

Il deposito locomotori e locomotive comprende una rimessa con fosse di visita per n. 4 locomotori e locomotive, oltre 5 fosse di visita allo scoperto, una piattaforma girevole di diametro m. 11,60 una colonna idraulica, e ml. 900 di binario utile.

Vi sono due fabbricati ad uso officina, refettorio e dormitorio del personale.

Nel piazzale vi sono sei binari passanti, dei quali due di corsa, uno per i treni locali e tre per i treni merci.

I binari di più corretto tracciato sono, per i treni dispari,

la linea III, per i pari la II, entrambe fronteggiate da marciapiede.

La I, pure fronteggiata da marciapiede, la IV, la V e la VI, sono binari di ricevimento promiscuo dei treni, della lunghezza utile rispettiva di ml. 490, 415, 375 e 466.

Dalla cabina per gli apparati centrali ubicata sul tetto del fabbricato viaggiatori, nella quale ha sede il posto di blocco n. 16 corrispondente con Lavagna e con Riva Trigoso, si manovrano, a mezzo di un apparato centrale elettrico da 70 leve, tutti i deviatori e tutti i segnali della stazione.

Alla protezione della nuova stazione viene provveduto, in via di esperimento, mediante un nuovo tipo di segnale fisso denominato « *Segnale a fuoco di colore* ».

Esso consta essenzialmente di una piantana verticale che sostiene una lamiera fissa sulla quale vengono sistemate le lenti colorate che proiettano le segnalazioni regolamentari notturne distintamente percettibili anche di giorno.

Il segnale stesso non è munito di ali mobili e pertanto le indicazioni luminose debbono essere rispettate anche di giorno.

Esso è illuminato da lampade elettriche comandate da interruttori situati sul banco delle leve dell'apparato centrale, collegati al complesso degli enti che costituiscono gli impianti di sicurezza della stazione.

In luogo dei pedali di sicurezza si sono attivati, presso ciascuno scambio, dei circuiti elettrici di rotaia con la funzione di impedire la manovra intempestiva degli aghi, quando anche un solo asse impegnasse il tratto compreso nel circuito.

Consensi. — L'Ufficio movimento accorda consensi distinti imperativi, per binario e per direzione, sui segnali di protezione per gli arrivi:

- a) — da Genova
in I - III - IV - V e VI;
- b) — da Spezia
in I - II - IV - V e VI.

Nel caso di ricevimento o di partenza sul binario illegale, il dirigente il movimento, dopo aver controllato dal quadro luminoso che la posizione degli scambi è quella relativa all'itinerario ordinato, a mezzo di un apposito apparecchio elettrico bloccherà le leve interessanti il binario stesso.

Gli itinerari che si possono bloccare sono i seguenti:

- a) Arrivi lato Genova dal binario di corsa treni pari in I, II, III, IV, V e VI.

b) Arrivi lato Spezia dal binario di corsa treni dispari in I, II, III, IV, V e VI.

c) Partenze per Genova sul binario illegale dalla I, II, III, IV, V e VI.

d) Partenze per Spezia sul binario illegale dalla I, II, III, IV, V e VI.

Tutti i segnali dell'attuale stazione sono stati aboliti.

Segnalamento.

I. — PROTEZIONE.

a) *lato Genova.* — Un segnale a fuochi di colore a tre ordini verticali di luci di cui l'intermedio a tre luci e gli altri a due, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda a ml. 205 dal limite di stazionamento del primo deviativo incontrato di calcio. L'ordine superiore a due luci (34A) comanda gli arrivi in IV, V e VI linea; l'ordine intermedio a tre luci (31-35I) comanda gli arrivi in III linea ed i transiti dei treni che si effettuano sulla linea stessa; l'ordine inferiore a due luci (35A) comanda gli ingressi in I linea.

Tale segnale è preceduto a ml. 800 dal segnale d'avviso, pur esso del tipo a fuochi di colore, ad un ordine di due luci (34A-35) situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda.

b) *lato Spezia.* — Un segnale a fuochi di colore a tre ordini verticali di luci, situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda a ml. 170 dal primo deviativo incontrato di punta. L'ordine superiore a due luci (1i) comanda gli arrivi in I linea; l'ordine intermedio a tre luci (33A-1A) comanda gli arrivi in II linea ed i transiti sulla linea stessa; l'ordine inferiore a due luci (2i) comanda gli ingressi nel fascio di binari IV, V e VI.

Tale segnale è preceduto a ml. 800 dal segnale d'avviso, pur esso del tipo a fuochi di colore, ad un ordine di due luci (1-2i) situato alla sinistra del binario rispetto ai treni ai quali comanda.

II. — PARTENZE.

a) *lato Genova.* — Un semaforo a piantana dritta di 1ª categoria (33A) situato alla sinistra della linea rispetto ai treni ai quali comanda a ml. 132 dall'asse del F. V. — Esso comanda le partenze dei treni dalla I e II linea.

Un semaforo a piantana dritta (33I) situato alla destra della VI linea rispetto ai treni ai quali comanda a ml. 268

dall'asse del F. V. — Esso comanda le partenze per Genova dai binari IV, V e VI.

b) *lato Spezia.* — Un semaforo a piantana dritta di I categoria (31) situato alla destra della III linea rispetto ai treni ai quali comanda a ml. 140 dall'asse del fabbricato viaggiatori. Esso comanda le partenze per Spezia dalla I e III linea.

Un semaforo a piantana dritta (3A) situato alla sinistra della IV linea rispetto ai treni ai quali comanda a ml. 270 dall'asse del fabbricato viaggiatori. Esso comanda le partenze per Spezia dai binari IV, V e VI.

III. — MANOVRE.

I seguenti dischetti bassi hanno rispettivamente l'ufficio appresso indicato:

a) Il dischetto 61 comanda le manovre dal binario di corsa dispari lato Spezia, in regresso sulla I, II, sul tronchino, sulla III, IV, V e VI.

b) I sei dischetti bassi 6A-7A che, se manovrati con la leva 6A, comandano le manovre in uscita dalla I, II, tronchino, III, IV, V verso Spezia sul binario di corsa; se manovrati con la leva 7A, comandano le manovre in uscita dalle linee stesse verso Spezia sul binario degli arrivi.

c) Il dischetto 6A-7A-8A che comanda, se manovrato con la leva 6A, le manovre in uscita dalla VI linea sul binario di corsa dispari verso Spezia; se manovrato con la leva 7A, le manovre in uscita dalla VI linea sul binario di corsa pari verso Spezia; se manovrato con la leva 8A, le manovre in uscita dal binario stesso verso il binario di accesso alla sottostazione T. E.

d) La serie di 7 dischetti bassi 281-291-301 che, se manovrati con la leva 281, comandano le manovre in uscita dalla I, II, tronchino, IV, V e VI verso Genova sul binario di corsa dispari; se manovrati con la leva 291, comandano le manovre in uscita dalle linee stesse verso Genova sul binario di corsa pari; se manovrati con la leva 301, comandano le manovre in uscita dai medesimi binari verso l'asta di manovra.

e) Il dischetto 291-301 che, se manovrato con la leva 291 comanda le manovre in uscita dal binario di accesso al deposito locomotive al binario di corsa pari verso Genova; se manovrato con la leva 301, comanda le manovre in uscita dal binario stesso verso l'asta di manovra.

f) Il dischetto 301 che comanda le manovre dallo scalo merci all'asta di manovra.

g) Il dischetto 30A che comanda le manovre in regresso

dall'asta di manovra allo Scalo ed ai binari I, II, tronchino, III, IV, V e VI ed al deposito locomotive.

b) Il dischetto 29A che comanda le manovre in regresso dal binario di corsa pari lato Genova sulle linee I, II, tronchino, III, IV, V, VI e deposito locomotive.

CAPITOLO III.

Telegrafi e telefoni.

La nuova stazione di Sestri Levante resta inclusa negli stessi circuiti telegrafici della vecchia stazione.

Il solo circuito 4366 è stato prolungato fino a Deiva, utilizzando il circuito 4367 Riva Trigoso-Deiva.

E' stato, inoltre, attivato un circuito telefonico a chiamata selettiva comprendente le stazioni di Chiavari, Lavagna, Cavi, Sestri Levante e Riva Trigoso.

CAPITOLO IV.

Servizi ai quali la stazione è abilitata.

Restano invariate le attuali abilitazioni.

CAPITOLO V.

Distanze chilometriche.

Nessuna modificazione è da apportarsi per ora, alle distanze chilometriche da e per la nuova stazione di Sestri Levante.

In conseguenza di quanto sopra a pagina 57 della parte 1^a del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione giugno 1914) di contro al nome di Sestri Levante si dovrà esporre il n. 6 nella colonna 17, e nella colonna 18 si dovrà modificare il n. 30 in 40.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Il Direttore Generale :

ODDONE.

Comunicazioni.

Gare, appalti, etc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
<p>Un impianto trasportabile per saldatura ossiacetilenica carica Cg 10, capacità della campana litri 250, completo di carrello, valvola idraulica di sicurezza depuratore, manometro e riduttore automatico della pressione, con due generatori a funzionamento indipendente per lavoro ininterrotto.</p> <p>Destinato al Deposito locomotive di Cagliari</p>	T.	18 gennaio 1925	---	<p>Servizio Materiale e Tra- zione Ufficio 3° Firenze Viale Principessa Margherita, 52</p>

Elenco delle forniture da appaltarsi dalla Amministrazione ferroviaria

MATERIALE DA FORNIRSI		L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche	
N.º	8000	Tubi di gomma e tela per accoppiamenti R. V. C.	T. P.	20-1-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3º Roma
N.º »	17.000 20.000	Ganasco d'armamento Piastra " tipo ex austriaci	L. P.	20-1-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Kg.	50.000	Riparelle di ferro per chiavarde	L. P.	27-1-1925	Id. Ufficio 3º
N.º	6000	Vetri colorati per segnali	T. P.	2-2-1925	Id. Ufficio 2º Id.

Il Direttore Generale:

ODDONE.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO 1925

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli arrocatori delegati ferroviari</i>	<i>L. 16.00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti</i>	<i>» 32.00</i>

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.




MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

**PARTE PRIMA — Leggi e decreti:**

<i>Errata-corrige</i>	Pag. 1
28 dicembre 1924 -- R. D. n. 2163, contenente il regolamento per la valutazione dei servizi militari o delle campagne di guerra agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria, cui gli invalidi acquistano diritto dopo la liquidazione della pensione di guerra	» ivi

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Comunicati</i>	Pag. 23
<i>Ordine di servizio n. 6</i> — Tassazione trasporti viaggiatori da e per l'estero	» 24
<i>Ordine di servizio n. 7</i> — Variazioni al testo della nomenclatura dei conti dell'esercizio 1924-25.	» 25
<i>Circolare n. 5</i> — Piombatura dei carri	» 26
<i>Circolare n. 6</i> — Radiazione dal parco F. S. di 24 carri piatti di proprietà privata	» 27

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata:

<i>Comunicazioni</i> — Gare, appalti etc. per lavori e forniture	Pag. 7
--	--------

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 50-1924 — Parte I — Pag. 576.

Nella prima riga, dove è detto « 9 dicembre 1921 » leggasi « 30 dicembre 1921 ».

R. DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2163, contenente il regolamento per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria cui gli invalidi acquistano diritto dopo la liquidazione della pensione di guerra (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 22, 2° comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che demanda ad un regolamento da approvarsi con decreto Reale, di fissare i criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione normale alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, ed il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella liquidazione del trattamento normale di quiescenza al quale l'invalido di guerra (che abbia conseguito pensione,

Publicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 gennaio 1925, n. 9.

Parte I — N. 3 — 15 gennaio 1925.

od assegno rinnovabile, o temporaneo) possa acquistare diritto dopo l'invalidità e indipendentemente da questa, e nella liquidazione di reversibilità alla famiglia, i servizi militari e le campagne di guerra si valutano, in aggiunta agli altri servizi utili a pensione, in qualunque tempo prestati, secondo le norme sulle pensioni ordinarie vigenti alla data di cessazione dal servizio, salvo quanto è disposto dai seguenti articoli.

Art. 2.

Per l'invalido di guerra provvisto di pensione o di assegno rinnovabile, assunto o riassunto dopo l'invalidità in impiego produttivo di pensione e che non abbia in questo compiuto almeno cinque anni di effettiva prestazione di servizio, i servizi militari e le campagne di guerra, anteriori all'assunzione o riassunzione, sono valutati nella liquidazione del trattamento normale, non oltre il minimo di servizio complessivo necessario per la pensione di riposo, di posizione ausiliaria o vitalizia di riforma, alla quale l'invalido acquista diritto.

La limitazione di cui al precedente comma non ha luogo quando la cessazione dal servizio avvenga per ragioni non dipendenti dall'interessato ed in ogni caso nelle liquidazioni di reversibilità.

Art. 3.

La pensione da liquidare all'invalido a norma del 1° comma del precedente art. 2 non può essere inferiore alla differenza tra la pensione normale, calcolata ai sensi dell'art. 1, e la pensione od assegno rinnovabile di guerra salvo le variazioni in più o in meno quando l'assegno di guerra subisca variazioni o venga a cessare. Quando sorga nuovamente il diritto a pensione od assegno rinnovabile di guerra la pensione normale è riducibile a norma dell'art. 2.

Se l'invalido, cui sia stata liquidata, o spetti, la pensione normale ridotta ai termini del precedente art. 2 lasci, morendo, famiglia alla quale sia dovuta la reversibilità di detta pensione e di quella di guerra, il trattamento complessivo non può in nessun caso essere inferiore alla reversibilità della pensione normale senza riduzioni. Quando spetti la reversibilità della sola pensione normale essa sarà determinata sulla base della pensione diretta non ridotta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — DI GIORGIO — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

COMUNICATI

Agenti destituiti o licenziati perchè condannati per delitti contro la proprietà.

COGNOME, NOME e matricola	Qualifica	Motivo della condanna
MANIERO Vincenzo (244959)	Manovale	Condannato a sei mesi di reclusione per furto di tela di canapa, commesso nel settembre 1924 all'Officina ferroviaria di Torino. (Sentenza 1° ottobre 1924 del Tribunale di Torino).
MEDURI Nicola (184984)	Manovale i. p.	Condannato a quattro mesi di reclusione per furto di liquori, commesso in danno dell'Amministrazione a Milano il 7 gennaio 1924. (Sentenza 11 gennaio 1924 del Tribunale di Milano).
AGNOLETTI Remo (228029)	Operaio	Condannato a quattro mesi e venti giorni di reclusione, per furto di olio di lino e di acqua ragia, commesso in più riprese e fino al 29 gennaio 1924, a Rivarolo Ligure in danno delle ferrovie dello Stato. (Sentenza 18 ottobre 1924 della Corte d'Appello di Genova).

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 234 del Regolamento del personale, si rende noto che il Comitato d'Esercizio di Palermo, nella seduta del 7 luglio 1924, ha licenziato l'Assistente sale in prova *Leone Ottone* Angelo (197886), in applicazione degli art. 189 a) e 197 del precitato Regolamento, perchè condannato, con sentenza 7 ottobre 1922, passata in giudicato, della Corte d'Appello di Palermo a tre anni e sei mesi di reclusione, quale colpevole di correatà in furto aggravato e qualificato continuato di tessuti ed altro in danno dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, commesso nella stazione ferroviaria di Aragona Caldare dal marzo al maggio 1921.

Parte II — N. 3 — 15 gennaio 1925.

Ordine di servizio N. 6.

Tassazione trasporti viaggiatori da e per l'estero.

In seguito ad accordi presi con le Ferrovie dello Stato del regno S. H. S., dal 1° agosto 1924, la tassazione dei trasporti viaggiatori da e per l'estero viene eseguita in base alle distanze da e per il punto di confine.

In conseguenza di quanto sopra, nella Parte II del « Pron- tuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° marzo 1922) a pagina 18 devesi:

— cancellare le note (1) e (2) in calce alla tabella n. 73 « Tarvisio Centrale - Fusine Laghi transito » e trascrivere la seguente nota:

« (*) Punto di allacciamento delle linee italiane con quelle delle Ferrovie dello Stato del regno S. H. S. »;—

— cancellare, nella tabella stessa, il richiamo (1) di contro al nome di Fusine Laghi ed esporre il richiamo (*) in luogo del richiamo (2) di contro al nome di Fusine Laghi transito.

A pagina 20, del prontuario in parola devesi:

— cancellare le note (6) e (7) in calce alla tabella n. 80 « Trieste Campomarzio-Piedicolle » e trascrivere la seguente nota « (6) Punto di allacciamento delle linee italiane con quelle delle Ferrovie dello Stato del regno S. H. S. ».

— Cancellare, nella tabella medesima, il richiamo (6) di contro al nome di Piedicolle ed esporre il richiamo (6) in luogo del richiamo (7) di contro al nome di Piedicolle transito.

Nella Parte II del prontuario suddetto (edizione agosto 1923) a pagina 18 devesi:

— cancellare le note (1) e (2) in calce alla tabella n. 66 « Trieste Centrale - Fusine Laghi transito » e trascrivere la seguente nota:

« (*) Punto di allacciamento delle linee italiane con quelle delle Ferrovie dello Stato del Regno S. H. S. »;

— cancellare, nella tabella stessa, il richiamo (1) di contro al nome di Fusine Laghi ed esporre il richiamo (*) in luogo del richiamo (2) di contro al nome di Fusine Laghi transito.

Parte II — N. 3 - 15 gennaio 1925.

A pagina 21, del prontuario in parola, devesi :

— cancellare le note (5) e (6) in calce alla tabella n. 73 « Trieste Campomarzio-Piedicolle » e trascrivere la seguente nota :

« (5) Punto di allacciamento delle linee italiane con quelle delle Ferrovie dello Stato del Regno S. H. S. ;

— cancellare, nella tabella medesima, il richiamo (5) di contro al nome di Piedicolle ed esporre il richiamo (5) in luogo del richiamo (6) di contro al nome di Piedicolle transito.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 7.

Variazioni al testo della nomenclatura dei conti dell'esercizio 1924-25.

(Vedi ordine di servizio n. 136-1924).

Con effetto dal 1° luglio 1924 viene istituito il conto seguente :

Pag. 84 - Conto 131. Riporto saldi al 30 giugno 1924, col numero 1377 di partitario.

Con effetto dal 1° gennaio 1925 vengono apportate le modificazioni che seguono :

Pag. 32 - Sono soppressi i sottoconti A e B, partitari 328 e 329 del conto 158 il quale assume la nuova denominazione :

« Contributo di guerra 2 % e 3 %, a carico di terzi » col numero 329 di partitario.

Pag. 70 - Sono soppressi i sottoconti A e B, partitari 943 e 944 del conto 193 il quale assume la nuova denominazione :

« Versamento del contributo di guerra 2 % e 3 %, a carico di terzi » col numero 944 di partitario.

Parte II — N. 3 - 15 gennaio 1925.

Pag. 84 - Sono soppressi i sottoconti *A, B e C* partitari 1372, 1373 e 1374 del conto f. b. 128 il quale assume la nuova denominazione:

« Ritenute al personale, per Fondo pensioni, Opera di Previdenza e Fondo garanzia cessioni » col numero 1372 di partitario.

Circolare N. 5.

Piombatura carri.

Risulta che in molte stazioni la piombatura dei carri avviene in modo irregolare, sia per guasti alle morse sia perchè i punzoni sono in parte mancanti od avariati e risulta pure che le riparazioni delle morse guaste vengono eseguite con notevole ritardo.

Poichè tali inconvenienti rendono difficili e talvolta impossibili gli accertamenti delle responsabilità negli ammanni delle merci, si ritiene opportuno di affidare le riparazioni delle morse e degli accessori all'industria privata, dandone incarico alle Sezioni Movimento e Traffico.

A modifica pertanto dei punti 55 e 57 delle Norme per la piombatura dei carri (edizione ristampata nel settembre 1922) e della Circolare n. 47 contenuta nel *Bollettino Ufficiale* n. 38 del 20 settembre 1923, si prescrive quanto appresso:

Nei casi di guasti alle morse, i capi stazione o i capi del personale viaggiante non appena abbiano ricevuta dal Riparto del Traffico la morsa di ricambio, spediranno, con lettera di porto in servizio a grande velocità e convenientemente imballata, la morsa guasta con tutti i suoi accessori (scatola con punzoni, borsa di cuoio e catenella) alla propria Sezione Movimento e Traffico, specificandole, a sensi del punto 50 delle norme citate, se i guasti o la mancanza di parte degli accessori della morsa siano imputabili al dipendente personale.

Le Sezioni Movimento e Traffico sceglieranno, possibilmente nella loro Sede, una Ditta che dia sicuro affidamento di serietà e di correntezza e che sia capace di ese-

guire le riparazioni ed in modo particolare le incisioni dei punzoni, avendo cura di stabilire con apposita lettera d'obbligo, la condizione precipua che lavori consimili siano eseguiti esclusivamente per conto della nostra Amministrazione.

Per ciascuna riparazione dovrà essere emesso il prescritto ordinativo, contenente il dettaglio del lavoro da eseguire e il termine di tempo accordato alla Ditta per la riconsegna della morsa riparata.

Mensilmente le Sezioni Movimento e Traffico provvederanno, mediante mandati di pagamento, alla corresponsione delle somme dovute alle Ditte in base alle relative fatture, corredate degli ordinativi.

Qualora le morse fossero giudicate non più suscettibili di una conveniente riparazione, o la relativa spesa fosse sproporzionata, le Sezioni Movimento e Traffico provvederanno per le sostituzioni nei modi d'uso.

Agli addebiti al personale responsabile dei guasti e dello smarrimento delle morse e dei loro pezzi, provvederanno le dette sezioni in base alle contestazioni che dovranno essere fatte a sensi del punto 50 delle norme anzidette.

Circolare N. 6.

Radiazione dal parco F. S. di 24 carri piatti di proprietà privata.

A richiesta della Ditta G. B. Sartori e C. di Verona, acquirente dei sottoindicati carri, è stata autorizzata la radiazione dal nostro parco veicoli dei seguenti 24 carri piatti immatricolati a nome della Ditta Paglini Braghin e C. di Verona.

967000 - 967001 - 967002 - 967003 - 967004
967010 - 967011 - 967101 - 967102 - 967103
967104 - 967105 - 967106 - 967110 - 967114
967115 - 967121 - 967122 - 967123 - 967124
967125 - 967126 - 967127 - 967129

Detti carri dovranno essere cancellati a pagina 367 e 368, dell'Elenco dei carri di proprietà privata inseriti nel parco F. S. (edizione 1921), e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Il Direttore generale

ODDONE.

Comunicazioni :

Gare, appalti etc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Costimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione degli orologi sulle linee della Delegazione di Cagliari	T. P.	Ore 10 25 gennaio 1925	4700	Sezione Lavori Cagliari (Ufficio Speciale)
Lavori per l'impianto di un binario di carico diretto nella stazione di Benevento Porta Rufina	L. P.	Ore 10 2 febbraio 1925	68.000	Sezione Lavori Salerno
Lavori relativi alla modificazione dell'accesso alla piattaforma girevole della Stazione di Monfalcone e demolizione e ricostruzione di una casa cantoniera	C. fiduciario	Ore 10 27 gennaio 1925	120.000	Sezione Lavori Udine
Impianto di un binario per le precedenze dei treni pari e dispari nella Stazione di Portici	C. fiduciario	Ore 10 30 gennaio 1925	62.000	Sezione Lavori Napoli
Sostituzione della piattaforma attualmente in opera da m. 15 con altra da m. 21 tipo F. S. nel Deposito Locomotive di Salerno	C. fiduciario	Ore 10 1° febbraio 1925	83.500	Sezione Lavori Salerno
Lavori di rafforzamento binario fra Noto e Ragusa Ibla, partitamente per 3 lotti: Noto-Spaccaforno Scicli-Spaccaforno Ragusa Ibla-Scicli	L. P.	Ore 16 26 gennaio 1925	100.000 100.000 100.000	Sezione Lavori Catania

LAVORI E FORNITURE	L. P. - Dicitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Contino	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori riguardanti l'impianto locali e gloccie nelle Officine Materiale di Verona P. V.	L. P.	Ore 12 31 gennaio 1925	155.000	Sezione Lavori Verona
Sistemazione del pianterreno del fabbricato viaggiatori della Stazione di Brescia	C. fiduciario	Ore 15 22 gennaio 1925	105.000	Sezione Lavori Verona
Costruzione di una briglia in muratura attraverso il vallone Arenella al Km. 71+341 della linea Bari-Taranto	C. fiduciario	Ore 12 31 gennaio 1925	23.200	Sezione Lavori Bari
Sistemazione del viadotto Busa del Cristo al chilometro 38+059,02 della linea Belluno-Calalzo P. C.	T. P.	Ore 12 6 febbraio 1925	57.350	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di un fabbricato ad uso sottostazione elettrica in Stazione di Lavignano	L. P.	Ore 9 2 febbraio 1925	400.000	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 7° - Roma
Costruzione di un fabbricato ad uso sottostazione elettrica in Stazione di Apice	L. P.	Ore 9 2 febbraio 1925	400.000	
Costruzione di un fabbricato ad uso sottostazione elettrica in Stazione di Foggia	L. P.	Ore 9 2 febbraio 1925	400.000	
Costruzione di un fabbricato in muratura ed uso locali sussidiari nella Stazione di S. Basilio Mottola	T. P.	Ore 12 28 gennaio 1925	20.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori relativi all'ampliamento del piano terreno del fabbricato viaggiatori di Grottaglie	T. P.	Ore 12 28 gennaio 1925	21.500	Sezione Lavori Bari
Sistemazione con piattabande di cemento armato dei sottovia a travata metallica Facchini e Buttazoni ai Km. 14+241 e 15+092 linea Bologna-Verona	L. P.	Ore 12 23 gennaio 1925	47.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura ad alta tensione per due cabine elettriche; fornitura e posa in opera del materiale per la costruzione di Km. due di linea elettrica ad alta tensione a Catania	T. P.	Ore 16 31 gennaio 1925	90.000	Ufficio Speciale Compartimento di Palermo
Fornitura dei seguenti meccanismi per impianti elettrici a Catania a) n. 3 trasformatori trifasi in olio da 100 KVA. 50 periodi, 10000/275 Volta b) n. 1 alternatore trifase con eccitatrice coassiale da 80 KVA, Volta 275 periodi 50, giri 360, attacco diretto c) n. 2 gruppi convertitori motore trifase 260 Volta 50 periodi 1000 giri dinamo 240 Volta 14 KW d) n. 1 trasformatore in aria monofase 260/23 Volta 1 KVA	T. P.	Ore 16 30 gennaio 1925	130.000	Ufficio Speciale Compartimento di Palermo
Approvvigionamento di 29 travi in ferro a doppio T. N. P. 42 1/2	T. P.	Ore 11 24 gennaio 1925	40.000	Sezione Lavori Torino Sud

LAVORI E FORNITURE	L. P. - Esecuzione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori per sostituire con nuove travate metalliche indipendenti la travata continua in opera a 3 luci di m. 42.73 le laterali e di m. 54.08 la centrale sul fiume Reno al Km. 38+712 presso la Stazione di Lavezzola della linea Ferrara-Rimini	L. P.	Ore 12 31 gennaio 1925	1.515.000	Sezione Lavori Ferrara
Costruzione di un fabbricato alloggi per funzionari e impiegati in Bolzano V. Pichle	L. P.	Ore 15 26 gennaio 1925	1.480.000	Sezione Lavori Trento

Elenco delle forniture da appaltarsi dalla Amministrazione ferroviaria.

MATERIALE DA FORNIRSI			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Tonn.	100	Olio di lino cotto	T. P.	19-1-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 2° Roma
N.º	95	Deviatori per armamento, mo- dello F. S. 46 ³	L. P.	27-1-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	37.000	Fili isolati	L. P.	3-2-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	45.000	Cenci di cotone colorati	L. P.	14-2-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Spalmatura di circa 700 co- pertoni greggi da carri merci	L. P.	17-2-1925	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore generale
ODDONE.



 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

 BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

 Si pubblica il giovedì

 INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

- 28 dicembre 1924 — R. D. L. n. 2263, concernente la proroga, fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento relativo al personale ferroviario, delle disposizioni di cui al R. D. L. n. 143 del 28 gennaio 1923, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio del personale delle ferrovie dello Stato . . . Pag. 5
- 1° dicembre 1924 — D. M. riguardante la riforma della Concessione speciale XVIII valevole per i trasporti dei cavalli da corsa, dei riproduttori e dei puledri » 6

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Comunicato* Pag. 29
- Ordine di servizio n. 8* — Estensione di servizio nella stazione di Roma Ostiense in occasione dell'Anno Santo. » ivi
- Ordine di servizio n. 9* — Prontuario generale delle distanze chilometriche » 30

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata eterminata:

- Comunicazioni* — Gare, appalti etc. per lavori e forniture Pag. 13

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2263, concernente la proroga, fino a quando non sarà emanato il nuovo Regolamento relativo al personale ferroviario, delle disposizioni di cui al R. decreto-legge n. 143 del 28 gennaio 1923, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio del personale delle ferrovie dello Stato (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3135;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 172;

Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Visto il R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1236;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1924, fissato nel R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1236, come limite per l'applicazione delle disposizioni sulle dispense del personale delle Ferrovie dello Stato di cui al R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143 e sul conseguente trattamento di pensione e di indennità, viene prorogato fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento relativo al personale ferroviario, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3135, e nel R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 172.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1925, n. 17.

Il presente decreto ha effetto dalla data del decreto stesso e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -- CIANO -- DE' STEFANI
-- OVIGLIO.

Visto il Guardasigilli: ROCCI.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1924, riguardante la riforma della concessione speciale XVIII valvole per i trasporti dei cavalli da corsa, dei riproduttori e dei puledri (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Concessioni speciali e relative tariffe per i trasporti ferroviari di persone e di cose, di cui la legge 27 aprile 1885, n. 3048 e successive varianti;

Viste le Condizioni e tariffe valesvoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Il testo della Concessione speciale XVIII, concernente i trasporti dei cavalli da corsa, riproduttori (stalloni e fat-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 gennaio 1925, n. 10.

trici) e puledri lattanti, di cui la legge 27 aprile 1885, numero 3048, e successive varianti, è sostituito da quello allegato al presente decreto.

La nuova Concessione speciale XVIII entrerà in vigore il 20 gennaio 1925.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1924.

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

Concessione speciale XVIII.

*Cavalli da corsa, riproduttori (stalloni e fattrici),
e puledri lattanti, spediti a grande velocità.*

1. *Oggetto.* — La concessione è stabilita per i trasporti a grande velocità, dei cavalli destinati allo sviluppo delle corse ed allo allevamento ippico nazionale.

2. *Prezzi.* — Si applicano i prezzi della tariffa ordinaria con la riduzione del 25 %.

3. *Cavalli provenienti dall'estero.* — La concessione è estensibile ai cavalli provenienti dall'estero, appartenenti o no a scuderie italiane.

4. *Custodi dei cavalli.* — Per ogni spedizione di bestiame si ammette un custode, mediante il pagamento di un biglietto di terza classe a prezzo ridotto del cinquanta per cento, purchè prenda posto nel carro a bestiame od in quello a scuderia.

Se in corso di viaggio il custode volesse prendere posto nelle carrozze di cui il treno fosse fornito, deve pagare, per il tratto fino a destinazione, il supplemento del prezzo ordinario di trasporto.

Le stazioni sono autorizzate a permettere, in via concessionale, che nei carri con cavalli da corsa prendano posto altri custodi (oltre quello viaggiante a tariffa ridotta) alle seguenti condizioni:

a) che siano provvisti di biglietto di 3^a classe a tariffa intera per l'intero identico percorso della spedizione;

b) che siano muniti di una speciale autorizzazione conforme a quella di cui alla nota (1) a pie' di pagina, autorizzazione che sarà loro rilasciata dal capo della stazione di partenza e che dovrà essere da essi sottoscritta in doppio esemplare, uno dei quali dovrà essere allegato alla lettera di vettura, a cura della stazione mittente.

(1) Autorizzazione per l'ammissione di altri custodi, oltre il primo, nei carri ove viaggiano i cavalli.

5. *Rilascio delle richieste.* — Le richieste fornite dal Ministero dell'economia nazionale (ufficio dello Stud-book italiano), debbono essere bollate, a seconda delle scuderie cui appartengono i cavalli, dal Iockey club italiano, per le riunioni di corse piane o miste; dalla Società degli Steeple-chases d'Italia, per le riunioni di corse ad ostacoli, dall'Unione ippica italiana, per le riunioni di corse al trotto o dalla Società per il cavallo italiano da sella, per le riunioni di corse di cavalli mezzo sangue e per i concorsi ippici; tali richieste debbono essere firmate dai rispettivi segretari.

Le richieste, come sopra bollate, vengono consegnate ai proprietari delle diverse scuderie, e le matrici vengono a fine d'anno presentate ai Commissariati o Consigli direttivi degli Enti suddetti, per la verifica dell'uso fatto delle richieste e per il successivo invio all'Amministrazione ferroviaria, previa apposizione della firma di controllo su ciascuna matrice.

6. *Reclami.* — Gli eventuali reclami (art. 20 dispos. gener.) debbono essere fatti esclusivamente per il tramite degli Enti menzionati nell'articolo che precede.

7. In quanto non sia qui preveduto valgono le disposizioni della tariffa ordinaria.

 Compartimento di Stazione di
 N.

AUTORIZZAZIONE SPECIALE.

Il portatore della presente sig. munito del biglietto ordinario di 3ª classe n. . . . da a dovendo scortare come custode del bestiame il carro n. . . . contenente proveniente da diretto a viene autorizzato a prendere posto nel carro stesso.

Il sig. usufruendo di tale concessione, dichiara di esonerare l'amministrazione ferroviaria da ogni responsabilità per i rischi inerenti al proprio viaggio con treni ed in veicoli normalmente non adibiti al servizio viaggiatori.

. li

Il Capo stazione

Il custode

.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Concessione speciale XVIII.

*Cavalli da corsa, riproduttori (stalloni e fattrici)
e puledri lattanti, spediti a grande velocità.*

MINISTERO PER L'ECONOMIA NAZIONALE.
(Ufficio dello Stud-book italiano).

RICHIESTA N.

Trasporto da a
dei seguenti cavalli appartenenti alla scuderia del sig.

Nome, sesso e manto dei cavalli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(1)

li 19

Il proprietario dei cavalli

Il segretario

Annotazioni.

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col n.

(Da allegare alla prima parte della lettera di vettura).

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(1) Bollo del Iockey-club o della Società degli Steeple-chases di Italia o dell'Unione ippica italiana, o della Società per il cavallo italiano da sella.

COMUNICATO

Concorso per 6 posti di Capo Squadra operai nel ramo " Squadre Ponti in ferro „

(Art. 114 Regolamento Personale F. S. approvato col D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DI MERITO

1) ZUPPINI Luigi	(171701)
2) SCHIAVO Michelangelo	(264534)
3) SCIVALES Francesco	(264535)
4) LOMI Egidio.	(38324)
5) DUCATO Nicolò	(141504)
6) MORICONI Armando	(38349)
7) SALA Silvio	(143297)
8) CAPRANO Antonio	(164381)
9) IVALDI Mario.	(165062)

Ordine di servizio N. 8.

Estensione di servizio nella stazione di Roma Ostiense in occasione dell'Anno Santo.

(Vedi Ordine di Servizio N. 100-1924)

Dal giorno 15 dicembre 1924 la stazione di Roma Ostiense ammessa al servizio viaggiatori, bagagli e cani, al servizio merci a grande velocità a carro, a quello a piccola velocità senza limitazione ed al servizio bestiame con limitazione, è stata abilitata, in occasione dell'Anno Santo, anche ai trasporti in arrivo in piccole partite a grande velocità, di frutta, verdura ed ortaglie, esclusivamente indirizzati ad « Racordo dei Mercati Generali ».

In conseguenza di quanto precede, nella parte 1^a del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione 1° gennaio 1925, in

corso di distribuzione, a pagina 77 la nota (4) deve essere modificata come appresso:

« (4) Limitatamente ai trasporti a carro — o come tali considerati dall'Amministrazione — tanto in arrivo che in partenza, nonchè a quelli in arrivo per l'anno 1925, in piccole partite di frutta, verdura ed ortaglie esclusivamente indirizzati al « Raccordo dei Mercati Generali ». Sono da accettarsi per la stazione stessa anche le spedizioni a G. V. a carro, o come tali considerate dall'Amministrazione, vincolate a dogana, quando siano indirizzate ai Magazzini Generali di Roma ».

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 9.

Prontuario generale delle distanze chilometriche.

(Vedasi ordine di servizio n. 56-1922).

Sono state pubblicate la parte prima e seconda del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », con edizione 1° gennaio 1925.

Restano quindi annullate le seguenti pubblicazioni:

— la parte prima di detto prontuario, edizione giugno 1914;

— il « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni, fermate e case cantoniere ex austriache ai vecchi transiti di Peri, Primolano, Pontebba, Cormons ed alla stazione di Cervignano », edizione 1° gennaio 1921;

— la parte seconda del Prontuario (tabelle polimetriche), edizioni 1° marzo 1922 e agosto 1923.

La nuova parte prima (già in corso di distribuzione, a cura del Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze, alle stazioni ed agli uffici interessati) comprende l'elenco alfabetico delle stazioni, delle fermate e delle case cantoniere, con l'indicazione dei servizi ai quali sono rispettivamente abilitate e degli impianti fissi dei quali sono provviste, nonchè altro elenco alfabetico con l'indicazione del numero dei riparti

Parte II — N 4 - 22 gennaio 1925

di movimento e del traffico e la località in cui questi risiedono.

La nuova parte seconda, che verrà distribuita fra breve, comprende le tabelle polimetriche delle distanze in chilometri. Di quest'ultima — come per il passato — le copie da fornire al personale dei treni sono con copertina in tela e quelle destinate ad uso delle stazioni e degli uffici sono con copertina in cartone.

Dette nuove pubblicazioni saranno messe in vendita al pubblico, nelle principali stazioni della rete, la parte prima al prezzo di L. 7 e la seconda al prezzo di L. 5,50 per ciascun esemplare.

Quanto prima sarà pure provveduto alla pubblicazione della parte terza « Tavole di allacciamento contenenti le distanze chilometriche fra le stazioni di diramazione, valedoli per la tassazione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli) » e della parte quarta « Tavole di allacciamento contenenti le distanze chilometriche fra le stazioni di diramazione valedoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli ».

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Il Direttore Generale :

ODDONE.

Com

L

Costr
per
zan

Costr
dige
stan

Costr
di
S. S.
S.

Costr
di
di P.

Costr
di
Vir
di
tra
av.

Costr
leg
di
di
di
di

Page

Comunicazioni.

Gare, appalti, etc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un fabbricato per alloggi impiegati in Bolzano (Via Nuova)	L. P.	Ore 16 14 febbraio 1925	1.700.000	Sezione Lavori Trento
Costruzione di una palazzina alloggi nell'abitato di Postumia	L. P.	Ore 12 12 febbraio 1925	480.000	Sezione Lavori Trieste
Riparazioni al corpo stradale ed alle opere d'arte fra le Stazioni di San Cataldo e Serradifalco	C. fiduciario	Ore 18 10 febbraio 1925	28.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Sistemazione e prolungamento del fabbricato della Centrale di Pavana	L. P.	Ore 12 7 febbraio 1925	800.000	Ufficio Costruzioni Idroelettriche Bagni della Porretta
Costruzione di un tratto di muro di sostegno sinistro dal Corso Parigi al Corso Vittorio Emanuele nel tratto in corrispondenza alle Officine Diatto e del cavalcavia di Via Rivalta	L. P.	Ore 17 10 febbraio 1925	500.000	Sezione Lavori Torino Sud
Costruzione di un cavalcavia per i corsi Orbassano e Vinzaglio a Torino in corrispondenza del loro attraversamento colla linea Torino Milano abbassata	L. P.	Ore 17 10 febbraio 1925	500.000	

LAVORI E FORNITURE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Riparazione della galleria Praino fra le stazioni di Mimiani S. Cataldo e S. Caterina Kirbi	C. fiduciario	Ore 18 30 gennaio 1925	30.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Riparazione al corpo stradale ed alle opere d'arte fra le stazioni di Serradifalco e Canicatti	C. fiduciario	Ore 18 30 gennaio 1925	28.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Lavori relativi al risanamento dei binari fra le Stazioni di Montepescali e Grosseto	L. P.	Ore 15 10 febbraio 1925	300.000	Sezione Lavori Pisa
Servizio manutenzione orologi esistenti sulle linee della Delegazione di Cagliari	T. P.	Ore 10 25 gennaio 1925	4700	Ufficio Speciale Cagliari
Manutenzione ordinaria e riparazioni straordinarie degli strumenti per pesare su due lotti di linee del Compartimento di Bari	L. P.	Ore 12 16 febbraio 1925	1° lotto 17.725 2° lotto 17.060	Ufficio Speciale Bari
Opere murarie occorrenti per l'impianto nuova Squadra Rialzo nella stazione di Lambrate Smistamento	L. P.	Ore 14,30 19 febbraio 1925	1.140.000	Sezione Lavori Speciale Milano
Un motore elettrico per corrente alternata trifase 240 Volt - 45 periodi - potenza HP. 25 - senza puleggia e slitte tendicinghia - destinato all'Officina di Foggia	T. P.	30 gennaio 1925	—	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52

Elenco delle forniture da appaltarsi dall'Amministrazione ferroviaria.

MATERIALE DA FORNIRSI			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	55	Morse parallele da banco della fig. 2 e 3	T. P.	10-2-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 3º Roma
N.º	1285	Tubi tipo Bergmann ed ac- cessori	T. P.	10-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	30,000	Pannelli di lamiera d'acciaio doice	L. P.	10-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.
M.	18,000	Tela spinata alta cm. 75	L. P.	24-2-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	750	Pennelli di vaio in asta per disegnatori	T. P.	14-2-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Mc.	5000	Legname larice in tavole	L. P.	24-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Tonn.	850	Cotone in fletti	L. P.	21-2-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	5000	Grosse gessetti per lavagne	T. P.	20-2-1925	Id. Ufficio 2º Id.
—	—	Vendita vetrame rotto	L. P.	17-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.

MATERIALE DA FORNIRSI			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	3.800	Smeriglio in polvere del numero 0, 1, 2, 3 e 4	T. P.	27-1-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
Kg.	16.000	Tela di filo di ferro zincata e verniciata nera	L. P.	27-1-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	338	Spazzole per motori elettrici	T. P.	7-2-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	41	Catene e anelli di ferro di tipi e figure diverse	L. P.	10-2-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	200	Commutatori tipo Hipp	L. P.	10-2-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	45.000	Cenci di cotone colorati	L. P.	14-2-1925	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore generale

ODDONE.

rizi. ed C
suaron
elle piaz.

Servi
prova
me
Uino
Roma

Id
Uino
Id

Id
Uino
Id

Id
Uino
Id

Id
Uino
Id

Id
Uino
Id

Id



CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO 1925



<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari</i>	L. 16.00
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti</i>	» 32.00

*Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.***

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale: Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

8. 101

Cont: 11/1. 10/3

Anno XVIII - N. 5

29 Gennaio 1925




MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE



PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

Per memoria).

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Ordine generale n. 1</i> — Norme per la vigilanza sulla assunzione degli impegni di spese a carico del bilancio delle ferrovie dello Stato	Pag. 33
<i>Circolare n. 7</i> — Propaganda turistica per conto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di Amministrazioni ferroviarie e Compagnie di Navigazione estere	» 35
<i>Comunicazioni</i> — Relazione dell'Opera di previdenza	» 56

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata:

<i>Comunicazioni</i> — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.	Pag. 17
--	---------

Ordine generale N. 1.

Norme per la vigilanza sulla assunzione degli impegni di spese a carico del bilancio delle ferrovie dello Stato.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 22 novembre 1924 pubblicato nel bollettino numero 52-1924 saranno osservate le seguenti norme:

1. Le comunicazioni di cui l'art. 4 del succitato Decreto Ministeriale saranno fatte distintamente per le spese ordinarie e straordinarie mediante il modello R. 11 intitolato « Situazione ricapitolativa delle spese in confronto agli stanziamenti di bilancio ».

2. Le Sezioni ed Uffici incaricati della compilazione della contabilità riassuntiva rimetteranno alle rispettive Sedi Centrali non oltre il giorno 20 del secondo mese susseguente al bimestre, a cui deve riferirsi la detta situazione compilata, nel modo che segue:

Nelle colonne *A*, *B* e *C*, debbono rispettivamente indicarsi la denominazione di ciascuno dei capitoli di spesa amministrati dal Servizio, lo stanziamento annuo assegnato alla Sezione, quando questo è stato fatto, e la quota di detto stanziamento corrispondente al periodo trascorso dall'inizio dell'anno finanziario alla fine del mese cui la situazione si riferisce, formata cioè di tanti dodicesimi dello stanziamento annuale quanti sono i mesi trascorsi.

Nella colonna *D*, sono da indicarsi per ciascun capitolo le spese consunte dall'inizio dell'anno fino a tutto il bimestre cui la situazione si riferisce.

Nelle colonne *E*, ed *F*, si debbono riportare rispettivamente le differenze in più od in meno che emergono fra la quota di stanziamento maturata di cui alla colonna *C* e la quota accertata di cui alla colonna *D*.

Nella colonna *G* devesi riportare complessivamente la spesa che per ciascun capitolo, alla data in cui la situazione viene compilata, si presume dover ancora incontrare nei mesi successivi fino alla chiusura dell'anno finanziario in corso e nella seguente colonna *H* il totale della spesa accertata di cui alla colonna *D* e di quella presunta di cui alla colonna *G*.

Infine nelle colonne *I* e *L* si debbono indicare rispettiva-

mente le differenze fra lo stanziamento annuo (colonna *B*) e la somma indicata alla colonna *H* formata, come è detto sopra, della somma della spesa, accertata e di quella presunta per il rimanente dell'anno e rappresentante quindi, col trascorrere di ciascun bimestre una previsione man mano più perfezionata del risultato finale che sarà dato dal consuntivo.

Per ciascuna delle differenze indicate nelle colonne *I* ed *L* si deve dare una sommaria giustificazione nello spazio a tal uopo riservato nell'ultima pagina della situazione.

In corrispondenza ai capitoli di spesa per i quali non è stata fatta una ripartizione dello stanziamento, le Sezioni si limiteranno ad indicare alla colonna *D* la spesa accertata a tutto il bimestre cui la situazione si riferisce ed alla colonna *G* quella che presumono debba ancora farsi per il rimanente dell'anno finanziario col totale relativo indicato alla colonna *H*.

3. I Servizi e le Unità cui perveranno le dette situazioni formeranno, usando lo stesso modulo, una situazione riepilogativa comprendente in una sola espressione per capitolo, tutte le spese, valendosi, per giustificare le differenze complessive ed in quanto occorrono, delle notizie avute dalle Sezioni.

Detta situazione riepilogativa dovrà essere rimessa al Servizio Centrale di Ragioneria entro il giorno 25 dello stesso mese.

Il Servizio Centrale di Ragioneria formerà, in base alle sue scritte, una situazione mod. R. 11 riguardante i Servizi della Direzione Generale (Consiglio d'Amministrazione, Servizi Personale ed Affari Generali, Approvvigionamenti, Ragioneria ed Uffici dei Capi Compartimento) nonché le spese generali dell'Amministrazione, spese accessorie e quelle fra le spese straordinarie che sono comuni a tutti i Servizi.

4. Il Servizio Centrale di Ragioneria accertata la concordanza delle risultanze indicate sui mod. R. 11 pervenutegli con quelle della Contabilità, rassegnerà al Direttore Generale una situazione riassuntiva corredata dalle sue eventuali osservazioni e proposte, la quale sarà oggetto d'esame e discussione da parte della Commissione di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 22 novembre 1924.

5. In relazione ai risultati dell'esame e della discussione di cui sopra, sarà per cura del Servizio Ragioneria compilata la relazione ai Ministri delle Comunicazioni e delle Finanze stabilita dall'art. 7 del precitato Decreto Ministeriale.

6. La Commissione di cui l'art. 1 del Decreto Ministeriale

22 novembre 1924 sarà riunita nei primi giorni del terzo mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre. La riunione di cui l'art. 8 del Decreto stesso sarà tenuta nell'ultima decade del secondo mese successivo a quello cui si riferiscono i prodotti e le spese.

Un funzionario del Servizio Ragioneria fungerà da Segretario.

7. Il Servizio Centrale Ragioneria è incaricato di fornire ai Servizi, i chiarimenti e le istruzioni che potessero occorrere, per la esatta applicazione del presente ordine generale.

Circolare N. 7.

Propaganda turistica per conto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di Amministrazioni ferroviarie e Compagnie di Navigazione estere.

A cura del competente Ufficio del Servizio Personale e affari generali si sta procedendo al riordinamento del servizio di propaganda turistica e ferroviaria, disimpegnato direttamente dalle ferrovie dello Stato sia per conto proprio, sia per conto delle Amministrazioni ferroviarie estere colle quali esistono speciali accordi di scambio.

Per rendere tale servizio efficace e permanente, verrà completata la costruzione e messa in opera di apposite tabelle in legno esposte nei fabbricati viaggiatori delle stazioni turisticamente più interessanti, le quali tabelle sono riservate all'affissione dei cartelli reclame relativi alla propaganda suindicata.

Tale materiale regolarmente inventariato viene dato in consegna ai titolari delle stazioni prescelte per tale servizio ed è messo in opera dalle sezioni lavori nei posti determinati dal Servizio Personale ed affari generali, dai quali non deve essere rimosso o comunque spostato senza preventivo ordine o consenso del Servizio stesso.

Si rammenta, ad evitare ogni possibile equivoco, che sull'applicazione di tale servizio non ha nè può avere alcuna diretta ingerenza l'Agenzia italiana di pubblicità concessio-

maria della gestione della pubblicità commerciale e industriale nelle stazioni.

Dei deterioramenti che il materiale venisse a subire per manifesta incuria e delle utilizzazioni abusive del materiale stesso saranno chiamati responsabili i Capi stazione titolari.

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle contenute nella Circolare n. 55 inserita nel *Bollettino* n. 51 del 21 dicembre 1922.

Comunicazioni.

OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE

Legge 19 giugno 1913, n. 611, modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1147, dalla Legge 7 aprile 1921, n. 370, dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3157 e dal R. D. L. n. 499 del 23 marzo 1924.

Dopo la comunicazione fattasi nel bollettino n. 44 del 30 ottobre 1924, la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 31 dicembre 1924, le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	Indennità di buonuscita (Art. 1 n. 1 della legge)				Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		Assegni alimentari vitalizi (Art. 1 n. 3 della legge)		Rimborsi di trattamento (Art. 3 della legge)			
	ad agenti		a famiglie		N.	Importo	N.	Importo	ad agenti		a famiglie	
	N.	Importo	N.	Importo					N.	Importo	N.	Importo
Approvate dal 1° ottobre 1924 a tutto il 31 dicembre 1924	400	1.316.252,28	141	283.132,69	71	53.760—	8	5.160—	72	13.432,70	—	—
Aggiungendo quelle approvate dal 1° luglio 1924 al 30 settembre 1924	1401	4.481.987,41	101	220.983,73	76	55.128—	—	592—	101	21.729,88	—	—
Si ha un totale nel- l'esercizio 1924-25	1801	5.798.239,69	242	504.122,42	147	108.888—	8	5.752—	176	35.162,58	—	—

Parte II — N. 5 — 29 gennaio 1925.

Sulla disponibilità dell'Opera, furono dal Comitato, dopo il 30 settembre 1924, approvate le seguenti concessioni:

1. — SUSSIDI TEMPORANEI AD ORFANI DI PENSIONATI.
(Art. 1, n. 2, lett. c della legge).

1) *Margherita, Vittorio e Maria*, orfani dell'applicato *Roselli Antonio* (111271): L. 936 annue, con decorrenza 1° luglio 1924.

2) *Maria, Filomena, Giuseppe e Rita*, orfani del revisore principale *Altamura Vincenzo* (56547): L. 1056 annue, con decorrenza 1° settembre 1924.

3) *Francesca, Eugenio e Valeria*, orfani dell'Ispettore principale *Bignami* cav. rag. *Arturo* (38): L. 936 annue, con decorrenza 1° novembre 1924.:

4) *Iole, Valentina e Silvana*, orfane del capo squadra cantonieri *Ciucci Mariano* (141615): L. 720 annue, con decorrenza 1° agosto 1924.

5) *Riccardo, Elsa e Vanda*, orfani del cantoniere *Riccardi Faustino* (87940): L. 720 annue, con decorrenza 1° gennaio 1925.

6) *Lucia, Virginia e Aniello*, orfani dell'a. applicato *D'Auria Pasquale* (149258): L. 720 annue, con decorrenza 1° settembre 1924.

2. — ASSEGNI ALIMENTARI A CONGIUNTI BISOGNOSI.
(Art. 1, n. 3, lett. c della legge).

1) *Geronzi Maria*, vedova dell'assistente staz. di 2ª classe *Brunamonti Sante* (178154): L. 600 annue vitalizie con decorrenza 1° luglio 1924.

2) *Gramiccia Eugenia*, vedova dell'operaio *Armini Cesare* (168921): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1924 e fino al 30 giugno 1929.

3) *Pacenti Ersilia*, vedova del manovale *Papi Amedeo* (140692): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1924 e fino al 30 giugno 1929.

4) *Natalini Agnese*, vedova del cantoniere *Salvucci Eusebio* (140474): L. 600 annue, con decorrenza 1° agosto 1924 e fino al 31 luglio 1929.

5) *De Filippi* Margherita, vedova dell'operaio di 2^a categoria *Venturello* Giuseppe (123504): L. 600 annue, con decorrenza 1° ottobre 1924 e fino al 30 settembre 1929.

6) *Battaglia* Provvidenza, vedova del deviatore esonerato *Monforte* Salvatore (91323): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1924 e fino al 30 giugno 1929.

7) *Cicconi* Minerva, orfana del guardiano pensionato *Cicconi* Pietro (69867): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1924 e fino al 30 giugno 1929.

8) *Mannucci* Elena, vedova del manovale *Di Domenico* Germano (193919): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1924 e fino al 30 giugno 1929.

9) *Pollastri* Amelia, vedova del deviatore *Margheri* Virgilio (135138): L. 600 annue, con decorrenza 1° agosto 1924 e fino al 31 luglio 1929.

10) *Farro* Vincenza vedova del conduttore *Bcnetto* Severino (153487): L. 600 annue, con decorrenza 1° settembre 1924 e fino al 31 agosto 1929.

11) *Pricoco* Rosaria, vedova dell'operaio di 2^a categoria *Giannocari* Adolfo (151036): L. 600 annue, con decorrenza 1° dicembre 1924 e fino al 30 novembre 1929.

12) *Barosco* Luigia, sorella del deviatore pensionato *Barosco* Giovanni (15824): L. 600 annue, con decorrenza 1° luglio 1924 e fino al 30 giugno 1929.

3. - RICOVERO DI ORFANI IN ISTITUTI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.

(Art. 2, penultimo capoverso della legge).

1) *Elcua*, orfana dell'assistente capo sale *Fidanza* Luigi (124862).

2) *Amedeo*, orfano del capo squadra cantonieri *Garofalo* Giacomo (6206).

3) *Mario*, orfano del guardiano *Cotti* Adolfo (131339).

4) *Michele*, orfano dell'untore *Pasqualoni* Antonio (26817).

5) *Vincenzo*, orfano dell'assistente capo M. M. pensionato *Ciambrone* Nicola (38516).

- 6) *Lino*, orfano del cantoniere *Moroni* Silvio (37239).
- 7) *Giovanni*, orfano del guardaferro esonerato *Jovinella* Carlo (105649).
- 8) *Elio*, orfano del macchinista *Giudici* Nello (124200).
- 9) *Domenico*, orfano dell'applicato *Grieco* Orazio (117155).
- 10) *Addolorata*, orfana del cantoniere *Pecere* Rosario (146727).
- 11) *Teresa*, orfana del guardiano *Bellantoni* Antonio (116283).
- 12) *Eugenio*, orfano del capo stazione *Canelli* Bernardo (126473).
- 13) *Domenico*, orfano del cantoniere *D'Alotta* Giovanni (159863).
- 14) *Giovanni*, orfano del guardiano *Arcaio* Gaetano (125401).
- 15) *Edoardo*, orfano del fuochista *Trincardi* Gino (55756).
- 16) *Enrico*, orfano del manovratore *Raffalli* Filippo (134270).
- 17) *Adelino*, orfano dell'operaio di 3ª categoria *Bianchini* Giuseppe (138013).
- 18) *Mario*, orfano dell'applicato *Massi* Mario (137154).
- 19) *Gennaro*, orfano del guardiano *Tarallo* Luca (104795).
- 20) *Salvatore*, orfano del guardiano *Polimeno* Giuseppe (140650).
- 21) *Giacomo*, orfano dell'operaio di 2ª categoria pensionato *Giarrusso* Guglielmo (124665).
- 22) *Tullio*, orfano del manovratore *Norelli* Filippo (42456).
- 23) *Giovanni*, orfano dell'usciera *Tognoloni* Giuseppe (119836).
- 24) *Trento*, orfano del deviatore *Ricci* Benedetto (109154).
- 25) *Giovanni*, orfano del manovale *Marchiori* Costante (43534).
- 26) *Vincenza*, orfana del frenatore *Anselmo* Giuseppe (150590).
- 27) *Lidia*, orfana del sottocapo *Paglione* Natale (148922).

REVOCHE DI CONCESSIONI GIÀ PRECEDENTEMENTE APPROVATE.

Sussidi temporanei.

1) *Luigia e Virginia*, orfani dell'applicato *D'Auria Pasquale* (149258), con decorrenza 1° settembre 1924 (vedi bollettino n. 30 del 26 luglio 1923) ai quali in adunanza 16 dicembre 1923 è stato concesso, a decorrere dalla data suddetta, il sussidio temporaneo di L. 720 insieme al fratello *Aniello*.

Ricovero di orfani.

1) *Lucia*,orfana del cantoniere *Pecore Rosario* (146727); (vedi bollettino n. 44 del 30 ottobre 1924).

2) *Filippo*, orfano del guardiano *Bellantoni Antonio* (116283); (vedi bollettino n. 44 del 30 ottobre 1924).

Nomina di Patroni.

Giusta l'art. 8 del regolamento per il funzionamento dell'Opera di Previdenza furono dal Comitato nominati i seguenti Patroni, ai quali venne affidata l'assistenza di orfani di cui l'Opera stessa ha cura:

a **CALTAGIRONE**, il sig. *Cardella Giovanni*, titolare di quella stazione;

a **LECCE**, il sig. *Guadalupi cav. ing. Teodoro*, Ispettore principale dirigente il locale IV riparto Lavori;

a **MONTEROSSO a MARE**, il sig. *Goria Angelo*, titolare di quella stazione.

DONAZIONI A FAVORE DELL'OPERA DI PREVIDENZA.

Dai sigg. dott. *Francesco*, ing. *Vittorio*, on. avv. *Dino e Rina Alfieri*, eredi del defunto Ispettore principale signor *Alfieri cav. geom. Antonio*, la somma di L. 527.90, rata di pensione da lui non riscossa.

Da alcuni agenti del servizio Lavori, per onorare la memoria della madre dell'applicato *Salani Luigi*, la somma di L. 100, raccolta con sottoscrizione.

Dall'Ispettore sig. *Boccianti Lioniero*, Capo nel 2° Riparto Movimento di Roma, la somma di L. 25, residuo di una sottoscrizione.

RELAZIONE

sull'attività svolta dall' " Opera di Previdenza „ nei primi dodici anni di vita

Un pò di storia.

Per ricercare le origini della nostra Istituzione, di quella che è ora una delle più importanti Istituzioni di Previdenza dell'Italia, occorre risalire ai primi anni successivi al passaggio delle ferrovie dalle Società private allo Stato.

È noto come alcune delle cessate Società ferroviarie avessero in uso di concedere al personale, allorchè veniva collocato in quiete-scenza, in aggiunta a quanto gli poteva competere dalla Cassa pensioni alla quale partecipava, una gratificazione, a titolo di buonuscita, pari talvolta anche ad un anno di stipendio, e ciò pur non essendovi da parte delle Società obblighi o impegni di sorta.

Barissime erano le eccezioni a questa consuetudine e solo nei casi di grave demerito.

Per il personale la buonuscita finale costituiva una vera fortuna, permettendogli di attendere in una relativa tranquillità il libretto della pensione e di compensare, purtroppo nei primi mesi soltanto, lo squilibrio, in allora anche più sensibile di adesso, che esisteva fra lo stipendio e la esigua pensione.

Ma nel 1905, col passaggio delle ferrovie dalle Società private allo Stato, questi, non esistendone parola nelle apposite convenzioni, non volle riconoscere la consuetudine della buonuscita, e si iniziò da qui quello stato di domande e di rifiuti fra il personale e l'Amministrazione, e anche quelle interminabili cause dinanzi ai Tribunali, che, se pure venivano vinte dall'Amministrazione dello Stato, nondimeno ponevano in evidenza un contrasto terace fra agenti ed Amministratori, contrasto che dava luogo anche a vivaci risentimenti prestandosi a far apparire il personale stesso quale vittima di un ingiusto sopruso e l'Amministrazione quale dimentica interessata di un patto consuetudinario di lavoro.

Non vi era quindi congresso, non adunanza, non riunione, da cui non partissero in quegli anni voti della classe ferroviaria per ottenere quella somma a titolo di buonuscita cui tutto il personale riteneva, attraverso la consuetudine delle cessate Società, di avere un fondato diritto.

A tali voti non poteva rimanere sorda l'Amministrazione ferroviaria, la quale, pure opponendosi al riconoscimento legale del diritto degli agenti di ricevere una buonuscita all'atto del loro esonero, aveva tuttavia valutata la giustizia dei motivi da quali muo-

veva la richiesta del personale, e si apprestava a trovar modo di poterla soddisfare.

E fu per una personale iniziativa del Direttore Generale del tempo, ing. Riccardo Bianchi, che nel 1910 venne affidato l'incarico alla Commissione nominata per l'assistenza degli orfani degli agenti periti nel terremoto Calabro-Siculo del 1908, di studiare nei suoi particolari il piano di una fondazione che avesse per scopo principale la protezione degli orfani dei ferrovieri italiani, ma che provvedesse anche alla concessione di un assegno agli agenti all'atto del loro collocamento a riposo, o alle loro famiglie, per quelli che venivano a morire in servizio.

Ecco finalmente l'idea della buonuscita prendere sostanza, insieme all'idea di soccorrere gli orfani e le famiglie degli agenti defunti.

Il primo studio fu presentato al Direttore Generale suddetto il 3 giugno 1910, ed è debito di riconoscenza verso i suoi compilatori riprodurre qui le linee della Relazione che precedevano lo schema dello Statuto dell'Ente in formazione:

« La previdenza in favore degli orfani, mentre ha in Italia Istituti per quelli dei Sanitari, degli Impiegati civili dello Stato e dei marinai, difetta di uno consimile per la famiglia ferroviaria la quale forse più di tutte, per la molteplicità dei pericoli cui è esposta la maggior parte dei suoi membri, è quella cui il provvedimento deve tornare più proficuo e necessario.

« Vi ha bensì a Napoli un orfanotroffo femminile ferroviario, ma esso, come lo dice il nome, provvede solo a orfane di soci del « Sodalizio ed in un numero molto limitato.

« All'estero, nelle principali Nazioni, esistono e funzionano da anni mirabilmente, istituti di previdenza per gli orfani dei ferrovieri, e la loro vita si svolge sorretta dall'appoggio morale e finanziario delle grandi Amministrazioni ferroviarie sia private che di Stato.

« Ed è ammirevole ad esempio il beneficio apportato in Francia, fra le altre istituzioni congeneri, dall'Orphelinat des chemins de fer français, che assorbi l'Orphelinat fraternel; in Inghilterra dal The Railway Servants Orphanage e dal The Railwal Benevolent Institution; in Austria dai vari Circoli di protezione e di soccorso « für das Kind », e così via in Germania, in Russia, ecc.

« L'ambiente in cui si svolge il servizio dell'agente ferroviario il complesso e delicato genere di funzioni cui deve attendere esposto spesso a gravi pericoli, piomba sovente numerose famiglie nella più angosciosa miseria con la morte del capo, balzandole, da uno stato di relativo benessere, alle prese con le più dure difficoltà contro le quali deve lottare la povera vedova per allevare da sola i fanciulli.

« Un'azienda di Stato, dell'importanza di quella ferroviaria, non

« può trascurare il problema della previdenza in questo campo, ad
 « integrazione del funzionamento del Fondo pensioni e sussidi già
 « esistente per assicurare la pensione di vecchiaia ai suoi agenti.

« Ora è naturale che là, ove cadde, per le innumerevoli difficoltà
 « di propaganda e di organizzazione. L'iniziativa del personale (quan-
 « tunque sorta con entusiasmo come a Genova, a Torino ed a Fi-
 « renze) intervenga di necessità la spinta dell'Azienda ferroviaria,
 « la quale ha a sua disposizione maggiori mezzi e possibilità.

« L'opera da istituire mira ad un alto fine, quale è quello di
 « dare la tranquillità al personale ferroviario nel disbrigo delle
 « sue speciali funzioni e far sì che non abbia preoccupazioni per
 « l'avvenire della famiglia, nel caso di una morte prematura im-
 « provvisa.

« L'iniziativa dell'Azienda ferroviaria, nello stabilire il princi-
 « pio dell'iscrizione obbligatoria, mentre contiene il concetto della
 « mutualità che è tanto utile a simili istituzioni, elimina la grave
 « piaga della morosità che al contrario è causa della loro rovina.

« Nè potranno essere elevate obiezioni serie contro l'obbligato-
 « rietà di compartecipazione anche perchè di fronte a tasse miti
 « stanno dei benefici assicurati a tutti i compartecipanti con prole
 « o senza.

« Infatti l'istituzione, oltre la protezione e l'istruzione degli or-
 « fani fino a proficuo collocamento, prevede assegni per una volta
 « tanto a tutti i compartecipanti in occasione del loro esonero defi-
 « nitivo dal servizio per mitigare il dissetto del trasferimento o
 « passaggio alla sede di riposo, e sussidi alle vedove o ai prossimi
 « parenti in caso di morte del compartecipante ».

Seguiva lo schema dello Statuto per la fondazione dell'Opera
 di previdenza per gli orfani, le vedove e gli agenti esonerati.

Il concetto principale in esso prevalso era che l'Istituto fosse
 un'emanazione diretta dell'Amministrazione delle FF. SS. e fosse
 da essa largamente sussidiato a mezzo di concessioni, privilegi e
 contributi diretti, a somiglianza di quanto si praticava per i cessati
 Istituti di Previdenza.

Le concessioni previste erano le seguenti:

— assistere gli orfani degli avventizi addetti alle manovre,
 scambi e freni, morti per infortunio sul lavoro, senza per questo
 esigere alcun contributo dagli avventizi medesimi;

— corrispondere un assegno per una sola volta agli agenti
 esonerati dal servizio ed alle famiglie degli agenti morti in atti-
 vità di servizio;

— in linea di massima sussidiare gli orfani lasciandoli presso
 i loro parenti per mantenerli nel loro ambiente di vita;

— collocare orfani in istituti di educazione ed istruzione;

— impartire agli orfani ricoverati, secondo le loro condizioni, una istruzione pratica e tecnica che li ponga in condizioni di poter accedere facilmente agli impieghi ferroviari;

— sovvenire, limitatamente ad un determinato numero di posti, nei casi pietosi, anche gli orfani di agenti pensionati;

— assumere la gestione del fondo pro orfani degli agenti morti nel terremoto del 28 dicembre 1908, sostituendo l'apposita Commissione.

La dotazione dell'Opera doveva essere costituita come segue:

- a) dalle tasse di ammissione dei compartecipanti;
- b) dai contributi dei compartecipanti;
- c) dal contributo dell'Amministrazione FF. SS.;
- d) dal residuo del fondo sottoscritto per gli orfani del terremoto del 28 dicembre 1908;
- e) dai capitali dei fondi « Umberto e Margherita », « Bastogi e Brambilla », « Pisa e dell'ex R. A. »;
- f) dalle attività delle istituzioni consimili che eventualmente si fondessero con l'Istituto;
- g) dall'interesse del capitale sociale;
- h) dalle donazioni e dai lasciti che l'Istituto possa ricevere dai compartecipanti o da terzi, quando non ne sia altrimenti precisato lo scopo;
- i) dalle multe inflitte al personale;
- l) dal provento dei biglietti di ingresso nelle stazioni;
- m) dal ricavato della vendita delle merci abbandonate e degli oggetti reperiti;
- n) dal ricavato della vendita di tariffe, orari, e stampati diversi;
- o) dall'importo delle somme a disposizione non riscosse dagli interessati;
- p) dall'importo delle eccedenze di cassa;
- q) dall'importo della tassa di bollo sugli stipendi del personale ferroviario;
- r) dal provento di tombole, feste, esposizioni, organizzate a beneficio dell'Istituto;
- s) dagli utili dell'esercizio di imprese e industrie diverse che l'Amministrazione ferroviaria fosse per accordare.

Per quanto sia ovvio avvertire che il progetto sovra esposto non poteva considerarsi come definitivo, tuttavia fu quello che, con lievi varianti, venne presentato all'esame del Parlamento dal ministro dei LL. PP. On. Sacchi, nella seduta del 29 novembre 1910, come facente parte del disegno di legge n. 607 divenuto poi la legge 13 aprile 1911, n. 310.

Nonostante l'attesa del personale, parve tuttavia opportuno alla Giunta del Bilancio, che esaminò il progetto stesso, di rimandare

— consenziente il Governo — la definizione di esso ad ulteriori studi.

Cionondimeno alla Giunta non fu dubbia la grande importanza economica e sociale della Istituzione proposta dal Governo e solo ritenne conveniente il rinvio per meglio fissarne le modalità specialmente per la parte relativa alle fonti cui attingere i proventi necessari alla istituzione ed alla sua vita. La Giunta peraltro — d'accordo col Governo stesso — ritenne di stabilire per legge, non soltanto l'obbligo di presentare al riguardo un apposito provvedimento legislativo, ma altresì il termine di un anno per detta presentazione.

Tale proposta venne accolta e definitivamente inclusa nella legge 13 aprile 1911, n. 310, all'art. 6 che così diceva:

« Il Governo del Re, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenterà un disegno di legge per costituire un'Opera per accogliere, proteggere ed istruire gli orfani degli agenti dell'Amministrazione, per subsidiare vedove ed orfani degli agenti esonerati dopo il giugno 1905 e per corrispondere determinate somme alle famiglie di agenti morti in attività di servizio od agli agenti all'atto dell'esonero ».

Lo studio del disegno di legge occupò un periodo un poco più lungo di quello stabilito, ma, finalmente, nella seduta del 17 dicembre 1912, il ministro dei LL. PP. presentava al Parlamento il disegno di legge, che poi, con lievi ritocchi, venne approvato dal Parlamento e dal Senato rispettivamente il 6 maggio 1913 e il 13 giugno 1913.

Tale disegno di legge divenne così la legge 19 giugno 1913, che il ministro presentatore chiamò legge di *giustizia e di pietà*.

Disposizioni principali contenute nella legge 19 giugno 1913, n. 641 con le successive modificazioni.

La legge 19 giugno 1913, n. 641, costitutiva dell'Opera di Previdenza a favore del personale ferroviario, ebbe decorrenza dal 1° luglio 1912 e venne successivamente modificata con decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1197, con la legge 7 aprile 1921, n. 370, col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3157 e col R. decreto L. n. 499 del 23 marzo 1924.

Le concessioni dell'Opera, quali sono attualmente in vigore, sono contenute negli articoli seguenti:

Art. 1.

Presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è costituita un'Opera alla quale sono iscritti tutti gli agenti stabili ed in prova.

L'Opera ha per fine di provvedere a favore degli iscritti:

1° al pagamento di una indennità di buonuscita agli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, o, nel caso di morte in attività di servizio, alla vedova ed ai discendenti ammessi alla successione legittima;

2° a sussidiare, raccogliere, istruire e proteggere fino al 18° anno di età:

a) gli orfani di agenti morti per cause di servizio: sono da considerarsi come tali, a partire dal 24 maggio 1915, anche gli orfani di agenti chiamati o trattenuti sotto le armi, in tempo di guerra, morti in conseguenza di ferite od infermità riportate nelle circostanze previste per il diritto alla pensione privilegiata di guerra;

b) gli orfani di agenti morti in attività di servizio per altre cause, purchè appartenenti al personale di ruolo da almeno cinque anni;

c) un numero ristretto di orfani di pensionati, nei limiti della disponibilità.

3° al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:

a) alla madre e al padre che abbia compiuto il 60° anno di età, o, in caso diverso, che sia inabile al lavoro, di agente morto in attività di servizio o in quiescenza dopo avere appartenuto al personale di ruolo almeno per 10 anni, purchè risulti provato che erano a carico dell'agente o del pensionato;

b) ai figli inabili al lavoro ed alle figlie inabili al lavoro rimasti orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, quando abbiano compiuto il 18° anno di età, siano stati provvisti di sussidio a carico dell'Opera e non siano provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni;

c) ai fratelli o sorelle inabili o vedove che siano inabili al lavoro, di agente morto in attività di servizio od in quiescenza, quando sussistano le due condizioni di anzianità di servizio e di a carico dell'agente previste alla lettera a).

4° al pagamento, a carico della disponibilità, di un numero limitato di assegni alimentari vitalizi o temporanei, alle persone di famiglie indicate al numero precedente, che non si trovino nelle condizioni ivi previste o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente.

Art. 2.

L'indennità di buonuscita sarà di L. 400, più l'importo risultante dal prodotto del numero dei mesi di servizio utile per un centesimo e mezzo dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese. Nel caso non raggiunga le L. 1000, sarà ulteriormente aumentata di

L. 100, senza però superare la suindicata somma di L. 10000.

I sussidi agli orfani saranno:

di L. 600	oppure di L. 480	all'anno	per 1 orfano
» 804	» »	624	» 2 orfani
» 936	» »	720	» 3 »
» 1056	» »	816	» 4 »
» 1176	» »	912	» 5 »
» 1308	» »	1008	» 6 »
» 1428	» »	1104	» 7 o più orfani

a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti gradi e se gli orfani sono provvisti di assegno sul fondo pensioni.

Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di L. 120 o di L. 96 per gli orfani non provvisti di assegno sul fondo pensioni.

Un limitato numero di orfani, anzichè sussidiato, potrà essere ricoverato, a carico della disponibilità, in Istituti di educazione e di istruzione a cura dell'Opera.

In tal caso la pensione reversibile attribuita dalla legge sulle pensioni in proprio all'orfano ricoverato, o attribuita cumulativamente ai diversi orfani, se tutti siano ricoverati, sarà devoluta all'Opera fino a concorrenza della spesa.

Il ricovero dell'orfano che compie il 18° anno di età, nel corso dell'anno scolastico, può essere prolungato a cura dell'Opera per la ulteriore durata dell'anno stesso.

Così pure può essere prolungato per l'anno scolastico in corso e per il successivo, a giudizio del Comitato, il ricovero dell'orfano che, al compimento del 18° anno di età, frequenta il penultimo corso di una scuola media superiore.

Gli assegni alimentari per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai punti 3° e 4° del precedente articolo, saranno:

di L. 720	oppure di L. 600	all'anno	per 1 persona
» 936	» »	780	» 2 persone
» 1060	» »	960	» 3 »
» 1224	» »	1020	» 4 o più persone

a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi undici gradi od a quello dei rimanenti gradi.

Art. 3.

Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di Previdenza sono restituite senza interesse:

a) agli agenti in prova esonerati o licenziati ed agli agenti stabili destituiti o revocati;

b) alle famiglie di agenti in prova morti in attività di servizio;

c) agli agenti ai quali sia stata applicato l'art. 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

L'agente in prova esonerato, e l'agente destituito o revocato, riammessi in servizio, devono restituire all'Opera le somme pagate come sopra.

Art. 4.

L'Opera, nei limiti delle somme annualmente disponibili, faciliterà gli agenti che volessero integrare l'assegno alimentare fornito dall'Opera non oltre però a L. 2000 in cifra complessiva per agente, assumendo a suo carico il pagamento di tale assegno supplementare vitalizio e sottoponendo l'agente ad una ritenuta pari a due terzi della somma che sarebbe richiesta dall'Istituto di assicurazione di Stato.

Art. 6.

L'Opera assorbirà il residuo fondo della sottoscrizione per gli orfani degli agenti ferroviari periti nel terremoto del 28 dicembre 1918, assumendo a suo carico il relativo trattamento.

Art. 8.

Ogni cinque anni l'Amministrazione dell'Opera provvederà alla formazione del bilancio tecnico e nel caso che si riscontrino deficienze nell'ammontare delle disponibilità attuali dell'Opera, e non si possano colmare con la riduzione delle erogazioni non obbligatorie, saranno aumentate le ritenute al personale ed il contributo dell'Amministrazione in parti uguali, per colmare le deficienze stesse.

Agli scopi di cui sopra, già assegnati all'Opera di Previdenza, è stato aggiunto, con R. D. L. 23 marzo 1924, n. 499, a decorrere dal 1° marzo 1924, quello di provvedere, per gli agenti iscritti all'Opera stessa e godenti il premio di interessamento, alla corresponsione di assegni giornalieri durante le lunghe malattie a cominciare dal 16° giorno, in misura corrispondente al premio medesimo.

Per far fronte al nuovo onere addossato all'Opera, gli agenti suddetti sono stati assoggettati, dal 1° marzo 1924, ad una ritenuta speciale a favore dell'Opera stessa, pari, per ogni mese, a due decimi di una giornata di assegno di malattia.

Entrate dell'Opera.

All'Opera sono devolute le seguenti entrate:

a) contributo dell'Amministrazione in ragione del 9 per mille degli stipendi o paghe del personale. Il contributo medesimo non potrà in ogni caso essere inferiore al 6/100 dei prodotti del traffico;

- b)* contributo del personale in ragione del 9,00 sullo stipendio o paga;
- c)* l'importo delle multe al personale per mancanze disciplinari;
- d)* metà dell'importo della tassa di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori alle L. 100;
- e)* eventuali lasciti o dotazioni che fossero fatti da agenti o da terzi;
- f)* gli utili netti dell'esercizio della pubblicità nelle stazioni e nei treni;
- g)* gli utili di altri servizi accessori di stazione che l'Amministrazione ritenesse di poter devolvere a favore dell'Opera.

Qui appresso si indicano quali sono state nei precedenti esercizi finanziari le entrate dell'Opera per i vari titoli suddetti, avvertendo, in relazione alle lettere *f)* e *g)* di cui sopra, che gli utili dell'esercizio della pubblicità nelle stazioni e nei treni sono stati devoluti all'Opera soltanto dal 1° luglio 1917 e che degli utili dei servizi accessori di cui la lettera *g)* è stato devoluto all'Opera soltanto quello della rivendita libri e giornali nelle stazioni a cominciare dal 1° luglio 1914:

ESERCIZI FINANZIARI	Contributo della Amministrazione (lettera a)	Contributo del personale (lettera b)	Multe al personale (lettera c)	Importo tasse di bollo sulle quote e quote (lettera d)	Lasciati e donazioni ed entrate eventuali (lettera e)	Utile netto della gestione pubblica nelle stazioni e sui treni (lettera f)	Utile della gestione rivendita libri e giornali nelle stazioni (lettera g)
1912-1913 e	dal 1° luglio 1913						
1913-1914	3.023.768,84	1.832.269,48	614.577,29	79.150,80	158,02		
1914-1915	3.301.415,81	954.358,37	314.394 . . .	41.059,80	57.393,90	31.445,59	
1915-1916	4.446.320,11	975.973,94	333.229,37	47.519,40	554,97	50.848,55	
1916-1917	6.272.619,23	991.253,65	414.987,08	52.354,80	184.490,08	22.924,17	
1917-1918	7.750.931,28	1.574.642,60	440.564,57	71.759,40	362.635,62	43.283,59	
1918-1919	9.550.829,43	1.983.561,98	623.198,25	83.905,20	4.795,36	50.000	
1919-1920	10.870.997,91	2.794.939,48	610.052,99	85.140 . . .	11.264,96	50.000	
1920-1921	16.812.386,51	3.016.155,27	1.551.826,48	123.700 . . .	22.940,62	50.000	
1921-1922	17.794.280,48	18.331.079,72	3.291.694,17	68.600 . . .	33.307,72	50.000	
1922-1923	18.676.270,22	13.310.859,85	2.317.259,52	113.435 . . .	66.057,42	50.000	
1923-1924	20.849.697,50	10.626.485,92	1.787.897,14	72.550 . . .	41.004,53	50.000	

Occorre aggiungere che le Entrate vengono annualmente aumentate degli interessi sul fondo dell'Opera che si va man mano costituendo, interessi che furono contabilizzati in L. 24.086,64 alla fine dell'esercizio 1914-1915, e che nel corrente esercizio salirono a lire 3.718.535,70.

Lasciti e donazioni all'Opera.

Per l'aspetto benefico che assume, è degno di particolare rilievo, per quanto sia il più modesto fra i cespiti d'entrata dell'Opera, il capitolo donazioni.

Lasciti non ve ne sono stati, donazioni invece parecchie e continuano a pervenire, poichè il personale ferroviario, così nobile e generoso, non dimentica mai nelle riunioni, o in occasione di sottoscrizioni, l'Opera benefica che, in caso di morte, provvederà sollecita ai bisogni delle famiglie.

La più importante delle donazioni è stata quella fatta nel 1917 dall'Opera Pia denominata « Orfanotrofo femminile ferroviario di Napoli », Opera costituitasi nel 1896 fra impiegati ferroviari dipendenti dalla allora esistente Direzione di esercizio delle Ferrovie del Mediterraneo, e avente lo scopo di provvedere al collocamento delle orfane dei soci presso un Istituto di educazione fino al 17° anno di età.

Detta Istituzione, alimentata dalle oblazioni dei soci e più volte favorita dall'Amministrazione ferroviaria con benevoli elargizioni, aveva al 31 dicembre 1916 un capitale costituito da N. 284 obbligazioni ferroviarie, del valore nominale di L. 500 ciascuna, e L. 1053,05 di numerario, col quale capitale provvedeva al mantenimento di N. 19 orfanelle ricoverate nell'Orfanotrofo femminile di Portici.

Senonchè in seguito alla costituzione dell'Opera di Previdenza, -- che aveva fra altro scopi analoghi a quelli dell'Ente di cui si tratta e per di più estesi a tutti i ferrovieri della rete -- il Consiglio del Sodalizio di Napoli ritenne di addivenire allo scioglimento della Società e propose alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato di fare donazione all'Opera di Previdenza di tutto il suindicato patrimonio con l'obbligo per l'Opera stessa di provvedere al mantenimento delle dette 19 orfane fino al 17° anno di età.

Concretata la donazione con apposito atto fra l'Orfanotrofo ferroviario di Napoli e l'Opera di Previdenza, questa fu autorizzata, con Decreto Luogotenenziale 14 gennaio 1917, ad accettare la donazione stessa, cosicchè da tale data l'Opera si sostituì all'Orfanotrofo in tutto quanto riguardava il mantenimento e la protezione delle 19 orfane di cui sopra.

Sul finire dell'anno 1923 rientrarono in famiglia -- per compimento del 17° anno -- le ultime due orfane rimaste, e con ciò finì

il compito assunto dall'Opera, la quale, mentre lo ha assolto senza riguardo di spese, ha potuto tuttavia ritrarne un importante beneficio finanziario.

Passaggio all'Opera della gestione del fondo pro-orfani del terremoto di Reggio e Messina del 1908.

L'art. 6 della legge 19 giugno 1913 N. 641 stabiliva che l'Opera avrebbe assorbito il residuo fondo della sottoscrizione per gli orfani degli agenti ferroviari periti nel terremoto del 28 dicembre 1908, assumendo a suo carico il relativo trattamento.

In omaggio a tale disposizione ebbe luogo, sul finire del 1913, il passaggio all'Opera della gestione di cui si tratta, il cui rendiconto, al 1° ottobre 1913, dava come esistente un patrimonio di L. 472,018,70.

Gli orfani da soccorrere erano a tale data in numero di 128, dei quali 63 orfani di entrambi i genitori e 65 mancanti del solo padre.

I benefici da concedersi a detti orfani, secondo i concetti di massima stabiliti dalla Commissione, consistevano in:

- sussidi temporanei agli orfani allevati dai parenti;
- ricovero di alcuni orfani in Istituti di educazione e di istruzione;
- assegni dotati alle orfane al compimento del 21° anno di età, o anche prima in caso di matrimonio;
- sussidi straordinari agli orfani nei casi di bisogno.

L'Opera ha continuato agli orfani il trattamento previsto dalla cessata Commissione seguendone in tutto i criteri, e migliorando il trattamento medesimo ogni qualvolta ciò si rendeva necessario perchè esso non fosse in alcun caso inferiore a quello usato, in base alla legge, agli altri orfani.

Al 31 dicembre 1923 gli orfani degli agenti periti nel terremoto di Messina, ancora sottoposti alla assistenza dell'Opera, erano 29, dei quali 23 sussidiati presso le famiglie e 6 ricoverati in Istituti di educazione a spese dell'Opera.

Il fondo residuo al 31 dicembre 1923 era valutato in lire 130.144,39, somma questa che si ritiene sufficiente a provvedere a tutti i bisogni degli orfani rimasti, i quali si elimineranno per compimento del 18° anno entro l'anno 1927, e definitivamente, per compimento del 21° anno, nel marzo 1930.

Si chiuderà pertanto a tale data l'opera di assistenza esercitata a vantaggio di tali orfani, che nel 1909 erano in numero di 180 e cioè 97 maschi e 83 femmine.

Essi sono stati soccorsi in tutti i modi, sia assegnando loro i mezzi per gli alimenti e per vestire, sia quelli per la loro educazione ed istruzione.

Dei maschi, parecchi hanno conseguito importanti titoli di studio ed hanno potuto sistemarsi convenientemente, altri hanno appreso un'arte od un mestiere ed ora sono in grado di provvedere ai propri bisogni. Vari fra essi hanno anche dato il loro contributo di sangue alla guerra di liberazione, sia come soldati che come ufficiali.

Molte delle femmine hanno contratto matrimonio, soccorse in tale lieta circostanza dalla concessione dell'assegno dotale che permetteva loro di provvedersi di un modesto corredo.

Tutti, se pur conserveranno indelebili nella memoria i particolari dei terribili momenti del terremoto che li rese vittime pietosissime di un tragico destino, non potranno non ricordare con gratitudine l'assistenza affettuosa loro prodigata per tanti anni dall'Opera di Previdenza, che, come madre invisibile e lontana, ha tutelato i loro passi nella vita e li ha fatti grandi e sani nel fisico e nel morale.

Esame particolare delle varie concessioni.

Le concessioni previste dalla legge sono di due specie: concessioni assegnate di diritto agli agenti o alle persone di famiglia trovantisi in determinate condizioni, e concessioni contenute nei limiti della disponibilità annuale, che riguardano il ricovero di orfani in Istituti di educazione, i sussidi temporanei agli orfani dei pensionati, e gli assegni alimentari ai congiunti bisognosi che vivessero a carico dell'agente.

CONCESSIONI DI DIRITTO.

a) Indennità di buonuscita.

Come è stato detto, essa provvede ad un vero e sentito bisogno e compensa lo squilibrio che si verifica sempre nel bilancio di ogni agente all'atto del passaggio dallo stato di servizio allo stato di quiescenza, dandogli il tempo di attendere con tranquillità la liquidazione della pensione. Questo per gli agenti. — Per le famiglie riesce anche più necessaria, perchè serve quasi sempre a sostenere le spese della malattia che ha condotto a morte l'agente ed a pagare le spese dei modesti funerali.

Per questi motivi si cura in modo particolare che il pagamento della buonuscita venga effettuato al più presto possibile e segua da presso la data del collocamento a riposo o della morte dell'agente.

La indennità di buonuscita è la più importante, in ordine di spesa, fra le concessioni dell'Opera di Previdenza, e, come si è detto, spetta agli agenti stabili allorchè per qualsiasi ragione siano

collocati in quiescenza, o alle loro famiglie (vedove e figli minori, o in mancanza, agli altri discendenti ammessi alla successione legittima).

Qui appresso sono indicate, per i vari esercizi finanziari, le cifre del numero e dell'importo delle buonuscite liquidate fino al 30 giugno 1924 agli agenti esonerati dal servizio a cominciare dal 30 giugno 1912:

ESERCIZI FINANZIARI	AD AGENTI		A FAMIGLIE	
	Numero	Importo	Numero	Importo
1912-913 e 1913-914	4766	3.647.101,91	893	542.835,18
1914-1915	2866	2.175.110,56	667	378.202,37
1915-1916	1413	1.036.514,87	574	333.648,67
1916-1917	1636	1.379.469,97	701	383.610,75
1917-1918	1987	2.656.891,28	700	433.829,64
1918-1919	1386	1.654.310,69	1417	947.149,02
1919-1920	2090	3.541.216,24	1179	1.007.725,03
1920-1921	4425	8.965.323,17	895	1.108.252,05
1921-1922	4440	22.594.268,39	752	2.259.349,87
1922-1923	7782	36.842.950,12	684	2.117.497,51
1923-1924	21465	76.043.406,73	449	1.281.079,34

Complessivamente, dall'inizio dell'Opera, sono state approvate n. 54.359 indennità di buonuscita ad agenti stabili collocati a riposo, per una somma totale di L. 177.891.448,62, e n. 9054 a famiglie di agenti morti in attività di servizio, per L. 12.373.699,16.

b) Sussidi temporanei agli orfani.

Vengono concessi fino al 18° anno di età agli orfani degli agenti morti in attività di servizio dopo 5 anni di ruolo, oppure agli orfani degli agenti morti per cause di servizio anche prima del compimento dei 5 anni.

Costituiscono un necessario complemento delle disposizioni contenute nella legge sulle pensioni al personale ferroviario, verificandosi talvolta che agli orfani degli agenti o non spetti affatto il diritto a pensione, oppure, specie se trattasi di orfani di un precedente matrimonio dell'agente, spetti una pensione annua assai limitata e insufficiente ai più elementari bisogni del mantenimento.

I sussidi temporanei finora concessi risultano dal seguente prospetto:

Esercizio	1912-13 e 1913-14	N. 585	per L. 207.262	annue
"	1914-15	450	"	161.264
"	1915-16	425	"	149.395
"	1916-17	496	"	176.140
"	1917-18	460	"	163.142
"	1918-19	1016	"	365.264
"	1919-20	792	"	280.435
"	1920-21	630	"	359.738
"	1921-22	571	"	383.578
"	1922-23	479	"	335.303
"	1923-24	317	"	225.912

Complessivamente, hanno finora ottenuto il sussidio temporaneo n. 6323 famiglie di orfani, per un importo annuo di L. 4.024.187, ivi comprese L. 1.177.975 per differenze corrisposte in seguito alla riforma contenuta nell'art. 2 del R. decreto n. 3157 del 31 dicembre 1923.

c) Assegni alimentari ai congiunti a carico dell'agente.

Costituiscono una delle concessioni più benefiche perchè intesa a sovvenire quelle persone che durante la vita dell'agente vivevano a suo carico e che la di lui morte ha gettate sul lastrico, nella impossibilità di procurarsi il minimo indispensabile alla vita: gli alimenti.

L'assegno alimentare vitalizio spetta ai genitori vecchi, ai figli ed alle figlie inabili al lavoro anche maggiorenni, ai fratelli e sorelle nubili o vedove, nelle stesse condizioni, che vivevano a carico dell'agente.

Gli assegni alimentari concessi finora sono i seguenti:

Esercizi finanziari	1912-13 e 1913-14	N. 23	per L. 7.926	annue
"	1914-15	20	"	7.038
"	1915-16	9	"	3.180
"	1916-17	25	"	9.042
"	1917-18	24	"	8.473
"	1918-19	21	"	7.420
"	1919-20	33	"	11.058
"	1920-21	21	"	9.828
"	1921-22	30	"	18.630
"	1922-23	30	"	17.220
"	1923-24	30	"	16.870

Complessivamente, sono stati concessi finora n. 269 assegni vitalizi, per L. 161.788, ivi comprese L. 43.962 per differenze corrisposte in seguito alla riforma di cui all'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3157.

CONCESSIONI SULLA DISPONIBILITÀ ANNUALE.

La legge dell'Opera di Previdenza prevede la concessione facoltativa di sussidi temporanei ad orfani di pensionati e di assegni alimentari a congiunti bisognosi degli agenti, nonchè il ricovero di un determinato numero di orfani, nei limiti della disponibilità annuale risultante dai bilanci tecnici predisposti ogni quinquennio.

Si indicano qui appresso le concessioni effettuate finora sulla disponibilità degli esercizi finanziari trascorsi fino al 30 giugno 1924.

ESERCIZIO	Sussidi temporanei		Assegni alimentari		Ricovero di orfani	
	N°	Importo	N°	Importo	N°	Importo
1912-1913 e 1913-1914 . . .	11	23.747	14	91.995	34	64.233
1914-1915 . . .	9	19.842	38	166.333	43	103.122
1915-1916 . . .	9	23.018	40	196.393	48	141.150
1916-1917 . . .	7	15.678	37	181.758	57	202.377
1917-1918 . . .	6	14.633	31	145.966	95	341.411
1918-1919 . . .	6	18.232	49	165.837	103	576.942
1919-1920 . . .	7	13.721	89	186.418	96	621.344
1920-1921 . . .	7	22.503	54	146.947	107	781.096
1921-1922 . . .	10	24.169	46	135.588	140	1.320.228
1922-1923 . . .	6	15.931	42	105.292	106	1.068.656
1923-1924 . . .	14	45.393	44	161.247	124	1.257.401

Si aggiunge per notizia che, avendo il Consiglio d'Amministrazione delle FF. SS. erogata in occasione del terremoto di Avezzano del gennaio 1915 la somma di L. 50.000 a beneficio delle famiglie degli agenti rimasti vittime, furono con tale somma accordati tre assegni alimentari vitalizi e ricoverati dieci orfani in Istituti di educazione e di istruzione.

Ricovero di orfani.

L'art. 2 della legge dell'Opera dice fra altro: « un limitato numero di orfani, anzichè sussidiato, potrà essere ricoverato, a carico della disponibilità, in istituti di educazione ed istruzione ».

Nella legge dell'Opera è questa la disposizione più importante

ai fini sociali. -- Per questa disposizione oltre 100 orfani, maschi o femmine, vengono annualmente collocati in Istituti che curano la loro educazione e che li avviano, a seconda delle naturali disposizioni, o allo studio nei vari tipi di scuole fino al conseguimento dei diplomi delle scuole medie superiori, o al lavoro nelle scuole industriali o di arti e mestieri.

L'Opera dedica a questa particolare forma di illuminata beneficenza le sue cure più assidue ed amorevoli e pone ogni attenzione perchè il periodo che gli orfani trascorrono negli Istituti sia per essi fonte perenne di bene, e li ponga in grado di divenire cittadini probi, onesti e laboriosi.

Tutte le forme di previdenza e di beneficenza sono buone, tutte conseguono risultati di carità, di amore e di bontà: nessuna come quella che si prende cura delle piccole creature che il destino ha voluto privare della vigilanza paterna, per condurle sapientemente al bene e formare la loro mente e il loro cuore a nobili sensi di rettitudine e di onestà.

La concessione dei ricoveri è stabilita nei limiti, purtroppo non vasti, della disponibilità annuale, quindi non tutte le domande che pervengono possono trovare accoglimento e la maggior parte deve, pervengono possono trovare accoglimento e la maggior parte deve purtroppo, essere respinta.

L'opera confida tuttavia di potere in seguito aumentare la disponibilità annuale e trarre la possibilità di raccogliere sotto la sua protezione, nel quieto asilo degli Istituti, nuclei molto più numerosi di orfani.

Gli orfani dei quali è stato approvato il ricovero, da quando l'Opera ha incominciato a funzionare, sono stati 1042.

Pochi di essi non hanno potuto effettuare l'ingresso negli Istituti perchè riconosciuti non idonei alla visita medica, o perchè mostratisi fino da principio assolutamente refrattari alla vita del collegio.

Pur non essendo espressamente indicato nella legge dell'Opera, tuttavia il Comitato Amministratore dell'Opera stessa ha limitato il periodo di accettazione degli orfani da ricoverare entro le età da 6 a 12 anni compiuti.

Ciò perchè, mentre al disotto dei 6 anni i bambini difficilmente si separano volentieri dalla famiglia e hanno d'altronde bisogno di assistenza in tutte le funzioni della loro vita, al disopra dei 12 anni malamente si adattano alle costrizioni della disciplina del collegio e possono d'altronde recare in mezzo ai compagni i riflessi non buoni della vita di abbandono nella quale i bisogni della famiglia possono aver costretto le loro madri a lasciarli.

Tuttavia l'eccezione a tale norma viene se del caso esaminata e consentita.

L'Opera non ha Istituti propri. Nei primi anni della sua vita, era stata accarezzata l'idea della fondazione di due grandi Istituti,

uno per i maschi e l'altro per le femmine, capaci di contenere circa 200 fanciulli ciascuno, e l'idea stava per avere effettuazione quando la grande guerra consigliò di rimandare il relativo provvedimento.

Poi, purtroppo, l'aumentato costo delle costruzioni, dei mobili, e di tutto, ha persuaso l'Opera ad abbandonare completamente l'idea.

Forse non è esatto dire « completamente », perchè la creazione di istituti propri per l'Opera di previdenza — la quale potrà avere in seguito circa 1000 orfani ricoverati — è una opportunità che non tarderà a riaffacciarsi per imporne la logica soluzione.

In mancanza di istituti propri l'Opera ha collocato i propri orfani in Istituti privati scelti fra quelli che offrono i migliori affidamenti.

degli Istituti principali nei quali si trovano i nuclei numerosi dei nostri fanciulli.

Si è detto che gli orfani di cui è stato approvato il ricovero finora sono 1042. Non entrati mai per i motivi pure accennati sono stati 86 e ne venne pertanto revocato il ricovero. — 236 sono quelli che, dopo un periodo di permanenza negli Istituti di una durata variante fra 10 anni ed un mese, ne sono usciti o per compimento del 18° anno, o prima per richiesta della famiglia, bisognosa forse di utilizzare la capacità ed il lavoro di essi.

Di questi, 40 hanno fatto in collegio soltanto una breve permanenza e quindi non se ne conosce il successivo avviamento; degli altri 196, all'atto dell'uscita dal Collegio, 4 avevano frequentato il ginnasio, 1 il liceo, 42 le scuole tecniche, 25 l'Istituto tecnico, 2 l'Istituto nautico, 2 le scuole industriali, 7 le scuole complementari, 6 le scuole normali, 65 le scuole elementari, e 32, dopo le elementari, si erano dedicati all'apprendimento di un mestiere, nei vari avviamenti di meccanico, fabbro, falegname, montatore elettricista, aggiustatore, tipografo, calzolaio e sarto.

Ve ne sono poi n. 30 che ancora non hanno potuto entrare in collegio per ragioni di salute o di altro: le pratiche sono tuttavia in corso.

Gli altri 690, dei quali n. 539 maschi e n. 151 femmine, sono attualmente suddivisi in n. 103 collegi privati ai quali l'Opera paga la retta e ogli spesa come un genitore qualsiasi.

Di essi, frequentano le scuole elementari: n. 316 maschi e n. 94 femmine; le scuole medie: n. 95 maschi e n. 42 femmine; le industriali, o professionali, rispettivamente n. 126 maschi e n. 17 femmine.

Più particolarmente, si può dire che 70 orfani sono ricoverati in collegi dell'Italia settentrionale, 417 in Istituti dell'Italia centrale e 203 nell'Italia meridionale ed insulare. Si nota tuttavia che il maggior numero di orfani ricoverati nell'Italia centrale appartiene a famiglie residenti nell'Italia meridionale.

Gli orfani ricoverati in istituti di educazione sono sottoposti alla assistenza di un patrono residente in ciascuna località.

Per quanto vigile e diligente possa essere la cura che il Comitato dell'Opera di Previdenza prende degli orfani ricoverati, essa non potrebbe riuscire veramente efficace per la distanza che separa dalla sua sede molti collegi che accolgono gli orfani. Valendosi pertanto di una disposizione contenuta nel regolamento di esecuzione della legge sull'Opera è stato nominato un patrono in ognuna delle località ove trovansi orfani ricoverati, scegliendolo fra il personale in attività di servizio o in quiescenza, e fra coloro che danno affidamento di disimpegnare il delicato incarico con sollecitudine, con interessamento e con spirito di paterna benevolenza.

I patroni debbono visitare gli orfani almeno una volta ogni due mesi per accertarsi delle loro condizioni di salute, per informarsi dei loro progressi nello studio, per assicurarsi che l'Istituto che li accoglie osservi scrupolosamente le condizioni pattuite sia riguardo al vitto, sia riguardo alla tenuta e all'igiene.

Ogni sei mesi essi debbono anche trasmettere, completato, un modulo di informazioni che riguarda per una parte l'orfano e per l'altra il collegio.

A fine poi di rendere più gradita ai fanciulli la visita del patrono è stata posta a disposizione dei patroni stessi la modesta somma annua di L. 20 per ciascun orfano, per fare piccoli doni di libri, dolci, o altro.

Così, mentre da un lato il patrono assume verso i ragazzi la veste paterna ed affettuosa che gli conviene, dall'altra i poveri fanciulli sentono verso di lui, per le cure e per le atterzioni che ricevono, lo stesso attaccamento dolce che prenderebbero per una persona di famiglia.

Non occorre dire che l'opera dei patroni è assolutamente gratuita e che viene disimpegnata con un senso costante di filantropia e di dolcezza che la rende veramente benemerita.

Colonie marine per gli orfani ricoverati.

Ma qui non si arresta l'assistenza dell'Opera per i poveri orfanelli.

Ve ne sono fra essi non pochi che, pur riconosciuti idonei alla vita del collegio, sono nondimeno di gracile costituzione, linfatici, anemici, gravemente depauperati da precedente scarsa nutrizione, o dalla lunga permanenza in zone malariche o in ambienti antigienici.

I collegi provvedono durante l'anno, a spese dell'Opera, a sostenere questi fanciulli con adatte cure ricostituenti e talvolta con speciale nutrizione, ma i risultati sono spesso assai scarsi, anche perchè, mentre da un lato si richiede al fanciullo, durante l'anno

scolastico, l'applicazione allo studio, dall'altro il vitto che viene somministrato, se può essere sufficiente ad una comune alimentazione per un giovanetto sano, non supplisce certamente le energie che il giovanetto gracile perde con lo studio e tanto meno può servire a migliorare e rafforzare gli organismi già anemici e denutriti.

L'Opera ha provveduto finora con l'inviare questi fanciulli al mare durante l'estate, facendoli ammettere alle colonie marine istituite dalla Croce Rossa o da altri Enti. Il risultato dal lato della salute del corpo è stato assai soddisfacente; non altrettanto si può dire dal lato morale, poiché purtroppo l'ambiente promiscuo delle colonie marine che in atto funzionano, riesce talvolta assai dannoso ai nostri fanciulli, i quali, accolti piccoli ed ingenui in buoni istituti, soffrono per contatto non sempre sano con altri fanciulli provenienti dalla strada o da ambienti famigliari malsani.

Questo fatto ha persuaso l'Opera di Previdenza della necessità di integrare al sua benefica azione con l'istituzione di una colonia marina riservata ai propri orfani e in quest'anno 1924, per la prima volta, funzionerà una colonia per l'accoglimento di circa 50 maschi e 40 femmine, scelti fra i più bisognosi di cura.

Abbiamo detto in principio che la nostra è una delle più grandi Istituzioni di Previdenza d'Italia, forse, se non fa velo d'affetto che le portiamo, la più grande per il numero degli iscritti e per la vastità dell'opera benefica.

Presa a modello dallo Stato per gli impiegati delle proprie Amministrazioni, ha servito a dar vita ad un'altra Opera di Previdenza che diffonde intorno a sè larghi benefici.

Nell'ambiente ferroviario è conosciuta e benedetta, perchè ormai non vi è più alcun agente che ne ignori gli scopi umanitari e che già in qualche modo non ne abbia apprezzati i nobilissimi intenti.

Essa veramente, come nel concetto del legislatore, è riuscita Opera di Giustizia e di Pietà.

Roma, luglio 1924.

**L'Opera ha la sua sede in Roma
presso la Direzione Generale delle
Ferrovie dello Stato - Fuori Porta
Pia - Ex Villa Patrizi :: : ::**

Il Direttore Generale :

ODDONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e posa in opera di motori elettrici trifasi 240 Volt - 45 periodi e relativi accessori su una gru a ponte scorrevole della portata di di 80 Tonn. impiantata nella Officina di Taranto	T. P.	7 febbraio 1925	---	Ufficio 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52
<p>N. 2500 sale montate per veicoli f. u., con cerchi esistenti nei parchi delle Officine FF. SS. di Torino - Voghera - Verona - Vicenza: nelle Officine private riparatrici del materiale rotabile esistenti nei Compartimenti di Torino, Milano, Venezia e Genova presso le quali possono essere visitate</p> <p>Il materiale viene venduto dove e come si trova.</p> <p>Il carico sui carri, la spedizione alla località destinataria è a spese dell'acquirente.</p> <p>L'offerta dovrà essere fatta per Kg. di materiale.</p> <p>L'Amministrazione delle FF. SS. si riserva di consegnare i materiali suddetti entro due mesi dalla data di approvazione del contratto, secondo le norme di vendita emanate dal Servizio Materiale e Trazione, Firenze.</p>	T. P.	18 febbraio 1925	---	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerta	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
<p>N. 1000 sale montate per veicoli f. u., con cerchi, esistenti nei parchi delle Officine FF. SS. di Firenze Lucca, Bologna, Rimini, Roma: nelle Officine private riparatrici del Materiale rotabile esistenti nei Compartimenti di Firenze, Bologna, Roma ed Ancona. presso le quali possono essere visitate.</p> <p>Il materiale viene venduto dove e come si trova.</p> <p>Il carico sui carri, la spedizione alla località destinataria è a spese dell'acquirente.</p> <p>L'offerta dovrà essere fatta per Kg. di materiale.</p> <p>L'Amministrazione delle FF. SS. si riserva di consegnare i materiali suddetti entro due mesi dalla data di approvazione del contratto, secondo le norme di vendita emanate dal Servizio Materiale e Trazione, Firenze.</p>	T. P.	18 febbraio 1925	—	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze
<p>N. 1000 sale montate per veicoli f. u., con cerchi esistenti nei parchi delle Officine FF. SS. di Napoli (Granili), Foggia: nelle Officine private riparatrici del Materiale rotabile esistenti nei Compartimenti di Napoli e Bari presso le quali possono essere visitate.</p> <p>Il materiale viene venduto dove e come si trova.</p> <p>Il carico sui carri, la spedizione alla località destinataria è a spese dell'acquirente.</p>	T. P.	18 febbraio 1925	—	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Coltimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
<p>L'offerta dovrà essere fatta per Kg. di materiale.</p> <p>L'Amministrazione delle FF. SS. si riserva di consegnare i materiali suddetti entro due mesi dalla data di approvazione del contratto, secondo le norme di vendita emanate dal Servizio Materiale e Trazione, Firenze.</p>				
<p>N. 60 telai in ferro provenienti da veicoli demolendi esistenti nell'Officina di Lucca presso la quale possono essere visitati.</p> <p>Il materiale viene venduto dove e come si trova.</p> <p>Il carico sui carri, la spedizione alla località destinataria è a spese dell'acquirente.</p> <p>L'offerta dovrà essere fatta per Kg. di materiale</p> <p>L'Amministrazione delle FF. SS. si riserva di consegnare i materiali suddetti entro due mesi dalla data di approvazione del contratto, secondo le norme di vendita emanate dal Servizio Materiale e Trazione, Firenze.</p>	<p>T. P.</p>	<p>10 febbraio 1925</p>	<p>—</p>	<p>Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze</p>

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
<p>N. 26 carrozze N. 7 bagagliai N. 116 carri</p> <p>demolendi esistenti nelle Officine FF. SS. di Granili e nelle Officine Private Meridionali di Napoli, Officine Cattori di Napoli, ed Officine Coppola di Napoli, presso le quali possono essere visitati.</p> <p>Il materiale viene venduto dove e come si trova.</p> <p>La spedizione alla località destinataria è a spese dell'acquirente.</p> <p>L'offerta dovrà essere fatta per Kg. di materiale.</p> <p>L'Amministrazione delle FF. SS. si riserva di consegnare i materiali suddetti entro due mesi dalla data di approvazione del contratto, secondo le norme di vendita emanate dal Servizio Materiale e Trazione, Firenze.</p> <p>Le carrozze verranno cedute senza addoppi e senza crine.</p>	T. P.	10 febbraio 1925	—	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze
<p>N. 4 carri demolendi N. 34 telai di veicoli demoliti dei quali alcuni con sale montate ;</p> <p>esistenti nelle Officine Meccaniche di Arezzo, presso le quali possono essere visitati.</p> <p>Il materiale viene venduto dove e come si trova.</p> <p>La spedizione alla località destinataria è a spese dell'acquirente.</p> <p>L'offerta dovrà essere fatta</p>	T. P.	10 febbraio 1925	—	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze

L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
LAVORI, FORNITURE VENDITE			
per Kg. di materiale. L'Amministrazione delle FF. SS. si riserva di consegnare i materiali suddetti entro due mesi dalla data di approvazione del contratto, secondo le norme di vendita emanate dal Servizio Materiale e Trazione, Firenze.			
L. P.	Ore 10 16 febbraio 1925	71.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
C. fiduciario	Ore 10 10 febbraio 1925	146.000	Sezione Lavori Udine
L. P.	Ore 12 14 febbraio 1925	105.000	Sezione Lavori Bari
L. P.	Ore 15,30 7 febbraio 1925	70.000	Sezione Lavori Milano Ovest
L. P.	Ore 16 16 febbraio 1925	115.000	Sezione Lavori Catania

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori occorrenti per miglio- rare gli impianti di carico e scarico diretto delle merci nella stazione di Certaldo	L. P.	Ore 15,30 12 febbraio 1925	65.000	Sezione Lavori Firenze
Risanamento binari fra le sta- zioni di Montepescali e Gros- seto, linea Grosseto-Pisa	L. P.	Ore 15 10 febbraio 1925	300.000	Sezione Lavori Pisa
Fornitura di mc. 1200 di pie- trisco per massiciata sulla linea Dittaino-Leonforte	T. P.	Ore 16 5 febbraio 1925	12.000	Esercizio Ferrovie Secondarie (Gruppo Sicilia) Palermo
Due gru a ponte scorrevole accoppiabili per il solleva- mento locomotive pesanti fino a tonn. 120, a due car- relli ciascuna, azionamento elettrico, apparecchi speci- ali di frenatura e di arresto automatici, scartamento m. 19,95 Due gru, come sopra, per lo- comotive fino a tonn. 80; scartamento m. 17,95 per le Officine di Verona. Consegna Verona P. V.	T. P.	28 febbraio 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° - Sez. 9ª Firenze
N. 50 locomotive demolende esistenti nelle Officine di Fi- renze, Torino, Verona, Pie- trarsa, e prevalentemente presso i parchi di Rimini e di Foligno presso cui pos- sono essere visitate Il materiale viene venduto dove e come si trova. La spedizione alla località	T. P.	18 febbraio 1925	—	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa G. - Gare C. - Continuo	Termine utile presentazione offerte	Importo appros- simitivo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
<p>destinataria è a spese dell'acquirente.</p> <p>L'offerta dovrà essere fatta per Kg. di materiale.</p> <p>L'Amministrazione delle FF. SS. si riserva di consegnare i materiali suddetti entro quattro mesi dalla data di approvazione del contratto, secondo le norme di vendita emanate dal Servizio Materiale e Trazione, Firenze.</p>				
<p>Fornitura di 30 motori elettrici asincroni trifase per corrente a 250 Volt. - periodi 45 - potenze da 3 a 25 K W con accessori, per i Depositi Locomotive di Foggia e Bari</p>	T. P.	28 febbraio 1925	—	Ufficio 2° Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52
<p>Motore elettrico asincrono in corto circuito, adatto per corrente trifase 220 Volt - 42 periodi - potenza H. P. 4 - giri 1200 - con puleggia del diametro di mm. 110 x 80 - destinato alla Officina di Voghera</p>	T. P.	9 febbraio 1925	—	Ufficio 3° - Sez. 9 Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
mc.	5000	Legname ABETE in tavole	L. P.	24-2-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 3° Roma
<i>Sostituisce ed annulla la precedente comunicazione fatta a pag. 15 della parte III del Boll. Ufficiale N. 4 - 1925</i>					
N.°	50	Voltmetri tascabili a due scale	T. P.	18-2-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	6000	Amianto in fogli assortiti	L. P.	21-2-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	77.500	Lampadine elettriche a fila- mento metallico, da 5 e da 10 candele	L. P.	24-2-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	80.000	Manichi per picconi d'asso- damento	L. P.	24-2-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	50.000	Bianco di zinco comune	L. P.	24-2-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	4000	Rotoli di carta igienica	T. P.	10-2-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	1350	Scatole di puntine per dise- gnatori	T. P.	10-2-1925	Id. Ufficio 2°
N.°	6000	Bocchette d'inchiostro per te- legrafo	T. P.	15-2-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	1400	Panetti in tinte colorate per disegnatori	T. P.	15-2-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2º Roma
ML.	34.700	Corde metalliche di tipi diversi	L. P. ripetizione	17-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Kg.	1500	Gomma arabica in polvere	T. P.	20-2-1925	Id. Ufficio 2º Id.
ML.	24.000	Reti portabagagli di cordoncino di lana e cotone color rosso	L. P.	3-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Kg.	50.000	Bullette di Francia	L. P.	20-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	94	Suonerie elettriche polarizzate per telefoni	T. P.	12-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	150	Rotoli di carta millimetrata da m. 0,76 × 10	T. P.	15-2-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	35	Grosse di pennelli per colla liquida	T. P.	15-2-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	30.000	Tubi di vetro per lumi a petrolio	L. P.	17-2-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	160	Tasti telegrafici tipo F. S.	L. P.	24-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
Ml.	18.000	Tela spinata alta cm. 75	L. P.	24-2-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 2° Roma
N.º	50.000	Fogli di carta da calcare per telegrafo	L. P.	24-2-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Tonn.	41	Benzina per automotori	T. P.	12-2-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Materiali per impianti di il- luminazione elettrica locali	T. P.	18-2-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	64.000	Viti, n. 13.300 chiavarde e 2600 dadi	T. P.	13-2-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.º	150	Ruote d'acciaio fuso per car- retti	T. P.	22-2-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Stampa lavori vari di orario di servizio (Compartimenti Bari, Ancona, Firenze, Mi- lano, Genova, Torino, Trieste)	L. P.	17-2-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Stampa lavori vari di orario di servizio (Compartimenti Palermo, Napoli, Reggio C. ed ex Delegazione di Trento)	T. P.	17-2-1925	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore generale
ODDONE.



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

18 dicembre 1924 — R. D. n. 2274, contenente le norme per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nei servizi attivi, dei servizi pubblici di trasporto su ferrovie e tranvie esercitati dall'industria privata o da Enti pubblici locali	Pag. 11
28 dicembre 1924 — R. D. L. n. 2285, contenente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova	13
8 gennaio 1925 — R. D. L. n. 33, riguardante la proroga del termine di cui all'art. 2 del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 326, concernente i passaggi a livello incustoditi	22
8 gennaio 1925 — R. D. L. n. 34, contenente modificazioni all'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa il servizio sanitario nelle ferrovie dello Stato.	23
20 novembre 1924 — D. M. concernente l'obbligo di denunciare, entro 4 mesi dalla data di spedizione, l'imbarco delle merci fruente della tariffa n. 35 P. V.	25
NORME approvate dal Ministro delle Comunicazioni per il funzionamento dei Distributori Viveri	26

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Comunicati</i>	<i>Pag. 61</i>
<i>Ordine di servizio n. 10 — Ammissione della Ferrovia Poggibonsi Colle Val d'Elsa al Controllo Comune per i trasporti merci in servizio cumulativo</i>	<i>92</i>

<i>Ordine di servizio n. 11</i> — Estensione del servizio merci nella fermata di Aielli	<i>Pag.</i> 92
<i>Circolare n. 8</i> — Viaggi gratuiti dei Funzionari ed Agenti di Pubblica Sicurezza in servizio di vigilanza sui treni e sui piroscafi.	93
<i>Circolare n. 9</i> — Concorso per l'abbellimento delle stazioni nell'anno 1925	ivi

PARTE TERZA -- Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata:

<i>Comunicazioni</i> — Gare, appalti etc. per lavori e forniture	<i>Pag.</i> 27
--	----------------

R. DECRETO 18 dicembre 1924, n. 2274, contenente le norme per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nei servizi attivi dei servizi pubblici di trasporto su ferrovie e tramvie esercitati dall'industria privata o da Enti pubblici locali (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed il regolamento per l'applicazione di essa, approvato con R. decreto 19 gennaio 1922, n. 92, concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra:

Visti la legge 25 marzo 1917, n. 471, ed il regolamento per l'applicazione di essa, approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651 concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi predetti;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850;

Ritenuta la opportunità di adottare particolari norme per l'assunzione degli invalidi di guerra nei servizi attivi dei servizi pubblici di trasporto su ferrovie e tramvie esercitate dalla industria privata o da Enti pubblici locali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, non si applicano al personale dei servizi attivi dei servizi pubblici di trasporto su ferrovie e tramvie esercitati dall'industria privata o da Enti pubblici locali.

Art. 2.

Nelle assunzioni del personale predetto deve essere data la precedenza agli invalidi di guerra limitatamente alle cate-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 gennaio 1925, n. 24.

gorie e rispettive proporzioni di posti disponibili indicate nella seguente tabella, e sino a raggiungere e mantenere il limite massimo stabilito nella tabella stessa:

N. d'ordine	CATEGORIA D'IMPIEGO	Proporzioni dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi di guerra	Limite massimo degli invalidi che possono trovarsi in servizio in rapporto agli effettivi totali per ciascuna categoria
1	Guardie e custodi in genere delle stazioni	3/4	1/10
2	Portieri	3/4	1/5
3	Inservienti	3/4	1/5
4	Manovali (per funzioni di custodi, fattorini, guardia cancelli, chiamatori, ecc.).	1/2	1/20
5	Cantonnieri (per servizi accessori)	1/2	1/20
6	Operai ed aiuto operai . . .	1/2	1/20

Art. 3.

Per le assunzioni degli invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo precedente, sono osservate le norme di cui al 3° e 4° comma dell'art. 70 del regolamento 29 febbraio 1920, n. 651.

Art. 4.

Qualora il numero dei posti disponibili non sia divisibile ai fini della esatta applicazione delle proporzioni stabilite nella colonna 3ª della tabella di cui sopra, le aziende e gli Enti interessati devono assegnare agli invalidi di guerra tanti posti quanti ne spetterebbero ad essi nel caso di disponibilità immediatamente maggiore, suscettibile della divisione anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SARROCCI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

R. DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2285, contenente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, che istituisce il Consorzio autonomo del porto di Genova e il regolamento 23 febbraio 1913, n. 378, per la sua esecuzione;

Vista la legge 28 giugno 1906, n. 291, e il R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, che apportavano modificazioni alla detta legge;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alle ri forme della predetta legge istitutiva che sono venute mani festandosi necessarie durante il periodo d'applicazione della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dei Ministri Segretari di Stato per le comu nicazioni, per i lavori pubblici e per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, sono apportate le se guenti modificazioni:

I. — Al numero 3 dell'art. 1 vengono soppresse le parole « sulle calate e per le linee di accesso destinato al servizio del porto », e sostituite dalle seguenti: « esclusa però la manutenzione, sulle aree di giurisdizione consortile che sa ranno determinate dal regolamento ».

II. — Il numero 5 dell'art. 1 è abrogato e così sostituito:

« A coordinare, d'intesa colle pubbliche Amministrazioni interessate tutti gli altri servizi ed operazioni svolgentisi nel porto; a regolare e disciplinare in tutto l'ambito del porto, con autorità e poteri di regolamentazione, e di de-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 gennaio 1925, n. 25.

terminazione delle tariffe, sia verso i datori di lavoro, sia verso gli eventuali intermediari ed i lavoratori, le operazioni e il lavoro del porto, nonchè a risolvere in via amministrativa, a mezzo dei propri organi, tutti i reclami in ordine al lavoro e alle operazioni suddette sempre esclusi i reclami di competenza di altre autorità ».

« Ne è altresì escluso tutto quanto concerne l'esercizio ferroviario ».

III. — All'ultimo comma dell'art. 1, viene aggiunto il seguente periodo :

IV. — L'ultimo capoverso dell'art. 2 è abrogato, e nel testo della legge alle parole « Ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova », s'intenderanno sempre sostituite le parole « Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

V. — L'art. 3 viene abrogato e sostituito dal seguente :
« I consorziati sono rappresentati :

1° *Lo Stato* :

Da sei membri e cioè :

dal presidente del Consorzio, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, scelto fuori dei membri del Consorzio ;

dal direttore marittimo di Genova ;

dal competente ispettore superiore del Genio civile ;

da un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato nominato dal Ministro per le comunicazioni ;

dal direttore superiore della dogana di Genova ;

dal capo del compartimento ferroviario di Genova.

2° *Le Province* :

da un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale per la provincia di Genova :

da un rappresentante eletto dal Consiglio provinciale per ciascuna delle altre Province che concorrono nelle spese pel porto di Genova per una quota non inferiore ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle Province dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095 ;

3° *I Comuni* :

dal sindaco di Genova ;

da un ingegnere scelto dal Consiglio comunale di Genova ;

da un consigliere comunale eletto dal Consiglio comunale per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore a 30 mil-

lesimi del contributo annuo complessivo imposto ai Comuni dalla predetta legge.

4° *La Camera di commercio ed arti di Genova:*

dal presidente della Camera;
da un capitano marittimo e da un armatore nominati in assemblea di elettori commerciali della categoria dei capitani marittimi ed armatori, convocata dalla Camera di commercio ed arti di Genova ai termini delle vigenti leggi ».

VI. — Il comma c) dell'art. 4, è così sostituito:

« due delegati degli operai addetti ai lavori e ai servizi del porto, scelti mediante elezione fatta nel loro seno giusta le norme che saranno stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge ».

VII. — L'art. 5 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei casi di impedimento, il presidente sarà sostituito dal direttore marittimo che ne assumerà come vice-presidente tutte le funzioni ».

VIII. — L'art. 6, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il mandato del presidente e di tutti i membri a scelta ed elettivi dura quattro anni e potrà essere loro riconfermato.

I membri nominati in sostituzione di altri cessati di carica avanti la scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

Il presidente deve risiedere a Genova e non può esercitare altri uffici.

Al presidente è assegnata un'indennità annuale il cui ammontare è fissato dal Governo all'atto della nomina.

Il sindaco di Genova ed il presidente della Camera di commercio di Genova hanno la facoltà di delegare rispettivamente in loro sostituzione, un consigliere comunale ed uno dei componenti la Camera predetta.

E' data facoltà al Governo, su proposta del Consorzio, di nominare con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, un direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca necessario per l'andamento dei servizi stessi ».

IX. — Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente art. 6-bis:

« Il presidente è capo dell'amministrazione autonoma del Consorzio e delegato del Governo.

Nella prima qualità provvede, con propri decreti, all'esecuzione delle deliberazioni prese, sotto la sua presidenza, dall'assemblea generale e dal Comitato e dispone di propria autorità su tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione consortile e che non sono dalla legge attribuiti alla assemblea generale od al Comitato.

Come delegato del Governo il presidente, in materia di polizia amministrativa e di disciplina, può emettere ordinanze e richiedere assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione e nell'interesse generale, può disporre l'espulsione di persone dal porto e la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci o cose giacenti sulle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alla dogana od alle ferrovie, devolvendo il ricavato ad istituti di previdenza per i lavoratori del porto, qualora non venga reclamato dagli aventi diritto entro i termini previsti dall'art. 136 del Codice per la marina mercantile. Nell'ambito del porto può inoltre sospendere operazioni commerciali e qualsiasi manifestazione della attività individuale o collettiva, disporre, mediante compenso, la requisizione di cose ed in generale ordinare quanto necessario per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi portuali. Per straordinarie circostanze di pubblico interesse può altresì richiedere l'opera di imprenditori e lavoratori del porto i quali, in caso di rifiuto, incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 408 del Codice per la marina mercantile.

Il presidente infine decide le controversie che avessero ad insorgere in ordine al lavoro, alle operazioni ed ai servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1, nei limiti di competenza per valore del pretore e colle modalità stabilite dall'art. 15, comma 1° e 2°, del Codice per la marina mercantile. Le decisioni non sono suscettibili di appello o di opposizione.

Per le controversie eccedenti la competenza per valore del pretore è applicabile il disposto dell'art. 16 del predetto Codice.

Le infrazioni alle ordinanze che il presidente emetta in materia di polizia amministrativa e sicurezza del porto sono punite a termini del Codice per la marina mercantile.

L'accertamento di tali infrazioni potrà essere fatto, oltre che dagli agenti della forza pubblica, anche dai funzionari ed agenti del Consorzio e dagli agenti ferroviari rispettivamente nei limiti dei servizi cui sono addetti ».

X. — L'art. 7 è abrogato e sostituito dal seguente:

« In seno al Consorzio è costituito un Comitato composto dei seguenti membri:

- il presidente del Consorzio;
- il direttore marittimo;
- il direttore superiore della dogana di Genova;
- il capo del compartimento ferroviario;
- il sindaco di Genova o il suo delegato;

il presidente della Camera di commercio di Genova o il suo delegato;

uno dei due operai eletti nell'assemblea generale, secondo la designazione che questa ne farà ogni anno, con facoltà di conferma;

un membro scelto dall'assemblea generale del Consorzio, mediante elezione annua, e con facoltà di conferma.

Quando il Comitato debba discutere sui progetti di cui alla seguente lettera *h*), interverrà alle sedute, con voto consultivo, l'ingegnere del Genio civile capo dell'ufficio tecnico consortile.

Appartiene al Comitato di deliberare:

a) sui regolamenti e tariffe relativi a tutti i servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1;

b) sulle soprattasse d'ancoraggio e tasse speciali portuali sulle merci e sui passeggeri indicate all'art. 16;

c) su tutte le nuove concessioni di durata superiore a cinque anni e che presentino una speciale importanza e sulla rinnovazione per eguale periodo di tempo di quelle esistenti, osservando in massima le disposizioni del Codice e del regolamento per la marina mercantile in quanto applicabili ed esercitando i poteri attribuiti al Consorzio dal successivo articolo 15;

d) sull'assunzione diretta dei servizi portuali e relative concessioni sia ad imprenditori che a cooperative di lavoratori;

e) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

f) sulle liti, compromessi, procedimenti arbitrari e transazioni, sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorità competenti;

g) sulle nomine e revocche proposte dal presidente degli impiegati di concetto e di ordine direttamente assunti, e sulla misura delle cauzioni eventualmente dovute;

h) sui progetti di massima per opere nuove e di miglioramento da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici e sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità ed ordine per la loro esecuzione;

i) sul prelevamento di somme dal fondo di riserva dell'esercizio, sottoponendo poi la deliberazione al visto dei revisori dei conti.

Appartiene altresì al Comitato di rendere esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie e ai Comuni, le note dei canoni dipendenti dalle concessioni e da affitti da esso assentiti e di qualunque provento di spettanza del Consorzio.

Restano invece di competenza dell'assemblea generale le attribuzioni relative:

a) all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Comitato, al trasporto di somme da un capitolo all'altro, alla costituzione, impiego e movimenti del fondo di riserva patrimoniale:

b) ai progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie, a termine del successivo art. 19;

c) alle spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

d) alla risoluzione dei conflitti tra revisori e Comitato;

e) al ruolo organico del personale direttamente assunto e alla nomina e revoca del segretario generale o del ragioniere capo;

f) all'organizzazione interna dell'Amministrazione consortile.

XI. — Al numero 6 dell'art. 9 vengono aggiunte le parole « e di diritti sui certificati, attestazioni e altri documenti rilasciati dal Consorzio, e che non siano gratuiti per legge ».

XII. — L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 12 è soppresso.

Nel capoverso dello stesso articolo, alle parole « gli impianti ferroviari sulle calate e gli allacciamenti del porto con le stazioni », sono sostituite le seguenti: « impianti ferroviari di cui al n. 3 dell'art. 1 ».

XIII. — Nel primo comma dell'art. 14, dopo le parole « e di spese di manutenzione », aggiungere « delle opere portuali », ed alla fine del secondo comma aggiungere: « esclusa per quest'ultima la manutenzione ».

L'ultimo capoverso dello stesso articolo è soppresso e sostituito dal seguente: « La determinazione degli impianti ferroviari compresi nelle aree di giurisdizione consortile che debbono essere mantenuti a suo carico dall'Amministrazione ferroviaria, formerà oggetto di apposite disposizioni di regolamento ».

XIV. — L'articolo 15 viene così modificato nel suo primo comma:

« Il Consorzio conserva in uso gratuito tutte le opere, aree, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti che esistono nel porto e che gli furono ceduti dallo Stato in base alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, sempre fatta eccezione di quanto occorre per i servizi di spettanza dello Stato, a termini dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge stessa, completato secondo le disposizioni del presente decreto. Per

quanto riguarda l'esercizio ferroviario verranno stabilite speciali norme dal regolamento

I fabbricati, le aree e gli impianti costituenti lo stabilimento degli ex Magazzini generali al Molo Vecchio, coi relativi arredamenti mobili ed immobili, attualmente concessi alle Ferrovie dello Stato, sono ceduti in uso al Consorzio.

Il Consorzio subentra all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel pagamento al Tesoro delle annualità di interesse e di ammortamento delle somme spese dall'Amministrazione medesima per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio e subentra in tutti i contratti stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'uso e l'esercizio di detti impianti, tenendola sollevata da ogni eventuale azione e molestia in ordine ai contratti stessi.

I magazzini Di Negro coi relativi impianti restano definitivamente assegnati alle Ferrovie dello Stato.

Le norme relative al passaggio dei Magazzini generali e dei magazzini Di Negro saranno stabilite dal regolamento ».

All'ultimo capoverso dello stesso articolo, dopo le parole: « per concessione ed affitto di tali beni », viene aggiunto: « e per concessioni di lavoro e di industrie in porto », ed il capoverso stesso viene in fondo completato colle parole: « nonchè istituire od esercire direttamente o a mezzo di concessione, senza obblighi o vincolo alcuno di prelazione, magazzini generali, stazioni di deposito ed ogni altro servizio relativo al porto ».

XV. — L'art. 16 è abrogato e sostituito dal seguente:

« E' data facoltà al Consorzio di imporre e riscuotere sovrattasse di ancoraggio e speciali tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate, e su quelle in arrivo o in partenza, sui carri ferroviari nell'ambito del porto e per ogni passeggero imbarcato o sbarcato ».

XVI. — Il primo comma dell'art. 17 è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'imposizione delle tasse e sovrattasse di cui all'articolo precedente è subordinata all'approvazione del Ministero delle comunicazioni, di concerto con quelli dei lavori pubblici, delle finanze e dell'economia nazionale ».

XVII. — All'art. 18 viene aggiunto il seguente capoverso:

« Le tasse sulle merci in arrivo o in partenza coi carri ferroviari sono accertate e riscosse dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato e versate al Consorzio ».

XVIII. — In fondo al primo comma dell'art. 19, anzichè « Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici », dicasi: « Mini-

steri delle finanze, delle comunicazioni e dei lavori pubblici ».

Gli articoli 20 e 21 sono soppressi.

XIX. — Nel primo comma dell'art. 22, sono soppresses le parole: « in base al progetto regolatore cui è parola nell'articolo precedente ».

I comma b), c), d) dell'art. 22 sono abrogati e sostituiti dai seguenti due comma:

« b) ai servizi marittimi con personale del corpo delle Capitanerie di porto, da collocarsi fuori ruolo ed anche con ufficiali di porto assunti direttamente tra gli appartenenti alla riserva navale, osservate, per quanto riguarda lo stato giuridico di questi ultimi, le norme stabilite pel personale di cui al seguente comma:

c) agli altri servizi amministrativi, di ragioneria e di cassa con personale direttamente assunto »

XX. — Al comma a) dell'art. 23, dopo le parole: « per i lavori in conto dello Stato », aggiungere: « e per i lavori ferroviari quelle vigenti per le Ferrovie dello Stato ».

La somma di L. 12,000 contemplata al secondo capoverso di detto comma a), è sostituita da quella di L. 50,000 e le parole « Regio ispettorato generale delle strade ferrate », dalle parole: « funzionari delle Ferrovie dello Stato, delegati dai competenti Ministeri ».

XXI. — L'art. 24 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori necessari nel porto saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici il quale deciderà entro tre mesi dalla loro presentazione sentito il Ministero delle comunicazioni ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

E' fatta eccezione pei progetti esecutivi che non superino l'importo di L. 500,000 ».

XXII. — Il secondo ed il terzo capoverso dell'art. 26 sono rispettivamente così modificati:

« Sono revisori tecnici: l'ispettore superiore del Genio civile ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 3.

Dei due revisori dei conti uno è scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del Comitato esecutivo e l'altro è l'intendente di finanza di Genova ».

XXIII. — L'ultimo comma dell'art. 27 rimane così modificato:

« Contro il decreto di annullamento il Consorzio può, nel termine di 15 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, ricorrere al competente Ministero il quale, udito il

Consiglio di Stato, promuove il relativo provvedimento da emanarsi con decreto Reale ».

XXIV. — All'art. 28 anzichè: « Ministero dei lavori pubblici » dicasi « Ministero delle comunicazioni ».

XXV. — All'art. 29 sono soppresse le parole: « Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e su conforme ».

XXVI. — All'art. 32 è aggiunto il seguente capoverso:

« Il porto di Genova, negli appositi limiti fissati dal regolamento come territorio di competenza del Consorzio, è fuori di ogni ingerenza, anche agli effetti finalziari, dei relativi Comuni ».

XXVII. — L'art. 33 rimane così modificato.

« Le speciali norme per la esecuzione della legge, modificata come al presente decreto, saranno raccolte, entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso, in apposito regolamento approvato con Regio decreto su proposta del Ministero delle comunicazioni previo parere del Consiglio di Stato e sentiti i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale. Fino all'emanazione del nuovo regolamento avranno vigore le norme del vigente, in quanto non siano contrarie alla presente legge ».

XXVIII. — Rimane abrogato il capo IV intitolato « Possibilità di costituire consorzi per altri porti del Regno » ed in luogo dei corrispondenti articoli 34 e 35 viene aggiunto il seguente:

« Art. 34. — Per le mancanze disciplinari e le trasgressioni alle norme che regolano il lavoro portuale ed alle disposizioni impartite a mezzo dei propri uffici ed agenti, il Consorzio potrà, nei suoi ordinamenti, comminare le seguenti punizioni:

Pei singoli lavoratori:

- a) pene pecuniarie sino a L. 300;
- b) sospensione dal lavoro fino a 60 giorni;
- c) retrocessione da permanenti ad avventizi;
- d) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e pei datori di lavoro:

- a) pene pecuniarie sino a L. 2000;
- b) sospensione dall'esercizio del lavoro fino a 30 giorni;
- c) revoca dell'autorizzazione ad esercitare lavori in porto.

Le punizioni pecuniarie e la sospensione dal lavoro e dall'esercizio saranno inflitte dal capo dell'ufficio consortile che presiede alla disciplina del lavoro. Contro i relativi provvedimenti gli interessati potranno ricorrere al presidente del Consorzio che deciderà definitivamente.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà a beneficio del fondo di previdenza per gli operai portuali ».



Art. 2.

Tutte le vigenti disposizioni contrarie al presente decreto-legge sono abrogate. Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico la legge istitutiva del Consorzio colle successive modificazioni, comprese quelle relative al finanziamento dell'Ente portate dal R. decreto legge 15 settembre 1923, n. 1997, e da ulteriori provvedimenti.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SARROCCI —
DE' STEFANI — FEDERZONI — OVIGLIO
— NAVA.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

R. DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 33, riguardante la proroga del termine di cui all'art. 2 del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 326, concernente i passaggi a livello incustoditi (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3043;

Visto il R. decreto legge 24 febbraio 1924, n. 326;

Udito il Consiglio dei Ministri;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 febbraio 1925, n. 26.

Parte I — N. 6 - 5 febbraio 1925.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui all'art. 2 del Nostro decreto 24 febbraio 1924, n. 326, è prorogato a tutto il 30 giugno 1925. Nulla è innovato nel frattempo per i passaggi a livello incustoditi allo stato della legislazione in vigore alla data del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 326

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

R. DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 34, contenente modificazioni all'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa il servizio sanitario nelle ferrovie dello Stato (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 febbraio 1925, n. 26.

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per
le comunicazioni, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1 del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, è sostituito dal seguente:

Il personale medico alla dipendenza del relativo Ufficio centrale sanitario compie le funzioni di assistenza, di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneità fisica del personale e di ispezione, secondo le norme stabilite in apposito regolamento.

I medici di riparto, i consulenti, gli specialisti ed i medici aiuti non hanno qualità di impiegati. La designazione dei medici di riparto sarà fatta da una speciale Commissione, costituita con le norme stabilite dal regolamento. La nomina, le condizioni i casi di revoca e di dispensa, le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici, nonché dei consulenti e specialisti sono disciplinati dal regolamento di cui al primo comma, che verrà approvato con decreto del Ministro per le comunicazioni, udito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato e la Direzione generale della sanità pubblica.

Le concessioni delle carte di libera circolazione e dei biglietti di viaggio ai medici di riparto, ai consulenti, agli specialisti e ai medici aiuti sia in attività di servizio che dispensati dal servizio, saranno accordate nei limiti stabiliti dalle speciali disposizioni vigenti all'uopo e secondo le norme fissate dall'anzidetto regolamento.

E' data facoltà al direttore generale delle Ferrovie dello Stato di procedere, in caso di circostanze eccezionali, a nomine provvisorie di medici di riparto, secondo le norme del regolamento.

Art. 2.

In via transitoria è deferita al Ministro per le comunicazioni la facoltà di rendere definitive, su proposta del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, e senza la designazione della Commissione di cui all'art. 1, le nomine dei consulenti, degli specialisti, dei medici aiuti e dei medici di riparto che al 1° luglio 1924 prestavano servizio in qualità di provvisori.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1924, concernente l'obbligo di denunziare, entro 4 mesi dalla data di spedizione, l'imbarco delle merci fruente della tariffa n. 35 P. V. (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

La condizione 2ª della tariffa ordinaria n. 35 P. V. (merci nazionali dirette alle stazioni marittime in destinazione dell'estero) è annullata e sostituita dalla seguente

« 2ª La riduzione prevista dalla presente tariffa è concessa in partenza per le spedizioni in affrancato e in arrivo

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 gennaio 1925, n. 22.

per quelle in assegnato, ed è subordinata alla condizione che la prova dell'eseguito imbarco di tutta la merce sia data entro i quattro mesi dalla data della spedizione »

In fine della condizione 3^a della menzionata tariffa sono aggiunte le parole « o se, pur essendo avvenuto l'imbarco entro i quattro mesi dalla data della spedizione, non ne sia fornita la prova entro tale limite di tempo a norma della condizione 2^a ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1924.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANG.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

NORME approvate dal Ministro delle Comunicazioni per il funzionamento dei Distributori Vivieri.

Art. 1.

Presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato è istituito, alla immediata dipendenza del Capo del Servizio Approvvigionamenti, un Ufficio centrale per la gestione dei distributori viveri.

Tale gestione è autonoma e di essa risponde il Capo dell'Ufficio centrale, il quale alla fine di ogni esercizio finanziario dovrà presentare il relativo rendiconto al Capo del Servizio Approvvigionamenti. Al nome del Capo dell'Ufficio centrale potranno essere emessi mandati a disposizione fino al limite complessivo di tre milioni di lire.

Gli utili che eventualmente potessero ricavarsi dalla gestione dovranno essere tenuti in evidenza ed accantonati per essere poi liquidati alla chiusura della gestione, secondo le norme che allora saranno emanate.

I distributori funzioneranno nelle sedi che verranno mano mano stabilite e provvederanno alla conservazione e distribuzione a pagamento alle famiglie dei personali dipendenti

dal Ministero delle Comunicazioni di quei generi che l'Amministrazione determinerà, alla richiesta, conservazione e dimissione dei materiali di dotazione fissa e di scorta necessari per l'esercizio dei magazzini e alla tenuta della relativa contabilità secondo le norme stabilite nei successivi articoli.

Art. 2.

Ad ogni distributorio è preposto un agente di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, il quale sarà coadiuvato da altro personale della stessa Amministrazione anche di ruolo.

Art. 3.

I Capi dei Compartimenti delle Ferrovie dello Stato esercitano sul funzionamento dei distributori quell'alta dirigenza che il vigente ordinamento loro attribuisce sull'andamento generale delle sezioni, uffici ed impianti nelle rispettive circoscrizioni.

Hanno facoltà di impartire tutti gli ordini che giudichino opportuni salvo a darne comunicazione, per la necessaria sanzione, all'Ufficio centrale di cui all'art. 1.

Ogni qualvolta si manifesti opportuno, essi sentiranno il parere del Comitato di Esercizio.

Art. 4.

I gestori dei distributori dirigono il servizio e ne rispondono. E' di loro spettanza l'iniziativa delle proposte per il rifornimento del magazzino, curano il regolare andamento del servizio, sono responsabili dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti, invigilano sul movimento dei generi e dei materiali, compilando sotto la loro responsabilità i documenti relativi, tengono gli inventari dei magazzini, rispondono della buona conservazione dei generi, della regolarità dei conti di vendita, dei versamenti nelle Casse dell'Amministrazione delle somme introitate e di quanto altro afferisce al servizio dei distributori.

Art. 5.

La responsabilità dei gestori ha principio con la effettiva ricezione delle vettovaglie e dei materiali.

In caso di cambio del gestore, la consegna deve risultare

da un processo verbale di constatazione, che sarà firmato dal consegnante e dall'accettante e trasmesso all'Ufficio centrale.

In caso di legittimo impedimento o di temporanea assenza, i gestori vengono sostituiti, restando però integra la responsabilità che loro spetta per l'incarico di cui sono rivestiti.

Art. 6.

Per lo speciale servizio di cui trattasi, il territorio è suddiviso in quattro Reparti.

Il primo comprende i Compartimenti ferroviari di Torino, Genova e Milano.

Il secondo comprende i Compartimenti di Venezia, Bologna e Trieste.

Il terzo comprende i Compartimenti di Firenze, Ancona e Roma e la Delegazione di Cagliari.

Il quarto comprende i Compartimenti di Napoli, Reggio Calabria, Bari e Palermo.

In ciascun Reparto un funzionario od agente, alla immediata dipendenza dell'Ufficio Centrale, eserciterà mansioni di carattere ispettivo sul funzionamento tecnico, amministrativo e contabile dei distributori siti nel reparto di loro giurisdizione, nonchè quegli altri incarichi che dal Capo dell'Ufficio Centrale potranno essere loro conferiti. Essi riferiscono al capo dell'Ufficio gli inconvenienti riscontrati, e, d'accordo col Capo Compartimento competente, impartiscono le disposizioni atte ad eliminarli, o provocano, se del caso, dall'Ufficio centrale gli ordini necessari.

Art. 7.

Gli acquisti ed i collaudi dei generi acquistati sono fatti a cura dell'Ufficio Centrale, o per sua delegazione.

Per i trasporti viene accordata la riduzione del 50 per cento sui prezzi di tariffa quando trattasi di trasporti dal luogo di acquisto al distributorio di destinazione. Lo spostamento invece dei generi da un distributorio all'altro avverrà con trasporti in servizio.

Art. 8.

I generi alimentari ed i materiali debbono, prima della loro introduzione nei magazzini, essere verificati dal gestore, il quale dovrà accertare le condizioni dei recipienti e de-

gli imballaggi e le quantità dei generi, compilando apposita dichiarazione (Mod. 1) da trasmettersi all'Ufficio Centrale.

In base alla suddetta dichiarazione sarà eseguito il carico al Magazzino.

Art. 9.

Appena giungeranno al Magazzino generi per il rifornimento, ne sarà data telegrafica comunicazione all'Ufficio Centrale, indicando il genere arrivato, il quantitativo e la Ditta fornitrice, con quelle altre notizie che saranno ritenute del caso.

In base a tali indicazioni il predetto Ufficio provvederà alla liquidazione del conto di acquisto, salvo in seguito a corredarlo della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

Art. 10.

Non sarà ammesso a discarico alcun quantitativo per cali sfridi, avarie, ecc.; se non autorizzato dall'Ufficio Centrale in base ad apposito verbale circostanziato da trasmettersi dal gestore.

Le mancanze, le avarie e qualunque altra perdita che potesse verificarsi nei Magazzini, non imputabili a causa di forza maggiore, saranno addebitate al gestore o agli agenti che risulteranno responsabili.

Art. 11.

Le dotazioni fisse di magazzino (mobili, bilancie, utensili, macchinari, ecc.), sono descritte in uno speciale inventario, per quantità e valore, tenuto dal gestore.

Un esemplare di tale inventario è trasmesso all'Ufficio Centrale, munito della dichiarazione di ricevuta del consegnatario.

Art. 12.

Presso i distributori sono tenuti i conti correnti di carico e scarico dei generi e dei materiali.

Essi sono chiusi giornalmente, in modo da stabilire la rimanenza al giorno successivo.

Gli incaricati della vigilanza nel rispettivo reparto eseguiranno periodiche improvvise verificazioni per accertare la concordanza del conto corrente con la effettiva consistenza dei magazzini.

Art. 13.

Giornalmente il gestore trasmetterà all'Ufficio centrale un prospetto (mod. 2), dal quale risulteranno per ciascun genere i seguenti dati:

- a) rimanenza al giorno precedente;
- b) quantità introdotte;
- c) quantità vendute;
- d) quantità scaricate per altri motivi;
- e) totale dello scarico;
- f) rimanenza;
- g) somma introitata per vendita;
- h) somme eventualmente esitate;
- i) somme versate in cassa;

l) giustificazione documentata delle somme spese e sommaria indicazione delle operazioni eseguite per imbottigliamento, impacchettamento, pesature, ecc.

Art. 14.

Le somministrazioni dei generi hanno luogo a pagamento immediato.

Esse potranno essere fatte soltanto a coloro che esibiranno la prescritta tessera (mod. 3) e nei quantitativi strettamente occorrenti in relazione al numero delle persone di famiglia che risulta dalla tessera stessa.

Le tessere saranno rilasciate dall'Autorità che amministra il funzionario od agente.

Art. 15.

I prezzi di vendita saranno fissati con listino dall'Ufficio Centrale.

Nei locali di vendita sarà sempre esposta una tabella indicante i generi che trovansi in distribuzione ed il prezzo di cessione.

Art. 16.

La vendita sarà eseguita nelle ore che verranno stabilite dal Capo del Compartimento, secondo le esigenze locali.

Per ciascun acquirente sarà staccata da apposito registro a matrice una distinta in doppio (mod. 4), di cui una copia viene consegnata all'acquirente per il ritiro della merce e l'altra serve al gestore a giustificazione dello scarico dei generi e del versamento in cassa.

Art. 17.

Allo scopo di semplificare il servizio di distribuzione, tutti i generi da porre in vendita debbono essere preventivamente preparati in pacchi o recipienti, a pesi unitari, restando assolutamente esclusa ogni operazione di pesatura al banco.

I generi venduti non potranno per nessuna ragione essere restituiti o cambiati, ad eccezione dei fiaschi e dei bottiglioni che saranno riacquistati dal gestore, se in buone condizioni, allo stesso prezzo di vendita.

Art. 18.

Gli introiti che vengono fatti presso i distributori debbono giornalmente affluire alle Casse dell'Amministrazione Ferroviaria ed all'uopo i gestori useranno l'ordine di introito Mod. R.-109.

Le Casse rilasceranno ricevuta delle somme introitate.

Sulle stesse Casse il Capo dell'Ufficio centrale o chi lo sostituisce nella carica è autorizzato ad emettere ordinativi di pagamento per tutto quanto si riferisce alla gestione che gli è affidata.

Art. 19.

Ai gestori potrà essere concesso un fondo scorta nei limiti stabiliti dall'Ufficio centrale ed in misura non eccedente le lire tremila.

Tale fondo è destinato esclusivamente al pagamento dei trasporti e dei dazi di consumo.

Il rendiconto documentato delle spese sostenute su tale fondo sarà compilato con le vigenti norme e trasmesso all'Ufficio Centrale perchè provveda al reintegro della somma.

Art. 20.

Speciali norme regoleranno nei vari Compartimenti il funzionamento dei carri blocco per il rifornimento dei generi al personale di linea, quando l'Amministrazione intenderà di effettuare tale servizio.

Art. 21.

Sull'andamento dei servizi contabili dei distributori avranno autorità ispettiva e di controllo i normali organi periferici del Servizio Ragioneria.

Art. 22.

Tutte le spese di gestione saranno a carico del bilancio delle Ferrovie dello Stato, ed il personale destinato ai distributori ed all'Ufficio Centrale seguirà ad essere in forza ai Servizi a cui attualmente appartiene.

Potranno in seguito essere presi accordi con l'Amministrazione delle Poste e Telegrafi e con quella della Marina Mercantile per ottenere un contributo alle spese di gestione, in proporzione al numero dei funzionari che intenderanno avvalersi del servizio dei distributori.

Roma, 29 gennaio 1925.

Il Ministro: CIANO.

MOD. D. V. I

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO — DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

“ LA PROVVIDA „
GESTIONE SPECIALE DISTRIBUTORIO VIVERI

Distributorio di

Alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato
SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI
Gestione Distributorio Viveri

ROMA

*Informasi che oggi è giunta a questo Distributorio dalla stazione
di una spedizione di (2)
fornita dalla Ditta (3)
e preavvisata da codesto Ufficio con foglio N. del
Il peso accertato è di (4)
Le condizioni dei recipienti o degli imballaggi sono (5)*

*La suddetta partita è stata presa a carico dal distributorio oggi
stesso.*

(6) li 1925

boito

Il Gestore del Distributorio

- (1) Stazione da cui è stata effettuata la spedizione.
(2) Indicare il genere o il materiale
(3) Nome del fornitore.
(4) Indicazione del peso.
(5) Buone, ovvero, se cattive, indicare sommarariamente le avarie riscontrate.
(6) Località e data.

MINISTERO DELLE
Direzione Generale delle
“ LA PROVVIDA „ Gestione
Rapporto Giornaliero del Distributorio di

G E N E R I	Rimanenza ad ieri	Quantità introdotte	Quantità vendute	Quantità scaricate per altri motivi	Total- dello scarico
1	2	3	4	5	6
Pasta Kg.					
Riso „					
Fagiuoli „					
Formaggio „					
Zucchero „					
Caffè „					
Concentrato pomodoro:					
scatole da gr. 200 N.					
id. da „ 500 „					
id. da „ 1000 „					
Sapone da bucato Kg.					
Farina „					
Vino l.					
Olio „					
Fiaschi N.					
Bottiglioni „					
Danigiane „					
Sacchi „					
.....					
.....					
.....					

Declaro di aver versato nella cassa della stazione di

..... E 19.....

Alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio Approvv. — Ufficio Centrale Gestione Distributori Viveri

R O M A

Mod. D. V. 2

COMUNICAZIONI
Ferrovie dello Stato
Speciale Distributori Viveri

Rimanenza ad oggi	Somme introitate per vendita	Somme eventual- mente esitate	Somme versate in cassa	Giustificazione documentata delle partite gnatate il colloquio e ed indicazioni: sommario delle opera- zioni seguite nella giornata per im- bottigliamento, pesature, impac- chettamento, ecc. 11
7	8	9	10	


la somma di lire in appoggio all'ordine d'introito (R. 109) N. d'ordine .



IL GESTORE

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Tessera di riconoscimento rilasciata al Sig.
..... (Grado e Qualifica)
per poter ritirare presso i Distributori viveri del Ministero delle Co-
municazioni i generi occorrenti per sè e per n. persone di
famiglia seco conviventi.



..... li 1925

Il

Dichiaro sotto la mia responsabilità che la mia famiglia è at-
tualmente composta di persone: tutte meco conviventi.

..... li 1925

Il

Mod. D. V. 4

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE — FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

“ LA PROVVIDA ”

Gestione Speciale Distributori viveri

Distributorio di

li **192**

Sig.

QUANTITÀ		GENERI	PREZZO	IMPORTO
N.	Kg.			

Comunicati.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 234 del Regolamento del personale si rende noto, che con provvedimento in data 27 novembre 1924 del Direttore Generale, il disegnatore **Pangallo Giovanni** (214221) è stato destituito in applicazione dell'art. 189-a) del regolamento medesimo, perchè condannato con sentenza 18 febbraio 1924 — divenuta definitiva — della Corte d'Appello di Venezia a due anni e sei mesi di reclusione quale colpevole di violenza carnale commessa in Ampezzo il 12 aprile 1921.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 234 del R. P. si rende noto che, con decreto di S. E. il Ministro in data 5 novembre 1924, il manovale **Colafati Giovanni** (206294), della Sezione Materiale e Trazione di Reggio C., è stato esonerato definitivamente dal servizio, con decorrenza 1° dicembre 1924, in applicazione all'art. 168-d) del regolamento medesimo.

Esami di concorso interno a 4 posti di Capo squadra operai nel laboratorio tipolitografico del Servizio Lavori e Costruzioni.

E' indetto un esame di concorso per quattro posti di Capo squadra operai nel laboratorio tipolitografico del Servizio Lavori e Costruzioni, per le seguenti specialità di servizio:

- n. 2 posti per il ramo litografia;
- n. 2 posti per il ramo tipografia.

Il concorso avrà luogo, in relazione all'art. 116 del R. P. fra gli operai di I classe del laboratorio tipolitografico i quali appartengano da non meno di 2 anni, alla data di pubblicazione del presente avviso, al personale operaio del laboratorio medesimo.

L'esame sarà tenuto secondo le norme approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 agosto 1920,

pubblicate nel Bollettino Ufficiale n. 44 del 28 ottobre 1920, pagina 796.

Le ammissioni agli esami verranno decise dal Presidente della Commissione locale di avanzamento del Servizio Lavori e Costruzioni, e gli eventuali reclami per mancata ammissione verranno trasmessi dal detto Servizio al Servizio Personale ed Affari Generali che provocherà la superiore definitiva decisione.

Gli operai di I classe che si trovino nelle condizioni volute e che intendano di partecipare al concorso, dovranno presentare per il tramite gerarchico, non oltre il 15 febbraio 1925, apposita domanda compilata su carta bollata da L. 3. nella quale dovrà essere indicata la specialità di servizio in cui l'aspirante intenda di essere esaminato.

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del loro capo immediato, dove e quando avranno luogo gli esami.

Esami di Concorso per posti di Capo Squadra Cantonieri

Graduatorie degli idonei.

COMPARTIMENTO DI TORINO.

Concorso per n. 140 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	SALUSSOGLIA Gabriele	(158522)
2)	BARAVALLE Sebastiano	(137728)
3)	SANTAGOSTINO Giuseppe	(161260)
4)	FORTE Oreste	(212617)
5)	BERUTTI Carlo	(253766)
6)	ZEME Pietro	(158517)
7)	MARANZANA Pasquale	(183115)
8)	FILIPPI Giacomo	(212833)
9)	DESALVO Lorenzo	(212333)
10)	BALDI Antonio	(170046)
11)	COMUZIO Antonio	(243203)
12)	GIORDANO Tomaso	(180605)
13)	ARGERIO Ercole	(227966)
14)	DALMASSO Nicolao	(161746)
15)	RASTALDO Enrico	(179726)
16)	FAURE Nemesio	(214252)
17)	FARA Carlo	(245378)
18)	CONTI Teodoro	(161750)
19)	RUFFINENGO Pasquale	(152484)
20)	ORMANDI Giuseppe	(179730)
21)	CURLETTI Francesco	(149632)
22)	RAPETTI Felice	(153467)
23)	ROVERE Domenico	(178789)
24)	CAMEIRANA Giuseppe	(245024)
25)	PASQUINO Evasio	(167669)
26)	CARENA Giovanni	(180603)
27)	DELLA LATTA Giovanni	(156430)
28)	BERTOLINI Annibale	(164633)
29)	GALLINA Marco	(170701)

30)	REVIGLIO Giuseppe	(212829)
31)	DESALVO Giuseppe	(254622)
32)	RONA Giuseppe	(203142)
33)	GIANOLIO Giovanni	(253580)
34)	FILOTTO Antonio	(155430)
35)	PILOTTI Domenico	(193414)
36)	MUSSO G. Batta	(253403)
37)	BRUNO Francesco	(140111)
38)	QUARATI Francesco	(158755)
39)	FERRERO Ermenegildo	(167583)
40)	SIGOT Gioacchino	(170044)
41)	FERRERO Carlo	(207404)
42)	MALACORDA Giovanni	(153464)
43)	BELLONE Bartolomeo	(157727)
44)	BELLONE Giacomo	(137714)
45)	MACARIO G. Batta	(160044)
46)	GUERRINA Giovanni	(180006)
47)	MALABAILA Giovanni	(162490)
48)	TOGNAN Antimo	(143258)
49)	GABOTTI Giovanni	(156739)
50)	LIPPI Giovanni	(169461)
51)	TURON Camillo	(175978)
52)	ACTIS-PERINETTO Vincenzo	(250002)
53)	IMBERTI Luigi	(253895)
54)	MONTANO Paolo	(158334)
55)	GATTI Giuseppe	(175034)
56)	DEAMBROGGI Antonio	(168034)
57)	VALLAURI Matteo	(227984)
58)	PESCE Bernardo	(162318)
59)	COLLA Carlo	(227964)
60)	VERITIER Giovanni	(259043)
61)	BOLLATI Pietro	(161159)
62)	BATTAGLINO Giovanni	(203353)
63)	BERGAMASCHI Carlo	(158114)
64)	GIGLIO TOS Vincenzo	(165703)
65)	TOSELLO Bartolomeo	(180288)
66)	SCASSO Stefano	(214912)
67)	AUDISIO Matteo	(203943)
68)	MADONNO Giovanni	(254619)
69)	FRACCHIA Pietro	(175166)
70)	DENALDI Carlo	(212618)
71)	URANI Andrea	(219726)
72)	CORALLO Casimiro	(168962)
73)	BOCCHIOTTI Matteo	(179728)
74)	GASPARINO Giuseppe	(84634)
75)	RENACCO Battista	(145311)

76)	FRANCISCONO Nicolò	(138188)
77)	RIVA Camillo	(173005)
78)	UGLIETTI Gaudenzio	(174935)
79)	GAMERRO Carlo	(258998)
80)	PORZIO Giuseppe	(203936)
81)	LOVISOLO Modesto	(141908)
82)	GHIGLIA Giuseppe	(161162)
83)	FASANO Giuseppe	(167165)
84)	PASTORI Romildo	(174934)
85)	LANZAVECCHIA Giuseppe	(132398)
86)	FRASSINO Orazio	(152795)
87)	VERDOLA Renato	(206351)
88)	CERIANA Tomaso	(254636)
89)	RATTI Pietro	(254637)
90)	BAGNO Bernardo	(155293)
91)	CASSETTA Pietro	(176060)
92)	CIPRESSO Gioacchino	(162055)
93)	VENCHI Luigi	(165277)
94)	PASINO Carlo	(174035)
95)	RAPETTI Giuseppe	(176250)
96)	GIROSO Ferdinando	(164934)
97)	PRATA Angelo	(164936)
98)	BERTOLINO Costantino	(264766)
99)	MARRO Alessio	(159723)
100)	MIGLIETTA Emilio	(163820)
101)	SERRA Dionigi	(182397)
102)	DISTORT Guido	(156103)
103)	MUSSO Mario	(173003)
104)	GIACOMETTI Carlo	(233718)
105)	BERRUTI Augusto	(139716)
106)	CELORIA Primo	(173014)
107)	BERT-ERBOL Agostino	(180222)
108)	BIANCHI Luigi	(211420)
109)	MATELINI Angelo	(162040)
110)	ARAGNO Ottavio	(167288)
111)	LEGGERO Francesco	(233769)
112)	FORZANI Carlo	(136004)
113)	ZANOTTI Angelo	(162386)
114)	FAGIANO Giovanni	(163724)
115)	PIGNATA Giuseppe	(259870)
116)	PISANO Vittorio	(170490)
117)	OTTENGA Giuseppe	(233560)
118)	GIOVANELLO Giuseppe	(164543)
119)	RAVET Gaudenzio	(167784)
120)	GALLAZZO Pietro	(173007)
121)	BRUSA Giovanni	(264131)

122)	BARALE Gabriele	(170375)
123)	GODIO Bartolomeo	(155951)
124)	MAZZOLO Gaudenzio	(178791)
125)	ALBRI Giovanni	(243309)
126)	FAGIANO Giuseppe	(142361)
127)	THONNELLET Pietro	(202826)

COMPARTIMENTO DI MILANO.

Concorso per n. 120 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	BERETTA Carlo	(197240)
2)	MEREGALLI Primo	(179044)
3)	SCOTTI Leale	(196805)
4)	LAMERA Agostino	(185609)
5)	BERTONI Enrico	(171609)
6)	ZANI Domenico	(173894)
7)	ZAGLIO Angelo	(237034)
8)	GADDI Luigi	(152822)
9)	ROSSI Giovanni	(180046)
10)	DICOSCIO Aristide	avv. sist.
11)	CLERICI Giuseppe	(166498)
12)	FRASSI Emilio	(203225)
13)	BORMOLINI Guido	(212942)
14)	MONTAGNA Carlo	(163458)
15)	PISATI Giovanni	(159077)
16)	MAGGI Paolo	(238277)
17)	FRANZINI Luigi	(267814)
18)	MADDI Giuseppe	(185610)
19)	BALDASSARI Innocente	(228015)
20)	COZZI Giuseppe	(203230)
21)	NERVO Evasio	(242191)
22)	PARMA Giovanni	(223035)
23)	SALA Guido	(153121)
24)	BARBAZZA Giuseppe	(214297)
25)	CASON Giacomo	(203220)
26)	MARTINI Antonio	(257295)
27)	RE Giuseppe	(119658)

28)	ARDIZZOIA Francesco	(164338)
29)	NISOLI Luigi	(243229)
30)	ZANARONE Attilio	(204364)
31)	CATTANEO Benvenuto	(269898)
32)	BORRE Giovanni	(159070)
33)	COLOMBO Luigi	(160137)
34)	BARAGETTI Felice	(172672)
35)	FORNARA Francesco	(164329)
36)	POLETTI Serafino	(196804)
37)	GONZALE Dario	(257293)
38)	ARLENGHI Pietro	(168525)
39)	BUTTE Luigi	(168986)
40)	BERLONI Eligio	(197244)
41)	LAVEZZOLI Ermanno	(203222)
42)	PRUZZI Luigi	(185146)
43)	DAMASO Luigi	(250801)
44)	SELMO ANTONIO	(154114)
45)	COPPA Francesco	(163468)
46)	SAVARESI Giuseppe	(203228)
47)	ROSSI Angelo	(228041)
48)	CULATINA Riccardo	(119190)
49)	TOLOMINI Ambrogio	(202236)
50)	VELLINI Emilio	(166052)
51)	GRANDINI Giovanni	(174193)
52)	MARINI Carlo	(196803)
53)	TOLOTTI Giuseppe	(158664)
54)	SGUAZZI Giuseppe	(159743)
55)	MEREGALLI Giuseppe	(204369)
56)	ROTONDI Paolo	(226927)
57)	LEVA Luigi	(236193)
58)	CASTELNUOVO Carlo	(179077)
59)	BERTINOTTI Giovanni	(159228)
60)	CELADA Giuseppe	(257292)
61)	PELLEGRINI Costantino	(152646)
62)	TINAGLIA Virgilio	(204387)
63)	GEROLDI Luigi	(175048)
64)	IMBRIANTI Pietro	(200596)
65)	TONOLI Paolo	(251281)
66)	ROCHESTER Giovanni	(233725)
67)	CIGNOLI Umberto	(212948)
68)	TAVAZZI Domenico	(164558)
69)	MILANI Francesco	(100855)
70)	IAZZETTA Pietro	(184339)
71)	MAZZA Ettore	(175465)
72)	BEDOSCHI Pietro	(234666)
73)	VIGANO' Luigi	(201997)

74)	FUSARI Carlo	(239769)
75)	SALA Giuseppe	(132400)
76)	CAVALLOTTI Arsenio	(143301)
77)	MANGIAROTTI Francesco	(178723)
78)	CENTURELLI Zelindo	(201987)
79)	VILLANI Lorenzo	(165832)
80)	MARCHETTI Vittorio	(211606)
81)	NEGRONI Antonio	(133217)
82)	SALA Angelo	(133217)
83)	GIORDANO Michele	(137630)
84)	BORZONI Gaudenzio	(168528)
85)	BIANCHI Giacomo	(189264)
86)	ZANI Antonio	(189260)
87)	GRASSI Leone	(234619)
88)	CARLOTTI Luigi	(212009)
89)	CELADA Paolo	(131333)
90)	ANDRUSIANI Luigi	(173895)
91)	MARINI Giovanni	(204385)

COMPARTIMENTO DI VENEZIA.

Concorso per n. 80 posti di Capo squadra Cantieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1596 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	LUCCHETTI Giuseppe	(175986)
2)	COCCO Gioacchino	(207646)
3)	ACCORDINI Fioravante	(182310)
4)	POLICANTE Ferruccio	(193472)
5)	SALVETTI Giuseppe	ex gest.
6)	POSSENTE Augusto	(193482)
7)	TONON Pietro	(243291)
8)	POLATO Ottavio	(220397)
9)	STERZI Luigi	(193435)
10)	OTTOGALLI Giuseppe	(240907)
11)	DEL FAVERO Ferruccio	(209426)
12)	IPPINDO Gaetano	(239802)
13)	ZAMPIERI Gaetano	(233731)
14)	BANDIZIOL Angelo	(139939)
15)	INDORATO Michele	(213781)
16)	BELLINI Mario	(204375)

17)	SEMOLINI Vincenzo	(206621)
18)	MAZZI Lorenzo I	(228032)
19)	FABRIS Giovanni	(257891)
20)	FERRON Riccardo	(166525)
21)	POLICANTE Flaminio	(180950)
22)	PEDROTTI Francesco	ex gest.
23)	MACCANI David	ex gest.
24)	MALIN Paolo	(171624)
25)	BACCARIN Attilio	(176762)
26)	PIGHI Giuseppe	(193471)
27)	BORDIN Pietro	(228645)
28)	LARGAIOLI Tullio	(247567)
29)	COMPAGNONI Emilio	(100725)
30)	SCANTAMBURLO Francesco	ex gest.
31)	MELATO Carlo	(165841)
32)	MONTRESOR Paolo	(238909)
33)	NATALONE Nicandro	(169978)
34)	STIVAL Luigi	(171614)
35)	ROSSETTI Antonio	(193428)
36)	DAMIAN Giorgio	(193449)
37)	GASPARATO Marco	(204378)
38)	ZERPELLONI Giovanni	(226405)
39)	VERMINETTI Lorenzo	(218539)
40)	PEZZOTTO Angelo	ex gest.
41)	WINDISCH Francesco	ex gest.
42)	NATURALE Abramo	(172324)
43)	PERUZZO Guglielmo	(187329)
44)	PIVETTA Umberto	(180948)
45)	FRASSON Giovanni	(197751)
46)	OLIVIERI Giovanni	(198652)
47)	SPOLAOR Primo	(212081)
48)	POMARO Federico	(252788)
49)	GANZER Paolo	(212076)
50)	MONGERA Luigi	(174955)
51)	CALAMBRETTO Angelo	(189265)
52)	BELLUZZO Andrea	(201769)
53)	PROSPERO Mario	(238298)
54)	FAGGIONATO Emilio	(193450)
55)	BROGE Celestino	(161303)
56)	FORNARI Michele	(243615)
57)	GIULINI Ernesto	(144952)
58)	GALLEGARI Giuseppe	(157912)
59)	CODATO Lorenzo	(170924)
60)	PARRO Giuseppe	(172474)
61)	MOCELLIN Luigi	(203269)
62)	MIZZAN Attilio	(230636)

63)	MANENTE Virginio	(201999)
64)	BELLINATO Cesare	(162523)
65)	DE BIASI Riccardo	(169770)
66)	SPOLAOR Attilio	(182083)
67)	BIANCHI Gino	(211096)
68)	SCANTAMBURLO Primo	(216305)
69)	MOCELLIN Bortolo	(187328)
70)	DA ROLD Celeste	(182084)
71)	ZIMOLI Giovanni	(193486)
72)	BOARINA Giovanni	(193446)
73)	CERPELLONI Enrico	(204376)
74)	FOLTRAU Giovanni	(215653)
75)	GIACOPUZZI Egidio	(249731)
76)	ROVERAN Guido	(206618)
77)	PRONTERA Francesco	(219542)
78)	LIBARDI Angelo	(221796)
79)	FIOR Gino	(212070)
80)	BOSIN Giovanni	ex gest.
81)	BOLZANELLO Ernesto	(173922)
82)	DE MARCA Giuseppe	(200003)
83)	DELL'AGNOLO Rodolfo	ex gest.
84)	MORELLO Antonio	(169917)
85)	ROS Raimondo	(169924)
86)	CORBETTA Giuseppe	(169662)
87)	FANTUZ Vincenzo	(171744)
88)	GOGLIO Giovanni	ex gest.
89)	FRACCAROLO Antonio	(216167)
90)	SALOMONI Giuseppe	(207048)
91)	MASOCCO Luigi	(228655)
92)	CAZZONELLI Augusto	(257890)
93)	NICOLODI Domenico	(225108)

COMPARTIMENTO DI TRIESTE.

Concorso per n. 40 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	BARONCELLI Battista	(185726)
2)	ZENAROLA Sisto	(200001)
3)	COMINI Giovanni Battista	(214941)
4)	VIDA Decimo	(213592)

5)	PERISSUTTI Ferruccio	(226926)
6)	BREZZI Calisto	(267646)
7)	BACCANELLI Giuseppe	(239549)
8)	FATTOR Carlo	(239557)
9)	KRBAVAC Giovanni	(C. A.)
10)	MORETTIN Giovanni	(221803)
11)	CICOTTI Volveno Luigi	(227941)
12)	PAOLINI Giacomo	(216431)
13)	VILLOTTA Guglielmo	(215963)
14)	PETERNELLI Stefano	(C. A.)
15)	DI GIORGIO Antonio	(200768)
16)	ZAGAR Francesco	(C. A.)
17)	MARANZANA Antonio	(216430)
18)	BELTRAME Valentino	(171978)
19)	ZORZENONE Angelo	(205923)
20)	BELLINA Domenico	(208071)
21)	DELLA MEA Everardo	(214701)
22)	IERCHE Francesco	—
23)	BATTISTUTTI Reduce	(216434)
24)	CASADEI DELLA CHIESA Egisto	(236328)
25)	GUARNIERI Enrico	(267638)
26)	ZANARDI Natale	(267643)
27)	FANNA Erminio	(218970)
28)	MARTINI Ettore	(215595)
29)	SOSIC Luigi I	(C. A.)
30)	PAZZAGLIA Gino	(267650)
31)	BIAMINO Antonio	(176246)
32)	SCODA Giovanni	(1500)
33)	MEROI Angelo	(214706)
34)	BALDONI Sante	(244328)
35)	BALDI Sante	(267645)
36)	CARLUTTI Giuseppe	(169922)
37)	CAPPELLARI Paolo	(215598)
38)	VIDUC Andrea	(C. A.)
39)	MOSCHENI Pietro	—
40)	LORENA Carlo II	—
41)	BRAVIN Angelo	(238188)
42)	VIDA Luigi	(220664)
43)	PINZAN Giovanni	(C. A.)
44)	CRAIEVICH Nicolò	(C. A.)
45)	BARUZZO Edoardo	—
46)	PRAMPARO Luigi	(248722)

COMPARTIMENTO DI GENOVA.

Concorso per n. 40 posti di Capo squadra CantonnierL.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1898 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	GIACOBBE Luigi	(201786)
2)	TIMOSSI Paolo	(196063)
3)	SPELLINI Armando	(157948)
4)	ROSSO Giovanni	(213025)
5)	GASPAROTTO Domenico	(211846)
6)	OLIVA Riccardo	(193503)
7)	TORI Michele	(148989)
8)	PELATI Luigi	(242217)
9)	PONTA Giuseppe	(182558)
10)	PARODI Andrea	(208164)
11)	BERGAGLIO Giacomo	(218555)
12)	TINTORI Ugo	(204408)
13)	NOCETI Gerolamo	(201775)
14)	CIOFI Guido	(193507)
15)	STELLA Sebastiano	(151543)
16)	GAGGERO Giacomo	(174223)
17)	ALESSIO Antonio	(193508)
18)	OLIVIERI Tomaso	(225200)
19)	CANDELO Domenico	(171958)
20)	BALDI Ubaldo	(201766)
21)	REBAGLIATI Giovanni	(173223)
22)	CASANOVA Francesco	(107267)
23)	DE MARTINI Francesco	(243304)
24)	RAMPONE Giulio	(165680)
25)	CONTARDI Fortunato	(184161)
26)	GUERRINI Bernardo	(201774)
27)	COTELLA Giuseppe	(195518)
28)	PREFUMO Luigi	(197271)
29)	PAMPIRIO Antonio	(196058)
30)	IVALDI Camillo	(231364)
31)	GATTINO Francesco	(170525)

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA.

Concorso per n. 110 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	ZANOTTI Angelo	(184259)
2)	BENEDETTI Silla	(186187)
3)	CELLINI Giuseppe	(265793)
4)	EVANGELISTI Giovanni	(165183)
5)	BORGOGNONI Arturo	(248413)
6)	CANTARELLI Alfredo	(187134)
7)	RAIMONDI Domenico	(200653)
8)	SCANZAROLI Dante	(213067)
9)	LUCCHI Adolfo	(200046)
10)	MAIOLI Enrico	(128439)
11)	LUCCHI Aurelio	(185737)
12)	LEVONI Primo	(186836)
13)	ZANDI Cesare	(185274)
14)	GESSI Alfredo	(185266)
15)	BOCCALETTI Giuseppe	(243344)
16)	MELEGARI Luigi	(185732)
17)	NANNI Silvio	(209873)
18)	DUCCESCHI Arbace	(164596)
19)	BENEDETTI Augusto	(172911)
20)	RAVAGLIA Aurelio	(170737)
21)	MAZZONI Ettore	(213080)
22)	POLETTI Adolfo	(176117)
23)	SILVESTRI Giovanni	(186155)
24)	MORI Dante	(164115)
25)	ANSALONI Attilio	(41138)
26)	BURGOGNONI Virginio	(221917)
27)	GARAVINI Ettore	(185264)
28)	MORINI Augusto	(223801)
29)	BANZOLA Giulio	(270290)
30)	NERI Lodovico	(168560)
31)	BELLAGAMBA Primo	(185731)
32)	MARIOTTI Giuseppe	(195767)
33)	CALZA Antonio	(156112)
34)	DALMONTE Agostino	(187969)
35)	VIGHI Amilcare	(219776)
36)	SALANI Giorgio	(241766)

37)	ZAMBRELLI Amedeo	(186191)
38)	CARMONINI Carlo	(202015)
39)	BIGARELLI Aldino	(219206)
40)	MORRI Primo	(220491)
41)	FRANZONI Albino	(179078)
42)	GASTALDELLI Benvenuto	(217959)
43)	TROIANI Guido	(223805)
44)	MINI Antonio	(205783)
45)	RICCIARELLI Quintilio	(246653)
46)	CINOTTI Adolfo	(186165)
47)	BATTIAGLIA Damiano	(200044)
48)	CAMPARI Aldo	(213070)
49)	GHERMANDI Elio	(186184)
50)	MASOTTI Leonardo	(129734)
51)	COLONNA Primo	(155327)
52)	SEGHETTO Angelo	(201387)
53)	GHIBELLINI Alberto	(242321)
54)	BARNI Argante	(170645)
55)	ANNOVI Fioravante	(171645)
56)	FERRARESI Enea	(172919)
57)	TORDI Luigi	(216235)
58)	CASALI Giovanni	(172067)
59)	FERRI Silvio	(173241)
60)	RIGHI Augusto	(220490)
61)	COBIANCHI Francesco	(141763)
62)	ANCESCHI Virginio	(169478)
63)	GUIZZARDI Umberto	(179074)
64)	BERNARDINI Carlo	(185709)
65)	FERRARI Domenico	(168564)
66)	PEDRETTI Odoardo	(172718)
67)	ZAMBON Ettore	(175770)
68)	GARDINI Livio	(197315)
69)	RAZZINI Idebrando	(209364)
70)	ARGELLI Francesco	(185268)
71)	BERTONDINI Umberto	(187133)
72)	SILVESTRI Vittorio	(231409)
73)	ZECCHI Carlo	(214346)
74)	FERRO Romeo	(186163)
75)	MEDICI Romolo	(186837)
76)	PRATESI Dionisio	(186949)

COMPARTIMENTO DI FIRENZE.

Concorso per n. 80 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1388 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	CARDINI Silvio	(204435)
2)	ALESSANDRI Amedeo	(204250)
3)	PETRINI Emilio	(213647)
4)	MARTINI Ottavio	(206532)
5)	FORNAI Alessandro	(225980)
6)	CONTI Angelo	(246198)
7)	BETTI Guglielmo	(193676)
8)	BEUCCI Alberto	(161948)
9)	CORSINI Vittorio	(207102)
10)	STAGETTI Angiolo	(193591)
11)	ROSSI Attilio	(213629)
12)	NANNI Paolo	(153250)
13)	MACCIANTI Altiferro	(207106)
14)	MADRIGALI Carlo	(193543)
15)	IACOPINI Orlando	(204440)
16)	COLOMBI Ermenegildo	(185770)
17)	DE LUCA Giuseppe	(252018)
18)	SENSI Bruno	(179418)
19)	GASPARRI Primo	(204511)
20)	VISANI Francesco	(208253)
21)	BURATTI Pietro	(193555)
22)	PARDI Augusto	(165721)
23)	BONACCORSI Lelio	(169260)
24)	CALVELLI Giulio	(208273)
25)	RISANI Egidio	(211109)
26)	VALDAMBRINI Sirio	(220803)
27)	CONTROZZI Primitivo	(204460)
28)	DELICI Luigi	(185772)
29)	DEGL'INNOCENTI Renato	(179848)
30)	BARELLINI Alamiro	(238742)
31)	RENZONI Pasquale	(238735)
32)	CIARDI Dante	(213628)
33)	ROMAGNANI Dante	(242472)
34)	MICHELI Guglielmo	(213663)
35)	BERNARDINI Luigi	(204470)
36)	MUSETTI Vittorio	(193563)

37)	MERCURIALI Egidio	(213668)
38)	SANTANNI Ferdinando	(218074)
39)	RAMACCIOTTI Carlo	(107915)
40)	CAROSI Ugo	(148426)
41)	MARIOTTI Pietro	(166410)
42)	VERDIANELLI David	(216259)
43)	BECONCINI Agostino	(219791)
44)	LANDUCCI Pietro	(193541)
45)	COLI Senofonte	(131507)
46)	CELI Donato	(165188)
47)	PUCCINI Narciso	(165200)
48)	BERTI Ferruccio	(196205)
49)	CINELLI Dante	(193593)
50)	MANZINI Alessio	(200085)
51)	TATTANELLI Antonio	(226827)
52)	BANDIERA Mario	(193561)
53)	MODESTI Modesto	(216252)
54)	MARTINELLI Lino	(184904)
55)	TINUTI Egidio	(214371)
56)	SIGNORINI Giuseppe	(207154)
57)	GUGLIELMI Nello	(134058)
58)	PALLOTTI Luigi	(180523)
59)	DELL'AGNELLO Cipriano	(265843)
60)	FALUCIANI Giuseppe	(240204)
61)	SAMORE' Arturo	(204486)
62)	LUCARONI Gino	(212064)
63)	GRANDI Torquato	(211080)
64)	CAPECCHI Amedeo	(211059)
65)	SCARPINI Gino	(204448)
66)	MONACI Primo	(207143)
67)	SANI Egilio	(127237)
68)	FROSININI Giustino	(138600)
69)	BECHI Egisto	(148423)
70)	DRAGONI Vittorio	(165335)
71)	MORETTI Guido	(213669)
72)	BAMBINI Giulio	(207090)
73)	ARMINI Orazio	(266819)
74)	GIAGNONI Attilio	(89281)
75)	SONETTI Igino	(122062)
76)	DAL CANTO Giacomo	148226
77)	BALLANTINI Gino	(158963)
78)	ORSINI Romolo	(164204)
79)	BENSI Mario	(170748)
80)	MUZZI Giuseppe	(172543)
81)	ADETUCCI Adolfo	(173689)
82)	CRESCI Raffaello	(175488)

83)	STIATTI Guido	(204487)
84)	TINGHI Pasquale	208294)
85)	ROSI Vincenzo	(202865)
86)	TAGLIAFERRI Pietro	238760)
87)	LAPI Bruno	(223845)
88)	CAPPALLI Nicolino	(245218)
89)	PAGLIANTI Tersilio	(245219)
90)	ROGHI Egizio	(249437)

COMPARTIMENTO DI ANCONA.

Concorso per n. 100 posti di Capo squadra Cantonieri.

Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1913 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	PUPO Guerrino	(172946)
2)	GIAMMARINI Nicola	(156139)
3)	LEGNANI Tommaso	(164119)
4)	DEL PRETE Giuseppe	(223882)
5)	SANGIORGI Romeo	(165212)
6)	GIOSUE Oriente	(237811)
7)	GERMONDARI Luigi	(202876)
8)	MARCUCCI Giovanni	(169046)
9)	FINOCCHI Attilio	(183800)
10)	FALCIONI Giulio	(242510)
11)	PULITI Umberto	169047)
12)	SANTORI Nicola	(154819)
13)	GALASSI Luigi	(169084)
14)	FIORINDI Gaetano	154806)
15)	POSSANZINI Francesco	(154815)
16)	DI MARCANTONIO Luigi	(180658)
17)	COSCIA Nazzareno	(224464)
18)	SAITTO Michele	(163095)
19)	GIOSUE Antonio	(223837)
20)	DONATI Marino	(229093)
21)	SPACCAPELO Donato	(39377)
22)	ORAZIETTI Nazzareno	129742)
23)	JANNI Nicola	(138620)
24)	MENICHINI Francesco	219813)
25)	ANTONUCCI Domenico	167443)

26.	TARINI Alceste	(170350)
27.	MENICHINI Attilio	(168560)
28.	MENGARELLI Sabatino	(118419)
29.	GREGORI Francesco	(138300)
30.	ZAZZETTA Pietro	(155337)
31.	CLERI Luigi	(157004)
32.	SUMMA Carlo	(174255)
33.	BENEDETTI Giuseppe	(180560)
34.	CANCEIMO Vincenzo	(180968)
35.	MARCHETTI Luigi	(209933)
36.	ROMANELLI Antonio	(219811)
37.	PIEROTTI Ubaldo	(233538)
38.	TATTANELLI Achille	(154413)
39.	MINELLI Andrea	(156236)
40.	CRESCENTINI Francesco	(162414)
41.	PALMA Crispino	(249247)
42.	PUCCI Agostino	(204531)
43.	DE SIMONE Nicolino	(138561)
44.	BURATTINI Ruben	(164756)
45.	PALMUCCI Benedetto	(172947)
46.	PROIETTI SILVESTRI Pasquale	(213302)
47.	SCROLLINI Ermete	(243703)
48.	PAOLINI Luigi	(152692)
49.	LINGUARI Umberto	158219,
50.	CRISTOFANI Enrico	(158977)
51.	SANSONI Giovanni	(176528)
52.	PALAZZOLI Caumine	(180390)
53.	DIODATO Vito	(212249)
54.	TERENZI Alfonso	(136188)
55.	NISTA Michele	(155343)
56.	GIRI Vittorio	(156135)
57.	PAFFI Alfonso	(207158)
58.	PIERSANTI Pietro	(242509)
59.	ORLANTE Rocco	(223879)
60.	BARABANI Luigi	(37270)
61.	CRESCENTINI Angelo	(148457)
62.	CRIVELLONE Giovanni	(156144)
63.	MINARDI Ettore	(183784)
64.	ARGENTO Antonio	(131374)
65.	BRODOLONI Primo	(206005)
66.	MARINI Nicola	(216283)
67.	LUCCHETTI Giuseppe	(129739)
68.	SILVETTI Michele	(168594)
69.	PETRINI Umberto	(184915)
70.	DE MARCO Rocco	(30782)
71.	CARDARELLI Nicola	(41950)

72)	SATURNO Oliviero	(202898)
73)	PENNESI Luigi	(143418)
74)	FRATINI Giuseppe	(233924)
75)	MASSI Luigi	(214410)
76)	PULCINI Enrico	(4687)
77)	VENTURA Vincenzo	(113607)
78)	DI FRISCHIA Pasquale	(129738)
79)	RAZZANO Francesco	(146545)
80)	AGOSTINI Pietro	(154405)
81)	PORCARELLI Arcangelo	(160948)
82)	TROIANO Nunzio	(162846)
83)	RICCIOTTI Serafino	(190559)
84)	PESCATORI Francesco	(168578)
85)	GIOVANNUCCI Antonio	(178434)
86)	TOPPOLI Domenico	(188025)
87)	BALDELLI Nello	(183897)
88)	TOCCACELI Alfredo	(183801)
89)	ROMITI Rodolfo	(204533)
90)	AMONI Giulio	(209940)
91)	LUCIANI Attilio	(249403)

COMPARTIMENTO DI ROMA.

Concorso per n. 130 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	BATTILOCCHI Cesare	(156645)
2)	BELLOMO Antonio	(146219)
3)	FORTE Donato	(202944)
4)	NOTARGIACOMO Folco	(201898)
5)	SPUNTARELLI Francesco	(245632)
6)	COLASANTI Antonio	(201897)
7)	FERRI Alfredo	(160963)
8)	BRAGAGNI Nazzareno	(173754)
9)	RICOZZI Angelantonio	(171885)
10)	VALERIANI Natale	(204205)
11)	FORNARI Egino	(206397)
12)	RUSSO Flaminio	(106397)
13)	PIERANGELI Ricciotti	(193720)

14)	GERMANI Eleuterio	(106401)
15)	ALIBRANDI Angelo	(155361)
16)	PIZZUTI Pietro	(226229)
17)	CASELLI Giuseppe	(237351)
18)	NAPOLEONI Benedetto	(214679)
19)	PAPAROZZI Felice	(193719)
20)	PASTORELLI Gesualdo	(118406)
21)	SENSI Romolo	(146220)
22)	ANDREOZZI Pietro	(161628)
23)	GIANNETTI Sabatino	(180158)
24)	PETRILLI Domenicantonio	(179091)
25)	IONTA Oreste	(223453)
26)	ROSSELLI Paolo	(200165)
27)	ALFONSINI Alfredo	(243748)
28)	VELASCO Francesco	(148911)
29)	CONTE Giovanni	(158224)
30)	CONFUORTO Vincenzo	(179090)
31)	DE DOMINICIS Egidio	(237859)
32)	GIOVANNELLI Giulio	(240394)
33)	SPERANDIO Armando	(234977)
34)	GRENCA Antonio	(212253)
35)	ROSSI Domenico	(218104)
36)	GIANSANTE Francesco	(193734)
37)	PELAGALLI Loreto	(245629)
38)	ABBATE Filiberto	(249149)
39)	PATANA Romano	(209981)
40)	CIGNINI Settimio	(178523)
41)	TARABU Giulio	(142076)
42)	BERICOTTO Ottavio	(163871)
43)	ANCILIOTTI Mario	(157136)
44)	MORELLI Vittorio	(164855)
45)	DI FELICE Armando	(228201)
46)	GABRIELLI Publio	(204542)
47)	RICOZZI Pietro	(268570)
48)	STELLA Marcello	(202906)
49)	PETRARCA Antonio	—
50)	VERDINI Enrico	(89655)
51)	RUBEGNI Quintilio	(89718)
52)	MATERAZZO Salvatore	(162246)
53)	GIANNANGELO Giovanni	(219555)
54)	UBALDI Adelino	(176305)
55)	GIOVANI Italo	(163108)
56)	MANGONE Tommaso	(165869)
57)	COLARIETI Riccardo	(172086)
58)	SCAZZERI Giuseppe	(215045)
59)	COLANTONI Armando	(202038)

60.	CARCIONE Secondino	(202039)
61.	BELARDI Gino	(219860)
62.	TALAMONI Filiberto	(213145)
63.	FUSACCHIA Ariodante	(135702)
64.	PROIETTI Gilberto	(152082)
65.	PURCU Antonio	(173435)
66.	CALICCIA Giuseppe	(202051)
67.	RONDINELLI Vincenzo	(204538)
68.	INTINO Vito	(121779)
69.	ZINI Germano	(139144)
70.	CARDOSA Arturo	(154835)
71.	SETACCIOLI Rutilio	(154838)
72.	PROIETTI Domenico	(170998)
73.	D'ADAMO Tommaso	(207189)
74.	LATTANZI Francesco	(193213)
75.	DELLA ROSA Egidio	(196250)
76.	DI NINO Emilio	(216339)
77.	MORLUPI Filippo	(244787)
78.	NARDECCHIA Aurelio	(202903)
79.	MANCINELLI Giovanni	(245642)
80.	PARIS Ugo	(249136)
81.	SCIOMMERI Ernesto	(242558)
82.	DI MARCO Eramio	(79349)
83.	PAGLIONI Vincenzo	(158412)
84.	VITELLI Riccardo	(162427)
85.	CASARINI Tullio	(178306)
86.	TRIVELLONI Antonio	(180395)
87.	BETTI Ugo	(202033)
88.	GERMANI Pasquale	(239951)
89.	CACCIARELLI Antonio	(245255)
90.	BRUSCA Luigi	(86637)
91.	DELLA VECCHIA Pacifico	(175001)
92.	BALLATORE Umberto	(166433)
93.	RANALLI Luigi	(162582)
94.	PACE Gaspare	(165219)
95.	CUCCHIELLA Luigi	(176223)
96.	TALAMONI Erpilio	(180394)
97.	BUSSI Mariano	(208400)
98.	FAGIOLO Mariano	(211122)
99.	GENNARO Domenico	(247368)
100.	RONCOLINI Erminio	(193741)
101.	RICCIONI Giuseppe	(178548)
102.	CATENACCIO Filippo	(213149)
103.	MARI Giovanni	(207181)
104.	DI GEROLAMO Matteo	(208379)
105.	PALUMBO Gianleonardo	(220822)

106.	CROCE Romeo	(206012)
107.	DI IANNI Giuseppe	(24377)
108.	PINCHERA Giuseppe	(57124)
109.	VIOLI Rocco	(151175)
110.	PARISI Michelino	(152697)
111.	GARGANO Domenico	(154839)
112.	MANAUZZI Raffaele	(161213)
113.	MONDAZZI Domenico	(175571)
114.	ASCOLANO Giuseppe	(201894)
115.	ARCANGELI Maurizio	(208401)
116.	SALVATORI Antonio	(243747)
117.	INSOGNA Domenico	(135658)
118.	RONCOLINI Talemaco	(208364)
119.	ZINI Romolo	(202042)
120.	PELOROSSO Mariano	(243761)
121.	D'ELIA Pietro	(238931)
122.	DIONISIO Luigi	(31517)
123.	MANICCIA Angelo	(133845)
124.	BELLOTTI Luigi	(126264)
125.	DE CESARIS Pietro	(163755)
126.	TORRIERO Luigi	(172749)
127.	MANDRONE Antonio	(182113)
128.	D'UBALDO Ovidio	(237860)
129.	SEGATORE Luigi	(208384)
130.	SANTUCCI Pietro	(216344)

COMPARTIMENTO DI NAPOLI.

Concorso per n. 70 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	FERRARA Salvatore	(245680)
2)	POLICHETTI Carmine	(216364)
3)	BUONAFINA Francesco	(203440)
4)	COLELLA Luigi	(197438)
5)	COMPAGNONE Luigi	(193931)
6)	VINCI Errico	(196284)
7)	PITOCCHI Gennaro	(237930)
8)	PASTORINO Vincenzo	(249837)
9)	COCCARO Antonio	(197470)

10)	CAPUTO Raffaele	(182032)
11	D'ANGELO Giuseppe	(237943)
12)	VIVENZIO Aniello	(162618)
13)	Valle Giovanni	(223970)
14)	GRAVANTE Stefano	(235029)
15)	LA CROCE Vincenzo	(197480)
16)	CRATTI Giulio	(158042)
17)	ESPOSITO Domenico	(210126)
18)	MUNETTI Umberto	(211154)
19)	VOCCA Donato	(215489)
20)	VERDEROSA Gaetano	(214542)
21)	BRUNETTI Matteo	(162876)
22)	NOLI Giulio	(110007)
23)	SPIEZIA Andrea	(176224)
24)	LAMBERTI Antonio	(216359)
25)	CICCONE Raffaele	(150105)
26)	CARAVAGGIO Nicola	(172205)
27)	COMPAGNONE Vincenzo	(163115)
28)	ALLERTA Pasquale	(208449)
29)	CATALDO Pietro	(208854)
30)	DI CECIO Giuseppe	(250701)
31)	DEL PARCO Ruffino	(228233)
32)	CUFARI Rocco	(197459)
33)	MARINO Serafino	(168392)
34)	DELLA TORRE Carmine	(208452)
35)	DE INNOCENTIS Filippo	243860)
36)	ROCCO Davio	(247439)
37)	SCOPETTA Camillo	(172964)
38)	D'AMORA Michele	(163510)
39)	DEL VACCHIO Domenico	(235024)
40)	GAGLIARDI Pellegrino	(173144)
41)	BELLACICCO Domenico	(158992)
42)	GIARRUSSO Antonio	(243059)
43)	FARINA Nunzio	(228253)
44)	ROMANO Nicola	(44199)
45)	DE PARI Federico	(219907)
46)	SCOGNAMIGLIO Luigi	(241396)
47)	PERFETTO Domenico	(44306)
48)	BIFULCO Salvatore	(165054)
49)	VIGNOLA Ernesto	(211155)
50)	CUOMO Luigi	(156649)
51)	PALUMBO Giuseppe	(175575)
52)	VILLANI Terigio	(213728)
53)	BATTISTA Giuseppe	(160818)
54)	SQUITTIERI Salvatore	(228251)
55)	GAETA Luigi	(206113)

56)	DE ROGALIS Luigi	(208453)
57)	LUCENTE Sabato	(151031)
58)	CAPAGLIONE Ferdinando	(135426)
59)	MELCHIONDA Salvatore	244745)
60)	MIRRA Paolo	(132046)
61)	SCALCIA Alfonso	(268696)
62)	PIETROCOLA Antonio	(145216)
63)	CUCCARO Laviero	(156824)
64)	CANCELLIERI Nicola	(160820)
65)	SANTORO Salvatore	223974)
66)	MORGIA Angelo	(163111)
67)	CARNEVALE Ferdinando	(118729)
68)	RENZULLI Carmine	(134850)
69)	CUBELLI Michele	(226037)
70)	MACCIOLA Michele	(156648)
71)	FRALICCIARDI Alfonso	(133379)
72)	PENTONE Costantino	(153548)
73)	IANDI Gennaro	(154860)
74)	FORGIONE Michele	(197468)
75)	CIMMINO Michele	(197475)
76)	SABATINO Vincenzo	(131119)
77)	GRASSELLI Vincenzo	(171665)
78)	GROTTA Domenico	(197437)
79)	RAZZANO Vincenzo	(165056)

COMPARTIMENTO DI BARI.

Concorso per n. 80 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1392 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	VERRIGNI Antonio	166588)
2)	DE MICHELE Antonio	(180772)
3)	CARLUCCI Giovanni	(139639)
4)	MAGRINI Francesco	(180092)
5)	MAIORANO Francesco	(132288)
6)	FARINA Giuseppe	(151161)
7)	AMMATURO Giacomo	(172794)
8)	FOGGETTI Luigi	(202073)
9)	VITALE Stefano	(158723)

10)	SPORTELLI Francesco	(132285)
11)	GRIECO Giacinto	(180199)
12)	QUERCIA Michele	(103266)
13)	DI DIO Vincenzo	(120610)
14)	MATERA Vito	(179658)
15)	LOGATTO Luigi	(122568)
16)	FORTE Francesco	(160986)
17)	DI GREGORIO Vincenzo	(164132)
18)	MATERA Antonio	(172989)
19)	BONGIORNO Erasmo	(160984)
20)	LATERZA Vito	(179869)
21)	AMMATURO Vincenzo	(135430)
22)	MOBILE Nicola	(135424)
23)	VILLANI Giuseppe	(149082)
24)	MAGLIONICO Giovanni	(149615)
25)	RANIERI Giuseppe	(161714)
26)	DI TURO Vito	(243936)
27)	LO GATTO Gennaro	(85671)
28)	BRONSINI Giuseppe	(87346)
29)	DURANTE Giovanni	(167237)
30)	PANTALEO Domenico	(34971)
31)	CATALDO Nicola	(135705)
32)	PATICCHIO Giovanni	(151023)
33)	DI DONATO Oronzo	(134267)
34)	TANCORRA Giuseppe	(137622)
35)	TARALDO Giuseppe Donato	(142935)
36)	RICCIARDI Rocco	(151029)
37)	DELL'ORCO Giovanni	(247476)
38)	LA CENTRA Francesco	(243922)
39)	LA VIOLA Francesco	(79366)
40)	PRISCO Gabriele	(150871)
41)	MICCOLI Cesario	(160999)
42)	CAMMISA Pietro	(247475)
43)	MASSARO Nicola	(110167)
44)	ANNICCHIARICO Antonio	(133390)
45)	LAVIOLA Leonardoantonio	(146739)
46)	LAVIOLA Dionisio	(142941)
47)	SCARANO Pasquale	(149616)
48)	SDANGHI Antonio	(166328)
49)	PROVINO Giuseppe	(205466)
50)	CHIEFFA Giuseppe	(175083)
51)	GAI LUCCI Nicola	(200764)
52)	DI MICHELE Carlo	(20804)
53)	RICCARDI Luigi	(122564)
54)	MORISCO Gaetano	(149600)
55)	GRIECO Michele	(149610)

56)	CIANCI Emilio	(172853)
57)	ROSATO Biagio	(193770)
58)	LOSITO Giovanni Battista	(196295)
59)	DE NISI Alessandro	(110154)
60)	LE GRAZIE Benedetto	(114605)
61)	BOLOGNESE Cosimo	(149059)
62)	PACE Nicola	(161718)
63)	CICERONE Gabriele	(171109)
64)	GESUE' Stefano	(180091)
65)	LUPO Cosimo	(224872)
66)	MANCA Diomedè	(166584)
67)	TADDEO Cosimo	(235055)

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA.

Concorso per n. 70 posti di Capo squadra Cantoneri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	IACONIANNI Vincenzo	(179115)
2)	MANORITI Giuseppe	(245518)
3)	ARTERITANO Pasquale	(180895)
4)	CALABRIA Carminiello	(207278)
5)	CAPANO Gilberto	(157157)
6)	FOLLARO Giuseppe	(169713)
7)	GERACE Vincenzo	(219371)
8)	VEZZARO Vincenzo	(235097)
9)	SFARA Nicola	(163339)
10)	FRONTERA Giuseppe	(125595)
11)	VITOLA Emilio	(122570)
12)	LUNA Vincenzo	(134275)
13)	MICALIZZI Mario	(175535)
14)	GATTO Vincenzo	(134284)
15)	MUSACCHIO Domenico	(143493)
16)	FORTINO Cataldo	(247499)
17)	ARMENI Saverio	(166676)
18)	MINNITI Giovannino	175467)
19)	RAFFAELE Michele	(189619)
20)	SURIANO Cosimo	(181035)

21)	ALVIANO Vincenzo	(238041)
22)	SINOPOLI Giuseppe	(165437)
23)	GENTILE Sebastiano	(168003)
24)	SPADEA Gregorio	(168604)
25)	GUALTIERI Tommaso	(87508)
26)	MUSITANO Rocco	(180893)
27)	COSTA Salvatore	(210553)
28)	MUSACCHIO Giovanni	(150440)
29)	FRANCO Antonio	(156838)
30)	D'ANGELO Benedetto	(164022)
31)	PAPALEO Vincenzo	(231075)
32)	SERTO Francesco	(168603)
33)	MASCI Francesco	(180586)
34)	PRATICO' Luigi	(213249)
35)	ORLANDO Giovanni	(238013)
36)	GRANO Vincenzo	(106041)
37)	OLIVA Salvatore	(230192)
38)	MUSCATELLO Antonio	(245321)
39)	DIANO Consolato	(116287)
40)	FROIO Pantaleone	(160833)
41)	D'AMORE Pietro	(238017)
42)	CALIPARI Filippo	(141436)
43)	TIRIPICCHIO Domenico	(149568)
44)	AMMIRATO Leonardo	(87126)
45)	OLIVETO Ludovico	(164721)
46)	GATTUSO Lorenzo	(165960)
47)	PACELLI Giuseppe	(214547)
48)	PRIORE Alfonso	(213544)
49)	CUSATO Raffaele	(163525)
50)	FIORILLO Giuseppe	(87353)
51)	CORTESE Pietro	(134274)
52)	CARLEO Alfonso	(164383)
53)	MASTRONARDI Francesco	(215525)
54)	SANTANGELO Carmine	(201533)
55)	CORTESE Vincenzo	(247507)
56)	CALABRO' Antonio	(121842)
57)	GIOVANNONE Francesco	(158451)
58)	RESTUCCIA Giuseppe	(180685)
59)	CONDEMI Pietro	(149567)
60)	NIGRELLI Giuseppe	(156162)
61)	SAPIA Vincenzo	(164655)
62)	MONTAGNA Carmelo Nicola	(165433)
63)	CAVALLARO Giovandomenico	(247497)
64)	DI MATTEO Domenico	(141437)
65)	STEFANO Costantino	(157160)
66)	ZERILLO Luigi	(155599)

67)	CATTEL Antonio	(200740)
68)	SPADAVECCHIA Saverio	(101865)
69)	LOPATRIELLO Antonio	(168185)
70)	SALLUSTIO Rocco	(248452)
71)	STASI Olfeme	(88719)
72)	AZZARO Erminio	(135574)
73)	STEFANO Giuseppe	(155514)
74)	NUCARO Agostino	(164518)
75)	FAZZOLARI Domenico	(200741)
76)	NOCERA Vincenzo	(224874)
77)	REALE Rocco	(105743)
78)	MARCHETTI Ugo	(125583)
79)	SPADAVECCHIA Nicola	(159010)
80)	GUERRA Luigi	(142961)
81)	VECCHIO Francesco	(224899)
82)	APRILE Vincenzo	(110414)
83)	DESETA Giuseppe	(213502)
84)	RICCARDI Angelo	(134265)

COMPARTIMENTO DI PALERMO.

Concorso per n. 100 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento de' Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1.	LAMIA Pietro	(248472)
2)	DI LIBERTO Giovanni	(227587)
3)	DI GIACOMO Pietro	(213559)
4)	RUBINO Giuseppe	(174851)
5)	TROVATO Giuseppe	(247740)
6.	RUBINO Stefano	(243094)
7)	CAROLLO Stefano	(243094)
8)	GIUDICE Emanuele	(161146)
9)	SAMPERI Pietro	(213267)
10.	BURGIO Luigi	(122599)
11)	GARUFI Giovanni	(150901)
12)	OGNIBENE Salvatore	(176647)
13)	GRECO Cirino	(120582)
14)	CIMINO Francesco	(211128)
15)	LONGO Gaetano	(161662)
16)	ALONGI Calogero	(163908)

17)	COSTANZA Carmelo	(181719)
18)	CAROLLO Antonino	(91526)
19)	FICILI Calogero	(152984)
20)	SANSONE Antonino	(161865)
21)	SCIANNA Santi	(213550)
22)	SEMINERIO Antonino	(164798)
23)	SCHIFANO Gerlando	(172429)
24)	CAROLLO Antonino	(119750)
25)	DI MARTINO Francesco	(5884)
26)	MASTROSIMONE Michele	(160863)
27)	MUDO' Carmelo	(164797)
28)	MONTELEONE Filippo	(268918)
29)	GUERRERA Pasquale	(186343)
30)	NAVARRA Salvatore	(159022)
31)	NATOLI Filippo	(150301)
32)	FANARA Fortunato	(169083)
33)	MONTELEONE Pietro	(250797)
34)	LA PERNA Giovanni	(166459)
35)	FANTUZZO Agostino	(150466)
36)	PALERMO Pasquale	(118064)
37)	GUARNERA Salvatore	(160249)
38)	BELLOMO Michele	(173487)
39)	BARBERA Giuseppe	(147455)
40)	CANDIDO Nicolò	(6155)
41)	MINARDI Nunzio	(146264)
42)	MODICA Biagio	(161864)
43)	BARBAGALLO Rosario	(161141)
44)	IACONA Salvatore	(160251)
45)	MESSINA Simone	(91557)
46)	MILITELLO Angelo	(175665)
47)	TROIA Paolo	(253393)
48)	LA ROSA Antonino	(163356)
49)	GATTUSO Giuseppe	(253785)
50)	BUTTITTA Pasquale	(133738)
51)	DI MARIA Salvatore	(156169)
52)	BONASERA Rosario	(164872)
53)	CACCIATORE Alfonso	(153010)
54)	PULVIRENTI Rosario	(153013)
55)	GIUSTRA Carmelo	(196328)
56)	MARZIANO Vincenzo	(167755)
57)	LOMBARDO Cateno	(104900)
58)	TORRISE Giuseppe	(111611)
59)	PINTO Carmelo	(117447)
60)	PANNO Andrea	(224345)
61)	OLIVA Mariano	(5781)
62)	LO SCIUTO Giovanni	(214614)

63	GUARINO Guglielmo	(120583)
64	MANGIONE Calogero	(156172)
65	MARCHESE Giuseppe	(163532)
66	MAUCERI Antonino	(5941)
67	CRIFACI Isidoro	(163905)
68	MOTTA Salvatore	(141313)
69	GIACCHI Bartolomeo	(150677)
70	COLLURA Girolamo	(166119)
71	RIGOGLIOSO Salvatore	(167641)
72	LODATO Alfonso	(181582)
73	PERNICIARO Salvatore	(153443)
74	PAGANO Antonino	(163132)
75	LO BUE Salvatore	(151164)
76	POCOROBBA Antonino	(173686)
77	MIRASOLA Giuseppe	(210561)
78	GIUNTA Salvatore	(228296)
79	ALU' Giacomo	(213782)
80	ROMEO Vincenzo	(166460)
81	INCONTRO Filadelfio	(224352)
82	CAVALIERI Giuseppe	(180902)
83	RE Francesco	(213274)
84	MARZIANO Salvatore	(140981)
85	LAURICELLA Giovanni	(179848)
86	MANTOVANA Antonino	(150468)
87	VITALE Michele	(196351)
88	DI BLASI Filippo	(201965)
89	VACCARINO Paolo	(249229)
90	FERRARO Antonino	(146070)
91	SARDONE Giacomo	(153389)
92	SPATERI Vincenzo	(153389)
93	GAMBARERI Francesco	(150909)
94	CALI' Angelo	(5142)
95	BRONZI Gaspare	(151648)
96	NOBILE Antonino	(174786)
97	NOTO Vito	(91588)
98	FAZIO Aurelio	(236682)
99	LA PERNA Giuseppe	(202081)
100	SANTUCCIO Francesco	(122602)
101	COSTANTINO Carmelo	(172421)
102	MOTTA Gaetano	(122611)
103	VARSALONA Giovanni	(213554)
104	PIAZZA Giuseppe	(133738)
105	BOTTARO Emanuele	(151645)
106	GIANNETTO Santi	(161859)
107	BONAFEDE Salvatore	(6044)
108	CASTIGLIONE Gregorio	(248471)

109)	OLIVA Leonardo	(200227)
110)	GALEANO Nicolò	(167262)
111)	PIAZZA Giovanni	(119776)
112)	SOLARINO Giuseppe	(133130)
113)	AUGUANNO Vito	(176644)
114)	LANZA Rocco	(107318)
115)	OLIVASTRO Giuseppe	(5457)
116)	DI BARI Nicolò	(233480)
117)	RIGANO Antonino	(193815)
118)	FANARA Giuseppe	(235124)
119)	DI GIROLAMO Michele	(159891)
120)	DI FATTA Pietro	(167257)

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI.

Concorso per n. 20 posti di Capo squadra Cantonieri.

(Art. 118 del Regolamento del Personale F. S. approvato con D. L. n. 1393 del 13 agosto 1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

1)	CONGIU Emanuele	(190583)
2)	MASIA Giov. Agostino	(190507)
3)	CANU Giov. Maria	(190478)
4)	PITZU Antonio	(190564)
5)	ARCA Giovanni	(190602)
6)	CASU Anton Giovanni	(190481)
7)	LENTIS Salvatore	(261481)
8)	PITTALIS Giuliano	(190446)
9)	FIGUS Donato	(190585)
10)	TOCCO Francesco	(190503)
11)	PITTALIS Antonio	(190422)
12)	ZANDA Giovanni	(190555)
13)	CANU Giovanni	(190457)
14)	MADAU Giovanni	(190502)

Ordine di servizio N. 10.

Ammissione della Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa al Controllo Comune per i trasporti merci in servizio cumulativo.

Dal 1° febbraio 1925 la Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa parteciperà al Controllo Comune per i trasporti merci in servizio cumulativo.

E pertanto, da tale data, le disposizioni contenute nell'Ordine di servizio n. 1 del 1920 circa il carteggio, la tassazione, la registrazione dei trasporti debbono essere estese anche alle spedizioni in provenienza o in destinazione di stazioni della nominata ferrovia.

Rimane inteso che, per il percorso della Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, continuano a valere le condizioni e tariffe risultanti dalle pagine 273 a 278 del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » (Edizione 1° luglio 1924).

Distribuito agli agenti delle classi 5 e 22.

Ordine di servizio N. 11.

Estensione del servizio merci nella fermata di Aielli.

Dal 1° dicembre 1924 la fermata di Aielli della linea Sulmona-Roma, già abilitata al servizio viaggiatori, bagagli e cani ed ai trasporti a G. V. ed a P. V. in piccole partite, con limitazione di peso, è stata ammessa anche ai trasporti a P. V. a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, in servizio interno, cumulativo italiano ed internazionale.

In conseguenza di ciò, nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione 1° gennaio 1925 (in corso di distribuzione), di contro al nome di Aielli, a pagina 12, si dovrà modificare, nella colonna 8, l'indicazione « P (a) » in « P (e) ».

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Circolare N. 8.

Viaggi gratuiti dei Funzionari ed Agenti di Pubblica Sicurezza in servizio di vigilanza sui treni e sui piroscafi.

Con riferimento all'Ordine di servizio n. 83-1922, informasi che in seguito a richiesta del Ministero dell'interno è stato ammesso che i funzionari ed agenti di Pubblica sicurezza facciano uso, per poter ottenere la corresponsione delle indennità ad essi spettanti per i viaggi di cui sopra, di uno speciale scontrino di color azzurro, contenente gli estremi del buono in base al quale viene rilasciato il biglietto gratuito.

Tale scontrino sarà presentato per la timbratura alle stazioni, le quali dovranno restituirlo agli interessati insieme alla contromatrice del buono, che deve essere sempre completata con tutte le indicazioni volute e bollata.

Circolare n. 9.

Concorso per l'abbellimento delle stazioni nell'anno 1925.

Riprendendo la tradizione dei Concorsi delle stazioni fiorite, svoltisi negli anni precedenti alla guerra, l'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, il Touring Club Italiano e la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari si sono fatti iniziatori di un concorso per l'abbellimento, con piante e fiori, delle stazioni poste nelle linee che più saranno frequentate dai forestieri durante l'Anno Santo e specificate nel relativo programma (all. A).

L'Amministrazione ferroviaria ha aderito all'iniziativa, ponendo il Concorso sotto il proprio patrocinio, e concedendo un contributo di L. 30,000 da erogarsi per premi al personale delle stazioni partecipanti alla gara.

Si è inoltre assicurato che l'Amministrazione darà ogni possibile appoggio per l'attuazione del programma e la buona riuscita del Concorso stesso.

Si interessano pertanto i Servizi Movimento e Traffico e Lavori ad impartire alle dipendenti Sezioni opportune disposizioni affinché l'espletamento del Concorso sia in ogni modo agevolato, pur osservando che esso non rechi turbamento alcuno al normale svolgimento del servizio ed al funzionamento degli impianti.

Allegato A alla Circolare N. 9-1925

CONCORSO PER L'ABBELLIMENTO DELLE STAZIONI

indetto col patrocinio e col concorso delle Ferrovie dello Stato

ENTE NAZIONALE PER LE INDUSTRIE TURISTICHE
TOURING CLUB ITALIANO
FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Commissione Esecutiva
(presso la sede dell'Ente)

ROMA, 24 gennaio 1925.

VIA MARGHERA, 6

Egregio Sig. Capo Stazione,

Non è ancora spento il ricordo dello slancio ammirabile col quale vennero accolti dai Signori Capi Stazione i Concorsi per le Stazioni Fiorite che vennero tenuti negli anni 1911, 1912, 1913 e con risultati brillanti i cui effetti in molti luoghi sono tuttora visibili.

Interrotta la serie delle simpatiche gare dallo sconvolgimento portato dalla guerra, si è ora pensato di riprenderla, cogliendo l'occasione dell'arvenimento dell'Anno Santo, che richiamerà in Italia un concorso straordinario di ferestieri.

La nuova iniziativa, dovuta all'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, ebbe l'immediata adesione dei promotori dei precedenti concorsi: il Touring Club Italiano e la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, ed ottenne l'appoggio e la collaborazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, nonché il patrocinio prezioso delle LL. EE. i Ministri e Sottosegretari di Stato delle Comunicazioni e dell'Economia Nazionale.

Il concorso, che viene ora bandito per l'anno 1925, si annuncia perciò sotto ottimi auspici e gli Enti promotori fanno sicuro affidamento sulla sapiente e patriottica collaborazione dei Signori Capi

Stazione, per raggiungere un notevole e duraturo abbellimento delle nostre stazioni.

Vengono quest'anno chiamate a concorrere le stazioni comprese nelle linee che dalle frontiere fanno capo a Roma e di quelle altre che più probabilmente saranno percorse dai pellegrini per visitare i più noti Santuari. Nell'allegato programma sono comprese le norme che regolano la gara.

Il numero cospicuo ed il significato morale dei premi a disposizione della Commissione serviranno di incitamento e di giusta ricompensa a chi saprà meritarsi.

Anche le stazioni che già nelle gare precedenti ottennero dei premi potranno partecipare al Concorso. La Commissione lascerà alla Giuria di tenere il debito conto di tale circostanza.

I concorrenti potranno trovare consigli ed aiuti per il conseguimento dello scopo del Concorso, rivolgendosi ai Direttori degli Istituti agrari della zona, Cattedre ambulanti di agricoltura, scuole agrarie, consorzi agrari ecc., ai quali è stata già rivolta preghiera di collaborazione.

Sarà inoltre fra breve spedito ai partecipanti un apposito opuscolo contenente suggerimenti di indole generale sulla coltivazione delle piante ornamentali.

Voglia Ella pertanto, Signor Capo Stazione, restituirci debitamente completata, non oltre il 28 febbraio p. v., l'unita scheda di adesione, onde sia dato alla Commissione Esecutiva di annoverarla fra i concorrenti alla gara ed accolga intanto i più vivi ossequi.

LA COMMISSIONE ESECUTIVA.

Concorso per l'abbellimento delle stazioni nell'anno 1925

PROGRAMMA

Art. 1. — L'Ente Nazionale per industrie turistiche, il Touring Club Italiano e la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, col patrocinio e col contributo delle Ferrovie dello Stato, indicano fra i Capri Stazione delle seguenti linee ferroviarie:

VENTIMIGLIA-GENOVA — MODANE-TORINO-ALESSANDRIA-GENOVA — GENOVA-SPEZIA-LIVORNO-CIVITAVECCHIA-ROMA — DOMODOSSOLA-ARONA-MILANO — CHIASSO-MILANO — MILANO-BOLOGNA-FIENZE-ROMA — BORGO S. DONNINO-FORNOVO-S. STEFANO-SARZANA — BRENNERO-TRENTO-VERONA-BOLOGNA — S. CANDIDO-FORTEZZA — TARVISIO-UDINE-MESTRE-VENEZIA — PIEDICOLLE-TRIESTE-MESTRE — POSTUMIA-TRIESTE — FICME-S. PIETRO DEL CARSO — MESTRE-PADOVA-ROVIGO-FERRARA-BOLOGNA — CRTE-FOLIGNO-PERUGIA-TERONTOLA — FOLIGNO-FALCONARA-ANCONA-LORETO — ROMA-NAPOLI-POMPEI

Il presente Concorso, che ha per scopo l'abbellimento con piante ornamentali dei fabbricati destinati a stazione ferroviaria e degli spazi ad essi contigui.

Art. 2. — Ai concorrenti è lasciata facoltà di scegliere delle piante da ornamento quelle specie e varietà che, secondo il criterio di ciascuno, meglio possano rispondere allo scopo che si propone il presente Concorso.

Art. 3. — È pure lasciata in facoltà ai concorrenti di disporre nel modo che crederanno migliore (in assieme o isolati) i fiori, gli arbusti e gli alberi che orneranno le facciate ed i luoghi contigui delle stazioni ferroviarie.

Art. 4. — A tutti gli aderenti verranno gratuitamente spediti i campioni chimici necessari nella qualità e nella quantità che la Commissione all'uopo incaricata crederà di stabilire e due cartelli con diciture « Concorso per l'abbellimento delle Stazioni 1925 » e « Concimazione chimica », che dovranno essere collocati su appositi sostegni nel centro di una delle aiuole coltivate o altro sito a giudizio del Capo stazione.

Inoltre le ornamentazioni debbono essere disposte in modo, non solo da non nascondere e da non turbare il funzionamento degli impianti e dei meccanismi delle stazioni, ma anche da rispettare la pubblicità dei terzi esercitata dalla ditta concessionaria.

Art. 5. -- Ogni concorrente dovrà curare che la propria stazione si trovi nelle condizioni volute dal concorso nel più breve tempo e non oltre la *fine di giugno*. La visita alle stazioni concorrenti per parte dei delegati sarà fatta però possibilmente tenendo conto dell'epoca che i capi stazione volessero preventivamente indicare.

Art. 6. -- Per l'esame delle Stazioni concorrenti, la Commissione esecutiva del Concorso nominerà per ognuna delle linee ferroviarie contemplate nel presente programma, alcuni delegati con l'incarico di riferire, entro l'ottobre 1925, sui lavori e sui risultati ottenuti da ciascun Capo stazione per ornare la propria sede, ed esprimere alla Giuria generale che verrà nominata, il proprio parere sui meriti di ciascun concorrente.

Art. 7. -- La Giuria generale, nello stabilire la graduatoria fra i concorrenti e nell'assegnare i premi, terrà principalmente conto della stabilità della ornamentazione che dovrà essere assicurata nelle linee generali da piante perenni.

Art. 8. -- A disposizione della Giuria sono messi i seguenti premi:

ai Capi Stazione titolari:

n. 15 da L. 500	} con diploma
„ 25 „ „ 200	
„ 30 „ „ 150	
„ 80 „ „ 100	

oltre a numerose medaglie del Ministero dell'Economia Nazionale, degli Enti promotori e di Associazioni varie:

Gratificazioni al personale subalterno:

n. 40 da L. 75
„ 90 „ „ 50

Verranno conferiti premi di collaborazione (medaglie e diplomi) a coloro che avranno coadiuvato i Capi Stazione con consigli, opere e contributi di piante, semi etc.

Art. 9. -- La Giuria presenterà agli Enti promotori relazione dei lavori compiuti entro il mese di novembre 1925.

Il giudizio della Giuria è inappellabile.

Art. 10. -- Per essere ammessi al presente concorso, dovrà essere inviata dichiarazione di adesione, servendosi della scheda, che viene trasmessa con lettera circolare ai sogg. Capi stazione.

Il Direttore generale
ODDONE.

Comunicazioni.

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione Offerto	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso Il quale si tiene la gara
Ricostruzione e rafforzamento della scogliera del Rio Uccello al Km. 428 + 900 a monte della stazione Pontebba della linea Pontebba Tarvisio	C. fiduciario	Ore 10 18 febbraio 1925	44.000	Sezione Lavori Udine
Riparazioni al corpo stradale ed alle opere d'arte fra le stazioni di Delia e Campobello di Licata	C. fiduciario	Ore 18 13 febbraio 1925	28.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Lavori di risanamento e sistemazione di alcuni tratti di piattaforma stradale fra le stazioni di Canicatti e Delia	C. fiduciario	Ore 18 14 febbraio 1925	100.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Manutenzione ordinaria e riparazioni straordinarie delle stadiere a ponte e strumenti metrici portatili esistenti sulle linee orientali della Sicilia	L. P.	Ore 12 10 febbraio 1925	25.000	Ufficio Speciale Palermo
Lavori riguardanti la ricostruzione del ponte in muratura di m. 85 di luce al Km. 86+159,50 sul Fiume Isonzo presso Salcano della linea Picdicolle-Trieste Campo Marzio	L. P.	Ore 18 3 marzo 1925	2.600.000	Sezione Lavori Udine

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Riverniciatura delle travate metalliche del ponte sul Tagliamento ai chilometri 116+997 e 117+705 della linea Casarsa-Gemona fra le stazioni di Maiano e Cornino	L. P.	Ore 18 17 febbraio 1925	76.000	Sezione Lavori Udine
Rinnovamento di ml. 3213 di binario fra Cecchina e Carroceto linea Albano-Nettuno	L. P.	Ore 12 21 febbraio 1925	40.000	Sezione Lavori Roma Sud
Lavori per la costruzione di un muro di sostegno presidiato alla base da una scogliera di massi naturali nel tratto più avanzato del piazzale della stazione di Reggio Calabria Centrale	L. P.	Ore 10 23 febbraio 1925	665.300	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori per sostituire con nuove travate metalliche indipendenti la travata continua a 3 luci di m. 42,50 le laterali e m. 52 la centrale sul fiume Adda al Km. 7/969 della linea Codogno-Cremona	L. P.	Ore 12 28 febbraio 1925	1.470.000	Sezione Lavori Cremona
Una limatrice per metalli, corsa massima mm. 450 Tre dette c. s. corsa massima mm. 600 Tutte complete dei relativi accessori	T. P.	20 febbraio 1925	—	Ufficio 3 - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita. 52
N. 3 macchine speciali per la costruzione di tiranti di rame direttamente dalla barra	T. P.	20 febbraio 1925	—	Idem.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto.	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Stautuffo pertamartello per maglio, completamente la- vorato, ricavato da metallo di acciaio fucinato dolce	T. P.	25 febbraio 1925	---	Id.
<p>N. 50 telai demolendi esistenti nelle Officine di Lucca, presso le quali possono essere visi- tati.</p> <p>Il materiale viene venduto dove e come si trova</p> <p>La spedizione alla località destinataria è a spese del- l'acquirente.</p> <p>L'offerta dovrà essere fatta per Kg. di materiale.</p> <p>L'Amministrazione delle FF. SS. si riserva di conse- gnare i materiali suddetti entro due mesi dalla data di approvazione del con- tratto, secondo le norme di vendita emanate dal Servizio Materiale e Trazione, Fi- renze.</p> <p>L'offerta dovrà essere ac- compagnata dalla ricevuta di un deposita di L. 6000 fatto alla Cassa Depositi e Prestiti e vincolato a favore dell'Amministrazione ferro- viaria</p>	T. P.	25 febbraio 1925	---	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze
<p>N. 63 telai demolendi esistenti nelle Officine di Voghera presso le quali possono es- sere visitati</p> <p><i>Condizione di vendita come sopra</i></p> <p>L'offerta dovrà essere ac- compagnata dalla ricevuta di un deposito <i>come sopra</i></p>	T. P.	25 febbraio 1925	---	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerta	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
<p>N. 37 telai demolendi esistenti nelle Officine di Vicenza, presso le quali possono essere visitati.</p> <p>Il materiale viene venduto dove e come si trova.</p> <p>La spedizione alla località destinataria è a spese dell'acquirente.</p> <p>L'offerta dovrà essere fatta per Kg. di materiale.</p> <p>L'Amministrazione delle FF. SS. si riserva di consegnare i materiali suddetti entro due mesi dalla data di approvazione del contratto, secondo le norme di vendita emanate dal Servizio Materiale e Trazione, Firenze.</p> <p>L'offerta dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di un deposito di L. 3000 fatto alla Cassa Depositi e Prestiti vincolata a favore dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato</p>	T. P.	25 febbraio 1925	--	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze
<p>N. 8 telai demolendi esistenti Officine di Rivarolo, presso le quali possono essere visitati</p> <p><i>Condizioni di vendita come sopra</i></p>	T. P.	25 febbraio 1925	--	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze
<p>B. 31 telai demolendi esistenti nell'Officine di Torino, presso le quali possono essere visitati</p> <p><i>Condizioni di vendita come sopra</i></p> <p>L'offerta dovrà essere accompagnata della ricevuta</p>	T. P.	25 febbraio 1925	--	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativo privato G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
di un deposito di L. 2500 fatto alla Cassa Depositi e Prestiti, vincolato a favore dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato				
<p>N. 23 telai demolendi esistenti nell'Officine di Rimini, presso le quali possono essere visitati</p> <p>La spedizione alla località destinataria è a spese dell'acquirente</p> <p>L'offerta dovrà essere fatta per Kg. di materiale.</p> <p>L'Amministrazione delle FF. SS. si riserva di consegnare i materiali suddetti entro due mesi dalla data di approvazione del contratto, secondo le norme di vendita emanate dal Servizio Materiale e Trazione, Firenze.</p> <p>L'offerta dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di un deposito di L. 2000 fatto alla Cassa Depositi e Prestiti e vincolato a favore dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato</p>	T. P.	25 febbraio 1925	—	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze

Elenco delle forniture da appaltarsi dalla Amministrazione ferroviaria.

MATERIALE, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Tonn.	500	Olio di catrame	T. P.	10-2-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 2° Roma
Kg.	120	Micanite chiara, dura speciale per isolamento	T. P.	18-2-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	178	Mole di abrasivo	T. P.	15-2-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	150	Carretti di legno a due ruote fig. 73 ex R. A.	L. P.	24-2-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	9000	Ceralacca da pacchi color rosso e citrino	L. P.	3-3-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg. N.°	26.000 30.500	Inchiostro da scrivere nero fisso e copiativo Bocchette inchiostro da scri- vere: rosso, verde, tur- chino e violetto per timbri	L. P.	3-3-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	300.000	Caviglie d'armamento del n. 8	L. P.	17-2-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	6000	Creosolo saponato	T. P.	23-2-1925	Id. Ufficio 2° Id.

MATERILE, FORNITURE, VENDITE		L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche	
N.º	100	Mastelli di legno ferrati	T. P.	27-2-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2º Roma
N.º	30.000	Anelli di guarnizione di cartone d'amianto grafitato	T. P.	27-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	75	Avvolgicarta per telegrafo con supporto di ghisa	T. P.	17-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.
ML	50.000	Tela olona alta cm. 100, 300 e 326	L. P.	3-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	937	Gosse di matite nere, copiative e colorate	L. P.	7-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	2500	Lenzuoli a sacco per il personale	L. P.	14-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	20.000	Pani di pomice artificiale	L. P.	14-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.

Il Direttore generale

ODDONE.

Ann

COL

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti :

13 novembre 1924 — R. D. n. 1858, riguardante il prelevamento del fondo di riserva per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato.	Pag.
8 gennaio 1925 — R. D. n. 57, concernente l'estensione al territorio di Fiume delle condizioni e tariffe per trasporti e c.c.a. competenza dell'Ufficio legale delle ferrovie dello Stato	» 41
20 ottobre 1924 — D. M. contenente facilitazioni di tariffa a favore dell'industria dell'azoto	» 43

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata :

Comunicati	Pag. 99
Ordine di servizio n. 12 — Biglietti speciali d'abbonamento a prezzo ridotto per impiegati ferroviari e loro famiglie	» 100
Ordine di servizio n. 13 — Estensione della validità dei biglietti per un solo viaggio gratuiti e dei buoni bagaglio, relativi a concessioni del 1924.	» 101
Circolare n. 10 — Sigle convenzionali da applicarsi sui veicoli per indicare le località che hanno eseguito le visite periodiche e la verifica della tara.	» 102
Circolare n. 11 — 23ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco F. S. (edizione 1922).	» 108
Circolare n. 12 — Prezzi degli abiti impermeabili da lavoro.	» 109

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata :

Circolare n. 1v — Esperimento dei bulloni (brevetto Tavo) da applicarsi alle portelle dei carri coperti, completi e misti, sulle linee dei Compartimenti di Milano e Venezia Pag.	35
Comunicazioni — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc.	» 42

R. DECRETO 13 novembre 1924, n. 1858, riguardante il prelevamento del fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372;

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, presentava, al 30 giugno 1924, una disponibilità di L. 16,905,320.22;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, ai termini dell'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, è autorizzata la prelevazione di L. 16,615,067.04 da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo n. 17 « Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1923-24 e da portarsi in aumento dello stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio stesso:

Cap. n. 2. Servizi della Direzione generale -	
Forniture, spese ed acquisti . . . L.	419,852.38
» 4. Servizio movimento e traffico - For-	
niture, spese ed acquisti . . . »	484,505.04
» 11. Servizio lavori e costruzioni - For-	
niture, spese ed acquisti . . . »	841,137.88
» 16. Linee secondarie a scartamento ri-	
dotto (Gruppo Sicilia) - Perso-	
nale »	1,257,876.01

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 novembre 1924, n. 276.

Cap. n. 20. Ferrovie Sarde - Personale . . .	L.	384,951.96
» 23. Ferrovie sarde - Manutenzione della linea	»	1,061,540.61
» 24. Navigazione dello Stretto di Messina - Personale	»	316,396.57
» 25. Navigazione dello Stretto di Messina Forniture, spese ed acquisti »	»	699,915.67
» 28. Contributo al fondo Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita	»	767,035.63
» 29. Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	3,154,635.10
» 35. Imposte e tasse.	»	150,160.44
» 38. Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	1,196,671.17
» 40. Spese per la sorveglianza dei trasporti	»	91,047.93
» 41. Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre Amministrazioni	»	734,411.25
» 45. Servizi accessori ad imprese od in economia	»	683,873.98
» 48. Navigazione con le isole - Personale	»	166,572.19
» 49. Navigazione con le isole - Forniture, spese ed acquisti	»	671,582.02
» 51. Navigazione con le isole - Ancoraggi e spese portuali	L.	1,237,053.53
» 52. Navigazione con le isole - Noleggio di piroscafi	»	950,367.68
» 53. Navigazione con le isole - Spese generali	»	812,913.48
» 54. Navigazione libera - Personale »	»	17,330.67
» 57. Assegnazione alla riserva per fischii di mare	»	3,100.00
» 66. Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti	»	62,849.76
» 67. Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria, ecc.	»	421,917.81
» 69. Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	»	5,686.62
» 74. Elettrificazione di linee	»	21,681.66
Totale		L. 16,615,067.04

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

R. DECRETO 8 gennaio 1925, n. 57, *concernente la estensione al territorio di Fiume delle condizioni e tariffe per trasporti e della competenza dell'Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che annette il territorio di Fiume;

Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, che in corpora le linee ferroviarie di Fiume nella rete delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicate ed hanno vigore dalla data della pubblicazione del presente decreto, le seguenti disposizioni relative all'esercizio delle Ferrovie dello Stato:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 febbraio 1925, n. 30.

a) le Condizioni e tariffe, per i trasporti delle cose, approvate col R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1585, e successive modificazioni;

b) le Condizioni e tariffe approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, e successive modificazioni, in quanto riflettono il trasporto delle persone;

c) il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641, contenente le norme di competenza per le modificazioni delle Condizioni e tariffe dei trasporti di persone di cose e per le facilitazioni dei trasporti medesimi, sulle Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda la tassazione dei trasporti per i percorsi nel territorio di Fiume e le operazioni ferroviarie in quegli scali marittimi, continueranno tuttavia ad applicarsi in via transitoria le norme particolari in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Nei territori ammessi col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pure estese:

a) le disposizioni degli articoli 79, 80 ed 81 della legge organica 7 luglio 1907, n. 429, per l'esercizio delle Ferrovie dello Stato, modificata dai decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 13 agosto 1917, n. 1393, e dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, concernenti il contenzioso ferroviario e le norme esecutive approvate coi R. decreti 2 luglio 1914, n. 776, e 7 marzo 1918, n. 451, con le modificazioni conseguenti dai R. decreti 30 dicembre 1923, n. 2828, e 13 gennaio 1924, n. 9, e dalla deliberazione 28 gennaio 1924, n. 2762, del Commissario straordinario delle ferrovie, pubblicata il 31 gennaio 1924, nel n. 26 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

b) le disposizioni degli articoli 2 e 3 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 273, concernenti il funzionamento dell'ufficio legale delle Ferrovie dello Stato nelle nuove Province.

Ai fini del presente articolo i territori suddetti sono compresi nella circoscrizione dell'Ispettorato legale delle ferrovie dello Stato di Trieste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1924, contenente facilitazioni di tariffa a favore dell'industria dell'azoto (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, alla tariffa eccezionale n. 132 P. V. è aggiunta la seguente serie:

Serie G. — Nitrato d'ammonio per la preparazione di concimi		Peso minimo tonnellate	Classe
Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie		
Stazioni serventi stabilimenti nazionali	Tutte le stazioni delle linee dello Stato . .	10	72

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni suddette) di contro alla voce « Nitrato d'ammonio » è aggiunta, nell'ultima colonna, l'indicazione della tariffa eccezionale 132.G.

Art. 2.

Nel volume I delle Condizioni e tariffe citate nell'articolo precedente la tariffa eccezionale n. 138 P. V. è annullata e sostituita dalla seguente:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 febbraio 1925, n. 27.

Tariffa eccezionale n. 138 P. V.

AMMONIACA

Serie A. — <i>Ammoniaca liquefatta in recipienti metallici</i>		Peso minimo tonnellate	Classe
Stazioni mittenti	Stazioni destinarie		
Stazioni serventi stabilimenti nazionali	Tutte le stazioni delle linee dello Stato . .	5 10	53 55
Serie B. — <i>Soluzioni ammoniacali impure contenenti oltre il 5 % in peso di ammoniaca destinate alla preparazione di concimi. spedite in carri serbatoi.</i>			
Stazioni mittenti	Stazioni destinarie		
Stazioni serventi stabilimenti nazionali	Tutte le stazioni delle linee dello Stato . .	10	66

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni suddette) di contro alla voce « Ammoniaca per usi industriali » è aggiunta, nell'ultima colonna, l'indicazione della tariffa eccezionale 138-B. L'indicazione della tariffa eccezionale 138, che già figura di contro alla voce « Ammoniaca: a) pura: 2. liquefatta in recipienti metallici », è modificata in 138-A.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1924.

Il Ministro per le finanze *Il Ministro per le comunicazioni*
DE' STEFANI. CIANO.

COMUNICATI

Esami di abilitazioni alle funzioni di Conduttore Principale.

Sessione ordinaria 1925.

Per provvedere ai futuri bisogni del personale dei treni viene indetta la sessione ordinaria d'esami ordinaria 1925 per l'idoneità alle funzioni di Conduttore e di Conduttore Principale.

Tale sessione dovrà avere inizio presso tutte le Sezioni Movimento e Traffico il 1° aprile 1925.

Potranno partecipare a tali esami gli agenti sottoindicati e, in via eccezionale, anche se riprovati in quattro precedenti sessioni d'esami:

a) per le funzioni di Conduttore i Frenatori stabili ed in prova a tutto il 31 dicembre 1924, formando due gruppi separati;

b) per le funzioni di Conduttore Principale i seguenti agenti:

1° Gruppo. — I Conduttori Principali provenienti dai Conduttori grado 11 e dai Capi Frenatori;

2° Gruppo. — I Conduttori con anzianità di grado a tutto il 31 dicembre 1924.

Le prove saranno regolate in base ai programmi di cui all'P.O. S. 365-1908 eppertanto gli agenti dovranno sostenere gli esami come segue:

I Frenatori di cui al punto a), secondo il programma valevole per l'idoneità ad ex Guardafreno;

I Conduttori Principali di cui al 1° Gruppo sub. b); se provenienti dagli ex Conduttori grado 11, secondo il programma stabilito per l'idoneità ad ex Capo Conduttore; se provenienti dagli ex Capi Frenatori:

a) se sprovvisti dell'abilitazione ad ex Conduttore, secondo il programma stabilito per tale qualifica;

b) se sprovvisti dell'abilitazione ad ex Capo Conduttore, secondo il programma stabilito per la qualifica stessa;

c) se sprovvisti delle complete abilitazioni ad ex Conduttore ed a ex Capo Conduttore, secondo i programmi stabiliti per entrambe le qualifiche.

Parte II — N. 7 — 12 febbraio 1925.

I Conduuttori di cui al punto 2° sub. b) sosterranno le due prove secondo il programma per l'idoneità ad ex Conduuttore ed a ex Capo Conduuttore, e non saranno riconosciuti idonei per il grado superiore i riprovati anche in una sola materia.

Per le ammissioni e le esclusioni dagli esami, in base all'art. 83 R. P. provvederanno le Commissioni locali di avanzamento.

Appena ultimate le prove, le Sezioni trasmetteranno al Servizio Movimento e Traffico, unitamente all'elenco dei rinunciatori e degli esclusi, il verbale degli esami e la graduatoria degli idonei in triplice copia.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 234 del Regolamento del personale, si rende noto che S. E. il Ministro, in data 26 dicembre 1924, ha decretato di dichiarare di ufficio dimissionario, da tale data, in applicazione del punto 3° dell'articolo 165 del Regolamento medesimo, il manovale *Ribotto* Francesco - 215352 - per essere il medesimo rimasto assente arbitrariamente dal servizio oltre i dieci giorni, a decorrere dal 1° agosto 1924.

Ordine di servizio N. 12.

Biglietti speciali d'abbonamento a prezzo ridotto per impiegati ferroviari e loro famiglie.

Con riferimento all'Ordine di Servizio n. 118, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 settembre 1923, si dispone che gli impiegati ferroviari e le persone di famiglia di essi, viaggianti con biglietti speciali d'abbonamento a prezzo ridotto, indicati nel citato Ordine di Servizio (Allegato D), debbono presentare, quale documento d'identità personale, la tessera prescritta per l'uso dei biglietti di viaggio serie B, il cui numero dev'essere indicato nelle domande degli abbonamenti medesimi e trascritto poi sui relativi biglietti emessi.

La presente disposizione non vale per i biglietti d'abbonamento rilasciati anteriormente ad essa.

Ordine di servizio N. 13.

Estensione della validità dei biglietti per un solo viaggio gratuiti e dei buoni bagaglio, relativi a concessioni del 1924.

A parziale deroga dei paragrafi 79 e 115 delle Norme di applicazione del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, modificato con il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2949, è stato stabilito che la validità dei biglietti gratuiti per un solo viaggio serie B, B² e B⁴ e dei buoni bagaglio, relativi a concessioni del 1924, e portanti la scadenza al 31 marzo 1925, sia estesa fino al 31 dicembre 1925.

In conseguenza di ciò si avverte che i biglietti serie B² e B⁴ contenuti nei libretti riferiti a tessere di riconoscimento dovranno essere tenuti valevoli fino al 31 dicembre 1925, senza bisogno che sui biglietti medesimi sia apposta alcuna speciale annotazione.

Invece sui biglietti gratuiti per un solo viaggio serie B dovrà, a richiesta, essere apposto il timbro: « *La validità è prorogata fino al 31 dicembre 1925* ». Detto timbro dovrà essere convalidato nei modi prescritti dall'ultimo comma del § 2 delle sopra citate Norme.

I buoni bagaglio relativi a concessioni del 1924 ed emessi in appoggio dei suddetti biglietti gratuiti per un solo viaggio serie B, B² e B⁴ o di carte di libera circolazione dovranno essere tenuti valevoli fino al 31 dicembre 1925, senza bisogno che sui buoni stessi sia apposta alcuna speciale annotazione.

Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili nei riguardi dei biglietti e dei buoni bagaglio rilasciati al personale di Amministrazioni in rapporti di scambio e famiglie.

Distribuito alle classi 5, 8, 9, 15, 16 e 22.

Circolare N. 10.

Sigle convenzionali da applicarsi sui veicoli per indicare le località e hanno eseguito le visite periodiche e la verifica della tara.

(Vedi ordine di servizio n. 149-1924).

Le località autorizzate ad eseguire ai veicoli le visite periodiche, con o senza rialzo, e la verifica della tara, sono quelle comprese nell'unito elenco con la indicazione della sigla che ciascuna di esse deve usare per indicare sui lungheroni dei veicoli, nel modo e nella posizione prescritta, le visite periodiche e le verifiche di tara eseguite.

L'elenco in parola annulla e sostituisce quelli pubblicati con le Circolari n. 30-1921 e n. 63-1923. Resta analogamente modificato l'elenco compreso nella « Raccolta di disposizioni per il personale di verifica ».

Distribuito agli agenti delle classi 32, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Officine, Squadre Rialzo, posti di verifica con operai aggregati.

LOCALITÀ	Sigle	LOCALITÀ	Sigle
Ala	Ala	Fabriano	Fb
Alessandria	A	Faenza	Fn
Ancona	An	Falconara	Fc
Arona	Ar	Firenze (Off.)	Fr.O
Asti	As	Firenze S. M. N.	Fr
Bari	Ba	Firenze C. M.	Fr.M
Benevento	Bv	Foggia (Off.)	Fg.O
Bergamo	Bg	Foggia	Fg
Bologna (Off.)	Bl.O	Foligno	Fl
Bologna C	Bl	Fortezza	Fz
Bologna Mascarella	Bl.M	Gallarate (Off. E.)	Gl.C.E
Bolzano	Bz	Genova P. P.	G.P
Bra	Bra	Genova S. B.	G.S.B
Brescia	Bs	Gorizia	Gz
Brindis	Bd	Lecce	Le
Cagliari	Cagl	Lecco	Lo
Casa	Cs	Livorno	Lv
Caserta	Ca	Lucca (Off.)	Lc.O
Castellammare A.	Cm.A	Luino	Ln
Catania Acq.	Cat.A	Mantova	Mv
Catania Acq. (Off.)	Cat.O	Merano	Mro
Ceva	C	Messina (Off.)	Mn.O
Chiasso	Ch	Messina	Mn
Chivasso	Chv	Mestre	Ms
Civitavecchia	Cv	Milano Centr.	M.C
Cremona	Cr	Milano Lambr.	M.L
Domodossola	Dd	Milano P. R.	M.P.R

LOCALITÀ	Sigle	LOCALITÀ	Sigle
Milano Farini	M.F	Sampierdarena	Spd.
Modane	Md	S. Giuseppe di Cairo	S.G
Mortara	Mt	Sassari	Sass
Napoli Gran. (Off.)	Np.G.O	Savona Letimbro	Sv. L.
Napoli Centr.	Np.C	Siena (Off.)	S.O
Napoli Sper.	Np.Sp	Siena	S
Novara	Nr	Spezia	Sz
Novi S. Bovo	Nv	Sulmona	Sm
Opicina	Op	Taranto	Tt
Padova	Pd	Torino (Off.)	T.O
Palermo (Off.)	Pal.O.	Torino P. Nuova	T.P.N
Palermo	Pal	Torino Smisto	T.Smt
Paola	P	Torre Annunziata	T.An
Parma	Pm	Trento	Te
Pavia	Pv	Treviso	Tr
Piacenza	Pc	Trieste Centr.	Ts.C
Pisa	Ps	Trieste C. M.	Ts.M
Pistoia	Pt	Udine	Ud
Porto Empedocle	P. Emp.	Venezia	Vn
Reggio Calabria	R.C	Ventimiglia	Vtm
Rimini (Off.)	Rm.O	Verona P. N.	Vr.N
Rimini	Rm	Verona P. V.	Vr.V
Roma P. Maggiore	R.P.M	Vicenza (Off.)	Vc.O
Roma Termini	R.T	Vicenza	Vc
Roma Tiburtina	R.Tb	Voghera (Off.)	Vog.O
Roma Trast. (Off.)	RTv.O	Voghera	Vog
Salerno	Sa		

Officine dell'industria privata.

DITTE	Sigle
Compartimento di TORINO.	
« Fervet » Carmagnola	T (F. Cr)
Officine Meccaniche - Pinerolo	T (Mp)
A. Magliola e Figli - Santhià	T (Ma)
Soc. Nazionale Officine Savigliano.	T (O. Sg)
Soc. Anon. Costruz. Mecc. Torrazza	T (Tz)
« Fiat » - Torino	T (FIAT)
Officine Moncenisio - Torino	T (M. T)
Officine Moncenisio - Condove	T (M. C)
Officina Po - Trino Vercellese.	T (T. V)
E. Magliola e C. - Settimo Torinese.	T (S. T)
Soc. An. Coop. Costruz. Mecc. - S. Germano Vercellese.	T (S. G. V)
Compartimento di GENOVA.	
Soc. An. Ind. A. Bagnara - Sestri P.	G (Bg)
Soc. An. Piaggio e C. - Finalmarina.	G (Fi)
Soc. An. Piaggio e C. - Sestri P.	G (Pg)
Soc. An. V. Traverso e F. Finalmarina	G (Tr)
Soc. An. Ansaldo - Genova - Stabilimento di Fegino.	G (A. Feg)
Compartimento di MILANO.	
Soc. An. Off. Meccaniche - Milano.	M (Me)
Officine Elettro Ferroviarie - Milano	M (Ef)
Soc. It. Carminati e Toselli - Milano	M (C. T)
« Fervet » Bergamo	M (F. Bg)
Officine Mecc. Lodigiane - Lodi.	M (Ld)

DITTE	Sigle
Off. di Costa Masnaga (di C. Magni).	M (C.M)
Soc. per lo sviluppo dell'aviazione - Milano Tal.	M (M.Td)
Soc. An. Coop. di Costruz. Mecc. Bronese - Broni.	M (Bn)
Off. Mecc. Costr. in ferro Cancarini E. - Brescia	M (Ce)
Compartimento di VENEZIA.	
« Fervet » Casteiranco Veneto	V (F. Cf)
Off. Mecc. Paolo Viganò - Castelfranco Veneto	V (V. Cf)
Off. Mecc. della Stanga - Padova	V (M.S)
Off. della Sacimela dell'ing Colombo Cocn - Mestre.	V (S.A.M)
Off. e Fonderie Galtarossa - Verona.	V (G. Vr)
Off. Ferr. Roveretane - Rovereto	V (O.F.R)
Compartimento di FIRENZE	
Soc. An. S. Giorgio - Pistoia	F (S.G)
Costruz. Ferr. Meccaniche - Arezzo	F (Az)
S. A. Piaggio e C - Pisa	F (Ps)
Soc. An. Coop. di lavoro fra Operai Metallurgici e Affini - Viareggio.	F (C.O.M.A)
Compartimento di BOLOGNA.	
Off. Mecc. Piacentine - Piacenza	BI (Po)
Off. Mecc. Ital. - Reggio Emilia.	BI (Rg)
« Fervet » - Bologna	BI (F. Bl)
Off. di Casaralta - Bologna.	BI (Cs)
Off. Mecc. It. - Modena	BI (Md)

DITTE	Sigle
Compartimento di ROMA.	
Off. Mecc. (già A. Tabanelli) - Roma	R (Ta)
Soc. An. Off. Mecc. Umbre - Ficulle	R (M.U)
Compartimento di ANCONA.	
Soc. An. Costr. Mecc. A. Cecchetti Portocivitanova.	A (Ci)
Coop. Arti Meccaniche - Foligno	A (CAM.FI)
Compartimento di NAPOLI.	
Cant. Metall. It. (già Cattori) - Castellammare di Stabia	N (Ca)
Off. Ferr. Meridionali - Napoli	N (Np)
Opificio Mecc. e Fond. C. Coppola fu Antonio - Castellammare di Stabia	N (Cpl)
Costruz. e ripar. elettro-meccaniche - Cav. R. De Caterina - Benevento	N (D.C)
Compartimento di BARI.	
Soc. An. Vagoni e Serbatoi (S. A. V. E. S.) - Novoli (Lecce)	Ba (S.A.V.E.S)
Soc. An. per Industrie Elettro-Meccaniche - Bari	Ba (S.A.P.I.E.M)
Compartimento di TRIESTE.	
Cant. Nav. del Quarnaro - Fiume	Ts (CN.F)
Cant. Nav. Triestino - Monfalcone	Ts (CN.M)
Coop. Fiumana fra Operai Metallurgici e Affini - Fiume	Ts (C.F)
Off. Meccaniche - « Omeg » - Fiume	Ts (O.M.E.G)

N. B. - La Società Esportazione Agricola di Reggio Emilia esprime i rialzi dei propri carri presso la sua Officina, applicandovi la sigla Esp. Agr. (Rg. E).

Circolare N. 11.**23ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco F. S. (edizione 1922).**

In relazione alla circolare n. 27-1922 si rende noto alle Stazioni della rete e agli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri iscritti nel parco veicoli F. S. al 28 febbraio 1922 che detto Elenco è da aggiornarsi al 31 dicembre 1924 delle seguenti nuove Ditte, alle quali vennero riservati i numeri di servizio a fianco indicati:

DITTE PROPRIETARIE	INDIRIZZO	Numeri di servizio riservati ai carri delle Ditte	
		da	a
Gianollo Emanuele & C.ia Successori	<i>Genova</i> , Piazza della Posta Vecchia, 4-8	911800	911999
Giurlani Gaetano	<i>Lucca</i>	951200	951499
Oleifici Liguri Lombardi (Soc. An.)	<i>Milano</i> , Via Leo- pardi, 1	937200	937499
Pomilio (Elettrochimica) Soc. An.	<i>Napoli</i> , strada Ar- gine ai Granili	980000	980199

Sono poi da cancellarsi le seguenti Ditte le quali non hanno più carri iscritti nel parco F. S.:

Pietro Buffa-Borruso - Castellammare del Golfo;

F.lli Gondrand - Milano.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Circolare N. 12.**Prezzi degli abiti impermeabili da lavoro.**

Con riferimento alla Circolare, n. 59, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 novembre 1923, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti e Magazzini interessati che il prezzo di ogni vestiario impermeabile per il personale di linea e delle stazioni, per tutte le richieste pervenute alla Ditta « Laboratorio Italiano Impermeabili » Mosca e Maserà di Milano dal 1° gennaio 1925 in poi, resta fissato in L. 186.50, e partitamente L. 105.50 per la giacca, L. 63 per i pantaloni e L. 18 per il cappello.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Circolare N. 1v

Esperimento dei bulloni (brevetto Tavo) da applicarsi alle portelle dei carri coperti, completi e misti, sulle linee dei Compartimenti di Milano e Venezia.

1. — A datare dal giorno che verrà stabilito, per ciascuna linea, dalle Sezioni Movimento e Traffico interessate, a tutti i carri coperti, completi o misti, percorrenti le linee dei Compartimenti di Venezia e Milano, esclusi i tratti: Voghera-Tortona-Alessandria e Tortona-Novì ed aggiunti invece i tratti dei Compartimenti limitrofi: Rho-Novara (comp.), Milano-Mortara (comp.), Pavia-Mortara (comp.), dovranno essere applicati, agli occhielli delle portelle, i bulloni di chiusura brevetto Tavo.

Come da Circolare n. 11-v del 9 agosto 1923, (B. U. n. 32) il bullone Tavo è costituito da un cilindro d'acciaio del diametro di 17 m/m con testa rotonda che alla sua estremità porta un foro nel quale, dopo aver fatto passare il bullone attraverso gli occhielli del carro, si introduce un pernio di ferro di 7 millimetri di diametro munito di una spirale che serve a tenerlo in tensione quando è introdotto a sforzo nel vano interno di una ghiera che, applicata al bullone in modo da formare l'altra testa, rimane di conseguenza automaticamente ad esso unita.

L'introduzione del bullone negli occhielli del carro deve farsi sempre nel senso da sinistra a destra.

L'apertura del bullone si fa con apposita morsa tranciatrice che porta un dispositivo nel quale si introduce la ghiera o testa mobile del bullone, dimodochè, stringendo i bracci della morsa, il pernio rimane tranciato, liberando il bullone e la ghiera che, di conseguenza, possono venire utilizzati infinite volte.

2. — Per l'applicazione del bullone, le stazioni dovranno accertare prima del carico che gli occhielli del carro siano in ordine e cioè:

- a) che i fori siano sufficienti per l'introduzione del bullone;
- b) che le loro faccie siano parallele;
- c) che i fori siano in corrispondenza.

Qualora venissero rilevate delle imperfezioni, le stazioni dovranno rivolgersi al personale di verifica per la riparazione necessaria, in conformità alle istruzioni già da tempo impartite dal Servizio Materiale e Trazione.

3. — *Nulla è innovato per quanto concerne la piombatura dei carri; ed in proposito si richiamano le relative « Norme » ristampate nel settembre 1922.*

4. — Tutte le stazioni interessate verranno provviste di una certa quantità di bulloni, perni e morse tranciatrici, occorrenti alla chiusura ed all'apertura dei carri.

5. — Tutte le stazioni dei Compartimenti di Venezia e Milano, con le aggiunte e limitazioni di cui al punto 1°, che mettono in circolazione carri completi o misti, tanto a piccola che a grande velocità, dopo la normale piombatura, dovranno applicare agli occhielli di ciascuna portella, il bullone di chiusura.

Per conseguenza, le stazioni destinatarie dovranno, dopo la rimozione dei piombi, togliere i bulloni ai carri in arrivo.

Per i carri misti, le stazioni dovranno provvedere ugualmente a togliere ed applicare i bulloni ogni qualvolta per le operazioni di scarico e carico, debbano togliere ed applicare i piombi normali.

6. — Data l'importanza della chiusura effettiva dei carri, le stazioni dovranno porre la massima cura nella custodia dei bulloni di scorta e, soprattutto, delle morse tranciatrici, seguendo le stesse cautele fissate per le morse dei piombi e di cui al capo VIII delle « Norme » per la piombatura dei carri.

7. — Nessuna registrazione o annotazione riguardante l'applicazione dei bulloni deve essere fatta sui documenti di trasporto, sui fogli di accompagnamento o di scorta e fogli veicoli, perchè si intende che tutti i carri devono viaggiare assicurati con bulloni.

8. — Qualora, per circostanze eccezionali, non fossero applicati i bulloni a qualche carro, in questo caso il Capo stazione, o chi per esso, farà apposita annotazione sul foglio di accompagnamento o di scorta ed il Capo treno, con Mod. M. 40-a dovrà segnalare, come è prescritto, ai frenatori, i carri non bullonati per una speciale vigilanza.

Parimenti, per i carri fermi in stazione non bullonati, il Capo stazione dovrà dare ordini tassativi al personale di guardia per una assidua sorveglianza.

9. — I bulloni devono essere applicati anche ai carri scorta.

Potrà farsi eccezione, in casi speciali, per i carri scorta e anche per i carri misti in composizione ai treni raccoglitori, ad esclusivo giudizio del Capo treno, quando durante il

viaggio, per favorevoli condizioni di visibilità e di sorveglianza, sia garantita la protezione del carro. Anche in questo caso il Capo treno dovrà darne avviso al personale di scorta e fare l'annotazione sui fogli di accompagnamento, come al punto 8.

Rimane inteso che durante le soste nelle stazioni i carri dovranno rimanere bullonati.

Potrà pure farsi eccezione all'obbligo della chiusura con bulloni per i carri completi contenenti eventualmente merci di poco valore, pei carri di derrate in composizione ai treni specializzati e pei carri bestiame. Sono, necessariamente, esclusi dalla bullonatura tutti i carri chiusi al secondo gancio.

10. — Le stazioni limite dei Compartimenti, qui di seguito indicate, provvederanno a togliere tutti i bulloni ai carri in uscita per altri Compartimenti, e, viceversa, bulloneranno tutti i carri in entrata.

Il transito di Casarsa toglierà i bulloni ai carri che escono dal Compartimento di Venezia per la linea Spilimbergo-Gemona e provvederà, invece, all'applicazione dei bulloni ai carri che provengono da detta linea.

Le stazioni di Udine e Portogruaro — comprese nella giurisdizione del Compartimento di Trieste — toglieranno i bulloni a tutti i carri in arrivo dalle linee del Compartimento di Venezia ed applicheranno, invece, i bulloni ai carri che entrano nel Compartimento stesso.

Le stazioni di Padova Centrale e Padova C. Marte toglieranno i bulloni a tutti i carri in uscita pel Compartimento di Bologna e, viceversa, applicheranno i bulloni ai carri in entrata.

Dalle stazioni di Padova C. e Padova C. Marte potranno, però, proseguire bullonati i carri completi, o da considerarsi tali, che, non dovendo subire manipolazioni in stazioni intermedie, dovessero entrare nelle linee del Compartimento di Milano per il transito di Mantova, compreso nella giurisdizione del Compartimento di Bologna. Analogamente si comperterà il transito di Mantova pei carri in uscita dalle linee dove vige l'esperimento, e che dovessero rientrare nelle linee medesime per il transito di Padova.

La stazione di Verona P. N. sbullonerà tutti i carri in uscita per il Compartimento di Bologna, eccezione fatta pei carri completi o da considerarsi tali, che, pel transito di Mantova, dovessero rientrare nelle linee del Compartimento di Milano.

Viceversa, bullonerà tutti i carri in arrivo dal Compartimento di Bologna.

In modo identico si comperteranno le stazioni di Piacenza,

Borgo S. D., Parma, Tortona, Mortara, Cava Carbonara, Novara, Arona, Domodossola (per la linea di Borgomanero) pei carri rispettivamente in entrata od uscita dal Compartimento di Milano.

I transiti internazionali di Domodossola, Luino, Como S. G. (per Chiasso), Fortezza (per Brennero) e S. Candido provvederanno a togliere ai carri in uscita i bulloni e ad applicarli ai carri in entrata.

Le stazioni di transito con le Ferrovie Secondarie provvederanno a togliere i bulloni prima della consegna dei carri alle Ferrovie in contatto ed a bullonarli in entrata, a meno che le ferrovie stesse non abbiano adottato, o non adottino in seguito, lo stesso mezzo di chiusura.

11. — I carri destinati agli stabilimenti raccordati dovranno essere sbullonati prima della consegna e saranno da bullonarsi in uscita dagli stessi stabilimenti.

12. — Fermo restando l'obbligo alle stazioni limite di provvedere alla sbullonatura dei carri in uscita, potendosi verificare, eccezionalmente, che alcune di esse non siano in condizione di provvedere alla completa rimozione dei bulloni, vengono fissate le seguenti stazioni sussidiarie, le quali verranno fornite di morsa tranciatrice. Però le stazioni limite dovranno in questi casi avvertire telegraficamente le stazioni sussidiarie perchè possano predisporre la sbullonatura dei carri.

Per la stazione di *Udine* funzionerà da stazione sussidiaria quella di *Pontebba*.

Per la stazione di *Portogruaro*, funzioneranno da stazioni sussidiarie: *Cervignano*, *Trieste Centrale*, *Trieste Campo Marzio* e *Sesana*.

Per le stazioni di *Padova* (Centrale e Campo di Marte), funzioneranno da sussidiarie le stazioni di *Monselice*, *Rovigo*, *Ferrara*, *Bologna Centrale* e *Bologna Smistamento*.

Per la stazione di *Verona P. N.*, funzioneranno da stazioni sussidiarie: *Mantova*, *Isola della Scala*, *Ostiglia* e *Nogara*.

Per la stazione di *Piacenza*, funzioneranno da sussidiarie le stazioni di *Borgo S. Donnino*, *Parma*, *Bologna Centrale* e *Bologna Smistamento*.

Per la stazione di *Voghera*, funzioneranno da sussidiarie le stazioni di *Tortona*, per la linea di *Genova*, e *Alessandria*, per la linea di *Torino*.

Per la stazione di *Novara*, funzioneranno da sussidiarie le stazioni di *Vercelli*, *Santhià*, *Borgomanero* e *Vignale*.

Per la stazione di *Mortara*, funzionerà da sussidiaria la stazione di *Valenza*.

Conseguentemente, però, le suddette stazioni sussidiarie,

essendo sprovviste di morsa tranciatrice, potranno ricevere bullonati i carri carichi a loro destinati e, pertanto, le stazioni limite e quelle sussidiarie intermedie sono autorizzate a lasciare proseguire tali carri senza togliervi i bulloni e senza dare per essi alcun avviso telegrafico.

13. — Per evitare un lavoro eccessivamente gravoso alle stazioni limite di Voghera, Verona P. N., Padova Centrale, Padova Campo Marte e Portogruaro per l'obbligo che esse hanno di assicurare con bulloni tutti i carri in entrata, si dispone che le rispettive stazioni sussidiarie fissate al punto precedente dovranno provvedere alla chiusura con bulloni dei propri carri coperti in partenza, destinati oltre le dette stazioni limite.

Pertanto: le stazioni di Trieste Centrale, Trieste Campo Marzio, Sesana, Cervignano, Pontebba e Udine dovranno, dopo la piombatura come è specificato al punto 5, assicurare con bulloni i propri carri destinati per oltre Portogruaro.

Le stazioni di Bologna Centrale, Bologna Smistamento, Ferrara, Rovigo e Monselice bulloneranno i propri carri con destinazione a Padova loco ed oltre.

Le stazioni di Nogara, Ostiglia, Isola della Scala, e Mantova bulloneranno i propri carri destinati a Verona loco ed oltre.

Le stazioni di Bologna Centrale, Bologna Smistamento, Modena, Parma e Borgo S. Donnino bulloneranno i carri propri diretti oltre Piacenza.

La stazione di Alessandria bullonerà i propri carri destinati a Voghera ed oltre per le linee del Compartimento di Milano.

Le stazioni di Vercelli, Santhià, Valenza, Borgomanero e Vignale bulloneranno i carri con destinazione oltre Novara e oltre Mortara verso Milano.

Pertanto anche le stazioni sussidiarie verranno fornite di bulloni.

14. — Gli agenti incaricati del servizio di piombatura dei carri, ai sensi dell'art. 7 delle norme relative (edizione settembre 1922) debbono essere incaricati pure della bullonatura e sbullonatura dei carri, affidando loro, per le relative operazioni, la morsa tranciatrice, che dovrà essere conservata come quella per la piombatura e mantenuta in perfetto stato e lubrificata con cura.

15. — Il controllo sull'impiego dei bulloni e sul consumo dei perni verrà fatto in base alle risultanze del registro di piombatura Mod. M-135-A sul quale dovrà essere indicato il quantitativo dei bulloni applicati a ciascun carro.

16. — Pei carri misti le stazioni utilizzeranno i bulloni che trovano applicati ai carri sostituendovi soltanto i perni.

Alla fine del percorso o al raggiungimento di una delle stazioni-limite, le stazioni raccoglieranno i bulloni con molta cura in modo da evitare ogni dispersione e faranno annotazione giorno per giorno sul registro dei piombi levati, Modello M-135-B, segnando in modo preciso, sera per sera, la rimanenza.

17. — Ogni stazione interessata nell'esperimento, comprese quelle sussidiarie, dovrà chiedere subito alla propria Sezione movimento e traffico il quantitativo dei bulloni e dei perni, calcolando il fabbisogno per mesi due.

Le stazioni sussidiarie del Compartimento di Torino si rivolgeranno alla Sezione movimento e traffico di Milano; quelle dei Compartimenti di Trieste e Bologna alla Sezione di Venezia.

Siccome durante il bimestre potrà avvenire che in molte stazioni si concentri un grande quantitativo di bulloni ed in altre si esauriscano le scorte, le eccedenze dovranno spedirsi alle stazioni di Milano Scalo Farini e Venezia S. Lucia, secondo la rispettiva giurisdizione, ed analogamente si comporteranno per le richieste le stazioni le cui scorte debbano essere rifornite.

18. — Le morse tranciatrici verranno distribuite, a cura delle Sezioni di Milano e Venezia, a ciascuna stazione, comprese le sussidiarie, nel numero che sarà ritenuto necessario.

Anche gli Uffici di Sezione, i Riparti del Traffico ed i Capi personale viaggiante saranno forniti di un numero conveniente di morse tranciatrici di scorta.

19. — Le morse tranciatrici saranno prese in carico inventariate dalle stazioni, dai depositi, dai Riparti del Traffico e dagli Uffici di Sezione, mediante Mod. R. 125, che ciascun consegnatario trasmetterà alla propria Sezione movimento e traffico, assegnando il valore di L. 86.50 ad ogni morsa.

I bulloni con le relative ghiera saranno presi in consegna dalle Sezioni movimento e traffico di Milano e Venezia senza alcuna operazione inventariata. Le Sezioni stesse cureranno peraltro la utilizzazione e la buona conservazione di tali materiali, in modo da evitarne la dispersione.

I perni, considerati oggetti di consumo, verranno distribuiti a cura delle predette Sezioni, senza l'emissione di alcun documento.

20. — I bulloni che, per difetto di costruzione o per guasti si rendessero inutilizzabili, dovranno essere spediti mensil-

mente alle Sezioni movimento e traffico che hanno provveduto alla fornitura.

Le morse tranciatrici che si rilevassero imperfette o che si guastassero con l'uso, dovranno essere spedite alla ditta costruttrice Favaro e Verna a Mestre e, della spedizione, dovrà essere preavvisata la Sezione movimento e traffico di Venezia con lettera nella quale sarà da specificarsi la natura della imperfezione o del guasto e, se questo è imputabile al personale, seguendo le modalità fissate per le morse dei piombi.

21. — Come è evidente, le finalità della bullonatura dei carri tendono ad impedire i furti rapidi in corsa di treno e durante le soste, servendo così di grande ausilio al personale di scorta e di vigilanza.

Pertanto, affinchè lo scopo sia raggiunto, si fa speciale raccomandazione a tutto il personale incaricato dell'esperimento di adoperarsi con ogni cura perchè le disposizioni contenute nella presente circolare siano rigorosamente osservate.

Si raccomanda pure ai Capi degli Uffici traffico, ai Capi dei Riparti movimento e del traffico ed a tutti i funzionari delle Sezioni interessate di vigilare perchè l'esperimento proceda con la massima regolarità e dia i risultati che l'Amministrazione si ripromette.

I funzionari e tutti i Capi stazione e Capi gestione dovranno eliminare gli incidenti di lieve importanza che dovessero verificarsi e dovranno invece segnalare alle rispettive Sezioni gli inconvenienti che si fossero rilevati, per trarne norma nel giudizio da dare ad esperimento compiuto.

22. — Le Sezioni movimento e traffico interessate impartiranno le disposizioni di dettaglio che la pratica potrà consigliare e, dopo il primo mese di esperimento, invieranno al Servizio centrale (Ufficio IV), un dettagliato rapporto riassuntivo sulle risultanze ottenute.

Si ritiene opportuno avvertire, che qualora questo sistema di chiusura venisse adottato in via definitiva, i bulloni, per semplificare il servizio e per evitare le perdite, verranno stabilmente fissati ai carri mediante robuste catenelle.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 15, 19, 20, 21 e 22.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI E FORNITURE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Chitimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori murari e movimenti di terra relativi alla sistemazione del servizio merci e dei marciapiedi in stazione di Mortara	L. P.	Ore 12 28 febbraio 1925	120.000	Sezione Lavori Alessandria
Risanamento della piattaforma stradale fra le stazioni di Mineo e Vizzini e fra le stazioni di Grammichele e Caltagirone, della linea Valsavoia-Caltagirone	L. P.	Ore 16 28 febbraio 1925	60.000	Sezione Lavori Catania
Demolizione e ricostruzione del volto centrale del cavalcavia al Km. 28 788 della linea Torino-Genova	Lettera commerciale	Ore 12 2 marzo 1925	23.000	Sezione Lavori Alessandria
Rinnovamento di ml. 1151.88 di binario Mod. R. A. 36 S. nella galleria Caltanissetta presso la stazione di Caltanissetta con materiale dello stesso tipo	C. fiduciario	Ore 18 23 febbraio 1925	23.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Costruzione di un fabbricato ad uso sottostazione elettrica di Livorno presso il passaggio a livello sulla via Provinciale Pisana	L. P.	Ore 9,30 28 febbraio 1925	430.000	Ufficio Elettrificazione Livorno

Parte III — N. 7 — 12 febbraio 1925.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Consolidamento della galleria di Rutino nel tratto compreso fra i Km. 36+417 e 37+900 della linea Battipaglia-Reggio C.	L. P.	Ore 10 2 marzo 1925	1.250.000	Sezione Lavori Cosenza
Sistemazione provvisoria degli impianti del deposito locomotive di Castelvetrano (linea Palermo-Trapani)	C. fiduciario	Ore 12 28 febbraio 1925	16.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori di armamento occorrenti all'impianto di un piano caricatore e magazzino merci in stazione di Verona P. N.	C. fiduciario	Ore 18 25 febbraio 1925	45.000	Sezione Lavori Verona
Fornitura di 3300 batterie di accumulatori a 6 elementi per illuminazione elettrica dei treni e di 1000 batterie di accumulatori a due elementi per impianti telefonici o telefonoforici	L. P.	Ore 17 20 febbraio 1925	2.519.000	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 8°
Fornitura e posa in opera della copertura del capannone destinato alla nuova Squadra Rialzo nella stazione di Lambrate Smistamento	L. P.	Ore 14,30 4 marzo 1925	607.000	Sezione Lavori Speciale Milano
Lavori relativi allo ampliamento della stazione di Villa Opicina	T. P.	Ore 12 28 febbraio 1925	300.000	Sezione Lavori Trieste

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Contino	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	15.800	Lastre di cristallo fisse e mobili	L. P.	24-2-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2º Roma
N.º	12.000	Apparecchi per rettificare ruote di smeriglio	T. P.	28-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	3000	Copertoni impermeabili impregnati da carri da metri 8,09 / 5.60	L. P.	28-2-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	12.000	Scope di saggina senza manico	L. P.	28-2-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	6835	Accessori per banchi di carica degli accumulatori elettrici	L. P.	3-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	10	Commutatori tipo Angelini per telegrafo	L. P.	3-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
MI.	9000	Tessuto di cotone avana per tendine, in varie altezze	L. P.	3-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
fogli	15.000	Carta a mano per disegno, da cm. 32×44; 40×54 e 70×102	T. P.	3-3-1925	Id. Ufficio 2º
MI.	50.000	Tela olona alta cm. 100, 300 e 326	L. P.	6-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Q.	2200	Lubrificanti diversi	L. P.	6-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	50	Binde a doppio ingranaggio con cassa di legno	T. P.	15-3-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3º Roma
N.º	315	Suonerie elettriche comuni per uffici	T. P.	22-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	3000	Gomitoli di filo carcerato bianco per cucire	T. P.	28-2-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	1290	Tende a tapparella	L. P.	3-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	1700	Scatole di ferma carte (con- tenenti 100 pezzi ciascuna)	T. P.	6-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	2000	Gomitoli di refe colorato	T. P.	5-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Kg.	1800	Spilli da appuntare	L. P.	10-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	300	Alzatrascudi per ferrovie a scartamento normale	L. P.	10-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	700	Zoinchi laminati da millimetri 250×150×20 per caldaie di piroseafi	L. P.	10-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.	160	Crogiuoli di grafite per forni Morgan, tipo Salamander	L. P.	10-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	1100	Unioni e rubinetti di bronzo per servizio d'acqua	T. P.	22-2-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 3º Roma
—	—	Accessori per servizio d'ac- qua	T. P.	22-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	11.500	Chiavarde di ferro per giun- zioni tubi a briglia per con- dotte d'acqua	T. P.	22-2-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	12.000	Tubi di vetro per livello d'acqua delle caldaie	T. P.	5-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	7410	Vetri bianco latte di dimen- sioni varie	T. P.	5-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Kg.	15.000	Ferro zincato di 2º categ. piatto da m... 30x6	L. P.	17-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	25.000	Fibbie portacavi	L. P.	17-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Kg.	110.500	Filo di ferro zincato da te- legrafo	L. P.	17-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.


Il Direttore generale
ODDONE.



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti :

Errata-corrige Pag. 45

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata :

Comunicato. Pag. 111

Ordine di servizio n. 14 — Trasformazione in fermata della casa cantoniera di Cornino ed estensione del servizio viaggiatori, bagagli e cani. » ivi

Ordine di servizio n. 15 — Estensione di servizio nella fermata di Carbonara Scrivia » 112

Ordine di servizio n. 16 — Nuova denominazione delle stazioni di Oneglia e Porto Maurizio » 113

Ordine di servizio n. 17 — Estensione di servizio nella fermata di Pezzo » 114

Ordine di servizio n. 18 — Agente per la supplenza del macchinista in servizio sulle automotrici elettriche della Milano-Varese » 116

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata :

Comunicazioni — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc. . . Pag. 47

Errata-corrige.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 6 - Parte I - Pag. 14.

Sostituire il capo III col seguente:

— All'ultimo comma dell'art. 1 viene aggiunto il seguente periodo:

« Ne è altresì escluso tutto quanto concerne l'esercizio ferroviario ».

COMUNICATO

In relazioni alle Norme Ministeriali pubblicate nella parte prima del *Bollettino ufficiale* n. 6 del 5 corrente, per il funzionamento dei Distributori Viveri, si comunica che a reggere l'Ufficio Centrale della gestione Speciale è stato chiamato il Tenente Colonnello Commissario della R. Marina Ferdinando PICCENNA.

In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dall'Ispettore rag. Michelangelo GORDINI.

Ordine di servizio N. 14.

Trasformazione in fermata della casa cantoniera di Cornino ed estensione del servizio viaggiatori, bagagli e cani.

Col giorno 5 gennaio 1925 la casa cantoniera di Cornino della linea Gemona-Ospedaletto-Casarsa, già ammessa al servizio viaggiatori, bagagli e cani con le norme in vigore per le case cantoniere, è stata trasformata in fermata alle dipendenze del Servizio Movimento e Traffico ed abilitata al servizio viaggiatori, bagagli e cani, senza alcuna limitazione.

In conseguenza di quanto sopra nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) a pagina 10 di contro al nome di Torino si dovrà cancellare la stelletta e modificare l'indicazione « L.B./V/51 » in « B/Te/165/ ».

Inoltre, a pagina 35 del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » edizione 1° gennaio 1925 (in corso di distribuzione), di fronte al nome di Cornino si dovrà cancellare la caratteristica di casa cantoniera e di contro, nelle colonne 5 e 6, si dovrà cancellare il richiamo (i).

Nella Parte seconda del prontuario suddetto, edizione 1° gennaio 1925 (che verrà distribuita fra breve), a pagi-

na 20, nella tabella 69, nonchè a pag. 61, si dovrà cancellare il dischetto nero di contro al nome di Cornino.

Infine, nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, nel « Prontuario delle distanze dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924) ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali si trova indicato il nome di Cornino con l'indicazione di « Casa cantoniera », tale caratteristica dovrà essere depennata.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 15.

Estensione di servizio nella fermata di Carbonara Scrivia.

La fermata di Carbonara Scrivia della direttissima Genova-Tortona (tronco Tortona-Arquata Scrivia), esercitata col regime di assuntoria, è stata dotata di un binario tronco della lunghezza di m. 230 circa, allacciato nei due sensi ai binari di corsa e la cui capacità utile pel carico e scarico diretto è di cinque carri.

Dal giorno 16 febbraio 1925, pertanto, tale fermata, ammessa al servizio viaggiatori e bagagli senza limitazioni e a quello merci a grande e piccola velocità limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500, composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno (come risulta dalla Parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » edizione 1° gennaio 1925, in corso di distribuzione), viene abilitata anche ai trasporti merci a carro, o come tali considerati dall'amministrazione, a G. V. e P. V. esclusi i veicoli e il bestiame.

Dalla data suddetta, inoltre, il servizio delle merci in piccole partite viene esteso ai trasporti di peso fino a kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di kg. 100 ciascuno.

In conseguenza di quanto sopra a pagina 26 della Parte I del Prontuario suddetto le indicazioni « G (a) » e « P (a) »,

Parte II — N. 8 - 19 febbraio 1925.

esposte di contro al nome della stazione di Carbonara Scriveria nelle colonne 7 e 8, dovranno essere modificate rispettivamente in « G (f) » e « P (f) ».

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 16.

Nuova denominazione delle stazioni di Oneglia e Porto Maurizio.

Le stazioni di Oneglia e Porto Maurizio hanno assunto rispettivamente la nuova denominazione di « Imperia Oneglia » e di « Imperia Porto Maurizio ».

In conseguenza di quanto sopra nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) si dovrà:

— a pagina 11, tra i nomi di Imola e Incisa inserire « Imperia Oneglia » e « Imperia Porto Maurizio » colle indicazioni rispettivamente esistenti per Oneglia e Porto Maurizio;

— alle pagine 13 e 14 cancellare i nomi di Oneglia e Porto Maurizio e le relative indicazioni.

Nella Parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » edizione 1° gennaio 1925 (in corso di distribuzione), si dovrà:

— alle pagine 46 e 114, tra i nomi di Imola e Incisa, inserire « Imperia Oneglia » e « Imperia Porto Maurizio » colle indicazioni rispettivamente esistenti per Oneglia e Porto Maurizio;

— alle pagine 62, 72, 119, 121 cancellare i nomi di Oneglia e Porto Maurizio e le rispettive indicazioni.

Nella Parte II del prontuario sopra indicato (edizione 1° gennaio 1925), che verrà distribuita fra breve, alla pagina 12 tabella (34) « Genova-Savona-Ventimiglia confine » si dovranno modificare i nomi di Oneglia e Porto Maurizio rispettivamente in « Imperia Oneglia » e « Imperia Porto Maurizio ».

All'indice alfabetico si dovrà:

— a pagina 63, fra i nomi di Imola e Incisa, inserire « Imperia Oneglia » e « Imperia Porto Maurizio » colle indicazioni rispettivamente esistenti per Oneglia e Porto Maurizio;

— alle pagine 66 e 68 cancellare i nomi di Oneglia e Porto Maurizio e le relative indicazioni.

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924) si dovrà:

— a pag. 30, fra i nomi di Imola Incisa, inserire « Imperia Oneglia » e « Imperia Porto Maurizio » colle distanze rispettivamente esistenti per Oneglia e Porto Maurizio;

— alle pagine 41 e 49 cancellare i nomi di Oneglia e Porto Maurizio e le relative distanze.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di Controllo, si dovrà inserire, all'indice alfabetico — nella sede opportuna — i nomi di « Imperia Oneglia » e « Imperia Porto Maurizio » con le indicazioni esistenti per Oneglia e Porto Maurizio, e cancellare i nomi di « Oneglia e Porto Maurizio » e le relative indicazioni.

All'interno del prontuario stesso si dovrà modificare il nome di « Oneglia » e di « Porto Maurizio » rispettivamente in « Imperia Oneglia » e Imperia Porto Maurizio.

Conformi modificazioni dovranno essere portate a tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali figurano i nomi delle stazioni di Oneglia e di Porto Maurizio.

Distribuito, agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 17.

Estensione di servizio nella fermata di Pezzo.

La fermata di Pezzo, posta alla progressiva km. 384 + 190 della linea Battipaglia-Reggio Calabria, a sinistra della linea stessa, fra le stazioni di Cannitello e Villa S. Giovanni,

Parte II — N. 8 — 19 febbraio 1925.



aperta all'esercizio fin dal 16 giugno 1921 con le norme di cui gli articoli 25 e 31 sul servizio contabile delle gestioni viaggiatori, bagagli, cani e telegrafo e dal 1° ottobre 1922 gestita in Assuntoria, dal 16 febbraio 1925 viene abilitata al completo servizio viaggiatori, bagagli e cani. Non essendo la fermata stessa provvista di segnali fissi, all'eventuale protezione dei treni provvederà il personale di scorta.

Detta fermata provvede direttamente alla compilazione dei documenti contabili ed effettua alla cassa il versamento dei propri introiti con la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. 184-1913 e cioè quattro volte al mese (6, 14, 21 ed ultimo del mese).

In conseguenza di quanto sopra, nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio (edizione marzo 1921), a pag. 13 nella sede opportuna, si dovrà trascrivere:

Pezzo B/ Re/ 142/

Nella Parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » edizione 1° gennaio 1925 (in corso di distribuzione) di contro al nome di Pezzo, a pag. 67, si dovrà cancellare la caratteristica di « Casa Cantoniera » e alle lettere V e B (colonne 5 e 6) si dovrà cancellare il richiamo (i).

Nella Parte II del prontuario suddetto edizione 1° gennaio 1925, che verrà distribuita fra breve, alle pagine 44 e 45 (tabelle 153-B e 153-C) e a pag. 67, si dovrà cancellare il dischetto nero di contro al nome di Pezzo.

Nei nuovi prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in corso di distribuzione, edizione agosto 1922 per i trasporti delle cose (esclusi i bagagli) e edizione agosto 1923 per i trasporti dei viaggiatori e dei bagagli, e in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali si trova indicato il nome di Pezzo con l'indicazione di « casa cantoniera » tale caratteristica dovrà essere depennata.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, edizione aprile 1914, in uso nelle stazioni non ancora fornite dei nuovi prontuari, si dovrà:

— all'indice, dopo il nome di Pettorano sul Gizio trascrivere « // Pezzo /73/7-bis/ »;

— a pag. 73, fra i nomi di Cannitello e Villa S. Giovanni inserire « // 7-bis / Pezzo / » ed esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo secondo quanto appresso.

Per i prontuari delle stazioni situate sulla linea Batti-

paglia-Reggio di Calabria la distanza dovrà essere rilevata dalla tabella perimetrica della linea suddetta (parte II del Prontuario generale).

Per tutti gli altri prontuari la distanza dovrà invece essere formata aggiungendo km. 120 a quella indicata per S. Pietro a Maida-Maida (pagina 72 numero progressivo 26), km. 2 a quella indicata per Villa S. Giovanni (pagina 73 numero progressivo 8), km. 16 a quella indicata per Reggio di Calabria Centrale (pagina 73 numero progressivo 14) e scegliendo la più breve. L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione, che avrà servito di base per la formazione della distanza.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 18.

Agente per la supplenza del macchinista in servizio sulle automotrici elettriche della Milano-Varese.

(Vedi ordine di servizio n. 338-1908).

In seguito all'applicazione del dispositivo di sicurezza alle manovelle di manovra delle Automotrici Gr. E10 ed E15 dovrà essere modificato l'articolo 4 a pag. 11 delle « Istruzioni per i treni elettrici della linea Milano-Varese » di cui l'Ordine di Servizio n. 338-1908, aggiungendo la dicitura:

« Qualora Automotrici del Gr. E10 od E15 munite del disinseritore automatico sulla manovella di manovra si trovino in trazione multipla, la presenza del Capo Treno o di altro agente supplente abilitato a fermare il treno è obbligatoria solo per l'automotrice che trovasi in testa al treno, mentre per le altre basterà la presenza del solo macchinista ».

Da distribuire al personale dipendente dalle Sezioni Materiale e Trazione e Movimento e Traffico di Milano, addetto alla linea Milano-Varese.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Opere di terra e murarie e di falegnameria occorrenti per l'ampliamento e sistemazione generale della stazione di Molfetta	L. P.	Ore 12 26 febbraio 1925	230.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura e posa in opera della pensilina metallica sul marciapiedi interno della stazione di Molfetta e costruzione di una tettoia a copertura della uscita della stazione stessa	L. P.	Ore 12 26 febbraio 1925	95.000	Sezione Lavori Bari
Lavori di revisione di metri lineari 3500 di binario fra i Km. $\frac{139+900}{141+346}$ e Km. $\frac{145+400}{147+467}$ dalla linea S. Caterina-Canicatti	C. fiduciario	Ore 18 2 marzo 1925	19.300	Sezione Lavori Caltanissetta
Lavori di revisione di metri lineari 4233 di binario fra i Km. $\frac{272+000}{219+186}$ e Km. $\frac{223+559}{225+605}$ della linea Siracusa-Licata	C. fiduciario	Ore 18 2 marzo 1925	23.300	Sezione Lavori Caltanissetta
Lavori di revisione di metri lineari 2046 di binario fra i Km. $\frac{229+700}{231+746}$ della linea Siracusa-Licata	C. fiduciario	Ore 18 2 marzo 1925	11.300	Sezione Lavori Caltanissetta

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Contino	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Risanamento e sistemazione di alcuni tratti di piattaforma stradale fra le Stazioni di Falconara e Licata	L. P.	Ore 10 4 marzo 1925	129.520	Sezione Lavori Caltanissetta
Fornitura e posa in opera di una travata metallica sul Rio Valmanera in dipendenza della soppressione del B° Casale linea Torino-Genova	C. fiduciario	Ore 12 5 marzo 1925	40.000	Sezione Lavori Alessandria
Lavori di terra e murari relativi alla soppressione del B° Casale linea Torino-Genova	C. fiduciario	Ore 12 5 marzo 1925	67.000	Sezione Lavori Alessandria
Costruzione di una linea telegrafonica da Tivoli a Colli di Monte Bove e da S. Marie ad Avezzano	T. P.	Ore 12 5 marzo 1925	200.000	Ufficio Speciale Roma Viale Principessa Margherita, 148
Fornitura e posa in opera dell'apparecchiatura ad alta tensione per due cabine elettriche, fornitura e posa in opera del materiale per la costruzione di Km. 2 di linea elettrica ad alta tensione a Catania	T. P.	Ore 16 28 febbraio 1925	90.000	Ufficio Speciale Palermo
Lavori di terra e murari occorrenti per l'impianto del 3° binario e per il prolungamento del binario d'incrocio della stazione di Rocca Imperiale della linea Meta-ponto-Reggio C.	L. P.	Ore 10 12 marzo 1925	250.000	Servizio Lavori Cosenza

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerta	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
<p>Fornitura dei seguenti meccanismi per impianti elettrici a Catania :</p> <p>N. 3 trasformatori trifasi in olio da 100 K. V. A. 50 periodi, 10000/275 volt</p> <p>N. 1 alternatore trifase con eccitatrice coassiale da 80 K. V. A. 275 volt, 50 periodi, 360 giri attacco diretto</p> <p>N. 2 gruppi convertitori motori trifase 260 volt, 50 periodi, 1000 giri, dinamo 240 volt, 14 K. V. A.</p> <p>N. 1 trasformatore in aria monofase 260/25 volt K.V.A.</p>	T. P.	Ore 16 28 febbraio 1925	130.000	Ufficio Speciale Palermo
Risanamento massicciata e revisione armamento nel 1° e 2° binario della stazione di Lo Zucco-Palermo-Trapani	C. fiduciario	Ore 18 10 marzo 1925	18.000	Sezione Lavori Palermo
Risanamento massicciata e revisione armamento nel 1° e 2° binario della stazione di Castellammare - Palermo-Trapani	C. fiduciario	Ore 18 10 marzo 1925	27.000	Sezione Lavori Palermo
Revisione generale di alcuni tratti di binario e di alcuni deviatoi nella tratta Pallitello-Trapani (Palermo-Trapani)	C. fiduciario	Ore 18 10 marzo 1925	40.000	Sezione Lavori Palermo
Risanamento massicciata e revisione armamento nel 1° e 2° binario della stazione di Carini (Palermo-Trapani)	C. fiduciario	Ore 18 10 marzo 1925	43.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione Offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Risanamento massicciata e revisione armamento del 2° binario della stazione di Partinico (Palermo-Trapani)	C. fiduciario	Ore 18 10 marzo 1925	19.000	Sezione Lavori Palermo
Risanamento massicciata del 1° e 2° binario della stazione di Cinisi (Palermo-Trapani)	C. fiduciario	Ore 18 10 marzo 1925	29.000	Sezione Lavori Palermo
Risanamento massicciata del 1° e 2° binario della stazione di Alcamo (Palermo-Trapani)	C. fiduciario	Ore 18 10 marzo 1925	41.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura e carico sui vagoni di sabbia, ghiaia e ciottoli da estrarsi dal fiume Tagliamento dalla cava ricordata alla stazione di Per la Carnia della linea Udine Pontebba	L. P.	Ore 18 7 marzo 1925	70.000	Sezione Lavori Udine
Rinnovamento binario di corsa fra le stazioni di Dogna Nuova ed il Km. 62+698 della linea Udine Pontebba e del binario di corsa fra la stazione di Ugorizza e Tarvisio C.le (linea Pontebba-Tarvisio)	L. P.	Ore 18 7 marzo 1925	250.000	Sezione Lavori Udine
Impianto binario d'incrocio nella stazione di Castoreale Bagni	L. P.	Ore 16 10 marzo 1925	124.000	Sezione Lavori Catania
Lavori di terra e murari occorrenti per prolungare il binario di incrocio nella stazione di Corigliano Calabro	L. P.	Ore 9- 12 marzo 1925	104.000	Sezione Lavori Cosenza

LAVORI, FORNITURE, VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Montaggio delle terne primaria e della linea telefonica ad alta tensione tra la stazione di Porretta e le centrali di Luviana e Pavana e fra le centrali di Porretta e Riola	L. P.	Ore 12 28 febbraio 1925	120.000	Ufficio Elettificazione Bologna
Montaggio e tesatura dei fili della doppia terna primaria tra la sottostazione di Vazioni e la Centrale di Luviana e fra Collina Pistoiese e la stazione di Pracchia	L. P.	Ore 12 5 marzo 1925	250.000	Idem
Fornitura di due gruppi convertitori da 42 a 167 periodi 8600 K. V. A.	T. P.	Ore 12 30 marzo 1925	1.400.000	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 7° - Roma
Opere murarie in genere occorrenti pel completamento nuovo deposito locomotive a vapore ed elettriche e deposito combustibili per la stazione di Firenze S. Maria Novella in località Romito	Asta pubblica	Ore 16 10 marzo 1925	5.400.000	Servizio Lavori Roma
Ampliamento Scalo Merci della stazione di Scafati	C. fiduciario	Ore 18 7 marzo 1925	74.000	Sezione Lavori Salerno
Formazione di una scogliera di difesa alla spalla lato Arona del ponte a tre luci di m. 25 ciascuno sul torrente Vallespessa presso Baveno	L. P.	24 febbraio 1925	20.000	Sezione Lavori Milano Ovest

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori relativi al risanamento della piattaforma stradale del tronco Menfi - Sciacca della linea Castelvetro- P. Empedocle	T. P.	Ore 16 3 marzo 1925	34.700	Esercizio Ferrovie Secon- darie Gruppo Sicilia Palermo
Fornitura a piè d'opera della ghiaia naturale e vagliata occorrente per l'esecuzione della 2ª fase del 1º gruppo dei lavori riguardanti l'im- pianto nuova stazione merci di Vercelli	T. P.	Ore 16 20 febbraio 1925	40.000	Sezione Lavori Torino Sud

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Tonn.	150	Glicerina purificata	L. P.	10-3-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
N.°	3500	Cartoncini impermeabili per copialettere	T. P.	10-3-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	850	Registri di carte 100 da cm. 22 x 32	T. P.	11-3-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	3000 » 2500	Taccuini a libro piccoli Idem ad album mezzani	T. P.	11-3-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	1500 » 1000	Repertori (rubriche) di carte 48 Idem di carte 100	T. P.	12-3-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	500	Copialettere di carta velina, con e senza rubrica	T. P.	15-3-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	800	Leve di ferro ad unghia fessa	L. P.	17-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
ML	5050	Nastro di acciaio dentato per seghe continue	L. P.	28-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Tonn.	1200	Zoccoli di ghisa per freni (9 lotti rimasti scoperti di aggiudicazione nella licita- zione del 6-2-25)	T. P.	28-2-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale


ODDONE.



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti :

17 gennaio 1925 — D. M. riguardante modificazioni alle circoscrizioni e sedi dei Riparti Lavori Pag. 47

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata :

Comunicati Pag. 117

Ordine di servizio n. 19 — Apertura all'esercizio della fermata di Torre-
muzza-Reitano » ivi

Ordine di servizio n. 20 — Estensione del servizio merci nella fermata di
Maerne di Martellago e nella stazione di Ponte
di Brenta » 121

Ordine di servizio n. 21 — Estensione di servizio nella stazione di Brindisi
Marittima scalo del porto » ivi

Ordine di servizio n. 22 — Trasporti per conto della gestione distributori
viveri « La Provvida » » 122

Circolare n. 13 — Richieste di stoffe e fodere per vestiario e di cappotti
impermeabili gommati. » 123

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata :

Comunicazioni — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc. . . Pag. 55

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1925, riguardante modificazioni alle circoscrizioni e sedi dei Riparti Lavori.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la deliberazione n. 2758 in data 27 gennaio 1924 dell'ex Commissariato Straordinario per le Ferrovie dello Stato;

Vista la proposta di cui la relazione del 5 gennaio 1925 N. L. C. I. 22 49070 della Direzione Generale (Servizio Lavori e Costruzioni) riguardante modificazioni alle circoscrizioni e sedi dei Riparti Lavori;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

La circoscrizione dei seguenti Riparti di linea è modificata dal 1° gennaio 1925 come segue:

SEZIONE LAVORI DI VENEZIA

Riparto di Venezia (1) — Mestre (e) — Venezia S. L. (i)
Diramazione a Venezia Marittima e Stazione Marittima.
Quadrivio Gazzera (e) — Treviso (i) — Conegliano (e);
Treviso C. (e) — Treviso P. C. (i).

Riparto di Casarsa (2) — Conegliano (1) — Udine (e).

SEZIONE LAVORI DI FIRENZE

Riparto di Arezzo (1) — Chiusi (i) — Laterina (e)

Riparto di Pontassieve (2) — Firenze Campo di Marte (e)
— Laterina (i) Borgo S. Lorenzo (e) — Pontassieve (e)

Riparto di Firenze (3) — Stazioni e linee intorno a Firenze fino a S. Donnino (e), Bivio S. Marco Vecchio (i), Campo di Marte (i).
Firenze S. M. N. (e) — Pistoia (i).

SEZIONE LAVORI DI PISA

- Riparto di Grosseto* (1) — Grosseto (i) Cecina (e).
Campiglia (e) — Piombino (i).
- Riparto di Cecina* (2) — Cecina (i) — Antignano (i).
Pisa Centrale (e) — Colle Salvetti (i) — Vada (e).
Cecina (e) — Volterra (i).
- Riparto di Pisa* (3) — Antignano (e) — Livorno C. (i) —
Bivio Calambrone (e).
Pisa C. (i) — Livorno S. Marco (i).
Pisa C. (e) — Pisa P. N. (i).
Diramazione a Livorno Marittima ed impianti portuali.
Livorno C. (e) — Scalo Navicelli.
Bivio Calambrone (e) — Colle Salvetti (e).
Raccordi fra le linee intorno a Pisa.
- Riparto di Spezia* (4) — Pisa P. N. (e) — Spezia Centrale (i).
Diramazione al porto mercantile di Spezia.
Avenza (e) — Carrara (i).
- Riparto di Pistoia* (6) — Lucca (e) — Pistoia (e).
Lucca (e) — Castelnuovo di Carfagnana (i).

SEZIONE LAVORI ROMA NORD

- Riparto di Orte* (3) — Roma Tiburtina (e) — Orte (i).
- Riparto di Orvieto* (4) — Orte (e) — Chiusi (e).
Orte (e) — Terni (e).
- Riparto di Viterbo* (5) — Roma Trastevere (e) — Viterbo
P. F. (e).
Capranica (e) — Ronciglione (i).
Viterbo P. F. (i) — Attigliano (e).

La sede del Riparto di Chiavari dipende dalla Sezione Lavori di Genova — che temporaneamente era stata lasciata a Spezia — è trasportata dal 1° novembre 1924 a Chiavari.

Roma, addì 17 gennaio 1925.

Il Ministro:

CIARO.

COMUNICATI.

A sensi ed agli effetti dell'art. 234 del Regolamento del personale, si rende noto che il Comitato d'Esercizio di Reggio Calabria, nella seduta del 25 ottobre 1924, ha licenziato, in applicazione degli articoli 189-b) e 197 del Regolamento medesimo, il fuochista in prova *Tavolacci Lorenzo* - 197518 « perchè condannato dalla Corte di Assise di Palermo, con sentenza 20 giugno 1924, pronunciata in contumacia dell'imputato, a 15 anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, quale colpevole di omicidio volontario in persona di certo *Gacta Giuseppe* ».

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 234 del Regolamento del personale, si rende noto che il Comitato di Esercizio di Torino il 16 dicembre 1924 ha deliberato, in applicazione degli articoli 186-e) e 197 del Regolamento medesimo, il licenziamento dell'operaio di 1^a classe in prova *Pastore Giovanni* (271610) « perchè, ammalato dal 6 ottobre 1924, non fu trovato in casa dal Medico di Riparto nei giorni 29 e 30 stesso mese e diffidato il 15 novembre 1924 a riprendere servizio, non si è più presentato ».

Ordine di servizio N. 19.

Apertura all'esercizio della fermata di Torremuzza-Reitano.

Dal giorno 1° dicembre 1924, è stata aperta all'esercizio, sulla linea Palermo-Messina, fra le stazioni di Tusa e San Stefano di Camastra, la fermata di Torremuzza-Reitano, gestita da un Assuntore con le norme di cui all'ordine di servizio n. 132-1920.

La fermata disporrà dei seguenti impianti:

— fabbricato viaggiatori ubicato alla progressiva chilometri 95.635 (da Palermo) a destra della linea da Palermo a Messina;

Parte II — N. 9 — 26 febbraio 1925.

— un binario merci, collegato con quello di corsa con due opposte traversate, con scambi inseriti sul binario di corsa alle progressive Km. 95.498 quello con la punta rivolta verso Palermo, Km. 95.631 quello con la punta verso Messina. Distanza fra punta e punta m. 133.25. Gli scambi inseriti sul binario di corsa, assicurati da fermascambi nella loro posizione normale per il binario medesimo, saranno collegati con quelli inseriti sul binario merci a mezzo di trasmissione rigida e manovrati da leva unica:

— segnali di protezione: dal lato Palermo, semaforo a piantana dritta, ad un'ala di 2^a categoria, alla progressiva Km. 94.588, a m. 910 dalla punta dello scambio di detto lato; dal lato Messina, semaforo a sbalzo, ad un'ala di 2^a categoria, alla progressiva Km. 96.670, a m. 1039 dalla punta dello scambio estremo dello stesso lato. La manovra di detti segnali sarà collegata a quella degli scambi inseriti sul binario di corsa mediante serratura di sicurezza che vincolerà la posizione normale a via libera dei segnali stessi a quella normale degli scambi per il binario di corsa. I due semafori saranno manovrati da un apparecchio a manovelle equilibrate addossato al fronte del F. V.:

— telefono con le stazioni limitrofe di Tusa e San Stefano di Camastra.

La predetta fermata viene ammessa:

— ai trasporti in servizio interno e cumulativo italiano di viaggiatori, bagagli e cani, senza limitazione;

— ai trasporti di merci a grande velocità, limitatamente alle spedizioni di peso non superiori a Kg. 500, costituiti di colli non eccedenti i Kg. 50 ciascuno;

— ai trasporti di merci a piccola velocità limitatamente alle spedizioni a carro o come tali considerate dalla Amministrazione.

La fermata in parola effettuerà il versamento degli introiti alla Cassa Compartimentale di Palermo ogni quattro giorni e cioè con la periodicità di cui alla lettera *D* dell'ordine di servizio n. 124-1913.

In conseguenza di quanto sopra nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921), a pagina 16, fra i nomi di Torre Melissa e Torrenieri Montalcino si dovrà inserire:

/Torremuzza-Reitano L O/P/153/

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo si dovrà inserire fra i nomi di San Stefano di Camastra e

Tusa quello di « Torremuzza-Reitano », e di contro si dovrà esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo secondo quanto appresso:

Per i prontuari delle stazioni situate sulla linea Messina-Termini Imerese la distanza sarà da rilevarsi dall'Allegato A al presente ordine di servizio. Per tutti gli altri prontuari la distanza dovrà invece essere formata aggiungendo Km. 2 a quella indicata per San Stefano di Camastra e Km. 14 a quella indicata per Pollina, e scegliendo poi la più breve. L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione, che avrà servito di base per la formazione della distanza.

All'indice dei prontuari suddetti si dovrà inserire fra i nomi di Torre Melissa e Torrenieri Montalcino quello di « Torremuzza-Reitano » con il relativo numero della pagina e il numero progressivo.

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della Rete dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924) alla pagina 66, fra i nomi di Torre Melissa e Torrenieri Montalcino, si dovrà inserire:

Torremuzza - Reitano/1610/1615/1525/1630/1591/1608/
1591/1576 1594/1639/1580/1515.

Nessuna modificazione dovrà essere apportata alle parti I e II del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione 1° gennaio 1925 (in corso di distribuzione) in quanto che le indicazioni relative alla fermata di Torremuzza-Reitano vi sono già comprese.

** Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.*

Allegato A all'Ordine di servizio N. 19-1925.

Distanze chilometriche dalla fermata di Torremuzza-Reitano alle seguenti stazioni, fermate e case cantoniere della linea Messina-Termini Imerese.

Messina Marittima	Km. 137
Messina	» 136
Camaro	» 129
Gesso	» 121
Saponara Bauso	» 118
Rometta	» 115
S. Martino	» 113
Venetico Spadafora	» 112
Roccavaldina Scala Torregrotta	» 110
S. Lucia	» 107
S. Filippo Archi	» 104
Milazzo	» 100
Barcellona	» 91
Castroreale Bagni	» 87
Castroreale Novara Furnari	» 83
Falcone	» 78
Oliveri Tindari	» 76
Patti	» 67
Patti Marina	» 66
S. Giorgio	» 63
Gioiosa Marea	» 58
Piraino S. Angelo	» 53
Brolo Ficarra	» 51
Naso Capo d'Orlando	» 44
Zappulla	» 38
S. Marco d'Alunzio Torrenova	» 34
S. Agata di Militello	» 30
S. Fratello Acquedolci	» 25
Caronia	» 12
S. Stefano di Camastra	» 3
Tusa	» 7
Pollina	» 14
Castelbuono	» 21
Cefalù	» 29
Lascari	» 38
Campofelice	» 43
Buonfornello	» 49
Fiunetorto	» 53
Termini Imerese	» 60

Ordine di servizio N. 20.

Estensione del servizio merci nella fermata di Maerne di Martellago e nella stazione di Ponte di Brenta.

Dal 1° marzo 1925 la fermata di Maerne di Martellago, della linea Trento-Primolano-Mestre, e la stazione di Ponte di Brenta, della linea Milano-Verona-Venezia, vengono ammesse ai trasporti a piccola velocità a carro, in servizio interno e cumulativo italiano senza limitazione.

In conseguenza di quanto sopra nella Parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » edizione 1° gennaio 1925 (in corso di distribuzione) si dovrà :

— a pagina 51, di contro al nome di Maerne di Martellago modificare nella colonna 8 l'indicazione « P (g) » in « P (d) »;

— a pagina 71, di contro al nome di Ponte di Brenta modificare nella colonna 8 l'indicazione « P (g) » in « P (d) ».

Nel prontuario manoscritto delle distanze chilometriche in uso nelle gestioni merci si dovrà cancellare la maggiore delle due distanze esposte di contro ai nomi di Maerne di Martellago e Ponte di Brenta e cancellare il relativo richiamo alla nota « Distanza virtuale ».

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924) di contro ai nomi di Maerne di Martellago e Ponte di Brenta si dovranno cancellare le distanze virtuali ed il relativo richiamo (2) nonchè il richiamo (1) di contro alle distanze effettive.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 21.

Estensione di servizio nella stazione di Brindisi Marittima scalo del porto.

Dal giorno 15 gennaio 1925 la stazione di Brindisi Marittima scalo del porto è stata riabilitata al servizio pub-

blico dei viaggiatori e dei bagagli in servizio interno e cumulativo italiano e internazionale.

Detto servizio verrà disimpegnato dall'agenzia Colisti, la quale avrà diritto all'esazione dei propri corrispettivi in aggiunta ai prezzi dei biglietti.

In conseguenza di quanto sopra alla pagina 21 della Parte 1^a del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione 1° gennaio 1925 (in corso di distribuzione), di contro al nome di Brindisi Marittima Scalo del porto si dovrà esporre la lettera V nella colonna 5.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921), alla pagina 9, di contro al nome di Brindisi Marittima scalo del porto, si dovrà modificare l'indicazione « B-V-g » in « L ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli le stazioni dovranno accertare se di contro al nome di Brindisi Marittima scalo del porto risultano esposte due distanze.

Dovranno poi verificare se la prima distanza — valevole per la tassazione dei trasporti viaggiatori — risulta formata aggiungendo km. 2 e quella indicata per Brindisi e se la seconda distanza — valevole per la tassazione dei trasporti bagagli — risulta formata:

a) aggiungendo km. 10 o km. 20 alla prima, qualora, rispettivamente, il prontuario sia di una stazione del continente o di una stazione marittima del continente;

b) aggiungendo km. 32 o km. 42 alla prima, qualora, rispettivamente, il prontuario sia di una stazione sicula o di una stazione marittima sicula.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 22.

Trasporti per conte della gestione speciale distributori viveri “ La Provvida „.

Si avverte che, in relazione al disposto dell'articolo 7 delle Norme ministeriali per il funzionamento dei distributori viveri, pubblicate nella parte prima del *Bollettino uff-*

ciale n. 6 del 5 febbraio 1925, le spedizioni effettuate per conto della Gestione Speciale Distributori Viveri « La Provvida » dovranno fruire della riduzione del 50 % sui prezzi di tariffa oppure essere considerate in servizio, a seconda del documento di trasporto che sarà presentato alla competente gestione.

I trasporti con la riduzione del 50 % si effettuano dal luogo di acquisto ai distributori su presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dal competente Ufficio Centrale della Gestione Speciale Distributori Viveri; quelli in servizio hanno luogo fra i vari distributori.

Sono ammessi a fruire della riduzione del 50 % anche i trasporti di recipienti e sacchi vuoti, usati, effettuati dai distributori all'indirizzo dei fornitori, sempre su presentazione della richiesta di cui sopra.

L'ordine di servizio n. 11-1924 è abrogato.

Distribuito agli agenti delle classi 5 e 22.

Circolare N. 13.

Richieste di stoffe e fodere per vestiario e di cappotti impermeabili gommati.

In forza delle convenzioni stipulate con le Ditte « Antonio MARZIALE di Roma e « Laboratorio Italiano Impermeabili Mosca e Musera » di Milano, la prima provvede alla somministrazione diretta al personale delle stoffe, fodere ed accessori occorrenti sia per la confezione del vestiario-uniforme, sia per usi privati, la seconda provvede alla fornitura dei cappotti impermeabili gommati - Vedansi:

- a) Circolare n. 48 - *Boll. Uff.* n. 38 del 20-9-1923;
- b) Circolare n. 59 - *Boll. Uff.* n. 47 del 22-9-1923;
- c) Circolare n. 20 - *Boll. Uff.* n. 13 del 27-3-1923;
- d) Circolare n. 4 - *Boll. Uff.* n. 1 del 1-1-1925.

Da parte di molti agenti vengono di continuo fatte sollecitatorie sia al Servizio Approvvigionamenti, sia direttamente alle Ditte convenzionate per il sollecito soddisfacimento delle loro richieste, che asseriscono presentate da molto tempo, mentre che, eseguite le necessarie ricerche, le richie-

ste stesse non risultano, all'atto delle stesse sollecitatorie, pervenute, e giungono invece dopo con forti ritardi.

Da un esame fatto è risultato che gli Uffici Contabili competenti provvedono all'invio delle richieste in parola con forti ritardi: qualche richiesta è perfino giunta alle Ditte dopo oltre tre mesi dalla data di emissione da parte dell'agente interessato.

Tali ritardi vengono a frustrare lo scopo dell'attuale ordinamento di distribuzione delle stoffe, fodere ed accessori per vestiario e dei cappotti impermeabili gommati, disposto appunto col preciso intento che gli agenti siano in grado di avere sempre tempestivamente gli indumenti loro occorrenti.

E poichè da parte delle Ditte appaltanti le richieste vengono sempre soddisfatte con tutta sollecitudine entro i limiti di tempo fissati dai rispettivi contratti, come si rileva dall'assenza totale di multe per ritardata consegna sulle relative fatture accuratamente controllate, devo richiamare su di ciò l'attenzione di tutti gli Impianti affinchè le richieste in parola, non appena presentate dagli agenti ed opportunamente riscontrate e vistate, a norma delle disposizioni in vigore, siano sollecitamente inoltrate, senza attendere lo accumularsi di altre richieste per eseguire l'invio in una sola volta.

Con l'occasione confermo che tutta la corrispondenza indirizzata alle Ditte precitate dovrà essere affrancata a cura dei vari mittenti: per la Ditta Marziale peraltro corrispondenza e richieste potranno essere trasmesse al Servizio Approvvigionamenti Roma, il quale provvederà per il recapito.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Contino	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Movimenti di terra e murari occorrenti per l'ampliamento degli impianti doganali nella stazione di Fortezza.	L. P.	Ore 15 9 marzo 1925	825.000	Sezione Lavori Trento
Ampliamento del fabbricato viaggiatori della stazione di Brennero.	L. P.	Ore 15 16 marzo 1925	220.000	Id.
Tre impianti idraulici per la staffatura a caldo delle molle a balestra da veicoli e loco- motive F. S. (macchina per staffare, pompa e accumu- latore).	T. P.	10 marzo 1925	—	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52
Quattro macchine idrauliche per la prova delle molle a balestra e a bovolo di veicoli e locomotive F. S.	T. P.	10 marzo 1925	—	Id.
Un motore elettrico a corrente alternata trifase 240 volt - 45 periodi - autosincrono e asincrono con compensatore di fase - della potenza di H. P. 75 - giri 675 con pu- leggia del diametro di mil- limetri 520 completo di re- stato di avviamento a pieno carico. Detto motore è destinato all'Officina di Foggia.	T. P.	10 marzo 1925	—	Ufficio 3° Sezione 9ª Servizio Material e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto di cinque binari tronchi per ricovero e composizione di treni nella stazione di Rometta.	L. P.	Ore 16 12 marzo 1925	212.200	Sezione Lavori Catania
Costruzione del pozzo di carico delle condotte forzate per l'impianto idroelettrico principale del Sagittario.	L. P.	Ore 9 10 marzo 1925	950.000	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 7° Roma
Fornitura di mc. 1200 di pietrisco calcareo compatto per massicciata nelle stazioni di Girgenti e Porto Empedocle,	C. fiduciario	Ore 18 12 marzo 1925	19.200	Sezione Lavori Caltanissetta
Impianto di una squadra di rialzo nella stazione di Villa S. Giovanni, linea Battipaglia-Reggio.	L. P.	Ore 10 11 marzo 1925	156.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura e posa in opera di 36 travate metalliche indipendenti ad un binario al ponte sul fiume Tagliamento in 36 luci da m. 21.20 ciascuna al km. 97 + 954 della linea Mestre-Udine presso Casarsa.	L. P.	Ore 12 21 marzo 1925	4.510.000	Sezione Lavori Venezia
Rinnovamento binario fra le stazioni di Avenza (e) e Sarzana (e) della linea Pisa-Spezia.	C. fiduciario	Ore 10 14 marzo 1925	145.000	Sezione Lavori Pisa
Rinnovamento binario fra le stazioni di Filattiera (e) e Terrarossa Tresana (e) linea Parma-Spezia.	L. P.	Ore 10 16 marzo 1925	157.000	Id.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione dei binari e de- viatoi del 4° cantone di Mi- lano Centrale.	L. P.	Ore 15.30 16 marzo 1925	70.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Allacciamento verso Porticina al binario di corsa di due binari tronchi in stazione di Tarvisio C.	L. P.	Ore 18 20 marzo 1925	300.000	Sezione Lavori Udine
Fornitura di pietrisco occor- rente per l'ampliamento della stazione di Villa Opi- cina.	T. P.	Ore 12 14 marzo 1925	160.000	Sezione Lavori Trieste

Elenco delle forniture da appaltarsi dalla Amministrazione ferroviaria.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Ml.	9000	Tessuto di cotone avana in varie altezze per tende	L. P.	3-3-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 2° Roma
N.°	3.250.000	Piombi per bollare carri merci	L. P.	7-3-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	5000	Zoccoli di ghisa con tasselli di ghisa indurita.	L. P.	10-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	5000	Gommellina	T. P.	11-3-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	1900	Lampadine elettriche a fila- mento metallico	T. P.	12-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	6000	Tela nera impermeabile alta centimetri 110	L. P.	13-3-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	2000	Formalina	L. P.	24-3-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Tonn.	43	Tubi e pezzi speciali di ghisa grezzi e lavorati per con- dotte d'acqua.	L. P.	10-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Costimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	200	Indicatori telefonici di chiamata ad un numero	L. P.	17-3-1925	Servizio Approvvigionamento Ufficio 3º Roma
Tonn.	800	Zoccoli di ghisa per freni	L. P.	24-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	35	Carrelli da Cantoniere	L. P.	24-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	2900	Lamiere d'acciaio dolce di 3º categ.	L. P.	24-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	170.000	Bulloni di ferro zincato	T. P.	13-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Kg.	8	Filo e piattina di nichel-croma	T. P.	15-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

A

V

PA
2.4

PAI

Com
Ordi

Ordi

Ordi

Ordi

Ordi

Circ

PAR

Com




MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE



PARTE PRIMA — Leggi e decreti :

20 febbraio 1925 — D. M. n. 1806, che approva il bando di concorso a tre posti di ispettore di 1ª classe (gruppo A) per i bisogni dell'Istituto Sperimentale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Pag. 49

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata :

Comunicati Pag. 125

Ordine di servizio n. 23 — Estensione di servizio nella fermata di S. Ilario del Jonio » 131

Ordine di servizio n. 24 — Avarie dei copertoni - Accertamenti delle responsabilità - Addebiti. » 132

Ordine di servizio n. 25 — Ripristino dell'esercizio a doppio binario fra le stazioni di Montebelluna e Susegana » 138

Ordine di servizio n. 26 — Soppressione della fermata di Gagliole. » ivi

Ordine di servizio n. 27 — Estensione di servizio nel raddoppio di S. Nicandro di Bari » 139

Circolare n. 14 — Norme per la riconsegna dei trasporti ai destinatari » 142

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata :

Comunicazioni — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc. Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE del 20 febbraio 1925, n. 1806, che approva il bando di concorso a tre posti di ispettore di 1^a classe (gruppo A) per i bisogni dell'Istituto Sperimentale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il rapporto della Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) in data 10 febbraio 1925, n. PAG 410/24/26723;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

L'Amministrazione delle FF. SS. per i bisogni dell'Istituto Sperimentale, è autorizzata ad indire un pubblico concorso a tre posti di Ispettore di 1^a classe (gruppo A) (quadri di classificazione allegati al R. D. 6 dicembre 1923, n. 2651) con lo stipendio annuo iniziale di L. 13700 oltre il supplemento di L. 1000 e le altre competenze spettanti al personale delle FF. SS.

E' approvato il relativo avviso di concorso contenente le norme per lo svolgimento del concorso stesso.

Roma, li 20 febbraio 1925.

Il Ministro: CIANO.

COMUNICATI

Avviso di concorso a tre posti di Ispettore di 1^a classe in prova.

E' aperto un concorso per titoli a tre posti di Ispettore di 1^a classe in prova (gruppo A) nell'Istituto Sperimentale delle Ferrovie dello Stato.

1^a-A) Potranno concorrere ad un posto di Ispettore di 1^a classe in prova (tecnico specialista-geologo) i laureati in ingegneria civile od industriale che abbiano conseguita anche la laurea di dottore in scienze naturali con speciale applicazione alla geologia e mineralogia; i laureati in ingegneria civile od industriale che abbiano conseguito il diploma di perfezionamento in una sottosezione mineraria di R. Politecnico o di R. Università, oppure che abbiano percorso con esito soddisfacente almeno due anni in una Scuola Superiore Mineraria all'estero; i dottori in scienze naturali che abbiano conseguito la libera docenza in geologia e mineralogia.

B) Potranno concorrere ad un posto di Ispettore di 1^a classe in prova (tecnico specialista-chimico petrografo) i laureati in ingegneria industriale che abbiano compiuto un corso di chimica industriale presso una Regia scuola di ingegneria del Regno, superando i relativi esami; i dottori in scienze naturali che abbiano compiuto un periodo di assistentato in un Istituto Mineralogico di R. Università del Regno per un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

C) Protranno concorrere ad un posto di Ispettore di 1^a classe in prova (tecnico specialista-metallurgista) i laureati in ingegneria industriale che abbiano compiuto un corso di chimica industriale presso una Regia Università del Regno superando i relativi esami e che abbiano compiuto un periodo di assistentato in laboratorio chimico-metallurgico in una Regia scuola di ingegneria od Università del Regno, per un periodo di tempo non inferiore ad un anno oppure che abbiano compiuto un corso superiore speciale in materia metallurgica.

2^o Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 15 aprile 1925 alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, Servizio Personale ed Affari Generali, Roma, Piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione scritta di proprio pugno e da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 3 in conformità al modello allegato al presente avviso.

Parte II — N. 10 — 5 marzo 1925.

La domanda alla quale dovrà essere allegata la ricevuta dell'Ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50 di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, dovrà essere corredata dai seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non avrà oltrepassato il 35° anno di età al 15 aprile 1925;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

c) certificato rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) congedo militare od altro documento ufficiale comprovante la posizione dell'aspirante di fronte alla legge sul reclutamento;

f) fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

g) diploma originale di laurea conseguita nel Regno;

h) certificati contenenti le classificazioni ottenute negli esami speciali, a partire dal 1° corso, nelle università e nelle scuole od istituti sopra indicati ed in quelli generali di laurea, rilasciati dalle autorità competenti;

i) certificato comprovante che il concorrente dopo il conseguimento dei titoli sub a), b), c), si sia applicato, in relazione al posto al quale aspira, per almeno due anni in rilievi geologici e minerari, o in ricerca di laboratorio vertenti sulla geologia, mineralogia, metallurgia e materie affini o nell'insegnamento delle suddette materie;

k) certificati di altri servizi eventualmente prestati dal concorrente presso amministrazioni pubbliche o private o comprovanti la conoscenza di lingue estere;

l) opere o memorie pubblicate ed ogni altro documento che il concorrente reputasse di suo interesse a dimostrare la propria attitudine al posto cui aspira.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti di cui alle lettere da a) ad l) inclusa, potrà determinare l'esclusione dal concorso.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esame presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme

al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza del posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà essere ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

3° La Commissione esaminatrice nominata dal direttore generale, sarà presieduta da un consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e composta di quattro membri scelti fra funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di grado non inferiore al secondo.

In caso di impedimento di uno dei commissari, il commissario impedito verrà definitivamente sostituito.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato pure nominato dal direttore generale.

4° La Commissione esaminatrice riconosce il possesso dei requisiti, e giudica, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità o meno degli aspiranti.

Ai concorrenti ammessi al concorso sarà fatta pervenire la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se i concorrenti stessi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

Ai concorrenti non ammessi al concorso o non riconosciuti fisicamente idonei saranno, senz'altro, restituiti i documenti presentati.

5° La Commissione esaminatrice, assunte tutte quelle informazioni che giudicherà opportune, procederà, con apprezzamenti insindacabili dai concorrenti, alla votazione sui titoli presentati dai candidati che furono riconosciuti idonei alla visita sanitaria e formerà per ciascuno dei posti messi a concorso la graduatoria definitiva per ordine di merito, di quelli che, dopo gli accertamenti suddetti, saranno giudicati eleggibili.

Per completare il proprio giudizio sulla cultura tecnica e scientifica dei candidati, è in facoltà della Commissione di chiamarli ad una illustrazione orale dei titoli presentati, nonchè di accertarsi delle loro attitudini sperimentali e di aggregarsi, in caso, un altro componente anche estraneo all'Amministrazione ferroviaria.

A parità di giudizio saranno preferiti nell'ordine seguente: invalidi od orfani di guerra, chi abbia riportato ferite in combattimento, chi sia insignito di decorazioni al valor militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra, che abbia prestato servizio militare come combattente.

In difetto di questi titoli e sempre a parità di voti, varranno gli altri titoli di preferenza indicati nell'art. 39 del regolamento del personale approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

6° I concorrenti che riusciranno classificati « primo » in ciascuna graduatoria saranno nominati ispettori di 1^a classe in prova, e saranno assunti in servizio con lo stipendio annuo lordo di L. 13700 oltre il supplemento annuo lordo di L. 1000, il premio giornaliero di L. 7, le altre indennità accessorie stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, e le indennità di caro viveri.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dall'effettiva entrata in servizio di prova.

Gli ispettori di 1^a classe in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono stati assegnati.

7° Qualora i vincitori del concorso, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non si presentassero in servizio nel termine prefisso e nella residenza assegnata dall'Amministrazione medesima, saranno considerati dimissionari volontari.

8° Nell'atto in cui gli ispettori di 1^a classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti e che saranno emanati dall'Amministrazione.

9° Qualora i vincitori del concorso non si presentassero in servizio l'Amministrazione avrà facoltà di sostituirli nominando, sempre in ordine della relativa graduatoria, un altro degli eleggibili.

Eguale facoltà l'Amministrazione si riserva di esercitare per colmare posti che si rendessero vacanti entro il 31 dicembre 1925 chiamandovi, sempre in ordine di graduatoria, altri degli eleggibili.

All'atto dell'ammissione in servizio l'aspirante dovrà essere ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici, e perciò potrà essere sottoposto a nuova visita medica; inoltre l'Amministrazione potrà subordinare la sua ammissione alla presentazione di un nuovo certificato penale e di buona condotta di data non anteriore al mese nel quale l'aspirante fosse invitato a prestar servizio.

10° Per i viaggi che gli aspiranti devono compiere per recarsi alla visita medica ed all'esame e per ritornare in residenza, non vengono accordati i biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e sulle Linee di navigazione esercitate dalle Ferrovie stesse, per una

classe non superiore alla seconda ai candidati che riusciranno classificati i primi due delle relative graduatorie di merito.

A tale scopo tutti i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti per il viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale d'invito alla visita medica ed all'esame tanto per il viaggio di andata che per quello di ritorno, presentando, a concorso ultimato e sempre che siano riusciti classificati come è sopra specificato, le suddette credenziali, debitamente completate, alla Direzione generale (Servizio personale ed affari generali) che provvederà per il rimborso dell'importo.

Roma, 5 marzo 1925.

La Direzione Generale.

Alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato

Servizio Personale ed Affari Generali

PALAZZO DELLA DIREZIONE - PIAZZA CROCE ROSSA

ROMA

Il sottoscritto, presa conoscenza del programma in data . . . per il concorso a tre posti di ispettore di 1^a classe in prova - gruppo A - domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

(1) Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie dello Stato nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle FF. SS., nè presso altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo.

Firma (Casato e nome per esteso)

Indirizzo preciso

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda

.

(1) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, le date e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali

Al Signor

.

.

A' sensi ed agli effetti dell'art. 234 del Regolamento del personale, si rende noto che S. E. il Ministro, con decreto in data 10 gennaio 1925, ha dichiarato d'ufficio dimissionario dalla data stessa, in applicazione dell'art. 165, punto 3° del citato Regolamento, il manovale *Schiavon* Andrea, (202258) per essere il detto agente rimasto arbitrariamente assente dal servizio oltre dieci giorni a decorrere dal 5 luglio 1924.

Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 234 del Regolamento del personale, si rende noto, che, con provvedimento del Direttore Generale in data 19 gennaio 1925, sono state accettate le dimissioni dal servizio in base all'art. 164 del detto Regolamento, rassegnate dal frenatore i. p. *Bruzzo* Silvio (264009) con decorrenza 30 ottobre 1924.

Ordine di servizio N. 23.

Estensione di servizio nella fermata di S. Ilario del Jonio.

Dal giorno 16 marzo 1925 la fermata di Sant'Ilario del Jonio, della linea Metaponto-Reggio di Calabria, verrà abilitata al servizio delle merci a grande ed a piccola velocità senza alcuna limitazione, ad eccezione dei servizi « Veicoli » e « Bestiame », dai quali resta ancora esclusa.

In conseguenza di quanto sopra, a pagina 82 del « Pronuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione 1° gennaio 1925 (in corso di distribuzione), di contro al nome della fermata di Sant'Ilario del Jonio si dovranno cancellare, nelle colonne 7 e 8, i richiami (b) e (2) esposti - rispettivamente - alle lettere C. e P. e in calce alla pagina stessa si dovrà cancellare la nota (2).

A pagina 15 della « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) di fronte al nome

della fermata suddetta si dovrà modificare l'indicazione « Lo » in « O ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle gestioni merci si dovrà cancellare la maggiore delle due distanze esposte di contro al nome di Sant'Ilario del Jonio e cancellare il relativo richiamo alla nota « Distanza virtuale ».

Nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalla stazione della rete dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924), di contro al nome di Sant'Ilario del Jonio, a pagina 56, si dovranno cancellare le distanze virtuali ed il relativo richiamo (2), nonchè il richiamo (1) di fronte alle distanze effettive.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 24.

Avarie dei copertoni - Accertamenti delle responsabilità - Addebiti.

COPERTONI SPEDITI SCIOLTI.

1. *Verifiche - Riserve da farsi al personale del treno.* — Le stazioni che ricevono copertoni sciolti per ripartizione o per concentramento, sono tenute a verificarne, all'atto dell'arrivo la quantità ed il numero di servizio, in base ai bollettini di scorta mod. M. 150; l'ammagliatura, la piombatura e le avarie visibili senza dover spiegare il copertone, nonchè a fare le riserve, nei modi prescritti al personale del treno, in caso di mancanze, avarie od altre irregolarità.

L'accertamento delle parti interne o non visibili per l'eventuale emissione delle prescritte riserve, deve essere fatto in seguito, ma non oltre il termine utile fissato dalle disposizioni in vigore per i trasporti delle cose.

2. *Riserve da farsi alla stazione mittente.* — Per ogni mancanza od avaria rilevata, sia all'arrivo del treno, sia successivamente in tempo utile, la stazione deve fare le riserve alla stazione di provenienza dei copertoni con le nor-

me in vigore per gli ordinari trasporti delle cose, riportando gli estremi delle riserve stesse sul bollettino di scorta mod. M. 150, sul quale deve praticare apposita annotazione relativa all'annunco od all'avaria.

3. *Bollettino M. 150 e rapporto informativo.* — In questi casi, a modificazione di quanto prescrive il terz'ultimo punto del 4° paragrafo delle « Norme per l'uso e la circolazione dei copertoni da carro », il bollettino M. 150 deve essere trasmesso, dalla stazione alla propria Sezione Movimento e Traffico, accompagnato da bollettino d'accertamento mod. CH 111 dal quale deve risultare la natura e possibilmente la causa delle anomalie, determinando l'ammontare del danno in base alle indicazioni contenute nell'annessa tabella. Analoga procedura deve essere seguita in caso di avaria verificatasi durante la giacenza del copertone in stazione.

4. *Invio ai Magazzini dei copertoni avariati.* — I copertoni riscontrati avariati debbono essere immediatamente spediti al Magazzino Approvvigionamenti della circoscrizione, incaricato del ritiro dei riparandi, scortati da lettera di porto in servizio a G. V. sulla quale deve essere praticata l'annotazione « da riparare » e devono essere indicati gli estremi d'invio alla Sezione Movimento e Traffico del bollettino d'accertamento Mod. CH 111 di cui è detto al punto 3.

5. *Compito delle Sezioni Movimento e Traffico.* — La Sezione Movimento e Traffico, ricevuto il bollettino d'accertamento CH 111 e, se del caso, l'annesso mod. M. 150, accerta le singole responsabilità delle avarie in esso segnalate ed addebita l'importo del danno agli agenti che ne risultassero gli autori, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari che potranno essere presi a carico degli agenti stessi e degli altri colpevoli di negligenza, per la parte di responsabilità loro spettante e per la quale, in base alle vigenti norme, non sia da farsi luogo ad addebito.

L'addebito non deve — di massima — essere superiore a L. 160 per copertone.

A pratica ultimata i bollettini M. 150 debbono essere rimessi alla Sezione Movimento e Traffico di Bologna con un cenno informativo relativo alla definizione della pratica stessa.

COPERTONI SUI CARRI A DIFESA DELLE COS .

6. *Obbligo al mittente di verificare i copertoni.* — Per effetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti i coper-

toni consegnati agli speditori, per la protezione delle cose da trasportare, debbono essere in buono stato.

Ciononostante, a norma del disposto del paragrafo 4 dell'art. 36 in relazione col 1° capoverso del 1° paragrafo dell'art. 34 delle Condizioni e Tariffe, rimangono fermi l'obbligo che incombe agli speditori di visitare i copertoni loro consegnati e la facoltà agli speditori medesimi di rifiutarli ove non siano nelle condizioni prescritte.

7. *Verifiche a carico ultimato.* — Quando, a carico ultimato, la stazione, nel prendere in consegna un trasporto protetto da copertone, rilevasse avarie al copertone medesimo, deve addebitare il danno al mittente, sottoponendo quest'ultimo al pagamento del relativo indennizzo in base ai prezzi esposti nell'annessa tabella.

Il copertone avariato deve essere sostituito con altro in buono stato ed inviato alla riparazione nel modo indicato al punto 4.

8. *Avarie accertate in corso di viaggio.* — Qualora durante il viaggio si verificassero avarie ad un copertone posto a protezione di un trasporto, la stazione che tali avarie accerta, deve fare rapporto nell'apposito quadro del mod. M. 150, dal quale rapporto dovranno chiaramente risultare le cause e la natura delle avarie, specificando cioè se queste siano dovute a deperimento naturale del copertone, a forza maggiore, oppure cagionate da cattiva applicazione o da deficiente assicurazione del copertone, da spostamento del carico o da altre cause implicanti o meno la responsabilità del mittente.

9. *Avarie accertate a destino.* — La stazione destinataria di un trasporto protetto da copertone, prima di procedere alla consegna del trasporto stesso, deve accertarsi dello stato dell'incerato, tenendo conto delle eventuali annotazioni portate dal bollettino di scorta mod. 150 e, rilevando avarie, ne stabilirà — ove ciò non risulti dal bollettino ora citato — la natura e la causa nello stesso modo indicato al punto 8 per i trasporti in viaggio.

Qualora risultasse che le avarie fanno carico al mittente, in forza di quanto dispone il 3° punto dell'art. 28 delle vigenti Condizioni e Tariffe, il relativo indennizzo, calcolato in base all'entità del danno, deve essere gravato sulla merce, la quale quindi non deve essere riconsegnata se non dietro pagamento dell'indennizzo stesso.

Se invece viene constatata l'irresponsabilità del mittente, la stazione deve inviare il bollettino M. 150, scortante il

copertone avariato, alla propria Sezione Movimento e Traffico unitamente ad un breve rapporto informativo e la Sezione si regolerà nel modo stabilito al punto 5, a meno che non sia provato che le avarie dipendono da casi di forza maggiore o da altre cause non attribuibili a deficienza e trascuratezza del personale.

Per le avarie ai copertoni, che risultino cagionate dai destinatari nel toglierli dai carri o durante lo scarico, le stazioni debbono invitare il destinatario a versare la somma dovuta a titolo di indennizzo, qualora questi non ottempererà, dovranno rivalersi del danno sulla merce.

10. *Eventuali contestazioni con le parti.* — Venendo a sorgere contestazioni con le parti pel pagamento degli indennizzi di cui trattasi nei riguardi delle cause e dell'entità del danno ad esse parti addebitate, la stazione deve procedere alla compilazione di apposito processo verbale, valendosi del modulo CH 100 e seguendo le norme di cui all'art. 49 delle Condizioni e Tariffe.

11. *Versamento indennizzi pagati dalle parti.* — Le somme percepite dalle parti a titolo d'indennizzo, per le avarie ai copertoni, debbono essere versati a Cassa con Mod. R. 110.

MOVIMENTO COPERTONI CON LE FERROVIE A CONTATTO.

12. *Copertoni restituiti da Ferrovie estere.* — Per le avarie riscontrate ai copertoni che vengono restituiti dalle Ferrovie estere, le stazioni di transito internazionale debbono compilare — in contraddittorio col rappresentante di dette Ferrovie — un verbale di accertamento sul quale dovrà essere specificata la natura e possibilmente la causa dell'avaria, l'entità del danno nonchè gli estremi della restituzione del copertone da parte delle Ferrovie estere.

Copia di detto verbale debitamente controfirmato dal Capo stazione e dal rappresentante della Ferrovia a contatto, deve essere rimesso alla Sezione Movimento e Traffico di Bologna per l'ulteriore corso della pratica.

Resta inteso che ove l'avaria venga constatata ad un copertone posto a protezione di un carro carico, e sia tale da compromettere la incolumità della merce nel rimanente viaggio, le stazioni di transito internazionale debbono altresì provvedere a proteggere il trasporto con altro copertone buono, praticando in ogni caso sul bollettino M. 150, scorrente quello avariato, opportuna annotazione nella quale deve

essere riportato sommariamente il contenuto del verbale d'accertamento di cui sopra.

Il copertone avariato, restituito sciolto dalle Ferrovie confinanti, deve essere spedito alla riparazione osservando le modalità di cui al punto 4.

Qualora copertoni F. S. posti a protezione di trasporti diretti all'estero vengano rifiutati nelle stazioni di transito dalle Ferrovie a contatto perchè guasti in condizioni da non difendere sufficientemente la merce, le dette stazioni, dopo aver provveduto alla loro sostituzione, debbono inviarli alla riparazione come detto al precedente alinea, informando la propria Sezione Movimento e Traffico con rapporto apposito, dal quale dovrà risultare la causa e la natura dell'avaria nonchè l'entità del danno. La Sezione Movimento e Traffico a sua volta, ove l'avaria risulti far carico allo spediteore, deve espletare le pratiche necessarie per il ricupero dell'indennizzo da parte della stazione mittente.

13. *Copertoni restituiti da Ferrovie italiane.* — Per le avarie constatate durante la consegna e la riconsegna dei copertoni fra la nostra Ferrovia e le Ferrovie Secondarie italiane, le Sezioni Movimento e Traffico impartiranno alle dipendenti stazioni a contatto con le Ferrovie medesime particolari istruzioni in armonia alla convenzione stipulata con ciascuna Ferrovia Secondaria e, fin dove possibile, intonate ai criteri che regolano le presenti disposizioni.

Le vertenze relative continueranno ad essere trattate dalla Sezione Movimento e Traffico di Bologna.

TABELLA degli indennizzi da corrispondersi alla Amministrazione per le avarie riportate dai copertoni per fatto e colpa del personale ferroviario e delle parti.

NATURA DELLA AVARIA	Ammontare dell'indennizzo
	Lire
Strappi, tagli, squarci, ecc. senza che sia necessaria la sostituzione del telo. Per ogni strappo, taglio, squarcio, ecc.	15 —
Strappi, tagli, squarci, ecc., che rendono indispensabile la sostituzione del telo, Per ogni telo da sostituire.	80 —
Per ogni occhiello avariato od asportato . .	0.60
Per ogni anello e relativo attacco avariato od asportato.	1.70
Avarie generali che rendono il copertone non più riparabile	400 — (1)

(1) Di massima l'indennizzo non dovrà superare le L. 160 quando i responsabili siano agenti dell'Amministrazione.

Ordine di servizio N. 25.

Ripristino dell'esercizio a doppio binario fra le stazioni di Montebelluna e Susegana.

Coi treni 3477 e 3476 del giorno 1° marzo 1925 è stato ripristinato il doppio binario sulla intera linea Montebelluna-Susegana.

Il raddoppio, che si inizia in stazione di Montebelluna e si allaccia alla Mestre-Udine con bivio simmetrico al chilometro 18 + 011.58 (bivio Piave), interessa la stazione di Volpago (Km. 6 + 387), la fermata di Giavera (chilometro 10 + 522) e la stazione di Nervesa (Km. 14 + 278).

La fermata di Giavera, sprovvista di telegrafo e deviatoi è protetta:

Lato Montebelluna da un semaforo ad un'ala di 1ª Categoria al Km. + 527 preceduto a m. 834 dal corrispondente semaforo di avviso.

Lato Susegana da un semaforo ad un'ala di 1ª Categoria al Km. 11 + 026 preceduto a m. 726 dal corrispondente semaforo di avviso.

I rimanenti impianti di Montebelluna, Volpago, Nervesa e Bivio Piave, sono quelli dell'Ordine di servizio 96-1916. Il Bivio San Gaetano ed il Bivio Feltrina non vengono per ora ripristinati.

Tutti i semafori di cui sopra sono situati alla sinistra dei treni a cui comandano.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 9, 32, 35, 37 e 55 del compartimento di Venezia.

Ordine di servizio N. 26.

Soppressione della fermata di Gagliole.

Dal giorno 1° gennaio 1925 la fermata di Gagliole — della linea Porto Civitanova-Macerata-Albacina — è stata chiusa all'esercizio.

In conseguenza di ciò, dalla stessa data, sono state sopresse le fermate di tutti i treni viaggiatori in detta località.

Parte II — N. 10 — 5 marzo 1925.

Si dovranno depennare, pertanto, il nome di Gagliole e tutte le indicazioni relative:

- nell'Orario generale di servizio;
- nella « Prefazione Generale » all'orario suddetto (edizione marzo 1921);
- nella Parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » edizione 1° gennaio 1925, (in corso di distribuzione);
- nella parte II del prontuario suddetto, edizione 1° gennaio 1925, che verrà distribuita fra breve;
- nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche;
- nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924); ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali risulti il nome della citata fermata.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 27.

Estensione di servizio nel raddoppio di S. Nicandro di Bari.

(Vedi ordine di servizio n. 17-1918).

Dal giorno 1° marzo 1925 il raddoppio « S. Nicandro di Bari » al Km. 30 + 48 della linea Bari-Taranto, fra le stazioni di Grumo Appula ed Acquaviva delle Fonti, è stato ammesso ai trasporti di viaggiatori, bagagli e cani in servizio interno e cumulativo italiano.

Il detto raddoppio effettuerà il versamento degli introiti alla Cassa Compartimentale di Napoli ogni 5 giorni dispari, e cioè con la periodicità di cui alla lettera E dell'allegato all'Ordine di servizio n. 184-1913.

In conseguenza di quanto sopra, nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921), nella parte I e II del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » edizione 1° gennaio 1925 (in corso di distribuzione), nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete

Parte II — N. 10 — 5 marzo 1925.

dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924) e nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo, si dovranno apportare le modificazioni contenute nell'allegato al presente ordine di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Allegato all'Ordine di servizio N. 27-1925.

Nella «Prefazione generale dell'orario di servizio» edizione marzo 1921, di contro al nome di S. Nicandro di Bari, a pagina 15, esporre la lettera *B*.

Nella parte 1^a del «Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato» (edizione 1° gennaio 1925):

— a pagina 83, dopo il nome di S. Nazario trascrivere:

/S. Nicandro di Bari/Bari-Taranto/Bari/Bari/V/B/
(raddoppio)

— a pagina 124, fra i nomi di S. Nazario e S. Nicola Arcella inserire:

«/S. Nicandro di Bari/-1° Taranto,2° Bari//»
(raddoppio)

Nella parte 2^a del prontuario suddetto edizione 1° gennaio 1925):

— a pagina 41, nella tabella (142) «Bari-Taranto» trascrivere fra i nomi di Grumo Appula e Acquaviva delle Fonti il nome di « San Nicandro di Bari» con le seguenti distanze:

Bari Marittima	Km. 36	S. Basilio Mottola	Km. 37
Bari	» 31	Castellaneta	» 46
Modugno	» 21	Palagianello	» 55
Bitetto Palo del Colle	» 16	Palagianello Mottola	» 63
Grumo Appula	» 10	Massafra	» 67
Acquaviva delle Fonti	» 10	Taranto	» 85
Gioia del Colle	» 23		

— a pagina 70, fra i nomi S. Nazario e S. Nicola Arcella inserire:

«S. Nicandro di Bari/142/».

Nel «Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine» (edizione 1° dicembre 1924), a pagina 57, fra i nomi di S. Nazario e S. Nicola Arcella, inserire:

S. Nicandro di Bari/1110/1032/949/1047/1008/1040/1008/1000/
(raddoppio) /1011/1056/997/1128/

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo:

— all'indice, alla propria sede, aggiungere «S. Nicandro di Bari (raddoppio) con il numero della pagina e il numero progressivo;

all'interno dei prontuari stessi, fra i nomi di Grumo Appula e Acquaviva delle Fonti inserire: «S. Nicandro di Bari (raddoppio)» e di contro al nome esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo secondo quanto appresso.

Per i prontuari delle stazioni situate sulla linea Bari-Taranto la distanza dovrà essere rilevata dalla tabella polimetrica di cui alla parte 2^a del prontuario generale, già modificata come sopra.

Per tutti gli altri prontuari la distanza dovrà invece essere formata aggiungendo km. 9 a quella indicata per Grumo Appula, km. 10 a quella indicata per Acquaviva delle Fonti e scegliendo la più breve.

L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

Circolare N. 14.**Norme per la riconsegna dei trasporti ai destinatari.**

Allo scopo di facilitare la riconsegna delle merci di limitato valore a mezzo di persone a ciò incaricate di volta in volta dai destinatari, il limite di L. 100 del valore delle merci, stabilito dall'Ordine di servizio n. 49 pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 6 - 1913, viene elevato a L. 500, sia nei casi di presentazione delle lettere di avviso firmate dai destinatari sia nei casi di presentazione di deleghe in carta libera.

Nell'applicare pertanto le disposizioni del predetto Ordine di servizio n. 49 - 1913, nonchè quelle della Circolare n. 18, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 19 - 1921, che si richiamano, le stazioni dovranno tener conto di quanto sopra.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Comunica

Ga

LAVO

struttura
assareo
solata
aly - F
Perrano

struttura
traco ca
bassee
della e

zioni d
scalin
raro c
etri 14
ioni di
veloce

struzione
distribui
ormi.

stori c
rimano
line e
dalo 2

struttura
di com
l'avia l
a kn.
della l

struttura
scree
Ycca.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cattino	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di mc. 1000 pietrisco calcareo composto per massciata nelle stazioni di Licata - Falconara - Butera e Terranova.	C. fiduciario	Ore 18 16 marzo 1925	18.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Fornitura di mc. 500 di pietrisco calcareo composto per massciata nelle stazioni di Delia e Campobello.	C. fiduciario	Ore 18 16 marzo 1925	8000	Sezione Lavori Caltanissetta
Lavori di difesa dagli sconvolgimenti di argilla del tratto di linea fra i chilometri 143 + 115/172 fra le stazioni di Girgenti e P. Empedocle.	C. fiduciario	Ore 18 16 marzo 1925	88.160	Sezione Lavori Caltanissetta
Costruzione del deposito combustibili nella stazione di Terni.	L. P.	Ore 15 14 marzo 1925	82.300	Sezione Lavori Foligno
Lavori di manovalanza dei legnami nel Cantiere Iniezione legnami di Livorno Scalo Navicelli.	T. P.	Ore 18 31 marzo 1925	206.000	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 3° Roma
Sistemazione con piattabande di cemento armato dei sottovia Facchini e Buttazoni ai km. 14 + 241 e 15 + 092 della linea Bologna Verona.	L. P.	Ore 12 10 marzo 1925	47.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura di n. 3 gru a ponte scorrevole della portata di Tonn. 25,25 e 28.	T. P.	20 marzo 1925	—	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 7° Roma

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata • T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Coatto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Esecuzione di un primo gruppo lavori previsti per l'ampliamento della stazione di Porto Torres.	L. P.	Ore 15 20 marzo 1925	169.500	Sezione Lavori Cagliari
Impianto di un nuovo deposito locomotive a Livorno Centrale.	L. P.	Ore 12 12 marzo 1925	3.900.000	Sezione Lavori Pisa
Completamento delle opere murarie comprese nel 1° gruppo lavori relativi all'ampliamento della stazione di Cagliari.	L. P.	Ore 15 23 marzo 1925	127.000	Sezione Lavori Cagliari
Lavori relativi alla deviazione provvisoria della linea ferroviaria in corrispondenza del ponte sulla Dora al chilometro 75 + 680 in pendenza dei lavori di sistemazione del ponte stesso.	T. P.	Ore 18 21 marzo 1925	30.000	Sezione Lavori Torino
Riparazioni di alcuni caselli fra le stazioni di S. Caterina Xirbi e Mimiani S. Cataldo.	C. fiduciario	Ore 18 21 marzo 1925	30.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Rafforzamento di ml. 2750 di binario 1° tipo Siculo fra i km. 163 + 416,19 e 170 + 664,02 fra le stazioni di Delia a Campobello Ravanusa.	C. fiduciario	Ore 18 21 marzo 1925	27.500	Sezione Lavori Caltanissetta
Rafforzamento di ml. 5206,14 di binario 1° tipo Siculo fra i km. 170 + 664,02 e 178 + 675,47 fra le stazioni di Campobello e Favorossa.	C. fiduciario	Ore 18 21 marzo 1925	52.000	Sezione Lavori Caltanissetta

LAVORI E FORNITURE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione del servizio merci a P. V. nella stazione di Pisa e soppressione dello scalo merci di Porta Fiorentina.	L. P.	Ore 10 19 marzo 1925	800.000	Sezione Lavori Pisa
Lavori di terra, murari e cemento armato occorrenti per la costruzione di due fabbricati a due piani nella città di Cosenza.	L. P.	Ore 10 23 marzo 1925	1.627.000	Sezione Lavori Cosenza
Fornitura di 40 reostati per locomotive trifasi.	L. P.	13 marzo 1925	—	Ufficio IV Servizio Materiale e Trazione Firenze - P. Prato
Un portaincudine di ghisa per maglio da Kg. 150	T. P.	15 marzo 1925	—	Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerta	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	300	Cornette d'ottone per guardiani, complete, con cordone.	T. P.	18-3-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
Q.li	548	(circa) Carta bianca da stampa tipo D.	L. P.	23-3-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	1.209.500	Tubi normali di ghisa per condotte d'acqua.	L. P.	17-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	250	Idranti per servizio d'acqua	L. P.	17-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	6000	Tubi di ferro senza saldatura per acqua.	L. P.	24-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	46.000	Piastre e chivarde d'armamento per la linea: Palermo-Corleone.	T. P.	24-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Q.li	133.500 (circa)	Vendita materiali metallici ferrosi fuori uso.	Asta pubblica	28-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	25.400	Punte elicoidali a codolo cilindrico.	L. P.	4-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata C. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	360	Contatori d'acqua.	L. P.	17-3-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 3º Roma
Kg.	8000	Filo di acciaio zincato da m/m 4 e 5.	L. P.	17-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	500	Chiusini di ghisa per con- dotte d'acqua.	L. P.	17-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
--	--	Copertoni da carri e loro ri- par. zione.	L. P.	17-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	250.000 fogli	Carta bianca da stampa c. 80 di cm. 65 x 96 pari a quin- tali 127 circa.	L. P.	17-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
—	—	Cavo, cavetto sotto piombo e cordoncino isolato.	L. P.	24-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
MI.	11.000	Canapo telegrafico ad un con- duttore.	L. P.	28-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	14.000	Matasse di cordicella per co- pertonì.	T. P.	10-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
ML	1700	Cavo flessibile a due condut- tori per lampade portatili.	T. P.	27-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Ar

000

PART

1000

1000

1000

PART

1000

1000

1000

1000

1000

PART


1000



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

8 gennaio 1925 — R. D. L. n. 170, riguardante il trattamento degli agenti delle ferrovie dello Stato ai quali risulti applicabile il regolamento della previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto	Pag. 51
8 gennaio 1925 — R. D. L. n. 172, contenente la proroga del termine per l'emanazione delle norme relative al passaggio al Ministero dei lavori pubblici del Servizio delle nuove costruzioni ferroviarie.	» 53
1° febbraio 1925 — R. D. L. n. 171, concernente l'assegnazione di un fondo straordinario all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per costruzione di materiale rotabile	» 54

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Ordine di servizio n. 28</i> — Cambiamento di nome della stazione di Visignano.	Pag. 143
<i>Ordine di servizio n. 29</i> — Condizioni per l'inoltro di carri carichi sulla ferrovia marmifera di Carrara.	» ivi
<i>Ordine di servizio n. 30</i> — Servizio di corrispondenza con la tramvia Novi-Ovada.	» 144
<i>Ordine di servizio n. 31</i> — Estensione del servizio merci nella fermata di Luni	» ivi
<i>Ordine di servizio n. 32</i> — Trasporti per conto delle Società Cooperative di consumo fra gli agenti ferroviari	» 145

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata:

<i>Comunicazioni</i> — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc.	Pag. 67
---	---------

R. DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 170, riguardante il trattamento degli agenti delle Ferrovie dello Stato ai quali risulti applicabile il regolamento della previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 maggio 1907, n. 376;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con la legge 7 aprile 1921, n. 369;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2306;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3108;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 469;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli agenti delle Ferrovie dello Stato, ai quali in forza del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, e del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, risulti applicabile il regolamento della previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti approvato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e che siano stati esonerati in base alla lettera d) dell'art. 167 o in base alla lettera f) dell'art. 168 del regolamento del personale, hanno titolo a liquidare la

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 marzo 1925, n. 50.

pensione secondo il citato decreto n. 2529 anche se all'atto dell'esonero non abbiano raggiunto i limiti di cui all'articolo 7 del menzionato regolamento della previdenza se esonerati fino al 31 dicembre 1923, o quelle dell'art. 9 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, se esonerati successivamente.

Per quelli di detti agenti che siano iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e che all'atto dell'esonero non abbiano ancora l'età per la liquidazione della pensione di vecchiaia, la pensione sarà corrisposta integralmente fino al raggiungimento di detta età o fino alla morte se questa intervenga prima: successivamente nel primo caso la pensione diretta sarà decurtata dell'assegno vitalizio liquidato all'agente dalla Cassa nazionale, nel secondo caso la pensione di reversibilità sarà decurtata della rendita costituibile col capitale liquidato dalla Cassa medesima alla famiglia.

Le disposizioni del primo comma sono applicabili anche per gli agenti che siano stati dispensati, per l'art. 3 b del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, per il raggiungimento soltanto dell'uno o dell'altro dei limiti ivi indicati, ferme restando, in caso di liquidazione di pensione ad agenti iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, le disposizioni del R. decreto legge 24 marzo 1924, n. 469, circa il recupero dell'indennità che avessero percepita in base all'art. 6 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2306.

Per quelli di detti agenti ai quali spetti dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali l'importo di cui all'articolo 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3108, la pensione sarà decurtata anche della rendita vitalizia reversibile che può costituirsi con detto importo.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla decorrenza di applicazione di quelle del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529. Per gli agenti esonerati anteriormente al 4 dicembre 1923 e che acquistino titolo a pensione soltanto in forza del presente decreto, le domande per l'applicazione del regolamento approvato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, potranno essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per gli agenti in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, ai quali sia applicabile il regolamento

della previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporti, l'esonero per i titoli di cui agli articoli 167 *d* e 168 *f* del regolamento del personale o la dispensa per l'art. 3 *b* del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, non potranno avvenire se non al compimento delle età fissate dal predetto regolamento della previdenza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

R. DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 172, contenente la proroga del termine per l'emanazione delle norme relative al passaggio al Ministero dei lavori pubblici del Servizio delle nuove costruzioni ferroviarie (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 agosto 1924, n. 1262, da convertirsi in legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze e con quello per le comunicazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 marzo 1925, n. 50.

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1924, stabilito con l'art. 3 del Nostro decreto 4 agosto 1924, n. 1262, recante norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici del Servizio delle nuove costruzioni ferroviarie, è prorogato al 1° marzo 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI
— CIANO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

R. DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1925, n. 171, concernente l'assegnazione di un fondo straordinario all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per costruzione di materiale rotabile (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 marzo 1925, n. 50.

Parte I — N. 11 — 12 marzo 1925.

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per spese straordinarie, per un importo di 134,000,000 di lire, da destinare alla costruzione di materiale rotabile.

Tale somma verrà stanziata negli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27 in parti uguali.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che crederà più opportuni, i fondi occorrenti per i pagamenti relativi agli impegni della somma predetta di L. 134,000,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Ordine di servizio N. 28.

Cambiamento di nome della stazione di Visignano.

La stazione di Visignano della linea Trieste Campomarzio-Parenzo ha assunto la nuova denominazione di *Visignano d'Istria*.

Di conseguenza, nelle parti I e II del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione 1° gennaio 1925 (in corso di distribuzione), nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione 1° marzo 1921), nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924) ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta stazione, dovrà essere portata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 39.

Condizioni per l'inoltro di carri carichi sulla ferrovia marmifera di Carrara.

Date le forti pendenze della ferrovia marmifera di Carrara, i carri destinati a stazioni della ferrovia stessa con carico superiore alle 15 tonnellate devono essere muniti di freno a doppio ceppo.

Di conseguenza a pagina 369 del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924) devono essere apportate le aggiunte seguenti:

nella colonna 1^a del prospetto delle stazioni, di contro ai nomi di Colonnata, Fantiscripti, Ravaccione e Tarnone, apporre il richiamo (+);

in calce al prospetto medesimo aggiungere al disopra della nota (1) l'annotazione che segue:

(+) I carri di portata superiore alle 15 tonnellate, se diretti a queste stazioni, *devono essere muniti di freno a doppio ceppo.*

Ordine di servizio N. 30.**Servizio di corrispondenza con la tramvia Novi-Ovada. - Fermata di S. Rocco.**

(Vedi ordine di servizio n. 77-1924).

Il servizio di corrispondenza merci con la fermata di San Rocco della tramvia Novi-Ovada, attualmente limitato ai trasporti a P. V. a carro completo della Società anonima fabbrica italiana di confetture, cioccolato ed affini, delle ditte Emanuele Dellachà e Figli, Enrico Paoli, Società anonima acciaierie e ferriere di Novi Ligure e del Consorzio utenti binario di raccordo S. Rocco, viene esteso, con le stesse limitazioni, ai trasporti della Società « Docks Novi Ligure ».

Opportuna aggiunta dovrà pertanto essere fatta nel richiamo (1) a pagina 337 del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924).

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 31.**Estensione del servizio merci nella fermata di Luni.**

(Vedi Ordine di Servizio N. 131-1910)

A partire dal 1° gennaio 1925, la fermata di Luni, della linea Genova-Pisa, già abilitata al servizio viaggiatori, bagagli e cani senza alcuna limitazione, al servizio merci a G. e P. V. limitatamente ai trasporti non superanti il peso di kg. 200 ciascuno in colli di non oltre kg. 50 ognuno se a G. V. e di non oltre kg. 100 ognuno se a P. V., è stata ammessa ai trasporti a carro tanto a G. V. che a P. V., nonchè a quelli in piccole partite, limitatamente ai trasporti di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50

Parte II — N. 11 - 12 marzo 1925.

ciascuno se a G. V., e limitatamente ai trasporti di peso fino a kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di kg. 100 ciascuno se a P. V.

All'uopo nella detta fermata vengono utilizzati per il servizio pubblico i seguenti impianti di scalo:

a) piano caricatore scoperto della superficie di mq. 950 con binario di accosto della capacità di 8 carri;

b) due binari tronchi per carico e scarico diretto della lunghezza di 13 carri;

c) un binario per deposito carri, attiguo a quello di accosto al piano caricatore, della capacità di 10 carri.

I binari di scalo sono allacciati con i binari di corsa dal lato Pisa mediante scambi situati sul binario dei dispari preso di calcio dai treni dispari; dal lato Spezia mediante comunicazione formata da uno scambio inglese semplice sul binario dispari e da uno scambio semplice sul binario pari entrambi presi di calcio dai treni transitanti nelle rispettive direzioni.

I segnali di protezione lato Spezia sono stati spostati: al km. 152 + 369,50 il semaforo ad ali accoppiate di 1^a categoria e di transito, ed al km. 153 + 272,50 quello di avviso.

Tutti i deviatori sono collegati coi segnali mediante ferma deviatori e serratura.

In conseguenza di quanto sopra alla pagina 51 del « Pronuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione 1^o gennaio 1925 (in corso di distribuzione) di contro al nome di Luni — nelle colonne 7 e 8 — si dovranno modificare le attuali indicazioni G (a) e P (b) rispettivamente in G (c) e P (f) e nella colonna 13 si dovrà esporre la lettera F.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 32.

Trasporti per conto delle Società Cooperative di consumo fra gli agenti ferroviari.

(Vedi ordine di servizio n. 34-1921).

La « Società Anonima Cooperativa fra i ferrovieri di Foggia » non ha più diritto di fruire per i propri trasporti della

riduzione di tariffa di cui il Regolamento pubblicato con l'ordine di servizio n. 167/1911.

Il nome della detta Società deve quindi essere depennato dall'elenco delle cooperative ferroviarie (allegato A al citato regolamento) ristampato con l'ordine di servizio n. 165/1923.

Distribuito agli agenti delle classi 5 e 22.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Risanamento massiciata e re- visione armamento 1° 2° e 3° binario della Stazione di Campofranco	C. fiduciario	Ore 18 30 marzo 1925	52.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto di una condotta di acqua tra Resuttano e Vil- lalba in dipendenza della costruzione dell'acquedotto delle Modonio	L. P.	Ore 10 31 marzo 1925	850.000	Sezione Lavori Palermo
Consolidamento trincea ai Km. 2/860/900 e 2/637/686 della linea Avellino-Bene- vento	C. fiduciario	Ore 10 30 marzo 1925	68.300	Sezione Lavori Salerno
Lavori relativi all'armamento per la futura stazione elet- trica di Spezia Migliarina	C. fiduciario	Ore 10 25 marzo 1925	70.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di una palazzina alloggi nell'abitato di Po- stumia	L. P.	Ore 12 21 marzo 1925	480.000	Sezione Lavori Trieste
Rialzamento del fabbricato delle R.R. Poste in Stazione di Milano Centrale	L. P.	Ore 15,30 20 marzo 1925	170.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Ricostruzione di alcuni volti e delle cappe dei viadotti ai Km. 11/151 ed 11/983 della linea Fabriano-Urbino	L. P.	Ore 12 30 marzo 1925	143.000	Sezione Lavori Ancona

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Contino	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sostituzione con piattabande in cemento armato con travi in ferro di sei travatine sulla linea Divaccia S. C. - Pola	T. P.	Ore 12 25 marzo 1925	92.000	Sezione Lavori Trieste
N. 4 gru elettriche a mensola scorrevoli della portata di cg. 750 cad. N. 3 gru elettriche a ponte scorrevoli della portata di Tonn. 10 cad. destinate alle Officine di Ve- rona	T. P.	31 marzo 1925	—	Ufficio 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52

LAVORI, FORNITURE, VENDITE		L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Contino	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Ferro omogeneo sagomato di 1ª categoria	L. P.	24-3-1925 Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 3° Roma
N.º	15	Stadere a ponte da 40 tonn. F. S.	L. P.	24-3-1925 Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Bracci, chiavarde e traverse di ferro zincato	L. P.	31-3-1925 Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	240	Chiavi a V e universali a bussola	L. P.	4-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	50	Voltmetri tascabili	T. P.	24-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	2000 300	Spazzole di carbo Spazzole galvano per macchine elettriche	T. P.	24-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	25	Reggitaglioli	T. P.	25-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	2500	Pasta per la pulizia ottoni delle carrozze	T. P.	30-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	5000	Preparato liquido per pulizia ottoni delle carrozze	T. P.	30-3-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
MI.	9100	Cordoncini e fili isolati	T. P.	24-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	125	Estintori da incendio	T. P.	20-3-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Tonn.	1000	Petrolio raffinato	T. P.	30-3-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Coffino	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	48.300	Isolatori di porcellana per impianti di illuminazione elettrica di tipi diversi	L. P.	31-3-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3º Roma
Kg.	6600	Corda di rame elettrolitico nudo	L. P.	31-3-1925	Id. Ufficio 3º
"	3100	Filo dem			Id.
Kg.	10.000	Tela di filo di ferro nera per giunti, alta n. 1 del n. 25	L. P.	31-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	7200	Bulloni di ferro per giunzioni pali	L. P.	31-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Q.li	499	Carta bianca da stampa tipo D	L. P.	31-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Kg.	32.000	Tubi di acciaio dolce trafilati a caldo	L. P.	31-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Kg.	40.000	Funi di acciaio zincato a 4 e 5 capi	L. P.	31-3-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Kg.	4090	Fili e piattina di rame isolati per avvolgimenti	L. P.	4-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.

Il Direttore generale

ODDONE.

Servizio ed U.
Incaricato
delle parti

Servizio
Approvazioni
Ufficio
Roma

Id.
Ufficio
Id.

Id.
Ufficio
Id.

Id.
Ufficio
Id.

Id.
Ufficio
Id.

Id.
Ufficio
Id.

Id.
Ufficio
Id.

Id.
Ufficio
Id.

re generale
ONE.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO 1925

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari</i>	L. 16.00
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti</i>	» 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.




MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE



PARTE PRIMA — Leggi e decreti :

(Per memoria).

PARTE SECONDA — Ordini general, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata :

Comunicato.	Pag. 147
Circolare n. 15 — Radiazione dal parco F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata	» 148
Circolare n. 16 — 24ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco F. S. (edizione 1922)	» ivi

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata :

Circolare n. 2v — Ricerca veicoli	Pag. 71
Comunicazioni — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc.	» 79

COMUNICATO

Agenti destituiti o licenziati perchè condannati per delitti contro la proprietà.

COGNOME, NOME e matricola	Qualifica	Motivo della condanna
PAGANI Antonio (222570)	Manovale in prova	Condannato a quattro mesi di reclusione per furto di baccalà, commesso in Milano il 23 ottobre 1923, in danno dell'Amministrazione ferroviaria. (Sentenza 29 ottobre 1923 del Tribunale di Milano).
PIROLLI Pietro (172082)	Manovale	Condannato a mesi uno e giorni dieci di reclusione per furto di tubi spezzati di rame tolti dal deposito della stazione di Roma il 29 ottobre 1924, in danno dell'Amministrazione. (Sentenza 18 novembre 1924 del Tribunale di Roma).
TOFFOLETTO Francesco (184527)	Frenatore in prova	Condannato a mesi tre e giorni dieci di reclusione per furto di L. 9, di 2 forbici, di una corda e di alcune carte, reato commesso a Bolzano nella notte dal 31 agosto al 1° settembre 1924, in danno di Caterina Plankensteiner. (Sentenza 3 ottobre 1924 del Tribunale di Bolzano).
VICENZI Giovanni	Manovale avventizio sistemabile	Condannato a otto giorni di arresto per complicità in furto di una latta di petrolio, commesso in stazione di Bolzano il 21 gennaio 1922. (Sentenza 26 maggio 1922 del Tribunale di Bolzano).

Parte II — N. 12 — 19 marzo 1925.

Circolare N. 15.

Radiazione dal parco F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.

Per scadenza del termine dell'iscrizione, il 2 gennaio 1925, è stato radiato dal parco veicoli F. S. il carro serbatoio My 913511 di proprietà della Ditta Roberto Metzger e C. di Trieste.

Detto carro dovrà essere cancellato a pag. 105 dell'Elenco dei carri di proprietà privata (edizione 1921), e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 7, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Circolare N. 16.

24^a Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco F. S. (edizione 1922).

In relazione alla circolare n. 27-1922 si rende noto alle Stazioni della rete e agli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco alfabetico delle Ditte proprietarie di carri iscritti nel parco veicoli delle FF. SS. al 28 febbraio 1922 che detto Elenco è da aggiornarsi al 31 gennaio 1925 delle seguenti nuove Ditte, alle quali vennero riservati i numeri di servizio a fianco indicati:

Parte II — N. 12 — 19 marzo 1925.

DITTE PROPRIETARIE	INDIRIZZO	Numeri di servizio riservati al carri delle Ditte	
		da	a
"Elios", Esportatori Liguri Industriali Olii e Saponi	Imperia Oneglia	936000	936199
Oleifici del Jonio (Soc. An.)	Roma, Via in Lucina, 24	939500	939799
"Saie", Soc. An. Industrie Agrarie Calabresi	Catanzaro Marina	946200	946499
Modificare la ragione sociale della Ditta Radamonti, Nember & C. in "Radamonti, Nember & C. di Nember Vittorio", e modificare pure i numeri di servizio riservati ai suoi carri in		915800	915999

Sono poi da cancellarsi le seguenti Ditte le quali non hanno più carri inseriti nel parco F. S.:

Biagio LAURORA e Figli - DOMODOSSOLA.

Leone BASSANI - MILANO.

Modificare gl'indirizzi delle seguenti Ditte:

Società Ligure Lombarda per la Raffinazione degli zuccheri - GENOVA, Corso Andrea Pelestà, 2.

Vincenzo TARANTINI - ROMA, via Appia Nuova, 272.

MARZANI Luigi - LODI, Largo Lodi Vecchia, 2 - Fuori Porta Vittorio Emanuele.

BOMBINI Parodi-Delfino - ROMA, Corso Umberto, 267, p. 2.

Società anonima Distilleria di Cavarzere - CAVARZERE (v. 2^a App. Boll. Uff. 4-1923).

Completare gl'indirizzi delle seguenti altre Ditte:

Società Anonima Spremitura oli vegetali - TRIESTE, via Chiarbola Sup. 246.

SACCHI Piera - Groppello Cairoli, via Umberto I (v. 8^a App. Boll. Uff. 36-1923).

GRAZIANI Giovanni - FAENZA, via Mazzini 47.

ZUCCHERIFICIO AGRICOLO PIACENTINO - PIACENZA, via Enrico Fioruzzi.

Distribuita agli agenti delle classi 7, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Circolare N. 2v.

Ricerca veicoli.

Occorre ricercare i veicoli elencati nell'allegato alla presente circolare.

Di fianco a ciascun numero di servizio dei veicoli medesimi è indicato l'ufficio che ne ha chiesta la ricerca, il motivo per cui rendesi necessaria la ricerca stessa e la località ove il veicolo rintracciato deve essere inviato o trattenuto.

I. — Le ricerche devono farsi per tre giorni consecutivi e precisamente il **16, 17 e 18 aprile 1925.**

a) *dagli agenti del Servizio Movimento e Traffico*: nei recinti delle stazioni e loro adiacenze; nei parchi di deposito dei veicoli vuoti o riparandi; negli stabilimenti raccordati, compresi i depositi locomotive, i depositi combustibili, le cave, ecc.

b) *dagli agenti del Servizio Materiale e Trazione*: nelle squadre di rialzo, nelle officine del materiale mobile; nei parchi annessi alle officine medesime e nei parchi riparandi in consegna al Servizio Materiale e Trazione.

Le stazioni a contatto con ferrovie estere accerteranno inoltre se fra i veicoli di ritorno dall'estero dal 19 al 25 aprile ve ne siano di quelli compresi nell'Allegato alla presente circolare; quelle a contatto con le ferrovie secondarie italiane faranno analogo accertamento per veicoli di ritorno sulla rete F. S. nei giorni dal 19 al 25 aprile.

II. — Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni applicheranno, ad ambo i lati, l'etichetta V-57 od altro corrispondente cartellino, scrivendovi sopra, a caratteri ben chiari e marcati, il motivo pel quale il veicolo è stato etichettato.

III. — I veicoli *vuoti* vengono trattenuti nella località ove furono rintracciati oppure inviati in squadra, in officina, od in altra località designata, a seconda delle indicazioni che, a fianco di ciascun veicolo, risultano nell'allegato della presente.

IV. — I veicoli *carichi*, appena rintracciati, vengono etichettati ed inoltrati alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima, alla sua volta, si regola, dopo reso libero il veicolo, come al punto III.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

V. — La stazione, la squadra e l'officina che etichetta un veicolo deve darne notizia telegrafica all'Ufficio per conto del quale è stata fatta la ricerca ed alla Sezione Movimento e Traffico, facendo riferimento alla presente circolare ed indicando se il veicolo sia stato trattenuto oppure gli estremi d'invio altrove.

Le Sezioni Movimento e Traffico a loro volta rimetteranno al Servizio Movimento e Traffico ed al Servizio Materiale e Trazione **non oltre il 30 aprile** un elenco per numero di servizio di tutti i veicoli rintracciati nelle stazioni, nelle Squadre di rialzo e nelle officine della propria circoscrizione.

Le officine e le Squadre di rialzo nelle quali viene rintracciato od inoltrato il veicolo per la verifica del rodiggio devono rimettere senz'altro il prospetto relativo alle sale montate, boccole e scartamento dei parasale direttamente al Servizio Materiale e Trazione come da lettera Circolare T. V. 612/85 o 1/612/14/2 dell'8 marzo 1923.

Qualora le dimensioni dei fuscelli delle sale montate risultassero in relazione alla portata massima più la tara del carro (come dalla tabella annessa alla lettera Circolare V. 2/27839/21292 del 16 luglio 1923) restituivano il veicolo alla circolazione, sempre rimettendo al Servizio il citato prospetto.

Le Officine F. S. nelle quali viene rintracciato o inoltrato il veicolo per la verifica della coloritura esterna della cassa, dovranno rimettere senz'altro al Servizio Materiale e Trazione un particolareggiato rapporto sul comportamento dei due sistemi di coloritura in confronto fra loro, (sistema F. S. nella metà destra di ciascuna parete guardando il veicolo dall'esterno, nuovo sistema nella metà sinistra), attendendo il benessere del predetto Servizio prima di rimettere il veicolo in circolazione.

Richiamo sulla presente circolare tutta l'attenzione dei Capi stazione e dei dirigenti le Officine e le Squadre di rialzo, onde spieghino la massima diligenza nell'organizzare e sorvegliare il lavoro di ricerche, essendo nell'interesse dell'esercizio, necessario che le ricerche medesime diano esito positivo in modo che tutti i veicoli elencati nell'Allegato vengano rintracciati.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 9, 11, 32, 40, 41, 42, 44 e 45.

Allegato alla Circolare N. 2v-1925.

Marea dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
---	--------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------

Carrozze.

F. S.	9 120	Stazione in cui si trova	Servizio Materiale e Trazione	Carrozza cellulare demolenda
"	27 134	Prossima Officina	"	Esperimento coloritura
"	42 562	"	"	"
"	43 440	"	"	"
"	66 033	Bari	Sezione Movimento Bari	Rinvio in residenza

Bagagliai.

F. S.	69 897	Roma Termini	Sezione Movimento Roma	Servizio
-------	--------	--------------	------------------------	----------

Carri.

F. S. (sud)	30 861	Stazione in cui si trova	Servizio Materiale e Trazione	A disposizione
F. S.	120 904	"	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	"
"	159 939	Prossima Officina	"	Verifica coloritura
"	170 687	"	"	Verifica copertura
"	187 029	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
"	233 195	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Verifica copertura
"	233 967	"	"	Verifica coloritura
"	425 352	"	"	"
"	426 124	"	"	"

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero del veicolo	Località di concentrazione	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	466 597	Officina F. S. Firenze	Servizio Materiale e Trazione	Verifica coloritura
"	479 993	Prossima Officina	"	"
"	486 703	"	"	"
"	490 105	"	"	Visite per scadenza periodo garanzia
"	491 508	"	"	"
"	491 515	"	"	"
"	491 525	"	"	"
"	491 537	"	"	"
"	492 178	"	"	"
"	492 186	"	"	"
"	510 104	Prossima Squadra Rialzo	"	Cambio numerazione
"	520 169	Venosa	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Rinvio in residenza
"	520 188	Bari	"	"
"	520 226	Poggiorsini	"	"
"	520 253	Bari	"	"
"	530 003	Prossima Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Cambio numerazione
"	530 068	Civitavecchia	Ufficio Circolazione Veicoli	Consegna all'Agenzia Marittima
"	530 069	"	"	"
"	530 105	Prossima Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Cambio numerazione
"	530 109	"	"	"
"	530 223	Genova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Consegna all'Agenzia Marittima

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero del veicolo	Località di concentramento	Località che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	550 113	Ofantino	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Rinvio in residenza
"	550 168	Palermo Centrale	"	"
"	550 402	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica zincatura
F. S. P	913 001	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
"	913 100	"	"	"
"	913 101	Stazione in cui si trova	"	A disposizione
"	920 810	"	"	"
"	926 900	"	"	"
F. S.	7 110 013	Padova Campo di Marte	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Specializzazione
"	7 100 026	"	"	"
"	7 100 049	Prossima Officina o Squadra	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
"	7 100 128	Padova Campo di Marte	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Specializzazione
"	7 100 982	"	"	"
"	7 101 213	"	"	"
"	7 101 703	"	"	"
"	7 101 718	"	"	"
"	7 101 838	Prossima Officina o Squadra	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
"	7 102 285	"	"	"
"	7 102 445	Padova Campo di Marte	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Specializzazione
"	7 103 214	"	"	"

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero del veicolo	Località di concentramento	Località che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	7 103 281	Padova Campo di Marte	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Specializzazione
»	7 103 282	»	»	»
»	7 103 926	Stazione in cui si trova	»	»
»	7 103 946	Padova Campo di Marte	»	A disposizione
»	7 104 042	»	»	Specializzazione
F. S.	7 104 059	Padova Campo di Marte	»	»
»	7 104 268	»	»	»
»	7 104 899	Prossima Officina o Squadra	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 104 952	Padova Campo di Marte	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Specializzazione
»	7 105 027	»	»	»
»	7 105 059	»	»	»
»	7 105 479	»	»	»
»	7 105 741	»	»	»
»	7 105 994	»	»	»
»	7 106 039	»	»	»
»	7 106 282	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 107 046	»	»	»
»	7 107 110	Padova Campo di Marte	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Specializzazione
»	7 107 735	Prossima Officina o Squadra	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 107 753	Padova Campo di Marte	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Specializzazione

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Località che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	7 108 134	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
"	7 203 900	"	"	"
"	7 203 921	"	"	"
"	7 300 316	"	"	"
"	7 301 108	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
"	7 400 526	"	"	"
"	7 400 898	"	"	"
"	7 401 257	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
"	7 401 860	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
"	7 401 928	"	"	"
"	7 401 990	"	"	"
"	7 401 845	"	"	"
"	7 402 273	"	"	"
"	7 403 453	"	"	"
"	7 403 466	"	"	"
"	7 404 273	"	"	"
"	7 404 401	"	"	"
"	7 404 435	"	"	"
"	7 404 587	"	"	"
"	7 405 385	"	"	"
"	7 405 505	"	"	"
"	7 405 520	"	"	"
"	7 405 702	"	"	"
"	7 405 983	"	"	"
"	7 406 533	"	"	"
"	7 406 534	"	"	"

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Località che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	7 500 101	Fiume	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Consegna Raffinerie
»	7 500 215	Genova	»	Consegna all' Agenzia Marittima
»	7 500 858	Fiume	»	Consegna Raffinerie
»	7 500 902	»	»	»
»	7 501 030	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 600 643	»	»	»
»	7 650 003	»	»	»
»	7 650 550	»	»	»

Veicoli esteri.

S. B.	2 154	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	502 838	»	»	»
M. V. A.	502 541	»	»	»
»	504 166	»	»	»
K. K. st. B	509 609	Fiume	»	Consegna Raffinerie
»	616 666	Stazione in cui si trova	»	A disposizione

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utle presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 2 paranchi elettrici da 5 tonn. destinati all'officina di Foggia N. 1 paranco elettrico da 2 tonn. destinato all'officina di Foligno	T. P.	31 marzo 1925	---	Ufficio 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52
Sistemazione della sponda si- nistra del fiume Tevere al Km. 83+168 della linea Roma-Chiusi	C. fiduciario	Ore 11 15 aprile 1925	165.000	Sezione Lavori Roma Nord
Manutenzione orologi linee: Bologna (e) - Padova (e); Bologna - Rimini; Rovigo- Chioggia; Ferrara - Rimini; Castelbolognese-Ravenna- Lavezzola - Granarolo - Faen- za - Russi	L. P.	Ore 12 10 aprile 1925	5000	Ufficio Speciale Bologna
Revisione di ml. 3110 di bi- nario in alcuni tratti di li- nea fra le stazioni di Valle- lunga e Mimiani S. Cataldo	C. fiduciario	Ore 18 2 aprile 1925	19.200	Sezione Lavori Caltanissetta
Revisione di ml. 4037 di bi- nario in alcuni tratti di linea fra le stazioni di Serra- difalco-Canicattì e Canicattì - Castrofilippo	C. fiduciario	Ore 18 2 aprile 1925	22.200	Sezione Lavori Caltanissetta

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Contino	Termine utile presentazione offerte	Importo approsi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di mc. 1000 di pie- trisco per massiciata di bi- nario posto sui carri nella stazione di Roccapalumba	C. fiduciario	Ore 18 3 aprile 1925	17.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Fornitura di mc. 1000 di pie- trisco per massiciata di bi- nari posto sui carri nella stazione di Imera	C. fiduciario	Ore 18 3 aprile 1925	13.500	Sezione Lavori Caltanissetta
Rinnovamento di ml. 2360,40 di binario 1° tipo Compl. con materiali R. A. 36 S. fra i km. 306 + 398,60 e 308 + 759 fra Ragusa e Ra- gusa Ibla, linea Siracusa- Licata	C. fiduciario	Ore 18 4 aprile 1925	47.200	Sezione Lavori Caltanissetta
Rinnovamento di ml. 2816,20 di binario 1° tipo compl. con materiale del mod. R.A. 36 S fra i km. 312/059 e 314/875 20 fra le stazioni di Ragusa e Ragusa Ibla, linea Siracusa- Licata.	C. fiduciario	Ore 18 4 aprile 1925	56.300	Sezione Lavori Caltanissetta
Ampliamento del fabbricato viaggiatori della stazione di S. Candido	L. P.	Ore 15 8 aprile 1925	260.000	Sezione Lavori Trento
Lavori di terra e murari oc- correnti per la formazione delle rampe d'accesso ad un nuovo ponte sul fiume Isonzo in dipendenza del raddoppio binario fra Villa Vicentina e Pieris Turriaco	L. P.	Ore 18 8 aprile 1925	525.000	Sezione Lavori Udine

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un nuovo ponte ferroviario sull'Isonzo a valle di quello esistente in dipendenza del raddoppio del binario fra le stazioni di Villa Vicentina e Pieris Turriaco	L. P.	Ore 18 8 aprile 1925	1.800.000	Sezione Lavori Udine
Sistemazione della frana Paoli fra i km. 289 + 656 e 290 + 403 della linea Firenze-Chiusi fra S. Ellero e Pontassieve	L. P.	Ore 15.30 1° aprile 1925	450.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione della tina della piattaforma da m. 18,00 da impiantarsi nella stazione di Borgo S. Lorenzo	L. P.	Ore 15.30 4 aprile 1925	50,000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione del servizio merci P. V. nella stazione di Livorno di S. Marco	L. P.	Ore 10 2 aprile 1925	350.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di due fasci di binari verso Falconara e di due binari di carico e scarico diretto nel piazzale P.V. della stazione di Terni	L. P.	Ore 15 8 aprile 1925	487.000	Sezione Lavori Foligno
Ampliamento del fabbricato viaggiatori in stazione di Postumia.	L. P.	Ore 12 28 marzo 1925	820.000	Sezione Lavori Trieste
Rinnovamento del binario dei treni pari sul tratto Verona P. V. e Lonigo, linea Milano-Venezia.	L. P.	Ore 12 4 aprile 1925	310.000	Sezione Lavori Verona
Rinnovamento del binario dei treni dispari fra le stazioni di Lerino e Montà, linea Milano-Venezia	L. P.	Ore 12 4 aprile 1925	230.000	Sezione Lavori Verona

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Contino	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di una pensilina metallica per il marciapiede del fabbricato viaggiatori della stazione di Brennero	L. P.	Ore 15 6 aprile 1925	53.500	Sezione Lavori Trento
Costruzione di un sottopassag- gio a due luci al km. 143 + 549 presso la stazione di Verona P. N.	L. P.	Ore 12 15 aprile 1925	298.300	Sezione Lavori Verona
Revisione di ml. 3200 di binari in alcuni tratti fra le sta- zioni di Marianopoli e S. Cate- rina	C. fiduciario	Ore 18 2 aprile 1925	17.600	Sezione Lavori Caltanissetta
Rinnovamento di ml. 2024,11 di binario 1° tipo Comp. con materiali del tipo R. A. 36 S fra i chilometri 181 + 798,05 e 183 + 762,16 fra le stazioni di Favarotta e S. Oliva	C. fiduciario	Ore 18 2 aprile 1925	40.500	Sezione Lavori Caltanissetta

LAVORI, FORNITURE, VENDITE		L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Contino	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche	
N.º	90	Valvole di riduzione per bom- bole d'ossigeno	T. P.	27-3-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 3º Roma
Tonn.	20	Grasso minerale consistente	L. P.	31-3-1925	Id. Ufficio 2º Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cospirato	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio Incaricato delle pratiche	
Kg.	370	Fibra in lastre ed in bastoni	T. P.	4-4-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma	
N.º	10.500	Isolatori per linee primarie ad alta tensione	L. P.	7-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.	
N.º	690	Apparecchiature per pali di trazione elettrica	L. P.	7-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.	
N.º	8625	Morsetterie per trazione elet- trica	L. P.	7-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.	
Kg.	183	Refe greggio a 3 e 4 capi	T. P.	7-4-1925	Id. Ufficio 2° Id.	
N.º	2000	Mezzi tubi di lamiera di ferro per protezione cavo telefonico	L. P.	7-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.	
N.º	8000	Lettere dalla A all'H	} di stoffa di lana rossa	T. P.	9-4-1925	Id. Ufficio 2° Id.
	10.000	Numeri arabi dal n. 0 al 9				
N.º	120	Compassi per spessori con arco graduato	T. P.	13-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.	
N.º	1500	Vestiari impermeabili per macchinisti e teleonisti	L. P.	18-4-1925	Id. Ufficio 2° Id.	

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Contino	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	208	Deviatori per armamento modello F. S. 46-3	L. P.	7-4-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3º Roma
N.º	360	Punte a centrare n. 0-1 e 2	T. P.	2-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	300	Manicotti morse per trapani	T. P.	2-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	900	Condensatori telefonici	T. P.	2-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Kg.	150	Filo per telefoni, rosso, bianco e verde	T. P.	2-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	700	Potatoi dis. F. G. n. XI 5-320	T. P.	5-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	15	Arganelli di manovra per interruttori	T. P.	7-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Ml.	10.000	Pezzuole di tessuto a rete	T. P.	7-4-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Tonn.	6000	Ferro omogeneo in verghe laminati e sagomati	L. P.	7-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Ml.	36.700	Corda metallica di diametri diversi	L. P.	14-4-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
Tonn.	175	Olio di lino cotto	T. P.	26-3-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	60.000	Tubi di ottone senza saldatura	L. P.	14-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale
ODDONE.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO 1925



<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari</i>	<i>L. 16.00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti</i>	<i>» 32.00</i>

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.


La spedizione del bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

20 febbraio 1925 — D. M. n. 1837, contenente aggiunte alle attribuzioni demandate alla Commissione per l'esame preventivo delle forniture Pag. 57

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

Errata corrigé Pag. 151

Ordine generale n. 2 — Circoscrizione dei Riparti Materiale e Trazione » ivi

Ordine di servizio n. 33 — Attivazione della nuova sede del binario di corsa della linea Torino-Modane fra i chilometri 61 + 544,90 e 92 + 896,83 in corrispondenza della Galleria di Exilles. » 152

Ordine di servizio n. 34 — Circoscrizione dei magazzini. » ivi

Ordine di servizio n. 35 — Servizio cumulativo con la ferrovia elettrica a scartamento normale Sedico Bribano-Agordo, esercitata dalla Società Anonima Industrie ferroviarie. » 153

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata:

Comunicazioni — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc. . . Pag. 87

(6973) Roma, 1924-25 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE del 20 febbraio 1925, n. 1837, contenente aggiunte alle attribuzioni demandate alla Commissione per l'esame preventivo delle forniture.

(Vedi *Bollettino Ufficiale* n. 51-1924 - Parte II - COMUNICATI).

IL MINISTRO

Visti i propri decreti nn. 355, 596 e 879, rispettivamente in data del 10 luglio, del 26 agosto e del 13 ottobre 1924, riguardanti la istituzione e le attribuzioni della Commissione per l'esame preventivo delle forniture occorrenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Decreta:

Alle attribuzioni della predetta Commissione è aggiunta la seguente:

dare parere al Direttore Generale circa gli incominciamenti delle provviste, da autorizzarsi in pendenza dell'approvazione dei relativi contratti, qualora l'urgenza sia tale da non consentire di attendere che si pronunzi il Consiglio di Amministrazione.

Roma, 20 febbraio 1925.

Il Ministro: CIANO.

Errata-corrige.

Nell'elenco allegato alla Circolare n. 10 pubblicata sul Bollettino n. 7 del 12 febbraio 1925 (pag. 103) sostituire all'indicazione « Casa » quella di « Casale » e aggiungere tra Catania Acquicella (Off.) e Ceva l'indicazione « Catania C. » con la sigla Cat.

Ordine generale N. 2.**Circoscrizione dei Riparti Materiale e Trazione.**

Col 1° aprile 1925, viene istituito il Riparto Materiale e Trazione di Novara, il quale avrà giurisdizione su alcune linee dell'attuale Riparto di Alessandria e su altre oggi direttamente dipendenti dalla Sezione di Torino.

In conseguenza di ciò la circoscrizione dei Riparti Materiale e Trazione staccati dalla Sede delle rispettive Sezioni, risultante dall'allegato alla deliberazione 2183 del 14 novembre 1923 del sig. Commissario Straordinario, deve, per quanto riguarda la Sezione di Torino, intendersi modificata come appresso:

RIPARTI	Depositi con dotazione di locomotive	Squadre Rialzo	Circoscrizione
Alessandria	Alessandria Asti	Alessandria Mortara Asti	Asti - Alessandria - Bivio Bormida Nizza - Alessandria - Casale (e); Asti - Acqui; Cantalupo - S. Giuseppe (e); Mortara - Corsico; Valenza - Mortara - Bivio Gravel- lone; Torre Berretti - Cava C.; Alessandria - Ovada (e); Raccordi stazione di Alessandria;
Novara	Novara Casale	Novara Casale	Chivasso (e) - Rho (e); Novara - Borgomanero - Domodo- sola (e); Vignale - Romagnano - Varallo; Novara - Mortara (e); Vercelli - Mortara (e); Santhià - Varallo; Romagnano - Arona (e); Casale - Asti (e); Casale - Chivasso (e); Casale - Vercelli; Casale - Mortara (e);
Bussoleno	Bussoleno	Modane	Torino P. N. (e) - Modane; Bussoleno - Susa.

Ordine di servizio N. 33.

Attivazione della nuova sede del binario di corsa della linea Torino-Modane fra i km. 61 + 544.90 e 62 + 896.83 in corrispondenza della Galleria di Exilles.

Il giorno 18 febbraio 1925 venne attivato l'esercizio sulla deviazione della linea Torino-Modane costruita in corrispondenza della Galleria di Exilles fra i Km. 61 + 544.90 e 62 + 896.83; conseguentemente è stato abbandonato l'esercizio sul tratto corrispondente della vecchia sede.

La deviazione ha origine entro la vecchia Galleria di Exilles, e precisamente a metri 832.56 dall'imbocco Sud della Galleria stessa e termina in corrispondenza della spalla lato Modane del Viadotto dell'Aquila, con uno sviluppo complessivo di metri 1341.15, di cui metri 337.31 in rettilineo e metri 1003.84 in curva di raggi metri 500, 550 e 500.

Di tale deviazione, metri 1234.60 sono in sotterraneo e metri 106.55 all'aperto, con pendenza rispettivamente del 0.02876 e 0.030 per metro.

Il tratto all'aperto corrisponde, per quasi tutta la sua lunghezza, al viadotto sul Rio Aquila, convenientemente allargato.

Nel nuovo sotterraneo vi sono nicchie di ricovero distanziate di m. 30, aperte nel piedritto sinistro nel senso crescente delle progressive.

La lunghezza complessiva del tratto della vecchia linea che venne abbandonato coll'attivazione della deviazione in parola è di m. 1351.93. Pertanto la minor lunghezza del nuovo percorso è di m. 10.78.

Il tratto abbandonato comprende parte della vecchia Galleria di Exilles, e la Galleria dell'Aquila, ed il tratto intermedio scoperto nel quale trovasi la Casa Cantoniera 61.

Ordine di servizio N. 34.

Circoscrizione dei magazzini.

(Vedi Ordine di servizio n. 392-1914).

A parziale modifica della circoscrizione dei Magazzini, di cui l'ordine di servizio n. 392-1914, a far tempo dal 1° aprile 1925, i depositi locomotive di Brescia e di Cremona cessano

di far parte della circoscrizione del Magazzino di Verona, quadro A, gruppo 5 e, a tutti gli effetti, passano alla circoscrizione del magazzino di Milano, gruppo 4, stesso quadro A.

Ordine di servizio N. 35.

Servizio cumulativo con la ferrovia elettrica a scartamento normale Sedico Bribano-Agordo, esercitata dalla Società Anonima Industriale e Ferroviaria.

Di conformità alla convenzione stipulata con la Società Anonima Industriale e Ferroviaria, a partire dal 1° aprile 1925 viene attivato per il transito di Sedico Bribano il servizio cumulativo fra le ferrovie dello Stato (comprese le linee in esercizio speciale delle F. S. e le linee complementari sicule) e la ferrovia elettrica a scartamento normale Sedico Bribano-Agordo per i trasporti a carro completo di merci a G. V. e P. V., bestiame, veicoli e feretri, sotto l'osservanza delle norme e disposizioni di cui in appresso.

I. - *Allacciamento della ferrovia Sedico Bribano-Agordo.* — I rapporti di servizio fra le F. S. e la ferrovia Sedico Bribano-Agordo si svolgono a mezzo di un binario di allacciamento fra la stazione di Sedico Bribano F. S. e quella di Bribano della ferrovia suddetta.

II. - *Accettazione dei trasporti.* — I trasporti a tariffa ordinaria ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione e si effettuano senza rinnovamento di spedizione alla stazione di transito.

III. - *Tariffe.* — Le tariffe da applicarsi ai trasporti in servizio cumulativo sul percorso separato di ciascuna Amministrazione sono quelle in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

IV. - *Concessioni speciali e trasporti militari.* — Le concessioni speciali contenute nel fascicolo « Concessioni speciali e relative tariffe » (edizione 1° gennaio 1909 e relative appendici) ed il « Regolamento pei trasporti militari » (edi-

zione 1° luglio 1911 e successive modificazioni) sono applicabili anche sul percorso della ferrovia Sedico Bribano-Agordo in tutte le loro prescrizioni e modalità.

V. - *Elenco delle stazioni della ferrovia Sedico Bribano-Agordo; relative distanze dal transito di Sedico Bribano; servizi cui sono abilitate ed impianti di cui sono provviste.*

-- Le stazioni della ferrovia Sedico Bribano-Agordo, le relative distanze dal transito di Sedico Bribano, nonchè le indicazioni relative ai servizi ai quali sono abilitate ed agli impianti fissi di cui sono provviste, risultano dal prospetto Allegato al presente Ordine di Servizio.

VI. - *Trasporti ammessi al servizio cumulativo.* — Il servizio cumulativo viene ammesso per tutti i trasporti a carro completo di merci, tanto a G. V. quanto a P. V., di bestiame, veicoli e feretri.

VII. - *Documenti di trasporto.* — Le lettere di vettura per le spedizioni in servizio cumulativo saranno conformi, anche per i colori, ai modelli in vigore sulle ferrovie dello Stato e dovranno essere presentate dai mittenti in tanti esemplari quante sono le amministrazioni interessate.

Sono da carteggiarsi con una lettera di vettura in più le spedizioni eseguite sotto il regime della tariffa ordinaria 35 P. V. (via mare); lettera di vettura che viene trattenuta dalla stazione marittima per la spunta con le dichiarazioni d'imbarco.

VIII. - *Tasse minime.* — Le tasse minime per spedizione si applicano per intero sulle ferrovie dello Stato e per intero sulla ferrovia Sedico Bribano-Agordo.

IX. - *Pagamento delle tasse di trasporto ed accessorie.* — Le spedizioni in servizio cumulativo possono essere effettuate in porto affrancato od in porto assegnato, sempre però per l'intera percorrenza.

E' fatta eccezione per le spedizioni che sono soggette a rapido deperimento o il cui valore non raggiunge le spese del trasporto, per le spedizioni di animali, di feretri e di quelle ascritte alle categorie 12^a, 13^a e 14^a dell'allegato 7 delle « Condizioni e tariffe » in vigore sulle ferrovie dello Stato, le quali non potranno essere accettate in porto assegnato senza superiore autorizzazione.

La stazione mittente sarà sempre responsabile delle tasse affrancate e quella destinataria delle tasse assegnate, comprese se del caso, tanto nelle une quanto nelle altre, le tasse

di pesatura a partenza, di provvigione sulle spese anticipate, d'uso e richiamo della gru, ecc.

Qualora però qualcuna delle suaccennate tasse non fosse riscossa in arrivo per assoluta mancanza di indicazioni da parte della stazione mittente, ne sarà tenuta responsabile quest'ultima ove non sia possibile conseguire l'incasso per mezzo della stazione destinataria.

Quando peraltro risulti che detta stazione destinataria era in grado di riparare ed invece non riparò all'errore od omissione di quella mittente, sarà tenuta corresponsabile nella misura da determinarsi a seconda della circostanza di fatto.

Per i casi di false dichiarazioni, previste dall'art. 50 delle tariffe, le stazioni di arrivo sono responsabili anche delle penalità non potute incassare a partenza per le spedizioni affrancate, in base alle annotazioni risultanti dalla lettera di vettura e del relativo verbale di accertamento da compilarli dalla stazione scopritrice dell'abuso, previa osservanza delle prescritte formalità.

Le stazioni destinatarie sono parimenti tenute a riscuotere, anche per i trasporti in affrancato, le tasse di maggior percorso, previste dall'art. 44 delle citate tariffe, per i casi di interruzione di linee.

X. - *Spese anticipate, assegni, riserve, ecc.* — Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve in caso di mancanze od avarie, gli accertamenti di anormalità od abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura di carri, ecc. valgono, anche nei rapporti con le ferrovie Sedico Bribano-Agordo, le norme vigenti sulle linee della rete dello Stato.

XI. - *Spedizioni da e per amministrazioni non ammesse al servizio cumulativo.* — Non essendo la stazione di Sedico Bribano (Stato) ammessa al servizio interno della ferrovia Sedico Bribano-Agordo, i trasporti provenienti dalla ferrovia stessa e destinati a stazioni delle amministrazioni ferroviarie italiane non ammesse al servizio cumulativo, saranno carteggiati in servizio interno di detta ferrovia per la sua stazione di Bribano e consegnati alla stazione di Sedico Bribano (Stato) dal rappresentante della ferrovia stessa scortati dai documenti di trasporto necessari per la spedizione fino a destinazione, giusta le norme in vigore fra la rete di Stato e le accennate amministrazioni.

I trasporti in senso inverso saranno carteggiati per la stazione di Sedico Bribano (Stato), dove dovrà avvenire lo

svincolo col pagamento di tutte le tasse a carico, a cura del delegato della ferrovia Sedico Bribano-Agordo, quando sui documenti di trasporto figuri come definitiva la ferrovia medesima.

Riguardo ai trasporti da e per l'estero, per i quali la validità della lettera di vettura prescritta dalla Convenzione di Berna si estende soltanto al percorso tra la stazione di Sedico Bribano (Stato) e quella estera partecipante alla Convenzione stessa, è stabilito quanto segue:

a) se il trasporto viene dall'estero con la lettera di vettura diretta, intestata alla stazione di Sedico Bribano (Stato) per l'inoltro ad una stazione della ferrovia Sedico Bribano-Agordo, se ne effettuerà nella detta stazione lo svincolo, col pagamento di tutte le tasse a carico, a cura del rappresentante di detta ferrovia;

b) se il trasporto proviene invece dalla ferrovia Sedico Bribano-Agordo ed il mittente ha inteso eseguirlo sotto il regime della Convenzione di Berna pel percorso soggetto alla medesima, in tal caso il trasporto stesso giungerà in servizio interno alla stazione di Bribano della ferrovia suddetta ed il rappresentante della ferrovia stessa lo consegnerà alla stazione di Sedico Bribano (Stato) per l'esecuzione in servizio diretto in base alle tariffe interne italiane ed estere (carteggio da ferrovia a ferrovia) od in base a quelle dirette internazionali, a seconda della richiesta fatta dal mittente sulla lettera di vettura, effettuando inoltre, immediatamente, il pagamento delle eventuali tasse e spese relative;

c) i trasporti esclusi dalla Convenzione di Berna e quelli per i quali il mittente rinuncia alle condizioni della medesima, possono effettuarsi in servizio cumulativo con la ferrovia Sedico Bribano-Agordo mediante appoggio al transito di confine, il quale ne eseguirà la rispedizione rispettivamente per l'estero o per la predetta ferrovia. Peraltro, siccome le ferrovie estere non si prestano ad eseguire d'ufficio la rispedizione ed il ricarteggio, così i trasporti destinati oltre la ferrovia estera limitrofa dovranno sempre indirizzarsi ad un intermediario perchè provveda al proseguimento.

Pei trasporti in servizio internazionale non si ammette che lo speditore prescriva l'appoggio, invece che alla stazione di Sedico Bribano ovvero al transito di confine, ad un'altra stazione della rete dello Stato.

Circa la compilazione del foglio di via ed in generale per il carteggio dei trasporti internazionali, la stazione di Sedico Bribano (Stato) e rispettivamente i transiti di confine si atterranno alle disposizioni in proposito contenute nelle

« Istruzioni per l'esecuzione dei trasporti merci da e per l'estero (edizione 1° gennaio 1913) ».

XII. - Deviazione dei trasporti. — I trasporti che fossero stati inoltrati per una via diversa da quella prescritta o che, sebbene carteggiati regolarmente, pervenissero ad una stazione che non fosse quella destinataria, si faranno proseguire con lo stesso documento per la via chilometricamente più breve intercedente fra la stazione che rilevò l'errore e quella destinataria la quale, se la spedizione è in assegnato, si limiterà a riscuotere la tassa dovuta senza tener conto del maggior percorso.

Se invece un trasporto viene carteggiato irregolarmente per una stazione in luogo di un'altra, la stazione che lo riceve ne farà la registrazione come per gli altri trasporti e quindi ne eseguirà la spedizione alla vera destinazione, rivalendosi come spesa anticipata delle tasse e delle altre spese caricate sul trasporto stesso. L'inoltro dovrà farsi a grande velocità, qualora altro modo d'invio compromettesse i termini normali di resa o la conservazione delle merci, ovvero i termini stabiliti dalle bollette di libera circolazione, ecc.

La stazione alla quale il trasporto doveva realmente pervenire, esigerà dal destinatario la sola tassa dovuta in base alla tariffa e per la distanza che avrebbe dovuto percorrere la merce ove non fosse avvenuto il disguido, più le altre spese di cui il trasporto medesimo fosse caricato e domanderà alla propria amministrazione il pareggio della differenza (in più od in meno) fra la tassa complessiva assunta a debito e quella incassata dal destinatario se trattasi di spedizione in assegnato.

Le tasse di maggior percorso per le spedizioni, tanto in porto assegnato quanto in porto franco, saranno liquidate in separata sede, sulle basi pattuite fra le amministrazioni e verranno poi addebitate agli agenti responsabili del disguido.

XIII. - Scambio ed uso del materiale rotabile, dei copertoni e degli attrezzi di carico. — E' ammesso il passaggio in servizio cumulativo dall'una all'altra amministrazione dei carri, dei copertoni e degli attrezzi di carico, alle condizioni portate dall'apposita convenzione e sotto l'osservanza delle norme generali in vigore per i veicoli che si scambiano con le altre ferrovie italiane concesse all'industria privata.

I carri ammessi a passare da una ferrovia all'altra de-

vono essere completi pel volume della merce o delle merci in essi caricate, o tassati a tariffa di carro completo.

I carri della ferrovia Sedico Bribano-Agordo sono contrassegnati dalla sigla S.A.I.F. ed alla loro entrata sulla Rete dello Stato saranno muniti delle prescritte etichette a cura della stazione di Sedico Bribano per la quale avverrà il passaggio.

Si richiamano specialmente le disposizioni in vigore, circa gli avvisi M. 99 per i carri di altre amministrazioni, ritirati dalla circolazione per cause eccezionali, da inviarsi alla Sezione Movimento e Traffico di Venezia (Riparto Circolazione veicoli).

I carri della ferrovia Sedico Bribano-Agordo potranno utilizzarsi nel ritorno esclusivamente con spedizioni dirette alla ferrovia stessa. I copertoni e gli attrezzi di carico delle due Amministrazioni possono essere restituiti sciolti o impiegati su carri carichi.

E' vietato utilizzare con bestiame, o merci imbrattanti o che tramandino cattivo odore (come pelli fresche, sangue, concimi, ecc.) i carri della detta ferrovia che fossero con apposita iscrizione assegnati a trasporti delle derrate alimentari.

XIV. - *Lavaggio e disinfezione dei carri; penalità relative.* — Ciascuna delle due Amministrazioni è obbligata a provvedere, a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia di polizia veterinaria, alla pulitura, lavatura e disinfezione (ordinaria e straordinaria) dei carri che hanno servito al trasporto di animali equini, bovini, suini, ovini, dei loro avanzi e di merci infettanti.

Per i carri restituiti vuoti alla stazione di Sedico Bribano deve essere accertato, in contraddittorio fra gli agenti delle due Amministrazioni, lo stato di pulizia, ed ove siano state trascurate od insufficientemente eseguite le operazioni di pulizia, lavatura e disinfezione, deve a queste provvedere la stazione stessa tanto per i carri di ritorno dalla ferrovia Sedico Bribano-Agordo quanto per quelli di quest'ultima ferrovia di ritorno dalle linee dello Stato.

Nel caso di carri vuoti non puliti dalla ferrovia di Sedico Bribano-Agordo, la stazione di Sedico Bribano deve redigere, in duplice esemplare, il verbale d'accertamento, da inviarsi alla Sezione Movimento e Traffico di Venezia (Riparto Circolazione Veicoli).

Per i carri carichi restituiti, in destinazione di una o più stazioni oltre quella di transitò, gli accertamenti dell'effettuata pulizia e disinfezione devono essere fatti a cura della stazione in cui si effettua il completo scarico, compilando e

trasmettendo, se del caso, il verbale di accertamento, come sopra è detto.

La stazione di Sedico Bribano deve altresì accertare e segnalare, nei modi suesposti, i casi in cui dall'Amministrazione corrispondente siano stati utilizzati, per il trasporto di bestiame o di merci infettanti, carri F. S. od assimilati che non ammettono tale qualità di carico.

XV. - *Pesatura delle merci al transito.* — Quando per i trasporti in servizio cumulativo, provenienti da stazioni interne della ferrovia Sedico Bribano-Agordo, il mittente dichiarasse il peso e la stazione di partenza ne delegasse la ricognizione a quella di Sedico Bribano, questa prenderà di ciò particolare nota addebitando nel tempo stesso la relativa tassa di pesatura all'Amministrazione corrispondente, cui la tassa medesima deve fare esclusivamente carico.

La stazione di Sedico Bribano invierà mensilmente al Controllo un elenco delle spedizioni pesate.

XVI. - *Trasporti in servizio.* — La corrispondenza che gli uffici e le stazioni di una amministrazione avessero a mandare agli uffici ed alle stazioni dell'altra, per cose attinenti al servizio cumulativo fra la rete dello Stato e la ferrovia Sedico Bribano-Agordo, e gli annessi documenti saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due amministrazioni.

Colle medesime restrizioni saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici.

XVII. - *Servizio nella stazione di Sedico Bribano (Stato).* — Nella stazione di Sedico Bribano (Stato) l'amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alla tenuta delle gestioni di transito ed alla esecuzione delle operazioni per lo scambio dei trasporti in servizio cumulativo.

XVIII. - *Gestioni contabili al transito.* — La stazione di Sedico Bribano, come stazione di transito con la ferrovia Sedico Bribano-Agordo, dovrà, per la tenuta della relativa gestione e per la registrazione e scritturazione dei trasporti, attenersi alle disposizioni contenute nelle « Norme per il servizio contabile delle gestioni di transito, ecc. », di cui agli Ordini di servizio N. 160-1909 e N. 101-1914, nonché alle particolari istruzioni che le venissero al riguardo impartite dai competenti controlli.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Ordine di Servizio valgono le norme e condizioni generali che regolano

i servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata.

In base a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio e relativi allegati, nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924) si dovrà:

— a pagina 5, nell'indice delle Amministrazioni ammesse al servizio cumulativo, riportare la seguente aggiunta: « Società Anonima Industriale e Ferroviaria » - Esercizio della ferrovia elettrica Sedico Bribano-Agordo pagina 312-*bis*;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali aggiungere, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni della ferrovia Sedico Bribano-Agordo, e, di fronte a ciascuna, l'indicazione della pagina 312-*bis* e del gruppo 2;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni di transito, a pagina 61 fra Schio e Seregno, inserire il nome della stazione di Sedico Bribano seguito nella 3ª colonna dal richiamo A e nella 4ª dall'indicazione: — Società Anonima Industriale e Ferroviaria — Ferrovia Sedico Bribano-Agordo;

— dopo la pagina 312 riportare, come pagina 312-*bis*, tutte le indicazioni risultanti dall'allegato;

— nella tavola I annessa al prontuario tracciare con inchiostro rosso, in direzione nord-ovest a partire dalla stazione di Sedico Bribano, il tronco Sedico Bribano-Agordo con i nomi delle singole stazioni e indicando con cerchietto nero e disco rosso la stazione di transito di Sedico Bribano.

— nella parte 1ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) (*in corso di distribuzione*) si dovrà a pagina 88 di contro al nome della stazione di Sedico Bribano (che sarà da considerarsi come stampato in carattere grassetto) esporre il richiamo (5) riportando in calce la seguente nota:

(5) Stazione di transito con la ferrovia Sedico Bribano-Agordo.

— nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) alla pag. n. 20 si dovrà riportare l'indicazione

|| 745 | Società Anonima Industriale e Ferroviaria (1) |
|| | Sedico Bribano-Agordo |

alle pagine 21, 23, 24 e 25 riportare, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni della ferrovia Sedico Bribano-Agordo colle indicazioni dei servizi e il numero della linea, e alle pagine 71 e 73 riportare rispettivamente:

Sedico Bribano Agordo	15
Sedico Bribano-Agordo	5

Infine opportune aggiunte saranno da introdursi anche nell'« Elenco alfabetico delle marche di proprietà dei veicoli italiani ed esteri » (edizione 1° gennaio 1910).

Allegato all'Ordine di servizio N. 35-1925.

Società Anonima Industriale e Ferroviaria

Esercizio della linea SEDICO BRIBANO-AGORDO

Direzione dell'Esercizio: AGORDO

STAZIONI	Distanza in chilometri dalla stazione di transito di Sedico (Bribano allacciata)	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi							
		Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a dondolo	di testa	di banco	di terra	Quantità	Portata in tonnellate	Quantità	Portata in tonnellate	Quantità
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Agordo (*)	29	G	P	V	B			F			I	40		N
La Valle Rivamont (*)	26	G	P	V							I	40		N
Max-Sospirolo (*)	9	G	P	V	B			F			I	40		N
Roe (*)	7	G	P	V	B			F						N
Sedico-Landris (*)	3	G	P	V	B			F			I	40		N

(*) Il servizio cumulativo è per ora limitato ai trasporti a carro completo.

Segue *Allegato*.**TARIFFE.**

Tariffe applicabili .	Quelle ordinarie delle Ferrovie dello Stato, da applicarsi su percorso separato.
Distanza minima tassabile	Per i trasporti effettuati in servizio cumulativo la distanza minima tassabile è di km. 6.
Tasse minime . . .	Si applicano per intero.
Aumenti percentuali provvisori	Sui prezzi di tariffa devono essere applicati gli aumenti come per le Ferrovie dello Stato.
Tassa utilizzazione materiale	L. 2.50 per carro completo.
Sopratassa di trasporto	Merci e derrate a grande e piccola velocità: per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg. L. 0.60 minimo per spedizione. » 0.25 massimo. » 4 -- Bestiame: bovino ed equino (per capo) . . . » 1 -- suino ed ovino (per capo) . . . » 0.50 minimo per spedizione. » 2 -- veicoli a G. e P. velocità per spedizione » 4 -- Feretri, per spedizione » 4 --
Acceleramento trasporti	La ferrovia Sedico Bribano-Agordo non è servita nè da treni diretti, nè da treni accelerati.
Tariffa propria . . .	Per il trasporto della pirite si applica una tariffa locale con la base di L. 0.20 per tonnellata-chilometro (compreso l'aumento del 300 %) e per il peso minimo di 10 tonnellate o pagante per tale.
Concessioni speciali	Applicabili in servizio cumulativo.
Regolamento trasporti militari	Applicabile in servizio cumulativo.
Convenzione di Berna	Non ammessa.

Il Direttore Generale
 ODDONE.

unicazioni

Gare

LAVORI,

VE

costruzione
della sec
n. 1 - 100
la linea

per la
di Mila
M. P.

costruzione
della st
dal
n. 46 - 57
di Padova
di Bivio
di C. M.
di C.

costruzione e
in s

costruzione
in

costruzione
di
di Sp
di m.
di st
di afon
1964
di d
di 3

Par

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approsi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione dell'armamento e della sede stradale dal km. 1 + 100 al km. 19 + 905 della linea Mestre-Udine	L. P.	Ore 15 14 aprile 1925	320.000	Sezione Lavori Venezia
Servizio per la pulizia dei piazzali di Milano P. ^a Sempione e Milano P. ^a Genova	L. P.	Ore 15.30 20 aprile 1925	130.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Manutenzione dell'armamento e sede stradale del 19° tronco dal km. 29 + 577 al km. 46 + 579 della linea Bassano - Padova e dei raccordi Bivio Altichiero Padova C. M. e Bivio Ucontù - Padova C. M.	L. P.	Ore 12 14 aprile 1925	260.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di un fabbricato alloggi in stazione di Sasso	L. P.	Ore 12 4 aprile 1925	150.000	Ufficio Elettrificazione Bologna
Costruzione di un fabbricato alloggi in stazione di Vergato	L. P.	Ore 12 4 aprile 1925	150.000	Ufficio Elettrificazione Bologna
Rafforzamento di ml. 13310 di binario fra le stazioni di Noto e Spaccaforno (1° lotto); di ml. 15422 di binario fra le stazioni di Scicli e Spaccaforno (2° lotto) e di ml. 13641 di binario fra le stazioni di Ragusa Ibla e Scicli (3° lotto)	L. P.	Ore 16 7 aprile 1925	100.000 (1° lotto) 100.000 (2° lotto) 100.000 (3° lotto)	Sezione Lavori Catania

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata I. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di quattro fabbricati alloggi di cui due nelle adiacenze della stazione di Prenestina e due in quella di Castelmadama	L. P.	Ore 9 7 aprile 1925	720.000	Ufficio Elettificazione Roma
Sistemazione delle trazzere che da Fruscola conducono al fabbricato macchine delle Sorgenti di Ramelia	C. fiduciario	Ore 18 11 aprile 1925	50.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Manutenzione orologi sulle linee: Bologna - Padova; Bologna - Rimini; Rovigo - Chioggia; Ferrara - Rimini; Castelbolognese - Ravenna; Lavezzola - Granarolo; Faenza - Russi	L. P.	Ore 12 10 aprile 1925	5.000	Ufficio Speciale Bologna
Manutenzione dell'armamento e della sede stradale del tronco di linea S. Eufemia B. - Nocera Tirinese dal km. 257+014 al km. 239+531 comprese le stazioni di S. Eufemia M. - Falerna e Nocera Tirinese, nonchè la pulizia dei relativi piazzali	L. P.	Ore 10 16 aprile 1925	100.000	Sezione Lavori Cosenza
Rinnovamento di ml. 17772 di binario di corsa della linea Bologna - Rimini	L. P.	Ore 12 13 aprile 1925	270.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione della stazione di Bagni della Porretta in dipendenza dell'elettificazione della Bologna - Firenze	L. P.	Ore 12 14 aprile 1925	55.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di una piattaforma di cemento armato in sostituzione del volto lesionato al ponticello di luce m. 5 al km. 47+042 della linea Cancellò - Avellino	C. fiduciario	Ore 10 11 aprile 1925	17.000	Sezione Lavori Salerno

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Q.li	350	Essenza di trementina	T. P.	7-4-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
Tonn.	4000	Ferro tondo in permuta da rottami	L. P.	7-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	2000	Vasellina naturale	T. P.	14-4-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Ml.	630	Cavo flessibile per trolley	L. P.	14-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	100	Morse parallele da banco	L. P.	20-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	24.000	Tubi di ottone prismatici	L. P.	20-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	14.000	Isolatori di porcellana per T. E.	L. P.	21-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO 1925



<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari</i>	<i>L. 16.00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti</i>	<i>» 32.00</i>

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE



PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

15 febbraio 1925 — L. n. 229, relativa allo stato di provisione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 *Pag.* 59

15 febbraio 1925 — R. D. L. n. 285, riguardante la esecuzione dell'Accordo italo-austriaco per le tariffe ferroviarie dirette 96

19 febbraio 1925 — R. D. L. n. 267, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione ferroviaria ad assumere impegni per 260 milioni di lire per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano 116

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

Circolare n. 17 — Trasporti diretti alla stazione di Ostia (linea Parma-Spezia). *Pag.* 165

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata:

Comunicazioni — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc. . . *Pag.* 91

LEGGE 15 febbraio 1925, n. 229, relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi, nell'esercizio finanziario 1924-25, in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la loro constatata inabilità, è stabilito nella somma di lire 1,500,000.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 marzo 1925, n. 70.

Art. 4.

L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1924-25, in lire 600,000,000.

I fondi occorrenti per raggiungere detto ammontare saranno provveduti dal Tesoro mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà opportuni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

**Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.**

Omissis

**Bilancio di previsione delle Ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.**

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finan- ziario dal 1° lu- glio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
ENTRATA.		
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n 429)		
SEZIONE I. — Rete ferroviaria e Stretto di Messina.		
§ 1. — Prodotti del traffico.		
1	Prodotti della rete:	
	A) Viaggiatori	1,407,200,000
	B) Bagagli e cani	50,000,000
	C) Merci a grande velocità	356,000,000
	D) Merci a piccola velocità	1,814,400,000
		3,627,600,000 —
2	Prodotti delle ferrovie secondarie sicule:	
	A) Viaggiatori	6,000,000
	B) Bagagli e cani	50,000
	C) Merci a grande velocità	400,000
	D) Merci a piccola velocità	1,550,000
		8,000,000 —
3	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina:	
	A) Viaggiatori	1,200,000
	B) Bagagli e cani	100,000
	C) Merci a grande velocità	1,600,000
	D) Merci a piccola velocità	2,700,000
		5,600,000 —
	Totale del § 1.	3,641,200,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
	§ 2. — <i>Introiti indiretti dell'esercizio.</i>	
4	Redditi patrimoniali.	
	A) Pigioni di locali	4,450,000
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito	1,050,000
	C) Vendita di prodotti del suolo	500,000
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi	2,400,000
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo	1,600,000
	F) Canoni per pedaggi e attraversamenti	400,000
	G) Diversi	100,000
		<hr/> 10,500,000 —
5	Telegrammi privati	900,000 —
6	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	4,000,000 —
7	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	6,000,000 —
8	Prodotti per servizi accessori	11,000,000 —
9	Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie sicule	100,000 —
10	Introiti della gestione marittima di Genova — Molo vecchio	<i>per memoria</i>
11	Utili di magazzino	45,000,000 —
	Totale del § 2	<hr/> 77,500,000 — <hr/>
	§ 3. — <i>Entrate eventuali.</i>	
12	Proventi eventuali:	
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate nelle sezioni di Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia	4,000,000

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
	B) Interessi a debito delle cessate Società ferroviarie, di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	6,000,000
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento di patti contrattuali (cap. 71 della spesa)	5,000,000
	D) Differenze di cambio	5,000,000
	E) Diversi	11,000,000
		31,000,000 —
13	Entrate eventuali delle ferrovie secondarie sicule	<i>per memoria</i>
14	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1° e 4°, della legge 7 luglio 1907, n. 429 e art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	<i>per memoria</i>
(a)		
16	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori	<i>per memoria</i>
17	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto	<i>per memoria</i>
	Totale del § 3	31,000,000 —
	§ 4. — <i>Introiti per rimborsi di spesa.</i>	
18	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa:	
	A) Trasporti per conto dello Stato	2,600,000
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi	2,800,000
	C) Trasporti per conto d'impresе incaricate di lavori	1,000,000
	D) Trasporti per conto della gestione autonoma dei magazzini	14,600,000

a) Il capitolo n. 15 è stato soppresso colla nota di variazioni (vedi stampato n. 11 bis della Camera dei deputati).

10,500,000
900,000
4,000,000
6,000,000
11,000,000
100,000
per memoria
45,000,000
77,500,000

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
	E) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	800,000
	F) Diverse	200,000
		<u>22,000,000 —</u>
19	Ricuperi di carattere generale.	
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	23,500,000
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	16,300,000
	C) Prestazioni per altre ferrovie	200,000
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	200,000
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	800,000
	F) Ricuperi di contributi al fondo pensioni e sussidi	300,000
	G) Tasse d'esercizio per raccordi e per carico e scarico in punti determinati	10,200,000
	H) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli	150,000
	I) Ricuperi diversi	27,850,000
		<u>79,500,000 —</u>
20	Ricuperi dei servizi	37,000,000 —
21	Introiti a rimborso di spese delle ferrovie secondarie sicule	300,000 —
22	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti	7,680,000 —
23	Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2 ^a)	20,000 —
24	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune	11,000,000 —

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 1° giugno 1925.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
25	Somma prelevata sugli affitti delle case economiche per interessi dei capitali investiti nella costruzione (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 108 della spesa) . . .	3,000,000 —
	Totale del § 4	160,500,000 —
	Totale della sezione I	3,910,200,000 —
SEZIONE II. — Navigazione.		
§ 1. — <i>Prodotti della navigazione con le isole.</i>		
26	Passeggeri	15,000,000 —
27	Merci	2,000,000 —
28	Bestiame	800,000 —
	Totale del § 1	17,800,000 —
§ 2. — <i>Introiti diversi della navigazione con le isole.</i>		
29	Noli marittimi	350,000 —
30	Sovvenzioni del Tesoro per la navigazione con le isole . . .	2,700,000 —
31	Ricuperi diversi e versamenti di materiali fuori uso od esuberanti	4,000,000 —
	Totale del § 2	7,050,000 —
§ 3. — <i>Prodotti della navigazione libera.</i>		
32	Introiti dei servizi di navigazione libera	1,200,000 —
33	Prelievo dal fondo di riserva per i rischi della navigazione libera	<i>per memoria</i>
	Totale del § 3	1,200,000 —
	Totale della sezione II	26,050,000 —

22,000,000 -

70,500,000

37,000,000 -

300,000 -

7,600,000 -

30,000 -

11,000,000

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
	SEZIONE III. — <i>Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.</i>	
34	Concorso di Enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione (cap. 59 della spesa)	<i>per memoria</i>
53	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 59 della spesa)	<i>per memoria</i>
36	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 60 della spesa)	<i>per memoria</i>
37	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 61 della spesa)	<i>per memoria</i>
38	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie	<i>per memoria</i>
39	Introiti a reintegro di capitali di spese delle ferrovie secondarie sicule	<i>per memoria</i>
	A) Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione	<i>per memoria</i>
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	<i>per memoria</i>
	C) Versamento di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento	<i>per memoria</i>
	D) Ricavo dalla demolizione od alienamento del materiale rotabile messo fuori d'uso	<i>per memoria</i>
40	Materiale fuori uso e di demolizione — Ricavi destinati alle spese di rinnovamento dei piroscafi	<i>per memoria</i>
	Totale della sezione III	—

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.

per memoria

per memoria

per memoria

per memoria

per memoria

per memoria

per memoria

Numero	CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
	Denominazione		
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE.		
	<i>Entrate d'esercizio e fondi per aumenti patrimoniali.</i>		
	Sezione I. — Rete ferroviaria e Stretto di Messina.		
	Titolo I. - Parte ordinaria.		
	§ 1. - Prodotti del traffico	3,641,200,000 —	
	§ 2. - Introiti indiretti dell'esercizio	77,500,000 —	
	§ 3. - Entrate eventuali	31,000,000 —	
	§ 4. - Introiti per rimborsi di spesa	160,500,000 —	
	Totale della sezione I		3,910,200,000 —
	Sezione II. - Navigazione		26,050,000 —
	Totale del titolo I - Parte ordinaria		3,936,250,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
	(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		
41	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale	240,000,000 —	
42	Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	100,000,000 —	
43	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	89,100,000 —	
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 84 della spesa)		per memoria
	B) Ricavo dalla vendita dei beni immobili (cap. 84 della spesa)		per memoria

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
	C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 83 e 84 della spesa)	<i>per memoria</i>
	D) Versamento a magazzino di materiali di esercizio esuberanti	<i>per memoria</i>
	E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile	89,100,000
	F) Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie	<i>per memoria</i>
	G) Concorsi e mutui per la elettrificazione delle linee (cap. 74 della spesa)	<i>per memoria</i>
	H) Diversi	<i>per memoria</i>
	Totale del titolo II	429, 100, 000 —
TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.		
§ 1. — <i>Gestione autonoma dei magazzini.</i>		
(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
44	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino	<i>per memoria</i>
45	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, comma 1° e 5° della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	<i>per memoria</i>
46	Forniture ai servizi (capitolo 90 della spesa)	1.100,000, 000 —
47	Ricavi per vendite e accrediti diversi (somma da reintegrare al cap. 90 della spesa)	300, 000, 000 —
48	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso cap. 91 della spesa)	<i>per memoria</i>
49	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. 92 della spesa)	<i>per memoria</i>

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
50	Prelevamento dal fondo di compensazione per le oscillazioni nei prezzi del combustibile (capitolo n. 93 della spesa)	<i>per memoria</i>
51	Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (cap. 94 di spesa)	<i>per memoria</i>
Totale del § 1		1,400,000,000 —
§ 2. — <i>Officine e scorte.</i>		
52	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine locomotive, dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap. 96 della spesa)	740,000,000 —
	A) Officine del materiale rotabile, officine locomotive ed officine del materiale immobile	260,000,000
	B) Officine dei depositi e squadre rialzo	170,000,000
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata	310,000,000
53	Corrispettivo dei lavori fatti nelle officine e nei cantieri del servizio lavori e costruzioni (cap. 98 della spesa)	60,000,000 —
54	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. 99 della spesa)	45,000,000 —
	A) Servizio materiale e trazione	29,000,000
	1. Scorte fisse per le officine dei depositi e squadre rialzo	10,000,000
	2. Parco sale montate e carrelli completi	19,000,000
	B) Servizio lavori e costruzioni	15,700,000
	C) Esercizio ferrovie secondarie sicule	300,000
	D) Esercizio navigazione	<i>per memoria</i>
Totale del § 2		845,000,000 —
Totale del titolo III		2,245,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.		
55	Sfruttamento boschi	<i>per memoria</i>
	A) Ricuperi di spese d'impianto (cap 100-A della spesa)	<i>per memoria</i>
	B) Ricavi dell'esercizio (cap 100-B della spesa)	<i>per memoria</i>
56	Piantagioni e culture speciali — Introiti e ricuperi della gestione	<i>per memoria</i>
	Totale del titolo IV	—
TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI (Legge 9 luglio 1908, n. 418).		
57	Ritenute al personale	111, 000, 000 —
	A) Ordinarie (lettera a dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373)	100,000,000
	B) Straordinarie (lettera b dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	10,000,000
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1.000,000
58	Entrate diverse	1, 000, 000 —
59	Annualità corrispondente all'integrazione a carico dell'Amministrazione per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 1° aprile 1919	185, 200, 000 —
60	Annualità corrispondente all'integrazione a carico di altre Amministrazioni dello Stato per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 30 giugno 1919, al personale iscritto al fondo pensioni e passato alla loro dipendenza.	200, 000 —

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.

per memoria

per memoria

111,000,00

1,000,00

185,300,00

200,00

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
61	Contributo dell'Amministrazione o delle cessate Amministrazioni ferroviarie o di altre Amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale	<i>per memoria</i>
62	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi	38,000,000 —
63	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione di valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi	500,000 —
64	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 104 della spesa)	7,000 —
	Totale del titolo V	335,907,000 —
TITOLO VI. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI. (Legge 14 luglio 1907, n. 553).		
<i>Patrimonio.</i>		
65	Somme mutate alle Ferrovie dello Stato dal patrimonio del fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzioni di case economiche pei ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 106 della spesa)	<i>per memoria</i>
<i>Gestione.</i>		
66	Affitto delle case	5,000,000 —
67	Proventi diversi	300,000 —
68	Prelevamenti dal fondo di riserva (terzo capoverso dell'articolo 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233)	<i>per memoria</i>
	Totale del titolo VI	5,300,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finan- ziario dal 1° lu- glio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
<p>TITOLO VII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA. (Leggi 19 giugno 1919, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370).</p>		
69	Contributo dell'Amministrazione in ragione del 9 per mille degli stipendi e paghe del personale	19, 600, 000 —
70	Contributo del personale in ragione del 9 per mille dello stipendio o paga	14, 000, 000 —
71	Multe al personale	2, 500, 000 —
72	Quota sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a L. 100	150, 000 —
73	Ritenute al personale per assegni supplementari vitalizi	<i>per memoria</i>
74	Interessi sul fondo dell'Opera di previdenza a favore degli orfani e buonuscita	3, 200, 000 —
75	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali	50, 000 —
76	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni	1, 100, 000 —
77	Entrate eventuali	<i>per memoria</i>
78	Interessi e prelevamenti dal fondo a favore degli orfani di agenti periti nel terremoto del 1908	50, 000 —
Totale del titolo VII		<u>40, 650, 000 —</u>
<p>TITOLO VIII. — GESTIONE DEI CAPITALI DEL FONDO PENSIONI IMPIEGATI IN MUTUI AL PERSONALE. (Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).</p> <p style="text-align: center;"><i>Patrimonio.</i></p>		
79	Somme fornite dalla Cassa depositi e prestiti	<i>per memoria</i>
80	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui	45, 000, 000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
	<i>Gestione.</i>	
81	Introiti della gestione	54,025,000 —
	Totale del titolo VIII	99,025,000 —
	TITOLO IX. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE CONSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE. (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).	
82	Mutui autorizzati per cooperative costruttrici di case economiche e popolari	<i>per memoria</i>
83	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari - Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui	2,500,000 —
	Totale del titolo IX	2,500,000 —
	TITOLO X. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.	
84	Operazioni attinenti ai trasporti	1,200,000,000 —
85	Operazioni attinenti al personale	50,000,000 —
86	Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	2,270,000,000 —
87	Operazioni per conto della Direzione generale dei combustibili	<i>per memoria</i>
	Totale del titolo X	3,520,000,000 —
	TITOLO XI. — PARTITE DI GIRO.	
88	Tasse erariali (cap. 131 della spesa)	110,000,000 —
89	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo 132 della spesa)	200,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
90	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 133 della spesa)	700,000 —
91	Contributo dei centesimi di guerra (cap. 134 della spesa)	<i>per memoria</i>
92	Marche da bollo ritenute a terzi (cap. 135 della spesa)	10,000,000 —
93	Imposta sui trasporti per il tratto confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 136 della spesa)	300,000 —
94	Imposta e sovrimposta sui profitti dipendenti dalla guerra (cap. 137 della spesa)	<i>per memoria</i>
95	Mandati di anticipazione estinti (capitolo 138 della spesa)	<i>per memoria</i>
Totale del titolo XI		321,000,000 —
RIASSUNTO DELL'ENTRATA.		
Titolo I. — Parte ordinaria		3,936,250,000 —
Titolo II. — Parte straordinaria		429,100,000 —
Totale delle entrate ordinarie e straordinarie		4,365,350,000 —
<i>Gestioni speciali ed autonome.</i>		
Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:		
§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini		1,400,000,000 —
§ 2. — Officine e scorte		845,000,000 —
Titolo IV. — Industrie speciali		—
Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi		335,907,000 —
Titolo VI. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri		5,300,000 —
Titolo VII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.		40,650,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
	Titolo VIII. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	99, 025, 000 —
	Titolo IX. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	2, 500, 000 —
	Titolo X. — Operazioni per conto di terzi	3,520,000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	6,248,382, 000 —
	Titolo XI. — Partite di giro	321, 000, 000 —
	Totale generale dell'entrata	10,934,732,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Determinazione	
SPESA.		
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
<i>SEZIONE I. — Spese d'esercizio delle ferrovie dello Stato e dello Stretto di Messina.</i>		
(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
<i>§ 1. — Servizi della Direzione generale.</i>		
1	Personale,	53, 500, 000 —
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	36,500,000
	B) Magazzini, depositi ed agenzie	17,000,000
2	Forniture spese ed acquisti	11, 000, 000 —
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	3,800,000
	B) Magazzini depositi ed agenzie	7,200,000
	Totale del § 1	64, 500, 000 —
<i>§ 2. — Servizio movimento e traffico</i>		
3	Personale	850, 000, 000 —
	A) Servizio centrale, divisione e reparti	46,000,000
	B) Controlli prodotti	17,000,000
	C) Stazioni	552,000,000
	D) Depositi del personale viaggiante.	235,000,000

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
4	Forniture, spese ed acquisti	57, 000, 000 —
	A) Servizio centrale, divisioni e reparti 1,000,000	
	B) Controlli prodotti 1,000,000	
	C) Stazioni 45,800,000	
	D) Deposito del personale viaggiante 1,200,000	
	E) Convogli 8,000,000	
5	Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni	38, 000, 000 —
6	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	9, 000, 000 —
	Totale del § 2	954, 000, 000 —
	§ 3. — Servizio materiale e trazione.	
7	Personale	380, 500, 000 —
	A) Servizio centrale, divisioni e reparti di ispezione 26,000,000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi, locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie) 293,000,000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alle centrali elettriche) 22,000,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli 39,500,000	
8	Forniture, spese ed acquisti	606, 000, 000 —
	A) Servizio centrale, divisioni e reparti di ispezione 5,200,000	

33,500,000

11,000,000

64,500,000

830,000,000

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
Numero	Denominazione	
	B) Locomozione a vapore	586,000,000
	1. Combustibile	527,000,000
	2. Spese diverse	59,000,000
	C) Locomozione elettrica	12,600,000
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni e combustibile per le centrali elettriche	10,000,000
	2. Spese diverse	2,600,000
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	2.200,000
9	Manutenzione del materiale rotabile	621,000,000 —
	Totale del § 3	1.607,500,000 —
	§ 4. — Servizio lavori e costruzioni.	
10	Personale	362,500,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	51,000,000
	B) Sorveglianza della linea	63,000,000
	C) Manutenzione della linea	208,000,000
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione	9,500,000
	E) Operai	31,000,000
11	Forniture, spese ed acquisti	38,500,000 —
	A) Servizio centrale, divisioni, sezioni e reparti	3,000,000
	B) Linea	15,500,000
	C) Stazioni illuminazione	12,000,000

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finan- ziario dal 1° lu- glio 1924 al 30 giugno 1925
Numero	Denominazione	
	D) Convogli illuminazione elettrica	7,500,000
	E) Spese per il servizio degli autoveicoli in consegna agli uffici centrali e distaccati	500,000
12	Manutenzione della linea	129,000,000 —
	Totale del § 4	530,000,000 —
	§ 5. — <i>Linee secondarie a scartamento ridotto.</i>	
	(Gruppo Sicilia)	
13	Personale	9,400,000 —
	A) Direzione dell'esercizio	820,000
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	2,500,000
	C) Condotta locomotive e depositi	2,400,000
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli	80,000
	E) Linea	3.600,000
14	Forniture, spese ed acquisti	4,000,000 —
	A) Direzione d'esercizio	20,000
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante	300,000
	C) Convogli	50,000
	D) Locomozione	3,400,000
	1. Combustibile	2,800,000
	2. Spese diverse	600,000
	E) Linea	120,000
	F) Indennizzi	100,000
15	Manutenzione materiale rotabile	3,000,000 —
16	Manutenzione della linea	1,000,000 —
	Totale del § 5	17,400,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
Numero	Denominazione	
	§ 6. — <i>Navigazione dello Stretto di Messina.</i>	
17	Personale	4, 000, 000 —
18	Forniture, spese ed acquisti	4, 000, 000 —
	A) Combustibile 2,700,000	
	B) Spese diverse 1,300,000	
	Totale del § 6	8, 000, 000 —
	§ 7. — <i>Spese generali attinenti al personale.</i>	
19	Annualità corrispondente alla integrazione a carico dell'Amministrazione, per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 1° aprile 1919.	180, 000, 000 —
20	Contributo dell'Amministrazione e delle cessate Amministrazioni ferroviarie o di altre Amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale	5, 200, 000 —
21	Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita »	20, 600, 000 —
22	Spese per assegni e indennità diverse al personale	15, 800, 000 —
23	Gratificazioni al personale (art 148 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393) e modificato coll'art. 11 del decreto Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 913	2, 687, 000 —
24	Oblazione e sussidi al personale	3, 000, 000 —
25	Spese per il servizio sanitario (art 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	4, 000, 000 —
	<i>Spese generati diverse.</i>	
26	Consiglio generale, Commissioni compartimentali del traffico e Commissioni diverse (art. 61 legge 7 luglio 1907, n. 429)	40, 000 —
27	Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi	5, 500, 000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
Numero	Denominazione	
28	Imposte tasse	6, 400, 000 —
29	Spese giudiziali e contenziose	3, 000, 000 —
30	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzini	1, 000, 000 —
31	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	3, 000, 000 —
32	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	3, 500, 000 —
33	Spese per la sorveglianza dei trasporti	2, 300, 000 —
34	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre Amministrazioni	5, 000, 000 —
35	Compensi ad amministrazioni ferroviarie per i servizi coi loro treni	3, 500, 000 —
36	Spese per il servizio degli autoveicoli	1, 300, 000 —
	A) Personale	400,000
	B) Spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	900,000
37	Spese eventuali	20, 000, 000 —
	Totale del § 7	285, 827, 000 —
	§ 8. — <i>Servizi secondari.</i>	
38	Servizi accessori ad impresa od in economia	3, 000, 000 —
39	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche per ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553)	2, 600, 000 —
	Totale del § 8	5, 600, 000 —
	Totale della sezione I	3,472,827, 000 —

C A P I T O L I		Competenza per l'esercizio finan- ziario dal 1° lu- glio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
<i>SEZIONE II. — Esercizio di navigazione.</i>		
<i>§ 1. — Navigazione con le isole.</i>		
40	Personale	6, 540, 000 —
	A) Uffici centrali e uffici distaccati	1.700,000
	B) Personale di coperta	1.600,000
	C) Personale di macchina	2,500,000
	D) Personale ausiliario	740,000
41	Forniture, spese ed acquisti	16, 000, 000 —
	A) Uffici centrali e uffici distaccati	880,000
	B) Piroscafi	15,100,000
	C) Manutenzione del materiale portuale	20,000
42	Indennizzi	50, 000 —
43	Ancoraggi e spese portuali	1, 450, 000 —
44	Noleggio di piroscafi	9, 500, 000 —
45	Spese generali	290, 000 —
	A) Di personale	290,000
	B) Diverse	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	33, 830, 000 —
<i>§ 2. — Navigazione libera</i>		
46	Personale	650, 000 —
47	Forniture spese ed acquisti	830, 000 —
48	Noleggi	<i>per memoria</i>

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925

6,540,000-

16,600,000-

50,000-

1,450,000-

9,500,000-

200,000-

33,830,000-

600,000-

830,000-

per memoria

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
49	Assegnazione alla riserva per i rischi di mare	50,000 —
50	Spese generali	30,000 —
	Totale del § 2	1,560,000 —
	Totale della sezione II	35,390,000 —
SEZIONE III. — Spese complementari.		
(Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
51	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 38 e 39 dell'entrata)	37,500,000 —
52	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo 40 dell'entrata)	32,600,000 —
53	Rinnovamento del materiale rotabile cap. 41 e 43 dell'entrata)	89,100,000 —
54	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. 43 dell'entrata)	450,000 —
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	120,000
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	130,000
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	200,000
55	Rinnovamento dei piroscafi (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (cap. 45 dell'entrata)	660,000 —
56	Migliorie alle linee a carico dell'esercizio (capitolo 42 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
	Totale della sezione III	160,310,000 —

C A P I T O L I		Competenza per l'esercizio finan- ziario del 1° lu- glio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
SEZIONE IV. — <i>Spese accessorie.</i>		
(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1919, n. 372).		
§ 1. — <i>Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.</i>		
57	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento	225, 206, 205.68
	A) Del valore del materiale rotabile e di esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3 65 % (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23,741,045.59
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	22,517,320.76
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali e rimborsi anticipati di certificati 3,50 % (articolo 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	155,229,944.44
	D) Delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1,308,533.49
	E) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1,519,438.97
	F) Delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale	645,497.20
	G) Delle somme fornite per il materiale di navigazione in eccedenza ai 15 milioni	754,146.73
	H) Delle somme fornite per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie	19,490,278.50
58	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	13, 750, 000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino	—
	B) Per spese patrimoniali	11.000.000
	C) Per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni	—
	D) Per le spese di elettrificazione.	2.750.000
59	Reintegro al fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)	26, 296, 794. 32
60	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	<i>per memoria</i>
	A) Materiale in servizio permanente	<i>per memoria</i>
	B) Compensi per l'uso di carri speciali di proprietà privata	<i>per memoria</i>
61	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)	120, 000 —
62	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 14-C dell'entrata)	1, 000, 000 —
63	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto	<i>per memoria</i>
64	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta per impianti e lavori di carattere patrimoniale	750, 000 —
65	Elettrificazione delle linee (cap. 48-G dell'entrata)	600, 000 —
	A) Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamento a rimborso di spese sostenute per impianti e lavori di trazione elettrica	600,000
	B) Assegno annuo alla parte straordinaria per concorso alle spese inerenti alla elettrificazione delle linee	<i>per memoria</i>
	Totale del § 1	267, 723, 000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
	§ 2 — <i>Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.</i>	
66	Trasporti gratuiti per le località colpite dal terremoto	<i>per memoria</i>
67	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale	<i>per memoria</i>
68	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	<i>per memoria</i>
	Totale del § 2	—
	Totale della sezione IV	267,723,000 —
RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE.		
<i>Spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali.</i>		
Titolo I. — Parte ordinaria.		
Sezione I. — Spese d'esercizio delle Ferrovie dello Stato e dello Stretto di Messina:		
	§ 1. — Servizi della Direzione generale	64,500,000 —
	§ 2. — Servizio movimento e traffico	954,000,000 —
	§ 3. — Servizio materiale e trazione	1,607,500,000 —
	§ 4. — Servizio lavori e costruzioni	530,000,000 —
	§ 5. — Linee secondarie a scartamento ridotto (Gruppo Sicilia)	17,400,000 —
	§ 6. — Navigazione dello Stretto di Messina	8,000,000 —
	§ 7. — Spese generali attinenti al personale	285,827,000 —
	§ 8. — Servizi secondari	5,600,000 —
	Totale della sezione I	3,472,827,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
	Sezione II. — Esercizio navigazione	35, 390, 000 —
	Sezione III — Spese complementari.	160, 310, 000 —
	Sezione IV. — Spese accessorie:	
	§ 1. — Spese accessorie affinenti all'azienda ferroviaria.	267, 723, 000 —
	Totale del titolo I — Parte ordinaria	3,936,250, 000 —
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
69	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi	<i>per memoria</i>
70	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	<i>per memoria</i>
71	Acquisto di materiale rotabile	99, 100, 000 —
72	Acquisto di galleggianti	<i>per memoria</i>
73	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti	1, 000, 000 —
	A) Materiale rotabile 1,000,000	
	B) Galleggianti <i>per memoria</i>	
74	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 48-C dell'entrata)	29, 000, 000 —
75	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 48-A, B e C dell'entrata	200, 000, 000 —
76	Lavori di elettrificazione delle linee	100, 000, 000 —
77	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti	<i>per memoria</i>
78	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capov. dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	<i>per memoria</i>

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finan- ziario dal 1° In- glio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
79	Spese straordinarie per provviste e lavori in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
80	Aumento della dotazione di magazzino	<i>per memoria</i>
Totale del titolo II		429,100,000 —
TITOLO III. — MAGAZZINI OFFICINE E SCORTE.		
§ 1. — <i>Gestione autonoma dei magazzini.</i>		
(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
81	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 49 e 51 dell'entrata)	1,400,000,000 —
82	Acconti sulle forniture in corso (capitolo 51 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
83	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo 54 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
84	Assegnazione al fondo di compensazione per le oscillazioni dei prezzi del combustibile (cap. 55 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
85	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. 56 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
86	Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429)	<i>per memoria</i>
Totale del § 1		1,400,000,000 —
§ 2. — <i>Officine e scorte.</i>		
87	Spese per lavori delle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (capitolo 57 dell'entrata)	740,000,000 —
	A) Officine del materiale rotabile, officine locomotive ed officine del materiale mobile	260,000,000

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
	1. Personale 120,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 140,000,000	
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo 170,000,000	
	1. Personale 100,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 70,000,000	
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata 310,000,000	
	1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile 290,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 20,000,000	
88	Spese delle officine e cantieri del servizio lavori e costruzioni (capitolo 59 dell'entrata)	60,000,000 —
	A) Personale 10,000,000	
	B) Forniture di magazzino 50,000,000	
89	Materiali di scorta; materie ricevute (capitoli 52 e 60 dell'entrata)	45,000,000 —
	A) Servizio materiale e trazione 29,000,000	
	1. Scorte fisse per le officine dei depositi e squadre rialzo 10,000,000	
	2. Farco sale montate e carrelli completi 19,000,000	
	B) Servizio lavori e costruzioni 15,700,000	
	C) Esercizio ferrovie secondarie sicule 300,000	
	D) Esercizio navigazione <i>per memoria</i>	
	Totale del § 2	845,000,000 —
	Totale del titolo III	2,245,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finan- ziario dal 1° lu- glio 1924 al 30 giugno 1925
Numero	Denominazione	
TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.		
90	Sfruttamento boschi	<i>per memoria</i>
	A) Spese d'impianto (capitolo 61-A) dell'en- trata)	<i>per memoria</i>
	B) Spese d'esercizio (capitolo 61-B) dell'en- trata)	<i>per memoria</i>
91	Piantagioni e culture speciali — Spese della gestione .	<i>per memoria</i>
	Totale del titolo IV	—
TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI. (Legge 9 luglio 1908, n. 418).		
92	Pensioni	240,000,000 —
93	Sussidi	1,000,000 —
94	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed obla- zioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo 70 dell'entrata)	7,000 —
95	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	94,900,000 —
	Totale del titolo V	335,907,000 —
TITOLO VI. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER FERROVIERI. (Legge 14 luglio 1907, n. 553).		
<i>Patrimonio.</i>		
96	Spese per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 71 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
97	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione .	<i>per memoria</i>

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
Numero	Denominazione	
<i>Gestione.</i>		
98	Interessi dei capitali nella costruzione ed acquisto di case già abitate (cap. 29 dell'entrata)	2,000,000 —
99	Imposte e sovrimposte	8,000 —
100	Spese di amministrazione, custodia e diverse	290,000 —
101	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	380,000 —
102	Manutenzione ordinaria	1,142,000 —
103	Manutenzione straordinaria	100,000 —
104	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233)	<i>per memoria</i>
105	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 10 del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233)	1,380,000 —
	A) per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte	80,000
	B) eccedenze attive dei bianci	1,300,000
Totale del titolo VI		5,300,000 —
TITOLO VII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E LE FAMIGLIE DEI PERSONALE E BUONUSCITA. (Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370).		
106	Sussidi alle famiglie e spese per raccogliere ed istruire gli orfani	3,500,000 —
107	Indennità di buonuscita	30,000,000 —
108	Assegni alimentari vitalizi	200,000 —
109	Rimborsi di ritenute	<i>per memoria</i>

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
Numero	Denominazione	
110	Erogazione del fondo a favore degli orfani degli agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 —
111	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti dei residui attivi	6,900,000 —
	Totale del titolo VII	40,650,000 —
TITOLO VIII. — GESTIONE DEI CAPITALI DEL FONDO PENSIONI IMPIEGATI IN MUTUI AL PERSONALE (Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641) .		
<i>Patrimonio.</i>		
112	Somme mutate al personale	45,000,000 —
<i>Gestione.</i>		
113	Spese della gestione	54,025,000 —
	Totale del titolo VIII	99,025,000 —
TITOLO IX. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE. (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).		
114	Mutui autorizzati per cooperative costruttrici di case economiche e popolari — Erogazione d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui	2,400,000 —
115	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case	<i>per memoria</i>
	A) Somme fornite in conto mutui	<i>per memoria</i>
	B) A debito interessi e quota spese generali	<i>per memoria</i>
116	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento	100,000 —
	Totale del titolo IX	2,500,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 3 giugno 1925
Numero	Denominazione	
TITOLO X. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI		
117	Operazioni attinenti ai trasporti	1,200,000, 000 —
118	Operazioni attinenti al personale	50, 000, 000 —
119	Lavori, forniture e prestazioni per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	2,270,000, 000 —
120	Operazioni per conto della Direzione generale dei combustibili	<i>per memoria</i>
Totale del titolo X		3,520,000, 000 —
TITOLO XI. — PARTITE DI GIRO.		
121	Versamento delle tasse erariali (cap. 94 dell'entrata)	110, 000, 000 —
122	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 95 dell'entrata)	200, 000, 000 —
123	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 96 dell'entrata)	700, 000 —
124	Versamento del contributo dei centesimi di guerra (cap. 97 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
125	Versamento importo marche da bollo ritenute ai terzi (capitolo 98 dell'entrata)	10, 000, 000 —
126	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane (cap. 99 dell'entrata)	300, 000 —
127	Versamento dell'imposta e sovraimposta sui profitti dipendenti dalla guerra (cap. 100 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
128	Mandati di anticipazione emessi (capitolo 101 dell'entrata)	<i>per memoria</i>
Totale del titolo XI		321, 000, 000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finan- ziario dal 1° lu- glio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
RIASSUNTO DELLA SPESA		
	Titolo I. — Parte ordinaria	3,936,250. 000 —
	Titolo II — Parte straordinaria	429, 100. 000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	4.365,350. 000 —
GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME.		
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1,400,000, 000 —
	§ 2. — Officine e scorte	845, 000, 000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	335, 907. 000 —
	Titolo VI — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	5, 300, 000 —
	Titolo VII. — Opera di previdenza per gli orfani ecc.	40, 650, 000 —
	Titolo VIII. — Gestione dei capitali del fondo pensioni im- piegati in mutui al personale	99, 025, 000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.
Numero	Denominazione	
	Titolo IX. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	2,500,000 —
	Titolo X. — Operazioni per conto di terzi	3,520,000,000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	6,248,382,000 —
	Titolo XI. — Partite di giro	321,000,000 —
	Totale generale della spesa	10,934,732,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

R. DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1925, n. 285, riguardante la esecuzione dell'Accordo italo-austriaco per le tariffe ferroviarie dirette (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le comunicazioni, per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato a Roma il 21 gennaio 1925 riguardo alle tariffe ferroviarie dirette per il traffico delle merci fra i due Paesi.

Art. 2.

Questo decreto, che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il 1° aprile 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — NAVA —
DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 marzo 1925, n. 71.

**Accord relatif aux tarifs marchandises directs
entre le Royaume d'Italie et la République d'Autriche.**

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président Fédéral de la République d'Autriche, désireux de fixer d'un commun accord les conditions pour l'établissement des tarifs directs pour les transports sur les chemins de fer, comme il est envisagé dans le traité de commerce et de navigation en vigueur entre l'Italie et l'Autriche,

dans le but de faciliter et de rendre plus intensif le trafic entre les deux Pays, ont résolu de conclure un accord à cet effet, sans préjudice des engagements réciproques ayant trait à la mise en vigueur de l'accord spécial signé à Rome le 29 mars 1923, et concernant le régime adriatique et des facilités tarifaires pour le transit, et pour la conclusion de l'accord susdit ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M.^r Lodovico Lucioli, Grand Croix des ordres des S.S. Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Conseiller d'Etat,

et

Le Président Fédéral de la République d'Autriche :

M.^r le Docteur Guillaume Rauscher, Conseiller ministériel du Ministère Fédéral du commerce et des communications,

les quels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1.

Les deux Hautes Parties contractantes feront établir des tarifs directs pour le trafic des marchandises énumérées aux articles 2, 3, 4, 5, expédiées de l'Italie en wagons complets ou en groupage, soit en Autriche soit en transit par l'Autriche.

Art. 2.

Les tarifs directs seront établis, pour le trafic italo-autrichien et pour le trafic de transit à travers l'Autriche, sur

la base des prix de transport calculés d'après les tarifs intérieurs en vigueur, avec les réductions des prix de transport autrichiens et pour les poids minima taxables indiqués ci-dessous, à savoir :

1° Pour les transports d'un poids minimum de 10 tonnes, des légumes et légumes frais, des oignons et de l'ail frais et secs, des fruits frais et des melons, sur le parcours Brennero-Kufstein, avec une réduction de 24 % des prix de transport de la classe A. 10 et sur le parcours Tarvisio-Summerau, avec une réduction de 27 % des prix de transport de la même classe A. 10.

2° Pour les transports du chanvre brut européen, d'un poids minimum de 10 tonnes, sur le parcours Brennero-Lindau, avec une réduction de 23 %.

3° Pour les transports par trains rapides des plantes et fleurs fraîches cueillies, d'un poids quelconque, sur le parcours Brennero-Kufstein, avec une réduction de 16 %.

4° Pour les transports des fruits acides (oranges, citrons, mandarins, bergamottes, limons) d'un poids minimum de 10 tonnes, destinés à des gares du Danemark, de la Norvège et de la Suède, sur le même parcours Brennero-Kufstein, avec une réduction de 22 %.

Art. 3.

Pour le trafic italo-autrichien entre les gares de Bregenz, Innsbruck, Linz, St. Poelten, Vienne, Graz, Salzburg, Villach, Klagenfurt et les gares italiennes à indiquer par l'Administration des chemins de fer italiens, les tarifs directs pour les vins et les vermouths seront établis, pour un poids minimum de 10 tonnes, par application du prix de la classe I-10 : avec une réduction du prix de transport autrichien de 10 %, pour transports sur un parcours en Autriche non supérieur à 200 Km, et de 20 % pour transports sur un parcours en Autriche supérieur à 200 Km. ; toujours en tant que le transport serait effectué sur les lignes du Brennero, de St. Candido ou de Tarvisio.

Art. 4.

Les prix de transport dans le trafic italo-autrichien pour les fruits acides (oranges, citrons, mandarins, bergamottes, limons), les fruits secs (amandes, figues, pignons, noix et noisettes) et les tomates en conserve, seront établis par application des prix de la classe II-10, sur tous les parcours autrichiens visés à l'article 3.

Art. 5.

Pour les transports de marchandises, visés à l'article 3 et à l'article 4 effectués en transit par l'Autriche, le tarif sera établi par application, au prix de transport fixé pour les transports entre la gare d'entrée et la gare de sortie, des réductions du tarif intérieur valables, en vertu du présent accord ou d'autres accords en vigueur, pour le trafic italo-autrichien.

Sur le parcours Brennero-Kufstein les prix de transport, pour les marchandises visées à l'article 4 seront fixés avec une réduction de 20 % sur les tarifs normaux de transit autrichiens, en tant qu'il s'agit des transports destinés aux gares de l'Allemagne situées sur ou au delà de la ligne Dresde, Leipsick, Kassel, Coblentz.

Art. 6.

Le Gouvernement Fédéral de la République d'Autriche prend l'engagement, valable aussi pour les chemins de fer fédéraux autrichiens, que, en faveur des transports de marchandises de toute nature, sur les parcours Brennero-Kufstein et Brennero-Lindau, par wagons complets d'au moins 5000 Kg. ou payant pour ce poids, expédiés, à dater de l'entrée en vigueur du présent accord, aux conditions des tarifs publiés, au départ ou à destination de stations italiennes, en transit par l'Autriche, la parité sera établie avec les prix totaux offerts par d'autres voies de chemin de fer, en remboursant, d'après les dispositions actuellement en vigueur, le trop perçu sur la présentation des titres de transport.

Art. 7.

Pour les transports de marchandises en transit sur le territoire italien à travers le porte de Venise, destinés à l'Autriche ou empruntant en transit le territoire autrichien, un tarif direct de marchandises sera établi entre Venise et les stations du Vorarlberg et du Tyrol situées sur la ligne Brennero-Kufstein et à l'ouest de cette ligne. Le tarif en question sera établi sur les bases suivantes :

1. Il ne devra renfermer que des tarifs exceptionnels pour les transports des marchandises, — comme déterminées dans l'annexe au présent accord sans préjudice des amendements qui y seraient apportés d'un commun accord par les administrations intéressées — par chargements complets,

entre Venise et les stations intérieures du Tyrol et du Vorarlberg, et entre Venise et les points-frontières de Kufstein, Buchs, St. Margrethen et Lindau-Reutin.

2. Le prix de transport seront indiqués en un seul chiffre en liras pour le parcours total (pour 5, 10 et 15 tonnes).

Le partage sera effectué sur la base des parts fixées par les Administrations des chemins de fer au moyen de la comptabilité du bureau qui sera fixé d'un commun accord par celles-ci.

3. Les dispositions réglementaires spéciales seront en principe celles des tarifs adriatiques.

4. Toutes les stations et bureaux d'expédition de marchandises de Venise pour les services d'importation et exportation par voie de mer et toutes les stations d'importance de la zone indiquée sur la ligne Brennero-Kufstein et à l'ouest de celle-ci seront admises dans le tarif à créer.

5. Pour les stations de Kufstein, Buchs, St. Margrethen, Lindau-Reutin, les prix de transport seront établis loco et en transit.

6. Les réductions consenties ou à consentir par voie de publication, qui seraient valables pour les marchandises de transit entre Brennero et les points-frontières austro-allemands et austro-suisse, seront applicables aux transports susdits.

7. Des réductions des tarifs normaux seront convenues pour les marchandises dont à l'annexe, dans la proportion qui sera reconnue nécessaire, d'un commun accord, par les Administrations des Hautes Parties contractantes.

Art. 8.

Le Hautes Parties contractantes feront également établir des tarifs directs pour le trafic des marchandises expédiées de l'Autriche en Italie ou aux ports italiens, en wagons complets, sur la base des prix de transport calculés d'après les tarifs intérieurs en vigueur, avec les réductions des prix de transport italiens et pour les poids minima taxables, indiqués ci-dessous,

à savoir: entre les gares autrichiennes à indiquer par l'Administration des chemins de fer fédéraux autrichiens, et les gares italiennes à fixer d'un commun accord par les Administrations des chemins de fer des deux Etats.

a) avec une réduction de 10 %, pour les machines agricoles, à l'exception des batteuses; le papier d'emballage; les

vis en fer et acier; les faucilles et les serpettes; le bois scié droit ou travaillé à la hache, équarris, pointu;

b) avec une réduction de 5 % pour la cellulose et la caoline.

Art. 9.

Dans l'établissement des distances pour la détermination des prix de transport les parcours sur le réseau de l'ancienne Compagnie de chemin de fer du Sud (Sudbahn) seront cumulés, jusqu'à ce que les chemins de fer fédéraux autrichiens ou les Chemins de fer d'Etat aient l'exploitation de ce réseau, avec les parcours sur les réseaux des chemins de fer respectivement fédéraux ou de l'Etat (F. S.). La cumulation aura lieu en conformité des dispositions arrêtées dans les tarifs intérieurs des chemins de fer des Hautes Parties contractantes publiés et en vigueur au moment de la signature du présent accord.

Art. 10.

Tout différend qui pourrait surgir de cet accord sera décidé par jugement arbitral. Les Hautes Parties contractantes nommeront chacune un arbitre.

Les arbitres choisis nommeront, à leur tour, un président.

Si dans le délai de 30 jours une des Hautes Parties contractantes ne choisit pas son arbitre, ou si les arbitres choisis ne se mettent pas d'accord, dans un délai de 30 jours, sur la désignation du président, l'Office Central visé à l'article 57 de la Convention de Berne, actuellement en vigueur, nommera l'arbitre et le président, en dehors des personnes des arbitres choisis par les Hautes Parties contractantes.

Le président du tribunal arbitral ainsi formé fixera le siège du tribunal arbitral et la procédure à suivre.

Art. 11.

Le présent accord entrera en vigueur le premier avril 1925 et restera exécutoire pendant la durée de deux ans à partir de cette date.

Si aucune des Hautes Parties contractantes ne notifie deux mois avant l'échéance de la dite période de deux ans son intention d'en faire cesser les effets il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Toutefois les Administrations des chemins de fer des Hautes Parties contractantes auront la faculté de demander la

révision des dispositions visées aux articles 2 et 6 après un délai de 10 mois à partir de la date de la mise en vigueur de cet accord. Dans le cas où la révision serait demandée, les articles 2 et 6 cesseront d'être valables à la fin du délai d'un an à partir de la date susvisée, si les Administrations des chemins de fer des Hautes Parties contractantes ne conviennent pas de subroger les dispositions soumises à la révision par d'autres dispositions, avant que la période d'un an soit révolue.

Art. 12.

Le présent accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt que possible.

Fait à Rome en double expédition le 21 janvier 1925.

f.to L. LUCIOLI.

f.to RAUSHER.

Annexe.

Marchandises auxquelles sont à appliquer les tarifs direct pour le trafic de transit à travers le port de Venise (art. 7 de l'accord).

TEXTE ITALIEN

TEXTE ALLEMAND

Cotone greggio e cascami di cotone.
Lana di pecora sudicia o calcinata e cascami di lana.

Baumwolle, rohe, u. Baumwollabfälle.
Schafwolle, schmutzige oder gekalkte und Schafwollabfälle.

Birra:

a) in fusti
b) in bottiglie e casse.

Bier:

a) in Fässern
b) in Kisten.

Olio bleu, olio da gas, olio verde.

Blauöl, Gasöl, Grünöl.

Olio e grassi minerali.

Mineralschmieröle und Mineralschmierfette.

Petrolio, grezzo o raffinato, nafta.

Petroleum (Rohöl, Erdöl, Naphthaöl).

Residui della distillazione dell'olio minerale non più utilizzabili come oli e grassi lubrificanti.

Erdölrückstände zur Verwendung als Schmieröle und Schmierfette nicht geeignet.

Benzina.

Benzin.

Avena.

Hafer.

Frumento.

Weizen.

Granoturco.

Mais.

Orzo.

Gerste.

Segala
Mondiglie di cereali.
Pannello di granoturco e di altri cereali.
Fagioli.
Piselli.
Lenticchie.
Lupini
Canapa.
Juta.
Pelli.
Resina di abete o di larice.
Galipot.
Colofonia non preparata.
Resina di Borgogna.

Resina gialla.
Resina bianca.
Resina per birrai.
Malto (orzo tallito).
Macchine agrarie non nominate:
a) a mano od a forza animale
b) a vapore a combustibile liquido o ad elettricità.
Arnesi e strumenti agricoli (attrezzi rurali) smontati o no.
Macchine da caseificio.
Torchii da vino e da frutta.
Crine vegetale (Crin d'Afrique).
Porcellana (apparecchi igienici o inodori senza meccanismi).

Isolatori per fili elettrici.
Tappi di porcellana anche con accessori di metallo.

Porcellane fini non nominate, verniciate, con ornati e figure a più colori.

Porcellane comuni, cioè senza vernice, anche colorate, oppure verniciate, ma con ornati e figure ad un solo colore.
Riso, svestito, anche macinato.
farina di riso.
semolino di riso.
Zolfo (minerale di):

Roggen (Korn).
Hinterfrucht (Trieurabfälle).
Maiskuchen und Kuchen von anderen Getreiden.
Bohnen (Fisolen)
Erbsen.
Linsen.
Lupinen.
Hanf.
Jute.
Häute
Fichtenharz und Tannenharz.
Galipot.
Kolophonium, nicht geformt.
Burgunderharz (pece di Borgogna)
Gelbes Harz (Gelbpech).
Weisses Harz (Weisspech).
Brauerpech.
Malz.
Maschinen, landw, nicht genannte:
a) für Handbetrieb oder Antrieb durch Tierkraft
b) fuer Dampf-, elektrischen oder Oelmotorbetrieb.
Ackergeräte, zerlegt und unzerlegt

Molkereimaschinen.
Obst- u. Weinpressen.
Pflanzenhaar, afrikanisches.

Porzellan-Schuesseln fuer geruchlose Abereinrichtungen. (Waterclosets) ohne Mechanismus.
Isolatoren für elek. Leitungen
Flaschenverschlüsse, aus Porzellanstöpseln u. metallenen Hebeln oder Bügeln bestehend.
Porzellan, feines, nichtanderweitig genanntes, glasiertes und mit mehrfarbigen Figuren oder Ornamenten verziertes.
Porzellan, gewöhnliches, nichtglasiert, auch gefärbt oder mit einfarbiger Glasur, sowie mit einfarbigen Verzierungen versehen.
Reis, geschält auch gemahlen.

Reismehl.
Reisgries.
Schwefel (Schwefelerz):

- a) in masse od allo stato pulverulento
b) macinato.
- Zolfo:**
a) fiore di zolfo o zolfo sublimato
b) in cannoli
c) in pani o in pezzi
d) in polvere
e) ramato.
- Vino:**
a) in botti, barili, o carri serbatoi
b) in damigiane
c) in flaschi riposti in cesti o casse.
- Mosto alcoolizzato:**
a) contenente fino al 25 % in peso d'alcool;
b) contenente oltre il 25 % d'alcool.
- Cemento comune, in sacchi, o botti.**
- Zucchero:**
a) comune o raffinato;
b) greggio.
- Caffè.**
- Fiammiferi.**
- Carburo di calcio.**
- Semi oleosi.**
- Frutti oleosi.**
- Olio di noci di cocco.**
- Koprah.**
- Pannello di semi oleosi.**
- Tessuti e filati di cotone.**
- Fichi secchi, destinati ad uso industriale.**
- Talco (steatite) macinato.**
- Frutta secche non nominate.**
- Olio vegetale, cioè di oliva, arachide, camelina, canapa, colza o ravizzone, cotone, granoturco, lino anche cotto e litargiato, di noci comuni, di papavero, di sesamo, di soia, olio al solfuro di carbonio:**
a) in damigiane od in bottiglie riposte in casse;
b) in botti, barili, in recipienti di latta riposti in casse, od in carri serbatoi.
- a) in Klumpen oder in pulverförmigen Zustand
b) gemahlen.
- Schwefel:**
a) Schwefelblüte
b) in Stangen
c) in Broten od. in Stücken
d) gemahlen
e) mit Kupfervitriol gemischt
- Wein:**
a) in Fässern, Tonnen oder Reservoir wagen
b) in Korbflaschen
c) in Fiaschi, in Kisten oder Körben verpackt.
- Weinmost, alkoholisiert:**
a) mit einem Alkoholgehalt von höchstens 25 % des Gewichtes;
b) mit einem Alkoholgehalt von über 25 % des Gewichtes.
- Zement, gew. in Säcken oder Fässern.**
- Zucker:**
a) gewöhnlicher (raffiniert);
b) roher.
- Kaffee.**
- Streichhölzer.**
- Kalziumkarbid.**
- Oelsaaten.**
- Oelfrüchte.**
- Kokosnussöl.**
- Koprah**
- Oelsamenkuchen.**
- Baumwollgewebe u. Garne.**
- Feigen, getrocknete, zu Industriezwecken.**
- Talk, gemahlen (Federweiss).**
- Obst, gedörrt, nicht anderweitig genannt.**
- Oele, vegetabilische, wie von Oliven, Erdpistazien, Leindottern, Hanfsamen, Rübsamen, Baumwollsaamen, Leinsamen. Leinöl (auch gekocht) Mais, Nüsse, Mohnsamen, Sesamsamen, Sojabohnen und ähnliche, auch Sulphuröle:**
a) in Korbflaschen oder in Flaschen in Kisten verpackt;
b) in Tonnen, Fässern, Blechkannen in Kisten verpackt oder in Gefässwagen.

- Noci d'areca o di avorio vegetale e noci di corozo.
- Tabacco in foglie non lav., costole di foglie di tabacco.
- Giallo di barite e di oltremare.
- Bianco di piombo o biacca.
- Giallo di cromo o cromato di piombo.
- Verde di cromo o verde smeraldo.
- Arancione di cromo.
- Litopone (bianco di Griffith e colori al solfuro di zinco).
- Massicot o ossido giallo di piombo.
- Minio.
- Bleu terroso.
- Arancione.
- Grigioperla.
- Turchinetto o azzurro per le stiratrici.
- Oltremare.
- Bianco di zinco (bianco di neve od ossido di zinco bianco).
- Verde di zinco.
- Terre colorate, tanto naturali quanto artificiali:
- a) in pezzi;
 - b) macinate con olio e vernice;
 - c) in polvere o foggiate in pani.
- Alluminio e lavori di alluminio.
- Bicchieri e tazze.
- Filo e verghe aventi il diametro o lo spessore minimo:
- a) maggiore di 1 millimetro e mezzo;
 - b) uguale o minore di 1 millimetro e mezzo.
- Lamiere, lastre e fogli greggi, di spessore:
- a) maggiore di 1 millimetro e mezzo;
 - b) uguale o minore di 1 millimetro e mezzo.
- Lavori non nominati.
- Pani, massi o piastre fuse.
- Lavori di filo di qualsiasi diametro.
- Steinmüsse. Elfenbeinmüsse und Nüsse der Betelnusspalme (Corozo).
- Tabakblätter, nicht bearb. und. Tabakrippen.
- Barytgelb.
- Bleiweiss.
- Bleizinnober.
- Chromgrün.
- Chromorange.
- Lithopone (Griffithweiss).
- Zinksulfidweiss und andere Zinksulfidfarben.
- Massicot.
- Minium (Mennige).
- Erdblau.
- Bleizinnober.
- Perlgrau.
- Waschblau.
- Ultramarin.
- Zinkweiss (Schneeweiss, weisses Zinkoxyd).
- Zinkgrün.
- Farberden, natuerliche oder kuenstliche:
- a) in Stuecken;
 - b) gemahlen, mit Oel oder Firniszusatz;
 - c) gepulvert oder in Broten.
- Aluminium und Aluminiumwaren.
- Becher und Tassen.
- Aluminiumdraht und-Stäbe mit einem Durchmesser bzw. kleinster Stärke:
- a) von mehr als $1 \frac{1}{2}$ mm.
 - b) von höchstens $1 \frac{1}{2}$ mm.
- Aluminium in Blechen, Platten, roh mit einer Stärke:
- a) von mehr als $1 \frac{1}{2}$ mm.
 - b) von höchstens $1 \frac{1}{2}$ mm.
- Aluminiumwaren, nicht genannt.
- Aluminium in Broten, in unförmlichen Massen oder in gegossenen Platten.
- Drahtgeflechtwaren, bestehend aus Draht von beliebigem Durchmesser.

Stoviglie.

Rottami.

Pompe non montate su veicoli:

a) a mano in ferro, pompe per velocipedi, ecc., anche nichelate con o senza i relativi tubi di gomma;

b) per il prosciugamento dei terreni;

c) irroratrici per la solfo-razione delle viti;

d) non nominate.

Caldaje per macchine o altri usi industriali:

a) di ghisa;

b) di ferro, di acciaio e di rame:

1) nichelate, ramate, ottonate e bronzate;

2) non nichelate, non ramate, non ottonate, non bronzate.

Locomobili e cilindri compressori.

Barre o verghe di ferro, gregge.

Ferro a T, U, I, ecc.

Rotaie per ferrovie a sezione costante.

Traverse.

Piastre.

Colonne.

Alberi tubolari

Pezzi sagomati oltre 100 Kg.

Trogoli per arroventare.

Parti di rotaie.

Piattaforme girevoli.

Cunei.

Ramponi.

Bolloni, dadi, punte, chiodi.

Tondelli per viti.

Scambi e parti di.

Crociere.

Parti di armamento ferroviario.

Alberi a traliccio.

Supporti.

Ganci di trazione.

Tubi dritti non nominati.

Geschirr zum Hausgebrauch.

Aluminiumbruchstücke.

Pumpen nicht auf Rädern laufende:

a) Handpumpen, eiserne, Pumpen für Fahrräder u. dergl. auch vernickelt, mit oder ohne zugehörigen Gummischläuchen:

b) zur Bodenentsumpfung;

c) Handpumpen zum Bespritzen der Reben;

d) nicht genannte

Kessel fuer Maschinen oder anderen gewerblichen Gebrauch

a) aus Gusseisen;

b) aus Eisen, Stahl oder Kupfer.

1) vernickelt, verkupfert, vermessingt, bronziert;

2) nicht vernickelt, nicht verkupfert, nicht vermessingt, nicht bronziert.

Lokomobile und Strassenwalzen.

Stäbe oder Stangen, roh, aus Eisen.

Formeisen wie T, U, I Eisen etc.

Schienen fuer Eisenbahnen mit gleichmässigem Querschnitt.

Schwellen.

Platten.

Säulen.

Rohrmaste.

Fassonstücke über 100 Kg.

Tiegel (Glühtöpfe) zum Glühen.

Schienenenteile.

Drehscheiben.

Keile.

Haken.

Bolzen (Nieten), Wuerfel, Drahtstifte, Nägel.

Schraubenringe.

Wechsel (Weichen) und Teile davon.

Kreuzstücke.

Teile von Eisenbahnoberbaumaterial.

Gittermaste.

Stützen oder Konsolen.

Zughaken.

Röhren, nicht genannte, gerade.

Tubi curvi non nominati.

Vomeri per aratri.

Coltri di vomeri.

Latta, fogli anche bucati, traforati ad ornamenti, a disegni, a fiori, a figure e simili ovvero piegati o tagliati a misura per lavori.

Filo:

a) greggio, lucidato:

1) del diametro di oltre 1,5 mm. e fino a 4 mm.:

2) del diametro uguale o minore di 1,5 mm.:

b) zincato, piombato, stagnato o piombato.

c) fasciato di carta, di materia tessile, di gomma e simili;

d) spinoso, anche zincato, stagnato o piombato.

Falci, falcetti e falcioli, anche con manichi.

Macchine elettriche e pneumatiche non nominate:

a) di peso fino a 100 Kg.

b) di peso oltre i 100 Kg.

Carretti a mano a due o più ruote:

a) di ferro o acciaio;

b) di legno, anche con parti di ferro.

Lamiere, anche spalmate di minio, zincate, piombate ossidate, stagnate:

a) non lavorata;

b) lavorata, cioè tagliata a misura per lavori, bucata, traforata ad ornamento, a disegni, a figure, piegata o curvata,

c) stirata.

Carrelli trasbordatori.

Freni tanto automatici quanto a mano per locomotive e veicoli ferroviari o tranviari

per altri veicoli.

Travature e pezzi preparati per ponti e fabbriche, costituiti

Röhren, nicht genannte, gebogen

Pflugschare.

Pflugscharmesser.

Weissblech, zu Verzierungen perforiert, gefalzt oder für Arbeiten nach einem bestimmten Masse zugeschnitten.

Eisen u. Stahldraht:

a) roh, glatt:

1) mit einem Durchmesser von über 1 1/2 mm. bis höchstens 4 mm.:

2) mit einem Durchmesser von höchstens 1 1/2 mm.:

b) verzinkt, verbleit, verzinkt, vermessingt oder bronziert;

c) mit Papier, Spinnstoffen, Gummi und dergleichen überzogen;

d) Stahldraht, auch verzinkt, verzinkt oder verbleit. Sensen u. Sichern, auch mit Holzstiel.

Maschinen, elektrische u. pneumatische, nicht genannte:

a) im Einzelgewichte von höchstens 100 kg.;

b) im Einzelgewichte von ueber 100 Kg.

Handwagen u. Hand-Schieb- und Ziehkarren mit 2 oder mehr Rädern:

a) aus Eisen;

b) aus Holz, auch mit Eisenenteilen.

Eisen in Blechen, auch mit Menniganstrich, verzinkt, verbleit, oxydiert, verzinkt:

a) nicht bearbeitet;

b) bearbeitet d. h. fuer Arbeiten nach einem bestimmten Masse zugeschnitten, gelocht, zu Verzierungen perforiert, gefalzt u. s. w.

c) netzförmig.

Schiebebühnen.

Bremsen, Hand u. automatische Bremsen für Lokomotiven, Eisenbahn und Strassenbahnfahrzeuge aller Art - für andere Fahrzeuge.

Gerüstteile für Brücken u. Bauten, die nur aus Stab-

unicamente di ferro profilato, ghisa e lamiera, anche con accessori per la loro messa in opera, purchè caricati insieme.

Parti di ponti:

Assi, senza ruote.

Boccole.

Custodie.

Ruote.

Respingenti o repulsori per veicoli da strade ferrate e tranvie.

Attrezzi d'ogni sorta.

Macchine e meccanismi d'ogni sorta.

Parti di macchine e di meccanismi.

Pompe.

Ascensori e montacarichi e parti di.

Viti, madreviti, bulloni e pironi.

Ancore.

Corde:

a) di filo del diametro uguale o minore di mm. $1\frac{1}{2}$;

b) di filo del diametro superiore a mm. $1\frac{1}{2}$.

Catene non nominate, anche fornite di gancio

Lavori non nominati di filo:

a) del diametro uguale o minore di mm. $1\frac{1}{2}$;

b) del diametro di oltre mm. $1\frac{1}{2}$.

Materiale da strade ferrate tranvie e ferrovie portatili, cioè:

a) parti non nominate di locomotive e veicoli;

b) vecchio ed inservibile compreso quello specialmente nominato, ma inservibile.

Corazze per navi e cupole per torri corazzate anche di navi.

Formeisen, Gusseisen, Platten, einschliesslich der zu ihrer Zusammensetzung notwendigen, zugleich damit verladenen Verbindungs-Befestigungs- u. Auflagerteile bestehen.

Brueckenteile.

Achsen, ohne Räder.

Achslagergehäuse.

Gehäuse.

Räder.

Buffer fuer Eisenbahn- u. Strassenbahnfahrzeuge.

Geräte aller Art.

Maschinen u. Triebgeräte aller Art.

Teile von Maschinen u. Triebgeräten.

Pumpen.

Aufzüge für Personen u. Waren, sowie Teile davon.

Schrauben, Schraubengewinde, Bolzen u. Hebeebäume.

Anker.

Drahtseile:

a) bestehend aus Draht von höchstens $1\frac{1}{2}$ mm Durchmesser;

b) bestehend aus Draht von über $1\frac{1}{2}$ mm Durchmesser.

Ketten, nicht genannte, auch mit Haken versehen.

Eisendrahtwaren, nicht genannte:

a) aus Draht von einem Durchmesser, von höchstens $1\frac{1}{2}$ mm;

b) aus Draht von einem Durchmesser von mehr als $1\frac{1}{2}$ mm.

Eisenbahn, Strassenbahn und Feldbahnmateriale, folgendes:

a) nicht anderweitig genannte Teile von Lokomotiven u. Wagen;

b) wie vorstehend, gebraucht, unbrauchbar, Inbegriffen die anderweitig genannten, unbrauchbaren Teile von Lokomotiven u. Wagen.

Panzerplatten für Schiffe u. fuer Kuppeln von Türmen, auch von Schiffstürmen.

Billette e blooms.	Billets und Blooms.
Lingotti, masselli, rosette ecc.	Flusseisen in Masseln, Braumen (Ingots), Scheiben u.s.w.
Ritaghi, cioè cascami della lavorazione in destinazione delle ferrovie od acciaierie per la ribollitura o la rifusione.	Abfallstücke u. Enden von der Bearbeitung zum Einschmelzen, an Giessereien adressiert
Rottami.	Eisenbruch.
Argani, binde, martinelli, burbere e verricelli.	Winden.
Macchine per cucire, per fare maglie o calze, ricami e simili, anche con sostegno per cucire ecc. (sostegni di)	Maschinen zum Nähen, Stricken Stricken und ähnliche, auch mit Untergestell. - Untergestelle u. Teile der Untergestelle zu Maschinen zum Nähen und ähnlichen.
Norie e draghe.	Bagger, und Paternosteraufzüge
Ruote dentate per macchine, meccanismi e trasmissioni.	Zahnräder für Maschinen, mechanische Einrichtungen u. Transmissionen.
Bombole per gas.	Gaszylinder (Stahlflaschen zum Transport von Gasen).
Cancelli, inferriate, ringhiere e balaustre di ferro o acciaio.	Geländer und Gitter, auch Tore und Fenstergitter von Eisen oder Stahl.
Cancelli, ringhiere, balaustre di ghisa.	Wie vorstehend, aus Gusseisen
Casseforti o forzieri.	Kassenschränke.
Cerchioni da ruote per locomotive ed altri veicoli da strade ferrate e tramvai.	Radreifen für Lokomotiven und andere Eisenbahnfahrzeuge.
Mobili di ferro, non nominata	Möbel von Eisen, nicht anderweitig genannt.
Leve di ferro	Hebeisen.
Caloriferi a vapore, ad aria calda o ad acqua calda, cioè impianti completi (caldaie tubi economizzatori, tubi radiatori, raspe per la fuliggine, valvole ecc.).	Heizanlagen für Dampf-Heissluft- u. Warmwasserheizung, vollständige (Dampf-Kessel, Brennstoff-sparer, Röhren, Radiatoren, Russchaber, Ventile u. s. w.).
Frigoriferi, impianti completi (congelatrici, tubi radiatori eccetera).	Kühlanlagen vollständige (Kühlmaschinen Röhren, Radiatoren u. s. w.).
Carta asciugante o da filtro.	Lösch- u. Filterpapier.
Carta da giornali:	Zeitungsdruckpapier:
a) ordinaria	a) gewöhnliches
b) satinata.	b) satiniertes.
Carta bianca o tinta in pasta non nominata, anche rigata od a quadretti, in rotoli, in fogli, carta da closet, in listricie per telegrafi, o in quaderni da scuola ecc.	Papier weisses oder in der Masse gefärbt, nicht genanntes, auch liniert oder kariert, in Rollen, Telegraphenstreifen, Schulheften, Klopsettpapier u. andere ähnliche Papiere.

- Buste di carta per lettere, per piegli e simili
- Carta da involti, di paglia, non tinta nè cilindrata
- come sopra tinta o cilindrata anche da una parte sola.
- Carta da lettere, ordinaria, anche commerciale, con o senza buste
- Carta da parati o tappezzerie:
a) fina
b) ordinaria.
- Carta stampata o litografata cioè moduli d'ufficio, biglietti per ferrovie, tramvai, teatri, manifesti, circolari, orari, giornali ed altre periodi che pubblicazioni
- Come sopra (cartellini o etichette di) anche gommati.
- Come sopra, blocchi per calendari).
- Come sopra, altra
- Cartoni fini.
- Cartoni ordinari:
a) semplici
b) tagliandi per un determinato uso o lavoro
- Cellulosa (pasta chimica per carta).
- Pasta di legno per carta o cartoni, purchè bucati o guastati in modo che non possano servire come tali.
- Bisolfito di sodio e Solfuro di sodio:
a) in botti, barili e stagnoni
b) altrimenti imballati
- Vetriolo bianco
- Solfato di alluminio.
- Boracite e Stassfortite.
- Acido pirolegnoso.
- Acido acetico ed essenza d'aceto.
- Solfato di piombo
- Solfato di piombo, bario o baritina o spado pesante:
a) naturale
- Briefumschläge aller Art
- Strohpackpapier, weder gefärbt noch geglättet
- wie vorstehend gefärbt oder geglättet, wenn auch nur auf einer Seite.
- Briefpapier, gew. auch Geschäftspapier, mit oder ohne Umschlag.
- Tapeten:
a) feine
b) gewöhnliche.
- Papier, bedrucktes oder lithographiertes, folgendes: Bureau-drucksachen, Eisenbahn, Tramway u. Theaterbillete, Flugblätter, Zirkulare, Fahrpläne, Zeitungen und andere periodisch erscheinende Drucksachen
- Wie vorstehend, Etiketten, auch gummiert
- Wie vorstehend, Blockpapier für Kalender.
- Wie vorstehend, anderes.
- Pappe, aller Art, feine.
- Pappe, aller Art, ordinäre:
a) gewöhnliche (einfache)
b) zu Kartonnagen vorgearbeitet oder fuer einen bestimmten Zweck angeschnitten.
- Zellulose (Holzzellstoff)
- Holzstoff (geschliffener), auch in Papier-oder Pappenform, wenn die Bogen oder Tafeln so durchlöchert sind, dass sie als Papier oder Pappe nicht verwendet werden können.
- Natriumbisulfit und Schwefelnatrium:
a) in Tonnen, Fässern oder Blechkannen
b) in anderer Verpackung.
- Weisser Vitriol
- Tonerde, schwefelsaure
- Borazit u. Stassfurtit.
- Holzsäure (Holzsäure).
- Essigsäure und Essigessenz.
- Bleisulfat.
- Barium, schwefelsaures (Schwerspart, Baryt):
a) natürliches

1) in pezzi
2) semplicemente macinato.

3) macinato con olio o vernice.

b) preparato artificialmente
1 in polvere, pasta o pani

2. macinato con olio o vernice.

Solfato di soda o sale di Glauber:

a) greggio, cioè in masse informi ed in polvere

b) cristallizzato.

Cloruro di bario.

Cloruro di calcio:

a) greggio

b) puro.

Potassa del commercio.

(Carbonato di potassa greggio).

Soda del commercio, compresa la soda artificiale (Soda Solvay, Leblanc, ecc.):

a) in botti o barili;

b) in sacchi;

c) altrimenti imballata.

Acido solforico (olio di vetriolo):

a) in recipienti di grès, metallici od in serbatoi;

b) in damigiane;

c) altrimenti imballata.

Acido cloridrico (muriatico o spirito di sale):

a) in recipienti di grès metallici;

b) come sopra;

c) come sopra.

Alcool amilico (spirito di patate).

Alcool etilico (spirito di vino).

Alcool metilico (spirito di legno):

a) in botti, barili, stagnoni o in carri serbatoi;

b) in damigiane.

Cloruro di manganese:

a) in botti o barili;

b) altrimenti imballato.

Cloruro di magnesio:

a) in botti o barili;

b) altrimenti imballato.

1) in Stücken.

2) lediglich gemahlen.

3) gemahlen, mit Oel o del Firniszusatz.

b) kuenstliches

1. in Pulver, Teig oder Broter.

2. gemahlen, mit Oel oder Firniszusatz.

Glaubersalz (schwefelsaures Natron):

a) roh, d. h. in Klumpen oder gemahlen

b) kristallisiert.

Chlorbarvum.

Chlorkalzium:

a) roher

b) reiner.

Kali, kohlenensaures roh.

Handelssoda (Kalzinierte Soda, kohlenensaures Natron), sowie kuenstliche Soda, wie Solvay und Leblancsoda:

a) in Tonnen oder Fässern;

b) in Säcken;

c) in anderer Verpackung.

Schwefelsäure (Vitrioloel):

a) in Gefässen von Grès und Metall oder in Gefässwagen;

b) in Korbflaschen,

c) in anderer Verpackung

Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure, Hydrochloresäure):

a) in Gefässen von Grès u. metall;

b) wie oben;

c) wie oben.

Amylalkohol (Kartoffelsprit).

Ethyl-Alkohol (Weingeist).

Methyl-Alkohol (Holzgeist):

a) in Tonnen, Fässern, Blechkannen oder Gefässwagen;

b) in Korbflaschen.

Manganchlorur:

a) in Tonnen oder Fässern;

b) in anderer Verpackung.

Clormagnesium:

a) in Tonnen oder Fässern;

b) in anderer Verpackung.

- Vetriolo verde o solfato di rame:
- crystallizzato;
 - in soluzione.
- Solidrato di calcio.
- Bicarbonato di soda (o bisolfato di soda).
- Formaldeide (o aldeide formica).
- Formalina o formolo (soluzione acquosa di formaldeide).
- Disinfettanti costituiti di soluzioni di saponi negli oli fenolici del catrame (creolina, formalina, lisolo, luolina, cresolina, antisarnico, ecc.):
- in botti, barili o stagnoni;
 - in damigiane;
 - altrimenti imballati.
- Vetriolo turchino o azzurro.
- Acetone e olio di acetone:
- in botti, barili o stagnoni;
 - in damigiane;
 - altrimenti imballati
- Nitronaftalina.
- Sale ammoniacco.
- Legno comune da costruzione o da opera non nominato:
- greggio (tronchi d'albero anche scortecciati);
 - lavorato con l'ascia (appuntito, squadrato o semplicemente segato diritto);
 - segato con curvatore o segato e piallato;
 - semplicemente curvato a vapore per la fabbricazione dei mobili
- Doghe e fondi per botti, barili e tini, ecc.
- Assicelle preparate per comporre casse da imballaggio.
- Manichi per scope, vanghe, pennelli e simili.
- Legno da ebanisti:
- greggio (tronchi d'albero) oppure lavorato con l'ascia (appuntito o squadrato) o segato diritto;
 - segato con curvature o segato e piallato in assi, travicelle, tavole, liste.
- Eisenvitriol, (gruener Vitriol):
- kristallisierter;
 - gelöster.
- Kalziumsulphhydrat.
- Natriumbisulfat.
- Formaldehyd.
- Formalin, Formol (in Wasser aufgelöst).
- Desinfektionsmittel, Creolin, Li-sol, Formalin, Formol u. s. w.
- in Tonnen, Fässern oder Blechgefassen;
 - in Korbflaschen;
 - in anderer Verpackung.
- Kupfervitriol (blauer Vitriol).
- Aceton u. Acetonol:
- in Tonnen, Fässern oder Blechkannen;
 - in Korbflaschen;
 - in anderer Verpackung.
- Nitronaphatalin.
- Salmiak.
- Holz, gewöhnliches. Bau-und Werkholz nicht anderweitig genannt:
- roh (Stämme), auch entrindeht;
 - mit der Axt bearbeitet (gespitzt oder behauen) oder lediglich gerade;
 - schweiförmig gesägt oder gesägt und gehobelt;
 - lediglich gedämpft und gebogen fuer Stuehle und Möbel.
- Dauben und Böden für Fässer, Tonnen u. s. w.
- Bretter zu Kisten vorgearbeitet.
- Stiele fuer Besen, Schaufeln, Pinseln und dergl.
- Ebenistenholz:
- roh (Stämme) oder mit der Axt bearbeitet (gespitzt, behauen) oder gerade gesägt;
 - schweiförmig gesägt oder in gesägten und gehobelten Brettern, Balken, Latten, Leisten.

Correntini, pertiche, assicelle.

Traverse di legno, anche se iniettate.

Fogli di legno comune, anche preparato per scatole, cassette od altro.

Pali da telegrafo.

Legno in lavori non nominati:

a) grossi da falegname, come porte, usci, imposte, telai, finestre, persiane, scale e relative balaustrate:

1) di legno comune;

2) di legno da ebanisti:

b) altri, da falegname, eccettuata la mobilia, greggi, cioè non tinti, non verniciati e non lucidati:

1) di legno comune;

2) di legno da ebanisti;

c) come sopra, finiti, cioè tinti, verniciati, lucidati:

1) di legno comune;

2) di legno da ebanisti:

Barili e botti:

a) di capacità fino a 7 ett.:

b) botti di capacità superiore a 7 ett.

Mobiglia di non fine lavorazione come tavole, credenze, armadi da cucina, madie, stie, panche, palchetti, ecc., greggi:

a) di legno comune;

b) di legno da ebanisti.

Mobiglia come sopra, verniciata, lucidata a cera o a spirito:

a) di legno comune;

b) di legno da ebanisti.

Mobiglia di legno curvato, di canne d'India, di bambù, di vimini e simili:

a) montata e non ripiegata:

b) smontata o ripiegata.

Mobiglia altra non nominata, montata, non ripiegata:

Latten für Dielen, Stangen, Bretchen

Schwellen fuer Gleisanlagen auch imprägniert.

Bretchen aus gew. Holz, auch vorgearbeitet für Schachteln, Kitschen u. ähnliches.

Telegraphenstangen.

Schreinerarbeiten, gewöhnliche, soweit nicht anderweitig genannt, folgende:

a) Bauschreinerarbeiten, grobe, wie Türe, Fensterflügel, Türpfosten, Fenster und Türeinfassungen, Treppen u. Treppengeländer:

1) aus gew. Holz;

2) aus Ebenistenholz:

b) Schreinerarbeiten (ausgenommen Möbel) rohe, d. h. nicht gebeizt, nicht angestrichen, nicht gefirnisst, nicht poliert u. s. w.:

1) aus gew. Holz;

2) aus Ebenistenholz:

c) wie vorstehend, fertige, d. h. gebeizt, angestrichen, gefirnisst, poliert u. s. w.:

1) aus gew. Holz;

2) aus Ebenistenholz:

Tonnen u. Fässer:

a) mit einem Gehalt bis zu 7 hl.;

b) mit einem Gehalt von ueber 7 hl.

Möbel in einfacher Bearbeitung wie Tische, Fleischschränke, Küchenschränke, Melkkasten, Banke, Gestelle u. s. w. roh:

a) aus gewöhnlichem Holz;

b) aus Ebenistenholz.

Wie vorstehend, gefirnisst, angestrichen, poliert u. s. w.:

a) aus gew. Holz;

b) aus Ebenistenholz.

Möbel aus gebogenem Holz, aus Schilf, Rohr u. dergleichen:

a) unzerlegte, nicht zusammengelegte

b) zerlegte oder zusammengelegte

Möbel andere, nicht genannte, unzerlegte, nicht zusammengelegte:

- a) imballata
b) non imballata.
- Mobilia come sopra, sfatta o ripiegata:
a) imballata
b) non imballata.
- Bicchieri o tazze comuni per birra, con coperchio di metallo comune.
- Bicchieri non nominati:
a) fini
b) ordinari.
- Bocce e bocchette:
a) fine
b) ordinarie.
- Bottiglie:
a) da seltz, anche munite di apparecchio metallico (sifone)
b) altre
1. fine
2. ordinarie.
- Bottiglioni:
a) rivestiti
b) non rivestiti.
- Vetro (ambrogette) per pavimentazione o rivestimenti.
- Tegole.
- Barili.
- Fiaschi:
a) impagliati
b) non impagliati.
- Cotonerie o perle di Venezia
- Campane messe le une nelle altre:
a) per vasi od orologi a pendolo
b) altre
- Lastre piane, curve od ondulate:
a) colorate o ricoperte di materia colorata su una sola superficie, non molate
b) molate (cioè con spigoli smussati), incise, smerigliate o decorate, escluse quelle da specchio
c) da specchio, molate, stagnate, argentate od amalgamate e lastre dipinte
- a) verpackt
b) unverpackt.
- Wie vorstehend, zerlegte oder zusammengelegte:
a) verpackt
b) unverpackt.
- Biergläser, mit gew. Metalldeckel.
- Gläser (Trinkgläser) nicht genannte:
a) fein
b) gewöhnliche.
- Fläschchen:
a) feine
b) gewöhnliche.
- Flaschen:
a) Seltersflaschen (Syphonflaschen), auch mit Verschluss
b) andere
1. fein.
2. gewöhnliche.
- Glasballons:
a) verkleidet
b) unverkleidet.
- Plättchen, Fliesen zur Boden u. Wandbekleidung.
- Dachziegel.
- Fässer
- Fiaschi:
a) verkleidet
b) unverkleidet.
- Clasarbeiten, buntf. (venetianische Glaswaren).
- Glasglocken, ineinandergesetzte:
a) für Vasen und Uhren
b) andere.
- Clas in Tafeln, flach, gebogen oder gewellt:
a) in der Masse gefärbt, oder auf einer Seite mit einem Farbstoff überzogen, nicht geschliffen
b) geschliffen, graviert, geschmiegelt, verziert, ausgenommen Spiegelglas
c) Spiegelglas, geschliffen, verzinnt (belegt), versilbert oder amalgamiert u. bemalte Tafeln

d) altre, anche da finestre e da specchi, non molate, nè argentate nè stagnate od amalgamate, misuranti in lunghezza e larghezza riunite

1. meno di 200 cm.

2. 250 o più cm.

Lambicchi provette e storte.

Lavori non nominati:

a) fini

b) ordinari.

d) andere, auch fuer Fenster und Spiegel nicht geschliffen und nicht belegt deren eine Lange und eine Breite zusammen ein Mass aufweisen:

1. von weniger als 250 cm.

2. von 250 cm. und mehr.

Destillierblasen, Destillierroehren und Retorten.

Waren, nicht genannte:

a) feine

b) gewöhnliche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 febbraio 1925, n. 267, riguardante
l'autorizzazione all'Amministrazione ferroviaria ad assumere impegni per 260 milioni di lire per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per l'importo di L. 260,000,000 al fine di provvedere al completamento degli impianti per il servizio ferroviario viaggiatori e merci nella città di Milano.

Art. 2.

In dipendenza dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, verrà corrisposta alla detta Amministrazione ferroviaria, a titolo di sovvenzione a fondo perduto, la suindicata somma di L. 260,000,000 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di L. 52,000,000 per ciascuno dei cinque esercizi dal 1924-25 al 1928-29.

Nel bilancio della predetta Amministrazione delle ferrovie dello Stato le suddette quote di L. 52,000,000 saranno an-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 marzo 1925, n. 68.

nualmente e per cinque esercizi successivi, iscritte nell'entrata come introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale, e nella spesa al capitolo relativo ai lavori patrimoniali.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze provvederà mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni ai fondi occorrenti per la suddetta sovvenzione, nonchè ad introdurre in bilancio le variazioni conseguenti alla suindicata autorizzazione di spesa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -- CIANO -- DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Circolare N. 17.**Trasporti diretti alla stazione di Ostia (linea Parma-Spezia).**

Risulta che molto di frequente vengono accettate spedizioni di merci, corredate da lettera di vettura per la nostra stazione di Ostia della linea Parma-Spezia, quando invece sui colli esistono indirizzi per destinatari residenti ad Ostia paese, Ostia mare e Ostia di Roma. Ciò avviene anche per i bagagli.

Ad evitare gli inconvenienti che si verificano in conseguenza per risedizioni, giacenze ed altro, si fa categorico invito a tutte le stazioni della Rete di accertare, all'atto della presentazione dei trasporti per Ostia, che trattasi effettivamente di località posta nella nostra linea anzidetta e non già di località della ferrovia secondaria Roma-Ostia, denominate Ostia Scavi e Marina di Ostia, con le quali non abbiamo ancora alcun rapporto per servizio di corrispondenza.

Distribuita agli agenti delle classi 5 e 22.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Co

For
c
n
l

Op
r
f
l

En
r
t
l

Pa
n
e
C

S
d
l
z

F
t
s

Pa

Comunicazioni :**Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.**

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e posa in opera di di una travata metallica nuova al Km. 124+458 della linea Roma-Chiusi	C. fiduciario	Ore 12 25 aprile 1925	12.000	Sezione Lavori Roma Nord
Opere di fondazione di un car- rello trasbordatore nelle Of- ficine Materiale Mobile di Foggia	C. fiduciario	Ore 15 15 aprile 1925	22.000	Sezione Lavori Foggia
Fornitura di una partita di tubi speciali, valvole e sca- tole Torelli in ghisa per l'acquedotto delle Madonie	T. P.	Ore 12 15 aprile 1925	30.000	Sezione Lavori e Costruzioni Ufficio 3° - Roma
Posa delle canalette reggieavo in cemento armato e relativi coperchi fra le stazioni di Corniglia e quella di Spezia	L. P.	Ore 12 18 aprile 1925	425.000	Ufficio Elettificazione Genova
Sistemazione degli impianti di rifornimento d'acqua per le locomotive in dipendenza dell'ampliamento della sta- zione di Grosseto	C. fiduciario	Ore 10 18 aprile 1925	150.000	Sezione Lavori Pisa
Fornitura di mc. 500 di pie- trisco per massiciata nella stazione di Serradifalco	C. fiduciario	Ore 18 16 aprile 1925	9000	Sezione Lavori Caltanissetta

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattat va velvata G. - gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Rinnovamento di ml. 500 di binario mod. Calabro Siculo con materiale dello stesso tipo n. s. nella stazione di Porto Empedocle	C. fiduciario	Ore 18 16 aprile 1925	10.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Fornitura di mc. 1500 di pietrisco per massiciata nella stazione di Favarotta	C. fiduciario	Ore 18 16 aprile 1925	27.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Sistemazione definitiva della 3ª linea provvisoria impiantata nella stazione di Briatico	L. P.	Ore 12 18 aprile 1925	134.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Risanamento della massiciata di ml. 5600 di binario fra Pessione e Baldichieri	C. fiduciario	Ore 12 20 aprile 1925	42.000	Sezione Lavori Alessandria
Prolungamento del piano caricatore di trasbordo e costruzione di un piano caricatore provvisorio per il bestiame allo Scalo Merci P. V. di Messina	L. P.	Ore 12 25 aprile 1925	162.600	Sezione Lavori Cosenza
Costruzione di un fabbricattino isolato ad uso latrine nella stazione di S. Vincenzo della linea Grosseto-Pisa	T. P.	Ore 10 10 aprile 1925	14.000	Sezione Lavori Pisa
N. 12 ruote dentate per tornio	T. P.	10 aprile 1925	—	Ufficio 3º - Sez. 9 Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Costrutto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di n. 9 motori elet- trici asincroni trifasi per corrente a 220 e 260 Volt potenza da KW. 0.368 a 11 circa - con accessori per le Squadre Rialzo di Genova P.P. e Arona	T. P.	20 aprile 1925	—	Ufficio 2° Servizio Materiaie e Trazione Viale Principessa Margherita, 52 Firenze

LAVORI, FORNITURE, VENDITE		L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Costrutto	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche	
N.º	4500	Fernacarri F. S. tipo A in acciaio fuso	L. P.	20 4-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 3° Roma
Kg.	50000	Filo di bronzo fosforoso mm. 3	L. P.	20-4-1925	Id. Ufficio 3°
"	1500	Filo di rame stagnato mm. 1,5			Id.
—	—	Buste da lettere	L. P.	20-4-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.º	400.000	Chiarvarde e caviglie di ar- mamento	L. P.	7-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
—	—	Vendita barili ex olio sta- gnate ex petrolio ecc.	Asta pubblica	18-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Contino	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	5000	Carruole di legno ad una ruota	L. P.	14-4-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 2° Roma
Ml.	100.000	di calza piana per lumini ad olio da mm. 15	L. P.	25-4-1925	Id. Ufficio 2°
»	4500	idem a petrolio da mm. 12			Id.
N.°	24	Corde metalliche in fili di acciaio	L. P.	28-4-1925	Id. Ufficio 3°
N.°	1029	Maschi e filetture per viti	L. P.	2-5-1925	Id. Ufficio 3°
N.°	1000	Campane di vetro per galva- nometri (bussole) Digny	T. P.	15-4-1925	Id. Ufficio 3°
N.°	12450	Bulloni e rondelle per linee elettriche	T. P.	16-4-1925	Id. Ufficio 3°
N.°	30000	Scope di lesca	T. P.	17-4-1925	Id. Ufficio 2°
—	—	Cordami vari in cordicella e matasse	L. P.	18-4-1925	Id. Ufficio 2°

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	200	Vagli a cavalletto a sbarrette longitudinali	L. P.	20-4-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3º Roma
N.º	40	Fucine portatili con ventilatori a mano	L. P.	21-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Ml.	10.000	Stoffa di lana reps colore a-vana per tende	L. P.	28-4-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Kg.	32.000	di zinco in lamiera	L. P.	28-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	10	Commutatori tipo Angelini per telegrafo	L. P.	28-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.
—	—	Connessioni elettriche in rame	L. P.	4-5-1925	Id. Ufficio 3º Id.

Il Direttore Generale

ODNONE.

AN

BO

PA

8

PA

Co

Or

Or

Or

PA

Co




MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE



PARTE PRIMA -- Leggi e decreti:

8 aprile 1925 -- D. M. riguardante l'apertura al pubblico esercizio del tronco Legnago-Cologna Veneta, della ferrovia in costruzione Ostiglia-Treviso Pag. 119

PARTE SECONDA -- Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

Comunicati Pag. 157

Ordine di servizio n. 36 -- Trasformazione della casa cantoniera di Valtopina in fermata ed estensione di servizio nella medesima » 158

Ordine di servizio n. 37 -- Depositi sussidiari di oggetti di cancelleria. » 159

Ordine di servizio n. 38 -- Apertura all'esercizio del tronco Legnago-Cologna Veneta della linea Ostiglia Treviso » 160

PARTE TERZA -- Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata:

Comunicazioni -- Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc. Pag. 97

DECRETO MINISTERIALE in data 8 aprile 1925, riguardante l'apertura al pubblico esercizio del tronco Legnago-Cologna Veneta, della ferrovia in costruzione Ostiglia-Treviso.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Luogotenenziale 8 luglio 1919, n. 1358, col quale il Governo fu autorizzato a provvedere alla costruzione della ferrovia Ostiglia-Treviso;

Viste le leggi 12 luglio 1908, n. 444 e 21 luglio 1910, n. 580, che autorizzano l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad esercitare provvisoriamente i tronchi delle linee in costruzione per conto diretto dello Stato;

Veduto il verbale della visita di ricognizione del tronco Legnago-Cologna Veneta della ferrovia in costruzione Ostiglia-Treviso;

Veduto che dal detto verbale risulta nulla ostare all'apertura al pubblico esercizio del citato tronco;

Decreta:

è autorizzata l'apertura all'esercizio pubblico del tronco Legnago-Cologna Veneta della ferrovia in costruzione Ostiglia-Treviso, a datare dal giorno 19 aprile 1925.

L'esercizio del tronco stesso sarà assunto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, 8 aprile 1925.

Il Ministro per i lavori pubblici

GIURIATI.

Il Ministro per le comunicazioni

CIANO.

COMUNICATI.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 234 del Regolamento del personale, si rende noto che S. E. il Ministro, con decreto in data 13 marzo 1925, ha dichiarato d'ufficio dimissionario dalla data stessa, in applicazione dell'art. 165, punto 3°, del precitato Regolamento, il cantoniere *Bettucchi Lazzaro* (246194) per essere il medesimo rimasto arbitrariamente assente dal servizio oltre i dieci giorni a decorrere dal 4 ottobre 1924.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 234 del Regolamento del personale, si rende noto, che, con provvedimento in data 8 dicembre 1924 del Comitato d'Esercizio di Napoli, il manovale in prova *D'Andrea Giovanni* (249506) è stato licenziato, in base agli articoli 189-a) e 197 del Regolamento medesimo perchè «condannato in contumacia con sentenza 5 gennaio 1924 del Tribunale di Salerno — divenuta definitiva — a due anni e sei mesi di reclusione e ad un anno di vigilanza speciale della Pubblica Sicurezza per furto di un sacco di caffè di Kg. 60 facente parte della spedizione 11707 del 7 dicembre 1922 da Napoli a Cava T., consumato col concorso di altri in stazione di Cava T., il 13 dicembre 1922.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 234 del Regolamento del personale, si rende noto, che, con provvedimento in data 5 marzo 1925 del Direttore Generale, è stato licenziato, in base agli articoli 186-e) e 197 del Regolamento anzidetto, il frenatore in prova *ROCCA Euclide* (201559) per essere il medesimo rimasto arbitrariamente assente dal servizio per oltre dieci giorni a decorrere dal 22 agosto 1924.

Ordine di servizio N. 36.**Trasformazione della casa cantoniera di Valtopina in fermata ed estensione di servizio nella medesima.**

(Vedi Ordine di Servizio N. 179-1914)

A cominciare dal giorno 16 aprile 1925 la casa cantoniera di Valtopina della linea Ancona-Orte - al presente gestita in regime di assuntoria - già abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le limitazioni di cui alla nota (1) a pag. 6 del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » - Parte prima - (edizione 1° gennaio 1925), verrà trasformata in fermata e abilitata al servizio viaggiatori e bagagli senza limitazioni.

In conseguenza di ciò, a pagina 99 del suddetto prontuario, si dovranno cancellare le parole « Casa Cantoniera » stampate sotto il nome di Valtopina e di contro al nome stesso il richiamo (1) alle lettere *V* e *B* (colonne 5 e 6) ed a pagina 128 si dovranno cancellare le parole « casa cantoniera » stampate sotto il nome di Valtopina.

Nella parte II del prontuario suddetto - edizione 1° gennaio 1925 - a pag. 34 (tabella 119) ed a pag. 73 si dovrà cancellare il dischetto nero di contro al nome di Valtopina.

A pagina 17 della « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) di contro al nome di Valtopina si dovrà cancellare la stelletta e l'indicazione « *L B* » dovrà essere cambiata in « *B* ».

Nel prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine (edizione 1° dicembre 1924), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali si trova compreso il nome di Valtopina con l'indicazione di « Casa Cantoniera », si dovrà depennare l'indicazione stessa.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 37.

Depositi sussidiari di oggetti di cancelleria.

A chiarimento e a modificazione delle disposizioni contenute nell'O. S. n. 126 del 16 ottobre 1924, si determina quanto segue:

1. Le richieste urgenti di oggetti di cancelleria (vistate dai Capi compartimento, se trattasi di Sezioni o di altri Uffici compartimentali) saranno sfogate *con assoluta precedenza* dal Magazzino Stampati o dal Deposito Sussidiario in sede o viciniore.

Mancando gli oggetti richiesti presso il Magazzino Stampe o Deposito Sussidiario, vi provvederà il Reparto Approvvigionamenti con acquisto di urgenza.

2. Sono autorizzati ad emettere richieste A. 19, urgenti, tutti gli uffici (Compartimentali o Centrali) sedenti nelle sottoindicate località, ed essi dovranno appoggiarle al Magazzino Stampe o Deposito Sussidiario di contro a ciascuna località pure indicato:

Uffici sedenti in:	Magazzino stampati di:	Deposito sussidiario presso il Magazzino Approvvigionamenti di:
Torino	Torino	—
Milano	—	Milano
Venezia	Bologna	—
Trieste	—	Trieste
Genova	Torino	—
Bologna	Bologna	—
Firenze	—	Firenze
Ancona	Bologna	—
Roma	Roma Econ.	—
Napoli	Napoli	—
Bari	—	Foggia
Reggio Calabria	—	Messina
Palermo	Palermo	—
Cagliari	—	Cagliari (Mag. App.)

Resta così soppresso il Deposito Sussidiario di Verona e sono istituiti quello di Trieste e Messina, e ciò a far tempo dal 1° aprile 1925.

Ordine di servizio N. 38.

Apertura all'esercizio del tronco Legnago-Cologna Veneta della linea Ostiglia-Treviso.

Col giorno 19 aprile 1925 verrà aperto al pubblico servizio e sarà esercitato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato il tronco di ferrovia Legnago-Cologna Veneta della linea Ostiglia-Treviso.

I. — *Termini della linea.*

Tronco Legnago-Cologna Veneta

Il nuovo tronco di ferrovia ha origine dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Legnago e termina all'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Cologna Veneta con una lunghezza di Km. 13 + 678,75.

II. — *Descrizione della linea.*

Il tronco Legnago-Cologna Veneta della cennata linea Ostiglia-Treviso a scartamento normale ed a semplice binario, armato con rotaie da 36 Kg., si innesta nella stazione di Legnago alla linea Dossobuono-Rovigo, già in esercizio, e staccandosi da questa e volgendosi verso nord-est dopo avere attraversato con una travata metallica il fiume Adige scende e giunge a Minerbe da dove prosegue risalendo ancora fino alla stazione di Cologna Veneta ove termina; ha il suo origine alla stazione di Legnago ed il suo termine alla stazione di Cologna Veneta e si sviluppa con una lunghezza di Km. 13 + 678,75 misurata fra gli assi dei fabbricati viaggiatori di Legnago e di Cologna Veneta.

Nel tronco è compresa la stazione di Minerbe; le distanze parziali fra gli assi del F. V. delle stazioni di Legnago, Minerbe e Cologna Veneta sono rispettivamente di Km. 7 + 121,33 e Km. 6 + 557,42.

Il tronco Legnago-Cologna Veneta ha curve con raggio minimo di 500 metri ed un profilo con ascese e discese della pendenza massima del 10,40 per mille.

I piazzali delle stazioni di Legnago e di Minerbe sono in orizzontale, mentre quello di Cologna Veneta ha la pendenza del 2,5 per mille.

Lungo il tronco si hanno numero 55 opere d'arte fra le quali le più importanti sono:

- a) Sottovia di m. 8,00 di luce alla progressiva chilometri 0 + 577,19;
- b) Ponte a travata metallica di tre luci, due delle quali di m. 69,50 ed una di m. 69,00 sul fiume Adige alla progressiva Km. 0 + 998,34;
- c) Sottovia di m. 8,00 di luce alla progressiva chilometri 1 + 307,68;
- d) Sottovia di m. 8,00 di luce alla progressiva chilometri 2 + 148,02;
- e) Ponte obliquo a travata metallica di luce retta metri 4,00 alla progressiva Km. 9 + 528,60;
- f) Ponte obliquo a travata metallica di luce retta metri 29,33 sul fiume Fratta alla progressiva Km. 12 + 329,44;
- g) Sottovia di m. 7,00 di luce alla progressiva chilometri 14 + 059,78.

Nel tronco vi sono inoltre n. 10 case cantoniere doppie, e n. 16 passaggi a livello di cui n. 8 di uso pubblico aperti ed incustoditi, n. 7 di uso privato chiusi ed in consegna agli utenti, e n. 1 comunale provvisto di sbarre manovrabili dalla stazione di Minerbe.

III. — Descrizione delle stazioni.

Il nuovo tronco Legnago-Cologna Veneta comprende le stazioni di Legnago, Minerbe e Cologna Veneta.

Legnago — Stazione di origine già in esercizio per le linee Rovigo-Dossobuono e Monselice-Mantova, protetta lato Minerbe, da un semaforo di prima categoria posto alla progressiva Km. 0.638,04 a 204 metri dalla punta dello scambio estremo, preceduto a m. 707,61 da un semaforo di avviso situato alla progressiva Km. 1 + 345,65.

Entrambi i segnali sono alla sinistra della linea, rispetto ai treni ai quali comandano.

Minerbe — Stazione con:

- fabbricato viaggiatori a sinistra della linea, alla progressiva Km. 7 + 121,33;
- binari di corsa n. 2 della lunghezza utile di m. 650;
- binari merci n. 1 per il servizio di magazzino e per il carico e scarico diretto, con asta di manovra;
- segnali di protezione: verso Legnago, semaforo di prima categoria alla progressiva Km. 6 + 609,49 alla di-

stanza di 511,84 metri dall'asse del F. V. e 152,79 metri dalla punta del deviatoio estremo, e preceduto a m. 599,72 da un semaforo di avviso posto alla progressiva chilometri 6 + 009,77 a 1.111,56 metri dall'asse del F. V.;

-- verso *Cologna Veneta* semaforo di prima categoria posto alla progressiva Km. 7 + 701,63 a 580,30 metri dall'asse del F. V. ed a 148,88 metri dalla punta del deviatoio estremo, e preceduto a metri 602 da un semaforo di avviso situato alla progressiva Km. 8 + 303,24 a 1 + 181,91 metri dall'asse del F. V.;

— ufficio telegrafico incluso nel circuito n. 4710 con la chiamata M. B.;

— scalo merci con magazzino a sinistra, piano caricatore scoperto di fianco, e stadera a ponte da tonnellate 40;

— latrine isolate.

Cologna Veneta — Stazione terminale del tronco con:

-- fabbricato viaggiatori a sinistra della linea alla progressiva Km. 13 + 678,75;

— binari di corsa numero 3 della lunghezza utile di m. 657;

— binari merci, tronchi n. 1 per il P. C. e n. 2 per il carico e scarico diretto, provvisto di asta di manovra;

— segnali di protezione:

verso *Minerbe* semaforo di prima categoria posto alla progressiva Km. 13 + 067,73 a 611,02 metri dall'asse del F. V. ed a 147,85 metri dalla punta del deviatoio estremo preceduto a 604,10 metri da un semaforo di avviso posto alla progressiva Km. 12 + 463,63 a 1215,12 metri dall'asse del F. V.;

-- ufficio telegrafico incluso nei circuiti n. 4710 e 4711 con la chiamata C. L.;

— scalo merci con magazzino a sinistra, piano caricatore scoperto di fianco, gru della portata di tonnellate 6 e stadera a ponte da tonnellate 40;

— latrine isolate.

Tutti i segnali di protezione delle stazioni sono posti a sinistra rispetto ai treni ai quali comandano e sono del tipo F. S. a piantana diritta con manovra elettrica dei segnali, e con comando pure elettrico dal F. V. (Ufficio dirigenti).

Tanto nella stazione di *Legnago*, in corrispondenza del *Pinnesto* della nuova linea, come nelle due stazioni di *Minerbe* e di *Cologna Veneta*, i deviatoi che interessano gli istradamenti sono assicurati con fermascambi tipo F. S., e

con fermadeviatoi tipo Rizzi sono assicurati i deviatori secondari che immettono ai binari di magazzino.

IV — *Servizi cui le stazioni sono abilitate.*

Le stazioni di Minerbe e Colonia Veneta sono abilitate a tutti i trasporti senza alcuna limitazione, in servizio interno e cumulativo italiano, di viaggiatori, bagagli, cani, numerario, valori, merci, veicoli e bestiame.

V. — *Treni.*

Il nuovo tronco sarà servito da tre coppie di treni che faranno capo a Legnago.

VI — *Distanze chilometriche.*

Le distanze chilometriche fra le stazioni del nuovo tronco risultano dalla tabella polimetrica di cui all'allegato al presente ordine di servizio.

VII. — *Giurisdizione.*

- Sezione Movimento e Traffico, Bologna;
- Sezione Materiale e Trazione, Bologna;
- Sezione Lavori, Ferrara;
- Ispettorato Sanitario, Bologna;
- Riparto Movimento 5°, Mantova;
- Riparto Traffico 3°, Rovigo;
- Riparto Lavori, Legnago;
- Circolo Ripartizione, Mantova;
- Deposito locomotive, Mantova;
- Locomotiva riserva, Legnago;
- Carro attrezzi, Mantova;
- Verifica e riparazioni veicoli, Verona;
- Squadra rialzo per l'invio dei veicoli etichettati per la riparazione, Bologna;
- Squadra disinfezione veicoli, Verona;
- Officina per l'invio dei veicoli etichettati per la riparazione, Bologna;
- Sorvegliante Lavori, Legnago;
- Spartineve 806102 deposito, Legnago.

Il nuovo tronco di linea Legnago-Colonia Veneta per quanto riguarda la circoscrizione di approvvigionamenti verrà assegnato al gruppo 7° dell'attuale circoscrizione Magazzini.

VIII. — *Trasporti viaggiatori e bagagli.*

Per i trasporti viaggiatori tanto in servizio interno quanto in servizio cumulativo italiano sono estese al nuovo tronco Legnago-Cologna Veneta tutte le tariffe e condizioni che sono e saranno in vigore sulla rete dello Stato in tutte le loro prescrizioni e modalità da applicare col cumulo delle distanze e ciò sia per i viaggiatori fruanti della tariffa generale, della tariffa differenziale A e di andata e ritorno sia per quelli fruanti delle concessioni speciali esistenti nel fascicolo « Concessioni speciali e relative tariffe » (edizione gennaio 1909) e del « Regolamento pei trasporti militari » (edizione luglio 1911).

Al detto percorso sono pure estese le tariffe, norme e disposizioni vigenti riguardanti gli abbonamenti degli Agenti Ferroviari e delle loro famiglie, i viaggi occasionati dal terremoto, i viaggi dei giornalisti e delle loro famiglie, dei mutilati e invalidi di guerra, delle persone di famiglia che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti caduti in guerra, degli agenti postali, di quelli di pubblica sicurezza e dei militi della M. V. S. N.

Per il computo dei prezzi dei biglietti di abbonamento ordinari il tronco Legnago-Cologna Veneta è da considerare di 3ª categoria.

I biglietti di abbonamento ordinari per l'intera rete sono validi per viaggiare anche sul nuovo tratto senza aumento di prezzo.

Per i trasporti di bagagli, cani e velocipedi, sia in base alla tariffa ordinaria, sia in base alle « Concessioni speciali » ed al « Regolamento per i trasporti militari » tanto in servizio interno, quanto in servizio cumulativo italiano, come pure pei trasporti dei giornali e delle merci come bagaglio dai possessori di biglietti di abbonamento, valgono anche per il nuovo tratto Legnago-Cologna Veneta le tariffe che sono e saranno in vigore sulle Ferrovie dello Stato in tutte le loro prescrizioni e modalità da applicare col cumulo delle distanze.

IX — *Trasporti merci.*

Per tutti i trasporti a G. V. e P. V., tanto in servizio interno quanto in servizio cumulativo italiano sono applicabili le tariffe e condizioni in vigore sulle Ferrovie dello Stato comprese quelle stabilite dalle « Concessioni Speciali » e dal « Regolamento per i trasporti militari ».

Il percorso di detto tronco deve essere cumulato, agli effetti della tassazione, con quello della Rete dello Stato.

X. — *Istradamento dei trasporti.*

L'istradamento dei trasporti avrà luogo secondo le disposizioni generali in vigore, cioè in base alla via che in ragione del prezzo risulta più vantaggiosa allo speditore, salvo beninteso contraria domanda sui documenti di trasporto.

XI — *Scritture e versamenti.*

Per quanto riguarda le attribuzioni contabili del Capo Stazione nonchè per le scritturazioni riflettenti il servizio viaggiatori, bagagli e cani ed i trasporti di merci, numerario, carte valori, veicoli, bestiame, ecc., le stazioni del tronco di cui si tratta dovranno osservare le norme contabili pubblicate con l'ordine di servizio n. 160-1909 e successive modificazioni.

Le stazioni di Minerbe e Cologna Veneta effettueranno i versamenti dei loro introiti sotto l'osservanza delle prescrizioni richiamate nell'articolo 26 delle « Disposizioni e Norme riguardanti il servizio dei valori e delle merci assicurate », pubblicate con l'ordine di servizio n. 97-1917, alla Cassa Compartimentale di Bologna, e con la periodicità indicata alla lettera B dell'elenco di cui all'ordine di servizio n. 184-1913, cioè, ogni due giorni dispari ed ultimo del mese.

XII — *Carte di libera circolazione.*

I portatori di carte di libera circolazione (Serie A e At) valide per le linee del Compartimento di Bologna hanno facoltà di percorrere anche il nuovo tratto Legnago-Cologna Veneta.

Per le aggiunte da apportare nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921), nella parte prima e seconda del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), nel prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine (edizione 1° dicembre 1924), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo vedasi l'allegato al presente ordine di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Allegato all'Ordine di Servizio N. 38-1925.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) si dovrà:

— a pagina 5, di contro al N. 75 aggiungere:

« Legnago-Cologna Veneta ».

— a pagina 10, fra i nomi di Colmo e Cologne inserire:

/Cologna Veneta /B/ /

— a pagina 12, di contro al nome di Legnago aggiungere il N. 75 nella colonna intestata « Fascicolo Numero » e fra i nomi di Mineo e Minervino Murge inserire:

/Minerbe /B/ /

Nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), si dovrà:

— a pagina 7, nell'elenco delle linee appartenenti alla giurisdizione di Bologna aggiungere:

« Legnago-Cologna Veneta »

— a pagina 34, fra i nomi di Cologna Marina e Cologne inserire:

Cologna Veneta/Ostiglia-Treviso/Bologna/Verona/V/B/G/P/
V/B/S/—/F/6/40/—/|

— a pagina 55, fra i nomi di Mineo e Minervino Murge inserire:

Minerbe / Ostiglia-Treviso / Bologna / Verona/V/B/G/P/V/B
/S/—/F/—/40/—/|

— a pagina 111, fra i nomi di Cologna Marina e Cologne inserire:

Cologna Veneta/3° Rovigo/5° Mantova/

— a pagina 117, fra i nomi di Mineo e Minervino Murge inserire:

Minerbe/3° Rovigo/5° Mantova

Nella parte seconda del prontuario suddetto si dovrà:

— al quadro N. 1 dell'indice grafico tracciare il nuovo tronco Legnago-Cologna Veneta a nord del dischetto bianco indicante la stazione di Legnago esponendo di fianco il N. 20.

— a pagina 20 riportare la seguente tabella:

(72 bis) Ostiglia-Treviso.

(Tronco Legnago-Cologna Veneta).

Legnago		
8		Minerbe
14	7	Cologna Veneta

— all'indice alfabetico trascrivere, nell'opportuna sede, i nomi di « Cologna Veneta » e « Minerbe » con l'indicazione « 72 bis » e di contro al nome di Legnago aggiungere il N. 72 bis.

Nel prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine (edizione 1° dicembre 1924) si dovrà:

— a pagina 21, fra i nomi di Cologna Marina e Cologne inserire:

Cologna Veneta /433-/298/245/352/313/350/313/310/316/22/302/465/

— a pagina 36, fra i nomi di Mineo e Minervino Murge inserire:

Minerbe /427/292/239/346/307/344/307/304/310/316/296/459/.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo si dovrà:

a) nella carta schematica tracciare il tronco Legnago-Cologna Veneta a nord del dischetto indicante la stazione di Legnago;

b) all'interno dei prontuari stessi dopo il nome della stazione di Cà di David (linea Bologna-Verona) trascrivere:

Ostiglia-Treviso

/Minerbe /

/Cologna Veneta/

Di contro ai nomi delle suddette stazioni si dovrà indicare la relativa distanza, da formare aggiungendo rispettivamente Km. 8 e Km. 14 a quella attualmente esposta per Legnago, e l'istramento sarà uguale a quello attualmente indicato per la stazione di Legnago seguito però dal N. 84.

All'indice alfabetico dei prontuari stessi, nelle sedi opportune si dovranno trascrivere i nomi di « Minerbe » e « Cologna Veneta » con l'indicazione del numero della pagina e del numero progressivo della stazione.

Il Direttore Generale

ODOONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione a Ferrara di un primo gruppo di case economiche per i ferrovieri	L. P.	Ore 12 30 aprile 1925	623.600	Sezione Lavori Ferrara
Opere murarie per l'ampliamento del deposito locomotive di Pistoia	L. P.	Ore 12 18 aprile 1925	760.000	Sezione Lavori Firenze
Esecuzione dei lavori compresi nel 1° lotto fra i km. 44 + 928,85 e 48 + 648,36 del tronco Sestri Levante-Moneglia della deviazione a doppio binario Sestri Levante Framura	Asta pubblica	5 maggio 1925	17.310.500	Servizio Lavori e Costruzioni Roma
Costruzione di due fabbricati alloggio a Carrito-Ortona e Cucullo	L. P.	Ore 12 18 aprile 1925	450.000	Ufficio Elettrificazione Roma
Sistemazione di alcuni tratti di piattaforma stradale fra i km. 136 + 860 e 138 + 697 fra Caltanissetta e S. Cataldo	C. fiduciario	Ore 18 22 aprile 1925	69.200	Sezione Lavori Caltanissetta
Risanamento di ml. 822 di massiciata e completamento della sagoma normale della medesima fra i km. 134 + 481 e 135 + 061 e km. 139 + 065. 139 + 306 fra Girgenti e Porto Empedocle	C. fiduciario	Ore 18 24 aprile 1925	29.200	Sezione Lavori Caltanissetta

Parte III — N. 15 — 9 aprile 1925.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Risanamento di ml. 641 di massciata e completamento della sagoma normale della medesima fra i Km. 136+861 e 138+862 fra Girgenti e Porto Empedocle	C. fiduciario	Ore 18 24 aprile 1925	25.300	Sezione Lavori Caltanissetta
Impianto binari e deviatori nello Scalo P. V. Milano Farini	T. P.	Ore 12 25 aprile 1925	32.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Consolidamento di alcuni piazzali dello Scalo merci P. V. di Milano Farini	T. P.	Ore 12 25 aprile 1925	120.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Fornitura di ghiaia vagliata	T. P.	Ore 12 25 aprile 1925	72.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Fornitura di mc. 3600 di pietrame in scapoli	T. P.	Ore 12 25 aprile 1925	57.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Fornitura di pietrisco	T. P.	Ore 12 24 aprile 1925	93.000	Sezione Lavori Milano Ovest
Ampliamento e sistemazione generale della Stazione di Pisa Centrale	L. P.	Ore 15 27 aprile 1925	500.000	Sezione Lavori Pisa
Sostituzione delle quattro trave in ferro esistenti nel Fosso Ghiaia sul Canale delle Saline sullo Scalo Tagliata e sul Canale di Porto Recanati della linea Ferrara Rimini	L. P.	Ore 12 18 maggio 1925	116.200	Sezione Lavori Ferrara
Opere murarie e di terra relative ai nuovi impianti ed ampliamenti nel deposito locomotive di Roma S. Lorenzo in dipendenza della elettrificazione.	L. P.	Ore 12 22 aprile 1925	890.000	Sezione Lavori Roma Sud

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	5000	Barrette di bronzo fosforoso a sezione circolare	T. P.	20-4-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
»	5800	Filo di ottone fosforoso con alluminio			
mc.	1725	Legname pitchpine in travi	L. P.	28-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	20	Macchine da scrivere	L. P.	2-5-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	30.000	Filo di ferro dolcissimo di Svezia per saldature ossia cetileniche	L. P.	5-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	5000	Serrafili di ottone per tavoli telegrafici	L. P.	5-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	30	Botti con pompa rotativa p. lavaggio carri	L. P.	5-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	4000	Tripolo in polvere	T. P.	15-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Q.li	51	Carta da stampa bianca D. 80	T. P.	25-4-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	700	Cuoio dorsale secco	T. P.	20-4-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato deile pratiche
—	—	Cappellotti, trepiedi e morsetti per linee elettriche	T. P.	20-4-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3° Roma
Kg.	10.000	Vernice antiruggine grigia	T. P.	23-4-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	7	Apparecchi di misura per l'Elettricità	T. P.	25-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

PER L'ANNO 1925

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari</i>	<i>L. 16.00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti, ed altri enti</i>	<i>» 32.00</i>

Gli abbonamenti sono da pagarsi sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale — Servizio Personale ed Affari generali (Bollettino Ufficiale).

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.


La spedizione del bollettino viene fatta per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'ufficio dal quale dipende e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

1° febbraio 1925 — R. D. L. n. 293, riguardante l'estensione alla città di Fiume ed al suo territorio delle disposizioni sul trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra	Pag. 121
5 marzo 1925 — R. D. L. n. 342, riguardante la istituzione e la gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni	» 123
8 marzo 1925 — R. D. n. 328, estensione al personale delle categorie A e C della R. Avvocatura erariale del R. decreto 12 luglio 1923. n. 1536, contenente disposizioni per le carte di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato, per la concessione di biglietti di servizio e gratuiti e per l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone	» 125
6 aprile 1925 — R. D. L. n. 372, contenente aggiunte e modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato.	» 127

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Comunicato</i>	Pag. 169
<i>Ordine di servizio n. 39</i> — Facoltà di servizio della stazione di Roma Prenestina	» ivi
<i>Circolare n. 18</i> — Marcatura definitiva dei veicoli ex Austro-Ungarici	» 170

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata:

<i>Comunicazioni</i> — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc.	Pag. 101
---	----------

R. DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1925, n. 293, riguardante l'estensione alla città di Fiume ed al suo territorio delle disposizioni sul trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213;
Vista la legge 11 agosto 1921, n. 1074, relativa al trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che cessarono di vivere in conseguenza dell'ultima guerra mondiale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, e dei Ministri per la guerra e per la marina, di concerto con quelli per l'interno, per le comunicazioni, per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla città di Fiume ed al suo territorio le disposizioni della legge 11 agosto 1921, n. 1074, relativa al trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che cessarono di vivere in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

Art. 2.

E' ammesso il trasporto nei cimiteri del Regno, ai sensi della precitata legge, delle salme dei legionari dannunziani e dei militari del Regio esercito e della Regia marina che presero parte alle operazioni di Fiume.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 marzo 1925, n. 74.

Art. 3.

Il termine di sei mesi entro cui debbono essere presentate le domande per i trasporti delle salme, di cui ai precedenti articoli, si intende decorribile dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — REVEL —
FEDERZONI — CIANO — NAVA — DE'
STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

R. DECRETO-LEGGE 5 marzo 1925, n. 342, riguardante la istituzione e la gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER SOLERTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Ministro per le comunicazioni è conferita la facoltà di provvedere alla istituzione e gestione di un apposito servizio per il rifornimento a pagamento di viveri ai personali dipendenti dal proprio dicastero, ed alle loro famiglie, fino a quando ciò sarà ritenuto opportuno nell'interesse del personale.

Art. 2.

La gestione del servizio di cui all'articolo precedente è affidata alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, la quale vi provvederà a mezzo di un ufficio speciale alla diretta dipendenza del capo del servizio approvvigionamenti.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni metterà a disposizione i fondi necessari per l'acquisto dei generi fino alla concorrenza di dieci milioni di lire, che saranno prelevati dalla

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 aprile 1925, n. 80.

somma stanziata nel bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'acquisto di scorte.

Il capo del servizio approvvigionamenti, alla fine di ogni esercizio finanziario, presenterà al direttore generale una relazione documentata sulla gestione dei viveri, e alla fine di ogni trimestre un rapporto sull'andamento della gestione stessa.

Art. 4.

All'acquisto dei generi si provvederà di regola, col sistema della licitazione privata, ricorrendo alla trattativa privata nei casi in cui sussistano speciali circostanze, per le quali non possa essere utilmente seguita la licitazione privata.

I relativi contratti potranno farsi risultare mediante semplice corrispondenza, secondo gli usi del commercio.

Ai contratti suddetti non sarà applicabile il disposto degli articoli 5, 6, 2° comma, e 19 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868.

Il capo dell'ufficio speciale provvede direttamente all'acquisto dei generi occorrenti, entro il limite di L. 50,000 se a trattativa privata e fino a L. 100,000 mediante licitazione privata.

Oltre tali limiti provvede il capo del servizio approvvigionamenti.

Tanto il capo del servizio quanto il capo dell'ufficio speciale, nei limiti della rispettiva competenza, contrattano con definitiva validità e obbligatorietà per l'Amministrazione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni saranno determinate le norme amministrativo-contabili per regolare la gestione viveri, le località nelle quali tale servizio dovrà attuarsi e le modalità per la liquidazione dell'azienda quando essa venisse ordinata.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

R. DECRETO 8 marzo 1925, n. 328, estensione al personale delle categorie A e C della R. Avvocatura erariale del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, contenente disposizioni per le carte di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato, per la concessione di biglietti di servizio e gratuiti e per l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, col quale fu data facoltà di provvedere con decreto Reale al completamento, alla coordinazione e all'attuazione del decreto stesso;

Ritenuta che la delega legislativa fu solo in parte esercitata con il R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9;

Ritenuta l'opportunità di provvedere al coordinamento del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, anche con il R. de-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 aprile 1925, n. 82.

creto 12 luglio 1923, n. 1536, modificato col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2949;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale delle categorie *A* e *C* della Regia avvocatura erariale sono estese le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2949, concernenti il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, tenuto conto della equipollenza dei gradi e con le seguenti limitazioni:

a) le carte di libera circolazione sono concesse soltanto ai funzionari di grado non inferiore al quarto della tabella *B* allegata al R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9;

b) alle famiglie dei funzionari dei gradi quinto, sesto e settimo è concesso soltanto un biglietto annuo di andata e ritorno di prima classe;

c) ai funzionari dei gradi dal nono al tredicesimo, di cui alla detta tabella e alle relative famiglie, è concesso annualmente un solo biglietto di andata e ritorno di seconda classe.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1925, n. 372, contenente aggiunte e modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni vevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dallo Stato;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prezzi per viaggi di corsa semplice indicati nell'art. 13 della parte I e quelli della tariffa differenziale A compresi nella parte II delle « Tariffe e condizioni per i trasporti » di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1915, n. 1602, sono sostituiti dai prezzi della « tariffa ordinaria a base differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria » e della « tariffa ordinaria a base costante per viaggi di corsa semplice fino a 400 chilometri con treni accelerati, omnibus o misti ».

Tali prezzi sono indicati nel punto 2 dell'allegato n. 1 al presente decreto

Art. 2.

Sono istituite le tariffe ridotte del 30 per cento e del 70 per cento derivanti dalla tariffa ordinaria a base differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria.

Le basi di dette tariffe ridotte sono indicate nel punto 11 dell'allegato n. 1.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile 1925, n. 83.

Art. 3.

Sono soppresse:

1° la tariffa differenziale *B* (ribasso progressivo dal 40 al 60 per cento) e la tariffa speciale ridotta (ribasso progressivo dal 50 al 75 per cento), di cui la legge 29 dicembre 1901, n. 562;

2° la tariffa differenziale *C* di cui la legge 9 luglio 1908, n. 406;

3° la tariffa militare col bollo e la tariffa militare esente da bollo, di cui al regolamento pei trasporti militari, approvato con R. decreto 1° luglio 1911.

Art. 4.

Ai viaggi che attualmente si effettuano:

a) in base alla tariffa differenziale *B*, è da applicarsi la tariffa ridotta del 30 per cento;

b) in base alla tariffa differenziale *C* o alla tariffa speciale ridotta (50-75 per cento), è da applicarsi la metà del prezzo computato sulla « tariffa ordinaria a base differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria »;

c) in base alla tariffa militare con bollo o alla tariffa militare esente da bollo, è da applicarsi la tariffa ridotta del 70 per cento.

Art. 5.

Le percentuali di aumento sulle tariffe viaggiatori, stabilite dall'art. 1 del R. decreto legge 24 settembre 1923, numero 2123, sono sostituite dalle seguenti:

a) 225 per cento per la 1^a, 2^a e 3^a classe per i biglietti di qualsiasi specie e per le carte di autorizzazione all'acquisto di biglietti a metà prezzo, esclusi i biglietti di abbonamento;

b) 240 per cento per la 1^a, 2^a e 3^a classe per i biglietti di abbonamento di qualsiasi specie.

L'aumento percentuale si estende a tutte le tasse e diritti accessori di qualunque genere, esclusi:

1° il minimo e il massimo della soprattassa per le esazioni suppletive fissati al punto 7 dell'allegato n. 1 al presente decreto;

2° il deposito cauzionale pei biglietti di abbonamento e per le carte di autorizzazione;

3° i diritti speciali di cui l'art. 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2159;

4° il prezzo delle tessere ferroviarie;

5° l'importo degli stampati in vendita al pubblico.

Art. 6.

Gli attuali prezzi, aumenti compresi, per il trasporto delle persone (esclusa la tassa di pontile) e delle cose sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato sono aumentate del 20 per cento.

Art. 7.

In occasione di eccezionali ricorrenze, festeggiamenti, congressi, pellegrinaggi, fiere, mostre, gare e simili, non potranno accordarsi al pubblico riduzioni superiori a quella del 30 per cento di cui all'art. 2 del presente decreto.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non può vincolare l'uso del biglietto a prezzo ridotto, al pagamento, da parte del viaggiatore, a favore del Comitato organizzatore di diritti o quote sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo.

Art. 8.

Le percentuali di aumento sulle tariffe per le cose risultanti dai Regi decreti 29 ottobre 1920, n. 1523; 3 novembre 1921, n. 1559; 23 marzo 1922, n. 693, e 21 ottobre 1923, numero 2502, dal decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 18 gennaio 1924 e dal decreto del Ministro per le comunicazioni in data 5 settembre 1924, sono sostituite dalle seguenti:

a) 200 per cento sulle tasse di trasporto a grande ed a piccola velocità delle cose indicate nell'allegato n. 2 al presente decreto;

b) 300 per cento sulle tasse di trasporto a grande ed a piccola velocità delle cose indicate nell'allegato n. 3 al presente decreto;

c) 400 per cento sulle tasse di trasporto a bagaglio, sulle tasse di trasporto a grande ed a piccola velocità di tutte le altre cose non considerate sub a) e b) e sulle tasse e diritti accessori di qualsivoglia genere, esclusi la tassa per la dichiarazione d'interesse alla riconsegna e l'importo degli stampati in vendita al pubblico.

Art. 9.

Nelle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose » sono apportate le modificazioni risultanti dagli allegati numeri 4 e 5 al presente decreto.

Art. 10.

Quando, a sensi dell'art. 28 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose », il pagamento delle tasse di porto viene eseguito in arrivo (porto assegnato), l'Amministrazione percepisce un diritto speciale di L. 0.50 per le spedizioni in piccole partite e di L. 5 per le spedizioni a carro e come tali considerate dall'Amministrazione.

I diritti speciali suddetti non sono soggetti ad aumento percentuale.

Art. 11.

Nel periodo dal 16 settembre al 15 novembre di ogni anno, nel quale si intensifica il trasporto dei prodotti del suolo, l'Amministrazione ferroviaria potrà subordinare al pagamento di una sopratassa del 20 per cento sul prezzo di trasporto, l'accettazione di quelle altre merci il cui trasporto può essere effettuato in altri periodi dell'anno.

Art. 12.

La somma del prezzo calcolato a norma di tariffa, degli eventuali diritti accessori, dell'aumento percentuale, dei diritti fissi non soggetti ad aumento percentuale, e di ogni altra tassa o diritto inerenti al trasporto, verrà arrotondata:

- 1° se inferiore a L. 20, ai 10 centesimi superiori;
- 2° se superiore a L. 20 e inferiore a L. 100, ai 50 centesimi superiori;
- 3° se superiore a L. 100, alla lira superiore.

Lo stesso arrotondamento è da fare per qualunque altra tassa e diritto previsto dalle tariffe (tenuto conto dell'eventuale aumento percentuale) e non compreso nella somma di cui al comma precedente.

Art. 13.

I prezzi di trasporto e le altre tasse indicati nelle tariffe in valute estere, se riscossi in lire, sono convertiti in base al cambio fissato dall'Amministrazione ferroviaria e pubblicato a mezzo di manifesto, o in altro modo.

Art. 14.

Anche per gli aumenti risultanti dal presente decreto resta fermo il disposto dell'art. 12 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2159.

Art. 15.

Per i trasporti a carro tanto a grande velocità come a piccola velocità è soppresso l'aumento dei termini di resa previsto dal R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2735, e dal decreto del Ministro per le comunicazioni in data 20 novembre 1924.

Per i trasporti in piccole partite l'aumento dei termini di resa previsto dai citati decreti è prorogato al 31 dicembre 1926.

Art. 16.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in relazione alle disposizioni del presente decreto, provvederà a modificare ed a coordinare le tariffe e condizioni per i trasporti delle persone e delle cose, il volume delle concessioni speciali, le altre concessioni in vigore ed il regolamento per i trasporti militari.

Art. 17.

Il diritto speciale di cui al comma *o*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 727, e all'art. 6 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2159, è elevato per ogni carro di qualunque portata, a L. 20 per i binari di allacciamento ed a L. 10 per il carico e scarico in punti determinati.

Tale diritto è applicabile anche ai carri carichi delle merci di cui al citato art. 6 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2159.

Art. 18.

Gli allegati al presente decreto saranno vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 19.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli andranno in vigore dalle date che per ciascuno di essi saranno fissate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, senz'obbligo del preavviso di cui al § 2 dell'art. 1 delle « Condizioni e tariffe pei trasporti delle cose ».

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI
— NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ALLEGATO n. 1.

VIAGGIATORI.

1. — Per i treni speciali (art. 6 delle Tariffe) il deposito è stabilito in L. 50 e la tariffa per i treni stessi è di L. 8 per chilometro col minimo di L. 150 Il diritto fisso è di L. 50.

Per i treni speciali richiesti in occasione di feste, fiere, ecc., da Municipi o da Comitati la tariffa è di L. 4.80 per chilometro col minimo di L. 90 oltre il diritto fisso di L. 50 Se il treno è richiesto tanto per l'andata che per il ritorno la detta tariffa per chilometro e il relativo prezzo minimo sono ribassati rispettivamente a L. 4 e L. 75 restando fermo il diritto fisso di L. 50 da applicarsi però una volta sola.

2. — Tariffe ordinarie per viaggi di corsa semplice:

a) Tariffa ordinaria a base differenziale per viaggi con treni di qualsiasi categoria.

ZONE DI PERCORRENZA	Prezzo per viaggiatore e per chilometro		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Da 1 a 200 chilometri L.	0.158	0.106	0.062
Per il percorso successivo:			
da 201 a 400 Km. »	0.126	0.085	0.050
da 401 a 600 » »	0.101	0.068	0.040
da 601 a 800 » »	0.081	0.054	0.032
da 801 a 1000 » »	0.065	0.043	0.025
oltre 1000 » »	0.052	0.035	0.020

N. B. — Per i treni direttissimi formati con sole carrozze di prima classe è dovuto un supplemento nella misura del 15 per cento del prezzo stabilito sulle basi suindicate.

Ai biglietti rilasciati coi prezzi della tariffa suddetta è esteso il divieto di cessione di cui l'art. 56 del « Regolamento per la Polizia, Sicurezza e regolarità dell'Esercizio delle Strade ferrate » approvato con Decreto Reale 31 ottobre 1873, n. 1687, serie 2.

b) Tariffa ordinaria a base costante per viaggi fino a 400 chilometri con treni accelerati, omnibus o misti.

ZONA DI PERCORRENZA	Prezzo per viaggiatore e per chilometro		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Da 1 a 400 chilometri L.	0.142	0.095	0.055

3. — In dipendenza delle nuove basi di cui il precedente punto 2 vengono a modificarsi in relazione alle medesime:

a) i prezzi del trasporto in carrozze salone od in saloncino (art. 18 delle tariffe);

b) la tassa per il trasporto a carico delle carrozze salone dei privati (art. 22);

c) la tassa per il vagone concesso alle persone ammalate che hanno bisogno di essere trasportate nel proprio letto (art. 24);

d) i prezzi per i biglietti di abbonamento di qualsiasi specie (alleg. 6, 6A, 6B e 6C alle tariffe);

e) i prezzi delle carte di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a metà prezzo (alleg. 6D);

f) i prezzi indicati per i trasporti previsti dalla serie B della tariffa locale n. 7, i quali saranno da applicarsi anche per i trasporti previsti dalla serie A della stessa tariffa e per quelli della tariffa speciale interna A (parte V delle tariffe).

g) i prezzi dei biglietti settimanali e festivi per operai e braccianti di cui la tariffa speciale interna D (parte V delle tariffe).

4. — In aggiunta al prezzo stabilito a norma di tariffa per l'uso dei compartimenti interi in carrozze ordinarie di 1^a o di 2^a classe (art. 19) è dovuto un diritto fisso di L. 10 per ogni compartimento.

5. — E' soppressa la tassa di percorso a vuoto delle carrozze ordinarie che occorresse portare al punto di partenza dei viaggiatori che hanno richiesto l'uso di compartimenti interi (art. 21).

6. — Il prezzo per viaggiatore e per chilometro dei biglietti di andata e ritorno (art. 25) viene stabilito sulle seguenti basi e si computa una sola volta sulla distanza dalla stazione di partenza a quella di destinazione:

a) per relazioni servite in tutto o in parte da treni diretti:

1^a classe L. 0.253 — 2^a classe L. 0.170 — 3^a classe L. 0.099

b) per relazioni servite esclusivamente da treni accelerati, omnibus o misti:

1^a classe L. 0.237 — 2^a classe L. 0.159 — 3^a classe L. 0.093

7. — Il diritto fisso per le esazioni suppletive (art. 29) viene trasformato in *sopratassa per le esazioni suppletive* da applicarsi nella misura del 10 per cento sull'importo complessivo della esazione, col minimo di L. 2 e col massimo di L. 10.

8. — Le riduzioni stabilite dall'art. 1 dell'allegato 4A per viaggi in comitiva, sono sostituite dalle seguenti:

a) per comitive di almeno 25 persone adulte, o paganti per tante, e fino a 100, riduzione del 20 per cento sul prezzo del biglietto a tariffa ordinaria;

b) per comitive di almeno 101 persone adulte, o paganti per tante, applicazione della tariffa ridotta del 30 per cento di cui l'art. 2 del decreto.

9. — Gli articoli 2 e 5 della tariffa per i biglietti d'abbonamento ordinari (allegato 6) sono sostituiti dal seguente:

« Agli effetti dell'applicazione dei prezzi, le linee della rete sono divise in tre categorie, come dall'allegato elenco (1).

« L'importo degli abbonamenti per linee di 2^a o di 3^a categoria si ottiene applicando i prezzi stabiliti dalla presente tariffa per le linee di 1^a categoria alle percorrenze di 2^a o 3^a computate rispettivamente per nove decimi o per otto decimi con arrotondamento al chilometro superiore.

« L'importo degli abbonamenti comprendenti linee ascritte a più categorie, si ottiene computando per intero la percorrenza delle linee di 1^a categoria, per nove decimi quelle di 2^a categoria e per otto decimi quelle di 3^a ed applicando i prezzi di tariffa al percorso totale — arrotondato al chilometro superiore — risultante dalla somma delle dette percorrenze parziali ».

10. — E' stabilito in L. 10 il deposito cauzionale di cui l'art. 7 della Tariffa per biglietti d'abbonamento ordinari; l'art. 3 dei biglietti d'abbonamento speciali; l'art. 5 della Tariffa d'abbonamento per studenti e l'art. 3 delle Carte di autorizzazione per acquisto di biglietti a metà prezzo.

11. — Prezzi delle tariffe ridotte del 30 per cento e del 70 per cento di cui l'art. 2 del decreto:

ZONE DI PERCORRENZA	Prezzo per viaggiatore e per chilometro					
	Tariffa ridotta del 30 per cento			Tariffa ridotta del 70 per cento		
	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe
Da 1 a 200 chilometri . L.	0.111	0.074	0.043	0.047	0.032	0.019
Per il percorso successivo:						
da 201 a 400 Km. »	0.088	0.059	0.035	0.038	0.025	0.015
da 401 a 600 » »	0.071	0.047	0.028	0.030	0.020	0.012
da 601 a 800 » »	0.057	0.038	0.022	0.024	0.016	0.010
da 801 a 1000 » »	0.045	0.030	0.018	0.019	0.013	0.008
oltre 1000 » »	0.036	0.024	0.014	0.016	0.010	0.006

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

ALLEGATO N. 2.

MERCI SOGGETTE ALL'AUMENTO DEL 200 %

- Acqua dolce o comune;
- aglio;
- agrumi, cioè arance, cedri, mandarini, bergamotte, limoni e simili, anche in acqua salata o solforata in botti o barili;

- angurie o cocomeri;
- burro artificiale (margarina burrificata);
- burro di cocco (grasso di cocco purificato);
- burro di latte, anche misto con altre sostanze, fresco o salato o cotto;
- carni bovine congelate;
- castagne comuni fresche e secche;
- cipolle;
- farina di castagne;
- fichi freschi e secchi (esclusi gli scarti);
- farina di frumento e di granturco, atta all'alimentazione umana;
- finocchio fresco;
- formentone o grano turco, atto all'alimentazione umana;
- frumento o grano, atto all'alimentazione umana;
- frutta fresche e secche, non nominate nella nomenclatura anche in acqua salata o solforata in botti o barili;
- frutti di mare in genere, commestibili, cioè ricci di mare, molluschi e crostacei (escluse le aragoste, i gamberi, i granchi e le ostriche);
- giuggiole (frutta);
- grasso naturale fresco di bovini e suini, commestibile;
- grasso cotto di porco (strutto);
- latte fresco, anche sterilizzato, condensato o concentrato (escluso quello in barattoli);
- legumi freschi e secchi, cioè: ceci, cicerchia, fagioli, fave, lentichie, lupini e piselli;
- mandorle verdi e secche, col guscio;
- melagrane;
- mele fresche e secche;
- meloni o poponi;
- nocciuoie verdi e secche, col guscio;
- noci comuni col guscio, con o senza mallo;
- oli commestibili di cocco, di cotone, di lino (crudo), di noci comuni, di oliva, di ravizzone o colza, di sesamo, di soia (esclusi quelli medicinali);
- olive fresche;
- ortaggi freschi, cioè asparagi, capperi, carciofi, carote, cavoli, cicoria (foglie e radici), citrioli, fagiolini in erba, navoni, peperoni, porri, rape, verdure e zucche;
- pane comune;
- paste da minestra, compresi i tritumi commestibili (escluse le glutinate);
- patate;
- pere fresche e secche;
- pesci morti, freschi o congelati, affumicati o secchi, in salamoia e tonno sott'olio;
- pesci vivi e uova vive di pesce, spediti o destinati ai Regi stabilimenti ittogenici;
- pomodoro, anche conservato in natura, pomodoro in salamoia e conserva o salsa di pomodoro;
- prugne fresche e secche;
- riso, risone e risino, atti all'alimentazione umana;
- semolino di frumento e di grano turco, atto all'alimentazione umana;
- uova di pollame;
- uva da tavola riposta in piccoli pacchi, casse, scatole, ceste

e panieri, del peso lordo non superiore a kg. 10, ed esente da dazio consumo a termini del R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

— combustibili fossili, cioè: carbone fossile allo stato naturale (litantrace ed antracite); coke di carbon fossile; residui utilizzabili della combustione del carbone fossile frammisti a cenere, terra, scorie minute e polvere di carbone; polvere di carbone coke; polvere di carbone fossile, cioè di litantrace ed antracite; lignite e carbone di lignite; torba e carbone di torba; formelle di carbone fossile, di lignite, di carbone di lignite, di torba e di carbone di torba.

NB — Salvo le esplicite eccezioni, le derrate indicate nel presente elenco fruiscono del 200 % solo in quanto spedite in natura, alla rinfusa, in ceste, casse, sacchi e simili, mentre quelle in acqua salata, in composta o in qualunque modo preparate o conservate, sono soggette all'aumento del 300 %, semprechè commestibili.

I frutti canditi sono sempre soggetti all'aumento del 400 %.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni

CIANO

ALLEGATO N. 3

MERCI SOGGETTE ALL'AUMENTO DEL 300 %.

- Aceto comune.
- agrumi dimezzati, senza sugo e posti in salamoia;
- agrumi (scorze di) in acqua salata e secche;
- ananasse (frutta);
- avena, anche schiacciata;
- banane (frutta);
- barbabietole in natura e fettucce essiccate di barbabietole, dirette a fabbriche di zucchero;
- barbariato (miscuglio di segala e di frumento) e farina di barbariato alta all'alimentazione umana;
- bestiame: ovini, suini, vitelli:
 - a) vivi in gabbia, ceste o casse reticolate;
 - b) macellati con o senza pelle;
- biscotto di mare (galletta);
- brodo in scatole in dadi o cubetti;
- cacciagione o selvaggina viva e morta;
- carrube fresche e secche;
- capperi, nei sale, nell'aceto o nell'olio;
- carni affumicate, salate, secche, anche insaccate e carni comunque preparate e conservate in scatole;
- carni macellate fresche o congelate (escluse le carni bovine congelate, comprese le frattaglie);
- carne (estratto di) e carne essiccata in polvere;
- cavoli salati (crauti) in barili;
- chiocciole e tumache;
- cipolle in composta nell'aceto o nell'olio;

- ciccioni commestibili provenienti dall'estrazione dello strutto e del sego;
 - citrioli in composta nel sale, nell'aceto o nell'olio;
 - combustibili vegetali, cioè: carbone vegetale o di legna; polvere grossolana, tritumi e mondiglie di carbone vegetale; carbonella di legna, fascine di minuta legna; legna da ardere; cortecce d'albero non nominate per ardere; formelle di carbone vegetale; listelle di legno per combustibile nelle vetrerie; scheggie o schiappe di legna da ardere e sughero per ardere;
 - conserva di frutta (marmellata);
 - conserva di ginepro;
 - datteri (frutta);
 - durra;
 - farina lattea e fecola lattea;
 - farina di cereali non torrefatti, cioè di avena, durra, farro, orzo, riso, segala e spelta, atta all'alimentazione umana;
 - farina di legumi non torrefatti, cioè di ceci, cicerchia, fagioli, fave, lenticchie, lupini e piselli, atta all'alimentazione umana;
 - farro;
 - formaggi e latticini;
 - fecole alimentari, escluse quelle in sacchi, botti o barili;
 - frutta preparate, tanto intere quanto in pezzi, in composta nel sale, nell'aceto o nell'olio; cotte o conservate nel proprio sugo, anche con aggiunta di zucchero (sciropate);
 - funghi commestibili freschi, secchi od in conserva;
 - frutti di mare commestibili non compresi nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 200 %;
 - gole di maiale salate;
 - ghiaccio e neve;
 - giornali;
 - grissini;
 - lardo e lardone;
 - latte in polvere;
 - latte condensato o concentrato in barattoli;
 - legumi in composta nel sale, nell'aceto o nell'olio;
 - mandorle secche, senza guscio;
 - miele;
 - mosto comune, escluso quello alcoolizzato contenente oltre il 25 % in peso di alcool e quello concentrato o cotto;
 - noci (gherigli di);
 - nocciuole secche, senza guscio;
 - olive in acqua salata, secche e comunque preparate;
 - ortaggi in composta nel sale, nell'aceto o nell'olio;
 - ortaggi secchi, anche triturati o sminuzzati e comunque preparati per minestre;
 - orzo comune, anche perlato;
 - pancetta di maiale salata;
 - paste da minestra glutinate;
 - pesci vivi, spediti a carro, destinati all'alimentazione umana;
 - pesci sott'olio (escluso il tonno) o altrimenti preparati (compresi i polverizzati);
 - pine o pigne con pinoli;
 - pinoli;
 - pollame morto, compresi i piccioni, le tortore e simili animali domestici da cortile;
 - pollame vivo, compresi i piccioni non viaggiatori, le tortore e simili animali domestici da cortile;

- polpa di frutta;
- rane;
- ribes (frutta);
- ricotta;
- sanguinacci (commestibili);
- segala;
- spelta;
- trippa fresca, salata od altrimenti preparata;
- uva secca;
- uva fresca, anche pigiata con mosto;
- ventresca di maiale salata;
- vermut e vini comuni di produzione nazionale, (esclusi il vino concentrato, cotto o alcoolizzato contenente oltre il 25 % in peso di alcool, il vino e vermut in bottiglie, il vino e vermut chinato o medicinale);
- zibibbo;
- zucchero
- Asfalto in pezzi od in polvere ed asfalto in pani;
- asfalto (lastre di) per pavimenti, gradini e soglie;
- calce idraulica;
- calce viva o spenta;
- calcestruzzo (mattoni di);
- cemento comune in sacchi o botti;
- cemento (mattoni di);
- ciottoli esclusi quelli di quarzo;
- gesso in polvere calcinato;
- ghiaia;
- lapilli;
- lavagne od ardesie naturali in lastre greggie o segate;
- marna o margia;
- mattonelle e piastrelle di terra cotta per pavimenti;
- mattoni ordinari di argilla comune, forati e non forati;
- pietra da calce;
- pietra da cemento;
- pietra da gesso;
- pietre non nominate nella nomenclatura di peso fino a 50 chilogrammi per pezzo;
- pietrisco greggio e incatramato;
- pozzolana;
- sabbia comune da costruzione;
- sabbia vulcanica;
- tegole ed embrici comuni;
- zolfo (minerale di);
- zolfo (fiore di) o zolfo sublimato;
- zolfo in cannoli;
- zolfo in pani o in pezzi, anche misti con polvere di zolfo;
- zolfo in polvere.

Rottami e materiali inservibili da rifondere, di ferro, acciaio e ghisa, tassati come rottami a sensi della nomenclatura, cioè:

- bombe da bombe, bombe a mano, granate e *shrapnels* vuote;
- cascami minuti di lavorazione, come limatura, tornitura, scaglie di laminatoio e di maglio e simili;
- cannoni e palle da cannone;
- materiale vecchio di strade ferrate, tranvai e ferrovie portatili, cioè attrezzi di armamento e parti di locomotive e veicoli;

ritagli, cioè cascami o scarti della lavorazione, in destinazione delle ferriere ed acciaierie;

rottami;

scarti di laminazione spuntature di ferro nuovo, getti con profondi difetti di struttura, come screpolature e sfoglie;

Minerali metalliferi di ferro, non nominati nella nomenclatura, in masse od in pezzi ed in polvere.

Ermatite od oligisto e limonite, da tassare come minerali di ferro a sensi della nomenclatura.

Pirite marziale o di ferro (solfuro di ferro naturale), alla rinfusa, fruente della tariffa eccezionale n. 136 A.

Pirite marziale o di ferro (ceneri di), fruente della tariffa eccezionale n. 136 B.

Visto, l'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO

ALLEGATO N. 4.

**MODIFICAZIONI DA APPORTARSI NEL VOLUME I, DELLE
• CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE COSE •.**

1. — L'ultimo comma del § 3 dell'art. 43 è così modificato:

• Le spedizioni suddette debbono essere consegnate all'amministrazione almeno un'ora prima di quella stabilita per la partenza del treno ed essere poste a disposizione del destinatario entro due ore dal loro arrivo effettivo, senza obbligo di emettere l'avviso di arrivo agli effetti dell'art. 44 § 4 •.

2. — Alle sovrattasse previste dal comma b) del § 2 dell'art. 50 sono sostituite le seguenti:

• dieci volte l'intero prezzo di trasporto per le merci esplosive (categ. 12, 13 e 14 del relativo regolamento) col minimo di L. 75 •;

• cinque volte l'intero prezzo di trasporto per le merci pericolose e nocive ascritte alle categorie nn. 2, 7, 8, 9, 10 e 11 del relativo regolamento, col minimo di L. 25 •.

3. — Le sovrattasse del 50 % e del 25 % previste dall'art. 75 per l'inoltro con i treni diretti ed accelerati sono elevate rispettivamente al 70 ed al 40 %.

4. — Il § 3 dell'art. 58 è sostituito dal seguente:

• § 3. *Accertamenti.* — Nei casi di perdita o di avaria la specie e la qualità delle cose si desumono dalla lettera di vettura o dallo scontrino. Ove da questi non risulti in modo preciso, l'indennità è calcolata:

a) nel caso di avaria, in base alla specie e qualità delle cose spedite, constatate a norma dell'art. 49;

b) nel caso di perdita totale in base alla specie e qualità di minor valore, salva la prova delle cose realmente spedite, coi mezzi di cui all'art. 44 del Codice di commercio, esclusa la prova testimoniale;

c) nel caso di perdita parziale in base alla specie e qualità della parte rimasta se questa possa ritenersi indubbiamente un tutto

omogeneo con la parte perduta. Diversamente, secondo le norme di cui sub b).

Se risulti che la cosa realmente spedita era per valore inferiore a quella dichiarata, l'indennità è calcolata in base alla cosa realmente spedita.

Ove invece risulti che la cosa spedita era per valore superiore a quella dichiarata, l'indennità è calcolata sulla base della dichiarazione, fermo sempre il disposto dell'art. 50.

Nei casi stessi il valore dell'intera spedizione o di una parte di essa si calcola in base ai prezzi correnti e questi si desumono dalle mercuriali del luogo di partenza o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino o, in difetto di mercuriali, dalle altre fonti di prova ».

5. - Ai trasporti a bagaglio di *camponari*, in sostituzione dei prezzi delle classi I e II previsti dall'art. 77, si applicano i prezzi seguenti della nuova classe X da riportare nel Capo XIII:

		ZONE DI PERCORRENZA											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Classi	da	d	d		da	da	da	da	da	da	da	da	oltre
	1	51	101	201	301	401	501	601	701	801	901	1000	1000
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	1000
	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000		
	Km.	Km.	Km.	Km.	Km.	Km.	Km.	m.	Km.	Km.	Km.	Km.	Km.
		Prezzi in lire											
X		0,60	0,90	0,53	0,43	0,40	0,35	0,29	0,23	0,15	0,12	0,08	0,08
per tonnellata		30	60	113	156	196	231	260	283	298	310	318	-

Pertanto nel § 1 del citato art. 77 le voci « Camponari di oggetti preziosi, ecc. . . . II » e « Camponari altri . . . I », sono sostituite dalla voce « Camponari X ».

Il primo comma del § 2 dello stesso art. 77 è sostituito dal seguente

« § 2 - Per i camponari di oggetti preziosi (cioè di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e simili), oltre ai prezzi della classe X, è dovuta la tassa sul valore dichiarato di cui la tariffa n. 1 G. V., in ragione di L. 0.004 per chilometro e per mille lire indivisibili ».

Nel § 3 del ripetuto art. 77 fra le cose per le quali l'accettazione delle spedizioni a bagaglio è subordinata alla presentazione dei biglietti di viaggio, sono aggiunti i velocipedi e i motocicli

6. - Nella tariffa n. 2 G. V. il prezzo della classe n. 2 è sostituito da quello della classe n. 1

7. - Nella tariffa ordinaria n. 3 G. V. il quadro dei prezzi è sostituito dal seguente:

Q U A L I T A	Prezzo per Km.
	Lire
Feretri (casse mortuarie contenenti cadaveri anche esumati, od ossa e parti di cadaveri): per feretro	0.70
Feretri sopra carri mortuari o particolari: per carro	1 —
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore od urne incassate: per cassa	0.20

La condizione speciale 3ª della detta tariffa n. 3 G. V. è sostituita dalla seguente:

* 3. — Le ceneri mortuarie, le ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore od urne incassate, fruiscono del prezzo di L. 0.20 per cassa quando questa non si presenti a forma di feretro e per il trasporto non sia richiesto dal mittente un carro separato.

Verificandosi l'una o l'altra di queste condizioni, i trasporti vengono considerati e tassati come feretri »

8. — Nella tariffa ordinaria n. 4 G. V. sono apportate le seguenti modificazioni:

Serie A: Il prezzo base per chilometro per ogni capo in più degli 8 caricato nello stesso carro è elevato da L. 0.009 a L. 0.04;

Serie B: Il prezzo base per chilometro per ogni capo in più degli 8 caricato nello stesso carro è elevato da L. 0.008 a L. 0.03;

Serie C: Il prezzo base per chilometro per ogni capo in più degli 8 caricato nello stesso carro è elevato da L. 0.007 a L. 0.015;

Serie D: Il prezzo base per chilometro per ogni capo in più dei 10 caricato nello stesso carro è elevato da L. 0.004 a L. 0.008.

9. — Nella tariffa ordinaria n. 5 G. V. le classi dei prezzi assegnate ai veicoli da strade ordinarie, con motore (automobili), con interesse maggiore di m 3, sono sostituite dalle seguenti:

Per 1 veicolo o telaio	classe A
Per 2 veicoli o telai caricati nello stesso carro	» B
Per 3 id id id.	» C

Nel quadro I della detta tariffa n. 5 alla parola « interesse » è aggiunto il richiamo (1) alla seguente nota:

* (1) Per interesse dei veicoli è da intendere la distanza fra i centri delle due ruote poste dallo stesso lato

La misurazione va fatta dopo aver messo i due assi in posizione perfettamente parallela fra loro. In caso di contestazione si misura la distanza tanto al lato destro quanto al lato sinistro e si prende la media »

10. — Nella tariffa ordinaria n. 6 G. V. il prezzo di L. 1.50 della serie C per i colli di peso fino a 20 kg. è sostituito da quello di L. 1 per i colli di peso fino a 10 kg. e di L. 1.50 per i colli di peso da oltre 10 a 20 kg.

11. — Nella tariffa ordinaria n. 8 G. V. è soppressa la distinzione fra le serie *A* e *B* ed agli attuali prezzi rispettivamente delle classi nn. 9 e 7 sono sostituiti quelli della tariffa ordinaria n. 12 G. V., di cui al punto seguente

12. — Nella tariffa ordinaria n. 12 G. V. il quadro dei prezzi è sostituito dal seguente:

Serie *A*: Spedizioni in collettame (peso minimo kg. 50) prezzi della classe n. 7;

Serie *B*: Spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonn., prezzi della classe n. 8;

Serie *C*: Spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonn., prezzi della classe n. 9

13. — Nella tariffa ordinaria n. 13 G. V. il quadro dei prezzi è sostituito dal seguente:

Serie *A*: Spedizioni in collettame (peso minimo kg. 50), prezzi della classe n. 8;

Serie *B*: Spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonn., prezzi della classe n. 18;

Serie *C*: Spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonn., prezzi della classe n. 23.

14. — Nella tariffa ordinaria n. 14 G. V. il quadro dei prezzi è sostituito dal seguente:

Serie *A*: Spedizioni in collettame (peso minimo kg. 50), prezzi della classe n. 4;

Serie *B*: Spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonn., prezzi della classe n. 5;

Serie *C*: Spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonn., prezzi della classe n. 6

15. — Nella serie *A* della tariffa eccezionale n. 20 G. V. sono da deppennare le seguenti merci:

Acque minerali,

Conserva di frutta (marmellate),

Funghi in conserva,

Galletta,

Latte in barattoli,

Legumi in composta nel sale, nell'aceto nell'olio,

Olive secche, in acqua salata, in composta nell'olio,

Ortaggi in composta nel sale, nell'aceto, nell'olio, secchi anche tritirati o sminuzzati o comunque preparati per minestre,

Polpa di frutta,

Pesci secchi ed in qualunque modo preparati

Semolino di frumento e di grano turco.

La voce « Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi » è sostituita da « Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi o congelati ».

Il prezzo della classe n. 15 per il peso minimo di 15 tonnellate è sostituito dal prezzo della classe n. 13

Nella serie *B* della stessa tariffa eccezionale n. 20 G. V. il prezzo della classe n. 17 per il peso minimo di 10 tonnellate è sostituito dal prezzo della classe n. 15 e quello della classe n. 20 per il peso minimo di 15 tonnellate è sostituito dal prezzo della classe n. 18.

I prezzi della serie *C* della ripetuta tariffa eccezionale n. 20 G. V.

delle classi n. 15 e 17 per i pesi minimi di 10 e di 15 tonnellate sono sostituiti rispettivamente dai prezzi delle classi n. 12 e 13

16. — Nella serie A della tariffa eccezionale n. 21 G. V. sono da depernare le seguenti merci:

Conserva di frutta (marmellata),

Funghi in conserva;

Latte in barattoli,

Legumi in composta nel sale, nell'aceto, nell'olio,

Olive secche, in acqua salata, in composta nell'olio.

Ortaggi in composta nel sale, nell'aceto, nell'olio, secchi anche triturati o sminuzzati o comunque preparati per minestre,

Pesci secchi ed in qualunque modo preparati

La voce « Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi » è sostituita da « Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi o congelati ».

I prezzi della tariffa eccezionale N. 21 G. V. sono sostituiti dai seguenti:

Serie A:

Per il peso minimo di 5 tonnellate: Prezzi della classe N. 12;

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe N. 15;

Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe N. 18.

Serie B:

Per il peso minimo di 5 tonnellate: Prezzi della classe N. 13;

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe N. 18.

Serie C:

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 20;

Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe n. 22.

17. — La tariffa eccezionale n. 22 G. V. è soppressa e sostituita dalla seguente:

TARIFFA ECCEZIONALE N. 22 G. V.

Latte fresco anche sterilizzato e latte condensato (escluso quello in barattoli), in destinazione di stazioni serventi città capoluoghi di provincia:

Per il peso minimo di 5 tonnellate: Prezzi della classe n. 11;

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 13;

Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe n. 15.

Condizioni speciali.

Valgono per questa tariffa eccezionale le condizioni speciali della tariffa eccezionale n. 20 G. V. - 1^a, 3^a, 5^a, 6^a e 8^a in quanto applicabili al latte.

NB. La presente tariffa non è applicabile ai trasporti fruenti di concessioni speciali ed avrà vigore dalla scadenza di queste.

18. — Tariffa eccezionale n. 24 G. V.

Nella nomenclatura della Serie A sono da apportare le variazioni indicate al punto 15, per la Serie A della tariffa eccezionale n. 20 G. V.

I prezzi della tariffa eccezionale n. 24 sono sostituiti dai seguenti:

Serie A:

Per il peso minimo di 5 tonnellate: Prezzi della classe n. 11;

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 13;

Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe n. 14.

Serie B:

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 17;

Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe n. 21.

Serie C:

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 14;

Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe n. 17.

19. — Tariffa eccezionale n. 25 G. V.

I prezzi sono sostituiti dai seguenti:

Serie A:

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 22;

Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe n. 24.

Serie B:

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 22.

Serie C:

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 23;

Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe n. 25.

20. — Nella tariffa eccezionale n. 26 G. V. il prezzo della classe n. 4 è sostituito da quello della classe n. 3.

21. — Tariffa eccezionale n. 27 G. V.

Il prezzo base per chilometro per ogni capo in più dei 10 caricato nello stesso carro è elevato da L. 0,003 a L. 0,006.

22. — Nella tariffa ordinaria n. 31 P. V. i pesi minimi e le classi dei prezzi assegnati ai veicoli da strade ordinarie con motore (automobili), con interasse maggiore di m. 3, sono sostituiti dai seguenti:

Per un veicolo o telaio: Peso minimo tassabile tonn. 2 classe a;

Per 2 veicoli o telai caricati nello stesso carro: Peso minimo tassabile tonn. 3,6 - classe b;

Per 3 veicoli o telai caricati nello stesso carro: Peso minimo tassabile tonn. 5 - classe c.

Nel quadro I della detta tariffa n. 31 alla parola « interasse » è aggiunto il richiamo (1) alla seguente nota:

(1) Per interasse dei veicoli è da intendere la distanza fra i centri delle due ruote poste dallo stesso lato.

La misurazione va fatta dopo aver messo i due assi in posizione perfettamente parallela fra loro. In caso di contestazione si misura la distanza tanto al lato destro quanto al lato sinistro e si prende la media.

23. — La tariffa eccezionale n. 101 P. V. è soppressa
24. — Nella tariffa eccezionale n. 102 P. V. sono soppressi i prezzi per il peso minimo di 5 tonnellate.
I prezzi delle classi nn 59 e 65 per il peso minimo di una tonnellata sono sostituiti rispettivamente dai prezzi delle classi 57 e 63
25. — Nella tariffa eccezionale n. 103 P. V. la intestazione « frutta fresche e secche » è sostituita da « frutta secche e carrube » e il prezzo della classe 74 è sostituito da quello della classe 72. Nell'elenco delle merci fruanti della tariffa eccezionale n. 103 P. V. sono da depernare gli agrumi e le olive fresche.
26. — La tariffa eccezionale n. 104 è soppressa.
27. — Nella tariffa eccezionale n. 105 P. V. i prezzi delle classi 67 e 74 per i pesi minimi di 5 e 10 tonnellate sono sostituiti rispettivamente dai prezzi delle classi 65 e 70.
28. — La tariffa eccezionale n. 106 P. V. è sostituita dalla seguente:

TARIFFA ECCEZIONALE N. 106 P. V.
Aceto di vino, vino, mosto ed uva pigiata.

Serie A. — *Vino e mosto*

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso	Classe
		minimo	
		Tonn.	
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	10	71 (1)
		10	67 (2)

La presente serie non è applicabile alle spedizioni provenienti dall'estero neanche via terra.

- (1) Valevole per i vini e il mosto riposti in botti, barili e carri serbatoi.
- (2) Valevole per il vino riposto in damigiane od in fiaschi anche sciolti.

Serie B. — *Aceto di vino, vino, mosto ed uva pigiata.*

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso	Classe
		minimo	
		Tonn.	
Stazioni della linea Fiumicino - Roma - Castellammare Adriatico - Terracina - Tortoreto - Controguerra ed al sud di essa	Stazioni delle linee dello Stato distanti almeno 600 km. dalle mittenti	10	76
Stazioni della Sardegna			

Per fruire di questa serie, l'aceto di vino, il vino e il mosto devono essere spediti in botti o barili o carri serbatoi; l'uva pigiata in botti, tini, bigonce, navasse od in carri serbatoi

29 — La tariffa eccezionale n. 107 P. V. è soppressa

30. -- Nella tariffa eccezionale n. 108 P. V. ai prezzi delle classi 71 e 77 sono sostituiti rispettivamente quelli delle classi 68 e 72.

31. — Nella tariffa eccezionale n. 109 P. V. il prezzo della classe 77 è sostituito da quello della classe 72.

32. — Nella tariffa eccezionale n. 110 P. V. i prezzi delle classi 63 e 75 sono sostituiti rispettivamente da quelli delle classi 60 e 70.

33. — Nella tariffa eccezionale n. 112 P. V. ai prezzi delle classi 74 e 77 sono sostituiti rispettivamente quelli delle classi 71 e 73

34. — Nella tariffa eccezionale n. 113 P. V. ai prezzi delle classi 64 e 75 sono sostituiti rispettivamente quelli delle classi 62 e 72.

35. — Nella tariffa eccezionale n. 114 P. V. i prezzi delle classi attuali sono sostituiti come segue:

Serie A: la classe 78 è sostituita dalla 77;

Serie B:

a) corde di rame, ecc.	}	la classe 60 e sostituita dalla 58;		
		» 63	»	» 60;
b) fogli, ecc. di rame e ottone.	}	» 64	»	» 62;
		» 72	»	» 70;
c) lastre e piastre di mailechort.	}	» 63	»	» 60;
		» 70	»	» 67;

36. — Il prezzo della classe 51 della tariffa eccezionale n. 115 P. V. è sostituito da quello della classe n. 48.

37. — La tariffa eccezionale n. 116 P. V. è soppressa

38. — Nella tariffa eccezionale n. 117 P. V. il prezzo della classe 82 è sostituito da quello della classe n. 78.

39. — Nella tariffa eccezionale n. 118 P. V. l'indicazione delle classi dei prezzi è sostituita come segue:

Serie A: la classe 79 è sostituita dalla 77;

» B:	»	82	»	»	78;
» C:	»	74	»	»	75;
» D:	»	81	»	»	77;

40. — Nella tariffa eccezionale n. 119 P. V. l'indicazione delle sottoindicate classi dei prezzi è sostituita come segue:

bottiglie di vetro ne- ro, ecc.	}	la classe 57 è sostituita dalla 55;
		" 70 " " 67;
lastre, ecc.	}	" 53 " " 50;
		" 64 " " 60.

41. - La tariffa eccezionale n. 120 P. V. è soppressa.
42. - La tariffa eccezionale n. 121 P. V. è soppressa.
43. Nella tariffa eccezionale n. 122 P. V. ai prezzi delle classi 64 e 76 sono sostituiti rispettivamente quelli delle classi 60 e 72.
44. Nella tariffa eccezionale n. 123 P. V. sono da depennare le voci: « Calce viva o spenta » e « Torba e formelle di torba ».
45. - Nella tariffa eccezionale n. 124 P. V. il prezzo della classe n. 85 è sostituito da quello della classe 81
46. - Nella tariffa eccezionale n. 125 P. V. i prezzi delle classi nn. 85 e 84 sono sostituiti rispettivamente da quelli delle classi nn. 82 e 80
47. - Nella tariffa eccezionale n. 126 P. V. al prezzo della classe n. 85 è sostituito quello della classe n. 80
48. - Nella serie A della tariffa eccezionale n. 127 P. V. al prezzo della classe n. 62 è sostituito quello della classe n. 59.
49. - Nella tariffa eccezionale n. 128 P. V. il prezzo della classe n. 82, per il peso minimo di 10 tonnellate, è sostituito da quello della classe n. 77.
50. - Nella tariffa eccezionale n. 129 ai prezzi delle classi nn. 68 e 71 sono sostituiti rispettivamente quelli delle classi numeri 66 e 69
51. - Nella tariffa eccezionale n. 130 P. V. il prezzo della classe n. 67 è sostituito da quello della classe n. 65.
52. - Nella tariffa eccezionale n. 131 P. V. il prezzo della classe n. 68 è sostituito da quello della classe n. 66.
53. - Nella tariffa eccezionale n. 132 P. V. sono apportate le seguenti modificazioni:
- Serie A: la classe 77 è sostituita dalla 75;
la classe 80 è sostituita dalla 78;
- Serie B: la classe 84 è sostituita dalla 82.
- Il prezzo per il peso minimo di 15 tonnellate è soppresso.
- Serie G: la classe 72 è sostituita dalla 65
54. - Nella tariffa eccezionale n. 133 P. V. i prezzi delle classi nn. 91 e 90 sono sostituiti rispettivamente da quelli delle classi nn. 70 e 61.
- Le condizioni speciali 2^a e 3^a sono modificate in conformità alle corrispondenti condizioni della tariffa ordinaria n. 35 P. V.
55. - Nella tariffa eccezionale n. 135 P. V. il prezzo della classe n. 74 è sostituito da quello della classe n. 72.

56. — Nella tariffa eccezionale n. 136 P. V. i prezzi delle classi nn. 85 e 86 sono sostituiti rispettivamente da quelli delle classi nn. 82 e 83.

La percorrenza minima è ridotta da 150 a 50 chilometri per la serie *B*.

57. — Nella tariffa eccezionale n. 137 P. V. i prezzi delle classi nn. 75 e 78 sono sostituiti rispettivamente da quelli delle classi nn. 74 e 76.

58. — Tariffa eccezionale n. 138 P. V.

Nella serie *A* i prezzi delle classi n. 53 e 55 sono sostituiti rispettivamente da quelli delle classi nn. 51 e 53.

Nella serie *B* il prezzo della classe 66 è sostituito da quello della classe n. 64.

59. — Nella tariffa eccezionale n. 139 P. V. i prezzi delle classi nn. 81 e 82 sono sostituiti rispettivamente da quelli delle classi nn. 80 e 81.

60. — Nel Capo XIII i prezzi delle classi per le merci a grande velocità ed a piccola velocità sono sostituiti dai seguenti:

Merci a grande velocità.

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
Prezzi per tonnellata (in lire)												
1°	0.677	0.677	0.400	0.362	0.343	0.253	0.232	0.185	0.175	0.156	0.144	0.120
	33.85	67.70	107.70	143.90	178.20	203.50	228.70	245.20	262.70	278.30	292.70	—
2°	0.598	0.598	0.403	0.290	0.290	0.238	0.231	0.100	0.183	0.160	0.150	0.125
	29.90	59.80	100.10	129.10	158.10	181.90	205. —	224.60	242.90	258.90	273.90	—
3°	0.564	0.564	0.334	0.302	0.286	0.211	0.193	0.154	0.146	0.130	0.120	0.100
	28.20	56.40	59.80	120.10	148.60	169.70	189. —	204.40	219. —	232. —	244. —	—
4°	0.478	0.478	0.322	0.222	0.232	0.190	0.185	0.157	0.146	0.128	0.120	0.100
	23.90	47.80	80.00	103.20	126.40	145.40	163.90	170.60	194.20	207. —	219. —	—
5°	0.420	0.420	0.320	0.240	0.220	0.200	0.160	0.150	0.140	0.080	0.050	0.100
	21.00	42.00	74.00	93.00	120.00	149.00	156. —	171. —	185. —	193. —	198. —	—
6°	0.384	0.384	0.294	0.206	0.206	0.170	0.164	0.150	0.145	0.127	0.117	0.100
	19.20	38.40	67.80	88.40	109.00	126.00	142.40	157.40	171.90	184.60	196.30	—
7°	0.283	0.283	0.219	0.183	0.178	0.159	0.150	0.138	0.128	0.118	0.109	0.085
	14.15	28.30	50.20	68.50	86.30	102.20	117.20	131.00	143.80	155.60	166.50	—
8°	0.238	0.238	0.168	0.149	0.144	0.139	0.136	0.126	0.120	0.112	0.104	0.080
	11.90	23.80	40.60	55.50	69.90	83.80	97.40	110.00	122. —	133.20	143.60	—
9°	0.190	0.190	0.136	0.118	0.101	0.096	0.094	0.090	0.087	0.079	0.078	0.070
	9.50	19.00	32.60	44.40	54.50	64.10	73.50	82.50	91.20	99.10	106.90	—

Segue MERCI A GRANDE VELOCITA

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
Prezzi per tonnellata (in lire):												
10 ^a	0.148 7.40	0.148 14.80	0.104 25.20	0.104 35.60	0.086 44.20	0.076 51.80	0.072 59. --	0.059 64.90	0.059 70.80	0.056 76.40	0.046 81.00	0.040 -
11 ^a	0.128 6.40	0.128 12.80	0.102 23. --	0.079 30.90	0.078 38.70	0.050 43.70	0.045 48.20	0.035 51.70	0.030 54.70	0.025 57.20	0.024 59.60	0.030 -
12 ^a	0.104 5.20	0.104 10.40	0.075 17.90	0.067 24.60	0.064 31.00	0.050 36. --	0.049 40.90	0.048 45.70	0.047 50.40	0.042 54.60	0.034 58. --	0.030 -
13 ^a	0.096 4.80	0.096 9.60	0.070 16.60	0.062 22.80	0.060 28.80	0.046 33.40	0.044 37.80	0.041 41.90	0.040 45.90	0.037 49.60	0.034 53. --	0.025 -
14 ^a	0.092 4.60	0.092 9.20	0.070 16.20	0.058 22. --	0.055 27.50	0.045 32. --	0.042 36.20	0.038 40. --	0.036 43.60	0.035 47.10	0.033 50.40	0.025 -
15 ^a	0.088 4.40	0.088 8.80	0.060 15.40	0.057 21.10	0.055 26.60	0.043 30.90	0.040 34.90	0.035 38.40	0.034 41.80	0.033 45.10	0.033 48.40	0.025 -
16 ^a	0.080 4. --	0.080 8. --	0.060 14. --	0.055 19.50	0.050 24.50	0.040 28.50	0.040 32.50	0.033 35.80	0.033 39.10	0.028 41.40	0.023 44.20	0.021 -
17 ^a	0.072 3.60	0.072 7.20	0.050 12.20	0.050 17.20	0.048 21. --	0.039 25.90	0.036 29.50	0.033 32.80	0.033 36.10	0.028 38.60	0.023 41.20	0.020 -
18 ^a	0.068 3.40	0.068 6.80	0.046 11.40	0.046 16. --	0.041 20.10	0.034 23.50	0.031 26.60	0.029 29.50	0.028 32.30	0.026 34.90	0.019 36.80	0.016 -

Segue MERCI A GRANDE VELOCITÀ.

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
Prezzi per tonnellata (in lire)												
19°	0.064 3.20	0.064 6.40	0.044 10.80	0.044 15.20	0.038 19.—	0.032 22.20	0.030 25.20	0.028 27.80	0.026 30.40	0.024 32.80	0.016 34.40	0.016 —
20°	0.064 3.20	0.064 6.40	0.042 10.60	0.042 14.80	0.034 18.20	0.029 21.10	0.027 23.80	0.024 26.20	0.024 28.60	0.019 30.50	0.014 31.90	0.013 —
21°	0.058 2.90	0.058 5.80	0.033 9.70	0.038 13.50	0.033 16.80	0.027 19.50	0.025 22.—	0.024 24.40	0.024 26.80	0.020 28.80	0.014 30.20	0.012 —
22°	0.052 2.60	0.052 5.20	0.040 9.20	0.038 12.80	0.032 16.—	0.030 19.—	0.028 21.60	0.024 24.—	0.022 26.20	0.020 28.20	0.015 29.70	0.011 —
23°	0.050 2.50	0.050 5.—	0.038 8.80	0.032 12.—	0.030 15.—	0.028 17.80	0.024 20.20	0.022 22.40	0.020 24.40	0.015 25.00	0.012 27.10	0.010 —
24°	0.040 2.—	0.040 4.—	0.029 6.90	0.027 9.60	0.027 12.30	0.027 15.—	0.025 17.50	0.025 20.—	0.020 22.—	0.015 23.50	0.015 25.—	0.010 —
25°	—	—	—	—	—	—	0.020 14.—	0.020 16.—	0.020 18.—	0.018 20.—	0.018 21.80	0.010 23.60
26°	—	—	—	—	—	—	0.020 13.30	0.020 15.30	0.020 17.30	0.018 19.30	0.018 21.10	0.010 22.90
27°	—	—	—	—	—	—	0.020 11.50	0.020 13.50	0.020 15.50	0.017 17.50	0.016 19.20	0.010 20.80

Merci a piccola velocità.

Classi		ZONE DI PERCORRENZA												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
		Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
Prezzi per tonnellata (in lire)														
41 ^a	}	0.520	0.320	0.320	0.320	0.288	0.256	0.224	0.192	0.160	0.138	0.128	0.107	0.107
		6.24	18.40	34.40	66.40	95.20	120.80	143.20	162.40	178.40	192.20	205.—	215.70	—
42 ^a	}	0.466	0.266	0.266	0.266	0.256	0.224	0.192	0.160	0.138	0.128	0.107	0.107	0.098
		5.592	15.70	29.00	55.60	81.20	103.60	122.80	138.80	152.60	165.40	176.10	186.80	—
43 ^a	}	0.380	0.180	0.180	0.164	0.154	0.154	0.143	0.133	0.122	0.106	0.101	0.101	0.090
		4.56	11.40	20.40	36.80	52.20	67.00	81.90	95.20	107.40	118.—	128.10	138.20	—
44 ^a	}	0.365	0.165	0.165	0.151	0.141	0.141	0.130	0.120	0.109	0.093	0.088	0.088	0.077
		4.38	10.65	18.90	34.—	48.10	62.20	75.20	87.20	98.10	107.40	116.20	125.—	—
45 ^a	}	0.350	0.150	0.150	0.138	0.128	0.128	0.117	0.107	0.096	0.080	0.075	0.075	0.064
		4.20	9.90	17.40	31.20	44.—	56.80	68.50	79.20	88.80	96.80	104.30	111.80	—
46 ^a	}	0.348	0.148	0.148	0.134	0.120	0.118	0.107	0.098	0.087	0.076	0.070	0.070	0.069
		4.176	9.80	17.20	30.60	42.60	54.40	65.10	74.90	83.60	91.20	98.20	105.20	—
47 ^a	}	0.347	0.147	0.146	0.130	0.112	0.107	0.098	0.088	0.079	0.071	0.066	0.064	0.066
		4.164	9.75	17.05	30.05	41.25	51.95	61.75	70.55	78.45	85.55	92.15	98.55	—
48 ^a	}	0.345	0.145	0.145	0.126	0.104	0.102	0.094	0.084	0.078	0.069	0.062	0.058	0.062
		4.14	9.65	16.90	29.50	39.90	50.10	59.50	67.90	75.70	82.60	88.80	94.60	—
49 ^a	}	0.344	0.144	0.144	0.122	0.096	0.096	0.090	0.080	0.077	0.067	0.058	0.053	0.048
		4.128	9.60	16.80	29.—	38.60	48.20	57.20	65.20	72.90	79.60	85.40	90.70	—

Segue MERCI A PICCOLA VELOCITÀ.

Classi		ZONE DI PERCURRENZA												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
		Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	a 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
Prezzi per tonnellata (in lire)														
50 ^a	}	0.312	0.142	0.142	0.116	0.090	0.090	0.085	0.077	0.073	0.065	0.058	0.053	0.01 ^a
		4.104	9.50	16.60	28.20	37.20	46.20	54.70	62.40	69.70	76.20	82. --	87.30	—
51 ^a	}	0.340	0.140	0.140	0.110	0.085	0.085	0.080	0.075	0.069	0.064	0.057	0.053	0.01 ^a
		4.08	9.40	16.40	27.40	35.90	44.40	52.40	59.90	66.80	73.20	78.90	84.20	—
52 ^a	}	0.335	0.135	0.130	0.107	0.085	0.083	0.077	0.072	0.065	0.058	0.055	0.050	0.01 ^a
		4.02	9.15	15.65	26.25	34.85	43.15	50.85	58.05	64.55	70.35	75.85	80.85	—
53 ^a	}	0.280	0.130	0.120	0.105	0.085	0.082	0.073	0.070	0.060	0.053	0.053	0.048	0.01 ^a
		3.36	8.30	14.30	24.80	33.30	41.50	48.80	55.80	61.80	67.10	72.40	77.20	—
54 ^a	}	0.279	0.129	0.112	0.087	0.079	0.075	0.070	0.065	0.060	0.053	0.050	0.047	0.01 ^a
		3.348	8.25	13.85	23.55	31.45	38.95	45.95	52.45	58.45	63.75	68.75	73.45	—
55 ^a	}	0.277	0.127	0.108	0.089	0.070	0.068	0.068	0.060	0.060	0.052	0.047	0.047	0.01 ^a
		3.324	8.15	13.55	22.45	29.45	36.25	43.05	49.05	55.05	60.25	64.95	69.85	—
56 ^a	}	0.275	0.125	0.104	0.089	0.068	0.060	0.060	0.055	0.055	0.050	0.047	0.045	0.01 ^a
		3.30	8.05	13.25	22.15	28.95	34.95	40.95	46.45	51.75	56.95	61.65	66.15	—
57 ^a	}	0.272	0.122	0.102	0.083	0.063	0.058	0.054	0.051	0.051	0.048	0.047	0.044	0.01 ^a
		3.264	7.90	13	21.30	27.60	33.40	38.80	43.90	49. --	53.80	58.50	62.90	—
58 ^a	}	0.265	0.115	0.093	0.079	0.061	0.058	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.042	0.01 ^a
		3.18	7.55	12.20	20.10	26.20	32. --	36.70	41.40	46.10	50.80	55.50	59.70	—

Segue MERCI A PICCOLA VELOCITÀ.

Classi	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
Prezzi per tonnellata (in lire)													
50 ^a	0.255	0.105	0.100	0.078	0.080	0.057	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.042	0.042
	3.06	7.05	12.05	19.85	25.85	31.55	36.25	40.95	45.65	50.35	55.05	59.25	—
60 ^a	0.254	0.104	0.094	0.075	0.058	0.053	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.042	0.042
	3.048	7. —	11.70	19.20	25. —	30.30	35. —	39.70	44.40	49.10	53.80	58. —	—
61 ^a	0.253	0.103	0.085	0.071	0.055	0.052	0.047	0.044	0.043	0.041	0.040	0.038	0.037
	3.036	6.95	11.20	18.30	23.80	29. —	33.70	38.10	42.40	46.50	50.50	54.30	—
62 ^a	0.250	0.100	0.080	0.067	0.052	0.051	0.045	0.043	0.041	0.039	0.037	0.036	0.035
	3. —	6.90	10.80	17.50	22.70	27.80	32.30	36.60	40.70	44.60	48.30	51.90	—
63 ^a	0.247	0.097	0.078	0.065	0.049	0.049	0.043	0.042	0.039	0.037	0.034	0.034	0.033
	2.964	6.65	10.55	17.05	21.95	26.85	31.15	35.35	39.25	42.95	46.35	49.75	—
64 ^a	0.244	0.094	0.076	0.065	0.047	0.047	0.042	0.042	0.036	0.036	0.031	0.031	0.031
	2.928	6.50	10.30	16.80	21.50	26.20	30.40	34.60	38.20	41.80	44.90	48. —	—
65 ^a	0.237	0.087	0.076	0.065	0.046	0.045	0.042	0.042	0.036	0.035	0.031	0.031	0.031
	2.844	6.15	9.95	16.45	21.05	25.55	29.75	33.95	37.55	41.05	44.15	47.25	—
66 ^a	0.236	0.086	0.067	0.055	0.045	0.044	0.042	0.039	0.036	0.034	0.031	0.031	0.031
	2.832	6.10	9.45	14.95	19.45	23.85	28.05	31.95	35.55	38.95	42.05	45.15	—
67 ^a	0.230	0.080	0.067	0.054	0.044	0.043	0.042	0.037	0.036	0.032	0.031	0.031	0.031
	2.76	5.80	9.15	14.55	18.95	23.25	27.45	31.15	34.75	37.95	41.05	44.15	—

Segue MERCI A PICCOLA VELOCITÀ.

		ZONE DI PERCORRENZA												
Classi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	
	Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.	
Prezzi per tonnellata in (lire)														
68 ^a	0.228	0.078	0.066	0.054	0.042	0.042	0.042	0.036	0.036	0.031	0.031	0.031	0.031	
	2.736	5.70	9. —	14.40	18.60	22.80	27. —	30.60	34.20	37.30	40.40	43.50	—	
69 ^a	0.200	0.075	0.065	0.053	0.041	0.041	0.039	0.036	0.033	0.031	0.031	0.031	0.031	
	2.40	5.25	8.50	13.80	17.90	22. —	25.90	29.50	32.80	35.90	39. —	42.10	—	
70 ^a	0.198	0.073	0.063	0.052	0.040	0.040	0.038	0.036	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	
	2.376	5.15	8.30	13.50	17.50	21.50	25.10	28.70	31.80	34.90	38. —	41.10	—	
71 ^a	0.191	0.066	0.063	0.052	0.040	0.039	0.035	0.035	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	
	2.292	4.80	7.95	13.15	17.15	21.05	24.55	28.05	31.15	34.25	37.35	40.45	—	
72 ^a	0.191	0.066	0.060	0.052	0.040	0.036	0.033	0.033	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	
	2.292	4.80	7.80	13. —	17. —	20.60	23.90	27.20	30.30	33.40	36.50	39.60	—	
73 ^a	0.190	0.065	0.052	0.052	0.040	0.036	0.033	0.031	0.031	0.031	0.031	0.026	0.026	
	2.28	4.75	7.35	12.55	16.55	20.15	23.45	26. —	29.65	32.75	35.85	38.45	—	
74 ^a	0.185	0.060	0.055	0.050	0.040	0.033	0.033	0.031	0.031	0.031	0.031	0.026	0.026	
	2.22	4.50	7.25	12.25	16.25	19.55	22.85	25.95	29.05	32.15	35.25	37.85	—	
75 ^a	0.185	0.060	0.055	0.042	0.040	0.033	0.033	0.031	0.031	0.031	0.031	0.026	0.026	
	2.22	4.50	7.25	11.45	15.45	18.75	22.05	25.15	28.25	31.35	34.45	37.05	—	
76 ^a	0.183	0.058	0.050	0.042	0.038	0.033	0.033	0.031	0.031	0.031	0.026	0.026	0.026	
	2.196	4.40	6.90	11.10	14.90	18.20	21.50	24.60	27.70	30.80	33.40	36. —	—	

Segue MERCI A PICCOLA VELOCITÀ.

ZONE DI PERCORRENZA

Class.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
Prezzi per tonnellata (in lire)													
77 ^a	0.179	0.054	0.050	0.042	0.037	0.032	0.032	0.031	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026
	2.148	4.20	6.70	10.90	14.60	17.80	21 -	24.10	26.90	29.70	32.30	34.90	-
78 ^a	0.179	0.054	0.049	0.039	0.034	0.032	0.032	0.031	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026
	2.148	4.20	6.65	10.55	13.95	17.15	20.35	23.45	26.25	29.05	31.65	34.25	-
79 ^a	0.177	0.052	0.047	0.038	0.031	0.031	0.031	0.031	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026
	2.124	4.10	6.45	10.05	13.15	16.25	19.35	22.45	25.05	27.65	30.25	32.85	-
80 ^a	0.175	0.050	0.046	0.036	0.031	0.029	0.029	0.029	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
	2.10	4 -	6.30	9.90	13 -	15.90	18.80	21.70	24.30	26.90	29.50	32.10	-
81 ^a	0.175	0.050	0.042	0.033	0.031	0.028	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
	2.10	4 -	6.10	9.40	12.50	15.30	18.10	20.90	23.50	26.10	28.70	31.30	-
82 ^a	0.173	0.048	0.035	0.031	0.031	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
	2.076	3.90	6.65	8.75	11.85	14.45	17.05	19.65	22.25	24.85	27.45	30.05	-
83 ^a	0.171	0.046	0.031	0.029	0.029	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
	2.052	3.80	5.35	8.25	11.15	13.75	16.35	18.95	21.55	24.15	26.75	29.35	-
84 ^a	0.165	0.040	0.031	0.029	0.029	0.025	0.024	0.022	0.022	0.020	0.020	0.020	0.020
	1.98	3.50	5.05	7.95	10.85	13.35	15.75	17.95	20.15	22.15	24.15	26.15	-

Segue MERCI A PICCOLA VELOCITÀ.

Classi		ZONE DI PERCORRENZA												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
		Da 1 3 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
Prezzi per tonnellata (in lire)														
85°	1	0.163	0.038	0.031	0.029	0.028	0.028	0.020	0.020	0.020	0.020	0.016	0.016	0.010
	2	1.956	3.40	4.95	7.85	10.45	13.05	15.05	17.05	19.05	21.05	22.65	24.25	-
86°	1	0.160	0.035	0.030	0.030	0.025	0.025	0.020	0.020	0.020	0.020	0.015	0.015	0.010
	2	1.92	3.25	4.75	7.75	10.25	12.75	14.75	16.75	18.75	20.75	22.25	23.75	-
87°	1	0.150	0.025	0.025	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.015	0.015	0.015	0.014	0.010
	2	1.80	2.75	4	6	8	10	11.80	13.60	15.10	16.60	18.10	19.50	-
88°	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89°	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90°	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

61. — Nell'allegato n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni ai numeri d'ordine rispettivi:

1) Il diritto è elevato da L. 0.20 a L. 0.40 per collo e per ogni 24 ore, ed il minimo da L. 0.30 a L. 0.50 per ogni deposito

Fra i riferimenti al vol. I aggiungere l'art. 5 ed, in relazione a ciò, nell'art. 5, § 4, comma 3^o delle Condizioni dopo le parole « tasse di porto e di custodia » aggiungere « (allegato 1. n. 1) ».

2) Il prezzo di vendita è elevato da L. 0.15 a L. 0.30 per ogni esemplare della lettera di vettura e da L. 10, a L. 25 per ogni centinaio.

4) La tassa per la pesatura è elevata da L. 0.15 a L. 0.30 per quintale indivisibile se la pesatura si effettua per colli; da L. 2 a L. 4 per carro di merce pesata complessivamente e da L. 0.10 a L. 0.20 per quintale indivisibile del bestiame.

5) La tassa per la verifica della tara dei carri è elevata da L. 2 a L. 4 per carro.

6) Il compenso per ogni verifica della quantità dei colli caricati è elevato da L. 0.05 a L. 0.10 per collo, ed il massimo per ciascuna spedizione da L. 10 a L. 20

7) La provvigione pel servizio assegni di L. 0.05 per ogni 10 lire indivisibili è modificata in L. 0.30 per ogni 100 lire indivisibili, fermo restando il minimo di L. 0.50 per assegno.

11. Il punto 11 è così modificato:

Sosta sui carri, nei magazzini delle stazioni, sui piani caricatori ed in qualunque altra località di pertinenza dell'Amministrazione.	32 46 47	Per ogni 24 ore indivisibili:
		a) merci e veicoli L. 0.15 per quintale indivisibile, col minimo di L. 20 per carro per i trasporti sostanti sui carri. Il carro a 4 o più assi si considera come due carri;
		b) numerario, carte valori, oggetti preziosi e merci spedite con dichiarazione di interesse alla riconsegna L. 0.30 per ogni 1000 lire indivisibili dichiarate, oltre le tasse di sosta sul peso;
		c) veicoli circolanti sulle proprie ruote L. 15 per veicolo;
		d) feretri L. 20 per carro, ceneri mortuarie L. 6 per spedizione.
Tariffa N. 4 G. V. §§ 9 e 13		Bestiame sostante sui carri L. 1 per ogni spedizione e per ogni ora indivisibile.
		Per lo scarico e l'accompagnamento al luogo di ricovero del bestiame non ritirato, oltre alla tassa di sosta sono dovute:

Segue
 Tariffa
 N. 4 G. V.
 §§ 9 e 13

Per ogni capo delle serie *A*
 e *B* della tariffa 4 G. V.
 L. 0.80.

Per ogni capo della serie *C*
 della tariffa 4 G. V. L. 0.40.

Per ogni capo della serie *D*
 della tariffa 4 G. V. L. 0.20.

Per la sosta degli esplosivi
 vedasi l'allegato n. 7, condi-
 zioni comuni alle categorie
 12^a, 13^a e 14^a lettera e).

14) Il punto 14 è così modificato:

Diritto per l'emissione dell'avviso di arrivo della spedizione in qua- lunque modo dato	46	L. 0.05 per avviso.
--	----	---------------------

16) La tassa per la disinfezione carri è aumentata come segue:

Bestiame ed altri animali vivi e sciolti L. 2 per capo, col massimo di L. 8 per spedizione;

Bestiame in carri gabbia L. 15 per carro;

Bestiame ed altri animali vivi, riposti in ceste, in gabbie, ecc., a fondo chiuso o graticolato, ma ricoperto con stuoia, paglia, ecc., L. 0.50 per collo, col massimo di L. 3 per spedizione; a fondo graticolato non ricoperto con stuoia, paglia od altro, L. 1.50 per collo, col massimo di L. 5 per spedizione;

Spoglie e rifiuti di animali ed avanzi in genere di materie animali (1), spediti a carro L. 8 per spedizione; se spediti in piccole partite L. 1.50 per collo, col massimo di L. 5 per spedizione.

17) La tassa per l'uso della gru è elevata a L. 0.80 per tonnellata, divisibile di 10 in 10 kg., qualunque sia il peso degli oggetti.

22) La tassa per modificazione al contratto di trasporto è elevata da L. 2 a L. 3 per ogni disposizione del mittente.

62 - Nell'allegato 7, Condizioni comuni alle categorie 12^a, 13^a e 14^a, lettera e), il punto 1) è sostituito dal seguente:

« 1) il *diritto di sosta*, nella misura di L. 0.30 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore indivisibili col minimo di L. 1 per ogni ora indivisibile e di L. 24 per carro e per ogni 24 ore indivisibili. Il diritto di sosta è dovuto per ogni spedizione non ritirata entro due ore dalla consegna dell'avviso quanto ai privati, ed entro quattro ore quanto alle amministrazioni militari, e, se l'avviso fosse rimesso alla posta, nelle 14 ore, e rispettivamente 16 ore successive all'impostazione ».

63 - Nella II serie della tariffa ordinaria n. 34 P. V. la voce « Oli minerali di ogni sorta » è sostituita da « Oli minerali compresi nella voce della nomenclatura *Oli minerali non nominati* ».

La nota (1) che figura nella tariffa stessa è annullata. Le stazioni di Spezia, Valdellora e Vado, già comprese nell'elenco delle stazioni marittime per le quali è valevole la detta tariffa, vi si intendono ammesse limitatamente ai trasporti di quelle merci che l'Amministrazione ha facoltà di determinare ogni qual volta ricorrano le condizioni volute dalla tariffa medesima.

64. — Il § 4 dell'art. 36 è così modificato:

« § 4 — Responsabilità — L'Amministrazione risponde dello stato del copertone e del modo con cui fu collocato sul carro soltanto quando il copertone sia di sua proprietà ed il carico della merce sia stato da essa eseguito ».

65. — L'ultimo periodo del § 2 dell'art. 46 è sostituito dal seguente: « Il diritto per l'emissione dell'avviso di arrivo (allegato 1. n. 14) e le spese per il suo invio, quando sia fatto per posta, telegrafo o telefono (allegato 1. n. 13), sono gravate sul trasporto ».

66. — È istituita la

TARIFFA ECCEZIONALE N. 140 P. V.

Merci d'ogni genere caricate in un sol carro (groupage).

Le merci d'ogni genere caricate in un sol carro si tassano con i prezzi delle classi:

N. 45 per il peso minimo di 5 tonnellate;

N. 48 per il peso minimo di 10 tonnellate.

Non sono ammessi a questa tariffa gli oggetti d'arte, le materie infiammabili, quelle esplosive, i veicoli, i colli pesanti più di 5 tonnellate, le cose che in ragione del loro peso sono tassabili a carro, le spedizioni composte di una sola qualità di merce, oppure di merci diverse, anche se fruenti di una stessa classe, in cui quella prevalente superi la metà del carico.

Condizioni speciali.

1° La presente tariffa si applica soltanto in seguito a domanda tassativa con l'indicazione del n. 140 P. V. nell'apposito spazio della lettera di vettura; la domanda stessa è impegnativa per lo speditore ed implica anche la rinuncia alle norme degli articoli 24 e 72 delle tariffe.

2° I carichi occorrenti al trasporto debbono essere chiesti almeno 12 ore prima della presentazione della merce.

3° I trasporti sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non può ripetere al un risarcimento per deterioramenti e avarie alla merce, quando non abbia provato la colpa dell'Amministrazione.

4° La presente tariffa è vevole anche per le provenienze dall'estero via mare.

67. — L'instestazione della tariffa eccezionale n. 21 G. V. è così modificata: « Derrate alimentari di produzione nazionale in esportazione dall'Italia via terra ».

La condizione speciale 3ª della tariffa stessa è così modificata: « La presente tariffa è applicabile soltanto alle spedizioni eseguite con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente a stazioni estere poste oltre quelle di transito di Ventimiglia, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Innsbruck, San Candido, Tarvisio, Fusine Laghi, Predicelle, Postumia e Fiume.

Analoghe modificazioni sono apportate alla serie C della tariffa eccezionale n. 25 G. V.

68. — Il secondo alinea del paragrafo 6 dell'art. 67 è così modificato:

« Il prodotto dei detti prezzi per il peso della spedizione, per il valore dichiarato, per i capi di bestiame, ecc., si arrotonda ai dieci centesimi di lira immediatamente superiori ».

69. — Nella tariffa ordinaria n. 33 P. V. è aggiunta la seguente condizione:

« 4 Le polveri da mina si tassano in base ai prezzi suindicati ridotti del 20 per cento.

« Le dette polveri si distinguono da quelle da caccia in ciò che sono di grana grossa come chicchi di frumentone, che sono riposte in sacchetti di carta da Kg. 1 o in latte di peso superiore e portano marche a fascetta, le polveri da caccia invece sono di grana fina inferiore ad un millimetro riposte in scatolette di latta del peso non superiore ai 250 grammi e portano marche a francobollo ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

ALLEGATO N. 5.

**MODIFICAZIONI DA APPORTARE NEL VOLUME II
DELLE CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE COSE.**

(Nomenclatura e tariffe ordinarie a P. V.).

1. — In tutte le voci relative a lavori di ferro, acciaio e ghisa (arpioni, biette, binari, bolloni, caviglie, ceppi, chiavarde, copiglie, cuori di scambi, cuscinetti, dadi, chiodi, materiale da strade ferrate ecc., occhielli pezzi di piattaforme, punte di Parigi, rampini, rondelle, scambi, scarpe per frenare, stecche, tenditori, viti e pi-roni), per le quali è stabilita la classificazione 60, 62, 68, 72, la classe per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate è sostituita dalla 70.

2. — Nelle voci seguenti è soppressa la classe per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate e la classe per spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate è sostituita da quella per ciascuna voce indicata:

— Correntini di legno	74
— Legno comune da costruzione o da opera non nominato:	
a) greggio (tronchi d'albero anche scortecciati)	76
b) lavorato con l'ascia (appuntito, squadrato) o segato diritto	74
— Legno — Assicelle preparate per comporre casse da imballaggio	74
— Legno — Casse e cassette: a) di legno greggio: 3 scomposte in assicelle	74
— Legno — Pali: b) altri	74
— Pertiche di legno, anche spaccate o riflesse	74
— Regoletti di legno o correntini	74
— Traverse di legno, anche se iniettate	74
— Travi e travicelli di legno comune: a) lavorati con l'ascia o segati diritti	74
3. — La classificazione della voce:	
Bario (solfato di):	
a) naturale o baritina:	

- 1 - in pezzi 68 - 75 78
 e sostituita da 68 - 76 79
4. - La classificazione delle voci:
 - Calce idraulica e calce viva o spenta 68 - 76 78
 e sostituita da 68 - 78 80
5. - Nella voce Carta colorata ecc., dopo la parola « profumata », sono aggiunte le seguenti: « Carta pergamina vegetale anche da involti ».
6. - Nelle seguenti voci relative a prodotti di ferro e acciaio, la classe 78 per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate e sostituita dalla classe 77:
 - aghi di scambi,
 - barre o verghe, ecc.; a) gregge,
 - reggetta,
 - rotaie per qualsiasi uso: a) a sezione costante;
 - traverse per strade ferrate e tranviarie.
7. - Nelle seguenti voci relative a prodotti di ferro e acciaio, la classe 81 per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate e sostituita dalla classe 80:
 - lingotti,
 - masselli (lingotti),
 - rosette,
 - leghe metalliche di ferro contenenti fino al 5 per cento di manganese, silicio o cromo presi separatamente o in combinazione fra loro e fino al 5 per cento di nichelio o di titanio.
8. - La classe 79 per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate di Ferro ed Acciaio: Billette e blooms, è sostituita dalla classe 78
9. - Per le seguenti merci costituite di lavori di ferro, acciaio e ghisa, la classe 66 per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate e sostituita dalla classe 65:
 - Molle da locomotive, carrozze e carri da strade ferrate e tranvai;
 - Mozzi di ruote;
 - Panche, anche con parti di legno;
 - Porte di lamiera ondulata, anche fornite del meccanismo di avvolgimento;
 - Razzi di ruote;
 - Repulsori o respingenti per veicoli da strade ferrate o tranvai;
 - Tende di lamiera ondulata, anche fornite del meccanismo di avvolgimento;
 - Tende di lamiera di ferro o acciaio, avvolgibili.
10. - La classe 64 per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate per la voce:
 - Rotaie per qualsiasi uso: b) a dentiera
 e sostituita dalla classe 63.
11. - La classificazione delle voci: Erba comune fresca o secca - Fieno - Foraggi n. n. - Paglia comune e Trifoglio (62 68 81 →) e quella delle voci: Falasco (erba) e Foglie secche di castagno, faggio, quercia, ecc. (60 68 81 →) sono costituite da 62 68 75 →.
12. - La classificazione della voce: Ghiaia: 73 - 81 82
 e sostituita da 73 - 82 84
13. - La classificazione delle voci:
 - Ciotoli, esclusi quelli di quarzo,
 - Lapilli (sabbie e pietruzze vulcaniche),

— Pozzolana, Sabbia comune da costruzione e Sabbia vulcanica: 73 — 82 — e sostituita da 73 — 84 —.

14. — La classificazione della voce: Lava non nominata, è soppressa ed alla voce stessa è aggiunto il rimando: « vedi Pietre non nominate ».

15. — La classe 68 per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate di « Lavagne od ardesie in lastre piallate ed anche levigate » è sostituita dalla classe 66.

16. — La voce e classificazione relativa del Linoleum in rotoli o lavori è così modificata:

— Linoleum:

a) da pavimentazione, in rotoli 53 62 64 —
b) in lavori 44 47 — —

Alla lista attuale aggiungere quanto segue:

• Si classificano come lavori di linoleum: le guide, i tappeti, le stuoie, gli stoini, gli zerbini, ecc. Il linoleum da pavimentazione si presenta in pezzi dell'altezza di cm 180 almeno, della lunghezza di oltre 20 metri e dello spessore di almeno 2 mm.

La voce e relativa classificazione « Lincrusta (linoleum su carta): 49 54 57 — » sono sostituite da: « Lincrusta: 44 47 — — ».

17. — La classificazione della voce Magnesio (carbonato di) preparato artificialmente: b) altrimenti imballato 44 46 54 — è sostituita da: 44 53 55 —.

18. — La classificazione della Marna o margia: 75 — 78 79 — è sostituita da: 73 — 80 82.

19. — La classificazione delle voci: Marmo: in lastre e lastroni semplicemente segati — Marmo e pietre comuni in pezzetti poliedrici per mosaici 61 — 72 73) è sostituita da 60 — 70 71.

E' soppressa la nota a pagina 199. • Si classificano come marmo le pietre naturali, ecc. •

20. — La classificazione della voce: Mattonelle e piastrelle di terra cotta per pavimenti 72 — 81 82
è sostituita da 72 — 82 84

21. — La classificazione della voce: Mattoni ordinari di argilla comune:

1. non forati 72 — 81 82 è sostituita da 72 — 82 84

2. forati 69 78 79 — è sostituita da 69 80 82 —

22. — E' aggiunta la voce: « Nero allo zolfo » con la seguente classificazione: 47 50 52 —.

23. — La voce e relativa classificazione: « Oltremare naturale ed artificiale 44 » sono sostituite da « Oltremare artificiale 50 54 57 — ».

24. — E' aggiunta la seguente voce: « Colori preparati per tingere, in polvere, pani o pacchetti » con la classificazione: 46 49 — —.

• Sotto questa voce vanno compresi i colori organici naturali e quelli derivati dal catrame solo se mescolati con sostanze minerali atte a fare da mordenti e tali da essere impiegati per tingere filati, stoffe, vestiti, ecc., senza bisogno di ulteriore aggiunta di altre sostanze ».

25. — La classificazione della voce: « Pietra calcarea tenera di Malta o Siracusa » è soppressa ed alla voce stessa è aggiunto il rimando « — vedi Pietre non nominate ».

26. — La classificazione della voce:

— Pietra da calce:

- a) cruda 75 — 81 82 è sostituita da 75 — 82 84
- b) cotta 68 — 76 78 è sostituita da 68 — 78 80

27. — La classificazione delle voci:

— Pietra da cemento e Pietra da gesso:

- a) cruda 75 — 81 82 è sostituita da 75 — 82 84
- b) cotta 72 — 78 79 è sostituita da 72 — 80 82

28. — La classificazione della voce:

— Pietre non nominate: a), b), c) e d)

è sostituita dalla seguente:

— Pietre non nominate:

a) di peso fino a 50 Kg per pezzo:

- 1. greggie 75 — 82 84
- 2. semplicemente squadrate 66 — 77 80

b) di peso oltre 50 Kg. fino a 5 tonnellate per pezzo:

- 1. greggie 66 — 76 78
- 2. semplicemente squadrate 65 — 74 76

c) di peso oltre 5 tonnellate per pezzo:

- 1. greggie 62 — 72 73
- 2. semplicemente squadrate 61 — 70 71

d) in lastre semplicemente segate: 60 — 70 71

Nella nota a pag. 240: « Si classificano come semplici ecc. » aggiungere il seguente capoverso:

« Le pietre lucidate si tassano come marmo ».

29. — La classificazione della voce:

— Pietrisco: a) greggio 73 — 81 82

è sostituita da 73 — 82 84

30. — La voce Piroligniti — vedi Acetati non nominati è così modificata:

— Piroligniti:

a) di calcio in botti, barili o sacchi: 56 60 64 — 131;

b) altri e di calcio altrimenti imballato — vedi Acetati non nominati —

La voce Calcio (acetato di) vedi Acetati non nominati, è così modificata:

— Calcio (acetato di) — vedi Piroligniti

31. — La classificazione della voce:

— Preparazioni anticrittogamiche, antifillosseriche, antiperonosporiche 60 — 66 68 è sostituita da: 60 63 66 —

32. — La classificazione della voce:

— Resina coppale: 44 — — — è sostituita da: 44 46 50

33. — La classificazione della voce:

— Tegole ed embrici:

a) comuni: 72 — 81 82 è sostituita da: 72 — 82 84

34. — La voce « Arsenati 44 » è così modificata:

— Arsenati vedi allegato 7, cat. 2:

a) di calcio e di piombo per uso agricolo 47 50 52

b) altri 44 — — —

35. — E' aggiunta la voce:

— Cemento — pali tubolari in cemento armato centrifugato non levigato 63 — 75 77

36. — Alla voce « Specchi in casse » è soppressa la classe 51 per il peso minimo di 10 tonnellate ed alla voce « Vetro in lastre piane, curve od ondulate »:

b) da specchio stagnate, argentate od amalgamate e lastre dipinte » è assegnata la classe 47 per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate.

37. — E' aggiunta la voce « Paste e prodotti derivanti dalla neutralizzazione o raffinazione degli olii vegetali — come Macchie d'olio vegetale ».

38. — La classificazione della voce « Macchie d'olio vegetale 54 61 64 — » è sostituita da 58 63 66 —.

39. — Alle seguenti voci della nomenclatura della piccola velocità è aggiunta la classe di prezzo, di contro a ciascuna di esse indicata, per il peso minimo di 5 tonnellate:

— Alabastro (lavori non nominati di)	48
— Allumina (ossido di alluminio):	
b) Anidra (preparata)	52
— Barche anche con motore	46
— Battelli	46
— Cacao in grani o macinato	46
— Gomma elastica:	
a) greggia — vedi Alleg. 7, categ. 6 ^a	56
b) in fili, fogli, tubi ed altri lavori non nominati	47
— Indaco naturale od artificiale	48
— Olio vegetale non nominato — vedi Alleg. 7, categ. 5 ^a :	
b) in damigiane o in bottiglie riposte in casse	54
— Vestimenti, esclusi quelli di seta	46

40. — Alla voce « Tabacco in foglie e costole di foglie » la classe 45 è sostituita dalla 44.

Alla voce « Tabacco lavorato e ritagli (spuntature) » la classe 44 è sostituita dalla 43.

41. — I minerali metalliferi di cromo in masse od in pezzi ed in polvere, compresi fra quelli di antimonio, di arsenico, di cobalto, di mercurio, ecc., passano nella voce « Minerali metalliferi di manganese, di rame, di piombo e di zinco ».

42. — Il secondo periodo della nota alla voce « Aratrici » è sostituito dal seguente: « Le triatrici spedite separatamente si tassano pure come aratrici quando non possono servire ad altro uso che per trascinare l'aratro ».

43. — La classificazione delle voci:

— carbone fossile: a) allo stato naturale (bitantrace ed antracite);

— carbon fossile (polvere di), cioè di bitantrace ed antracite;

— carbon di lignite;

— carbone di torba;

— coke di carbon fossile;

— lignite;

— fornelle di carbon fossile;

— formelle di carbone di lignite (soppresso il riferimento alla eccezionale 124);

— formelle di carbone di torba (soppresso il riferimento alla eccezionale 124);

— formelle di lignite;

per spedizioni vincolate al peso minimo di 10 e 15 tonnellate: 78 79 è sostituita rispettivamente da 74 75.

44. Nelle voci seguenti la classe 81 per spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate è sostituita dalla classe 77:

— carbon fossile (residui utilizzabili della combustione del) frammisti a cenere, terra, scorie minute e polvere di carbone;

— coke di carbon fossile (polvere di).

45. — Le classificazioni delle voci:

« Torba (68 70 81 —) » e « Formelle di torba (66 70 81 —) » sono sostituite da: 66 67 77 —.

46. — La classe 72 per spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate di « Zolfo (minerale di) macinato », è sostituita dalla classe 69.

47. — La classe 61 per spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate delle seguenti merci è sostituita dalla classe 58:

Zolfo (fiore di) o zolfo sublimato

— in cannoli

— in polvere.

48. — Le classi 81 e 82 per spedizioni vincolate ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate sono sostituite rispettivamente dalle classi 78 e 79 per le seguenti voci relative a rottami e materiali da rifondere di ferro, acciaio e ghisa:

Bombe da bombarde, bombe a mano, granate e shrapnels vuoti inservibili;

Cascami minuti di lavorazione, come limatura, tonitura, scaglie di laminatoio e di maglio e simili;

Cannoni e palle da cannone inservibili;

Materiale vecchio ed inservibile di strade ferrate, tranvai e ferrovie portatili, cioè attrezzi di armamento e parti di locomotive e veicoli;

Ritagli, cioè cascami o scarti della lavorazione, in destinazione delle ferriere od acciaierie;

Rottami;

Scarti di laminazione, spuntature di ferro nuovo, getti con profondi difetti di struttura, come screpolature e sfoglie;

49. — Le classi 81 e 82 per spedizioni vincolate ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate di Ematite od oligisto e limonite sono sostituite rispettivamente dalle classi 78 e 79.

50. — Nella voce: « Minerali metalliferi di ferro (1), di manganese, di rame, ecc. » sono da deppennare le parole « di ferro (1) ». E' istituita la seguente voce con la relativa classificazione e nota:

Minerali metalliferi di ferro (1)

a) in masse od in pezzi 73 — 78 79 —

b) in polvere 71 — 76 78 —

(1) Per la pirite, l'ematite, l'oligisto e la limonite — vedi le corrispondenti voci.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO

COMUNICATO

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 234 del Regolamento del Personale, si rende noto che, con Decreto Ministeriale numero 1531 in data 10 gennaio 1925, il manovale i. p. *Parodi Antonio* (196619) della Sezione Movimento e Traffico di Genova è stato:

1) collocato in aspettativa per servizio militare a decorrere dal 1° febbraio 1921, in base all'art. 158 R. P.;

2) dichiarato decaduto dal diritto alla riammissione in impiego, ai sensi dell'articolo suddetto, colla conseguente radiazione dai ruoli, a decorrere dal 16 ottobre 1921.

Ordine di servizio N. 39.

Facoltà di servizio della stazione di Roma Prenestina.

La Società « Seta Artificiale di Padova » con stabilimento raccordato alla stazione di Roma Prenestina, ha cambiato la sua ragione sociale in quella di « Società Generale Italiana della Viscosa ».

Di conseguenza nel « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », parte 1ª (edizione gennaio 1925) nella nota (7) a pagina 77, l'indicazione « Società Seta Artificiale di Padova » dovrà essere sostituita con la seguente: « Società Generale Italiana della Viscosa ».

Analoga modificazione dovrà apportarsi alla nota (39) a pagina 18 della « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921).

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Circolare N. 18.

Marcatura definitiva dei veicoli ex Austro-Ungarici:

Entro il prossimo maggio occorre avere la certezza che sulla nostra rete non si trovino più veicoli venuti in nostro possesso in conseguenza della guerra (bottino, armistizio, ripartizione, ecc.) e che non abbiano ancora subita la marcatura definitiva F. S.

Il Servizio Materiale e Trazione ha già da tempo date disposizioni alle dipendenti Sezioni ed Officine perchè tale marcatura fosse ultimata entro breve tempo, disponendo anzi che i Verificatori provvedessero ad etichettare tutti i veicoli in parola, anche se circolanti carichi.

Malgrado ciò la marcatura è ancora ben lungi dall'essere ultimata e perciò si dispone che dal ricevimento della presente:

— I Verificatori delle località sede di Squadre Rialzo od Officina dovranno etichettare con etichetta T. V. 57-b (arancione) tutti i veicoli trovati vuoti che non portano ancora la nuova marcatura;

— I Verificatori delle località non sede di Squadre Rialzo od Officina dovranno etichettare con etichetta T. V. 57-a (azzurra) tutti i veicoli di cui sopra, destinandoli alla Squadra Rialzo od Officina della circoscrizione;

— Le stazioni dovranno evitare di utilizzare i veicoli di cui sopra ed anzi provvederanno, se non sede di verificatore, per la sollecita spedizione dei veicoli stessi alle Squadre Rialzo della circoscrizione;

— Le Officine sia di Stato che private, oltre a provvedere subito per la marcatura definitiva dei veicoli in riparazione od in attesa di riparazione, dovranno emettere subito i mod. T. V. 125-a per tutti quei veicoli che trovansi in attesa di demolizione.

I carri in parola devono portare la marca provvisoria F. S. e cioè F. S. (B) - F. S. Italia ◁ - F. S. Italia ○ F. S. (Sud). Si dovrà osservare bene che non si tratti di carri in servizio cumulativo portanti marche analoghe ma di altri Stati. In caso di dubbio si dovranno chiedere schiarimenti al Servizio Trazione fornendo tutti i dati necessari.

Con ciò è da ritenersi che entro il 31 maggio 1925, tutti i veicoli ex austro-ungarici saranno stati definitivamente rimarcati e pertanto si dispone che dalle ore 12 di tale giorno resta tassativamente vietata la circolazione di quei veicoli non muniti della marcatura F. S. a meno che non vi sia particolare autorizzazione del Servizio Materiale e Trazione.

Il giorno 31 maggio 1925 i Verificatori, ed in mancanza di questi i Capi Stazione, dovranno eseguire una accurata verifica sui piazzali, magazzini, raccordi, cantieri, ecc. onde accertare quali veicoli restano ancora da rimarcare, esclusi naturalmente quelli già consegnati alle Officine o Squadre Rialzo. Quelle località che rintracciassero qualcuno di tali veicoli dovranno darne avviso entro il giorno 31 maggio stesso al Servizio Materiale e Trazione comunicando con esattezza: marca della Ferrovia ex proprietaria, serie, numero di servizio e marcatura provvisoria F. S. [F. S. (B) - F. S. Italia ◁ F. S. Italia ○ - F. S. (Sud)]. I veicoli così rintracciati non dovranno per nessuna ragione essere rimossi dalla località ove furono trovati, fino a che non pervengano disposizioni dal Servizio Materiale e Trazione.

Nello stesso giorno 31 maggio tutte le Officine sia di Stato che private e tutte le Squadre Rialzo dovranno trasmettere al Servizio Materiale e Trazione un elenco nel quale siano indicati, con tutte le notizie di cui sopra, *tutti* i veicoli giacenti nelle medesime che ancora non hanno avuta la numerazione definitiva o per i quali non sia già stato emesso il modulo T. V. 125-a. A questo effetto si devono intendere come non rimarcati quei veicoli per i quali non fu ancora rassegnato il consueto prospetto di marcatura. Di contro a ciascun veicolo dovrà essere specificata la ragione della mancata marcatura e della mancata emissione del T. V. 125-a. Questa comunicazione delle Officine e Squadre Rialzo si richiede solo a scopo informativo e quindi non dovrà attendersi nessuna speciale disposizione per la marcatura dei veicoli segnalati. Per quelli proposti per demolizione si deve invece attendere come di consueto la prescritta approvazione.

Nel caso di veicoli tenuti a disposizione per ordine superiore, si dovrà pure comunicare quando e da chi fu dato l'ordine stesso. Questi veicoli devono rimanere in attesa di disposizioni.

Per accelerare le operazioni di marcatura, le Officine e Squadre Rialzo potranno tralasciare di eseguire, ai carri ricevuti a tale scopo, tutti i lavori di riparazione non implicanti la sicurezza dell'esercizio.

Si raccomanda però di curare che la marcatura sia eseguita con le prescrizioni già stabilite (e in modo che le nuove marche ed iscrizioni non possano facilmente scomparire) specialmente per quanto riguarda la cancellatura delle vecchie marche od iscrizioni che dovranno essere tolte in modo da non poter più ritornare visibili. Queste marche, iscrizioni, targhe di costruzione ecc. devono essere chiaramente riportate sul prospetto di marcatura.

Le disposizioni di cui la presente non si applicano ai veicoli a scartamento ridotto.

Essendo indispensabile che entro la data stabilita tutti i veicoli ex A. U. siano rimarcati o almeno denunciati al Servizio Materiale e Trazione si raccomanda la scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni, avvertendo che saranno presi severi provvedimenti punitivi contro chiunque risultasse responsabile di qualche omissione.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 11, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto di una condotta a battente naturale per convogliare le acque della sorgente « Fontana della Valle » nella stazione di Frasso Dugenta	T. P.	Ore 12 30 aprile 1925	87.600	Sezione Lavori Napoli
Risanamento della piattaforma stradale e della massciata, ricostruzione e riattamento di muretti e cunette nella tratta Gallitello - Salemi della linea Trapani-Palermo	L. P.	Ore 12 30 aprile 1925	202.000	Sezione Lavori Palermo
Spostamento del passaggio a livello dal Km. 111+685,30 al Km. 111+775,82 della linea Sulmona-Isernia	C. fiduciario	Ore 12 6 maggio 1925	40.000	Sezione Lavori Sulmona
Esecuzione delle opere in cemento armato murarie e simili occorrenti per l'ultimazione dello Scalo Merci di Vanchiglia e della relativa linea di accesso	L. P.	Ore 12 30 aprile 1925	1 500.000	Sezione Lavori Torino Nord
Rafforzamento di ml. 8550 di binario fra le progressive 120 + 000 e 128 + 700 della linea Roma-Sulmona	C. fiduciario	Ore 12 11 maggio 1925	68.400	Sezione Lavori Sulmona
Lavoro di sgombrò del materiale franato dalle trincee del tronco Montallegro - P. Empedocle	T. P.	Ore 16 6 maggio 1925	25.000	Esercizio Ferrovie Secondarie Gruppo Sicilia Palermo

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Giaro C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di mc. 3000 di pie- trisco per massicciata sul troneo Ribera-Montalegro	T. P.	Ore 16 6 maggio 1925	30.000	Esercizio Ferrovie Secondarie Gruppo Sicilia Palermo
Esecuzione di una parte dei lavori occorrenti nella sta- zione di Pisa C.le in dipen- denza dell'ampliamento della stazione	C. fiduciario	Ore 18 22 aprile 1925	50.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di una tettoia in legname sul piano caricatore e prosecuzione dell'esistente magazzino merci nella sta- zione di Altopascio	L. P.	Ore 18 28 aprile 1925	53.300	Sezione Lavori Pisa
Costruzione di un pozzo tri- vellato di scandaglio nella stazione di Cancellò linea Cassino-Napoli	C. fiduciario	Ore 12 30 aprile 1925	50.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione mediante piatta- banda in cemento armato del ponte sul fosso Castella- ro al Km. 246+449 della linea Ancona-Castellam- mare Adr.	L. P.	Ore 12 30 aprile 1925	130.000	Sezione Lavori Ancona
Impianto di pensiline in legno nel piazzale a nord di Mi- lano C.le	T. P.	Ore 12 30 aprile 1925	260.000	Sezione Lavori Milano-Ovest
Costruzione di un fabbricato ad un piano per due alloggi presso la stazione di Verona P. N.	C. fiduciario	Ore 15 30 aprile 1925	60.000	Sezione Lavori Verona
Esecuzione di un primo gruppo di lavori per l'ampliamento della stazione di Bicoeca	L. P.	Ore 12 7 maggio 1925	115.000	Sezione Lavori Catania

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Continue	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori occorrenti per l'ampliamento del servizio merci nella stazione di Marsala	L. P.	Ore 12 2 maggio 1925	347.000	Sezione Lavori Palermo
Spostamento passaggio a livello dal Km. 111 + 685,30 al Km. 111 + 775,82 della linea Sulmona-Isernia	C. fiduciario	Ore 12 6 maggio 1925	40.000	Sezione Lavori Sulmona
Costruzione di due fabbricati alloggi per i ferrovieri nelle vicinanze della stazione di Pisa C.le	L. P.	Ore 12 2 maggio 1925	780.000	Sezione Lavori Pisa
Impianto di un quarto binario tronco, di una piattaforma da m. 18 ed ampliamento del piazzale merci della stazione di Nicotera	C. fiduciario	Ore 12 6 maggio 1925	180.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Rinnovamento con materiale Mod. F. S. 46/3 di ml. 19.000 di binario e 20 deviatori sulla linea Torino-Confine Francese-Modane	L. P.	Ore 17 16 maggio 1925	280.000	Sezione Lavori Torino Nord
Rinnovamento con materiale F. S. ³ e di F. S. 50 ⁶ di ml. 19.000 circa di binario con materiale F. S. 46 ³ di 53 deviatori sulla linea Torino-Confine Francese-Modane	L. P.	Ore 17 16 maggio 1925	300.000	Sezione Lavori Torino Nord
Fornitura e posa in opera di una nuova travata metallica continua in sostituzione di quella attualmente in opera al ponte obliquo a 4 luci di cui le due estreme di m. 32 e quelle centrali di m. 39 sul fiume Bradano al Km. 39 + 451 della linea Taranto-Metaponto fra le stazioni di Ginosa e Metaponto.	L. P.	Ore 12 2 maggio 1925	1.431.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI, FORNITURE, VENDITE.			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Tonn.	80	Benzina per automotori comuni	T. P.	20-4-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
N.°	10.000	Ghiande, ganasce, piastrine e morsetti per linee elettriche	T. P.	21-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	3240	Chiavarde per ponti	T. P.	23-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
ML.	1000	Nastro di acciaio duro al carbonio temperato	T. P.	24-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	4500	Tubi di ferro senza saldatura	T. P.	26-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	11.000	Bocchettoni per chiavi a T e per caviglie a vite	L. P.	28-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	12.200	Valvole a tubetti unipolari	L. P.	4-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	137	Compassi a corsoio	T. P.	9-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI. FORNITURE. VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Ml.	12.000	Tela di cotone greggia alta m. 1,20 per fabbricazione tela isolante per apparecchi elettrici	L. P.	5-5-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
N.°	396.700	Chiodi di ferro da ribadire a capo colmo	L. P.	28-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	1300	Intelaiature complete per linea di contatto in galleria	L. P.	28-4-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	35.000	Scopette di saggina	L. P.	2-5-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Tubo di rame per apparati centrali e di blocco	L. P.	5-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	24.000	Pali di castagno selvatico di varie lunghezze	L. P.	12-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Tonn.	150	Piombo in pani di 1° fusione	L. P.	12-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	1200	Isolatori di Sezione per un filo di mm. 100	L. P.	12-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	50.000	Spugne comuni di mare mezzane	L. P.	16-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	150	Dischi di tela d'ottone da 49 maglie p. cmq. marca I.C. 58	T. P.	21-4-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3º Roma
		Materiali in ottone per appa- rati centrali e di blocco	T. P.	24-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.
	--	Fune di acciaio zincato a 4 e 24 capi	T. P.	29-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Kg.	4500	Tubi di ferro S. S. lung. com- merciale da m/m. 52 x 47	T. P.	30-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	100	Calibri per misurare il logo- ramento delle rotaie	T. P.	4-5-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	100	Borse di pelle per verifica- tori	T. P.	8-5-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Ml.	1000	Gallone di lana e cotone, bianco e marrone	T. P.	8-5-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Tonn.	20	Sevo colato	L. P.	12-5-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	35.000	Elettrodi di zinco per pile Leclanché	L. P.	12-5-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Tonn.	750	Filo di rame elettrolitico	L. P.	28-4-1925	Id. Ufficio 3º Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

- 22 febbraio 1925 — R. D. L. n. 370, riguardante la esecuzione dell'Accordo italo-germanico per l'istituzione del conto relativo all'art. 237 del Trattato di Versaglia . . . *Pag.* 169
- 5 aprile 1925 — R. D. L. n. 397, relativo alla attribuzione alla Regia Avvocatura erariale della difesa legale dell'Amministrazione delle ferrovie anche per le vertenze relative al trasporto » 177
- 7 aprile 1925 — R. D. L. n. 405, contenente l'approvazione del regolamento del personale ferroviario con le relative tabelle, delle disposizioni sulle competenze accessorie, nonché delle piante del personale degli uffici » 179

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Comunicato* *Pag.* 173
- Ordine di servizio n. 40* - Biglietti speciali d'abbonamento a prezzo ridotto per impiegati ferroviari e loro famiglie . . . » 177
- Ordine di servizio n. 11* - Trasporti di persone, di materiali da costruzioni e mezzi di opera per conto del Ministero dei Lavori Pubblici. » 178
- Ordine di servizio n. 42* - Regolamento del personale. — Disposizioni sulle competenze accessorie » 181
- Circolare n. 19* - Assegni sui trasporti, smarrimento dell'avviso d'incasso . . . » 182
- Circolare n. 20* - Indice analitico delle pubblicazioni di servizio. . . . » 183

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata:

- Comunicazioni* — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc. . . *Pag.* 107

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1925, n. 370, riguardante
la esecuzione dell'Accordo italo-germanico per l'istituzione
del conto relativo all'art. 237 del Trattato di Versaglia (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 695, che istituisce l'ufficio italiano di verifica e compensazione previsto dal trattato di Versaglia;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma il 10 luglio 1924 fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico per l'istituzione del conto relativo all'articolo 297 del Trattato di Versaglia, accordo approvato mediante scambio di note in data 10 e 22 settembre 1924, fra la Regia ambasciata in Berlino ed il Dipartimento germanico degli affari esteri.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 aprile 1925, n. 87.

Berlin, le 10 Septembre 1924.

AMBASCIATA D'ITALIA

Monsieur le Ministre,

D'après les instructions de mon Gouvernement j'ai l'honneur de transmettre, ci joint, à Votre Excellence une copie déclarée conforme, de l'accord conclu à Rome, le 10 juillet dernier, par M. Mercurio, directeur de l'Office italien de vérification et compensation et M. le Docteur Krapp, représentant du Gouvernement allemand, pour la création du compte relatif aux opérations prévues par l'art. 297 du Traité de Versailles.

En portant à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement du Roi a approuvé cet accord, je Vous serais très reconnaissant de vouloir bien me faire savoir si le Gouvernement allemand y donne aussi son approbation.

J'ai en même temps l'honneur de remettre ci-joint à Votre Excellence une copie du protocole du 10 juillet dernier concernant le règlement à l'amiable des demandes de dédommagement de la part de sujets italiens pour révalorisation de monnaie. Le Gouvernement Royal a pris acte avec satisfaction de la déclaration contenue dans le protocole en question.

En remerciant d'avance Votre Excellence de la réponse qu'Elle voudra bien me faire parvenir, je saisis l'occasion de Vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

BOSDART.

Son Excellence
le Dr. Stresemann
Ministre des affaires étrangères
BERLIN

Berlin den 22 September 1924.

Herr Botschafter!

In Erwiderung Ihres Schreibens vom 10 d. M. beehre ich mich Eurer Exzellenz mitzuteilen, dass auch die Deutsche Regierung das am 10 Juli d. J. von dem Direktor des Italienischen Ausgleichsamts Eugen Mercurio und dem Vertreter des deutschen Ausgleichsamts Geheimrat Krapp geschlossene Abkommen zwecks Anlage des Kontos 297 des Versailler Vertrags gebilligt hat.

Zugleich benutze ich auch diesen Anlass um Ihnen, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu erneuern.

STRESEMANN.

Seiner Exzellenz
dem Königlich Italienischen Botschafter
Herrn Conte de Bosdari

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

ACCORDO

Tra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico, per l'istituzione del conto in relazione all'articolo 297 del Trattato di Versaglia

Allo scopo di istituire fra i due Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico il conto relativo alle operazioni attinenti all'art. 297 del Trattato di Versaglia, regolando le relative modalità il direttore dell'Ufficio italiano, signor dottor Eugenio MERCURIO, e il rappresentante dell'Ufficio germanico, signor dott. KRAPP, hanno convenuto quanto appresso, con riserva dell'approvazione dei rispettivi Governi:

Art. I.

Tra gli Uffici di verifica e compensazione delle due Alte Parti contraenti è istituito il conto delle operazioni dipendenti dall'applicazione dell'articolo 297 del Trattato di Versaglia.

ABKOMMEN

zwischen dem italienischen und dem deutschen Prüfungs- und Ausgleichsamt zwecks Anlage des Kontos 297 del Vertrages von Versailles.

Um zwischen dem italienischen Prüfungs und Ausgleichsamt und dem deutschen Reichsausgleichsamt das Konto der auf Grund des Artikels 297 des Vertrages von Versailles erfolgenden Verrechnungen einzurichten und um die hierauf bezüglichen Modalitäten zu regeln, haben der Direktor des italienischen Amtes, Herr Dr. Eugenio MERCURIO, und der Vertreter des deutschen Amtes, Herr Dr. KRAPP, hierzu gebührend bevollmächtigt, unter Vorbehalt der Billigung ihrer Regierungen, vereinbart was folgt:

Art. I.

Zwischen den Ausgleichsamtern der beiden Höhen Vertragsschliessenden Teile ist das Konto der auf Grund des Art. 297 des Versailler Vertrages erfolgenden Verrechnungen eingerichtet.

Il detto conto intitolato « Conto 297 » è distinto dal conto dei crediti e debiti attinenti all'art. 296 del Trattato di Versaglia.

Nel conto 297 saranno iscritte:

a) a credito dell'Ufficio italiano:

1° le somme dovute a sudditi italiani a causa dei loro beni, diritti e interessi liquidati nel territorio dell'Impero germanico, quale era al 1° agosto 1914, in forza delle disposizioni eccezionali di guerra, e in generale tutte le somme in contanti dovute a sudditi italiani a tenore del paragr. II dell'allegato agli articoli 297-298 del Trattato di Versaglia;

2° le somme dovute a sudditi italiani a titolo di risarcimento di danni, nei casi previsti nel comma e) dell'art. 297 e nel primo periodo del paragrafo 4 dell'allegato agli articoli 297-298 del Trattato di Versaglia, o per altra delle cause contemplate nelle sezioni III-VII della parte X (clausole economiche) del Trattato medesimo;

b) a credito dell'Ufficio germanico:

le somme al netto, ricavate dai beni, diritti ed interessi appartenenti a sudditi germanici, liquidati a tenore dei Regi decreti 10 aprile 1921, n. 470, 22 dicembre 1921, n. 1962, e 10 maggio 1923, n. 1118.

Gl'importi espressi in una valuta, che non sia la valuta italiana, saranno convertiti in valuta italiana, in base al saggio di cambio previsto dal comma d) dell'art. 296 del Trattato di Versaglia.

Dieses Konto, genannt « Konto 297 », ist verschieden von dem Konto der unten Art. 296 des Versailler Vertrages fallenden Forderungen und Schulden.

Auf Konto 297 werden gesetzt:

a) zu Gunsten des italienischen Amtes:

1° die den italienischen Staatsangehörigen wegen ihrer im Gebiete des Deutschen Reiches in seinem Bestande vom 1. August 1914 kraft der Kriegsausnahmebestimmungen liquidierten Güter, Rechte und Interessen geschuldeten Summen und im allgemeinen alle Barsummen, die den italienischer Staatsangehörigen nach § II der Anlage zu Art. 297-298 des Versailler Vertrages geschuldet werden;

2° die den italienischen Staatsangehörigen als Schadensersatz in den in Absatz e) des Art. 297 und im ersten Satz des § 4 der Anlage zu Art. 297-298 des Vertrages von Versailles vorgesehenen Fällen oder aus einem anderen der in den Abschnitten III-VII des Teiles X (wirtschaftliche Bestimmungen) desselben Vertrages behandelten Gründe geschuldeten Summen;

b) zu Gunsten des deutschen Amtes:

die Reinerträge aus den Gütern, Rechten und Interessen deutscher Staatsangehöriger, die auf Grund der Königlichen Verordnungen vom 10. April 1921 Nr. 470, vom 22. Dezember 1921 Nr. 1962 und vom 10. Mai 1923 Nr. 1118 liquidiert worden sind.

Die in einer anderen Währung als der italienischen ausgedrückten Beträge werden nach Massgabe des in Absatz d) des Art. 296 des Versailler Vertrages vorgesehenen Umrechnungskurses in italienische Währung ungewandelt.

Art. 2.

Di mese in mese i due Uffici si notificheranno scambievolmente in duplice elenco le partite che ciascuno accredita all'altro. Uno degli elenchi è restituito all'Ufficio mittente, con dichiarazione di ricevuta da parte dell'Ufficio ricevente.

Al termine delle operazioni sarà stabilito fra i due Uffici il bilancio degli accreditamenti reciproci. Se vi sarà un saldo attivo a favore dell'Italia, alla relativa regolazione sarà provveduto mediante accordo fra i due Governi italiano e germanico. Se invece risulterà un saldo a debito dell'Italia, questo saldo, detratt^o le somme eventualmente occorse per il pagamento delle indennità non soddisfatte dalle Potenze già alleate della Germania, riceverà la destinazione prevista dal comma 2) dell'art. 243 del Trattato di Versailles.

Art. 3.

L'accreditamento delle somme di cui al capoverso primo della lettera a) dell'art. 1° del presente Accordo ha luogo dopo intervenuti i relativi accertamenti fra i due Uffici, coll'intervento degli aventi diritto.

L'accreditamento non pregiudica la facoltà degli aventi diritto di reclamare una indennità, a tenore del capoverso secondo della lettera a) dell'art. 1 sovramcitato.

Art. 4.

Qualora i prodotti di liquidazione e gli averi in contanti spettanti ai sudditi italiani fossero stati versati dalle autorità

Art. 2.

Von Monat zu Monat stellen sich die beiden Aemter wechselseitig durch ein doppeltes Verzeichnis die Posten zu, die jedes dem anderen gutschreibt. Eins der Verzeichnisse wird dem absendenden Amte mit einer Empfangsbesccheinigung des empfangenden Amtes zurückgegeben.

Am Ende der Verrechnungen wird zwischen den beiden Aemtern die Uebersicht der gegenseitigen Gutschriften aufgestellt. Wenn sich ein Saldo zu Gunsten Italiens ergibt, so wird die diesbezügliche Regelung durch Vereinbarung zwischen der italienischen und der deutschen Regierung vorgesehen werden. Wenn dagegen ein Saldo zu Lasten Italiens herauskommen sollte, so wird dieser Saldo nach Abzug der etwa zur Zahlung der von den früheren Verbündeten Deutschlands nicht geleisteten Entschädigungen erforderlichen Beträge der von Absatz a) des Art. 243 des Versailler Vertrages vorgesehenen Bestimmung zugeführt werden.

Art. 3.

Die Gutschrift der im erster Absatz des Buchstaben a) des Art. 1 dieser Vereinbarung gedachten Summen findet statt, nachdem von beiden Aemtern unter Mitwirkung der Berechtigten die diesbezüglichen Feststellungen getroffen sind.

Die Gutschrift nimmt den Berechtigten nicht die Möglichkeit, eine Entschädigung nach Absatz 2 des Buchstaben a) des vorerwähnten Art. 1 zu verlangen.

Art. 4.

Wenn die Liquidationserlöse und Barguthaben italienischer Staatsangehöriger von den deutschen Behörden unmittelbar

germaniche direttamente ed in valuta germanica nelle mani degli aventi diritto, questi potranno, entro sei mesi dall'andata in vigore del presente Accordo, far domanda acciocchè sia riconosciuta a loro favore la somma corrispondente alla differenza fra la somma riscossa in valuta germanica, convertita in lire al cambio del giorno della riscossione, e la somma che si sarebbe dovuta riscuotere in lire, in base al cambio previsto dal comma *d*) dell'art. 296 del Trattato di Versailles.

Art. 5.

Le somme da accreditare all'ufficio germanico a titolo di ricavo dalla liquidazione dei beni germanici saranno iscritte nel conto 297 in base a declaratoria del Commissario del Governo italiano per la liquidazione dei beni, diritti e interessi dei sudditi ex nemici.

Tale declaratoria sarà conforme al modello allegato al presente Accordo.

Art. 6.

Le somme dovute dalla Germania, ai termini del comma *c*) dell'art. 297, del primo periodo del paragr. 4 dell'allegato agli articoli 297-298 del Trattato di Versailles, o per altra delle cause previste nelle sezioni III-VII della parte X (clausole economiche) del Trattato medesimo, saranno accreditate all'ufficio italiano tostochè la decisione del Tribunale arbitrale misto e dello speciale Arbitro sia stata notificata agli Uffici di verifica e compensazione.

und in deutschen Währungen den Berechtigten gezahlt worden sind, können diese innerhalb von sechs Monaten seit Inkrafttreten des vorliegenden Abkommens beantragen, dass zu ihren Gunsten die Summe anerkannt wird, die der Differenz zwischen der Summe entspricht, die in deutscher Währung (Grund des von Absatz *d*) des Paragraphen eingezogen und in Lire zum Kurse des Tages der Einziehung umgewandelt ist, und der Summe, die in Lire auf Art. 296 des Vertrages von Versailles vorgesehenen Umrechnungskurses hätte vereinnahmt werden sollen.

Art. 5.

Die Summen, die dem deutschen Amte als Erlös aus der Liquidation des deutschen Vermögens gutschreiben sind, werden auf Grund der Erklärung des italienischen Regierungskommissars für die Liquidation der Güter, Rechte und Interessen der ehemals feindlichen Staatsangehörigen auf Konto 297 gesetzt.

Diese Erklärung wird dem Muster entsprechen, das dem vorliegenden Abkommen beigelegt ist.

Art. 6.

Die von Deutschland nach den Bestimmungen des Absatzes *c*) des Art. 297, des ersten Satzes des § 4 der Anlage zu Art. 297-298 des Versailler Vertrages oder aus einem andern der in den Abschnitten III-VII des Teiles X (wirtschaftliche Bestimmungen) desselben Vertrages vorgesehenen Gründe geschuldeten Summen werden dem italienischen Amte gutschrieben werden, sobald die Entscheidung des Gemischten Schiedsgerichts oder des besondern Schiedrichters den Aus-

Nel caso che i danni siano stati liquidati in via amichevole con l'intervento degli agenti dei due Governi, l'accreditamento avrà luogo tostochè la liquidazione amichevole sia stata notificata ai due Uffici.

Art. 7.

È data facoltà agli Uffici di verifica e compensazione delle due Alte Parti Contraenti di concordare direttamente fra essi le modalità esecutive del presente Accordo.

Le divergenze che sorgessero fra i due Uffici nell'applicazione del presente accordo, qualora non potessero essere risolte amichevolmente, saranno deferite al Tribunale arbitrale misto.

Fatto in doppio esemplare in italiano e in tedesco, in Roma addì 10 luglio 1924.

gleichsämtern zugestellt worden ist.

Falls die Schäden auf gutlichem Wege durch Vermittlung der Vertreter der beiden Regierungen berechnet worden sind, erfolgt die Gutschrift, sobald die gütliche Berechnung den beiden Ämtern zugestellt worden ist.

Art. 7.

Die Ausgleichsämler der beiden Hohen Vertragsschliessenden Teils sind befugt unmittelbar unter sich die Ausführungsbestimmungen für dieses Abkommen zu vereinbaren.

Die Meinungsverschiedenheiten, die bei der Anwendung dieses Abkommens entstehen sollten, werden, falls sie nicht gütlich gelöst werden können, dem Gemischten Schiedsgericht vorgelegt werden.

Ausgefertigt in zwei italienischen und deutschen Exemplaren, in Rom am 10 Juli 1924.

Firmati: EUGENIO MERCURIO — DR. KRAPP.

Visto d'ordine di Sua Maesta il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

Allegato

Anlage

*Il Commissario del Governo
per i beni dei sudditi di Stati
già nemici.*

*Der Regierungskommissar für die
Güter der ehemals feindlichen
Staatsangehörigen.*

N.

N.

Stato di liquidazione dei beni
appartenenti al
di naziona-
lità residen-
te

Stand der Liquidierung des
Eigentums des
Staatsangehörigkeit:
wohnhaft in:

ATTIVO

AKTIVA

1. Immobili	L.
2. Mobili e arredamen- ti	L.
3. Macchine e impian- ti	L.
4. Crediti	L.
5. Titoli	L.
6. Cassa	L.
7. Merci	L.
8. Riscossione di rendi- te ed attività di ge- stione	L.
9. Varie	L.
Total	L.

1. Immobilien	L.
2. Möbel und Einrich- tung	L.
3. Maschinen und An- lagen	L.
4. Forderungen	L.
5. Wertpapiere	L.
6. Barbestand	L.
7. Waren	L.
8. Einziehung von Er- tragnissen und Ver- waltungs-Aktiva	L.
9. Verschiedenes	L.

Insgesamt L.

PASSIVO

PASSIVA

1. Passività ipotecarie	L.
2. Passività varie	L.
3. Spese di manuten- zione e produzione	L.
4. Spese di liquidazio- ne	L.
5. Assegni e restituzio- ni ai proprietari	L.
Totale	L.

1. Hypothekenschul- den	L.
2. Verschiedene Schul- den	L.
3. Unterhalts- u. Pro- duktionskosten	L.
4. Liquidationskosten	L.
5. Zahlungen und Rü- ckerstattungen an die Eigentümer	L.

Insgesamt L.

Somma netta da ac-
creditarci L.Gutzuschreibender
Nettobetrag L.

Diconsi lire

in Worten Lire

Salvo errori od o-
missioniIrrtümer und Aus-
lassungen vorbehal-
ten!

Roma, li

Rom, den

*Il Commissario del Governo**Der Regierungskommissar.*

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 397, relativo alla attribuzione alla Regia Avvocatura erariale della difesa legale dell'Amministrazione delle ferrovie anche per le vertenze relative al trasporto (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2828;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni e col Ministro Guardasigilli;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le consultazioni legali, la rappresentanza e la difesa delle vertenze derivanti dal trasporto che interessano l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono affidate, a decorrere dal 1° luglio 1925, alla Regia avvocatura erariale.

A decorrere dalla stessa data si applicano alle dette vertenze le norme stabilite dal capo terzo del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

Presso l'Amministrazione centrale delle ferrovie dello Stato e presso le sedi dei compartimenti in cui non siano costituiti uffici dell'Avvocatura erariale sono distaccati funzionari dell'Avvocatura anzidetta per provvedere alla consulenza e all'assistenza immediata. Ai detti funzionari può anche essere affidata dai rispettivi capi dell'Avvocatura la trattazione consultiva o contenziosa di altri affari in materia ferroviaria.

Per le cause relative al contratto di trasporto innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione ferroviaria spetta agli agenti dell'Amministrazione stessa all'uopo delegati, i quali saranno muniti di mandato generale o speciale a sensi dell'art. 156 del Codice di procedura civile.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 aprile 1925, n. 88.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di deferire la trattazione di dette cause all'Avvocatura erariale, la quale potrà delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari, munendoli di mandato ai termini del comma precedente.

Art. 2.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, sarà provveduto all'aumento del personale della Regia avvocatura erariale in relazione alle nuove attribuzioni ad essa conferite e saranno stabilite le norme per l'ammissione nella Regia avvocatura erariale del personale appartenente al soppresso ufficio legale delle Ferrovie.

Potrà anche essere assunto nell'Avvocatura erariale, secondo norme da stabilirsi col decreto Reale di cui al comma precedente, personale d'ordine e subalterno appartenente ad altri uffici dell'Amministrazione ferroviaria.

Il ruolo del personale delle Ferrovie dello Stato sarà ridotto del numero corrispondente ai funzionari ed agenti attualmente addetti al soppresso ufficio legale.

Art. 3.

E' conferita al Governo la facoltà:

a) di provvedere al completamento ed al coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo precedente con tutte le altre preesistenti;

b) di emanare disposizioni per il collocamento a riposo e per il trasferimento presso altre Amministrazioni dello Stato del personale dell'ufficio legale delle Ferrovie che non faccia passaggio nell'Avvocatura erariale;

c) di compilare e pubblicare il testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1925, n. 405, contenente l'approvazione del regolamento del personale ferroviario con le relative tabelle, delle disposizioni sulle competenze accessorie, nonché delle piante del personale degli uffici (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 6 della legge 7 aprile 1921, n. 368;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3082;

Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1083;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

(1) Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1925.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati l'annesso regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e le relative disposizioni sulle competenze accessorie, di cui agli allegati nn. 1 e 2, visti, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in sostituzione:

a) del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e delle modificazioni ed aggiunte approvate successivamente;

b) del regolamento del personale provvisorio e del personale aggiunto, approvato col decreto Luogotenenziale di cui al comma precedente;

c) dei quadri di classificazione, piante organiche, disposizioni sulle competenze accessorie ed altre norme, approvate col R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;

d) del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3082, relativo al trattamento del personale provvisorio ed aggiunto e di quello addetto al traghetto di Venezia;

e) del R. decreto 19 giugno 1924, n. 1083, circa l'attribuzione di assegni al personale delle Ferrovie dello Stato dei gradi 8° a 14°.

Art. 2.

Le piante numeriche del personale degli uffici, escluso quello subalterno, sono stabilite in conformità dell'allegato 3) al presente decreto, visto d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze. Gli agenti del gruppo B, che risultassero eccedenti rispetto ai posti di pianta per essi previsti, sono considerati in soprannumero, restando vacanti altrettanti posti negli stessi gradi del gruppo C.

Per il personale subalterno degli uffici e per il personale esecutivo le piante numeriche sono fissate con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

Il personale femminile che sia in servizio di ruolo al 1° aprile 1925 viene conservato in tale posizione fino ad eliminazione.

Art. 4.

L'assegnazione delle qualifiche risultanti dai nuovi quadri di classificazione, annessi al regolamento del personale di cui all'art. 1, in sostituzione di quelle possedute dal personale in base al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, è fatta secondo quanto risulta dal quadro allegato 4), visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze, tenuto conto delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 5.

L'inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione ha luogo partendo per ogni singolo agente dalla posizione posseduta (qualifica, stipendio e relativa decorrenza) all'atto dell'inquadramento stesso, e risalendo da questa alla corrispondente posizione che ciascuno, secondo i quadri di classificazione approvati con la legge 7 aprile 1921, n. 368, aveva o avrebbe avuto al 1° marzo 1924.

Per gli agenti promossi con data pari o successiva al 1° marzo 1924, si determina la posizione che avrebbero avuta alla data stessa, considerando la promozione avvenuta secondo i quadri di classificazione approvati con la legge n. 368 citata.

Le precedenti classi di stipendio, determinate nel modo anzidetto, sono aumentate o diminuite, a seconda del caso, della differenza positiva o negativa eventualmente risultante fra il minimo previsto dai nuovi quadri suddetti e quello stabilito dai vecchi.

Art. 6.

Per la valutazione della posizione posseduta all'atto dell'inquadramento, si tiene conto anche degli eventuali assegni personali facenti parte integrante dello stipendio, di cui i singoli agenti fossero provvisti.

Il computo della differenza di cui all'ultimo comma del articolo precedente, per le seguenti qualifiche, a ciascuna delle quali corrispondono, secondo i quadri approvati con la citata legge 7 aprile 1921, n. 368, varie qualifiche aventi minimi di stipendio diversi, è fatto stabilendo il minimo unico di fronte ad ognuna di esse indicato:

Ispettori di 1^a classe (gruppo A e B) e Cas-
sieri di 2^a classe L. 12,500

Ispettori di 1 ^a classe (gruppo B) che al 29 febbraio 1924 avevano la qualifica di Soprintendente	L.	12,000
Segretari e Capi fermata di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	»	7,500
Commessi (degli uffici) e Guardamerci	»	6,900
Guardasala e Capi squadra manovali	»	6,600
Operai di 1 ^a classe	»	8,100
Guardablocco e Guardie	»	6,300

Per gli agenti con qualifica di Guardia la posizione al 1° marzo 1924 è determinata secondo il quadro di classificazione dei manovali.

Art. 7.

La iscrizione del personale nei nuovi quadri di classificazione ha luogo in base agli stipendi risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli.

Gli anni stabiliti per conseguire l'aumento normale, sia nei quadri approvati con la legge 7 aprile 1921, n. 368, modificati nel modo indicato negli articoli precedenti, sia nel nuovo, vengono ragguagliati ad altrettante frazioni dell'aumento stesso; all'agente viene assegnata nel nuovo quadro la posizione corrispondente al suo stipendio, aumentato del valore degli anni di decorrenza dello stipendio stesso; se non si trova l'eguale si assegna la posizione immediatamente superiore.

L'agente assume nel nuovo quadro di classificazione la classe normale di stipendio colla relativa decorrenza che corrisponde alla posizione assegnatagli; la quale, fra agenti di diverso grado nella stessa carriera, a parità di stipendio, depurato dell'ammontare delle compenetrazioni, secondo i quadri del 1921, non deve essere mai minore di quella del grado inferiore. Se la classe suddetta è inferiore allo stipendio risultante dall'applicazione dei precedenti articoli, l'agente conserva quest'ultimo fino al passaggio alla classe successiva.

Art. 8.

Gli agenti cui, per effetto del nuovo inquadramento venisse assegnato fra stipendio e supplemento di servizio attivo, una somma inferiore a quella goduta per gli stessi titoli all'atto dell'inquadramento, conservano la differenza come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 9.

Agli agenti con qualifica *ad personam* di Assistente capo sale e Sotto capo squadra operai, ed ai Guardablocco, è concesso un anno di maggiore anzianità nella classe del nuovo stipendio assegnato. Qualora lo stipendio assegnato sia uguale o superiore al massimo stabilito per la nuova qualifica, è concesso un assegno personale pari alla quota annuale dell'ultimo aumento previsto per la qualifica stessa, da assorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 10.

Gli aumenti derivanti esclusivamente dall'inquadramento non sono soggetti alla trattenuta del dodicesimo a favore del fondo pensione, di cui all'art. 6 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229.

Art. 11.

A tutti gli effetti finanziari, non escluse le pensioni e le buonuscite dell'Opera di previdenza, il nuovo inquadramento ha vigore dal 1° aprile 1925, dalla quale data sono parimenti applicati il Regolamento del personale e le disposizioni sulle competenze accessorie, annessi al presente decreto.

Art. 12.

Le ulteriori disposizioni eventualmente occorrenti per lo inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione sono da emanarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono definitivamente risolte dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 13.

Gli agenti che dopo il 1° marzo 1924 hanno conseguito una promozione, con decorrenza anteriore alla data stessa, per effetto della quale sarebbe loro spettato un trattamento per stipendio, assegni personali e supplemento di servizio attivo, inferiore a quello già assegnato con l'inquadramento fatto nella qualifica precedente, conservano questo fino alla data d'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 14.

Agli agenti promossi Segretari principali, Segretari tecnici principali, Revisori principali o Disegnatori principali, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1920, se dichiarati non demeritevoli dalle Commissioni di avanzamento, è rispettivamente assegnata la qualifica di Segretario capo, Segretario tecnico capo, Revisore capo o Disegnatore capo, con decorrenza dal 1° marzo 1921, agli effetti dell'anzianità, e dalla data di applicazione del presente decreto agli effetti economici. Tali agenti sono considerati in soprannumero rispetto alla pianta stabilita pel grado 6° fino a riassorbimento per successive promozioni o per eliminazioni dal servizio, restando vacanti altrettanti posti nel grado inferiore.

E' assegnata la qualifica di guardia ai manovali che, al l'atto dell'inquadramento siano destinati in via permanente a servizio di guardia nelle stazioni, nei depositi nelle officine, nei magazzini e nelle squadre di rialzo, semprechè la competente commissione d'avanzamento li dichiarò meritevoli della promozione.

Art. 15.

Le promozioni dall'uno all'altro dei gradi seguenti, pei quali è stabilito un numero cumulativo di posti, avvengono per anzianità congiunta al merito, su parere delle Commissioni d'avanzamento:

1° pel gruppo B, dal grado 10° al grado 8° dopo sette anni di anzianità nel grado;

2° pel gruppo C, dal grado 11° al grado 10° dopo un'anzianità nel grado di almeno sei anni, e dal grado 10° al grado 8° dopo un'anzianità non minore di sette anni nel grado 10° e di 13 anni complessivamente nei gradi 11° e 10°;

3° nel personale delle stazioni, dal grado 11° al grado 10° dopo un'anzianità di almeno sei anni nel grado: dal grado 10° al grado 9° dopo un'anzianità di almeno cinque anni nel grado 10° e di 11 anni complessivamente nei gradi 11° e 10°; e dal grado 9° all'8° dopo un'anzianità non minore di quattro anni nel grado 9° e di 15 anni complessivamente nei gradi 11°, 10° e 9°.

Agli effetti delle promozioni di cui sopra, il tempo trascorso nel grado 11°, per gli agenti che entrarono in servizio provvisti del titolo di studio prescritto per l'assunzione nel grado 10°, è considerato come trascorso in quest'ultimo grado.

Per il periodo precedente il 1° marzo 1924, sono conside-

rati come trascorsi nei gradi 10° e 11° gli anni nei quali gli agenti rivestirono rispettivamente la qualifica di applicato o di aiutante applicato od altra qualifica assimilata.

Art. 16.

I Cassieri principali, i Cassieri ed i Segretari capi che ne disimpegnino le funzioni, sono esonerati dall'obbligo della cauzione prevista dall'art. 37 della legge 7 luglio 1907, numero 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 725.

Art. 17.

In via transitoria per gli agenti in servizio alla data da cui ha vigore il nuovo inquadramento e per le rispettive famiglie, gli assegni di pensione e le indennità di buonuscita dell'Opera di Previdenza, nonché le relative trattenute a favore del fondo pensioni e dell'Opera medesima non possono, per i servizi resi dopo la data anzidetta, essere inferiori a quelli liquidabili in base agli stipendi sui quali alla data medesima dovevano praticarsi le ritenute suddette.

Art. 18.

I quadri di classificazione degli stipendi ed i supplementi di servizio attivo, stabiliti dal presente decreto, non possono essere variati che per legge.

Le modificazioni al regolamento del personale e alle disposizioni sulle competenze accessorie possono essere apportate con decreto Reale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, salvo per quanto riguarda disposizioni basate su articoli di legge, le quali non possono essere modificate che per legge.

Art. 19.

Restano in vigore per il personale delle Ferrovie dello Stato le disposizioni concernenti le indennità corrisposte a titolo di caro viveri, vigenti alla data di applicazione del presente decreto, ad eccezione del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2713, il quale viene soppresso con effetto dal 1° aprile 1924.

Quando però ne sia riconosciuta la possibilità in seguito a miglioramento della situazione economica, potrà essere disposta con R. decreto, la riduzione delle indennità medesime.

Art. 20.

Il presente decreto non riguarda il personale navigante delle Ferrovie dello Stato.

Art. 21.

Il presente decreto ha vigore dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

N. B. Il regolamento del personale e le Disposizioni sulle competenze accessorie vengono pubblicati a parte in fascicoli separati.

COMUNICATO

Il Comitato esecutivo, sorto fin dal 1916 presso la Direzione Generale delle Ferrovie di Stato per le onoranze ai ferrovieri dello Stato caduti in guerra, avendo esaurito il suo compito, si è sciolto il 28 maggio 1924, tenendo in detto giorno la sua ultima seduta per approvare il resoconto finanziario delle varie gestioni, per decidere sulla destinazione degli avanzi di bilancio e per nominare una Commissione liquidatrice, incaricata di dare esecuzione a queste deliberazioni e curare alcune esazioni residue.

Il detto resoconto finanziario, con la relazione dei Sindaci e con tutte le pezze giustificative, è a disposizione dei sottoscrittori presso il Cassiere del Comitato, comm. Ettore Viganò, in via Montebello, 43.

Se ne riassumono qui appresso i risultati.

1° Gestione del monumento:

ENTRATE.

Somme raccolte dal 1° gennaio 1917 a tutto il 1920 per sottoscrizioni individuali e collettive	L. 42,297.85
Contributo volontario del personale in ragione dell'1 % sulle competenze di un mese	» 226,335.75
Contributo dell'Amministrazione ferroviaria	» 20,000.—
Ricavo di materiali residuati	» 8,000.—
Interessi a tutto il 31 dicembre 1923	» 29,298.41
	————— L. 325,932.01

Parte II — N. 17 - 23 aprile 1925.

SPESE.

Compensi allo scultore	L. 275,000.—
Per concorsi, esposizione bozzetti e giurie	» 19,275.15
Per la cerimonia inaugurale . .	» 19,569.15
Per amministrazione e varie . .	» 3,710.—
Per elargizione ai danneggiati dell'Etna	» 1,000.—
	————— » 318,554.30
Avanzo	L. 7,377.71

*2° Gestione dell'Albo d'onore:**ENTRATE.*

Ammontare della sottoscrizione all'albo	L. 579,072.—
Interessi a tutto il 31 dicembre 1923	» 2,830.25
	————— L. 581,902.25

SPESE.

Agli editori per 37,000 copie .	L. 550,500.—
Amministrazione, compensi, varie »	3,484.85
	————— » 553,984.85
Avanzo	L. 27,917.40

*3° Gestione del numero unico: « La Sagra del Ferroviere »:**ENTRATE a tutto il 28 maggio 1924.*

Riscossioni a mezzo dei Servizi Centrali	L. 1,236.—
Riscossioni a mezzo delle Casse Compartimentali	» 14,892.—
Riscossioni parziali a mezzo dei Delegati Compartimentali del- l'A. N. F. F.	» 24,632.—
Interessi al 31 dicembre 1923 .	» 33.45
	————— L. 40,793.45

SPESE.

Illustrazioni e copertine per 30,000 copie	L.	8,854.70	
All'Amministrazione Ferrovia- ria per spese di carta e ti- ratura	»	22,398.—	
			» 31,252.70
Avanzo al 28 maggio 1924		L.	9,540.75

Questa gestione presentava ancora, all'epoca suindicata, delle somme residue da riscuotere.

Col complesso degli avanzi delle tre gestioni sopra specificate la Commissione liquidatrice, in osservanza delle deliberazioni del Comitato, ha in un primo tempo erogato:

L. 5000 all'Opera Nazionale per gli orfani di guerra del Mezzogiorno d'Italia;

L. 4000 alla Fondazione Elena di Savoia ed all'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato, per scopi di assistenza a vantaggio di orfani di ferrovieri caduti in guerra;

L. 34,027 per acquisto di L. 35,000 di capitale nominale di consolidato 5 %, per la assegnazione di sussidi agli orfani dei ferrovieri caduti in guerra o per causa della guerra, da riscuotersi in occasione del compimento del 18° anno.

I titoli del Consolidato 5 %, di cui sopra, sono stati provvisoriamente depositati presso la Cassa Compartimentale di Roma, che ne ha rilasciata ricevuta sotto il n. 354, in data 29 luglio 1924, nell'attesa di concretare le modalità della gestione del fondo, la quale è stata accettata dall'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato.

La Commissione ha anche provveduto alle esazioni ed elargizioni suppletive indicate nel resoconto seguente:

4° Gestione della Commissione liquidatrice a tutto il 19 febbraio 1925:

ENTRATE.

Avanzi delle tre gestioni sopra specificate	L.	44,835.86
Riscossioni dalle Sezioni dell'A. N. F. F. per vendita di copie della « Sagra del Ferroviere »:		
Roma	»	2,634.—
Palermo	»	135.—
Bari	»	69.—

Riscossioni da Uffici della Direzione Generale e dalla Cassa di Roma per vendita dell'Albo d'onore e del numero unico	L.	345.—
Riscossioni dalla Cassa di Torino per sistemazione conto di vendita in L. 906, sotto deduzione dell'offerta fatta dai dirigenti ed agenti della Cassa stessa a favore delle vittime del Gleno, in L. 380 »		526.—
Offerte per beneficenza dalla Cassa di Cagliari »		32.—
Proventi vari e interessi a tutto il 31 dicembre 1924 »		715.90
Interessi sui residui dal 1° gennaio al 12 febbraio 1925 »		6.60
Totale entrata L.		<u>49,299.36</u>

SPESE.

Prime elargizioni deliberate dal Comitato	L.	43,027.—
Alle Casse Compartimentali per quota compenso percentuale sulla vendita del Numero Unico »		1,489.20
Piccole spese »		22.50
All'Agenzia di Credito del Monte di Pietà di Roma per sonto riscossione anticipata di lire 29,000 di Buoni del Tesoro »		986.—
Elargizioni suppletive erogate dalla Commissione liquidatrice d'intesa col cessato Comitato:		
al Dopo scuola « Baccarini » pro' figli dei ferrovieri dell'Agro Romano »		2,000.—
all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia pro' orfani di guerra »		1,774.66
Totale uscita L.		<u>49,299.36</u>

Alla Fondazione Elena di Savoia restano devoluti gli eventuali introiti risultanti dalla liquidazione finale della vendita del numero unico « La Sagra del Ferroviere » nei compartimenti di Torino, Roma ed Ancona.

Roma, 20 aprile 1925.

Ing. G. PIETRI, *Presidente del Comitato esecutivo.*

Ing. L. MACCALLINI, *Segretario generale.*

E. VIGANÒ, *Cassiere.*

La Commissione liquidatrice

C. CHEREGHINI, C. MAZZONI, E. VIGANÒ.

Non tutte le famiglie dei ferrovieri morti in guerra si sono curate di ritirare, a suo tempo, la copia dell'Albo d'onore cui avevano titolo gratuitamente, secondo le deliberazioni del Comitato esecutivo.

La Commissione liquidatrice, ad esaurimento del proprio compito, prega i sigg. Capi dei Servizi ed Uffici, delle Stazioni e degli impianti di voler avvertire le vedove, gli orfani e i genitori dei gloriosi Caduti che, a semplice richiesta, rivolta, non più tardi del 30 giugno 1925, all'Opera di Previdenza (Servizio Personale e A. G. - Villa Patrizi), sarà fatto consegnare agli eredi diritto l'esemplare loro spettante (uno per famiglia) del detto Albo d'onore.

Ordine di servizio N. 40.

Biglietti speciali d'abbonamento a prezzo ridotto per impiegati ferroviari e loro famiglie.

Con riferimento al n. 34 della Rivista delle Comunicazioni Ferroviarie n. 3 del 1° febbraio 1925 e all'Ordine di Servizio n. 12 del Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 febbraio 1925, avvertesi che le persone, le quali, secondo le disposizioni vigenti,

Parte II — N. 17 - 23 aprile 1925.

non possono essere munite della tessera di riconoscimento accennata nelle suddette pubblicazioni, devono intendersi dispensate dalla presentazione della tessera stessa nell'uso dei biglietti speciali d'abbonamento a prezzo ridotto per impiegati ferroviari e loro famiglie. In tal caso, sulle domande per ottenere i biglietti di abbonamento dovrà essere apposta un'annotazione indicante che la persona è sprovvista di tessera, annotazione che dovrà essere poi riportata sui relativi biglietti emessi.

Ordine di servizio N. 41.

Trasporti di persone, di materiali da costruzioni e mezzi di opera, per conto del Ministero dei Lavori Pubblici.

I trasporti di persone, di materiali da costruzione e mezzi d'opera per conto del Ministero dei Lavori Pubblici (Ispettorato Generale delle ferrovie, tramvie e automobili) inerenti alla costruzione di nuove linee ferroviarie, dovranno essere effettuati a tariffa normale del pubblico in « *conto corrente* ».

Tali trasporti potranno aver luogo:

a) su tutte le linee in servizio interno delle Ferrovie dello Stato (Continentali, Sicule e Sarde) o da esse esercitate;

b) su tutte le linee delle ferrovie secondarie e laghi con le quali esista il servizio cumulativo.

1°. — *Trasporti di persone.*

Il rilascio dei biglietti per i viaggi delle persone si effettua verso ritiro di speciali richieste color rosa intestate « Ministero dei Lavori Pubblici » ed emesso dagli Uffici di costruzione ferroviari, composte di due tagliandi.

Le richieste devono essere presentate compilate in ogni loro parte, debitamente firmate da chi le rilascia e convalidate col bollo di ufficio.

I biglietti da emettere sono quelli mod. C-I 201 per i viaggi in servizio interno e mod. C-I 201-A per i viaggi in

servizio cumulativo. I biglietti devono essere rilasciati senza indicazione di prezzo, valedoli esclusivamente per i viaggi in 3^a classe e per il quantitativo di persone indicate nelle richieste.

Attenendosi alle indicazioni stampate in calce ai due tagliandi delle richieste, le stazioni tratteranno quello di loro pertinenza per allegarlo alla matrice del biglietto emesso e consegneranno l'altro ai viaggiatori previa vidimazione col bollo ad umido ed a data. Per le fermate intermedie valgono le disposizioni dell'allegato 7 alle tariffe e condizioni pel trasporto delle persone.

In relazione agli accordi intervenuti, le Amministrazioni secondarie rilasceranno per l'intera percorrenza biglietti a percorso facoltativo senza prezzo.

Le persone trovate a viaggiare senza il tagliando della richiesta che serve per l'identificazione personale o collettiva, o col tagliando non bollato dalla stazione di partenza, o senza firma, o irregolarmente compilato; quelle trovate a viaggiare in più del numero indicato sulla richiesta oppure in classe superiore, dovranno essere ossogettate al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite dagli articoli 33 e 34 delle tariffe.

In caso di alterazione o falsificazione delle richieste o di sostituzione di persona, si dovranno applicare le penalità stabilite dall'art. 10 delle Tariffe e si dovrà fare inoltre rapporto alla Sezione Movimento e Traffico.

I biglietti di cui trattasi, dovranno essere scritturati sul prospetto XV dei riassunti mod. C-I 213-A o C-I 214-A, a seconda che trattasi di trasporti in servizio interno o cumulativo italiano, esponendo nella colonna relativa alla specie del trasporto le lettere C. C. (conto corrente).

2°. — *Trasporti delle cose.*

I trasporti di materiali e mezzi d'opera potranno essere effettuati tanto a grande quanto a piccola velocità e dovranno essere scortati dai documenti ordinari in uso per il pubblico.

A ciascun documento di trasporto dovrà essere allegata apposita richiesta rilasciata dall'Ufficio mittente del Ministero dei Lavori Pubblici completata regolarmente in ogni sua parte e portante la dichiarazione che le tasse vanno conteggiate in « *conto corrente* », nonchè l'indicazione del motivo pel quale il trasporto viene effettuato.

I trasporti di cui trattasi, da e per stazioni delle Ammi-

nistrazioni secondarie, dovranno però essere eseguiti in assegnato, se in provenienza dalle ferrovie medesime, ed in affrancato se alle stesse destinati.

In ambedue i casi i transiti in contatto con le Amministrazioni secondarie non aderenti al Controllo Comune di Firenze contabilizzeranno la quota a credito del corrispondente coi normali registri e riassunti di transito, esponendola nella relativa finca della lettera di vettura, tenendo presente che il documento da trasmettersi al Controllo merci cumulativo dovrà essere sempre corredato della richiesta rilasciata dagli uffici mittenti.

Così i trasporti in partenza da stazioni delle Amministrazioni secondarie dovranno essere fatti proseguire scortati dalla lettera di vettura alla quale risulta allegata la sopra indicata richiesta.

I trasporti, tanto in servizio interno quanto in servizio cumulativo, dovranno essere scritturati dalle stazioni di partenza e di arrivo negli ordinari registri e riassunti senza assumere alcun debito, inquantochè le relative tasse saranno stabilite dai competenti Controlli di Torino e Firenze, i quali provvederanno alla compilazione del conto a debito del Ministero interessato.

I trasporti di materiali e mezzi d'opera in conto corrente, di cui il presente ordine di servizio, seguiranno le modalità e le norme in vigore per i trasporti ordinari, anche per quanto concerne le operazioni di carico e scarico ed i relativi diritti e le indennità per eventuali perdite, avarie e tardata resa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

I trasporti di materiali che dovessero ancora essere effettuati in dipendenza dei pochi contratti di vecchia data, potranno essere scortati dalle richieste mod. C-I 114. Tali richieste dovranno portare la dichiarazione (debitamente firmata da chi le rilascia e munita del timbro dell'Ufficio emittente) che trattasi di trasporti relativi ad appalti aggiudicati anteriormente all'entrata in vigore dell'Ordine di servizio n. 72-1922.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel presente Ordine di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 18, 19, 20, 21 e 22.

Ordine di servizio N. 42.

Regolamento del personale - Disposizioni sulle competenze accessorie.

Il nuovo Regolamento del personale e le nuove Disposizioni sulle competenze accessorie approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, pubblicato nella prima parte del presente bollettino, deve intendersi entrato in vigore col 1° corrente mese.

Mentre per tanto debbono essere sin d'ora osservate tutte le prescrizioni in essi contenute si avverte che verranno emanate, con successive disposizioni, le norme d'applicazione di quei provvedimenti che portano sostanziali modificazioni alle norme regolamentari sinora vigenti.

Saranno pure fatte apposite comunicazioni in merito a quei provvedimenti la cui attuazione è riservata al Direttore Generale.

Il nuovo Regolamento e le nuove Disposizioni sulle competenze accessorie vengono pubblicati in fascicoli separati e distribuiti con lo stesso criterio adottato per il *Bollettino Ufficiale*. Saranno inoltre inviate alcune copie in più a quegli uffici che dovranno maggiormente usarne per ragioni di servizio.

Tali copie dovranno essere prese in consegna da un agente all'uopo designato dal Capo di ciascun ufficio od impianto, con l'incarico di tenere le dette pubblicazioni a disposizione degli altri agenti che desiderassero consultarle.

Gli agenti che volessero avere per uso personale una copia delle due pubblicazioni di cui sopra potranno farne richiesta al Servizio Personale ed Affari Generali, previo versamento del prezzo di L. 4 alle Casse compartimentali od alle stazioni.

Circolare N. 19.

Assegni sui trasporti. Smarrimento dell'avviso d'incasso.

(Vedi ordine di servizio n. 28-1923).

Si è constatato, in quest'ultimi mesi, un sensibile aumento nella quantità di reclami per rimborso di assegni in seguito allo smarrimento dell'avviso d'incasso, tagliando *D* della scheda.

Considerato che i detti tagliandi sono spediti per posta raccomandata e perciò non dovrebbero andare smarriti, è evidente che il ritardato arrivo o lo smarrimento dei medesimi sia imputabile alle stazioni destinatarie dei trasporti che non hanno cura di compilare e di spedire nei modi prescritti i tagliandi *D* delle schede di assegno.

Si richiamano quindi tutte le stazioni alla osservanza delle disposizioni contenute nei punti 2 e 12 dell'ordine di servizio n. 28-1923 e nella circolare a stampa del Servizio Movimento e Traffico n. MT. 541-4312-83 in data 20 luglio 1924, raccomandando in modo particolare che:

a) l'avviso d'incasso, tagliando *D*, sia spedito nel giorno stesso dell'avvenuto svincolo della merce;

b) che l'indirizzo della stazione mittente del trasporto sia scritto esattamente, sia completo ed intelligibile e con l'indicazione della provincia. (Quale stazione mittente agli effetti dell'indirizzo sui tagliandi *D*, deve considerarsi quella di scambio per i trasporti provenienti da Amministrazioni in servizio di corrispondenza e quella di transito per i trasporti in provenienza da Amministrazioni in servizio cumulativo italiano);

c) le stazioni mittenti dei trasporti abbiano cura di sollecitare il ritorno degli avvisi d'incasso (O. S. n. 28-1923 punto 2) e prima di chiedere al Controllo l'autorizzazione per il pagamento degli assegni di cui non fosse pervenuto l'avviso stesso, debbono domandare ed ottenere dalle stazioni destinatarie la conferma dell'avvenuto incasso e la indicazione dei numeri della scheda emessa.

I Controlli sorveglieranno la osservanza delle disposizioni che regolano il carteggio degli assegni e così pure le Sezioni Movimento e Traffico le quali prenderanno provvedimenti disciplinari a carico degli agenti responsabili di irregolarità e addebiteranno ai medesimi, in tutto od in parte, gli interessi commerciali che si dovessero eventualmente pagare agli aventi diritto per ritardato rimborso degli assegni.

Distribuita agli agenti delle classi 5 e 22.

Circolare N. 20.

Indice analitico delle pubblicazioni di servizio.

Si è stampata la prima appendice all'Indice analitico delle leggi, decreti e regolamenti riguardanti l'Amministrazione ferroviaria di Stato e degli ordini generali, ordini di servizio, circolari ed istruzioni emanate nel 1924.

Detta appendice viene distribuita, a cura del Servizio Personale e Affari Generali, ai funzionari dei primi sei gradi e sarà ceduta al prezzo di lire una agli agenti ed alle Amministrazioni corrispondenti che ne faranno richiesta.

A tal uopo si autorizzano le Casse Compartimentali e le stazioni ad introitare il relativo importo, dandone avviso al Servizio Personale ed Affari Generali.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Parte II — N. 17 — 23 aprile 1925.

Comunica

Gai

LIVO

STANBRO
1882
STANBRO

STANBRO
1882
STANBRO

STANBRO
1882
STANBRO

STANBRO
1882
STANBRO
STANBRO
STANBRO
STANBRO
STANBRO
STANBRO

STANBRO
1882
STANBRO
STANBRO

STANBRO
1882
STANBRO
STANBRO
STANBRO
STANBRO
STANBRO

STANBRO

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un serbatoio in c. a. da 200 m ³ e di due serbatoi in c. a. da 100 m. ³	L. P.	Ore 11 11 maggio 1925	75.000	Sezione Lavori Roma Nord
Lavori murari e di terra oc- correnti per la sistemazione dei binari di precedenza nella stazione di Grignano	L. P.	Ore 12 6 maggio 1925	75.000	Sezione Lavori Trieste
Prolungamento del binario di incrocio nella stazione di Saraceni	L. P.	Ore 12 4 maggio 1925	111.580	Sezione Lavori Catania
Fornitura e posa in opera di una nuova travata metal- lica in sostituzione di quella attualmente in opera al ponte retto ad una luce di m. 20 sul torrente Genna- rino al Km. 105 + 290 della linea Bari-Taranto	L. P.	Ore 12 5 maggio 1925	147.000	Sezione Lavori Bari
Rafforzamento di ml. 8550 di binario fra i Km. 120.000 e 128 + 700 della linea Roma- Sulmona	C. fiduciario	Ore 12 11 maggio 1925	68.400	Sezione Lavori Sulmona
Rialzamento della spalletta interna delle cunette di piattaforma fra i chilome- tri 279 + 830/960; 281 + 720/800; 284 + 030/350; 284 + 935/ 285 + 100 fra le stazioni di Comiso e Donnafugata	C. fiduciario	Ore 18 7 maggio 1925	43.580	Sezione Lavori Caltanissetta

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattat va privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e posa in opera a Spezia Migliarina di due trasformatori trifasi in olio della potenza di K. V. A. 50; rapporto 8000/260 triangolo stella con neutro; 42 periodi	T. P.	Ore 11 19 maggio 1925	18.000	Ufficio speciale di Firenze
Fornitura e posa in opera a Spezia Migliarina di due interruttori tripolari in olio con relais di massima su due fasi tensione d'esercizio 8000 volts; Ampère normali 3,5; per intensità di corto circuito fino a 1000 Ampère	T. P.	Ore 11 19 maggio 1925	5.000	Ufficio Speciale di Firenze
Prolungamento di m. 86 verso Castellammare Adriat. del ponte in muratura a semplice binario sul fiume Sangro al Km. 389 + 970 della linea Castellammare Adr.-Foggia	L. P.	Ore 12 7 maggio 1925	1.106.000	Sezione Lavori Castellammare Adriatico
Rafforzamento e sistemazione e prolungamento della tettoia viaggiatori della stazione di Napoli C. e	L. P.	Ore 12 9 maggio 1925	1.700.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto di una condotta di acqua potabile in servizio dei comuni di Villalba e Vallelunga in dipendenza della costruzione dell'acquedotto delle Madonie	L. P.	Ore 12 12 maggio 1925	160.000	Sezione Lavori Palermo
Ricostruzione di un tratto di rivestimento in muratura nella galleria Cassallo fra i Km. 63 + 364,97/387,97 della linea Sicignano-Lagonegro fra Montesano e Casalbuono	L. P.	Ore 10 9 maggio 1925	99.000	Sezione Lavori Salerno

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Rinnovamento binario di corsa treni pari fra Bivio S. Polo (e) Km. 1 + 800 circa ed il Km. 7 + 950 circa e fra il Km. 11 + 950 ed il vecchio confine della linea Monfal- cone - Cervignano vecchio confine	C. fiduciario	Ore 10 15 maggio 1925	207.000	Sezione Lavori Udine

LAVORI, FORNITURE, VENDITE		L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche	
Tonn.	130	Tubi di ferro S. S. di lun- ghezza commerciale	L. P.	12-5-1925	Servizio Approvvigio- namenti Ufficio 3° Roma
Kg.	1000	Mica sfogliata in caglie e	L. P.	16-5-1925	Id. Ufficio 3°
"	20	Mica chiara grezza in lamelle			Id.
Kg.	1300	Chiodi di rame da ribadire	T. P.	5-5-1925	Id. Ufficio 3°
					Id.
Kg.	1900	Ferrocianuro di potassa	T. P.	6-5-1925	Id. Ufficio 2°
					Id.
N.°	140.000	Fogli di carta smerigliata e e vetrata	T. P.	12-5-1925	Id. Ufficio 3°
					Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	2500	Colofonia (pece greca)	T. P.	14-5-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 2° Roma
Kg.	6000	Cresolo saponato	T. P.	14-5-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	10.000	Olio di lino denso per motori	L. P.	12-5-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Accessori di ebanite per bat- terie accumulatori	L. P.	16-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	1000	Tiretti di legno per batterie accumulatori	L. P.	26-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	15.000	Fusioni grezze di ghisa	T. P.	6-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	244	Punte elicoidali a codolo « morse »	T. P.	8-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	25.400	Punte elicoidali a codolo ci- lindrico	L. P.	28-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale


ODDONE.



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti :

21 aprile 1925 — D. M. che autorizza l'emanaazione dei criteri da seguirsi per l'applicazione del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2955 Pag. 187

Criteri da seguirsi per l'applicazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2955 che detta le norme per la revisione delle sistemazioni a ruolo e dei passaggi di categoria grado, quadro e qualifica, avvenuti posteriormente al 24 maggio 1915 nel personale delle ferrovie dello Stato. 188

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata :

Ordine di servizio n. 43 — Attivazione del doppio binario fra le stazioni di Montepescaie e di Giuncarico della linea Roma-Pisa e soppressione del posto di blocco fra le dette due stazioni. Pag. 185

Ordine di servizio n. 44 — Circoscrizione dei Riparti Movimento » 186

Circolare n. 21 — 25ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco F. S. (edizione 1922) » 188

Comunicazioni » 190

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata :

Comunicazioni — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc. . . Pag. 111

(19875) Roma, 1924-25 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

DE
7
(

V
sona
1927
S

E
plica
le a:
siggi
mento
Stato

R

Pace

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1925, che autorizza l'emana-
zione dei criteri da seguirsi per l'applicazione del R. de-
creto 31 dicembre 1923, n. 2955.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale (Servizio Per-
sonale e affari generali) n. 410-16-56927 in data 10 aprile
1925;

Sentito il Consiglio di amministrazione:

Decreta :

E' autorizzata l'emanaazione dei criteri da seguirsi per l'ap-
plicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2955, che detta
le norme per la revisione delle sistemazioni a ruolo e dei pas-
saggi di categoria, quadro o qualifica avvenuti posterior-
mente al 24 maggio 1915 nel personale delle Ferrovie dello
Stato.

Roma, 21 aprile 1925.

Il Ministro: CIANO.

Criteria da seguirsi per l'applicazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2955 che detta le norme per la revisione delle sistemazioni a ruolo e dei passaggi di categoria, grado, quadro e qualifica, avvenuti posteriormente al 24 maggio 1915 nel personale delle ferrovie dello Stato.

1. Per disposizione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2955, rimangono confermati tutti i provvedimenti di sistemazione a ruolo, passaggi di categoria, grado, quadro e qualifica avvenuti dopo il 24 maggio 1915, sia prima che dopo la pubblicazione del Regolamento del personale approvate con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1333, salvo per quanto riguarda i provvedimenti deliberati in base alle disposizioni di cui in appresso nei quali deve intervenire apposita conferma.

2. Tale conferma, a sensi dell'art. 2 del R. decreto 2955 del 31 dicembre 1923, sarà ammessa nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra e degli ex combattenti se riconosciuti idonei e meritevoli, come pure anche nei confronti degli altri agenti in quanto ne siano ritenuti meritevoli per capacità, diligenza, buona condotta e zelo, nonché per dimostrata attitudine al servizio.

3. Occorre pertanto che sia proceduto, al suindicato riguardo, all'esame delle singole posizioni degli interessati e siano presentati i seguenti elenchi compilati come l'unito modello Allegato A. Tali elenchi devono essere tenuti distinti per ognuno dei provvedimenti specificati al successivo punto 4°.

a) elenco dei mutilati, invalidi di guerra ed ex combattenti ai sensi del disposto dell'art. 5, lettera a) del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, meritevoli di avere confermato il provvedimento che li riguarda;

b) elenco dei mutilati, invalidi ed ex combattenti non ritenuti meritevoli della conferma;

c) elenco degli agenti che pur non essendo ex combattenti, vengono tuttavia ritenuti meritevoli della conferma;

d) elenco degli agenti non ex combattenti non ritenuti meritevoli della conferma.

4. I provvedimenti pei quali occorre procedere all'esame delle proposte di conferma o meno, sono quelli deliberati in base alle seguenti disposizioni:

a) 2° comma dell'art. 4 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1631, riguardante la nomina ad applicato dal 1° gennaio 1918 degli Aiutanti Applicati del personale degli uffici con 3 anni di anzianità di grado;

b) art. 1 del R. decreto 2316 del 23 ottobre 1919 riguardante la promozione a Segretario e Segretario tecnico per titolo di anzianità ai sottocapi con 5 anni di anzianità di grado che ne avessero fatta domanda;

torio 11°, con decorrenza rispettivamente del 1 giugno 1919, e 1° gennaio 1920 a seconda che avevano l'anzianità nel grado 11° non inferiore al 31 dicembre 1914, eppure dal 1° gennaio al 31 dicembre 1915;

c) art. 4 del R. decreto 2316 del 23 ottobre 1919 riguardante il conferimento della promozione a Segretario pel titolo di anzianità ai sottocapi con 5 anni di anzianità di grado che ne avessero fatta domanda;

d) art. 5 del R. decreto 2316 del 23 ottobre 1919 riflettente la promozione dal 1° gennaio 1920 a Capo stazione di 3ª classe ed a Capo gestione di 2ª classe e a Capo telegrafista di 2ª classe dei Sotto capi inseriti negli elenchi di cui all'art. 99 e 254 R. P. con anzianità utile per la reggenza dal 31 dicembre 1912 i primi o con anzianità di grado non inferiore al 31 dicembre 1912 gli altri.

Per le nomine a Capo stazione di 3ª classe avvenute in base al suindicato R. decreto 2316, gli elenchi da presentare in conformità al punto 3° delle presenti norme, dovranno riguardare soltanto la seconda metà degli agenti promossi, poichè per la prima metà degli intervenuti provvedimenti di promozione dovranno, in relazione al disposto dell'art. 98 R. P. considerarsi senz'altro regolarmente conferiti.

Così pure saranno da considerarsi, in relazione all'articolo 260 del R. P., senz'altro confermate e regolarmente deliberate le promozioni a Capo gestione di 2ª classe ed a Capo telegrafista di 2ª classe avvenute nella quota del primo terzo dei promossi, mentre pei rimanenti 2/3 dovrà intervenire la relativa conferma in base agli elenchi da presentarsi a norma del punto 3°;

e) art. 1 e 2 del R. decreto 2319 del 27 novembre 1919, riguardante le nomine al grado di Ispettore o di Ingegnere degli agenti provvisti di laurea, mediante scrutinio di idoneità per titoli ed esperimento, per coprire posti ai quali si sarebbe dovuto provvedere con pubblico concorso.

Nei riguardi dei promossi in base ai suindicati articoli 1 e 2 del R. decreto 2319, e di quelli ancora in attesa di promozione dovranno essere prodotti due soli elenchi comprendenti rispettivamente i meritevoli e i non meritevoli della conferma della promozione e della idoneità prescindendo dalle condizioni in cui gli interessati si trovavano in ordine all'eventuale loro servizio militare durante la guerra.

Con tali elenchi dovranno essere fornite specificatamente e in modo esplicito, sia nei riguardi degli agenti per i quali si intende confermare la promozione o la idoneità come per quelli da restituire alle precedenti qualifiche, le ragioni del trattamento proposto per ognuno di essi (elenchi già revisionati).

f) art. 3 e 4 del R. decreto 2319 del 27/11/1919 riguardanti le nomine ad A. applicato od a commesso, mediante scrutinio di idoneità per titoli, relativa graduatoria di merito ed esperimento pratico, degli agenti dei gradi inferiori in possesso della licenza tecnica o ginnasiale o di altro titolo equipollente.

Anche per gli agenti promossi in base ai suindicati articoli 3 e 4 del R. decreto 2319 dovranno essere forniti, per ognuno di essi negli elenchi da trasmettere, succinte ma esplicite giustificazioni, del trattamento da farsi in ordine all'avvenuta promozione;

g) art. 1, 2 e 3 del R. decreto 27 del 4 gennaio 1920 concernente il conferimento delle promozioni ai funzionari ed agenti distaccati all'ex Ministero dei trasporti e dipendenti dall'Esercizio Navigazione (personale navigante).

Per tale titolo dovrà provvedersi alla conferma o meno dei provvedimenti di promozione deliberati a suo tempo dall'ex Ministero dei trasporti:

1° sia nei riguardi degli agenti che conservarono tali promozioni;

2° sia nei riguardi degli agenti che, pur avendo a suo tempo ottenuto promozioni nel Ruolo dell'ex Ministero dei trasporti, vi rinunciarono per ritornare nei Ruoli dell'Amministrazione ferroviaria: nel caso di conferma sarà conseguentemente da ripristinare la promozione alla quale i predetti agenti rinunciarono;

3° sia infine nei riguardi degli agenti in confronto dei quali venne annullata la promozione di grado conseguita presso il suddetto Ministero, promozione che ottennero poscia, con decorrenza successiva presso l'Amministrazione ferroviaria: anche per questi ultimi nel caso di conferma,

sarà da retrodatare il provvedimento di promozione alla decorrenza assegnata alla analoga precedente promozione deliberata dall'ex Ministero dei trasporti.

Gli eventuali provvedimenti, di cui ai nn. 2 e 3 sopra indicati, avranno, agli effetti finanziari, decorrenza dalla data di approvazione dei provvedimenti stessi;

h) art. 2 e 3 del R. decreto 1612 del 26 settembre 1920 riguardanti rispettivamente il conferimento della nomina a Capo stazione dal 1° aprile 1920 ed a Capo gestione di 2^a classe o Capo telegrafista di 2^a classe se inidonei fisicamente al movimento dei Sotto capi compresi nell'elenco di cui all'art. 99 del R. P. con anzianità utile per la reggenza non posteriore al 31 dicembre 1915 ed il conferimento della nomina a Capo gestione di 2^a classe od a Capo telegrafista di 2^a classe dei Sotto capi tanto dell'art. 99 R. P. come dell'art. 254 R. P. con anzianità di grado non posteriore al 31 dicembre 1915.

Richiamansi, circa la compilazione degli elenchi, le disposizioni che vengono date col punto d) delle presenti norme a riguardo delle analoghe promozioni effettuate in base al R. decreto 2316 del 23 ottobre 1919.

Si fa presente che l'art. 3 del R. decreto 1612 ha avuto applicazione unicamente nei riguardi del conferimento delle nomine a Capo telegrafista di 2^a classe in quanto non vi erano posti disponibili per capo gestione di 2^a classe;

i) art. 5 del R. decreto 1612 del 26 settembre 1920 riguardante la promozione dei Disegnatori di 2^a classe e degli Assistenti tecnici di 2^a classe con decorrenza dal 1° giugno 1919 per quelli con anzianità nel grado 11° fino al 31 dicembre 1914 e con decorrenza dal 1° gennaio 1920 per quelli con anzianità fino al 31 dicembre 1915.

Le promozioni previste dal disposto del suindicato art. 5 del decreto 1612, sono avvenute precisamente con lo stesso sistema ed anche ad integrazione di quelle a Segretario ed a Segretario tecnico degli agenti del grado 11° ammesse in base all'art. 1 del R. decreto 2316 del 23 ottobre 1919 di cui al punto 4-b) delle presenti norme, promozioni queste ultime che sono state abrogate e per le quali viene disposto per la eventuale conferma in relazione all'art. 2 del R. decreto 2955.

Data quindi l'identità delle promozioni in parola, si ravvisa necessario, per uniformità di trattamento, provvedere anche nei confronti degli agenti promossi a norma del predetto art. 5 del R. decreto 1612, al riesame della loro posizione agli effetti della conferma o meno della rispettiva promozione:

b) Art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 997 che dava facoltà agli agenti del grado transitorio 11° del personale di 2ª categoria degli uffici che erano in possesso dell'abilitazione al movimento di chiedere di essere messi in turno coi Sotto capi per l'avanzamento al grado 10° del personale esecutivo delle stazioni.

Gli agenti che, avvalendosi della suindicata facoltà, conseguirono la promozione in base ai Regi decreti 2316 (articolo 5) o 1612 (art. 2) dovranno essere compresi rispettivamente negli elenchi di cui ai punti d) e h) delle presenti norme.

5) Disposizioni per le quali devono considerarsi senz'altro confermati i provvedimenti adottati in base alle medesime:

a) R. decreto 26 settembre 1920, n. 1361, in quanto riguarda la sistemazione in prova degli agenti avventizi, salvo le revisioni stabilite;

b) R. decreto 2 settembre 1919, n. 1504 e R. decreto 1430 del 28 settembre 1920 riguardanti entrambi l'ammissione di provvedimenti di reintegrazione e di cessazione di ripercussione di preroghe a favore di agenti puniti per mancanze commesse dal 1° luglio 1905 in poi;

c) disposizione stabilita con la nota P. 32/16/41655 del 2 giugno 1920 circa il conferimento per una volta tanto della promozione a Frenatore nei riguardi di Manovali addetti ai treni per il servizio delle squadre trasbordatrici;

d) circolare 42 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 33 del 12 agosto 1920 disponente il conferimento della nomina a frenatore ai manovali in determinate condizioni, prescindendo dall'esame prescritto dell'art. 57 R. P.;

e) conferimento della promozione con decorrenza dal 1° dicembre 1920 alla rispettiva qualifica superiore agli agenti del grado 12° ed inferiori del personale esecutivo che avessero da almeno un anno disimpegnato in via continuativa le funzioni superiori;

f) art. 8 del R. decreto 612 del 17 aprile 1922 riguardante le nomine a Guardablocco dei Cantonieri e Guardiani stabili.

Sebbene le disposizioni del predetto decreto 612 non siano state confermate col R. decreto 2955 e non abbiano avuto applicazione se non in quanto riguardavano le predette nomine a Guardablocco si mantengono tuttavia tali nomine, riguardando esse agenti che si trovavano da 6 mesi o più nelle funzioni della predetta qualifica ed avevano quindi soddisfatta la condizione voluta dall'art. 129 R. P.

6) Il R. decreto 2955 del 31 dicembre 1923 conferma fra altro anche le disposizioni contenute nel R. decreto 212 del 26 gennaio 1922 in quanto abbiano avuto esecuzione.

Fra queste ultime saranno pure da considerarsi il disposto degli articoli 7 e 12 del predetto decreto 212 riguardanti rispettivamente il conferimento della promozione a Fuochista dei Capi squadra accenditori e a anovoli e dei Capi squadra manovali, e della promozione ad Operajo di 1^a classe degli operai, trattandosi di disposizioni che si trovavano già in via d'esecuzione.

7) In relazione al disposto dell'art. 3 del R. decreto 2955, nei riguardi degli agenti pei quali, in dipendenza della revisione disposta dall'art. 6 del R. decreto 153/1923, venne tenuta in sospenso l'applicazione delle disposizioni a cui si riferiscono le presenti norme, potrà essere ripresa in esame la posizione degli agenti stessi agli effetti dell'applicazione delle dette disposizioni, all'infuori però di quelle di cui al punto 5 lettera c) dei presenti criteri.

Nei riguardi degli agenti pei quali venne eventualmente delle dette disposizioni, all'infuori però di quelle di cui al punto 4^o dall'A all'I) delle presenti norme, si dovrà preventivamente procedere al riesame della loro posizione a norma dell'art. 2 del ripetuto decreto 2955 per determinare se siano o meno ritenuti meritevoli della promozione. Essi pertanto dovranno essere compresi con annotazione speciale negli elenchi di cui al punto 3^o.

8) Le proposte di conferma o meno da presentarsi a sensi dell'articolo 2 del R. decreto 2955 e che riguardano agenti mutilati, invalidi ex combattenti dovranno essere concretate e presentate dai singoli Capi servizio.

Quelle invece che riguardano i rimanenti agenti che non si trovano nelle condizioni sopraindicate dovranno essere concretate dalla Commissione centrale di avanzamento sulle informazioni e designazioni preventive da farsi dalle Commissioni locali.

9) Gli elenchi richiesti con le presenti norme in quanto non siano già stati inviati in relazione a precedente richiesta dovranno essere trasmessi d'urgenza dal Servizio Personale e Affari Generali.

Roma, li 21 aprile 1925.

Il Ministro: CIANO.

Ordine di servizio N. 43

Attivazione del doppio binario fra le stazioni di Montepescali e di Giuncarico della linea Roma-Pisa e soppressione del posto di blocco fra le dette due stazioni.

Il giorno 1° novembre 1924, alle ore undici, è stato attivato l'esercizio con doppio binario sull'intero tratto di linea fra le stazioni di Montepescali e di Giuncarico. Contemporaneamente sono stati sistemati i seguenti impianti:

Stazione di Montepescali. — Il semaforo ad ali accoppiate di 1ª categoria e d'avviso a protezione della stazione, lato Pisa, è stato sostituito da un semaforo a candelieri a due piantane secondarie, con ali di 1ª categoria, di cui quella sulla piantana di sinistra, più bassa dell'altra, comanda l'ingresso dei treni sulla seconda linea e quella sulla piantana di destra comanda l'ingresso dei treni sulla terza linea. All'ala di 1ª categoria della piantana di destra è accoppiata l'ala d'avviso del semaforo di partenza verso Grosseto.

La disposizione degli scambi lato Pisa rimane provvisoriamente invariata.

Stazione di Giuncarico (Lato Roma). — È stato rimosso lo scambio d'entrata al Km. 206+210 ed attivata una nuova comunicazione fra il binario dei treni pari e quello dei dispari. Il deviatoio estremo della stazione, situato sul binario dei dispari, trovasi perciò a M. 480,40 dall'asse del fabbricato viaggiatori e quindi al Km. 206-119, 60.

Il semaforo di partenza è stato rimosso dalla precedente posizione e collocato fra la seconda e la terza linea, a M. 279 dall'asse del fabbricato viaggiatori, e cioè alla progressiva Km. 206-321.

(Lato Pisa). — Sono stati rimossi i deviatoi costituenti la deviazione estrema della stazione (progressiva Km. 206-950), ed è stata invece attivata una nuova comunicazione fra i binari di corsa e la terza linea, costituita da due deviatoi semplici, situati uno sul binario dei treni pari e l'altro sulla terza linea e da un deviatoio inglese semplice, situato sul binario dei dispari. Lo scambio estremo della

stazione, situato sul binario dei treni pari, trovasi a M. 224, 40 dall'asse del fabbricato viaggiatori e quindi alla progressiva Km. 206-824,40.

Il nuovo binario di raddoppio, che viene a costituire il binario dei treni dispari del tratto Montepescali-Giuncarico, è armato con materiali metallici del modello F. S. 46-3 con rotaie da metri 12 su 17 appoggi.

In dipendenza dell'attivazione del doppio binario suddetto, dalle ore 12 del 1° febbraio 1925, è stato soppresso il posto di blocco intermedio fra le stazioni di Montepescali e di Giuncarico.

Da distribuire agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 44.

Circoscrizione dei Riparti Movimento.

A cominciare dal 15 maggio 1925, le circoscrizioni dei Riparti Movimento delle Sezioni Movimento e Traffico di Genova e di Milano sono costituite come appresso:

Compartimento	RIPARTO		CIRCOSCRIZIONE
	N.	Sede	
Genova	1	Genova	Soprintendenza degli scali di Genova; soprintendenza degli scali e delle stazioni di Sampierdarena e Campasso; e linee Genova PP. (e) — Sampierdarena.
	2	Novi	Bivio Bormida (e) — Sampierdarena (e) (via Busalla e via Mignanego); Novi C. Novi S.; Bovo; Arquata — Tortona (e).
	3	Genova	Sorveglianza delle stazioni di Genova PP. e PB. e linea Genova-Spezia (e)
	4	Ventimiglia	Savona (e) — Ventimiglia-Airole.

Parte II — N. 18 — 30 aprile 1925.

Compartimento	RIPARTO		CIRCOSCRIZIONE
	N.	Sede	
<i>Segue</i> Genova	5	Genova	Sampierdarena (e) Campi-Bolzaneto (e) (Binario industriale sponda destra del Polcevera); Sampierdarena (e) - Acqui (e); Ovada-Alessandria (e); Sampierdarena (e) - Savona (e).
Milano	1	Milano	Sorveglianza delle stazioni di Milano, Greco, Rogoredo e Musocco.
	2	Milano	Rogoredo (e) Piacenza (e) Pavia (e) Cremona (e).
	3	Milano	Musocco (e) Porto Ceresio; Sesto-Chiasso
	4	Arona	Vignale (e) Oleggio-Arona; Sesto Calende-Iselle (i); Oleggio-Pino T. (i); Laveno-Gallarate (e).
	5	Voghera	Novi C. (e) Tortona-Voghera - Pavia-Rogoredo (e); Bivio Bormida-Tortona; Voghera - Piacenza (e) Bressana B. Broni.
	6	Lecco	Monza (e); Usmate-Calolzio-Lecco; Albate C. (e); Lecco-Sondrio; Colico-Chiavenna; Seregno (e) - Ponte S. Pietro Calolzio-Bergamo (e).
	7	Brescia	Milano L. (e); Verona P. N. (e); Desenzano-Desenzano L.; Bergamo-Rovato; Palazzolo-Paratico; Treviglio-Bergamo.
	8	Cremona	Cremona-Mantova (e); Treviglio (e) - Cremona-Borgo San Donnino (e); Olmeneta-Brescia (e); S. Zeno-Parma (e)

Circolare n. 21.**25ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco F. S. (edizione 1922).**

In relazione alla circolare n. 27 - 1922 si rende noto alle stazioni della Rete e agli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri iscritti nel parco veicoli F. S. al 28 febbraio 1922 che detto Elenco è da aggiornarsi al 28 febbraio 1925 delle seguenti nuove Ditte, alle quali vennero riservati i numeri di servizio a fianco indicati:

DITTE PROPRIETARIE	INDIRIZZO	Numero di servizio riservati ai carri delle Ditte	
		da	a
Pellegrini (Figli di Pietro)	CISANO BERGAMASCO	996800	996999
Stabilimento Prodotti Chimici	FIUME Viale Italia n. 144	958500	958799
Vecchi Antonio fu Gemminiano	MODENA Via San Martino, 10	907500	907999
Zanaboni Cesare	MILANO Via Lega Lombarda, 3	948200	448499
Alla Società l'alo-Americana pel petrolio "Siap", di Genova le si assegnano oltre ai numeri 921000 a 921999 i seguenti altri.		934000	934999

Modificare o fare le aggiunte necessarie agli indirizzi delle seguenti Ditte:

- Fratelli Nobili di Fratelli De Giuli Botta - Monza, Via Mosè Bianchi, 8.
- Lodovico Vezzelli - Modena, via Mondattora, 1.

-- Cassini Ottavio (Raffineria olio d'oliva) S. Remo, Corso Victor Hugo, 25.

-- Alberti Tommaso - Rezzato (Brescia), Via Case Sparse.

-- « O.L.E.A. » Olivicoltori Liguri Esportatori Associati - Oneglia (Imperia), Via De Sommaz.

-- Basso Innocente - Imola, via Appia.

-- Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo - Milano, Foro Bonaparte, 33.

-- Fratelli Fiorini - Mezzolombardo, Via Guido Fiorini.

-- Latteria Soresinese - Soresina, Via dei Mille.

-- Boschi Clemente - Lugo, Corso Vittorio Emanuele, n. 73.

-- « U.I.L. » Unione Importatori Lubrificanti - Genova, Via Ippolito d'Aste, 8.

-- Società Anonima Bellentani - Modena, Via Emilia Est.

-- L. Borruso Galante - Castellammare del Golfo, Via Macina, 4.

-- Società Anonima Fabbrica Italiana Prodotti Brill - Milano, Via Domenico Cirillo, 16.

-- Officine Meccaniche Piacentine - Società Anonima Piacenza, Via Emilia, 97.

-- Società Italiana per l'Industria dello Zucchero Indigeno - Genova, Via Corsica, 19-3.

-- Società di Esportazione Polenghi Lombardo - Codogno, Via Verdi, 7.

-- Officine Meccaniche Italiane - Reggio Emilia, Via Bernardino Ramazzini.

-- Agostino Corridori, presso il sig. Giuseppe Borghi, Como.

-- Zanotti Stefano e C. - Perugia, Fontivegge, 695.

-- Paolo Frigerio e Figlio - Cantù, Viale alla Stazione.

-- Enrico Bignoli - Galliate, Via Novara.

Sono poi da cancellarsi le seguenti Ditte le quali non hanno più carri iscritti nel parco F. S.:

-- Bellini C. e Grassi A. - Milano.

-- Cappelli Pietro - Bologna.

-- De Giorgi Nicola - S. Cesario di Lecce.

-- Ferrero (Fratelli) di Riccardo - Torino.

-- Giorgi Carlo di Vistarino - Broni.

-- Radamonti Nember e C. Brescia e i numeri di servizio 939509 a 939799 (V. 24ª appendice: modifica della ragione sociale di tale Ditta e relativi nuovi numeri assegnati).

- Romano Salvatore e Francesco - Napoli.
 - « S.i.r.i.o. » Società Anonima Fabbrica Profumeria
 e Saponi - Bovisa.
 --- Virga G. B. e C. - Palermo.
 --- Zamagni Egisto e C. - Milano.

Modificare la ragione sociale della ditta Gualco G.B. -
 Vado Ligure - in « Cugini Gualco - Vado Ligure - Via Gia-
 como Leopardi, 1 ».

*Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22,
 40, 41, 42, 43, 44 e 45.*

Comunicazioni.

OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE

*Legge 19 giugno 1913, n. 641, modificata dal decreto legge Luogotenenziale 1° agosto 1918,
 n. 1197, dalla legge 7 aprile 1921, n. 370, dal R. Decreto 31 dicembre 1923 n. 3157
 e dal R. Decreto Legge 23 marzo 1924 n. 499.*

Dopo la comunicazione fattasi nel bollettino n. 5 del
 29 gennaio 1925 la Giunta dell'Opera di Previdenza ha ap-
 provato, a tutto il 31 marzo 1925, le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	Indennità di buonuscita (Art. 1 n. 1 della legge)				Sussidi tem- poranei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		Assegni ali- mentari vitalizi (Art. 1 n. 3 della legge)		Rimborsi di trattenute (Art. 3 della legge)			
	ad agenti		a famiglie						ad agenti		a famiglie	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Approvate dal 1° gennaio 1925 a tutto il 31 mar- zo 1925.	429	1.332.680,37	120	254.455,31	58	43.314,00	6	4.140,00	83	17.192,89	12	1.049,06
A giugnendo quelle appro- vate dal 1° lu- glio 1924 al 31 dicembre 1924.	1801	5.798.239,69	215	510.122,42	147	18.885,00	8	5.752,00	176	35.192,58	—	—
Si ha un totale nel- l'esercizio 1924- 1925.	2230	7.130.920,06	365	764.577,7	205	152.232,00	14	9.892,00	259	52.385,47	12	1.049,06

Parte II — N. 18 - 30 aprile 1925

1. — SUSSIDI TEMPORANEI AD ORFANI DI PENSIONATI.

(Art. 1, n. 2, lett. c della legge)

1) *Lamberto*, orfano del fuochista *Landuzzi* Mario (144661) : L. 480 annue, con decorrenza 1° settembre 1924.

2) *Fernanda*, orfana dell'avvocato di 1^a classe *Tondi* cav. avv. Massimiliano (33687) : L. 600 annue, con decorrenza 1° dicembre 1924.

3) *Giuseppe, Carmen, Flora, Guido e Antonio*, orfani della scrivana *Gricco* Bianca in *Sorrentino* (97619) : L. 912 annue, con decorrenza 1° dicembre 1924.

4) *Giovanni e Antonio*, orfani dell'operaio di 2^a classe *Piscitelli* Vincenzo (79198) : L. 624 annue, con decorrenza 1° settembre 1924.

5) *Lina*, orfana dell'accenditore *Santini* Gisberto (106410) : L. 480 annue, con decorrenza 1° ottobre 1924.

6) *Salvatore, Giuseppa e Rosina*, orfane del manovale *Angileri* Francesco (13234) : L. 720 annue, con decorrenza 1° novembre 1924.

7) *Alfredo e Gino*, orfani del manovratore *Pallottini* Adolfo (36709) : L. 624 annue, con decorrenza 1° dicembre 1924.

8) *Luciana e Dante*, orfani del macchinista *Ronchi* Ermilio (109697) : L. 624 annue, con decorrenza 1° dicembre 1924.

9) *Domenico e Giuseppe*, orfani del conduttore *Surace* Giovanni (131383) : L. 624 annue, con decorrenza 1° gennaio 1925.

10) *Angela ed Elsa*, orfane dell'operaio di 1^a classe *Cerusi* Rodolfo (159194) : L. 624 annue, con decorrenza 1° marzo 1925.

ASSEGNI ALIMENTARI A CONGIUNTI BISOGNOSI.

(Art. 1, n. 3, lett. e della legge)

1) *Pezzella* Andrea, padre del portiere *Pezzella* Nicola (123908) : L. 600 annue vitalizie, con decorrenza 1° dicembre 1924.

2) *Orsi* Maria, vedova del manovale d'officina *Verri* Federico (135519) : L. 600 annue, con decorrenza 1° novembre 1924 e fino al 31 ottobre 1929.

3) *Pagliari Teresa*, vedova del cantoniere *Papini Rinaldo* (240275): L. 600 annue, con decorrenza 1° gennaio 1925 e fino al 31 dicembre 1929.

4) *Farulla Giovanna*, sorella del segretario tecnico di 1ª classe *Farulla* geom. cav. *Francesco* (127463): L. 720 annue, con decorrenza 1° settembre 1924 e fino al 30 agosto 1929.

5) *Bardini Matilde*, vedova dell'operaio di 1ª categoria *Pettini Alberto* (142239): L. 600 annue, con decorrenza 1° febbraio 1925 e fino al 31 gennaio 1930.

6) *Cupella Rosa*, madre del manovratore *Cacioli Serafino* (151759): L. 600 annue vitalizie, con decorrenza 1° luglio 1924.

7) *Negri Cellina*, sorella del commesso pensionato *Negri Vittorio* (19194): L. 600 annue vitalizie, con decorrenza 1° novembre 1924.

8) *Repetto Maria*, madre del cantoniere *Traverso Giuseppe* (225203): L. 600 annue vitalizie, con decorrenza 1° novembre 1924.

9) *Palmas Maddalena*, madre del fuochista *Bullita Raffaele* (220898): L. 600 annue vitalizie, con decorrenza 1° dicembre 1924.

10) *Faleni Clelia-Velia*, sorella del capo staz. di 3ª classe *Faleni Leopoldo* (103612): L. 720 annue, con decorrenza 1° gennaio 1925 e fino al 31 dicembre 1929.

11) *Guidarelli Francesca*, vedova del cantoniere *Scrollini Enrico* (163919): L. 600 annue, con decorrenza 1° febbraio 1925 e fino al 31 gennaio 1930.

3. — RICOVERO DI ORFANI IN ISTITUTI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.

(Art. 2, penultimo capoverso della legge)

1) *Enrica*, orfana del conduttore capo *Ferri Quintilio* (143066).

2) *Napolcone*, orfano dell'applicato *Cavallaro Giovanni* (116148).

3) *Onofrio*, orfano dell'operaio di 1ª categoria *Riondino Pasquale* (141679).

- 4) *Daverio*, orfano del manovratore *Castellani Daverio* (130216).
- 5) *Innocenzo*, orfano del macchinista *Zuntini Nicola* (121308).
- 6) *Ugo e Umberto*, orfani del cantoniere *Butticci Gaspare* (105528).
- 7) *Antonio*, orfano dell'accenditore *Fucci Vincenzo* (104190).
- 8) *Grazia*, orfana dell'operaio di 3^a classe *Falco Matteo* (167227).
- 9) *Vincenzo*, orfano del guardiano *Gioia Carmine* (132252).
- 10) *Gino*, orfano del cantoniere *D'Antoni Felice* (144475).
- 11) *Domenico*, orfano del manovale *Capitanco Giuseppe* (116235).
- 12) *Aldo*, orfano del manovratore *Cerutti Pietro* (101101).
- 13) *Antonio*, orfano dell'operaio *Bianco Salvatore* (100262).
- 14) *Ugo*, orfano dell'assistente capo sale *Cappelli Pietro* (169184).
- 15) *Domenico*, orfano del guardiano *Corfiati Luigi* (36569).
- 16) *Carmelina*, orfana dell'assistente capo sale *Fidanza Luigi* (124862).
- 17) *Luciano*, orfano del capo squadra cantonieri *Garofalo Giacomo* (6206).
- 18) *Aldo*, orfano del disegnatore di 1^a classe *Stramuccioni Ugo* (151500).
- 19) *Vito*, orfano del manovratore *Messina Gaetano* (158030).
- 20) *Gino*, orfano dell'operaio di 1^a classe *Zagnoni Luigi* (119955).
- 21) *Addolorata*, orfana dell'operaio di 3^a categoria *Gricco Michele* (25800).
- 22) *Lelia*, orfana del guardiano *Bulgarelli Marcello* (132648).
- 23) *Giuseppe*, orfano del capo squadra deviatori *Zanforlin Carlo* (146327).

- 24) *Vincenzo*, orfano del guardiano *Manzo* Giuseppe (70430).
- 25) *Sandrina*, orfana dell'applicato *Mattea* Pietro (86338).
- 26) *Giuseppe*, orfano della scrivana *Gricco* Bianca in *Sorrentino* (97619).
- 27) *Luigi*, orfano dell'accenditore *De Angelis* Antonio (120705).
- 28) *Vittorio*, orfano del cantoniere *Morgia* Antonio (43462).
- 29) *Elvira*, orfana del capo stazione *Califano* Bernardino (77169).
- 30) *Paolo*, orfano dell'applicato *Maniscalco* Luigi (91565).
- 31) *Antonio*, orfano del manovale *Giannantonio* Nazzareno (144537).
- 32) *Gennaro*, orfano dell'operaio di 1^a classe *Fiore* Stefano (128493).
- 33) *Carminc*, orfano dell'operaio di 1^a categoria *D'Amato* Giuseppe (133321).
- 34) *Amelia Rita*, orfana del deviatore *Maggi* Angelo (85391).
- 35) *Liuno*, orfano del sottocapo *Carobbi* Ciro (111092).
- 36) *Alfredo*, orfano dell'operaio *De Massis* Giovanni (152532).
- 37) *Fioriano*, orfano del capo stazione di 2^a classe *Galuso* Giuseppe (78659).
- 38) *Luigi*, orfano del capo stazione di 3^a classe *Bergamo* Oreste (109822).
- 39) *Radames*, orfano del deviatore *Furlan* Candido (132658).
- 40) *Angiolino*, orfano del guardiano *Campagnoli* Martino (36448).
- 41) *Tommaso*, orfano del frenatore *Venturelli* Guerrino (226615).
- 42) *Luigi*, orfano del capo divisione *Zullino* comm. ingegnere Angelo (156698).
- 43) *Agostino*, orfano dell'operaio di 2^a categoria *Maramarco* Leonardo (142909).

44) *Giovanni*, orfano dell'operaio di 1^a categoria *Mariani* Ubaldo (37846).

45) *Natale*, orfano del manovale *Tonini* Illuminato (168121).

46) *Renato*, orfano del cantoniere *Facchinetti* Stefano (147808).

47) *Candida*,orfana del macchinista *Papandrea* Giovanni (112274).

48) *Antonina*,orfana del guardiano *Camarda* Lorenzo (132722).

49) *Guido*, orfano dell'usciera di 1^a classe *Angelini* Romolo (121546).

50) *Trento*, orfano dell'applicato *Italiano* Emanuele (106466).

51) *Angelo e Giuseppe*, orfani del guardiano *Gatti* Carlo (83961).

52) *Antonio*, orfano del guardiano *Tarallo* Luca (104795).

53) *Leopoldo*, orfano dell'operaio di 1^a classe *Massimino* Federico (158276).

54) *Cesare*, orfano dell'operaio di 1^a classe *Serra* Paolo (141024).

55) *Michele*, orfano del cantoniere *Cedro* Carmine (125103).

REVOCHE DI CONCESSIONI GIÀ PRECEDENTEMENTE APPROVATE.

Ricovero di orfani.

1) *Elena*, orfana dell'assistente capo sale *Fidanza* Luigi (124862); (vedi bollettino n. 5, del 29 gennaio 1925).

2) *Amedeo*, orfano del capo squadra cantonieri *Garofalo* Giacomo (6206); (vedi bollettino n. 5, del 29 gennaio 1925).

NOMINA DI PATRONI.

Giusta l'art. 8 del regolamento per il funzionamento dell'Opera di Previdenza, furono dal Comitato nominati i seguenti Patroni, ai quali venne affidata l'assistenza di orfani di cui la Opera stessa ha cura:

a **SAPRI**, il sig. *Sallustio* Giuseppe, titolare di quella stazione;

a **VENEZIA**, il sig. *Vianello* cav. Francesco, segretario capo all'ufficio del Capo compartimento;

a **PESARO**, il sig. *Sergiacomi* Sergio, titolare di quella stazione.

DONAZIONI A FAVORE DELL'OPERA.

Dal Capo del Servizio Materiale e Trazione di Firenze, la somma di L. 1225.25, residuo di una sottoscrizione fatta dai funzionari di quel Servizio per offrire un ricordo al gr. ufficiale *Fabris* ing. Abdelkader, in occasione della di lui nomina a Consigliere di amministrazione.

Dal personale della sezione Lavori di Ferrara la somma di L. 151 raccolta con sottoscrizione.

Dalla sezione Ferrovieri fascisti di Sondrio la somma di L. 25.

Dai signori comm. *Comune* Felice, *Orso* Quinto, *Ciurlo* Cesare, *Hajcek* Alessandro, *Cattaneo* Giov. Battista e cav. uff. *Corradini* Carlo, funzionari a riposo, per onorare la memoria dell'ex Ispettore superiore gr. uff. ing. *Di Carlo* Ernesto, la somma di L. 65 fra essi raccolta.

Dal Capo stazione di Avola, sig. *Serra* Cosimo, per onorare la memoria del di lui figlio Filippo, vittima della caduta da un treno in corsa, la somma di L. 15.

Da funzionari ed agenti della sezione Lavori di Ferrara, per onorare la memoria della congiunta di un loro collega, la somma di L. 117, raccolta con sottoscrizione.

Dal Capo servizio Materiale e Trazione di Firenze, per onorare la memoria della madre della scrivana signorina *Ines Giannelli*, la somma di L. 157.50, raccolta con sottoscrizione.

Dal cav. *Guglielmo Perrino*, Capo stazione principale di Benevento, la somma di L. 400, raccolta fra il personale di quella stazione.

EROGAZIONE DA PARTE DEL COMITATO PER LE ONORANZE AI FERROVIERI DELLO STATO MORTI IN GUERRA.

Si porta a conoscenza del personale che il Comitato esecutivo per le onoranze ai ferrovieri morti in guerra, esauriti

i suoi scopi, nell'atto di addivenire alla liquidazione dei conti ed allo scioglimento del Comitato stesso, stabili di erogare la rimanenza attiva di cassa, costituita dal capitale nominale di L. 35,000 in titoli di Consolidato, nella concessione di assegni per una sola volta ad orfani di ferrovieri dello Stato, stabili o in prova, morti in guerra o per causa della guerra.

Del conferimento di tali assegni è stata incaricata l'Opera di Previdenza.

Secondo un piano finanziario all'uopo predisposto saranno concessi complessivamente, entro un periodo di 13 anni, numero 94 assegni di lire 500 ciascuno, che, a cura del Comitato amministratore dell'Opera di Previdenza, saranno sorteggiati il 24 giugno di ogni anno fra gli orfani che abbiano compiuto o compiano il 18° anno fra il 1° luglio precedente e il 30 giugno seguente all'estrazione, tenendo presente che non potranno più concorrere all'estrazione stessa gli orfani appartenenti a famiglie cui sia già toccato un assegno.

Il numero degli assegni da conferire in ogni estrazione sarà il seguente:

2 nel 1925	6 nel 1928	12 nel 1931	10 nel 1934
4 » 1926	11 » 1929	14 » 1932	5 » 1935
5 » 1927	11 » 1930	12 » 1933	1 » 1936
			1 » 1937

Tali numeri corrispondono per ogni anno a circa il 40 % degli orfani aventi titolo, il cui nome è già noto all'Opera di Previdenza. Non occorre pertanto da parte degli interessati la presentazione di alcuna domanda.

Con questo nobile atto, il Comitato per le onoranze ai ferrovieri caduti in guerra ha chiuso degnamente la Sua benemerita gestione.

Fondazione "ELENA DI SAVOIA",

Decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1439
(modificato con Regio Decreto 19 febbraio 1922 n. 321)

La Fondazione, continuando a svolgere il Suo benefico programma, ha concesso finora per l'anno scolastico in corso (1° ottobre 1924-30 settembre 1925), n. 745 borse di studio a figli od orfani di ferrovieri morti, dispersi o resi invalidi, in servizio ferroviario o militare, durante la guerra, per un importo complessivo di L. 496,860.

Il Consiglio ha inoltre approvato il ricovero in adatti luoghi di cura, delle altre orfane seguenti:

a) *Della Martina Fernanda* (anni 15) di Roma, orfana di guerra del Segretario di 2^a classe Giovanni (103508), affetta da tubercolosi addominale ed apicale. Data la gravità della malattia, l'orfana venne ricoverata d'urgenza il 16 ottobre 1924 nel Sanatorio Umberto I di Livorno, ove si trova uttora in condizioni talmente migliorate da far ritenere assai probabile la completa guarigione.

b) *Ricceri Matilde* (anni 13) di Roma, orfana di guerra dell'applicato *Riccio* (111615), affetta da esiti di paralisi spinale infantile dell'arto inferiore sinistro.

La bambina, venne accolta il 25 febbraio 1925 nell'Istituto Ortopedico « Rizzoli » di Bologna ove subì con esito assai favorevole una operazione chirurgica all'arto infermo. La cura continua.

DONAZIONI.

Continuavo a pervenire generose oblazioni a favore dell'Ente, il quale si propone, con l'importo delle donazioni stesse, di inviare anche nella prossima estate alle colonie marine, un congruo numero di orfani di ferrovieri caduti in guerra, scelti fra quelli più bisognosi di cura.

Nel dare, qui appresso, notizia delle nuove donazioni pervenute, il Consiglio della Fondazione sente il dovere di esprimere pubblicamente ai benemeriti oblatori, la viva riconoscenza dell'Ente beneficiato.

1) Dal Vice Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato,
Velani gr. uff. ing. Luigi — Presidente della Fondazione

Elena di Savoia — dal 1° luglio 1922 e per tutta la durata del servizio — l'ammontare del compenso annuo di L. 275 liquidatogli dalla Commissione istituita per le provvidenze al personale combattente.

- 2) Dal Console *Saltara* cav. Mario, Comandante l'VIII Legione ferroviaria Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Presidente del Comitato per le onoranze ai ferrovieri del Compartimento di Ancona caduti in guerra, quale residuo attivo constatato alla chiusura dei conti L. 4,000 --
- 3) Dal signor *Balsamo* cav. uff. Ernesto, Ispettore Principale del 1° Riparto Movimento a Milano, promotore del Comitato per l'apposizione di corone di fiori e di una lampada votiva alle lapidi erette nel 1921 a memoria dei ferrovieri del Compartimento di Milano caduti in guerra, la somma corrispondente alla rimanenza accertata all'atto della chiusura dei conti » 3,000 --
- 4) Dal signor *Robert Sergio*, Capo Deposito Locomotive di Cotrone, quale ricavato di ripetute sottoscrizioni fra il dipendente personale » 233 --
- 5) Dal signor *Poli* Umberto, Ispettore 1^a classe, Reparto Approvvigionamenti, Palermo, per onorare la memoria del figlio Renato, caduto in guerra a Monfalcone il 30 agosto 1915 » 50 --
- 6) Dal signor *Nino Fermiglio*, a mezzo del giornale *Gazzettino* di Venezia » 20 --
- 7) Dal Centurione *Gargano* cav. Francesco della 13^a Legione della Milizia Volontaria ferroviaria, Comandante la Stazione di Catania, quale ricavato di ripetute sottoscrizioni fatte da Ufficiali e militi di quella Stazione » 363 --
- 8) Dal Capo Stazione di Certosa (Pavia) signor *Vacca* geom. Pietro, quale somma ricevuta per ore di servizio straordinario effettuato nel mese di agosto 1924 » 154 --
- 9) Dal signor *Prudella* ing. Pietro di Cognigliano Veneto » 15 --

- 10) Dal cessato Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di consumi per gli impiegati e salariati dello Stato, Vicenza, quale quota parte dell'attivo netto risultato dalla liquidazione di detto Istituto » 543.60
- 11) Dall'avvocato *Montefredini* Francesco, tutore della Principessa di *Comitini Roxane De Luca*, quale somma prelevata dal fondo di beneficenza a sua disposizione » 500 —
- 12) Dal signor *Lenotti* Tullio, Segretario Principale presso le Officine Materiale Rotabile delle FF. SS. di Verona, quale rimanenza di sottoscrizioni fatte fra il personale delle anzidette officine per offrire due corone di alloro alla memoria dei ferrovieri del Compartimento di Venezia caduti in guerra » 258 —
- 13) Dal signor comm. *Prunas* ing. Mario, Capo della Delegazione delle FF. SS. di Cagliari, la somma di L. 415 così ripartita: Importo versato dal macchinista *Billoi* Elisio del Deposito di Sassari quale ricavato lordo di vendita della riproduzione a stampa della fotografia della targa in onore dei ferrovieri caduti in guerra, inaugurata a Sassari il 28 ottobre 1924 » 315 —
- offerta personale del pre nominato signor comm. ing. *Prunas* Mario » 100 —
- 14) Dal Delegato Compartimentale della Associazione Nazionale ferrovieri fascisti, Milano, quale residuo di una sottoscrizione fatta per offrire un dono all'On. *Torrusio*. » 500 —
- 15) Dal signor *Diligenti* Cav. Giuseppe, Capo Stazione Principale di Milano, Porta Sempione, quale residuo di una sottoscrizione per una corona di fiori alla memoria del manovale *Battaglia* Alfredo, morto per infortunio sul lavoro allo Scalo di Milano Sempione » 111.20
- 16) Dal Capo Stazione di Vicenza, quale somma rimessagli a beneficio della Fondazione dal Comitato del Congresso Eucaristico tenutosi a Vicenza nel settembre 1924 » 200 —

17) Dal Capo Gestione Principale della biglietteria di Milano Centrale due offerte di L. 50 cadauna largite a scopo benefico da due viaggiatori ai quali fu riconsegnato il portafoglio abbandonato agli sportelli di distribuzione dei biglietti	» 100 —
18) Dal Capo della Sezione Materiale e Trazione di Venezia per altrettanta somma versata-gli dal personale del Deposito Locomotive di Ora (Venezia) a favore della Fondazione	» 42 —
19) Dai signori <i>Fornaciari</i> Raffaello, Segretario Principale presso l'Officina Materiale Rotabile di Firenze, e dal fratello signor <i>Fornaciari</i> Federigo di Firenze, in occasione del ritorno della salma da un cimitero di guerra del loro fratello Tenente <i>Fornaciari</i> Geom. Alfredo, già Assistente ai lavori, caduto per la Patria	» 100 —
20) Dai militi della 11 ^a Legione Ferroviaria di Milano <i>Rossi</i> Aldo e <i>Bordogna</i> Aristide, quale somma loro donata in riconoscenza da alcuni viaggiatori per il lodevole servizio da essi prestato in occasione dell'effettuazione di un treno speciale da Treviglio a Cremona il 15 gennaio corr. anno	» 100 —
21) Da Superiori, amici e colleghi per onorare la memoria del compianto Segretario Tecnico Principale <i>De Gregori</i> Cav. Guido, del Servizio Lavori, deceduto il 23 dicembre 1924.	» 225 —
22) Dal signor <i>Leccisi</i> Cav. Uff. Pier Francesco, titolare della Stazione di Milano Centrale, offerta personale di	» 60 —
23) Dagli impiegati della Sezione Materiale e Trazione di Milano, per onorare la memoria della Signora Giovannina <i>Sorrentino Picazio</i> , madre del Segretario di 1 ^a classe <i>Sorrentino</i> Gaetano della Sezione predetta, deceduta il 14 febbraio c. a., a Caserta	» 143 —
24) Dagli impiegati della Sede Centrale e Uffici dipendenti dalle Nuove Costruzioni Ferroviarie presso l'Ispettorato Ferrovie Tramvie ed Automobili del Ministero dei Lavori Pubblici, quale residuo della manifestazione di stima al loro Capo Ing. Paolo <i>Bo</i> , in occasione della sua nomina a Commendatore della Corona d'Italia	» 200.95

- 25) Dagli impiegati della Sezione Lavori di Roma Nord, per onorare la memoria della madre dell'Ingegnere Carlo *Bellardinelli* della Sezione medesima » 100 --
- 26) Dal cessato Comitato esecutivo per le onoranze ai ferrovieri dello Stato caduti in guerra, Roma, l'importo residuo della vendita a Torino di alcune copie del numero unico « La Sagra del Ferroviere » » 27 --
- 27) Da Ufficiali graduati e militi della M. V. S. N. 13^a Legione Ferrovieri, Stazione di Catania, per festeggiare la nomina a Cavaliere ufficiale del loro Comandante, Centurione *Gargano* Cav. Uff. Francesco » 100 --
- 28) Dal Delegato Compartimentale della Associazione Nazionale ferrovieri fascisti, Ancona, quale utile netto ricavato da una festa di beneficenza indetta da quella Sezione e destinato a favore della Fondazione » 3,500 --
- 29) Dagli impiegati della Sezione Materiale e Trazione di Milano per onorare la memoria del sig. *Menoni* Giovanni, già dipendente dalla Sezione medesima » 204.50

Come sopra è detto, le precedenti somme, e quelle che verranno a favore della Fondazione, saranno destinate annualmente all'invio alle colonie marine degli orfani dei ferrovieri morti in guerra.

A questo proposito si rende noto che il cessato Comitato per le onoranze ai ferrovieri caduti in guerra, ha posto a disposizione della Fondazione un residuo di alcune centinaia di copie del volume « Albo d'Onore dei ferrovieri dello Stato caduti per la Patria » la bella pubblicazione contenente i nomi ed un breve cenno biografico di tutti i ferrovieri morti in guerra, nonchè le fotografie dei 128 fra essi decorati al valore.

Tale bellissima pubblicazione, che deve costituire un ambito ricordo per tutti i ferrovieri, viene ora ceduta al prezzo di L. 6 ogni copia (anzichè a 16 come in addietro) ed il ricavato servirà ad aumentare il fondo per l'invio al mare, durante l'estate, dei più bisognosi di cura fra gli orfani dei ferrovieri morti in guerra.

Allo stesso scopo sono state anche donate dal medesimo

Comitato circa 2.000 copie del numero unico « La Sagra del ferroviere », edito dopo la cerimonia dell'inaugurazione in Roma del monumento al ferroviere, allo scopo di narrare, illustrandole, le onoranze rese dai ferrovieri d'Italia alla imperitura memoria dei loro Eroi.

Questo elegantissimo « numero unico » di grande formato, con molte belle fotografie, viene ceduto a L. 1 la copia.

Quei ferrovieri che volessero acquistare le due pubblicazioni suddette, concorrendo così ad un'opera altamente umanitaria, potranno inviare vaglia postale alla « Fondazione Elena di Savoia » presso le Ferrovie dello Stato, in Roma, ex Villa Patrizi.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Palificazione della linea primaria Torre del Lago-Vaioni nei tratti di Collina Massarosa-Maggiano e San Alessio Lucca	L. P.	Ore 12 18 maggio 1925	120.000	Ufficio Elettrificazione Livorno
Lavori di terra, muratura e legno occorrenti per la sostituzione con un viadotto in muratura a nove luci della travata metallica in opera sul fiume Bussento al Km. 93+282 della linea Battipaglia-Reggio C.	L. P.	Ore 12 14 maggio 1925	1.950.000	Sezione Lavori Cosenza
Costruzione di un pozzo trivellato del diametro di m. 0,30 nelle Officine ferroviarie di Vicenza	C. fiduciario	Ore 12 12 maggio 1925	30.000	Sezione Lavori Verona
Opere metalliche per la costruzione e posa in opera delle coperture travi per scorrimento gru e serramenti metallici dei fabbricati per il nuovo deposito locomotive di Livorno C.le	L. P.	Ore 12 15 maggio 1925	1.530.000	Sezione Lavori Pisa
Opere di terra e muratura occorrenti per la sistemazione del ponte sul torrente Spotorno al Km. 52+330 fra le Stazioni di Spotorno e Noli	L. P.	Ore 12 19 maggio 1925	300.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approsi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e posa in opera della travata metallica ad un binario sul torrente Spo- torno al Km. 52+339 fra le stazioni di Spotorno e Noli	L. P.	Ore 12 19 maggio 1925	152.000	Sezione Lavori Genova
Opere in ferro occorrenti per la sistemazione dei bacini di riserva dell'impianto idro- elettrico del Rochemolles	L. P.	Ore 12 15 maggio 1925	107.000	Ufficio Costruzioni Idroelettriche Bardonecchia
Lavori di ripartizione del ba- cinetto di carico dell'im- pianto idroelettrico del Me- lezet	L. P.	Ore 12 20 maggio 1925	135.000	Ufficio Costruzioni Idroelettriche Bardonecchia
Opere murarie occorrenti per la sistemazione definitiva dei bacini di riserva dello impianto idroelettrico del Rochemolles	L. P.	Ore 12 20 maggio 1925	96.000	Ufficio Costruzioni Idroelettriche Bardonecchia
Riverniciatura del grande via- dotto in ferro sul fiume Adda al Km. 10+671,27 presso Paderno, linea Ponte S. Pietro-Seregno	L. P.	Ore 12 25 maggio 1925	185.000	Sezione Lavori Milano Est
Lavori murari e di terra oc- correnti per la sistemazione dei binari di precedenza nella stazione di Grignano	L. P.	Ore 12 6 maggio 1925	75.000	Sezione Lavori Trieste
Ampliamento della Stazione di Loreto e del fabbricato viaggiatori	L. P.	Ore 12 18 maggio 1925	80.000	Sezione Lavori Ancona

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione de' servizio di acqua nel tratto Baragiano Potenza Inf. utilizzando la sorgente « La Forra » nel Comune di Picerno	L. P.	Ore 10 19 maggio 1925	580.000	Sezione Lavori Salerno
Revisione dell'armamento del fascio merci a P. V. in sta- zione di Brescia	C. fiduciario	Ore 12 15 maggio 1925	30.000	Sezione Lavori Verona
Un carrello elettrico con ar- gano di sollevamento ed un motore elettrico con rela- tivi organi per movimento di traslazione della grue da 5 tonn. dell'Officina di Bo- logna Un carrello elettrico con ar- gano di sollevamento per grue da 5 tonn. dell'Officina di Foggia	T. P.	15 maggio 1925	—	Ufficio 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52
N. 5 apparecchi a vite per il sollevamento delle carrozze nelle Squadre Rialzo. Por- tata di ciascun apparecchio Tonn. 36 N. 5 apparecchi come sopra Portata di ciascun appa- recchio Tonn. 28 N. 2 motori elettrici per l'a- zionamento di alcuni appa- recchi - di quelli sopra in- dicati - della portata di 36 Tonn.	T. P.	10 maggio 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 7ª Viale Principessa Margherita 52, Firenze


LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Un motore elettrico asincrono per corrente alternata tri- fase 240 Volt - 45 periodi - potenza 5 H. P. - giri 1350 - senza puleggia e senza tendi cinghia - completo di controller con resistenza per avviamento ed inversione di marcia destinato all'Officina di Foggia	T. P.	15 maggio 1925	—	Ufficio 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Opere metalliche occorrenti per l'ampliamento del De- posito Loc. di Pistoia	L. P.	Ore 12 6 maggio 1925	480.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Ml.	3.500	Tela nera di cotone alta cm. 110 per fodere dei man- tici delle carrozze	L. P.	26-5-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 2° Roma
"	11.500	Tela di cotone bianca leg- gera alta cm. 70 (ghinea)			
Kg.	25.000	Fusioni grezze di ghisa	T. P.	8-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	80.000	Pistagna e battentino di lana rossa e marrone	L. P.	12-5-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine uthe presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Tonn.	25	Grasso per untura	L. P.	26-5-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 2° Roma
N.º	780	Frese a sega per metalli e cilindriche per scanalature	T. P.	20-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Ml.	30.500	Filo di rame crudo mm. 3	L. P.	26-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.º	15.000	Isolatori di sospensione di porcellana	L. P.	26-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	5900	Filo di rame crudo, ricotto bronzo silicioso e fosforoso	L. P.	26-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale.

ODDONE.




MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE



PARTE PRIMA — Leggi e decreti :

30 dicembre 1923 — R. D. n. 3062, riguardante la istituzione della imposta complementare sul reddito	Pag. 195
30 dicembre 1924 — R. D. L. n. 2104, contenente disposizioni riguardanti la nuova imposta complementare sui redditi di categoria D.	» 204
4 gennaio 1925 — R. D. L. n. 2, riguardante la imposta complementare sul reddito	» 206
19 febbraio 1925 — R. D. n. 177, riguardante le aliquote dell'imposta complementare sul reddito	» 209
28 dicembre 1924 — R. D. 2261, riguardante la misura del contributo per l'esercizio 1925, dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia	» 225
20 gennaio 1925 — R. D. L. n. 343, contenente le norme per la esecuzione delle decisioni della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, e facilitazioni tributarie per le nuovi costruzioni	» 226
31 marzo 1925 — R. D. L. n. 486, contenente provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati	» 232
25 aprile 1925 — D. M. n. 2327, che modifica gli articoli 34, 35 e 36 del regolamento per il servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato per quanto si riferisce alla nomina dei medici di riparto	» 242

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

Ordine di servizio n. 45 — Estensione del servizio merci nella fermata di Borgoratto. *Pag.* 205
Ordine di servizio n. 46 — Soppressione della fermata di Bertalia. 206
Comunicazioni 207

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata:

Comunicazioni — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc. . . *Pag.* 117

R. DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3062, riguardante la istituzione della imposta complementare sul reddito (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri accordati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Della base imponibile.

Art. 1.

E' istituita, con effetto dal 1° gennaio 1925, una imposta complementare progressiva sul reddito complessivo del contribuente.

Le sole persone fisiche sono soggette alla imposta complementare con le norme indicate nei seguenti articoli.

Art. 2.

Ogni persona fisica è iscritta per la somma dei redditi propri e di quelli di altre persone quando di questi ultimi abbia la libera disponibilità, l'amministrazione, o l'uso, senza l'obbligo della resa dei conti.

I redditi della moglie si cumulano con quelli del marito.

Per la moglie legalmente ed effettivamente separata dal marito deve farsi tassazione separata per quei redditi dei quali essa può liberamente disporre.

Art. 3.

Non costituiscono soggetto imponibile agli effetti della imposta complementare, i corpi morali, le società commerciali e tutti gli Enti e associazioni di ogni specie.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 gennaio 1924 n. 22.

I redditi che le persone fisiche percepiscono dalle società ed Enti predetti in qualità di impiegati, salariati, pensionati, assegnatari, soci, azionisti, amministratori, portatori di obbligazioni e per qualsiasi altro titolo, vanno tenuti a calcolo in confronto dei percipienti per essere colpiti di imposta al nome della persona che ne ha la disponibilità.

Art. 4.

Il cittadino o lo straniero che abbia nel Regno la propria residenza ai sensi dell'art. 16 del Codice civile, ancorchè non sia iscritto nei registri di popolazione, deve la imposta sul complesso di tutti i suoi redditi prodotti nel Regno e su quella parte dei redditi prodotti all'estero, la quale sia goduta nel Regno.

Si presume abbia residenza nel Regno lo straniero il quale vi dimori almeno da un anno.

Il cittadino residente all'estero deve l'imposta sulla parte del reddito che si produce nel Regno.

Lo straniero residente all'estero è soggetto alla imposta complementare sui redditi che a suo favore si producono in Italia.

Quando il cittadino o lo straniero dimori per una parte dell'anno nel Regno, deve l'imposta, oltre che sul reddito che si produce nel Regno, anche su quella parte del reddito prodotto all'estero che si presume goduto nel Regno.

Il cittadino che per ragioni di pubblico ufficio risiede nelle colonie, o all'estero, è parificato al cittadino residente nel Regno.

Delle esenzioni.

Art. 5.

Sono esenti dalla imposta :

1° Il Re ed i membri della famiglia Reale ;

2° Gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici delle nazioni estere ;

3° I consoli e gli agenti consolari, non regnicoli nè naturalizzati, purchè esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purchè non esercitino nel Regno un commercio, una industria, ed una professione o non siano amministratori di aziende commerciali.

Della valutazione del reddito.

Art. 6.

Il reddito complessivo del contribuente deve essere valutato a norma del successivo art. 7 sulla base dei redditi singoli che si sono prodotti nell'anno antecedente a quello della dichiarazione.

Per la prima applicazione dell'imposta complementare i redditi dominicali dei terreni, i redditi dei fabbricati e quelli degli opifici industriali stralciati all'imposta fabbricati debbono valutarsi, sempre a norma del successivo art. 7, sulla base del rispettivo ammontare, soggetto alle singole imposte speciali per il 1925.

Art. 7.

La valutazione dei singoli redditi deve essere fatta nel modo seguente:

1° Per il reddito dominicale dei terreni, sulla base del corrispondente estimo censuario, aumentato in ragione di un coefficiente di variazione, che sarà annualmente fissato con decreto del Ministro per le finanze in relazione alla valutazione della moneta:

2° Per il reddito dei fabbricati, sulla base del corrispondente imponibile in quanto questo sia già definitivamente accertato, ovvero in base al valore locativo presunto, con detrazione di un quarto, per i fabbricati il cui reddito non sia ancora accertato definitivamente:

3° Per i redditi di ricchezza mobile in base all'ammontare netto accertato ai fini dell'applicazione della relativa imposta, e quando trattasi di redditi non ancora definitivamente accertati, in base all'ammontare netto per cui dovrebbero accertarsi ai fini dell'imposta stessa.

Entrano a far parte del reddito complessivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare, anche quei redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti di imposta.

Art. 8.

Dal complesso dei redditi del contribuente sono ammessi in detrazione gli oneri seguenti, in quanto non rientrino tra quelli già detraibili ai fini della valutazione dei singoli red-

diti soggetti all'applicazione delle imposte speciali sul reddito dei terreni, dei fabbricati o di ricchezza mobile.

1. Le spese e perdite sopportate nell'anno per la produzione dei singoli redditi.

2. Le imposte e tasse di ogni specie, compresa quella straordinaria sul patrimonio dovute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, a Consorzi ed agli altri Enti autorizzati ad imporre contributi, fatta esclusione della imposta complementare che grava sul reddito e della relativa sovrainposta. La detrazione dell'imposta sul patrimonio è ammessa in quanto sia stata effettivamente corrisposta nell'anno sui risultati del quale deve commisurarsi il reddito. Si considera come imposta sul patrimonio effettivamente pagata e si detrae fino a scadenza del periodo per il quale avrebbe dovuto corrispondersi, anche l'annualità della imposta già in precedenza riscattata, in osservanza al disposto dell'art. 50 del R. decreto 5 febbraio 1922, n. 78.

3. Le annualità passive di ogni specie che siano a carico del contribuente, purchè il relativo importo figuri accertato come reddito in confronto del percipiente, e si tratti di interessi di qualunque specie, anche relativi a debiti di imposte o tasse dovute allo Stato.

4. Le ritenute sulle pensioni, i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio e di quei componenti la sua famiglia, con lui conviventi, al mantenimento dei quali egli sia obbligato per legge.

5. I contributi che per legge o per contratti sono versati a casse di previdenza o di soccorso istituite contro i rischi di malattia, sinistri, vecchiaia, invalidità, ed a casse di pensione per vedove ed orfani, contemplati alle lettere *C* ed *F* dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Art. 9.

Quando risulti che il contribuente all'imposta complementare abbia riscattata l'imposta sul patrimonio entro il 31 dicembre 1925 è accordata a suo beneficio, per la durata di un triennio successivo all'effettuato riscatto, la detrazione dal reddito complessivo di una ulteriore quota corrispondente al due per cento del valore netto del patrimonio cui si riferisce il riscatto.

Art. 10.

Non sono considerati come inerenti alla produzione del reddito: le spese destinate ad aumento del patrimonio, gli investimenti di capitali, le spese per il mantenimento e per

l'abitazione del contribuente e delle persone con lui conviventi e quant'altro costituisce semplice erogazione di reddito e non obere necessario per la percezione del reddito stesso.

Quando trattasi di debiti contratti per l'affitto o per il miglioramento di un fondo è ammessa in detrazione, oltre agli interessi, anche la quota annua di ammortamento, allorchè l'annualità complessiva non ecceda l'importo di L. 500.

Art. 11.

Dal reddito complessivo del contribuente depurato da tutte le spese, perdite e annualità passive, di cui al precedente art. 9 è ammessa una detrazione di un ventesimo del reddito, per ciascun componente la famiglia, escluso dal novero il contribuente ed il coniuge. La somma detratta, a questo titolo, non potrà eccedere L. 3000 per ogni persona a carico.

La famiglia si intende composta di tutte quelle persone le quali, essendo unite dai vincoli di parentela od affinità col contribuente, hanno diritto agli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile e sia dimostrato che effettivamente esercitano il diritto medesimo.

Art. 12.

Ai fini del controllo della veridicità delle denuncie e per i conseguenti accertamenti di ufficio, può tenersi conto, oltre che di tutti i redditi già iscritti agli effetti delle varie imposte speciali e dei redditi ad esse soggetti, ma non ancora definitivamente accertati e valutati a norma del precedente articolo 7, anche di quelli risultanti da documenti, i quali provengono dal contribuente, o siano comunque certi, restando escluse le valutazioni appoggiate a semplici presunzioni.

Art. 13.

Quando il reddito netto complessivo, al lordo delle detrazioni di cui all'art. 11, non superi L. 6000 e quando, pure essendo superiore a tale cifra non si raggiungano 3000 imponibili, dopo le detrazioni di cui all'articolo predetto, non si fa luogo ad applicazione dell'imposta complementare.

Art. 14.

L'imposta complementare è applicata sul reddito imponibile, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, indicati al precedente art. 10 funzionanti in modo che:

al reddito di L. 3,000 corrisponde il tasso proporzionale dell'1 per cento,

al reddito di L. 5,000 corrisponde il tasso proporzionale dell'1.22 per cento;

al reddito di L. 10,000 corrisponde il tasso proporzionale dell'1.61 per cento;

al reddito di L. 20,000 corrisponde il tasso proporzionale del 2.12 per cento;

al reddito di L. 50,000 corrisponde il tasso proporzionale del 3.05 per cento;

al reddito di L. 100,000 corrisponde il tasso proporzionale del 4.01 per cento;

al reddito di L. 200,000 corrisponde il tasso proporzionale del 5.28 per cento;

al reddito di L. 500,000 corrisponde il tasso proporzionale del 7.60 per cento;

al reddito di L. 1,000,000 corrisponde il tasso proporzionale del 10 per cento.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per le finanze, sarà pubblicata una tabella, contenente anche le aliquote applicabili sui redditi intermedi e recante la indicazione delle varie cifre di reddito, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente.

Art. 15.

Tutti i contribuenti debbono presentare la dichiarazione analitica dei redditi posseduti con la specifica designazione delle spese e delle passività deducibili ai sensi dell'art. 9 e delle detrazioni a cui hanno diritto giusta l'art. 11.

Non hanno obbligo di presentare la dichiarazione i contribuenti che hanno un reddito netto complessivo inferiore a L. 6000.

Art. 16.

Nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 1925 i contribuenti sono obbligati a denunciare il loro reddito, agli effetti della tassazione dal 1° gennaio dell'anno 1925. Lo straniero ed il

cittadino, residenti all'estero, debbono presentare la dichiarazione del loro reddito soggetto ad imposta complementare per il 1925 entro il 31 luglio 1925.

E' ammessa, a favore della Finanza e del contribuente, la revisione dei redditi iscritti quando sia trascorso almeno un triennio dal precedente accertamento. La domanda di revisione da parte del contribuente deve essere presentata nel termine dal 1° maggio al 31 luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.

La revisione da parte della finanza dei redditi già iscritti deve essere notificata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui la revisione stessa si riferisce.

Art. 17.

I contribuenti che vengono ad avere un reddito netto complessivo non inferiore a L. 6000, dopo la data di applicazione del presente decreto, debbono fare dichiarazione del reddito stesso entro il termine di mesi 6 dal giorno in cui il reddito stesso sorge o raggiunge la misura predetta.

Art. 18.

La dichiarazione deve essere presentata e la imposta è dovuta nel Comune in cui il contribuente ha la propria residenza.

I cittadini residenti all'estero o nelle colonie debbono la imposta stessa nel Comune di ultima residenza in Italia o, in mancanza, in quello del domicilio di origine.

I contribuenti all'imposta sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, i quali paghino la imposta stessa in un Comune diverso da quello della residenza, debbono dichiarare all'agenzia delle imposte del luogo di tassazione, quale sia il Comune di loro residenza.

Della cessazione dei redditi, dei rimborsi e della prescrizione.

Art. 19.

Le variazioni e trasformazioni dei redditi, che avvengano nel corso dell'anno, non danno luogo a sgravi d'imposta e possono solo tenersi in conto per una successiva rivalutazione, che venga chiesta nei modi e termini indicati all'articolo 15 del presente decreto.

E' ammesso tuttavia il diritto al rimborso proporzionale della imposta, con decorrenza dal giorno dell'avvenimento, quando il reddito complessivo venga a ridursi a meno della metà:

- a) per cessazione del reddito di lavoro;
- b) per la morte di uno dei componenti della famiglia;
- c) per perdita o per sopravvenuta infruttuosità totale di taluno dei cespiti produttori del reddito.

Per la determinazione della quota da rimborsare deve tenersi conto della misura di imposta risultante a carico della famiglia, a causa della variazione che viene a verificarsi nel reddito e nel numero dei componenti la famiglia stessa.

Quando l'imposta colpisca una persona che vive sola e questa venga a mancare, gli eredi sono solidalmente tenuti al pagamento della imposta rimasta insoluta, ma possono chiedere il rimborso con decorrenza dal giorno della morte per la quota gravante la parte di reddito venuta a mancare a causa della morte stessa.

Art. 20.

L'azione della finanza per la prima rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai sensi del 1° comma dell'art. 16, si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello delle dichiarazioni stesse.

La facoltà di procedere ad accertamenti di ufficio dei redditi non ancora assoggettati all'imposta complementare, qualunque sia l'anno a cui si riferisce, vale per l'anno in corso e per i due precedenti.

Delle sanzioni.

Art. 21.

Chi ometta di fare la denuncia, nei termini fissati dal presente decreto, incorre in una pena pecuniaria corrispondente al quarto della imposta erariale dovuta in base all'accertamento definitivo.

Art. 22.

Chi abbia presentato la denuncia per cifra inferiore di almeno un terzo a quella che risulterà dopo definito l'accertamento, incorrerà in una pena pecuniaria uguale al quarto della differenza tra l'ammontare della imposta dovuta e

quella che sarebbe stata applicabile in seguito alla fatta dichiarazione.

Non vi è luogo ad applicazione di pena pecuniaria per la differenza di reddito netto che tragga origine da inammissibilità di spese, perdite, annualità passive, oneri ed altre detrazioni.

Art. 23.

Le pene pecuniarie portate dagli articoli 21 e 22 del presente decreto, sono notificate dall'agenzia delle imposte con lo stesso avviso contenente le rettificazioni e le proposte d'ufficio e restano definitive col definirsi dell'accertamento.

Nei casi di contestazione le Commissioni si pronunciano sulla misura della penalità con le stesse decisioni che riguardano il merito della controversia.

Art. 24.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei Collegi giudicanti e tutti coloro che, secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nell'accertamento, nell'applicazione e nella riscossione della imposta, sono tenuti al segreto d'ufficio, a termine dell'art. 177 del Codice penale, e sono passibili delle pene comminate dall'articolo medesimo.

Disposizioni transitorie.

Art. 25.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 cessa di avere effetto l'imposta complementare istituita con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835.

Tuttavia, i redditi soggetti all'imposta medesima per l'anno 1924 e precedenti, continueranno ad essere accertati con le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale predetto e dalle successive disposizioni di proroghe e di integrazione.

Art. 26.

Per quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti in tema di imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 27.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ONIGLIO

R. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1924, n. 2104, contenente disposizioni riguardanti la nuova imposta complementare sui redditi di categoria D (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062, per la istituzione dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo del contribuente;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 dicembre 1924 n. 304.

Parte I — N. 19 — 7 maggio 1925.

Art. 1.

L'imposta complementare dovuta sui redditi di cat. *D* non potrà eccedere la somma risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali sull'ammontare dei redditi stessi, percepiti dal contribuente:

- 0.35 per cento per il biennio 1925-26
- 1.35 per cento per il biennio 1927-28
- 2.35 per cento dal 1° gennaio 1929 in poi.

Art. 2.

Quando col reddito di cat. *D* concorrano anche redditi di altre categorie si determina l'ammontare dell'imposta corrispondente al reddito complessivo, secondo le norme fissate per tutti i contribuenti, e la cifra risultante si ripartisce, con calcolo proporzionale, nella quota gravante il reddito di cat. *D* e nella quota gravante l'insieme di tutti gli altri redditi. L'imposta complementare è dovuta per intero rispetto a questa seconda quota ed è limitata entro la misura indicata all'articolo precedente in rapporto alla prima quota predetta.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardastgilli*: OVIGLIO.

R. DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 2, riguardante la imposta complementare sul reddito (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti: 19 novembre 1921, n. 1724; 23 ottobre 1922, n. 1388; 18 novembre 1923, n. 2538; 30 dicembre 1923, nn. 3023 e 3063; 23 maggio 1924, n. 759; 16 ottobre 1924, n. 1613 30 dicembre 1924, n. 2104;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'addizionale provinciale alla imposta sulle industrie, di cui all'art. 7 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, può essere applicata anche nel caso che non sia istituita dal Comune la imposta stessa.

Nel predetto caso, le Provincie hanno facoltà di procedere direttamente alla valutazione dei redditi esenti dalla imposta di ricchezza mobile, giusta quanto è disposto dall'articolo 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538.

Art. 2.

Per provvedere a spese obbligatorie o ad altre esigenze inderogabili di bilancio, l'addizionale provinciale alla imposta sulle industrie può essere applicata in eccedenza all'ordinario limite stabilito dall'art. 7 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, fino ad un secondo limite di L. 0.50 sui redditi di categoria B e di L. 0.40 sui redditi di categoria C.

L'applicazione della eccedenza è subordinata all'autorizzazione del Ministro per le finanze.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 gennaio 1925 n. 4.

Art. 3.

Fino a che non entreranno in applicazione le disposizioni del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, relativamente al reddito minimo imponibile di ricchezza mobile, l'addizionale delle Provincie alla imposta comunale sull'industria potrà essere applicata ai redditi di categoria *B* e categoria *C* anche se inferiori a L. 2000.

All'imposta sulle industrie e all'addizionale provinciale sono soggetti tutti i redditi di categoria *B* e *C* iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile pubblicati nell'anno in cui i predetti tributi sono applicabili dal Comune o dalla Provincia, quand'anche tali ruoli si riferiscano ad anni precedenti.

Art. 4.

Qualora la Provincia applichi l'addizionale alla imposta sulle industrie con ruoli propri, la notifica dell'accertamento ai contribuenti, già iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile, potrà essere fatta con avvisi pubblicati all'albo pretorio di ogni Comune ed affissi in luoghi pubblici, con i quali si renda nota la istituzione dell'addizionale e l'aliquota relativa.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 il quarto della tassa comunale di soggiorno attualmente dovuta allo Stato per contributo alla pubblica beneficenza è devoluta a favore degli istituti di beneficenza locali.

Art. 6.

L'autorizzazione ai Comuni di applicare, in via transitoria, per l'anno 1925, la tassa di famiglia e quella sul valore locativo, nonchè la tassa di esercizio e rivendita, a norma degli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 759, è delegata al prefetto della Provincia, il quale ha pure facoltà di autorizzare l'applicazione della tassa di famiglia e di quella sul valore locativo senza la limitazione ai tre quarti disposta dall'art. 1 del Regio decreto predetto, qualora ciò sia indispensabile per provvedere a spese obbligatorie.

I Comuni che abbiano ottenuto l'autorizzazione di mante-

nere in via transitoria la tassa di esercizio e rivendita, in luogo dell'imposta sull'industria, hanno facoltà di applicare per il 1925 la sovrimposta di ricchezza mobile nella misura stabilita dal decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919, numero 156, e dall'art. 2 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2538, limitatamente ai redditi di categoria *B* e *C* compresi nei ruoli pubblicati nel 1925, ma riferibili ad anni precedenti.

Art. 7.

Le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2104, non sono applicabili quando il reddito di categoria *D* superi la somma di L. 25.000 e cessano, in ogni caso, di aver vigore col 31 dicembre 1930.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

R. DECRETO 19 febbraio 1925, n. 177, riguardante le aliquote dell'imposta complementare sul reddito (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, che istituisce l'imposta complementare progressiva sul reddito:

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai redditi intermedi tra quelli che sono indicati nell'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, si applicano le aliquote risultanti dalla formula seguente:

$$y = 0.04186 x^{0.39637}$$

nella quale x rappresenta la cifra di reddito imponibile.

Per i redditi imponibili fra L. 3000 e L. 5000 le frazioni di L. 50 sino a L. 25 si trascurano, quelle superiori a L. 25 si arrotondano a L. 50. In simil modo, per i redditi oltre L. 5000 fino a L. 10,000, l'arrotondamento avviene per unità di cento lire. Oltre L. 10,000 e fino a L. 20,000 per unità di duecento. Oltre L. 20,000 e fino a L. 50,000 per unità di cinquecento. Oltre L. 50,000 e fino a L. 100,000 per unità di mille. Oltre L. 100,000 e fino a L. 200,000 per unità di due-mila. Oltre L. 200,000 e fino a L. 500,000 per unità di cinquemila. Oltre L. 500,000 e fino al milione per unità di diecimila.

Nella tabella unita al presente decreto sono indicate le aliquote e la misura d'imposta corrispondenti alle varie cifre di reddito imponibile.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 marzo 1925, n. 51.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

TABELLA

delle aliquote riguardanti l'imposta complementare sul reddito.

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire			
da - 3,000	3,025	3,000	1.00	30 —
oltre - 3,025	3,075	3,050	1.01	30.81
3,075	3,125	3,100	1.01	31.31
3,125	3,175	3,150	1.02	32.13
3,175	3,225	3,200	1.03	32.96
3,225	3,275	3,250	1.03	33.48
3,275	3,325	3,300	1.04	34.32
3,325	3,375	3,350	1.04	34.84
3,375	3,425	3,400	1.05	35.70
3,425	3,475	3,450	1.06	36.57
3,475	3,525	3,500	1.06	37.10
3,525	3,575	3,550	1.07	37.99
3,575	3,625	3,600	1.08	38.88
3,625	3,675	3,650	1.08	39.42
3,675	3,725	3,700	1.09	40.33
3,725	3,775	3,750	1.09	40.88
3,775	3,825	3,800	1.10	41.80
3,825	3,875	3,850	1.10	42.35
3,875	3,925	3,900	1.11	43.29
3,925	3,975	3,950	1.12	44.24
3,975	4,025	4,000	1.12	44.80
4,025	4,075	4,050	1.13	45.77
4,075	4,125	4,100	1.13	46.33
4,125	4,175	4,150	1.14	47.31
4,175	4,225	4,200	1.14	47.88

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire			
4,225	4,275	4,250	1.15	48.88
4,275	4,325	4,300	1.15	49.45
4,325	4,375	4,350	1.16	50.46
4,375	4,425	4,400	1.16	51.04
4,425	4,475	4,450	1.17	52.07
4,475	4,525	4,500	1.17	52.65
4,525	4,575	4,550	1.18	53.69
4,575	4,625	4,600	1.18	54.28
4,625	4,675	4,650	1.19	55.34
4,675	4,725	4,700	1.19	55.93
4,725	4,775	4,750	1.20	57 —
4,775	4,825	4,800	1.20	57.60
4,825	4,875	4,850	1.21	58.69
4,875	4,925	4,900	1.21	59.29
4,925	4,975	4,950	1.22	60.39
4,975	5,050	5,000	1.22	61 —
5,050	5,150	5,100	1.23	62.73
5,150	5,250	5,200	1.24	64.48
5,250	5,350	5,300	1.25	66.25
5,350	5,450	5,400	1.26	68.04
5,450	5,550	5,500	1.27	69.85
5,550	5,650	5,600	1.28	71.68
5,650	5,750	5,700	1.29	73.53
5,750	5,850	5,800	1.30	75.40
5,850	5,950	5,900	1.31	77.29
5,950	6,050	6,000	1.32	79.20
6,050	6,150	6,100	1.32	80.52
6,150	6,250	6,200	1.33	82.46
6,250	6,350	6,300	1.34	84.42
6,350	6,450	6,400	1.35	86.40

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire			
6,450	6,550	6,500	1.36	88.40
6,550	6,650	6,600	1.37	90.42
6,650	6,750	6,700	1.38	92.46
6,750	6,850	6,800	1.38	93.84
6,850	6,950	6,900	1.39	95.91
6,950	7,050	7,000	1.40	98 —
7,050	7,150	7,100	1.41	100.11
7,150	7,250	7,200	1.41	101.52
7,250	7,350	7,300	1.42	103.66
7,350	7,450	7,400	1.43	105.82
7,450	7,550	7,500	1.44	108 —
7,550	7,650	7,600	1.45	110.20
7,650	7,750	7,700	1.45	111.65
7,750	7,850	7,800	1.46	113.88
7,850	7,950	7,900	1.47	116.13
7,950	8,050	8,000	1.48	118.40
8,050	8,150	8,100	1.48	119.88
8,150	8,250	8,200	1.49	122.18
8,250	8,350	8,300	1.50	124.50
8,350	8,450	8,400	1.50	126 —
8,450	8,550	8,500	1.51	128.35
8,550	8,650	8,600	1.52	130.72
8,650	8,750	8,700	1.53	133.11
8,750	8,850	8,800	1.53	134.64
8,850	8,950	8,900	1.54	137.06
8,950	9,050	9,000	1.55	139.50
9,050	9,150	9,100	1.55	141.05
9,150	9,250	9,200	1.56	143.52
9,250	9,350	9,300	1.57	146.01
9,350	9,450	9,400	1.57	147.58

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire			
9,450	9,550	9,500	1.58	150.10
9,550	9,650	9,600	1.59	152.64
9,650	9,750	9,700	1.59	154.23
9,750	9,850	9,800	1.60	156.80
9,850	9,950	9,900	1.61	159.39
9,950	10,100	10,000	1.61	161 —
10,100	10,300	10,200	1.62	165.24
10,300	10,500	10,400	1.64	170.56
10,500	10,700	10,600	1.65	174.90
10,700	10,900	10,800	1.66	179.28
10,900	11,100	11,000	1.67	183.70
11,100	11,300	11,200	1.69	189.28
11,300	11,500	11,400	1.70	193.80
11,500	11,700	11,600	1.71	198.36
11,700	11,900	11,800	1.72	202.96
11,900	12,100	12,000	1.73	207.60
12,100	12,300	12,200	1.74	212.28
12,300	12,500	12,400	1.76	218.24
12,500	12,700	12,600	1.77	223.02
12,700	12,900	12,800	1.78	227.84
12,900	13,100	13,000	1.79	232.70
13,100	13,300	13,200	1.80	237.60
13,300	13,500	13,400	1.81	242.54
13,500	13,700	13,600	1.82	247.52
13,700	13,900	13,800	1.83	252.54
13,900	14,100	14,000	1.84	257.60
14,100	14,300	14,200	1.85	262.70
14,300	14,500	14,400	1.86	267.84
14,500	14,700	14,600	1.87	273.02
14,700	14,900	14,800	1.88	278.24

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire			
14,900	15,100	15,000	1.89	283.50
15,100	15,300	15,200	1.90	288.80
15,300	15,500	15,400	1.91	294.14
15,500	15,700	15,600	1.92	299.52
15,700	15,900	15,800	1.93	304.94
15,900	16,100	16,000	1.94	310.40
16,100	16,300	16,200	1.95	315.90
16,300	16,500	16,400	1.96	321.44
16,500	16,700	16,600	1.97	327.02
16,700	16,900	16,800	1.98	332.64
16,900	17,100	17,000	1.99	338.30
17,100	17,300	17,200	2.00	344 —
17,300	17,500	17,400	2.01	349.74
17,500	17,700	17,600	2.02	355.52
17,700	17,900	17,800	2.03	361.34
17,900	18,100	18,000	2.03	365.40
18,100	18,300	18,200	2.04	371.28
18,300	18,500	18,400	2.05	377.20
18,500	18,700	18,600	2.06	383.16
18,700	18,900	18,800	2.07	389.16
18,900	19,100	19,000	2.08	395.20
19,100	19,300	19,200	2.09	401.28
19,300	19,500	19,400	2.10	407.40
19,500	19,700	19,600	2.10	411.60
19,700	19,900	19,800	2.11	417.78
19,900	20,250	20,000	2.12	424 —
20,250	20,750	20,500	2.14	438.70
20,750	21,250	21,000	2.16	453.60
21,250	21,750	21,500	2.18	468.70
21,750	22,250	22,000	2.20	484 —

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire			
22,250	22,750	22,500	2.22	499.50
22,750	23,250	23,000	2.24	515.20
23,250	23,750	23,500	2.26	531.10
23,750	24,250	24,000	2.28	547.20
24,250	24,750	24,500	2.30	563.50
24,750	25,250	25,000	2.32	580 —
25,250	25,750	25,500	2.34	596.70
25,750	26,250	26,000	2.35	611 —
26,250	26,750	26,500	2.37	628.05
26,750	27,250	27,000	2.39	645.30
27,250	27,750	27,500	2.41	662.75
27,750	28,250	28,000	2.42	677.60
28,250	28,750	28,500	2.44	695.40
28,750	29,250	29,000	2.46	713.40
29,250	29,750	29,500	2.47	728.65
29,750	30,250	30,000	2.49	747 —
30,250	30,750	30,500	2.51	765.55
30,750	31,250	31,000	2.52	781.20
31,250	31,750	31,500	2.54	800.10
31,750	32,250	32,000	2.56	819.20
32,250	32,750	32,500	2.57	835.25
32,750	33,250	33,000	2.59	854.70
33,250	33,750	33,500	2.60	871 —
33,750	34,250	34,000	2.62	890.80
34,250	34,750	34,500	2.63	907.35
34,750	35,250	35,000	2.65	927.50
35,250	35,750	35,500	2.66	944.30
35,750	36,250	36,000	2.68	964.80
36,250	36,750	36,500	2.69	981.85
36,750	37,250	37,000	2.71	1,002.70

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire			
37,250	37,750	37,500	2.72	1,020 —
37,750	38,250	38,000	2.74	1,041.20
38,250	38,750	38,500	2.75	1,058.75
38,750	39,250	39,000	2.76	1,076.40
39,250	39,750	39,500	2.78	1,098.10
39,750	40,250	40,000	2.79	1,116 —
40,250	40,750	40,500	2.81	1,138.05
40,750	41,250	41,000	2.82	1,156.20
41,250	41,750	41,500	2.83	1,174.45
41,750	42,250	42,000	2.85	1,197 —
42,250	42,750	42,500	2.86	1,215.50
42,750	43,250	43,000	2.87	1,234.10
43,250	43,750	43,500	2.89	1,257.15
43,750	44,250	44,000	2.90	1,276. —
44,250	44,750	44,500	2.91	1,294.95
44,750	45,250	45,000	2.93	1,318.50
45,250	45,750	45,500	2.94	1,337.70
45,750	46,250	46,000	2.95	1,357 —
46,250	46,750	46,500	2.96	1,376.40
46,750	47,250	47,000	2.98	1,400.60
47,250	47,750	47,500	2.99	1,420.25
47,750	48,250	48,000	3.00	1,440 —
48,250	48,750	48,500	3.01	1,459.85
48,750	49,250	49,000	3.03	1,484.70
49,250	49,750	49,500	3.04	1,504.80
49,750	50,500	50,000	3.05	1,525 —
50,500	51,500	51,000	3.07	1,565.70
51,500	52,500	52,000	3.10	1,612 —
52,500	53,500	53,000	3.12	1,653.60
53,500	54,500	54,000	3.14	1,695.60

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire			
54,500	55,500	55,000	3.17	1,743.50
55,500	56,500	56,000	3.19	1,786.40
56,500	57,500	57,000	3.21	1,829.70
57,500	58,500	58,000	3.24	1,879.20
58,500	59,500	59,000	3.26	1,923.40
59,500	60,500	60,000	3.28	1,968 —
60,500	61,500	61,000	3.30	2,013 —
61,500	62,500	62,000	3.32	2,058.40
62,500	63,500	63,000	3.34	2,104.20
63,500	64,500	64,000	3.36	2,150.40
64,500	65,500	65,000	3.38	2,197 —
65,500	66,500	66,000	3.41	2,250.60
66,500	67,500	67,000	3.43	2,298.10
67,500	68,500	68,000	3.45	2,346 —
68,500	69,500	69,000	3.47	2,394.30
69,500	70,500	70,000	3.49	2,443 —
70,500	71,500	71,000	3.51	2,492.10
71,500	72,500	72,000	3.52	2,534.40
72,500	73,500	73,000	3.54	2,584.20
73,500	74,500	74,000	3.56	2,634.40
74,500	75,500	75,000	3.58	2,685 —
75,500	76,500	76,000	3.60	2,736 —
76,500	77,500	77,000	3.62	2,787.40
77,500	78,500	78,000	3.64	2,839.20
78,500	79,500	79,000	3.66	2,891.40
79,500	80,500	80,000	3.67	2,936 —
80,500	81,500	81,000	3.69	2,988.90
81,500	82,500	82,000	3.71	3,042.20
82,500	83,500	83,000	3.73	3,095.90
83,500	84,500	84,000	3.75	3,150 —

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire			
84,500	85,500	85,000	3.76	3,196 —
85,500	86,500	86,000	3.78	3,250.80
86,500	87,500	87,000	3.80	3,306 —
87,500	88,500	88,000	3.82	3,361.60
88,500	89,500	89,000	3.83	3,408.70
89,500	90,500	90,000	3.85	3,465 —
90,500	91,500	91,000	3.87	3,521.70
91,500	92,500	92,000	3.88	3,569.60
92,500	93,500	93,000	3.90	3,627 —
93,500	94,500	94,000	3.92	3,684.80
94,500	95,500	95,000	3.93	3,733.50
95,500	96,500	96,000	3.95	3,792 —
96,500	97,500	97,000	3.97	3,850.90
97,500	98,500	98,000	3.98	3,900.40
98,500	99,500	99,000	4.00	3,960 —
99,500	101,000	100,000	4.01	4,010 —
101,000	103,000	102,000	4.05	4,131 —
103,000	105,000	104,000	4.08	4,243.20
105,000	107,000	106,000	4.11	4,356.60
107,000	109,000	108,000	4.14	4,471.20
109,000	111,000	110,000	4.17	4,587 —
111,000	113,000	112,000	4.20	4,704 —
113,000	115,000	114,000	4.23	4,822.20
115,000	117,000	116,000	4.26	4,941.60
117,000	119,000	118,000	4.29	5,062.20
119,000	121,000	120,000	4.32	5,184 —
121,000	123,000	122,000	4.34	5,294.80
123,000	125,000	124,000	4.37	5,418.80
125,000	127,000	126,000	4.40	5,544 —
127,000	129,000	128,000	4.43	5,670.40

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire			
129,000	131,000	130,000	4.45	5,785 -
131,000	133,000	132,000	4.48	5,913.60
133,000	135,000	134,000	4.51	6,043.40
135,000	137,000	136,000	4.54	6,174.40
137,000	139,000	138,000	4.56	6,292.80
139,000	141,000	140,000	4.59	6,426 -
141,000	143,000	142,000	4.61	6,546.20
143,000	145,000	144,000	4.64	6,681.60
145,000	147,000	146,000	4.66	6,803.60
147,000	149,000	148,000	4.69	6,941.20
149,000	151,000	150,000	4.71	7,065 -
151,000	153,000	152,000	4.74	7,204.80
153,000	155,000	154,000	4.76	7,330.40
155,000	157,000	156,000	4.79	7,472.40
157,000	159,000	158,000	4.81	7,599.80
159,000	161,000	160,000	4.84	7,744 -
161,000	163,000	162,000	4.86	7,873.20
163,000	165,000	164,000	4.88	8,003.20
165,000	167,000	166,000	4.91	8,150.60
167,000	169,000	168,000	4.93	8,282.40
169,000	171,000	170,000	4.95	8,415
171,000	173,000	172,000	4.98	8,565.60
173,000	175,000	174,000	5.00	8,700 -
175,000	177,000	176,000	5.02	8,835.20
177,000	179,000	178,000	5.05	8,989 -
179,000	181,000	180,000	5.07	9,126 -
181,000	183,000	182,000	5.09	9,263.80
183,000	185,000	184,000	5.11	9,402.40
185,000	187,000	186,000	5.13	9,541.80
187,000	189,000	188,000	5.16	9,700.80

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire			
189,000	191,000	190,000	5.18	9,842 —
191,000	193,000	192,000	5.20	9,984 —
193,000	195,000	194,000	5.22	10,126.80
195,000	197,000	196,000	5.24	10,270.40
197,000	199,000	198,000	5.26	10,414.80
199,000	202,500	200,000	5.28	10,560 —
202,500	207,500	205,000	5.34	10,947 —
207,500	212,500	210,000	5.39	11,319 —
212,500	217,500	215,000	5.44	11,696 —
217,500	222,500	220,000	5.49	12,078 --
222,500	227,500	225,000	5.54	12,465 —
227,500	232,500	230,000	5.59	12,857 —
232,500	237,500	235,000	5.63	13,230.50
237,500	242,500	240,000	5.68	13,632 —
242,500	247,500	245,000	5.73	14,038.50
247,500	252,500	250,000	5.77	14,425 —
252,500	257,500	255,000	5.82	14,841 —
257,500	262,500	260,000	5.86	15,236 —
262,500	267,500	265,000	5.91	15,661.50
267,500	272,500	270,000	5.95	16,065 —
272,500	277,500	275,000	5.99	16,472.50
277,500	282,500	280,000	6.04	16,912 —
282,500	287,500	285,000	6.08	17,328 —
287,500	292,500	290,000	6.12	17,748 --
292,500	297,500	295,000	6.16	18,172 --
297,500	302,500	300,000	6.21	18,630 —
302,500	307,500	305,000	6.25	19,062.50
307,500	312,500	310,000	6.29	19,499 —
312,500	317,500	315,000	6.33	19,939.50
317,500	322,500	320,000	6.37	20,384 —

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire			
322,500	327,500	325,000	6.41	20,832.50
327,500	332,500	330,000	6.44	21,252 —
332,500	337,500	335,000	6.48	21,708 —
337,500	342,500	340,000	6.52	22,168 —
342,500	347,500	345,000	6.56	22,632 —
347,500	352,500	350,000	6.60	23,100 —
352,500	357,500	355,000	6.63	23,536.50
357,500	362,500	360,000	6.67	24,012 —
362,500	367,500	365,000	6.71	24,491.50
367,500	372,500	370,000	6.74	24,938 —
372,500	377,500	375,000	6.78	25,425 —
377,500	382,500	380,000	6.81	25,878 —
382,500	387,500	385,000	6.85	26,372.50
387,500	392,500	390,000	6.89	26,871 —
392,500	397,500	395,000	6.92	27,334 —
397,500	402,500	400,000	6.95	27,800 —
402,500	407,500	405,000	6.99	28,309.50
407,500	412,500	410,000	7.02	28,782 —
412,500	417,500	415,000	7.06	29,299 —
417,500	422,500	420,000	7.09	29,778 —
422,500	427,500	425,000	7.12	30,260 —
427,500	432,500	430,000	7.16	30,788 —
432,500	437,500	435,000	7.19	31,276.50
437,500	442,500	440,000	7.22	31,768 —
442,500	447,500	445,000	7.26	32,307 —
447,500	452,500	450,000	7.29	32,805 —
452,500	457,500	455,000	7.32	33,306 —
457,500	462,500	460,000	7.35	33,810 —
462,500	467,500	465,000	7.38	34,317 —
467,500	472,500	470,000	7.41	34,827 —

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire			
472,500	477,500	475,000	7.45	35,387.50
477,500	482,500	480,000	7.48	35,904 —
482,500	487,500	485,000	7.51	36,423.50
487,500	492,500	490,000	7.54	36,946 —
492,500	497,500	495,000	7.57	37,471.50
497,500	505,000	500,000	7.60	38,000 —
505,000	515,000	510,000	7.66	39,066 —
515,000	525,000	520,000	7.72	40,144 —
525,000	535,000	530,000	7.78	41,234 —
535,000	545,000	540,000	7.83	42,282 —
545,000	555,000	550,000	7.89	43,395 —
555,000	565,000	560,000	7.95	44,520 —
565,000	575,000	570,000	8.00	45,600 —
575,000	585,000	580,000	8.06	46,748 —
585,000	595,000	590,000	8.11	47,849 —
595,000	605,000	600,000	8.17	49,020 —
605,000	615,000	610,000	8.22	50,142 —
615,000	625,000	620,000	8.27	51,274 —
625,000	635,000	630,000	8.33	52,479 —
635,000	645,000	640,000	8.38	53,632 —
645,000	655,000	650,000	8.43	54,795 —
655,000	665,000	660,000	8.48	55,968 —
665,000	675,000	670,000	8.53	57,151 —
675,000	685,000	680,000	8.58	58,344 —
685,000	695,000	690,000	8.63	59,547 —
695,000	705,000	700,000	8.68	60,760 —
705,000	715,000	710,000	8.73	61,983 —
715,000	725,000	720,000	8.78	63,216 —
725,000	735,000	730,000	8.83	64,459 —
735,000	745,000	740,000	8.88	65,712 —

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire			
745,000	755,000	750,000	8.92	66,900 —
755,000	765,000	760,000	8.97	68,172 —
765,000	775,000	770,000	9.02	69,454 —
775,000	785,000	780,000	9.06	70,668 —
785,000	795,000	790,000	9.11	71,969 —
795,000	805,000	800,000	9.15	73,200 —
805,000	815,000	810,000	9.20	74,520 —
815,000	825,000	820,000	9.24	75,768 —
825,000	835,000	830,000	9.29	77,107 —
835,000	845,000	840,000	9.33	78,372 —
845,000	855,000	850,000	9.38	79,730 —
855,000	865,000	860,000	9.42	81,012 —
865,000	875,000	870,000	9.46	82,302 —
875,000	885,000	880,000	9.51	83,688 —
885,000	895,000	890,000	9.55	84,995 —
895,000	905,000	900,000	9.59	86,310 —
905,000	915,000	910,000	9.63	87,633 —
915,000	925,000	920,000	9.68	89,056 —
925,000	935,000	930,000	9.72	90,396 —
935,000	945,000	940,000	9.76	91,744 —
945,000	955,000	950,000	9.80	93,100 —
955,000	965,000	960,000	9.84	94,464 —
965,000	975,000	970,000	9.88	95,836 —
975,000	985,000	980,000	9.92	97,216 —
985,000	995,000	990,000	9.96	98,604 —
995,000	1,000,000	1,000,000	10.00	100,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI

R. DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2261, riguardante la misura del contributo per l'esercizio 1925, dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduta la deliberazione adottata dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza del 28 novembre 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo per l'esercizio 1925, dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527, e del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, è stabilita in L. 11 per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di L. 11 verrà ripartito nel modo seguente:

a) L. 8.54 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1925 a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;

b) L. 2.46 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario dell'esercizio 1925 a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 gennaio 1925 n. 17.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà per la riscossione del contributo di cui all'art. 1 a partire dal 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

R. DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1925, n. 343, *contenente le norme per la esecuzione delle decisioni della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, e facilitazioni tributarie per le nuove costruzioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il testo unico delle leggi per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia e le successive disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica;

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, circa i compiti della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, provvedimenti per la esecutorietà delle sue decisioni e altre norme in materia di abitazioni;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 aprile 1925 n. 80.

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le decisioni della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, rese esecutive a termini dell'art. 2 capoverso del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, sono considerate titoli esecutivi ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile.

Le copie delle dette decisioni, quando queste siano suscettive di esecuzione forzata, sono rilasciate in forma esecutiva dal segretario della Commissione in conformità dell'art. 556 del Codice di procedura civile.

Art. 2.

Per la esecuzione si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel libro II, titoli I e IV del Codice di procedura civile.

Alla notifica delle decisioni rilasciate in forma esecutiva, e ad ogni altro successivo atto di esecuzione, procederà l'ufficiale giudiziario della Pretura nella cui giurisdizione trovasi l'edificio della cooperativa alla quale, comunque la decisione stessa si riferisce. Per le eventuali notifiche occorrenti in altro Comune, si richiederà l'ufficiale giudiziario della Pretura nella cui giurisdizione hanno residenza le persone in confronto delle quali le notifiche devono eseguirsi.

Le decisioni della Commissione di vigilanza sono esenti da registrazioni e da tasse di bollo.

Per le copie di esse, e per gli atti di esecuzione, le tasse di bollo e di registro sono prenotate a debito, e recuperate, con norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici.

Agli ufficiali giudiziari sono dovute, per ciascun atto, le competenze loro spettanti in base alle disposizioni vigenti, da anticiparsi rispettivamente dalla Commissione, dalla cooperativa o dall'interessato, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 3.

I Consigli di amministrazione delle cooperative hanno l'obbligo di tenere affissa nella sede della società, in guisa che chiunque vi abbia interesse possa prenderne cognizione, la lista dei soci iscritti con le seguenti indicazioni:

a) della rispettiva data d'iscrizione:

b) della data di consegna a ciascuno di essi del relativo alloggio non appena la consegna stessa avvenga;

c) della data sotto la quale avviene la pubblicazione di cui alla precedente lettera b) nella sede sociale.

Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta consegna dell'alloggio a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, e della relativa pubblicazione nella sede sociale, qualunque ricorso contro l'assegnazione dell'alloggio stesso è inammissibile.

Per gli alloggi già consegnati, il termine di trenta giorni decorre dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fino alla stipulazione del contratto di assegnazione definitiva di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, la Commissione di vigilanza ha facoltà di procedere, in qualsiasi tempo, alle opportune investigazioni in merito alle dette assegnazioni in quanto siano state effettuate a favore di soci mancanti dei requisiti essenziali prescritti dalla legge per potersi far luogo ad assegnazione di alloggi cooperativi.

Uguualmente, e fino alla stipulazione del contratto di assegnazione definitiva, su richiesta della Cassa depositi e prestiti, la Commissione di vigilanza potrà dichiarare senza effetto l'avvenuta assegnazione, quando risulti che il socio assegnatario non sia stato puntuale nei pagamenti od abbia comunque danneggiato l'immobile.

Art. 5.

Le assegnazioni fatte a termine del succitato art. 10 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, sono definitive ed irrevocabili, salvi i casi di decadenza stabiliti nel citato R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Art. 6.

All'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 142, relativo alla costituzione della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare, alle parole: « all'infuori dei commissari di cui alle lettere a), c) ed e) » sono aggiunte le seguenti: « e del rappresentante della Cassa depositi e prestiti ».

Art. 7.

Ferme le disposizioni di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, la ritenuta per le somme dovute dai soci morosi può essere effettuata anche sopra gli eventuali compensi o indennità straordinarie di qualsiasi specie spettanti al socio.

Art. 8.

Le disposizioni del Codice civile intorno ai privilegi sopra immobili, ai sensi degli articoli 1957 e 1958, n. 3, si applicano anche per i crediti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato contro gli assegnatari di alloggi in cooperative edilizie finanziate dallo Stato.

Art. 9.

Sul fondo iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per spese concernenti il funzionamento dei servizi relativi alla costruzione di case economiche e popolari e all'industria edilizia potranno essere corrisposte, nella misura che sarà determinata con decreto dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, indennità e competenze con decorrenza dal 1° marzo 1924, ai componenti della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare e al personale addetto alla segreteria, compreso quello d'ordine e subalterno.

Art. 10.

La vigilanza tecnica ed amministrativa sulla esecuzione delle prescrizioni di legge in materia di case popolari ed economiche in quanto non concernano disposizioni tributarie, nonchè la sorveglianza sulla regolare manutenzione dei fabbricati durante il periodo di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle cooperative edilizie per costruzioni di case, spettano all'ufficio permanente per le case popolari e l'industria edilizia presso il Ministero dei lavori pubblici.

In caso di inadempienza in materia di manutenzione dei fabbricati, l'anzidetto Ufficio permanente per le case popolari e per l'industria edilizia provvederà ai sensi dell'art. 16, penultimo comma, del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, numero 2412.

Art. 11.

Per quanto riguarda le cooperative edilizie costituite tra ferrovieri le attribuzioni spettanti ad altri uffici in base al presente decreto-legge ed alle precedenti disposizioni in materia di edilizia popolare, sono devolute all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, salvo quanto concerne i finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti e l'impiego dei medesimi, per i quali oggetti saranno concordate fra l'Amministrazione ferroviaria e la Cassa predetta le norme esecutive e salvo quanto concerne la competenza della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie.

Art. 12.

Decadono dalla assegnazione già avuta del contributo governativo per costruzione, i Comuni, gli Istituti autonomi od Enti morali per la costruzione di case popolari nonché le società ed imprese di cui all'art. 9 del R. decreto 8 gennaio 1920, n. 16, che non abbiano fatto pervenire al Ministero dei lavori pubblici, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, una formale dichiarazione, da parte di un istituto di credito, dalla quale risulti che è già stato concesso il mutuo occorrente per le costruzioni, a norma delle disposizioni che disciplinano i finanziamenti della edilizia popolare.

Art. 13.

Per la destinazione delle somme che si renderanno disponibili in conseguenza delle decadenze di cui all'articolo precedente e per l'assegnazione delle abitazioni che con tali somme saranno costruite da istituti per case popolari, da Comuni e dall'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Art. 14.

La stanziamento di L. 6,000,000 annue per il pagamento del contributo dello Stato per la costruzione di case popolari ed economiche nelle nuove Provincie è ridotto a lire 4,000,000 annue.

I rimanenti 2,000,000 di lire saranno erogati per il pagamento del contributo in conformità dell'art. 20 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Art. 15.

Il termine del 30 giugno 1925 entro il quale, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 545, le case debbono essere costruite per godere del contributo dello Stato al pagamento degli interessi, è prorogato al 31 dicembre 1926.

Art. 16.

Il quinquennio, stabilito nell'art. 41 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, è prorogato fino al 31 dicembre 1930 unicamente per quanto riflette le agevolazioni fiscali stabilite dagli articoli 42, 43, 45 e 46 del citato Regio decreto-legge.

E' altresì prorogato fino al 31 dicembre 1930, il privilegio tributario recato dal comma 2 dell'art. 32 del R. decreto-legge suddetto, a favore dell'Istituto per le case popolari, anche se fosse decorso il decennio e superato il limite di L. 200,000 del capitale versato.

Gli atti con cui le cooperative edilizie acquistano case che non siano di nuova costruzione, e gli atti di rivendita ed assegnazione delle medesime sono soggetti alle tasse ordinarie.

Art. 17.

I pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione si intendono equiparati agli effetti della vigente legislazione sulla edilizia popolare ed economica ai pensionati dello Stato.

Art. 18.

Tutte le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 8 dicembre 1922, dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, nel R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, e nelle precedenti disposizioni in materia di edilizia popolare restano tuttora in vigore in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Art. 19.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, il *Guardasigilli*: ROCCO.

R. DECRETO-LEGGE 31 marzo 1925, n. 486, *contenente provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vedute le leggi 22 gennaio 1865, n. 2119, sulla pensione vitalizia ai Mille di Marsala e 4 dicembre 1879, n. 5168, serie II, sugli assegni di ricompensa nazionale, e successive modificazioni ed estensioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli aumenti concessi con gli articoli 1 a 3 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, sono elevati al centosettanta

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 aprile 1925, n. 98.

per cento sulle prime lire duemila per le pensioni o assegni diretti e sulle prime settecento lire per le pensioni o assegni di reversibilità e al cinquanta per cento sulla rimanente parte.

Art. 2.

Le pensioni ed assegni diretti e di reversibilità liquidati e da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo per il culto, degli economati generali dei benefici vacanti e del commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili e degli ufficiali, sono aumentate del centoquaranta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni ed assegni diretti, e sulle prime lire settecento, per le pensioni od assegni di reversibilità, e del quaranta per cento sulla rimanente parte, se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1919.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo successivamente, l'aumento, calcolato come nel precedente comma, è diminuito di un quarantesimo per ciascun bimestre successivo al 31 dicembre 1919, fino a ridursi a sedici quarantesimi se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel bimestre dal 1° novembre al 31 dicembre 1923.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo dopo il 31 dicembre 1923, salva l'applicazione dei primi due commi del successivo articolo 18.

Art. 3.

Agli ufficiali che, durante la guerra 1915 18, siano stati richiamati dalla riserva, dalla milizia territoriale, dal congedo provvisorio o dalla posizione ausiliaria, e che in tale qualità, abbiano prestato servizio presso l'esercito o la marina operante, oltre ai miglioramenti di cui ai precedenti articoli, è concesso un ulteriore aumento nella misura del quindici per cento della pensione.

Della stessa quota del quindici per cento è elevato l'assegno di reversibilità spettante alle famiglie degli ufficiali predetti.

Agli effetti del primo comma del presente articolo, è considerato servizio prestato presso l'esercito o la marina operante quello indicato nell'articolo 1 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.

Art. 4.

Sulle pensioni ed assegni diretti e di reversibilità dei sottufficiali del Regio esercito e della marina, cessati dal servizio dal 1° gennaio 1920 al 30 giugno 1922, è concesso un aumento del cinquanta per cento sulle prime lire duemila della pensione o assegno diretto, e sulle prime lire settecento della pensione o assegno di reversibilità, e del quindici per cento sulla rimanente parte.

Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo successivamente, l'aumento, calcolato come nel precedente comma, è diminuito di un decimo per ciascun mese successivo fino a ridursi ad un decimo se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nel marzo 1923.

Nessun aumento è dovuto se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo posteriormente al 31 marzo 1923.

Art. 5.

Il primo comma del precedente articolo 4 si applica anche per le pensioni od assegni diretti e di reversibilità dei personali seguenti, cessati dal servizio nei periodi rispettivamente indicati:

sottufficiali della Regia guardia di finanza, dal 1° novembre 1919 al 31 marzo 1922;

graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, dal 1° gennaio 1920 al 31 marzo 1922;

ufficiali e sottufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza e agenti investigativi, anteriormente al 31 marzo 1922.

Non è dovuto aumento alcuno se la cessazione dal servizio dei personali, di cui al comma precedente, abbia avuto luogo posteriormente al 31 marzo 1922.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 5 si applicano anche per le pensioni liquidate ai sottufficiali promossi ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva navale e alle relative pensioni ed assegni di reversibilità.

Art. 7.

Gli aumenti di pensione al personale della Real Casa, di cui al primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, sono elevati al centoquaranta per cen-

to sulle prime lire duemila delle pensioni dirette e sulle prime lire settecento delle pensioni od assegni di reversibilità e al quaranta per cento sulla rimanente parte.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo posteriormente al 31 maggio 1919, l'aumento, calcolato come al comma precedente, è diminuito di un quarantesimo per ogni bimestre successivo.

Art. 8.

Gli aumenti sulle pensioni ed assegni diretti e di reversibilità dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, di cui all'articolo 6 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, sono elevati al centottantacinque per cento sulle prime lire duemila delle pensioni od assegni diretti e sulle prime lire settecento delle pensioni od assegni di reversibilità e al sessantacinque per cento sulla rimanente parte.

Art. 9.

Per le pensioni od assegni diretti e di reversibilità dei sottufficiali dei Reali carabinieri è concesso un aumento nella misura del centocinquantacinque per cento sulle prime lire duemila delle pensioni od assegni diretti e sulle prime lire settecento delle pensioni od assegni di reversibilità e del cinquantacinque per cento sulla rimanente parte, se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo dall'8 ottobre 1919 al 30 giugno 1922.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo dopo il 30 giugno 1922, l'aumento calcolato come nel comma precedente, è diminuito di un decimo per ciascun mese fino a ridursi ad un decimo se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel marzo 1923.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 marzo 1923.

Il presente articolo si applica anche alle pensioni dirette e di reversibilità degli ufficiali di milizia territoriale dei carabinieri reali, liquidate in base al grado di sottufficiale.

Art. 10.

Per i militari di truppa dei carabinieri Reali, di cui al primo comma dell'articolo 7 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, l'aumento è elevato al centocinquantacinque per cento sulle prime lire duemila, per le pensioni od assegni diretti, e sulle prime lire settecento per le pensioni



od assegni di reversibilità e al cinquantacinque per cento sulla rimanente parte.

Per i militari di truppa dei carabinieri Reali, cessati dal servizio posteriormente all'ottobre 1919 si applicano sul detto aumento le diminuzioni previste al secondo comma del citato articolo 7, fermo il disposto del terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 11.

Le pensioni od assegni diretti e di reversibilità liquidati a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato per cessazioni dal servizio avvenute a partire dal 1° aprile 1919, quali risultano dopo la riforma di cui all'articolo 16 del Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 - successive modificazioni, sono aumentate come segue:

a) Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nell'aprile 1919 l'aumento è del centoquaranta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni od assegni diretti e sulle prime lire settecento per le pensioni od assegni di reversibilità, e del quaranta per cento sopra la rimanente parte;

b) Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nei mesi successivi all'aprile 1919 e fino a tutto febbraio 1920, l'aumento calcolato come alla precedente lettera a), è diminuito di un quarantesimo per ciascun mese, fino a ridursi a trenta quarantesimi se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nel febbraio 1920;

c) Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nel marzo 1920, l'aumento è del settanta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni o assegni diretti e sulle prime lire settecento per le pensioni o assegni di reversibilità, e del venti per cento sopra la rimanente parte;

d) Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nei mesi successivi al marzo 1920 e fino a tutto febbraio 1921 e si tratti di pensioni dirette inferiori a lire 12,000 e delle corrispondenti di reversibilità, l'aumento, calcolato come alla precedente lettera c), è diminuito di un dodicesimo per ciascun mese, fino a ridursi a un dodicesimo se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nel febbraio 1921;

e) Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nei mesi successivi al marzo 1920 e fino a tutto febbraio 1923 e si tratti di pensioni dirette di lire 12,000 o superiori e delle corrispondenti di reversibilità, l'aumento, calcolato come alla precedente lettera c), è diminuito di un trentaseiesimo per ciascun mese, fino a ridursi a un trentaseiesimo se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nel febbraio 1923.

Nessun aumento è dovuto per le pensioni dell'importo indicato nella precedente lettera *d*) quando la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 28 febbraio 1921 e per quelle dell'importo di cui nella lettera *c*) quando la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 28 febbraio 1923.

Art. 12.

Sulle pensioni liquidate e da liquidarsi agli operai dell'officina delle carte valori e a quelli delle saline, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1920, è accordato l'aumento del centosettanta per cento sulle prime lire due mila e del cinquanta per cento sulla rimanente parte.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo successivamente e fino al 30 giugno 1920, l'aumento predetto è accordato nella misura del centoquaranta per cento sulle prime lire duemila e del quaranta per cento sulla rimanente parte. L'aumento, in tal modo calcolato, è diminuito di un decimo per ogni semestre successivo fino a ridursi ad un decimo per gli operai cessati dal servizio nel secondo semestre dell'anno 1924.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 dicembre 1924.

Art. 13.

Fino a quando abbia luogo la corresponsione di assegni mensili di caro viveri a favore dei pensionati, gli aumenti di cui al presente decreto non sono dovuti; sulle prime trecento lire delle pensioni od assegni diretti e sulle prime cento lire delle pensioni od assegni di reversibilità.

Il disposto del precedente comma non si applica per le pensioni o assegni dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, nè per quelle degli ufficiali di cui al precedente articolo 3, da aumentarsi a norma del presente decreto.

Art. 14.

All'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2477, è aggiunto il seguente comma con effetto dalla entrata in vigore del decreto stesso:

« Sulle pensioni od altri assegni ripartiti fra lo Stato e i Comuni, liquidati ad ufficiali, sottufficiali o militi di truppa, del corpo della Regia guardia di finanza, comandati per il servizio del dazio consumo presso i comuni medesimi, l'aumento previsto dal presente decreto e gli assegni

mensili di caro-viveri di cui al precedente secondo comma sono computati e dovuti come se l'intera pensione od assegno fosse a carico dello Stato ».

Art. 15.

Gli aumenti di cui al presente decreto sono calcolati sulla base delle pensioni e degli assegni diretti e di reversibilità, senza tener conto degli aumenti concessi col Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

Per determinare gli aumenti di cui al presente decreto e per stabilire, con gli aumenti stessi, le nuove pensioni e i nuovi assegni, si trascurano, sulla pensione e sull'assegno base, le frazioni di cinquanta lire.

Negli aumenti stabiliti dal presente decreto restano assorbiti quelli di cui al citato Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

Art. 16

Coloro che, per richiamo in servizio o per altro motivo, abbiano ottenuto più liquidazioni di pensione potranno optare per quella, fra le varie pensioni loro successivamente liquidate, che aumentata in relazione alla data della rispettiva cessazione dal servizio, risulti più favorevole.

Agli effetti dell'aumento delle pensioni agli ufficiali che siano stati collocati a riposo dal congedo provvisorio si considera come data di cessazione dal servizio quella del collocamento in quest'ultima posizione.

Per gli ufficiali, di cui nel precedente comma, che siano stati richiamati in servizio dal congedo provvisorio, si considera come data di cessazione quella dell'ultimo rinvio in congedo, purchè il richiamo abbia durato complessivamente almeno diciotto mesi.

Per l'aumento delle pensioni di riposo liquidate e da liquidarsi agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale, cui fu assegnata la pensione provvisoria ai sensi del Regio decreto 9 luglio 1923, n. 1561, e delle relative pensioni di reversibilità, si considera come data di cessazione dal servizio quella del 30 giugno 1923.

Art. 17.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a cominciare dalla prima rata di pensione o assegni con scadenza successiva al 1° aprile 1925.

Gli aumenti di pensioni o di assegni stabiliti dal presente decreto sono liquidati, per le pensioni e gli assegni già deliberati alla data di pubblicazione del decreto stesso, dagli uffici incaricati di ordinare i pagamenti.

I maggiori aumenti dovuti ai sensi del precedente articolo 3 in confronto di quelli stabiliti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono liquidati, su domanda degli interessati, dalla Corte dei conti.

Art. 18.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, si tiene conto anche degli aumenti spettanti, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, sulle pensioni che risulterebbero dovute considerando la cessazione dal servizio come avvenuta al 31 dicembre 1923.

La precedente disposizione si estende anche al personale che abbia cessato dal servizio anteriormente al 1° aprile 1925. Gli aumenti previsti dal presente decreto si applicano anche alle pensioni i cui titolari abbiano fruito del disposto dell'articolo 12 del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, esteso con l'articolo 22 del Regio decreto 8 maggio 1925, n. 779.

Art. 19.

I ricorsi contro le liquidazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 17, o contro la mancata concessione degli aumenti di pensione da parte degli uffici indicati nel comma stesso, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1925, alla Corte dei conti, la quale provvede nei modi indicati all'articolo 4 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Art. 20.

Agli aumenti di pensione di cui ai precedenti articoli sono applicabili le norme del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477 e successive modificazioni ed estensioni, che non contrastino col presente decreto.

Art. 21.

All'articolo 21 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Avranno inoltre diritto a pensione quelli di detti ufficiali

che, richiamati o trattenuti per la guerra, abbiano aggiunto complessivamente venti o più anni di servizio utile per effetto della loro permanenza alle armi, anche se questa si sia protratta oltre la data della cessazione dello stato di guerra. La pensione agli ufficiali suddetti sarà liquidata sulla base degli assegni dovuti al grado di sottufficiale che essi avrebbero potuto conseguire, in via di normale avanzamento, fino alla data del collocamento in congedo da ufficiale ».

Art. 22.

La corresponsione delle pensioni liquidate ai sensi del precedente articolo 21 per gli ufficiali che abbiano cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data medesima.

Art. 23.

A cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° aprile 1925 le pensioni straordinarie ai Mille di Marsala, quelle corrispondenti di reversibilità e le pensioni di benemerenza concesse con leggi speciali sono aumentate del cinquanta per cento, e gli assegni di ricompensa nazionale sono raddoppiati.

L'aumento per le pensioni di benemerenza non può eccedere, in nessun caso, le lire tremila.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente articolo non si applica il disposto dall'articolo 1, comma secondo, della legge 4 giugno 1911, n. 486.

Art. 24.

Le disposizioni del Regio decreto 24 agosto 1924, n. 1371, riguardante provvedimenti a favore dei vecchi pensionati delle nuove Provincie, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1923.

Le pensioni dirette e di reversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, secondo le norme del cessato regime austriaco, a favore del personale civile e militare delle nuove provincie, sono aumentate dell'ottantacinque per cento sulle prime lire duemila delle pensioni ed assegni diretti e sulle prime lire settecento delle pensioni ed assegni di reversibilità, e del venticinque per cento sulla rimanente parte.

Fino a quando vengano corrisposte le indennità temporanee mensili per caro-viveri l'aumento di cui al comma pre-

cedente non è dovuto sulle prime lire trecento delle pensioni ed assegni diretti e sulle prime lire cento delle pensioni e assegni di reversibilità.

L'aumento di cui ai due precedenti commi non può però superare la somma di annue lire tremila e non è dovuto per le pensioni del personale di grado superiore alla sesta classe di rango.

L'aumento di cui al presente articolo è esteso anche alle pensioni dovute al clero delle nuove provincie a carico dei fondi di religione e provvisoriamente, salvo regolazioni definitive, corrisposte dallo Stato.

Per gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applica il disposto dal secondo comma del precedente articolo 15.

Art. 25.

E' abrogato con effetto dal 1° luglio 1925, il disposto dall'articolo 31 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Art. 26.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 27.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1925, in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni in esso contenute.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocca.

DECRETO MINISTERIALE in data 25 aprile 1925, n. 2327, che modifica gli articoli 34, 35 e 36 del regolamento per il servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato per quanto si riferisce alla nomina dei medici di riparto.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il R. Decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34 che apporta modificazioni all'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728 a' sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1911, n. 310;

Visto il decreto Ministeriale del 31 dicembre 1913, col quale è approvato il Regolamento per il servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato;

Sentita la Direzione generale della Sanità pubblica;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Gli articoli 34, 35 e 36 del Regolamento per il servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato, approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1913, n. 95161, restano così modificati:

Art. 34.

Per la designazione dei medici di riparto ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728 e dall'art. 1 del R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34 è istituita presso la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, Servizio Personale e Affari generali, una Commissione composta del Capo Servizio Personale ed Affari generali, che ne avrà la presidenza; dal Capo dell'Ufficio Centrale Sanitario o da un suo delegato; dal Capo dell'Ispettorato sanitario in cui trovasi il riparto messo a concorso; da un consulente delle Ferrovie dello Stato e da un rappresentante della Direzione Generale della Sanità pubblica.

Un funzionario del Servizio Personale ed Affari generali, di grado non inferiore al 5°, eserciterà le funzioni di segretario senza diritto a voto.

Il consulente chiamato a far parte della Commissione verrà designato, per ogni gruppo di concorsi, dal Direttore Generale su proposta del Capo del Servizio Personale ed Affari generali.

In caso di assenza o di impedimento del Capo del Servizio Personale ed Affari generali il Direttore Generale nominerà altro funzionario dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a presiedere la Commissione.

Al consulente od al rappresentante della Direzione di Sanità spetta per ciascun giorno di adunanza un compenso di L. 75 anche se nella medesima giornata la Commissione abbia tenuto più riunioni.

Tale compenso viene corrisposto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 35.

Spirato il termine fissato per la chiusura del concorso, il Capo dell'Ispettorato Sanitario, riconosciuto il possesso dei requisiti richiesti per i singoli concorrenti ed assunte tutte le occorrenti informazioni, trasmette con circostanziato rapporto le domande ed i titoli presentati dai concorrenti al Capo del Servizio Personale ed Affari generali, che provvederà a convocare la Commissione di cui all'articolo precedente.

La Commissione stessa, esaminati i titoli prodotti dai singoli concorrenti, e presa conoscenza delle informazioni assunte, emette il proprio parere motivato e forma la graduatoria, senza punteggiatura, di tre concorrenti al massimo che riconosca più adatti al posto da coprire.

In caso di parità di merito, per la preferenza, si seguiranno i criteri stabiliti al riguardo dal vigente Regolamento del personale.

Art. 36.

Il parere e la graduatoria della Commissione sono trasmessi al Direttore Generale, che procede insindacabilmente alla nomina del medico di riparto, scegliendolo fra i candidati compresi nella graduatoria di cui sopra.

Se la graduatoria comprendesse meno di tre concorrenti, è in facoltà del Direttore generale di disporre per un nuovo concorso.

Le deliberazioni del Direttore Generale sono definitive e non soggette a gravame alcuno.

Roma, li 25 aprile 1925.

Il Ministro: CIANO.

Ordine di servizio N. 45.

Estensione del servizio merci nella fermata di Borgoratto.

Dal 16 febbraio 1925 la fermata di Borgoratto della linea Alessandria-Acqui-Savona, gestita a regime di assuntoria e già abilitata al servizio viaggiatori e bagagli ed ai trasporti a grande velocità in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno, è stata abilitata anche ai seguenti servizi: a G. V. a carro, a P. V. a carro ed in piccole partite limitatamente ai trasporti di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno, al servizio bestiame.

Per le abilitazioni di cui sopra la detta fermata è stata dotata dei seguenti impianti:

a) magazzino per servizi accessori a sinistra della linea ed in prossimità del F. V.;

b) binario passante di carico e scarico della lunghezza utile di metri 81 situato oltre il F. V. a destra della linea nel senso Alessandria-Acqui ed allacciato alle due estremità al binario di corsa mediante due scambi alle progressive chilometriche 10.974 ed 11.157;

c) sagoma limite sul binario di carico e scarico, il quale è fiancheggiato dal piazzale della lunghezza di m. 12 circa;

d) segnali di protezione costituiti da due semafori di seconda categoria situati, quello lato Alessandria al Km. 9.970, quello lato Acqui al Km. 13.040 e cioè a metri 1004 e 883 rispettivamente dalla punta degli scambi estremi. Essi sono collocati alla sinistra rispetto alla corsa dei treni cui comandano e sono azionati da due manovelle equilibrate adossate al magazzino merci, per servizi accessori, e sono muniti di suonerie di controllo. La posizione dei segnali sarà

e) ferma deviatore tipo F. S. agli scambi e due sbarre del tipo interessante una sola rotaia, munite di serratura, collegati fra loro e con le leve di manovra dei segnali;

f) telefonoro per le comunicazioni con le stazioni di Cantalupo, Camalero, Sezzadio e Cassine.

In conseguenza di quanto sopra, nel « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello

Stato », parte 1ª (edizione 1º gennaio 1925), a pag. 20, di fianco al nome della fermata di Borgoratto dovranno essere apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

— nella colonna n. 7 l'indicazione « C (a) » dovrà essere modificata in « G (e) »;

— nella colonna n. 8 dovrà essere apposta l'indicazione « P (e) »;

— nella colonna n. 10 dovrà essere segnata la lettera « B »;

— nella colonna n. 16 dovrà essere segnata la lettera « B ».

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921), a pag. 9, l'indicazione « L.G » dovrà essere sostituita con la seguente: « L.B^e.v^e ».

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 46.

Soppressione della fermata di Bertalia.

Dal giorno 1º gennaio 1925 la fermata di Bertalia della linea Bologna-Verona è stata soppressa.

In conseguenza di ciò dalla stessa data sono state sopresse le fermate dei treni in detta località.

Si dovranno depennare, pertanto, il nome di Bertalia e tutte le indicazioni relative:

— nell'Orario generale di servizio;

— nella parte 1ª e 2ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione 1º gennaio 1925;

— nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche;

— nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921);

— nel « Prontuario delle distanze chilometriche delle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine (edizione 1º dicembre 1924);

— ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali risulti il nome della citata fermata.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

COMUNICAZIONI

Esclusione dalle gare. — Con decreto 3 marzo 1925 del Ministro della giustizia e degli affari di culto il sig. Danesi Andrea fu Domenico, commerciante, residente a Milano, piazza Filangieri n. 2 è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni.

Esclusione dalle gare. — Con decreto 31 marzo 1925 del Ministro della guerra il sig. Ferri Nazzareno di Sabbatino, negoziante nato e domiciliato a Potenza è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni.

Per opportuna conoscenza delle Cooperative edilizie ferroviarie si comunica la circolare del Presidente della Commissione di vigilanza per le Cooperative edilizie in relazione a recenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare.

AI PRESIDENTI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE

« Ritengo opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sopra il R. decreto-legge 20 gennaio 1925, n. 343, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 6 aprile, contenente norme per l'esecuzione delle decisioni della Commissione di vigilanza sulle Cooperative edilizie e facilitazioni tributarie per le nuove costruzioni.

« Come le SS. LL. rileveranno dal tenore dello stesso decreto viene instaurata una vera e propria procedura esecutiva per l'attuazione delle decisioni emanate dalla Commissione di vigilanza.

« Tanto le Cooperative quanto i soci che possono avere interesse potranno richiedere copia delle decisioni della Commissione per promuovere la esecuzione.

« Le copie potranno essere rilasciate su carta da bollo di L. 4 più la scritturazione di L. 0.50 per pagina, le quali spese saranno pagate all'atto della richiesta.

« Mi permetto inoltre pregare le SS. LL. di dare immediata esecuzione al disposto dell'art. 3 concernente l'affissione nella sede sociale della lista dei soci con le prescritte indicazioni.

« Faccio notare l'importanza di tale affissione in quanto dalla medesima decorrono i termini per il reclamo.

« Raccomando pertanto la massima esattezza dell'adempimento di tale formalità ».

Il Direttore Generale

ODDIONE.

Comuni

G

LAV

1921
1922
1923

1924
1925
1926

1927
1928
1929

1930
1931
1932

1933
1934
1935

1936
1937
1938

1939
1940
1941

1942
1943
1944

1945
1946
1947

1948

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un piano caricatore nella stazione di San Pietro del Carso	T. P.	Ore 12 16 maggio 1925	40.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di un piano caricatore nella stazione di Divaccia S. Canziano	T. P.	Ore 12 16 maggio 1925	45.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di un piano caricatore nella stazione di Sessana	T. P.	Ore 12 16 maggio 1925	93.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di un piano caricatore nella stazione di Opicina Campagna	T. P.	Ore 12 16 maggio 1925	40.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di un piano caricatore nella stazione di Villa Opicina	T. P.	Ore 12 16 maggio 1925	61.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di un piano caricatore nella stazione di Dutoglianò Scoppo	T. P.	Ore 12 16 maggio 1925	33.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di un piano caricatore nella stazione di San Daniele del Carso	T. P.	Ore 12 16 maggio 1925	80.000	Sezione Lavori Trieste
Vendita materiale Decauville	L. P.	Ore 12 15 maggio 1925	—	Sezione Lavori Roma Sud

Parte III — N. 19 — 5 maggio 1925.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattat. va privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Consolidamento della scarpa destra della trincea fra i km. 180 ⁴³⁸ 470 fra le stazioni di Riar- do e Teano.	C. fiduciario	Ore 11 22 maggio 1925	131.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione di alcuni corsi d'acqua a monte della ferro- via fra la stazione di Bemal- da ed il km. 260 della linea Potenza-Metaponto	L. P.	Ore 15 25 maggio 1925	95.000	Sezione Lavori Foggia
Sistemazione della frana fra i km. 47 ²⁶⁷ 326 della linea Foggia- Potenza fra le stazioni di Candela e Rocchetta	L. P.	Ore 15 25 maggio 1925	125.000	Sezione Lavori Foggia
Lavori occorrenti per il prolun- gamento dei binari di incro- cio nella stazione di Pollina della linea Fiumetorto-Mes- sina	C. fiduciario	Ore 18 25 maggio 1925	28.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori occorrenti per la coper- tura e struttura metallica ad uso officine e rimessa e di quello ad uso fucine nel nuo- vo deposito locomotive di Li- vorno centrale nonchè la for- niture in opera di serramen- ti in ferro per porte e finestre e dei piani di scorrimento di grue da 20 e 40 tonnellate	L. P.	Ore 12 15 maggio 1925	1.530.000	Sezione Lavori Pisa
Costruzione dell'impalcatura in cemento armato per i ca- valcavia Galileo Ferraris e Re Umberto sulla nuova se- de abbassata della linea To- rino-Smistamento Modane	L. P.	Ore 12 27 maggio 1925	1.300.000	Sezione Lavori Torino Sud

Ufficio incarico
delle pratiche
presso
il quale si tiene
la gara

Sezione Lavori
Napoli

Sezione Lavori
Foggia

Sezione Lavori
Foggia

Sezione Lavori
Palermo

Sezione Lavori
Pisa

Sezione Lavori
Torino Sud

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara G. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione dei blocchi di fon- dazione per la linea di con- tatto stazione di Troia (e)) stazione Pianerottolo (e)	L. P.	Ore 12 25 maggio 1925	282.000	Ufficio elettrifi- cazione Benevento
Costruzione dei blocchi di fon- dazione per la linea di con- tatto nel tratto stazione Fog- gia (e) stazione di Troia (i)	L. P.	Ore 12 25 maggio 1925	325.000	Ufficio elettrifi- cazione Benevento
Costruzione dei blocchi di fon- dazione per la linea di con- tatto del tratto sbocco galle- ria Ariano stazione di Apice (e)	L. P.	Ore 12 25 maggio 1925	200.000	Ufficio elettrifi- cazione Benevento
Lavori riguardanti l'amplia- mento della stazione di San Severo linea Castellammare- Adriatico-Foggia	P. L.	Ore 12 20 maggio 1925	604.000	Sezione Lavori Castellamare Adr.
Opere metalliche occorrenti per il completamento del depo- sito locomotive a vapore ed elettriche e del deposito com- bustibili per la stazione di Firenze S. Maria Novella in località Romito in dipenden- za della sistemazione dei ser- vizi ferroviari a Firenze	Asta pubblica	Ore 15 20 maggio 1925	1.200.000	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 2° - Roma
Impianto riscaldamento nel fabbricato viaggiatori della stazione di Brescia	C. fiduciario	Ore 15 25 maggio 1925	100.000	Sezione Lavori Verona
Un compressore di aria, aspi- razione al 1' circa 1200 litri d'aria	T. P.	15 maggio 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 7ª Firenze
Esecuzione dei lavori compres- si nel secondo lotto tra i Km. 48+486,36 e 51+929,24 del Tronco Sestri Levante- Moneglia della deviazione a doppio binario Sestri Le- vante-Framura	Asta pubblica	Ore 16 5 giugno 1925	22.958.900	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 2° - Roma

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	10.000	Manichi di legno faggio per bandiere da segnalamento	T. P.	13-5-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 2° Roma
MI.	75.000	Nastro di cotone greggio per avvolgimenti elettrici	L. P.	16-5-1925	Id. Ufficio 2° Id.
mc.	175	Legnami teak in tavoloni ed in travi	L. P.	19-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	400	Zappe, disegno F. S. n. 1610	T. P.	22-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	1000	Triplometri di canna figura F. S. n. 1520	T. P.	22-5-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	93.000	Piombo in lamiera	L. P.	2-6-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	120.000	Fogli di tela smerigliata	L. P.	2-6-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Q.li	692	Carta bianca da stampa	L. P.	19-5-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE		L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche	
N.º	12.000	Béccucci per gas acetilene tipo Beto da l. 14 e 21	T. P.	19-5-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 2º Roma
Kg.	40.000	Copiglie di ferro per chia- varde	L. P.	19-5-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	138	Mole di abrasivo	T. P.	22-5-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	1700	Scatole di polvere insetticida	T. P.	26-5-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Ml.	1100	Cavo trifase da 3 × 10 mq.	L. P.	26-5-1925	Id. Ufficio 3º Id.
mc.	300	Legname larice in tavole	L. P.	26-5-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	17.000	Gruppi di placche positivi per batterie accumulatori	L. P.	26-5-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	1340	Dischetti, fanali, imperativi e per scambi inglesi	L. P.	28-5-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	100	Manicotti autocentranti pun- te elicoidali a codolo	T. P.	30-5-1925	Id. Ufficio 3º Id.
—	—	Materiali in bronzo con marca per apparati centrali	L. P.	2-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato deile pratiche
N.º	126.000	Carrucole per trasmissioni flessibili	L. P.	2-6-1925	Servizio Approvvigio- namenti Ufficio 3º Roma
N.º	230	Traverse di legno ferrate per carico massi	T. P.	2-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

io ed Co:
nazioni
le prate

Servizio
provvisori
amenti
fficio
Roma

Id.
fficio
Id.

le

A.

100

PART

Chapter

PART

Section

101

102

103

104



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE



PARTE PRIMA — Leggi e decreti:

16 aprile 1925 — R. D. L. n. 560, contenente disposizioni per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti al fondo pensioni e trovantisi in condizioni speciali Pag. 245

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Ordine di servizio n. 47* — Assunzione dell'esercizio della linea a scartamento ridotto Mori-Arco-Riva da parte della Società « Ferrovia Rovereto-Riva » e prolungamento della linea stessa fino a Rovereto. Istituzione del servizio cumulativo viaggiatori a mezzo dei transiti di Mori e Rovereto e del servizio cumulativo bagagli e di corrispondenza delle merci a mezzo della stazione di Rovereto Pag. 209
- Ordine di servizio N. 48* — Circostrizione dei Circoli di ripartizione veicoli. » 225
- Ordine di servizio N. 49* — Cambiamento di nome della fermata di Marino del Tronto » ivi
- Ordine di servizio N. 50* — Trasporti di cose effettuate, per ragioni di servizio, dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale » 226
- Ordine di servizio N. 51* — Riapertura all'esercizio della fermata di Gagliole » 228

<i>Circolare N. 22</i> —	Giuramento e promessa solenne del personale	<i>Pag.</i> 229
<i>Circolare N. 23</i> —	Rilievi di Cassa	» 235
<i>Circolare N. 24</i> —	Radiazione dal Parco F. S. di 82 carri scoperti di proprietà privata.	» 237
<i>Circolare N. 25</i> —	Radiazione dal Parco F. S. di due carri serbatoio di proprietà privata	» ivi
<i>Circolare N. 26</i> —	Cessazione del corso legale e prescrizione delle monete di bronzo di vecchio tipo di centesimi cinque e dieci	» 238
<i>Circolare N. 27</i> —	26 ^a Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco F. S. (edizione 1922)	» ivi

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata:

<i>Ordine di servizio n. 1</i> —	Viaggi delle famiglie degli onorevoli Senatori e Deputati con biglietti gratuiti serie B ^o	<i>Pag.</i> 123
<i>Comunicazioni</i> —	Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc.	» 125

R. DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 560, contenente disposizioni per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti al fondo pensioni e trovantisi in condizioni speciali (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1901, n. 70;

Visto il R. decreto 30 maggio 1907, n. 376;

Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, e la legge 7 aprile 1921, n. 369;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2128;

Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze e quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, per il riconoscimento di tutti gli altri servizi ivi indicati, sono riconoscibili per intero i sottoindicati servizi che gli agenti abbiano prestato anteriormente alla iscrizione al fondo pensioni:

a) per gli agenti assunti dalla ex Rete Mediterranea fra il 1° gennaio 1897 e la costituzione dell'Istituto di previdenza di cui al R. decreto 31 gennaio 1901, n. 70, il servizio prestato in qualità di avventizi nel periodo suddetto, purchè l'iscrizione all'Istituto sia avvenuta il 1° gennaio 1900 e non sussista alcun periodo di avventiziato posteriore a tale data;

b) per gli agenti provenienti da ferrovie secondarie e che optarono per il fondo pensioni, il servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato in qualità di agenti stabili o in prova fra la data del passaggio e quella della domanda di

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1925, n. 100.

opzione, nei casi in cui l'iscrizione al fondo pensioni non sia avvenuta di diritto alla data del passaggio e il suddetto servizio sia stato semplicemente dichiarato riconoscibile a sensi dell'art. 10 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373;

c) per gli agenti delle Ferrovie secondarie della Sicilia, passati nei ruoli delle Ferrovie dello Stato e che optarono per il fondo pensioni, il servizio prestato in qualità di agenti stabili e in prova presso le Ferrovie secondarie della Sicilia antecedentemente alla data della domanda di opzione.

Salvo per quanto riguarda la durata riconoscibile, per ogni altra condizione sono applicabili ai suddetti riconoscimenti tutte le disposizioni del predetto art. 1 del R. decreto n. 2590 del 7 dicembre 1923.

Art. 2.

Gli agenti già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e passati successivamente al fondo pensioni per esercizio del diritto di opzione, possono, in seguito a domanda e mediante rinuncia a favore delle Ferrovie dello Stato dei diritti derivanti a loro e ai loro eredi dalla iscrizione alla predetta Cassa nazionale, ottenere che la corrispondente riserva matematica sia applicata al riconoscimento e al riscatto di servizi precedenti all'iscrizione al fondo pensioni.

In tal caso la predetta riserva matematica, valutata alla data della domanda, fatta deduzione della parte corrispondente ai contributi versati dalle Ferrovie dello Stato alla Cassa nazionale per conto degli agenti fino alla data dell'opzione, sarà considerata come denaro contante effettivamente percepito dall'Amministrazione e come tale sarà computata per quella parte di riconoscimenti ammissibili ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, e dell'art. 1 del presente decreto, cui potrà bastare. Qualora la somma disponibile ecceda l'importo dei riconoscimenti ammissibili, l'eccedenza sarà impiegata per riscatti a sensi dell'art. 2 del decreto medesimo.

Al verificarsi delle condizioni per la liquidazione della pensione di invalidità o di vecchiaia all'agente, la Cassa nazionale verserà alle Ferrovie dello Stato il valore capitale della pensione corrispondente ai versamenti fatti dallo iscritto o da altri a suo favore, calcolato secondo le norme vigenti presso la Cassa per tali capitalizzazioni; in caso di morte dell'agente prima del verificarsi di tali condizioni la Cassa medesima verserà alle Ferrovie dello Stato il capitale che spetterebbe alla famiglia.

I libretti di iscrizione alla Cassa nazionale saranno ceduti dagli agenti di cui sopra alle Ferrovie dello Stato e saranno tenuti in consegna dalla Cassa depositi e prestiti, come gli altri titoli di investimento dei capitali del fondo pensioni.

Per gli agenti che abbiano compiuto l'operazione di cui sopra non avrà più luogo la riduzione della pensione, di cui ai comma 2° dell'art. 28, 2° dell'art. 30, 3° dell'art. 31 e 2° dell'art. 32 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge colla legge 7 aprile 1921, n. 369.

Art. 3.

Per gli agenti cessati dal servizio a decorrere dal 1° marzo 1920, le cui pensioni, liquidate inizialmente sui soli stipendi in misura non superiore a L. 8000 annue, siano poi state riformate in misura superiore a tale importo col computo delle competenze accessorie in seguito al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2128, gli assegni di caro viveri per il periodo fra le cessazioni dal servizio e il 31 dicembre 1923 vengono conservati soltanto per la differenza fra L. 9560 o fra L. 8960 e la pensione riformata secondochè si tratti di pensioni dirette o di pensioni di reversibilità.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Ordine di servizio N. 47.

Assunzione dell'esercizio della linea a scartamento ridotto Mori-Arco-Riva da parte della Società " Ferrovia Rovereto-Riva ,, e prolungamento della linea stessa fino a Rovereto. Istituzione del servizio cumulativo viaggiatori a mezzo dei transiti di Mori e Rovereto e del servizio cumulativo bagagli e di corrispondenza delle merci a mezzo della stazione di Rovereto.

Per disposizione del Ministro dei lavori pubblici, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha proceduto alla consegna della ferrovia a scartamento ridotto Mori-Arco-Riva alla Società « *Ferrovia Rovereto-Riva* », in via provvisoria ed in attesa di definitiva sistemazione.

Eppertanto, col giorno 15 maggio 1925 le Ferrovie dello Stato cessano di esercitare la Ferrovia suddetta e dal 16 maggio 1925 l'esercizio della Ferrovia stessa viene assunto dalla Concessionaria « Società Ferrovia Rovereto-Riva ».

1. In conseguenza poi del prolungamento della Ferrovia medesima fino a Rovereto si dispone che a decorrere dal 16 maggio 1925 il servizio di corrispondenza delle merci e il servizio cumulativo dei bagagli con la Ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva avranno luogo solamente a mezzo della stazione di Rovereto, mentre il servizio cumulativo dei viaggiatori sarà limitato al transito di Mori, per i viaggiatori in provenienza ed in destinazione di stazioni situate al sud di Mori, e al transito di Rovereto per quelli in provenienza ed in destinazione di stazioni situate al nord di Rovereto.

SERVIZIO CUMULATIVO VIAGGIATORI.

2. *Stazioni ammesse al servizio cumulativo.* — Le stazioni ammesse al servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria di corsa semplice risultano dal prospetto allegato B.

In tale prospetto risultano altresì le quote afferenti al percorso della Ferrovia Rovereto-Riva, nonchè i prezzi complessivi dei biglietti stessi.

E' ammesso il servizio cumulativo per i viaggiatori fruanti delle riduzioni previste dalle « Concessioni speciali A, C e VIII » e dal « Regolamento per i trasporti militari » fra tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato autorizzate al rilascio dei relativi biglietti e quelle della Ferrovia Rovereto-Riva, beninteso con le limitazioni di cui al punto 1°.

Le quote per i trasporti a tariffa ridotta relative ai percorsi della Ferrovia Rovereto-Riva risultano dall'allegato *D*.

Esistendo sulla linea Rovereto-Riva due sole classi 1^a e 3^a anzichè tre, i biglietti di 1^a e 2^a classe, rilasciati dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato, valgono per la 1^a classe sulla linea secondaria, ed i biglietti di 3^a classe per la classe corrispondente.

Per facilitare alle stazioni delle Ferrovie dello Stato la determinazione dei prezzi dei biglietti in servizio cumulativo, sono state indicate nei prospetti, allegati *B* e *D*, le quote per 3 classi, in modo che per ciascuna delle classi dello Stato corrisponda la quota da computarsi per conto della Secondaria, e cioè per la 1^a e 2^a classe la quota della 1^a classe della Secondaria, e per la 3^a classe quella della 3^a.

TRASPORTI DI BAGAGLI E CANI.

3. *Stazioni ammesse al servizio cumulativo.* — Come risulta dal punto 1°, il servizio cumulativo dei bagagli si effettua soltanto a mezzo del transito di Rovereto.

Le stazioni ammesse al servizio cumulativo — bagagli, cani, ecc. — a tariffa ordinaria sono quelle stesse da e per le quali è ammesso il servizio viaggiatori a tariffa ordinaria (vedasi allegato *B*).

Per i trasporti in base alle « Concessioni speciali A, C e VIII » ed al « Regolamento per i trasporti militari » sono ammesse tutte le stazioni delle F. S. autorizzate al rilascio dei biglietti a tariffa ridotta in servizio cumulativo e quelle della Ferrovia Rovereto-Riva indicate nel prospetto allegato *D*.

Le tasse da riscuotersi per il percorso della Ferrovia suddetta risultano dal prospetto allegato *C* per i trasporti a tariffa ordinaria e dal prospetto allegato *D* per i trasporti a tariffa ridotta.

SERVIZIO CUMULATIVO COL LAGO DI GARDA IN TRANSITO SULLA LINEA ROVERETO-MORI-ARCO-RIVA

4. L'attuale servizio cumulativo per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli a tariffa ordinaria fra le stazioni delle

F. S. e gli scali del Lago di Garda, in transito sulla linea Mori-Arco-Riva, continuerà ad effettuarsi anche in transito sulla linea Rovereto-Mori-Arco-Riva, con le limitazioni stabilite al punto 1°, conforme alle disposizioni vigenti che si riassumono qui appresso:

a) *Servizio viaggiatori.* — Il servizio cumulativo per il trasporto dei viaggiatori è ammesso fra tutte le stazioni delle F. S. autorizzate al rilascio dei relativi biglietti e gli scali del Lago. Tale servizio si effettua con biglietti a destinazione fissa e con biglietti facoltativi.

Le quote afferenti al percorso lacuale risultano a pag. 22 del Prontuario dei servizi cumulativi viaggiatori e bagagli con le Ferrovie concesse, Tramvie e Società Lacuali — edizione gennaio 1922, modificata col punto 406 del Bollettino Commerciale N. 25-1923; quelle afferenti ai percorsi Rovereto-Riva e Mori-Riva dal prospetto allegato *E* che sostituisce quello corrispondente risultante nella stessa pag. 22 del suddetto Prontuario.

In calce a tale pag. 22 dovrà essere depennata la nota asteriscata, essendo ora ammesse per i viaggi dei ragazzi sulla linea Rovereto-Mori-Arco-Riva le condizioni previste per i viaggi stessi sulle linee delle F. S.

I biglietti a destinazione fissa valgono per l'intera percorrenza sia in un senso che nell'altro.

Le stazioni F. S. continueranno a rilasciare biglietti facoltativi Mod. Ci 203 A in destinazione degli scali lacuali; gli scali del Lago rilasceranno invece — come per l'addietro — due distinti biglietti e cioè uno valevole per il percorso lacuale e l'altro del modello stesso in uso per il servizio interno delle F. S. da Riva a destinazione.

I biglietti valevoli per il percorso lacuale sono contraddistinti dal N. 1 al 9, a seconda del piroscalo che li distribuisce; quelli per il proseguimento da Riva a destinazione sono a cartoncino per i viaggi sulle F. S. a tariffa generale e a foglietto per quelli a tariffa differenziale A e sono contraddistinti dalla lettera A alla lettera V corrispondente all'ufficio di distribuzione (biglietterie dei piroscali, dei moli di Riva, Salò, Gardone e Desenzano, Agenzie di Riva e di Gardone) e portano la dicitura « *Riva - Piroscali sul Garda* ».

b) *Servizio dei bagagli.* — Il servizio cumulativo per il trasporto dei bagagli è ammesso fra tutte le stazioni delle F. S. autorizzate alla registrazione dei bagagli senza limitazioni e gli scali del Lago.

Le quote afferenti al percorso lacuale risultano a pag. 23 del Prontuario dei servizi cumulativi viaggiatori e bagagli con le Ferrovie concesse, ecc., edizione gennaio 1922, con le

modificazioni di cui al punto 406 del Bollettino Commerciale N. 25-1923; quelle afferenti al percorso Rovereto-Riva dal prospetto allegato *E* che sostituisce quello corrispondente risultante nella stessa pag. 23 del suddetto Prontuario.

Per le registrazioni dei bagagli tanto se effettuate dalle stazioni F. S., quanto se effettuate dagli scali del Lago, deve essere rilasciato un solo scontrino mod. Ci 262.

SERVIZIO DI CORRISPONDENZA.

5. Il servizio di corrispondenza dei trasporti con la Ferrovia Rovereto-Riva si effettua a mezzo della stazione di scambio di Rovereto sotto la osservanza delle norme e condizioni di cui la parte quinta a pag. 321 e seguenti del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose — edizione 1° luglio 1924 ».

Detto servizio di corrispondenza ha luogo mediante transbordo delle merci alla stazione di scambio di Rovereto.

Esistendo sulla linea Rovereto-Riva un solo modo di trasporto, le spedizioni provenienti dalla linea stessa saranno dalla stazione di Rovereto inoltrate a G. V. o a P. V., secondo le indicazioni del mittente.

Le stazioni della Ferrovia Rovereto-Riva ammesse al servizio di corrispondenza, con l'indicazione dei servizi cui sono abilitate e delle relative distanze dalla stazione di scambio di Rovereto, risultano dal prospetto allegato *A* al presente Ordine di Servizio.

I trasporti esclusi dal servizio di corrispondenza sono quelli indicati nell'allegato *A* al presente O. S.

Per effetto del passaggio della linea Mori-Arco-Riva all'esercizio privato e dell'istituzione del servizio cumulativo con la Ferrovia stessa nonchè per il prolungamento di essa fino a Rovereto, nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio (edizione marzo 1921) si dovrà.

— a pagina 7, di contro al N. 175, cancellare l'indicazione della linea « Riva-Mori »;

— alle pagine 8, 12, 13, 14, 15 cancellare i nomi di Arco, Loppio, Mori Borgata, Nago-Torbole, Oltresarca, Riva, San Tommaso, e le relative indicazioni;

— a pagina 20 aggiungere l'indicazione:

/748/ Società « Ferrovia Rovereto-Riva », (2)/
Rovereto-Mori-Arco-Riva

— nell'Elenco delle località delle ferrovie secondarie,

delle tramvie, ecc., alla pagina 21 e seguenti inserire, nelle sedi opportune, i nomi delle seguenti stazioni della linea con le relative indicazioni:

Arco	V	B	M	748
Loppio	V	B	M	748
Nago-Torbole	V	B	M	748
Riva	V	B	M	748

Nella Parte 1^a del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » edizione 1° gennaio 1925 (in corso di distribuzione) si dovrà:

— a pagina 9 alle linee del Compartimento di Venezia cancellare l'indicazione « Mori-Arco-Riva »;

— a pagina 14 cancellare il nome di Arco e le relative indicazioni, e a piè della pagina stessa cancellare la nota (3);

— a pagina 50 cancellare il nome di Loppio e le relative indicazioni, e a piè della pagina stessa cancellare la nota (11);

— a pagina 59 cancellare il nome di Mori Borgata e le relative indicazioni, e a piè della pagina stessa cancellare la nota (8) e modificare la nota (7) nel modo seguente: « (7) Stazione di transito per il servizio cumulativo viaggiatori fra la Ferrovia Rovereto-Riva e le stazioni delle Ferrovie dello Stato a sud di Mori »;

— a pagina 60 cancellare il nome di Nago-Torbole e le relative indicazioni, e a piè della pagina stessa cancellare la nota (7);

— a pagina 62 cancellare il nome di Oltresarca e le relative indicazioni, e a piè della pagina stessa cancellare la nota (4);

— a pagina 76 cancellare il nome di Riva e le relative indicazioni, e a piè della pagina stessa cancellare la nota (2);

— a pagina 79 esporre al nome della stazione di Rovereto il richiamo (4), e a piè della pagina stessa trascrivere la seguente nota:

« (4) Stazione di transito per i trasporti viaggiatori e bagagli e di scambio per i trasporti merci colla Società « Ferrovia Rovereto-Riva ». Il servizio cumulativo dei viaggiatori a mezzo di questo transito è limitato ai soli trasporti da e per le stazioni a nord di Rovereto »;

— a pagina 85 cancellare il nome di S. Tommaso e le relative indicazioni, e a piè della pagina stessa cancellare la nota (1);

— nell'« Elenco alfabetico delle stazioni, fermate, ecc., coll'indicazione del numero e della sede del riparto del Traffico e di Movimento », alla pagina 105 e seguenti cancellare i nomi di Arco, Loppio, Mori Borgata, Nago Torbole, Oltresarca, Riva, S. Tommaso, e le relative indicazioni.

Nella parte II del Prontuario suddetto edizione 1° gennaio 1925, che verrà distribuita fra breve, si dovrà:

— all'indice grafico, quadro N. 1, cancellare la linea Mori-Riva e il relativo N. 53;

— alla pagina 53 cancellare la tabella N. 169 « Mori-Arco-Riva »;

— all'indice alfabetico si dovranno cancellare i nomi di Arco, Loppio, Mori Borgata, Nago-Torbole, Oltresarca, Riva, S. Tommaso e le relative indicazioni.

Nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924) si dovrà:

— a pagina 6 riga 20, modificare come segue le indicazioni relative alla linea suddetta:

Società per la Ferrovia Rovereto-Riva . . . pag. 348

— a pagina 327 depennare il nome della stazione di scambio di Mori e le indicazioni relative;

— a pagina 328, sotto il nome di Rimini, aggiungere quello di *Rovereto* con le seguenti indicazioni: Ferrovia Rovereto-Arco-Riva.

— a pagina 348 sostituire le indicazioni relative alla linea Mori-Arco-Riva con quelle di cui all'allegato A al presente Ordine di Servizio;

— nella Tavola I, nella Tavola V (quadro B) e nella Tavola VI della Carta annessa al Prontuario depennare il nome di Mori e l'indicazione relativa di stazione di scambio per il servizio di corrispondenza; prolungare la linea segnata in turchino al di là di quella in nero innestandola a quest'ultima mediante un piccolo arco di cerchio con la convessità rivolta ad oriente; indi segnare come stazione di scambio quella di Rovereto, ponendola a conveniente distanza a nord di Mori.

Allegato A all'Ordine di servizio N. 47-1925

Società per la ferrovia Rovereto-Riva

SEDE IN ROVERETO

Direzione dell'esercizio: ROVERETO

STAZIONI	Distanza in chilometri dalla stazione di scambio di Rovereto	Servizi cui sono abilitate				Impianti fissi							
		Merci (*)	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani cari- catori		Grue fisse		Bilance a ponte		Sagoma limite	
						di testa	di fianco	Quantità portata in tonn.	portata in tonn.	Quantità portata in tonn.	portata in tonn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Areo	24	M	V	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-
Loppio	12	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nago-Torbole . .	18	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riva	29	M	V	-	D	-	F	1	2 ½	1	15	-	-

(*) Senza distinzione di velocità (pel trasporti in partenza da stazioni di questa ferrovia i mittenti dovranno indicare se la spedizione dalla stazione di scambio dovrà essere fatta a G. V. od a P. V.).

N. B. — La ferrovia Rovereto-Riva è ammessa alla Convenzione di Berna

DAL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA SONO ESCLUSI:

- a) il numerario, gli oggetti preziosi e le merci assicurate;
- b) i feretri;
- c) gli animali vivi, eccettuati quelli piccoli in gabbie;
- d) le merci pericolose, nocive ed infiammabili ascritte alle categorie 8^a, 9^a, 11^a, 12^a, 13^a, 14^a dell'allegato 7 alle condizioni e tariffe, eccettuato il petrolio in stagnoni incassati e la benzina in bidoni a chiusura ermetica;
- e) le merci eccedenti la lunghezza di m. 5,80, la larghezza di m. 2,40 e l'altezza di m. 2,70;
- f) i colli indivisibili di peso superiore alle 4 tonnellate;
- g) i furgoni per trasporto di mobilia, tanto vuoti che carichi;
- h) le merci caricate alla rinfusa e quelle non imballate, come vetriere in genere, porcellane, chincaglierie, liquidi in recipienti di vetro (anche se rivestiti di vimini) non riposti in casse, ecc. il trasbordo delle quali è congiunto a pericolo di rottura o ad altra difficoltà.

Allegato B all'Ordine di servizio N. 47-1925.

Quote unitarie da riscuotersi per conto della Società Ferroviaria Rovereto-Riva per trasporti delle persone a tariffa ordinaria.

Dal Transito di o viceversa	Alle sottindicate Stazioni	Chilometri	CORSA SEMPLICE									ANDATA E RITORNO		
			ADULTI			RAGAZZI dai 3 ai 7 anni di età						1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe
			1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe
Mori	Arco	20	10.40	10.40	4.70	5.70	5.70	5.70	2.40	17.50	17.50	8.30		
"	Nago Torbole .	13	7.10	7.10	3.00	4.10	4.10	4.10	1.80	12.20	12.20	5.20		
"	Riva	25	12.60	12.60	5.60	6.80	6.80	6.80	2.80	21.50	21.50	9.70		
Rovereto	Arco	24	12.30	12.30	5.50	6.70	6.70	6.70	2.80	21.50	21.50	9.40		
"	Nago Torbole .	18	9.50	9.50	4.30	5.30	5.30	5.30	2.20	16.10	16.10	6.60		
"	Riva	29	14.60	14.60	6.30	7.80	7.80	7.80	3.20	24.50	24.50	10.90		

Segue allegato B.

Relazioni e prezzi dei biglietti a destinazione fissa

PERCURRENZE		VIA	Distanze Km. dal transiti	CORSA SEMPLICE						ANDATA E RITORNO					
da	a			Tariffa ordinaria differenziale		Tariffa ordinaria omnibus		Tariffa per treni diretti		Tariffa per treni omnibus					
1	2			1° cl.	2° cl.	3° cl.	1° cl.	2° cl.	3° cl.	1° cl.	2° cl.	3° cl.	1° cl.	2° cl.	3° cl.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ala	Arco	Mori	38	18.30	16.—	8.10	17.50	15.60	7.70	—	—	—	—	—	—
"	Nago Torbole	"	26	15.—	12.70	6.40	14.20	12.30	6.—	—	—	—	—	—	—
"	Riva	"	38	20.50	18.20	9.—	19.70	17.80	8.60	—	—	—	—	—	—
Bologna C.	Arco	Buttapietra Verona P. N. Mori	198	103.40	72.90	41.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
"	Nago Tombole	"	191	100.10	69.60	40.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
"	Riva	"	203	105.60	75.10	42.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bolzano Gries	Arco	Rovereto	103	54.90	40.80	22.50	50.30	38.30	20.70	—	—	—	—	—	—
"	Nago Torbole	"	97	51.50	38.—	21.30	47.50	35.50	19.50	—	—	—	—	—	—

Segue allegato B.

PERCORRENZE		VIA	Distanze dal transiti Km.	CORSA SEMPLICE						ANDATA E RITORNO					
da	a			Tariffa ordinaria differenziale			Tariffa ordinaria omnibus			Tariffa per treni diretti			Tariffa per treni omnibus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bolzano Gries	Riva	Rovereto	108	56.60	43.10	23.80	52.60	40.60	21.50	—	—	—	—	—	—
Brennero	Arco	"	193	100.30	71.80	41 —	91.80	65.80	37 —	—	—	—	—	—	—
"	Nago Torbole	"	187	97.50	69 —	39.80	89 —	63 —	35.80	—	—	—	—	—	—
"	Riva	"	198	102.60	74.10	41.80	94.10	68.10	37.80	—	—	—	—	—	—
Merano	Arco	"	135	70.80	51.80	29 —	64.80	47.80	27 —	—	—	—	—	—	—
"	Nago Torbole	"	129	68 —	49 —	27.80	62 —	45 —	25.80	—	—	—	—	—	—
"	Riva	"	140	73.10	54.10	29.80	67.10	50.10	27.80	—	—	—	—	—	—
Milano C.le	Arco	Verona P. N.-Mori	230	118.40	83.40	47.70	108.90	76.40	43.70	—	—	—	—	—	—
"	Nago Torbole	"	223	115.10	80.10	46 —	105.60	73.10	42 —	—	—	—	—	—	—

Segue Allegato B.

PERCURRENZE		VIA	Distanze dal transito Km.	CORSA SEMPLICE							ANDATA E RITORNO				
da	a			Tariffa ordinaria differenziale			Tariffa ordinaria omnibus.				Tariffa per treni diretti		Tariffa per treni omnibus		
				1° cl.	2° cl.	3° cl.	1° cl.	2° cl.	3° cl.	1° cl.	2° cl.	1° cl.	2° cl.	3° cl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Milano C.le	Riva	Verona P. N.-Mori	235	120.60	85.60	48.60	111.10	78.60	44.60	—	—	—	—	—	—
S. Michele all'Adige	Arco	Rovereto	65	34.80	27.50	14.90	32.80	26.10	14.10	—	—	—	—	—	—
.	Nago Torbole	.	59	32.—	24.70	13.70	30.—	23.30	12.90	—	—	—	—	—	—
.	Riva	.	70	37.10	29.80	15.70	35.10	28.40	14.90	—	—	—	—	—	—
Trento	Arco	.	48	25.70	21.70	11.50	24.60	20.90	11.—	—	—	—	—	—	—
.	Nago Torbole	.	42	22.90	18.90	10.30	21.80	18.10	9.80	—	—	—	—	—	—
.	Riva	.	53	28.—	24.—	12.30	26.90	23.30	11.80	46.50	39.90	20.80	—	—	—

** Nel solo senso da Riva

Segue Allegato B.

PERCORRENZE		VIA	Distanze dal transit	CORSA SEMPLICE									ANDATA E RITORNO					
da	a			Tariffa ordinaria differenziale			Tariffa ordinaria omnibus			Tariffa per treni diretti			Tariffa per treni omnibus					
1	2			1.ª cl.	2.ª cl.	3.ª cl.	1.ª cl.	2.ª cl.	3.ª cl.	1.ª cl.	2.ª cl.	3.ª cl.	1.ª cl.	2.ª cl.	3.ª cl.	1.ª cl.	2.ª cl.	3.ª cl.
			Km.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Venezia S. L.	Arco	Verona P. N. - Mori	204	106.40	75.40	43.20	98.90	68.40	39.20									
"	Nago Torbole	"	197	103.10	72.10	41.50	93.60	65.10	37.50									
"	Riva	"	209	108.60	77.60	44.10	99.10	70.60	40.10									
Verona P. N.	Arco	Mori	84	44.90	33.90	18.80	51.40	31.40	17.30									
"	Nago Torbole	"	77	41.60	30.60	17.10	38.10	28.10	15.60									
"	Riva	"	89	47.10	36.10	19.70	43.60	33.60	18.20									
Vicenza	Arco	Verona P. N. - Mori	136	71.40	51.90	29.20	65.40	47.40	26.70									
"	Nago Torbole	id.	129	68.10	48.60	27.50	62.10	44.10	25									
"	Riva	id.	141	73.60	54.10	30.10	67.60	49.60	27.60									

Nel solo senso da Arco
Nel solo senso da Riva

ALLEGATO C.

Prezzi da riscuotersi per conto della " Società Ferroviaria Rovereto Riva ", per i trasporti a tariffa intera dei bagagli, dei velocipedi, dei motocicli, delle carrozine per bambini, delle carrozelle per persone impeditte, delle carrozelle a lettiga, degli uccelli in gabbie e dei cani.

Il servizio è ammesso soltanto tra le corrispondenze per le quali esistono in vendita presso le stazioni interessate, biglietti a destinazione fissa in servizio cumulativo.

- Classe
- I — Bagagli (robe d'uso personale);
 - II — Mercè trasportate come bagagli;
 - III — Velocipedi (bicicli, tricicli ecc. sciolti); Velocinani sciolti.
 - IV — Velocipedi (bicicli, tricicli ecc. in casse o gabbie; Velocinani in casse o gabbie.
 - V — Motocicli senza carrozino.
 - VI — Motocicli con carrozino. (moto carrozette)
 - VII — Carrozine per bambini, Carrozelle per persone impeditte, Carrozelle a lettiga, Uccelli in gabbie.
 - VIII — Cani, Gatti e Scimmie.
 - X — Campioni.

Classe	Chilometri	CLASSE I e II										CLASSE								
		Prezzo fatto (compresi tutti gli aumenti) da riscuotersi per chilogrammi										III	IV	V	VI	VII	VIII	X		
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Prezzo per tonnellata (1) (2)	Prezzo per macchina (2)	Prezzo per tonn. per capo tonn. (1) (2)	Prezzo per capo tonn. (2)	Prezzo per capo tonn. (1)				
Arco	24	I 5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	57.60	1.90	2.90	5.75	7.20	108	—	3.10	72
Nago Torbole	18	I 5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	115.20	8.50	9.50	10.50	12	—	—	—	—
Riva	29	I 5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	43.20	1.45	2.15	4.30	5.40	81	—	2.35	54
		II 5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	86.40	2.30	3.50	6.95	8.70	130.50	—	3.75	87
		II 5	5	5	6	7	8.50	10	11.50	13	14	139.20								

Tassa minima per spedizione (compresi tutti gli aumenti) L. 5.

- (1) Prezzo per tonnellata, divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
- (2) Il prezzo risultante dall'applicazione delle basi sopraindicate si arrotonda: a) se inferiore a L. 20,00 ai 10 centesimi superiori; b) se superiore a L. 20,00 e inferiore a L. 100,00 — a' 50 centesimi superiori; c) se superiore a L. 100,00 — alla lira superiore.

ALLEGATO D.

Quote da riscuotersi per conto della " Società Ferroviaria Rovereto-Riva ", per trasporto in servizio cumulativo delle persone e delle cose in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento per i trasporti militari.

Tasse minime per trasporto dei bagagli:

L. 3.80 per trasporti in base alla concessione speciale A

L. 2.80 per trasporti militari soggetti a tassa di bollo.

L. 2.50 per trasporti militari esenti da tassa di bollo.

Prezzo minimo per ogni biglietto individuale o collettivo a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali e per le t. e classi L. 2.90.

STAZIONI	Transiti (punti di allacciamento con la rete dello Stato)	Distanze del transiti K.in.	Tariffa ordinaria differenziale			Tariffa ridotta del 70 % (già militare con e senza bollo)			BAGAGLI	
			Metà prezzo (già differenziale C)			1° classe			Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi per i trasporti	
			1° classe	2° classe	3° classe	1° classe	2° classe	3° classe	in base alla Concessione speciale A e militari soggetti a tassa di bollo	militari essenti da tassa di bollo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Arco.....	Mori	20	6.30	6.30	2.60	4.20	4.20	1.90	(1)	—
Rovereto	Rovereto	24	7.20	7.20	3	4.80	4.80	2.20	28.75	28 —
Leppio.....	Mori	7	2.40	2.40	1.30	1.70	1.70	1.10	14.35	14 —
Rovereto	Rovereto	12	4.20	4.20	1.80	2.50	2.50	1.40	21.55	21 —
Mage Torbole.....	Mori	13	4.50	4.50	2.00	2.70	2.70	1.40	—	—
Rovereto	Rovereto	18	5.70	5.70	2.40	3.40	3.40	1.70	—	—
Mori	Mori	25	7.50	7.50	3.10	5 —	5 —	2.20	—	—
Riva.....	Rovereto	29	8.50	8.50	3.50	5.60	5.60	2.50	84.75	33.80

(1) Il prezzo risultante dall'applicazione delle basi sopraindicate si arrotonda come segue:

a) ai 10 centesimi superiori se l'importo è inferiore a L. 20.

b) ai 50 centesimi superiori se l'importo è superiore a L. 20 e inferiore a L. 100.

c) alla lira superiore se l'importo è superiore alle L. 100.

Allegato E all'ordine di servizio N. 47-1926.

**Servizio cumulativo fra le stazioni delle Ferrovie dello Stato e gli scali del Lago di Garda
in transito della linea: ROVERETO-MORI-ARCO-RIVA**

Trasporti a tariffa ordinaria

Prezzi da risuotersi per biglietti di corsa semplice

Quote relative ai percorsi ferroviari: MORI-RIVA e ROVERETO-RIVA (linea secondaria) da computarsi separatamente.

PERCORRENZA	Chilometri	Adulti			Ragazzi da 8 a 7 anni d'età		
		1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe
		Da Mori a Riva o viceversa	25	12.60	12.60	5.80	6.80
Da Rovereto a Riva o viceversa	29	14.60	14.60	6.30	7.80	7.80	3.20

Segue Allegato E all'ordine di Servizio N. 47-1925.

Prezzi da riscuotersi per trasporto dei bagagli e dei velocipedi

Quote relative al percorso: ROVERETO-RIVA (linea secondaria) da computarsi separatamente

Da Rovereto	Chilometri	Bagagli - Prezzo per chilogrammi							Oltre 100 chilogrammi	Velocipedi per macchina				
		10	20	30	40	50	60	70			80	90	100	
Riva (o viceversa) . . .	20	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6.50	7	69.60	2.30

(1) Prezzo minimo per ogni spedizione L. 5.00.

(2) Il prezzo risultante dall'applicazione della base si arrotonda:

a) se superiore a L. 20.00 a 10 cent. superiori

b) se superiore a L. 20.00 e inferiore a L. 100 — a 50 cent. superiori

c) se superiore a L. 100 — alla lira superiore

Ordine di servizio N. 48.**Circoscrizione dei Circoli di ripartizione veicoli.**

(Vedi Ordine di Servizio N. 39-1924)

A partire dal 5 giugno 1925 la Sede del Circolo di ripartizione di Mantova viene trasferita a Bologna.

Dalla data stessa le circoscrizioni dei Circoli di ripartizione del Compartimento di Bologna vengono modificate come in appresso:

Compartimento	Circolo	CIRCOSCRIZIONI
Bologna	Bologna I	Stazioni e Scali di Bologna; Piacenza-Bologna; Bologna-Pistoia (e); Modena-Verona P. N. (e); Dossobuono-Isola della Scala; Mantova-Nogara.
—	Bologna II	Isola della Scala (e); Rovigo; Nogara (e); Monselice; Bologna (e)-Padova C. M. (e); Rovigo-Chioggia; Ferrara-Rimini; Bologna (e)-Rimini; Castelbolognese-Ravenna; Lavezzola Granarolo; Faenza-Russi.

N. B. — (e) esclusa.

Distribuito agli Agenti della classe 5.

Ordine di servizio N. 49.**Cambiamento di nome della fermata di Marino del Tronto.**

La fermata di Marino del Tronto della linea Sambenedetto del Tronto-Ascoli Piceno, ha assunta la nuova denominazione di « Marino del Tronto-Folignano ».

Di conseguenza, nella parte I e II del « Prontuario gene-

Parte II — N. 20 - 14 maggio 1925.

rale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione 1° marzo 1921), nel prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine (edizione 1° dicembre 1924), nei prontuari manoscritti delle distanze ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta fermata, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 50.

Trasporti di cose effettuate, per ragioni di servizio, dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

A cominciare dal 1° marzo 1925 tutti i trasporti di cose, per motivi di servizio, appartenenti alla Milizia sono ammessi al conto corrente:

- a) su tutte le linee in servizio interno delle Ferrovie dello Stato, continentali, sicule e sarde) e da esse esercitate;
- b) in servizio interno sulle linee di navigazione per le comunicazioni con la Sardegna, la Sicilia e la Maddalena (fino a quando le stesse saranno esercitate dalle FF. SS.);
- c) su tutte le linee delle ferrovie secondarie che ammettono, pei trasporti in servizio cumulativo, l'applicazione del Regolamento pei trasporti militari (edizione 1911).

Ai trasporti di cui trattasi si applicheranno le tariffe, norme e condizioni stabilite dal Regolamento predetto.

I documenti di trasporto (lettera di vettura) saranno del modello adottato per le spedizioni del pubblico.

Mittenti e destinatari devono essere sempre, ed esclusivamente, comandi della Milizia.

I trasporti potranno effettuarsi a grande ed a piccola velocità ed a ciascun documento di trasporto si dovrà allegare la richiesta di spedizione mod. C (bianca) parte 3^a, identica nella forma a quella per i trasporti militari a pagamento, con le sole varianti relative all'Ente che la usa (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale), sulla quale

sarà impressa a stampiglia, in modo ben appariscente, la dizione: *Trasporti in conto corrente*. Tale richiesta, che dovrà ingommarsi alla lettera di vettura, sarà rilasciata dai singoli comandi della Milizia, sotto la loro diretta responsabilità.

Le spedizioni in parola saranno da scritturarsi, tanto in partenza quanto in arrivo, nei registri e riassunti ordinari, promiscuamente con gli altri trasporti delle relative gestioni, senza assumere a debito alcuna somma, in quanto le relative tasse verranno stabilite dai competenti Controlli.

I trasporti in servizio cumulativo, contabilmente devono considerarsi in affrancato, se diretti a stazioni di ferrovie concesse o laghi, ed in assegnato se in provenienza dalle medesime. Avvertesi però, che mentre per i trasporti diretti o provenienti da Amministrazioni aderenti al Controllo Comune è sufficiente la presentazione di un solo documento, per i trasporti da e per le Amministrazioni non aderenti dovranno invece presentarsi tante lettere di vettura quante sono le Amministrazioni interessate al trasporto, considerando come componenti una sola Amministrazione le Ferrovie di Stato e quelle aderenti al ricordato Controllo.

I transiti in contatto con le Amministrazioni secondarie non aderenti al Controllo Comune devono trasmettere al Controllo merci cumulativo di Firenze la lettera di vettura che porta allegata la richiesta mod. C (bianca).

I transiti stessi debbono inoltre stabilire ed esporre sui documenti di trasporto il credito spettante alle ferrovie concesse in base alle tariffe militari, tenendo presente le disposizioni del relativo Regolamento, nonchè le norme delle Convenzioni pel servizio cumulativo con le singole Amministrazioni interessate.

Le disposizioni contenute nel punto 299 del Bollettino Commerciale n. 20 del 1923 devono ritenersi tuttora in vigore, in quanto non siano contrarie a quelle sopraindicate.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 51.

Riapertura all'esercizio della fermata di Gagliole.

(Vedi Ordine di servizio 26-1925)

Dal giorno 25 marzo 1925 la fermata di Gagliole della linea Porto Civitanova-Macerata-Albacina è stata riaperta e dallo stesso giorno è stata ripristinata in detta località la fermata per servizio viaggiatori dei treni 2460-2465.

La distribuzione dei biglietti ai viaggiatori in partenza da Gagliole viene eseguita dal personale del treno.

In conseguenza di quanto sopra nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

— a pagina 42, fra i nomi di Gaggio e Gaibanella inserire:

Gagliole/PortoCivitanova-Macerata-Albacina/Ancona/Macerata/V (5)/

— in calce alla pagina stessa riportare la seguente nota:

(5) I biglietti vengono rilasciati in treno dal personale di controlleria.

— a pagina 113, fra i nomi di Gaggio e Gaibanella inserire:

Gagliole/1° Ancona/2° Sambenedetto del Tronto/

Nella parte seconda del prontuario suddetto si dovrà ripristinare a pagina 33 e 62 il nome di Gagliole e le indicazioni ad esso relative, escluso però il dischetto nero.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921) a pagina 11, fra i nomi di Gaggio e Gaibanella si dovrà inserire:

Gagliole LV/A/106/

Infine si dovranno ripristinare il nome di Gagliole e le indicazioni ad esso relative — esclusa però quella di « casa cantoniera » — nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, nel prontuario delle distanze dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine (edizione 1° dicembre 1924) ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali già risultava il nome della fermata in parola.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Circolare N. 22.

Giuramento e promessa solenne del personale.

In applicazione degli articoli 116 e 117 del Regolamento del Personale, si dispone che, entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, sia provveduto a far prestare a tutti gli agenti dell'Amministrazione, in servizio in qualità di stabili o in prova, il giuramento o la promessa solenne di cui agli articoli 32 e 42 del Regolamento stesso.

Il giuramento degli agenti del 1° grado e del Capo della delegazione di Cagliari sarà ricevuto dal sottoscritto.

Per tutti gli altri agenti delego a ricevere il giuramento o la promessa solenne i superiori risultanti dal prospetto allegato.

Chi riceve il giuramento o la promessa solenne deve avere già giurato.

Tale condizione deve essere osservata, in quanto possibile, anche per i testimoni, che debbono essere scelti fra il personale di ruolo.

Il superiore delegato a compiere l'atto farà leggere dall'agente ad alta voce, in presenza di due testimoni, la formula prescritta, dopo di che gli farà firmare le due copie del verbale, che firmerà a sua volta insieme ai testimoni e gliene consegnerà una. Le altre copie, raccolte settimanalmente, dovranno essere inviate, senza indugio, per tramite gerarchico all'Ufficio Matricola del Servizio Personale ed Affari Generali. Sui fogli matricolari degli agenti, tenuti dai Servizi o da altri uffici periferici, si prenderà nota del giuramento o della promessa solenne pronunziati, mediante apposito timbro.

Durante il giuramento o la promessa solenne i presenti devono mantenere il contegno corretto che richiede l'atto che si compie. Non saranno ammesse aggiunte o variazioni a voce o per iscritto alla formula riportata nel verbale, nè dichiarazioni precedenti o susseguenti la lettura della formula a scanso di nullità dell'atto. Di ciò debbono essere avvisati gli agenti prima che pronuncino la formula. Saranno pure avvisati delle conseguenze cui andranno incontro in caso di mancata osservanza della promessa solenne o di mancata fede al giuramento (rispettivamente esonerazione o revocazione).

In caso di rifiuto a prestare il giuramento o a fare la promessa solenne od a firmare il verbale relativo, il superiore

delegato compilerà un verbale conforme all'unito modello, firmandolo unitamente ai due testimoni.

Qualora l'agente invitato prima verbalmente e poi con ordine scritto, previa firma di ricevuta, a presentarsi a compiere l'atto, non vi aderisse, il superiore delegato, dopo esibita ai testimoni la prova dell'ordine dato, compilerà egualmente il verbale, come è detto nell'alinea precedente.

Se l'agente si rifiuta di controfirmare l'invito a presentarsi, si procederà alla comunicazione orale di esso alla presenza di due testimoni, allegando al verbale da compilarsi secondo gli alinea precedenti la dichiarazione scritta con la quale l'agente incaricato di comunicare l'invito ed i testimoni faranno constare di avervi ottemperato.

Questi verbali dovranno essere subito trasmessi, dal superiore che li avrà compilati, direttamente al Servizio Personale ed Affari Generali, dandone notizia con lettera a parte al superiore immediato, perchè ne informi a sua volta pel tramite gerarchico tutti gli Uffici interessati.

Gli agenti che si siano rifiutati o non si siano altrimenti prestati a pronunziare il giuramento o la promessa solenne, dovranno essere immediatamente sollevati dal servizio in attesa dei provvedimenti regolamentari.

Appena trascorso il periodo di due mesi di cui alla presente Circolare i Capi dei Servizi Centrali, per il personale direttamente dipendente, ed i Capi dei compartimenti per il personale risiedente nelle rispettive circoscrizioni, faranno pervenire al Servizio Personale ed Affari Generali l'elenco degli agenti che non hanno potuto giurare o fare la promessa solenne perchè assenti dal servizio, curando poi di comunicare le relative variazioni non appena gli interessati siano ritornati al loro posto.

Alla distribuzione degli stampati occorrenti per la redazione dei verbali di giuramento e di promessa solenne debbono provvedere i Capi dei Compartimenti ed il Capo della Delegazione di Cagliari per tutti gli uffici ed impianti sedenti nelle rispettive circoscrizioni, ed il Capo del Servizio Personale ed Affari Generali per i Servizi Centrali sedenti in Roma. A tale effetto queste Autorità, dopo stabilito il fabbisogno, ne faranno diretta richiesta al Servizio Approvvigionamenti, che è incaricato della fornitura.

I Capi dei Servizi ed i Capi dei Compartimenti seguiranno attivamente lo svolgersi degli incumbenti di cui trattasi, e mi daranno man mano notizie del loro andamento.

Le presenti norme saranno osservate in futuro per ricevere il giuramento o la promessa solenne degli agenti che verranno nominati stabili o ammessi nel personale in prova.

VERBALE DI MANCAT

{ Promessa solenne
Giuramento

Oggi (1)..... qui (2).....
davanti a me (3)..... ed alla presenza dei testi-
moni (4).....
il Sig. (5)..... del (6).....
residente a (7)..... invitato a (8).....
..... di cui agli art. (9).....
del Regolamento del personale, (10).....

Di quanto sopra redigo, a tutti gli effetti del citato Regola-
mento, il presente verbale che sottoscrivo insieme ai testimoni

Testi (4)..... Il (5).....

-
- (1) Data completa.
 - (2) Luogo ove avviene il rifiuto o la mancata presentazione.
 - (3) Cognome, nome, qualifica, matricola di chi redige il verbale.
 - (4) Cognome, nome, qualifica, matricola dei testi.
 - (5) Cognome, nome, qualifica, matricola dell'agente.
 - (6) Servizio cui appartiene.
 - (7) Località ed impianto.
 - (8) « Prestare giuramento » o « fare la promessa solenne ».
 - (9) Citare gli art. 32 e 116 se trattasi di promessa solenne e gli art. 42 e 117 se trattasi di giuramento.
 - (10) Aggiungere a seconda dei casi - si è rifiutato - non si è presentato.

Delegati a ricevere il giuramento e la promessa solenne

N. d'ordine	IMPIANTI ED UNITA	Delegato per			Annotazioni
		gli agenti del grado dal 2° al 5°	gli agenti del grado dal 6° al 10°	gli agenti del grado 11° ed inferiori (8)	
1	Uffici Centrali dei Servizi .	Capo dell'Ufficio Centrale (1)	Capo della Sezione	Capo della Sezione	<p>(1) Per il Capo dell'ufficio ed eventualmente per gli altri agenti di pari grado, provvede il Capo del Servizio.</p> <p>(2) Per il Capo della Sezione o dell'Ufficio ed eventualmente per gli altri agenti di pari grado, provvede il Capo del Compartimento.</p> <p>(3) Per il Capo del Riparto, se di grado inferiore al 5°, ed eventualmente per gli altri agenti di pari grado, provvede il Capo della Sezione; nei casi di riparti approvvigionamenti, in questi casi provvede il Capo del Compartimento.</p>
2	Uffici distaccati:				
	Ispettorati Legali	Capo del Compartimento	Capo dell'Ispettorato	Capo dell'Ispettorato	
	Ispettorati Sanitari	"	"	"	
	Controlli prodotti	Capo dell'Ufficio (2)	Capo del Riparto	Capo del Riparto	
	Riparti controllo cassa	Capo del Compartimento	"	"	
	Casse	"	Capo della Cassa	Capo della Cassa	
	Riparti approvvigionamenti	"	Capo del Riparto (3)	Capo del Riparto	
	Uffici Elettrificazione	"	Capo dell'Ufficio	Capo dell'Ufficio	
	Riparto Statistica	"	"	"	
	Ufficio pensioni.	"	"	"	
	Corpi Ispettor. Ragioneria. Ufficio Contab. Prodotti.	"	"	"	
3	Uffici Capi Compartimento	"	Capo del Compartimento	Capo del Compartimento	

Sottoscr. Delegati a ricevere il giuramento e la promessa solenne.

Segue: Delegati a ricevere il giuramento e la promessa solenne.

N. d'ordine	IMPIANTI ED UNITA	Delegato per			Annotazioni
		gli agenti del grado dal 2° al 5°	gli agenti del grado dal 6° al 10°	gli agenti del grado 11° ed inferiori (8)	
3	Ufficio Capo Deleg. Cagliari	Capo della Delegaz.	Capo della Delegaz.	Capo della Delegaz.	(4) Se di grado inferiore al 7° provvedono i superiori immediati dei dirigenti stessi.
4	Sezioni Compartmentali del Movimento	Capo della Sezione (2)	Capo Uff. Compartmentali	Capo Uff. Compartmentali	(5) Per il personale degli Uffici dell'Esercizio provvedono i Capi dei singoli uffici.
	Sezioni Compartmentali dei Lavori	" (2)	Id.	Id.	(6) Purchè di grado non inferiore al 9°; in caso diverso provvede il Capo del Riparto.
	Sezioni Compartmentali della Trazione	" (2)	Sostituto del Capo della Sezione	Sostituto del Capo della Sezione	(7) Per i Capi titolari e per gli altri eventualmente di pari grado provvede il Capo del Riparto; se chi giura o promette è di grado eguale o superiore al delegato in luogo di quest'ultimo provvede il sostituto del Capo della Sezione occorrendo; altrimenti il Capo del Riparto.
5	Uffici Patrimoniali	Capo dell'Ufficio (2)	Sostituto del Capo dell'Ufficio	Sostituto del Capo dell'Ufficio	
	Uffici Speciali	" (2)	Id.	"	
6	Officine Mater. e Trazione	Capo dell'Officine (2)	Sostituto del Capo delle officine	Dirigenti i Riparti (4)	
6	Uffici di Riparto:				(8) Se il numero degli agenti che devono giurare o fare la promessa è superiore a 300 il Delegato potrà farsi coadiuvare, dal suo sostituto.
	Movimento e Traffico	Capo della Sezione	Capo del Riparto (3)	Capo del Riparto	
	Materiale e Trazione	"	" (3)	"	
	Lavori	"	" (3)	"	
7	Esercizio Fer. Secondarie .	Capo dell'Esercizio (2)	" (5)	Dirigente (6)	

Segue: Delegati a ricevere il giuramento e la promessa solenne.

N. d'ordine	IMPIANTI ED UNITÀ	Delegato per			Annotazioni
		gli agenti del grado dal 2° al 5°	gli agenti del grado dal 6° al 10°	gli agenti del grado 11° ed inferiori (8)	
8	Magazzini . Agenzie marittime e fab. mattonelle	Capo del Compartim.	Capo del Riparto (3)	Dirigete (6)	<p>N.B. - Gli agenti distaccati ad altre unità ferroviarie o ad altri Dicasteri (Gabinetti-Milizia ferroviaria - Ministeri - altri Enti speciali ecc.) debbono prestare il giuramento o la promessa solenne avanti alle Autorità ferroviarie competenti dell'Ufficio od Unità cui sono in pianta. Agli agenti in trasferta la cui missione si prevede debba prolungarsi oltre il limite dei due mesi dalla data della Circolare provvederà il Dirigente dell'Ufficio od impianto presso il quale sono in missione. Il Capo di missioni all'estero e gli altri componenti la missione di pari grado del Capo, saranno richiamati a giurare presso l'impianto dal quale sono in missione.</p> <p>Per gli altri agenti provvede il Capo della missione.</p>
9	Stazioni	Sostit. del Capo della Sezione	Dirigente (6) (7)	• (6)	
10	Depositi Person. Viaggiante	—	• (6) (7)	• (6)	
11	Depositi Locomotive	Sostituto Capo della Sezione	• (6) (7)	• (6)	
12	Squadre di Rialzo	—	• (6) (7)	• (6)	
13	Posti distaccati di verificatori, untori e pulltori veicoli	—	• (6) (7)	• (6)	
14	Officine Pontassieve e cantiere trazione elettrica	Capo del Compartim.	Capo dell'Officina e Cantiere	• (6)	
15	Officine apparati centrali Milano	•	Capo dell'Officina	Capo dell'Officina e Cantiere	
16	Personale operato degli Uffici speciali lavori	—	Capo dell'Ufficio Speciale	Capo dell'Ufficio Speciale	
17	Personale della linea	—	—	Capo del Riparto	

Circolare N. 23.

Rilievi di cassa.

(Modifiche al punto 6 dell'Ordine di Servizio n. 163-1923).

Si verifica di frequente che le stazioni, nell'eseguire il pagamento di ruoli, mandati, ordini di pagamento, ecc. non si attengono rigorosamente alle disposizioni vigenti in materia e conseguentemente includono nei versamenti — come danaro — carte contabili non regolari che le Casse sono costrette a respingere.

Ciò provoca l'emissione di numerosi rilievi a debito, quasi sempre d'importo rilevante, che restano in sofferenza alle stazioni, fino a che la Sezione Contabilità Prodotti, in seguito alle comunicazioni avute dalle Casse, non è in grado di dar corso alle corrispondenti rettifiche a credito.

Mentre si raccomanda alle stazioni di attenersi scrupolosamente alle disposizioni prescritte per i pagamenti, si dispone, allo scopo di limitare l'emissione dei suddetti rilievi e di semplificare le scritturazioni contabili delle stazioni medesime, che d'ora innanzi, le Casse, allorché riscontrano nelle carte contabili versate, delle irregolarità non sostanziali, tali cioè da non far sorgere dubbi sulla effettiva esecuzione del pagamento, come la insufficienza o la mancanza di marca da bollo, la quietanza fatta con inchiostro non prescritto, la mancanza di una firma di testimone alla croce, la mancanza della firma dell'agente che ha effettuato il pagamento, ecc., accettino provvisoriamente il credito relativo senza modificare la distinta di versamento, iscrivendo l'ammontare del documento formalmente irregolare in apposito partitario fra i sospesi di Cassa.

Il documento dovrà quindi essere restituito alla stazione, munito del timbro ad umido « Respinto dalla Cassa perché irregolare », mediante gruppo valori, accompagnato da apposita lettera che verrà all'uopo predisposta. La matrice della bolletta di spedizione dovrà beninteso essere controfirmata dal Controllore di Cassa, e gli estremi di essa dovranno indicarsi nel partitario del corso di pagamento.

Le stazioni, ricevuto il documento respinto, ne cureranno immediatamente la regolarizzazione e lo restituiranno, con la maggiore sollecitudine, alla Cassa senza assumerne credito

separatamente dal versamento degli introiti, in piego **senza** valore scortato da lettera di porto, su cui dovrà risultare l'indicazione ben visibile: *Gruppo speciale - documenti regolarizzati*.

Le Casse, appena in possesso del documento regolarizzato, provvederanno allo scarico della corrispondente partita accesa nel corso di pagamento.

Pei documenti che malgrado le pratiche esperite non venissero restituiti regolarizzati entro un congruo periodo di tempo che, salvo casi eccezionali, non dovrebbe essere superiore ad un mese, le Casse dovranno eseguire deduzione dal più prossimo versamento della stazione interessata, contro credito del corso di pagamento, a pareggio della corrispondente partita a suo tempo iscrittavi, indicando, nella distinta Mod. R. 160, la data del versamento cui la deduzione si riferisce, per mettere in grado la Sezione Contabilità Prodotti di staccare i rilievi a debito delle stazioni.

Quando non sia possibile eseguire la deduzione da uno dei più prossimi versamenti per insufficienza dell'importo, le Casse dovranno denunciare le partite non potute pareggiare, alla Sezione Contabilità Prodotti, perchè questa provveda anche in tale caso all'emissione dei rilievi a carico delle stazioni responsabili, dandone credito alle Casse stesse mediante Mod. R. 68.

Le Casse preavviseranno subito le stazioni interessate, della emissione di tali rilievi, per la cui contabilizzazione e pareggio esse seguiranno, come per tutti gli altri, le norme stabilite dall'ordine di servizio N. 163-1923. Resta inteso che in tali casi i documenti regolarizzati saranno restituiti alle Casse inscrivendoli nell'apposito quadro della distinta R-97, senza assumerne credito.

Nulla è innovato per quanto riguarda le differenze riscontrate nei versamenti per valute false, mancanti, ecc., o per irregolarità sostanziali nelle carte contabili o per differenze a credito delle stazioni.

Tali differenze quindi, in conformità delle disposizioni contenute nell'ordine di servizio 163-1923, continueranno a dar luogo alle corrispondenti variazioni nei versamenti, da notificarsi, alle stazioni con l'apposito tagliando delle distinte Mod. R-97, ed alla Sezione Contabilità Prodotti mediante il Mod. R. 160, per la conseguente emissione dei rilievi.

Allo scopo di accelerare l'emissione di tali rilievi, si dispone che d'ora in poi i Mod. R-160 siano inviati, dai Riparti Controllo Cassa alla Sezione Contabilità Prodotti, *giornalmente* anzichè *cinquinalmente*, e non più tardi del secondo giorno successivo a quello cui si riferiscono i Moduli stessi.

Circolare N. 24.**Radiazione dal Parco F. S. di 82 carri scoperti di proprietà privata.**

A richiesta della Società Anonima Italiana Gio. Ansaldo e C. di Genova, è stata autorizzata la radiazione dal nostro parco veicoli di 82 carri scoperti portanti i numeri di servizio dal 910005 al 910009, dal 910023 al 910027, dal 910100 al 910133, dal 910140 al 910142, 910147, dal 910152 al 910157, 910159, dal 910163 al 910174, dal 910176 al 910178, dal 910180 al 910184 e dal 910190 al 910196.

Detti carri dovranno essere cancellati alle pagg. 83, 84, 85, 86, 87 e 88 dell'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco F. S. (edizione 1921), e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 7, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Circolare N. 25.**Radiazione dal Parco F. S. di due carri serbatoio di proprietà privata.**

A richiesta dell'Unione Italiana Vini di Milano è stata autorizzata la radiazione dal nostro parco veicoli di 2 carri serbatoio Mv 924276 e 924320.

Detti carri dovranno essere cancellati rispettivamente a pagine 180 e 182 dell'Elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco F. S. (edizione 1921) e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 7, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Circolare N. 26.

Cessazione del corso legale e prescrizione delle monete di bronzo di vecchio tipo di centesimi cinque e dieci.

In forza del R. decreto-legge 26 marzo 1925 n. 402, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 1925, col giorno 30 giugno 1925 cesseranno d'aver corso legale le monete di bronzo da centesimi cinque e dieci di vecchio tipo, e quelle che non saranno presentate, entro tale data, per il cambio, saranno senz'altro prescritte.

In ordine a tale decreto il Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Tesoro - con sua circolare n. 162372 del 1° aprile c. a. ha stabilito che la Tesoreria Centrale, le Sezioni di Tesoreria provinciale e coloniale, i contabili finanziari e gli Uffici postali e ferroviari, dovranno, a tutto il 30 giugno 1925, cambiare tali monete con altra valuta, preferibilmente metallica, e, in mancanza, con biglietti.

Pertanto, dal ricevimento della presente, le Stazioni e gli Uffici della Rete non rimetteranno in circolazione le monete in oggetto che comunque loro pervenissero, ma le verseranno di mano in mano e non oltre il 15 luglio 1925 alla Cassa Compartimentale.

Circolare N. 27.

26ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco F. S. (edizione 1922).

In relazione alla circolare n. 27-1922 si rende noto alle stazioni della rete e agli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri iscritti nel parco veicoli F. S. al 28 febbraio 1922 che detto Elenco è da aggiornarsi al 31 marzo 1925 delle seguenti nuove Dit-

te, alle quali vennero riservati i numeri di servizio a fianco elencati :

DITTE PROPRIETARIE	INDIRIZZO	Numero di servizio riservati ai carri delle Ditte	
		da	a
Ansaldo Soc. An.	GENOVA Via Cessarea, 15	910200	910499
Ciacca Alessandro	PERUGIA Via Baglioni, 8	907800	907999
Forghieri A. e C.	CARPI Corso Fanti, 6	907200	907499
Société Belge Anglaise des Ferri - Boats	MILANO Via Borgonuovo, 11	926500	926799

Modificare come segue i numeri assegnati alla Ditta Gio. Ansaldo e C., Soc. An. Officine Carri ferroviari - Fecino (che è Ditta diversa da quella suindicata di nuova iscrizione) da 910000 a 910199 .

Modificare o fare le aggiunte necessarie agli indirizzi delle seguenti Ditte :

- Trucchi Santino - Oneglia, Piazza Dante, 5.
- Tecnomasio Italiano Brown Boveri - Milano, via G. De Castilia, 21.
- « Sairo » Soc. An. It. Raffinazione Olii - Genova, via XX Settembre, 42.
- Marangoni Rinaldo - Lugo, via Franceschino Mariotti, 71.
- Artoni Ambrogio - Correggio, Villa S. Prospero.
- Fabbrica Birra Dormisch Francesco - Udine, via G. B. Bassi, 1-3.
- Società Chimica Lombarda A. E. Bianchi e C. - Rho, via Magenta.
- Enrico Scoffone e C. - Cantine dal Verme - Milano, Foro Bonaparte, 19.
- « Nitrum » Società Ligure Lombarda Prodotti Chimici - Milano, via Leopardi, 1.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Ordine di servizio N. 1v.

Viaggi delle famiglie degli onorevoli Senatori e Deputati con biglietti gratuiti serie B°.

Come dall'ordine di servizio n. 1v del 15 maggio 1924 (bollettino ufficiale n. 20), i biglietti gratuiti serie B° ed i relativi buoni bagaglio emessi per il 1° anno della XXVII Legislatura non potranno essere tenuti validi oltre la mezzanotte del 24 maggio 1925.

E' inteso però che a mente del § 17 delle Norme per le concessioni di viaggio e di trasporto in applicazione del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, se il portatore di un biglietto serie B°, nell'ora suddetta si trovi in viaggio o comunque intenda partire prima dell'ora medesima, ha diritto di utilizzare il biglietto fino alla stazione per la quale effettuerà una fermata.

Per il 2° anno della XXVII Legislatura verranno emessi biglietti serie B° e buoni bagaglio di nuovo modello da tenersi validi con i treni in partenza dopo la mezzanotte del 23 maggio 1925 e che avranno la loro scadenza alla mezzanotte del 24 maggio 1926, o, nel caso di nuove elezioni generali, alla mezzanotte del giorno precedente a quello della prima convocazione del Parlamento.

I nuovi biglietti serie B° e buoni bagaglio si distinguono da quelli del 1° anno della XXVII Legislatura perchè portano una riga trasversale da sinistra a destra di colore rosso e per l'indicazione sul fondo « anno secondo XXVII legislatura ».

Le persone che possono fruire di tali biglietti, a mente dell'art. 13 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, modificato col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2949, sono le seguenti: moglie, discendenti, genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore e domestici.

E' escluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il senatore o deputato per motivi di salute.

Sono inoltre ammesse le seguenti assimilazioni nei gradi di parentela:

i figli naturali legalmente riconosciuti e gli adottivi legalmente adottati: ai figli legittimi e legittimati;
i patrigni, le matrigne e i genitori adottivi: ai genitori;
i figliastri: ai figli;
i fratellastri e le sorellastre: ai fratelli e alle sorelle.

Per quanto concerne la compilazione, validità ed utilizzazione dei biglietti di che trattasi, si ricorda che dovranno essere osservate le disposizioni di cui ai paragrafi 125, 126 e 127 delle sopracitate Norme.

Nei casi di irregolarità od abusi il personale dovrà attenersi a quanto è stabilito dal paragrafo 147 delle Norme medesime.

Con riferimento poi all'Ordine di servizio n. 153 del 18 dicembre 1924 pubblicato nel bollettino ufficiale n. 51 (1924), si avverte che le due marchette comprovanti il pagamento del diritto fisso dovranno essere applicate nella parte posteriore dei biglietti medesimi, nella casella riservata alla prima vidimazione ed entrambe le dette marchette dovranno essere annullate con il bollo a compostore della stazione o agenzia che le emette.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9, 15, 16 e 22.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE.	L. P. - Licitazione privata F. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di una sottostazione elettrica, di un fabbricato alloggio e di un fabbricato ad uso magazzino a S. Viola presso il ponte ferroviario sul Reno	L. P.	Ore 12 29 maggio 1925	1.250.000	Ufficio Elettrificazione Bologna
Costruzione di un fabbricato alloggi in stazione di Prato	L. P.	Ore 12 29 maggio 1925	150.000	Ufficio Elettrificazione Bologna
Costruzione di un fabbricato alloggi in stazione di Rifredi	L. P.	Ore 12 29 maggio 1925	150.000	Ufficio Elettrificazione Bologna
Costruzione di un fabbricato alloggi in stazione di Vaioni	L. P.	Ore 12 29 maggio 1925	150.000	Ufficio Elettrificazione Bologna
Costruzione dei pilastri di sostegno e posa in opera della seconda condotta forzata del Melezet	L. P.	Ore 12 30 maggio 1925	280.000	Ufficio Costru- zioni Idroelettriche Bordonecchia
Prolungamento del piano caricatore di trasbordo di Novara Smistamento e copertura dello stesso con tettoia in cemento armato	L. P.	Ore 12 27 maggio 1925	500.000	Sezione Lavori Torino Nord
Risanamento della massciata e piattaforma stradale impianto e ricostruzione di cunette e muri nel tratto tra Termini e Caldare	L. P.	Ore 12 1° giugno 1925	330.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Esecuzione delle opere in terra, muratura e cemento armato occorrenti per la costruzione del corpo laterale del F. V. della nuova Stazione Centrale Viaggiatori di Milano estendentesi in fregio alla Via G. B. S. Martini tra la fronte Nord della Galleria di testa e la Via G. B. Pergolese	L. P.	Ore 12 25 maggio 1925	4.200.000	Sezione Lavori Speciale Milano
Costruzione di un piano caricatore ed impianto di un binario di carico diretto nella stazione di Dirillo	C. fiduciario	Ore 18 26 maggio 1925	5.360	Sezione Lavori Caltanissetta
Opere metalliche occorrenti per i nuovi impianti del Deposito Locomotive di Roma S. Lorenzo in dipendenza della elettrificazione	L. P.	Ore 12 2 giugno 1925	570.000	Sezione Lavori Roma Sud
Lavori relativi alla posa delle canalette reggicavo in cemento armato e coperchi relativi fra la stazione di Corniglia e quella di Spezia	L. P.	Ore 12 4 giugno 1925	425.000	Ufficio Elettrificazione Genova
Risanamento della piattaforma stradale fra i chilometri 285+546/753 fra le stazioni di Milano e Vizzini	L. P.	Ore 12 30 maggio 1925	60.000	Sezione Lavori Catania
Sistemazione della trincea fra il Km. 43+295 e 43+709 fra le stazioni di Cinesi e Lo Zucco linea Palermo-Trapani	C. fiduciario	Ore 12 4 giugno 1925	79.900	Sezione Lavori Palermo

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Saldatrice elettrica per tubi bollitori di ferro, adatta per corrente alternata trifase 240 volt, 42 periodi e volt 220 periodi 42	T. P.	30 maggio 1925	—	Ufficio III Sezione 9 ^a del Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale P. Margh. 52
Costruzione di un viadotto in muratura ad 8 luci di m. 14 ciascuna sul Vallone S. Caterina al Km. 71+355 in sostituzione della travata metallica a tre luci al chilometro 71+364 della linea Battipaglia-Reggio C.	L. P.	Ore 12 4 giugno 1925	1.240.000	Sezione Lavori Cosenza
Ricostruzione di 38 carri a due sale rigide senza freno a mano serie Po lunghi millimetri 7740 respingenti esclusi e 14 carri a due sale radiali senza freno a mano serie Po lunghi mm. 8400 respingenti esclusi utilizzando telai esistenti sprovvisti del freno a mano	L. P.	23 maggio 1925	—	Ufficio IV Servizio Materiale e Trazione Firenze Porta al Prato
Lavori relativi al consolidamento delle frane fra i chilometri 8 + 764 e 8 + 788 della linea Filaga-Palazzo Adriano	T. P.	ore 16 30 maggio 1925	22.000	Esercizio Ferrovie Secondarie (Gruppo Sicilia) Palermo

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	7	Gruppi elettropompa per tra- vaso olii	T. P.	20-5-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 3º Roma
Nº.	380	Pezzi di ricambio per istru- menti di consenso tipo F.S.	T. P.	27-5-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Tonn.	100	Olio per trasformatori	L. P.	19-5-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 2º Roma
Kg.	50.000	Rosso d'Islanda (rosso in- glese)	L. P.	2-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	150	Copertoni impermeabili per scali merci da ml. 5×5	L. P.	2-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	1500	Blocchi isolanti per isolatori di terza rotaia	L. P.	10-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Nº.	6500	Attacchi e giuntatreccia per trefolo di guardia	L. P.	26-5-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	1029	Maschi a filettare per viti passanti dei focolai	T. P.	13-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Nº.	1	Gruppo motopompa per la stazione di Assisi	T. P.	22-5-1925	Id. Ufficio 3º Id.

MATERILE, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Nº.	300	Mazze di legno ferrate piccole-tavola F. S. n. 40	T. P.	2-6-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3º Roma
Kg.	28.700	Soda cristallizzata per reostati di locomotori	T. P.	29-5-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Kg.	200.000	Tubi di rame	L. P.	2-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Nº.	5800	Bocchette inchiostro di china per disegnatori	T. P.	8-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Nº.	10.000	Isolatori di ormeggio a cappa per linea secondaria	L. P.	9-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Kg.	5000	Cartone di pesto di metri 1x0,70 spessore mm. 1,5	T. P.	9-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Nº.	100.000	Torce a vento	T. P.	9-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Ml.	20.000	Tela nera impermeabile alta cm. 110 per l'esterno mantici delle carrozze	L. P.	12-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Ml.	18.000	Tela olonetta alta cm. 75	L. P.	2-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	1000	Catrame e pece per tubazioni idrodinamiche	T. P.	3-6-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
N°.	2.500	Spennacchi di penna di taccchino	T. P.	3-6-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Ml.	15.000	Tela di cotone nera alta cm. 110 e tela di cotone bianca leggera alta cm. 70	L. P.	28-5-1925	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore Generale.


ODDONE.



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti :

1 maggio 1925 — R. D. n. 591, contenente provvedimenti per l'applicazione del R. decreto 5 aprile 1925, n. 397, e disposizioni relative al personale della R. Avvocatura erariale Pag. 249

25 aprile 1925 — D. M. n. 2343, che nomina un Comitato Amministratore per regolare la gestione viveri di cui al R. D. L. 5 marzo 1925, n. 342 » 257

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata :

Errata-corrige Pag. 241

Comunicato » ivi

Ordine di servizio n. 52 — Servizio cumulativo con la Società Anonima delle Funivie Savona-S. Giuseppe » 243

Ordine di servizio n. 53 — Circo-scrizione dei Riparti Movimento « 245

Circolare n. 28 — Aumento prezzo di vendite delle lettere di vettura « ivi

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata :

Ordine di servizio n. 2v — Attivazione del nuovo orario generale 5 giugno 1925 Pag. 131

Comunicazioni — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc. » 141

R. DECRETO 1° maggio 1925, n. 591, contenente provvedimenti per l'applicazione del R. decreto 5 aprile 1925, n. 397, e disposizioni relative al personale della R. Avvocatura erariale (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 aprile 1925, n. 397;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1925, in conseguenza della soppressione dell'ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, le piante organiche di cui all'allegato 3 del R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, sono ridotte come dal quadro A, allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze.

Con la stessa decorrenza, le tabelle B e C allegate al R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle B e C, unite al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

I posti portati in aumento in ciascun grado nel ruolo organico della Regia avvocatura erariale per effetto delle tabelle (allegati B e C) di cui all'articolo precedente, potranno essere conferiti a funzionari ed agenti del soppresso ufficio legale delle Ferrovie dello Stato che abbiano i requisiti di legge e conseguano il parere favorevole della Commissione permanente per il personale della Regia avvocatura erariale, alla quale per le deliberazioni relative, saranno aggregati un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere della

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 maggio 1925, n. 113.

Corte di cassazione del Regno, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al primo, delegato dal Ministro per le comunicazioni e il capo servizio del personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i predetti funzionari ed agenti dovranno presentare all'Avvocatura generale erariale i titoli che essi riterranno utile sottoporre al giudizio della Commissione di cui al comma precedente, la quale procederà allo scrutinio in base all'esame degli originali fogli matricolari, delle note caratteristiche e dei titoli prodotti, ed alle altre notizie che crederà di assumere, e in caso di parere favorevole, indicherà il grado e il posto da assegnare a ciascuno, in corrispondenza dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, di cui egli è provvisto all'atto del passaggio, secondo i quadri di classificazione allegati al R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

I funzionari provvisti di stipendio e di supplemento di servizio attivo non corrispondenti ad uno dei gradi della tabella *B* annessa al presente decreto potranno essere designati dalla Commissione per l'assegnazione nel grado immediatamente superiore.

Art. 3.

Qualora i posti portati in aumento a un determinato grado secondo le tabelle *B* e *C* non siano tutti conferiti, potranno essere nominati ai sensi del precedente art. 2, in corrispondenza dei posti non coperti, funzionari ed agenti nei gradi inferiori del corrispondente ruolo entro il limite dei posti assegnati ai gradi stessi con le tabelle predette.

Art. 4.

Per il personale che non faccia passaggio nell'Avvocatura erariale, si provvederà, salve le disposizioni del regolamento sul personale ferroviario approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, all'applicazione dell'art. 3, lettera *b*), del R. decreto legge 5 aprile 1925, n. 397.

Qualora restino vacanti posti portati in aumento nel ruolo della categoria d'ordine o in quello del personale subalterno si provvederà mediante trasferimento d'autorità di agenti appartenenti ad uffici diversi dal legale, previa designazione del Ministro per le comunicazioni e su parere favorevole della Commissione suddetta.

Questi agenti, se al termine di tre mesi dal passaggio non abbiano dato prova di saper corrispondere alle esigenze del servizio dell'Avvocatura, saranno restituiti all'Amministrazione ferroviaria, la quale, in quanto possibile, li sostituirà con altro personale.

La disposizione di cui al comma precedente sarà applicabile non oltre tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto anche agli agenti trasferiti nel ruolo d'ordine e subalterno dell'Avvocatura erariale in esecuzione del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9.

Art. 5.

Ai funzionari ed agenti, ai quali, in conseguenza del trasferimento nel ruolo della Regia avvocatura erariale, sia attribuito un emolumento inferiore a quello di cui si trovano provvisti, sarà corrisposta la differenza a titolo di assegno personale, che verrà però assorbita in occasione delle promozioni e dei periodici aumenti di stipendio successivi.

Art. 6.

Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rimarrà iscritto al fondo delle pensioni di cui al testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, e modificazioni successive, continuando ad essere soggetto alle relative trattenute.

Parimenti col medesimo obbligo esso continuerà ad essere iscritto all'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 10 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

I contributi attualmente a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i due istituti suddetti graveranno sui fondi dell'Amministrazione delle finanze.

I funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, continueranno a fruire degli alloggi nelle case dei ferrovieri di cui siano forniti all'atto del passaggio, e conserveranno, inoltre, essendo in possesso dei voluti requisiti, il diritto all'assegnazione di alloggi costruiti o costruendi da società cooperative edilizie ferroviarie, nelle quali essi, al momento del trasferimento nel ruolo della Regia avvocatura erariale, abbiano la iscrizione a socio

Art. 7.

Ai funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione ferroviaria che hanno fatto o faranno passaggio nell'Avvo-

catura erariale. viene conservato il trattamento spettante ad essi ed alle loro famiglie al momento del passaggio per quanto riguarda la circolazione e le concessioni ferroviarie.

Art. 8.

I mobili d'ufficio, di biblioteca e di archivio ed i libri assegnati al soppresso ufficio legale delle Ferrovie sono ceduti all'Avvocatura erariale e passano in carico di essa a decorrere dal 1° luglio 1925.

Art. 9.

Ferma la facoltà di cui alla prima parte dell'art. 2 del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9, nessun'altra spesa rimane a carico dell'Amministrazione ferroviaria per effetto del presente decreto, all'infuori dell'annua assegnazione di fondi per la biblioteca ceduta all'Avvocatura erariale, che sarà mantenuta nella misura attuale.

Art. 10.

Al terzo comma dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, è sostituito il seguente:

« Le promozioni nel ruolo degli aggiunti di procura sono conferite, previo giudizio di promovibilità per merito della Commissione permanente, non prima di due anni dalla nomina alla classe inferiore ».

Art. 11.

Salve le disposizioni in vigore per i già combattenti, i mutilati e gli invalidi di guerra, l'età massima per poter conseguire la nomina ad aggiunto di procura è di anni trenta.

Art. 12.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di aggiunto di procura possono essere conferiti, anche indipendentemente dal limite di età di cui all'articolo precedente, ai delegati ferroviari, i quali ne facciano domanda all'avvocato generale erariale nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 13.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni in esso contenute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ALLEGATO A.

Piante organiche del personale degli uffici ferroviari.

Gruppo	Numero del grado	QUALIFICA	Quantità	Totali
A	1	Capi servizio principali e capi compartimento di 1ª classe	18	
»	1	Capi servizio e capi compartimento di 2ª classe	27	
»	2	Ispettori capi superiori	98	
»	3	Ispettori capi e cassieri principali	290	
»	4	Ispettori principali e cassieri di 1ª classe	534	
»	5	Ispettori di 1ª classe e cassieri di 2ª classe		
»	6	Ispettori di 2ª classe	627	
»	7	Allievi ispettori		1.594
B	6	Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi e revisori capi	600	
»	7	Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali e revisori principali	1.420	
»	8	Segretari di 1ª classe, segretari tecnici di 1ª classe, disegnatori di 1ª classe, revisori e assistenti lavori di 1ª classe	5.870	
»	10	Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenti lavori		7.890
C	6	Applicati capi	245	
»	7	Applicati principali	696	
»	8	Applicati di 1ª classe, aiutanti disegnatori principali e aiutanti assistenti lavori principali		
»	10	Applicati, aiutanti disegnatori di 1ª classe, aiutanti assistenti lavori e scrivane principali (1).	3.200	
»	11	Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, alunni d'ordine e scrivane (1).		4.141
TOTALE . . .				<u>13.625</u>

(1) Fino ad eliminazione delle scrivane principali e scrivane.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

ALLEGATO B.

REGIA AVVOCATURA ERARIALE.

Avvocati erariali.

(gruppo A).

Grado	Numero dei posti
2° Avvocato generale erariale	1
3° Vice avvocato generale erariale	1
4° Sostituti avvocati generali erariali	17
4° Avvocati erariali distrettuali	15
5° Segretario generale	1
5° Vice avvocati erariali	58
6° Sostituti avvocati erariali di 1ª classe	44
7° Sostituti avvocati erariali di 2ª classe	63
	<hr/>
	200

Aggiunti di procura.

(gruppo A).

Grado	Numero dei posti
9° Aggiunti di procura di 1ª classe	10
10° Aggiunti di procura di 2ª classe	14
11° Aggiunti di procura di 3ª classe	18
	<hr/>
	42

Carriera d'ordine.

(gruppo C).

Grado	Numero dei posti
9° Archivistì capi	7
10° Primi archivisti	23
11° Archivistì	38
12° Applicati	67
13° Alunni d'ordine	15
	<hr/>
	150

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

ALLEGATO C.

REGIA AVVOCATURA ERARIALE.
Personale subalterno.

	Numero dei posti
	—
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	35
Uscieri	36
Inservienti	21
	—
	94 (a)
	—

(a) Questa tabella in confronto di quella C approvata con Regio decreto 13 gennaio 1924, n. 9, reca un aumento di 30 posti che con decreto del Ministro per le comunicazioni saranno portati in diminuzione dell'organico del personale subalterno delle ferrovie dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1925, n. 2343, che nomina un Comitato Amministratore per regolare la gestione viveri di cui al R. D. L. 5 marzo 1925, n. 342.

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342;

Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per regolare la gestione viveri di cui al R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, è istituito, nella Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, un Comitato amministratore composto:

1. da S. E. il prof. Sergio Panunzio Sotto Segretario di Stato per le Ferrovie, presidente;
2. Grand'Uff. Fabris ing. Abdelkader, consigliere di amministrazione, vice presidente;
3. Grand'Uff. Masotti ing. Angelo, capo compartimento di 1^a classe, membro;
4. Grand'Uff. Schiavon ing. Antonio, capo compartimento 1^a classe, membro;
5. Grand'Uff. Fea ing. Carlo, capo del servizio personale ed affari generali, membro;
6. Comm. Castellani dott. Mario, capo del servizio ragioneria, membro;
7. Comm. Gualdi ing. Eugenio, capo del servizio approvvigionamenti, membro.

Alle sedute del Comitato assisterà in qualità di segretario, senza voto, il cav. uff. De Luca dott. Francesco, ispettore capo del servizio approvvigionamenti.

Art. 2.

Il Comitato di amministrazione dovrà riunirsi, normalmente, una volta la settimana e straordinariamente ogni qualvolta il presidente riterrà opportuno convocarlo.

Per la validità delle sedute del Comitato occorre la presenza di almeno tre membri, oltre chi lo presiede, e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevarrà quello di chi lo presiede.

Art. 3.

Entro il mese di luglio di ciascun anno il Comitato presenta per l'approvazione del Ministro il progetto di conto consuntivo della gestione riferibile all'esercizio finanziario decorso e la relazione sull'andamento della gestione stessa.

Il Comitato inoltre sottopone al Ministro le proposte relative alle estensioni e alle limitazioni da introdurre nel servizio della distribuzione dei viveri a pagamento; alla istituzione di nuovi distributori; alla destinazione degli utili eventualmente ricavati dalla gestione, ed in genere formula tutte le altre proposte di provvedimenti che esorbitino dalla semplice amministrazione della gestione stessa.

Art. 4.

Spetta al Comitato amministratore:

a) provvedere al servizio rifornimento viveri di cui al precitato R. decreto-legge del 5 marzo 1925, n. 342, a mezzo di un ufficio speciale che si denominerà « Ufficio centrale per rifornimento viveri » alla diretta dipendenza del capo del servizio approvvigionamenti;

b) approvare i preventivi per acquisti che man mano gli sono sottoposti dal servizio approvvigionamenti (ufficio centrale distributori viveri);

c) determinare le epoche e le piazze sulle quali si dovrà procedere all'acquisto dei generi compresi nei preventivi approvati dal Comitato amministratore;

d) stabilire i prezzi di vendita al personale dei generi acquistati;

e) dare le norme e le istruzioni di massima occorrenti per i collaudi dei generi acquistati;

f) vigilare l'andamento del servizio del quale si tratta.

A tale scopo potrà ordinare ispezioni sull'andamento della gestione attiva e contabile dei distributori e potrà richiedere ai capi compartimento od ai Comitati di esercizio relazioni e pareri in ordine al servizio dei distributori stessi.

Art. 5.

Il capo dell'ufficio centrale nell'esercitare le facoltà conferitegli dal 4° capoverso dell'art. 4 del R. decreto-legge n. 342 del 5 marzo 1925 dovrà riportare la preventiva autorizzazione del capo servizio approvvigionamenti per gli acquisti dei generi occorrenti il cui importo supera le L. 30,000 se a trattativa privata e le L. 50,000 se a licitazione privata.

Analogamente il capo del servizio approvvigionamenti dovrà riportare la preventiva autorizzazione del Comitato amministratore per provvedere agli acquisti il cui importo supera le L. 50,000 se a trattativa privata e le L. 100,000 se a licitazione privata.

Art. 6.

Per quanto riguarda la gestione precedente all'entrata in vigore del precitato R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, il Comitato amministratore procederà a verifica per il periodo di tempo compreso dal 1° gennaio 1925 al 6 aprile 1925.

Art. 7.

Spetta al servizio approvvigionamenti (ufficio centrale di distributori viveri) effettuare gli acquisti sulle diverse piazze e disporre i relativi collaudi.

Inoltre, il servizio approvvigionamenti, a mezzo dell'ufficio predetto, dirige la gestione amministrativo-contabile dei distributori e presenta trimestralmente al Comitato amministratore i rendiconti delle entrate e delle spese.

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 e seguenti delle norme approvate in data 29 gennaio 1924 rimangono provvisoriamente in vigore in quanto non sieno in contrasto con il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342 e col presente decreto.

Con successivo decreto Ministeriale, sentito il Comitato amministratore di cui all'articolo 1, saranno determinate le norme amministrativo-contabili definitive che dovranno regolare la gestione viveri.

Roma, 25 aprile 1925.

Il Ministro: CIANO.

Errata-corrige.

A rettifica della comunicazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 7 maggio 1925, parte II, pag. 207 primo capoverso, concernente l'esclusione di ditte dalle gare, in luogo di *Danesi Andrea* leggasì *Danoci Andrea*.

COMUNICATO

Esami di concorso per 40 posti di Capo Squadra Cantonieri sulle ferrovie secondarie (Gruppo Sicilia).

(Art. 118 del Regolamento del personale FF. SS. approvato con D. L. n. 1393 del 13-8-1917).

GRADUATORIA DEGLI IDONEI.

N.	Matricola	COGNOME E NOME
1	223568	CACCAMESE Salvatore Gaspare
2	282363	PULETTO Carmelo
3	avv.	RUBBINO Filippo
4	176641	MOSCA Salvatore
5	268937	BELLO Giuseppe
6	181530	BURGIO Carmelo
7	223567	COMPARETTO Biagio
8	242048	NEGRO Vincenzo
9	159019	AQUILINA Rosario
10	181720	SCIARROTTA Giuseppe
11	156178	IOZZA Emanuele
12	235132	TORNAMBÈ Giuseppe
13	281182	QUERCIATI Emanuele
14	252248	MICELI Giuseppe
15	160253	TUVÈ Rosàrio
16	avv.	LORENZANO Salvatore
17	154166	MISTRETTA Frances-co
18	159890	SPITERI Calogero

Parte II — N. 21 — 21 maggio 1925.

N.	Matricola	COGNOME E NOME
19	150908	CONTI Antonino
20	223557	SAVARINO Giuseppe
21	avv.	LO BUE Pasquale
22	150905	SCAVUZZO Santo
23	181725	CARUANA Pietro
24	166355	LORENZANO Girolamo
25	avv.	TRIOLO Giuseppe
26	181622	CRAPANZANO Giuseppe
27	avv.	BRUNDO Giuseppe
28	181512	FAZIO Gaetano
29	180434	FANTUCCHIO Galogero
30	252727	VACCARO Gaetano
31	181547	BOSCO Giuseppe
32	283054	LORENZANO Domenico
33	181574	LEONE Gregorio
34	165763	CASSIBBA Raffaele
35	181643	ALAIMO Salvatore
36	254457	CALI Giuseppe
37	150613	COMITINI Salvatore
38	avv.	DI BENEDETTO Giovanni

Ordine di servizio N. 52.

Servizio cumulativo con la Società Anonima delle Funivie Savona - S. Giuseppe

(Vedi ordine di servizio n. 218-1912).

Per effetto di una nuova convenzione stipulata con la Società anonima funivie Savona-S. Giuseppe di Cairo, le disposizioni relative al servizio cumulativo con le dette funivie, a decorrere dal 15 maggio 1925 sono sostituite da quelle che seguono:

I. Trasporti ammessi al servizio cumulativo. — Le funivie Savona-S. Giuseppe di Cairo sono ammesse al servizio cumulativo, per il transito di S. Giuseppe di Cairo, limitatamente ai trasporti a P. V. ed a carro completo di combustibili (carbone di torba e di lignite, carbone fossile e residui, formelle e mattonelle di carbone fossile e di lignite) provenienti dal porto di Savona.

Le predette funivie sono pure ammesse, provvisoriamente ed in base a particolari condizioni pattuite nella convenzione, al servizio cumulativo per le spedizioni in partenza a P. V. e a carro completo di cereali, legumi secchi, cotonei grezzi, fosfati e fosforiti e d'altre merci che man mano saranno indicate alla stazione di S. Giuseppe di Cairo.

II. Stazioni ammesse al servizio cumulativo. — Sono ammesse al servizio cumulativo per i trasporti di cui all'articolo precedente, la stazione di S. Giuseppe Funivie e tutte le stazioni F. S. e delle altre Amministrazioni le quali siano abilitate ai trasporti medesimi.

III. Documenti di trasporto. — La Società delle funivie è obbligata a far seguire le spedizioni da lettere di vettura conformi al modello in vigore sulle F. S., regolarmente compilate, ed in un solo esemplare per i trasporti in destinazione di stazioni della Rete dello Stato o di ferrovie concesse partecipanti al controllo comune, ed in due esemplari per quelli destinati ad altre Amministrazioni italiane.

Ogni lettera di vettura non può concernere che un solo carro, un solo mittente ed un solo destinatario.

IV. *Foglio di scorta.* — Oltre alla lettera di vettura ogni carro deve essere scortato, per cura delle Funivie, da un foglio di scorta conforme al modello in uso nelle F. S. nel quale saranno esposte tutte le indicazioni volute dallo stampato.

V. *Tariffe e tassazione dei trasporti.* — La tassazione dei trasporti in partenza dalla stazione di S. Giuseppe Funivie sarà fatta in base alla distanza stabilita dai prontuari delle F. S. per la stazione di S. Giuseppe di Cairo ed in base alla integrale applicazione delle tariffe in vigore sulle F. S.

Non deve quindi essere ulteriormente accordato l'abbuono di L. 0,25 a tonnellata finora provvisoriamente concesso per le spedizioni di carbone.

VI. *Spese anticipate ed assegni.* — La Società delle Funivie conformandosi alle prescrizioni vigenti per le F. S. ha facoltà di gravare di spese anticipate e di assegno le spedizioni in servizio cumulativo riscuotendo giornalmente dalla stazione di S. Giuseppe di Cairo F. S. l'importo delle spese pagate risultanti dalla lettera di vettura e quello degli assegni quietanzati, dedotto però l'importo delle provvigioni stabilite dalle tariffe delle F. S., sia per le spese anticipate sia per gli assegni, anche se annullati o ridotti, le quali provvigioni s'intendono devolute all'Amministrazione delle F. S.

La Società delle Funivie si assume piena e completa responsabilità della regolarità del pagamento delle spese anticipate e degli assegni e tiene al riguardo sollevata l'Amministrazione delle F. S. da qualsiasi responsabilità ed eccezione delle parti interessate.

VII. *Termini di resa.* — Il termine di resa attribuibile al percorso S. Giuseppe di Cairo-destinazione, in base alle condizioni dei trasporti vigenti sulle F. S., comincerà a decorrere dopo 9 ore dal momento che la spedizione sarà presa in regolare consegna dalle F. S.

L'Amministrazione delle F. S., nei rapporti con le parti interessate nelle spedizioni, risponde esclusivamente del termine di resa assegnato dalle condizioni di trasporti sulle sue linee per il percorso S. Giuseppe di Cairo-destinazione.

In relazione a quanto è detto nel presente Ordine di servizio, nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924) a pag. 161, nel punto *Tariffe ed aumenti percentuali applicabili*, deve essere soppresso il terzo capoverso:

--- nel punto *disposizioni particolari* deve essere soppresso l'ultimo capoverso;

Ordine di servizio N. 53

Circostrizione dei Riparti Movimento.

Le circostrizioni del 3°, 4° e 5° Riparto Movimento della Sezione di Milano, di cui all'Ordine di servizio n. 44, pubblicato sul *Bollettino ufficiale* n. 18 del 30 aprile 1925, vanno modificate come segue:

Compartimento	RIPARTO		CIRCOSTRIZIONE
	N.	Sede	
Milano	3	Milano	Musocco (e) Porto Ceresio; Greco (e) Chiasso.
	4	Arona	Vignale (e) Oleggio-Arona; Sesto Calende-Iselle (i); Oleggio-Pino T. (i); Laveno-Gallarate (e); Gallarate (e) Sesto Calende.
	5	Voghera	Novi C. (e) Tortona-Voghera-Pavia-Rogoredo (e); Bivio Boradida (e) Tortona; Voghera-Piacenza (e) Bressana B. Broni

Circolare N. 28.

Aumento prezzo di vendita delle lettere di vettura.

In seguito alle aggiunte e modificazioni alle condizioni e tariffe pel trasporto delle cose apportate con la 5ª appendice, 16 aprile 1925, e come è indicato al progressivo n. 2 dell'elenco delle tasse accessorie, allegato n. 1 al volume primo delle tariffe, le lettere di vettura unitamente ai du

Parte II — N. 21 — 21 maggio 1925.

plicati, sono vendibili al pubblico al prezzo di L. 0,30 per esemplare.

Pertanto le lettere di vettura mod. Ci 91, 92, 93, 94, 101, 102, 103, 104, 116 e 117 dovranno essere assunte in carico e vendute al pubblico al prezzo di L. 0,30 suddetto.

La differenza di prezzo dovrà essere assunta a debito sui conti correnti di gestione e su quelli riassuntivi mod. Ci 501 e Ci 502 alla voce « stampati a pagamento ricevuti per la vendita ».

Per gli opportuni accertamenti in sede superiore le stazioni dovranno rimettere alla Sezione Contabilità prodotti di Firenze, allegata al conto corrente Ci 502, una distinta dei suddetti stampati con la indicazione della quantità in rimanenza per ciascuno di essi e dell'importo in base al vecchio ed al nuovo prezzo, nonchè della differenza assunta a debito.

Con l'occasione trovasi opportuno rammentare che le richieste di acquisto di lettere di vettura in quantità uguale o superiore a 100 esemplari, dovranno essere inviate al Controllo Viaggiatori e bagagli di Firenze.

Distribuito agli agenti delle classi 5 e 22.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Ordine di servizio N. 2v

Attivazione del nuovo orario generale 5 giugno 1925.

Col 5 giugno 1925, sarà attivato sulla rete un nuovo orario generale, col quale si miglioreranno in complesso diverse comunicazioni sia internazionali che interne.

Comunicazioni internazionali.

Le principali modificazioni nelle comunicazioni internazionali sono le seguenti:

Il treno di lusso costituente il Simplon-Orient-Express, nel senso Costantinopoli-Parigi, verrà sensibilmente accelerato in modo da ridurre il percorso complessivo di circa 11 ore, risparmiando una intera notte di viaggio.

Anche il treno Parigi-Costantinopoli sarà accelerato sul percorso fra Parigi e Belgrado.

Il treno S. O. partirà da Domodossola alle ore 10,30 e giungerà a Postumia alle ore 24,00 ed il treno O. S. partirà da Postumia alle 5,45 e giungerà a Domodossola alle ore 19,05.

I treni P. T. e T. P. subiranno radicali modificazioni e costituiranno comunicazioni continuative fra Londra, Parigi, Trieste ed i paesi balcanici. A Trieste i detti treni saranno perciò in coincidenza coi nuovi treni 702 e 701 per e da Belgrado, Costantinopoli e Bucarest.

Verrà attivata una nuova coppia di diretti 204 e 205 fra Domodossola e Milano per migliorare le comunicazioni con la Svizzera.

Per il transito di Luino verrà istituita una nuova coppia di treni diretti (294 e 295) fra Novara e Luino, in modo da accelerare le comunicazioni fra Torino e la Svizzera via Gottardo.

I detti treni saranno in coincidenza a Novara coi direttissimi 187 e 192 della linea Torino-Milano.

Il nuovo diretto 294 Novara-Luino sarà in immediata coincidenza anche coi treni 8/1262/1256 da Alessandria e Genova.

Il treno 1432 Novara-Luino verrà anticipato per potere prendere a Bellinzona la coincidenza col diretto 302/63 per Basilea e Zurigo, pur mantenendo la coincidenza a Novara.

col 1211 da Torino, stabilendo in tal modo una nuova comunicazione dal Piemonte per il Gottardo.

Per il transito di Chiasso verrà ritardata alle ore 7,00 la partenza da Milano del diretto 302 e conseguentemente del coincidente treno svizzero per Basilea e Zurigo, permettendo così di prendere a Milano la coincidenza col diretto 32 da Bologna e Roma.

Il diretto 309 sarà posticipato di 20 minuti, venendo posticipato il coincidente treno svizzero.

Verranno istituite nuove comunicazioni rapide continue fra Berlino, Monaco, Verona e Bologna a mezzo di una coppia di treni diretti (61 e 64) che saranno a Bologna in immediata coincidenza coi direttissimi 21 e 24 per e da Roma. I nuovi treni in questione sostituiranno, per le comunicazioni della linea del Brennero con Bologna ed oltre, gli attuali treni 67 e 68, e permetteranno di compiere l'intero percorso fra Berlino e Roma con una sola notte di viaggio, venendo a coincidere a Brennero con treni assai rapidi ed interamente nuovi fino a Berlino. Inoltre essi troveranno anche immediate coincidenze a Trento coi diretti 513 e 518 (nuovi 511 e 514) per e da Venezia, ed a Verona coi treni 186 e 195 per e da Milano e Genova.

Il diretto 601 Piedicolle-Trieste verrà anticipato di 35 minuti ed il diretto 604 Trieste-Piedicolle verrà ritardato di 15 minuti in partenza da Trieste.

Per il transito di Postumia oltre alle modificazioni già accennate, verrà provveduto allo sdoppiamento dei treni 705 e 708 nelle stagioni in cui è maggiore il movimento a mezzo dei treni 703 e 710, separando il servizio di Budapest da quello di Vienna.

Venendo stabilita una comunicazione da Praga a Fiume con arrivo a Fiume alle ore 9,08, il treno 1723 Fiume-San Pietro sarà sostituito dal diretto 631 in partenza da Fiume alle 9,25 ed in arrivo a San Pietro alle 11,25 proseguendo alle ore 11,35 per giungere a Trieste come treno indipendente alle ore 12,55, in buona coincidenza col diretto 612 che partirà alle ore 14,00 per Venezia ed oltre.

Comunicazioni Interne.

Nelle comunicazioni dirette interne le più importanti modificazioni sono le seguenti:

Il direttissimo 170 Genova-Milano verrà soppresso ed in sua vece si farà luogo alla istituzione di un nuovo treno accelerato 1394 in precedenza al diretto 166, ciò che permetterà di sopprimere a quest'ultimo treno parecchie fermate e di

istradarlo per la linea Arquata-Tortona anzichè per Novi, ritardandone così la partenza da Genova dalle 7,45 alle 8,30 per giungere a Milano 5 minuti più tardi dell'ora attuale.

Acceleramento della marcia del treno 136 Genova-Ventimiglia, rendendolo tutto diretto, con soppressione di parecchie fermate, sussidiandolo fra Savona ed Albenga mediante il prolungamento del treno 1408, e sopprimendo, a compenso, il treno serale 1420 da Savona ad Albenga, poco utilizzato.

Istituzione di un nuovo treno diretto (115) in partenza da Milano alle ore 13,10 per Bologna a sussidio del successivo diretto 27, ed in modo particolare per sollevare sulla linea Bologna-Ancona-Castellammare A., sulla quale prolungherà la sua corsa durante la stagione balneare, dal 1° luglio al 15 settembre, il diretto 157 troppo affollato in detta stagione. Il nuovo diretto 115, nella tratta Parma-Bologna, sostituirà il treno accelerato 1357 che sarà pertanto limitato al percorso Milano-Parma.

Il treno 1358 Bologna-Parma sarà prolungato fino a Piacenza e collegato col treno 1360 per Milano, costituendo in tal modo un accelerato continuativo unico Bologna-Milano.

Il treno 1458 Venezia-Milano, nella tratta Venezia-Padova, viaggerà accoppiato col 1763 per Bologna ed il treno 3422 Padova-Venezia, opportunamente posticipato, avrà origine da Venezia a sollievo del direttissimo 57 nella tratta suddetta.

Anticipazione alle ore 5,25 della partenza da Milano del treno 1420 per Domodossola, evitando l'attuale cedimento di passo al diretto 202 alla stazione di Arona.

Il treno 1422, Milano-Domodossola, verrà anticipato alle ore 7,45 in partenza da Milano.

Sulla linea Brennero-Verona-Bologna, in conseguenza della istituzione, già accennata, dei nuovi treni diretti 61 e 64, sarà limitato a Bolzano il treno 67 (nuovo 441), il quale però avrà proseguimento immediato per Verona a mezzo di un nuovo accelerato (2111) in coincidenza a Verona P. N. con l'attuale 4477 per Bologna.

I treni 2111 (nuovo 2109) e 2113 (nuovo 4225), verranno limitati a Trento.

Il treno 67 (nuovo 63) partirà da Bolzano alle ore 7,15 e giungerà a Bologna 5 minuti prima dell'ora attuale.

Il treno 68 nella tratta Bologna-Verona, sarà trasformato in accelerato e limiterà la sua corsa a Bolzano. Il proseguimento su Brennero avverrà a mezzo del treno 446.

Il treno 4222 verrà prolungato da Trento a Bolzano, sop-

primendo, a compenso, l'attuale 2112 che, pertanto, verrà limitato alla sola tratta Verona-Trento.

I treni 2251 (nuovo 4473) e 4473 (nuovo 4775) verranno limitati alla tratta Verona-Poggio Rusco ed i treni 4472 e 4478 fra Bologna e Poggio Rusco saranno soppressi.

Il diretto 627 (nuovo 505) partirà da Udine alle ore 15 e sarà messo in coincidenza a Mestre coi treni 198 per Milano e 1769 per Bologna, ed il treno 1679 (nuovo 1649) partirà da Udine alle ore 17,50 giungendo a Venezia alle 21,25, in coincidenza a Mestre col 3422 per Verona.

Il diretto 41 sarà anticipato di 50 minuti in partenza da Venezia in relazione alla nuova impostazione del coincidente treno T. P. Trieste-Venezia.

Il diretto 52 verrà anticipato di 35 minuti in partenza da Bologna per Venezia, in relazione alla corrispondente anticipazione del coincidente treno su Trieste (nuovo P. T.).

Il diretto 624 Udine-Trieste sarà anticipato alle ore 7,00 in partenza da Udine, posticipando alle ore 9,15 la partenza da Udine del treno 1674 per Trieste.

Istituzione di un nuovo treno accelerato (1728) Trieste-San Pietro del Carso, in immediata precedenza al direttissimo 708.

Il treno 3553 (nuovo 1653) Portogruaro-Venezia, opportunamente anticipato, avrà origine da Trieste da dove partirà alle ore 6,05.

Posticipazione del treno 1650 Venezia-Portogruaro, prolungandolo fino a Trieste dove giungerà alle ore 11,25.

I diretti 157 e 158 nella tratta Bologna-Castellammare A. verranno sussidiati, limitatamente al periodo estivo, 1° luglio-15 settembre, dai nuovi treni 115 e 1794/1784, ciò che consentirà di sopprimere durante tale periodo alcune fermate ai treni 157 e 158 stessi, rendendone più regolare e più agevole la marcia.

Anticipazione del treno 152 Castellammare A.-Bologna, riducendo sensibilmente la sosta ad Ancona, allo scopo di collegarlo a Bologna coi treni 22 per Milano e 52 per Venezia.

Il treno 1788 Ancona-Bologna verrà limitato al tratto Rimini-Bologna ed ai mesi estivi e sarà in coincidenza a Rimini col diretto 42 da Ancona.

Il treno 1790 Rimini-Bologna avrà origine da Ancona.

Posticipazione del treno 4854 Gallipoli-Lecce e del coincidente 1814 per Foggia, allo scopo di migliorare la comunicazione Lecce-Roma col treno 814.

Il treno 4852 (nuovo 4856) Gallipoli-Lecce verrà posticipato nelle ore serali, con arrivo a Lecce alle ore 19,50 e con

prosecuzione su Bari a mezzo del treno merci 7226 con servizio viaggiatori delle tre classi.

Posticipazione di 30 minuti della partenza da Roma del treno 1913 per Napoli.

Il diretto 84 sarà posticipato di 30 minuti, allo scopo di ristabilire la coincidenza a Caianello col treno 2581 proveniente dalla linea di Sulmona e da Campobasso.

Anticipazione di 30 minuti del diretto 72 Roma-Ancona in conseguenza dell'anticipo dei coincidenti treni 42/52/P.T. fino a Trieste.

Il treno 1860 Foligno-Ancona avrà origine da Terni, sopprimendo il servizio viaggiatori col treno merci 6912 da Terni a Foligno.

Il treno 1866 partirà da Roma alle ore 18,40 e sarà limitato a Terni.

Il treno 1862 da Foligno ad Ancona sarà posticipato di 25 minuti allo scopo di collegarlo col diretto 764 da Roma.

Il direttissimo 79, partendo alla stessa ora da Ancona, giungerà a Roma alle ore 13,35 anzichè alle 14,15.

Verrà accelerata la marcia dei diretti 807 ed 802 fra Napoli e Potenza mediante la soppressione di diverse fermate minori nella tratta Napoli-Salerno, fermate che verranno assegnate ai nuovi treni di carattere locale 1949 e 1940.

Il treno 1184 (nuovo 1186) Aosta-Chivasso sarà anticipato alle ore 11,55 in partenza da Aosta, per metterlo a Chivasso in coincidenza col diretto 195 verso Milano.

Trasformazione in diretti, anche fra Mantova e Codogno, degli attuali treni 422 e 427 fra Mantova e Milano, sopprimendo la maggior parte delle fermate intermedie e sussidiandoli con nuovi treni accelerati 1492 e 1499 fra Mantova e Codogno viaggianti a breve distanza dai diretti suddetti.

Attivazione di una nuova coppia di treni diretti (491 e 492) fra Verona e Spezia per la via di Suzzara-Parma in partenza da Verona P. N. alle ore 11,10 con arrivo a Spezia alle 16,50 ed in partenza da Spezia alle ore 11,10 con arrivo a Verona P. N. alle ore 17,15. Detti treni fra Suzzara e Parma percorreranno la linea della Società Veneta.

Il diretto Verona-Spezia sarà in coincidenza, a Verona col diretto 63 da Bolzano e col direttissimo T. P. da Venezia e Trieste, ed a Spezia coi treni 12 verso Genova e 1067 verso Pisa e Livorno. Il diretto Spezia-Verona sarà in coincidenza a Spezia col 1071 da Genova e col 10 da Livorno e Pisa, ed a Verona P. N. col diretto 68/446 per Bolzano e Brennero e col P. T. per Venezia e Trieste.

Istituzione di una nuova coppia di treni accelerati 2343 e 2344 fra Pontremoli e Spezia in conseguenza della nuova

impostazione assegnata ai treni 491 e 492 fra Parma e Spezia.

Verrà attivata una nuova coppia di treni diretti (722 e 723) sulla linea Firenze-Empoli-Livorno, anticipando alle ore 10,05 la partenza da Firenze del treno 1836 per Livorno.

Sulla linea Ravenna-Faenza-Firenze sarà anticipata alle ore 6,00 la partenza da Faenza per Firenze della comunicazione costituita dai treni 4544/2393 (nuovo 2393) e posticipata alle ore 16,30 la partenza da Firenze della comunicazione costituita dai treni 2394/2309 (nuovo 2394), allo scopo di consentire un più lungo soggiorno a Firenze a coloro che dalla Romagna vi si recano pel disbrigo degli affari in giornata.

Istituzione di una nuova coppia di treni (2388 e 2399) tra Faenza e Ravenna in coincidenza coi direttissimi 46 e 57 da e per Roma e 156, 155, per e da Bologna ed oltre.

Anticipazione di 1 ora e 20 del treno 2407 Siena-Asciano-Grosseto.

Il treno 2387 Asciano-Chiusi, collegato ad Asciano col 2407 proveniente da Siena ed Empoli, arriverà a Chiusi alle ore 20,14 e prenderà la coincidenza col diretto 23 per Roma.

Assegnazione del servizio viaggiatori al treno merci 6781 da Asciano a Chiusi in coincidenza col treno 2506 proveniente da Grosseto.

Anticipazione del treno 2475 Terni-Aquila allo scopo di mantenerne la immediata coincidenza col diretto 72 da Roma.

Il treno 3846 Sora-Avezzano avrà origine da Roccasecca e sarà in coincidenza col diretto 87 proveniente da Roma.

Istituzione di un nuovo treno (3841) in partenza da Sora alle ore 5,26 per Roccasecca, in coincidenza coi treni 92 per Roma e 3827 per Napoli.

Posticipazione alle ore 7,00 della partenza da Spinazzola del treno 7272 (nuovo 4874).

Il treno 7273 (nuovo 4877) partirà da Rocchetta alle ore 9,00 e proseguirà fino a Gioia del Colle.

Il treno 4873 Spinazzola-Gioia verrà soppresso.

Saranno poi ripristinati, per la sola stagione estiva, diversi treni per le esigenze dei bagni e della villeggiatura.

Provvedimenti riguardanti il passaggio dal cessante al nuovo orario.

Per il passaggio dall'attuale al nuovo orario, si osserveranno le seguenti norme:

Nel giorno 4 giugno si dovranno evitare quei treni straordinari che per orario o per prevedibile ritardo, non possano

giungere a destinazione o terminare la loro corsa in una stazione capolinea prima della mezzanotte.

L'effettuazione di ogni treno straordinario nella notte dal 4 al 5 giugno sarà subordinata alle disposizioni che le Sezioni Movimento e Traffico riterranno opportuno d'impartire per regolare la circolazione dei treni.

Sarà cura delle Sezioni stesse di impartire tutte le disposizioni riguardanti il passaggio dal cessante al nuovo orario per i treni merci senza viaggiatori, nonché per quei treni viaggiatori non indicati, il cui orario per rispetto al servizio viaggiatori non cambia, oppure non subisce che lievi modificazioni.

Dovranno poi diramare le occorrenti disposizioni di dettaglio per attivare quelle di cui in appresso:

Linea Modane-Torino: Il treno M.B. viaggerà regolato dal vecchio orario fino a destinazione.

Linea Milano-Firenze-Roma: Il diretto 32 assumerà il nuovo orario in partenza da Vergato.

Linea Milano-Venezia: Il diretto 184 assumerà il nuovo orario in partenza da Padova.

Il treno 3422 viaggerà regolato dal vecchio orario fino a destinazione.

Linea Domodossola-Milano: Il direttissimo T.P. assumerà il nuovo orario ed il nuovo numero 210 in partenza da Milano.

Linea Brennero-Verona: Il treno 2103 assumerà il nuovo orario ed il nuovo numero in partenza da Trento.

Il treno 68 viaggerà regolato dal vecchio orario fino a destinazione.

Il treno 66 viaggerà regolato dal vecchio orario fino a destinazione. Il treno 64 avrà quindi luogo la prima volta in partenza da Trento la notte dal 4 al 5 giugno, in continuazione del 66 stesso.

Linea Trento-Malè: Il treno 4670 viaggerà regolato dal vecchio orario fino a destinazione.

Linea Verona-Modena: Il treno 4453 assumerà il nuovo orario ed il nuovo numero 2265 in partenza da Rolo-Novì.

Linea Trieste-Venezia: Il treno 612 viaggerà regolato dal vecchio orario fino a destinazione.

Linea Postumia-Trieste: Il treno SO in arrivo a Trieste la sera del 4 giugno proseguirà fino a Postumia come speciale in partenza da Trieste alle 23,30.

Linea Bologna-Ancona-Foggia: Il treno 1792 viaggerà regolato dal vecchio orario fino a destinazione.

Il diretto 154 assumerà il nuovo orario in partenza da Faenza.

Il direttissimo 156 assumerà il nuovo orario in partenza da Portocivitanova.

Linea Foggia-Brindisi-Lecce: Il treno 7226 avrà luogo per la prima volta la sera del 5 giugno in partenza da Lecce.

Linea Terontola-Foligno: Il treno 2435 assumerà il nuovo orario ed il nuovo numero 2437 la sera del 4 giugno in partenza da Terontola.

Linea Roma-Napoli: Il treno 1920 assumerà il nuovo orario in partenza da Caserta.

Il direttissimo 91 viaggerà regolato dal vecchio orario fino a Caserta.

Il treno 1927 assumerà il nuovo orario in partenza da Anagni.

Linea Napoli-Reggio Calabria: Il diretto 89 assumerà il nuovo orario in partenza da S. Mauro La Bruca.

Il treno 1933 viaggerà regolato dal vecchio orario fino a destinazione.

Il diretto 96 assumerà il nuovo orario in partenza da Castelnuovo Vallo.

Il diretto 80 assumerà il nuovo orario in partenza da Sapri.

Il direttissimo 82 assumerà il nuovo orario in partenza da S. Eufemia B.

Linea Napoli-Potenza-Brindisi: Il diretto 807 assumerà il nuovo orario in partenza da Potenza.

Il diretto 802 assumerà il nuovo orario in partenza da Grassano.

Linea Metaponto-Reggio C.: Il treno 893 assumerà il nuovo orario in partenza da Cotrone.

Il diretto 898 assumerà il nuovo orario in partenza da Roccella Jonica.

Linea Napoli-Foggia: Il treno 1894 assumerà il nuovo orario in partenza da Caserta.

Linea Messina-Palermo: Il treno 2931 assumerà il nuovo orario in partenza da Rometta.

Il treno 2934 assumerà il nuovo orario ed il nuovo numero 2936 in partenza da Caronia.

Ammissione nei treni direttissimi dei viaggiatori muniti di biglietti serie B - B⁴ - B² e C di 2^a classe.

I viaggiatori muniti di biglietto gratuito serie B - B⁴ - B² di seconda classe, sono ammessi, alle stesse condizioni di percorrenza stabilite per i viaggiatori con biglietto ordinario, anche nei treni direttissimi, ad eccezione dei treni 16 e 17, 18 e 19.

Nei direttissimi 36, 37, 44 e 49 i detti viaggiatori sono però ammessi alle seguenti condizioni:

Nel treno 37 purchè non siano provenienti dalla linea di Venezia.

Nel treno 36 da qualsiasi provenienza purchè non diretti sulla linea di Venezia.

Nel treno 44 da qualsiasi provenienza, esclusa Bologna loco, purchè diretti oltre Bologna verso Ferrara, nonchè quelli in arrivo a Mestre od a Venezia col coincidente treno 189.

Nel treno 49 purchè provenienti da oltre Venezia.

I viaggiatori muniti di biglietto serie C di seconda classe sono esclusi dai treni 16 e 17, 18 e 19.

Ammissione nei treni direttissimi dei viaggiatori muniti di biglietti serie B - B⁴ - B² e C di 3^a classe.

I viaggiatori muniti di biglietto gratuito serie B - B⁴ - B², di terza classe, sono ammessi, alle stesse condizioni di percorrenza stabilite per i viaggiatori con biglietto ordinario anche nei treni direttissimi ad eccezione dei treni 4, 9, 36 e 44; nel treno 9 però sono ammessi a Civitavecchia, purchè provenienti dalla Sardegna.

I viaggiatori muniti di biglietto serie C, di terza classe, sono esclusi dal treno 9. Si fa però eccezione per quelli in coincidenza a Civitavecchia col piroscafo dalla Sardegna.

Treni aventi soltanto 1^a e 2^a classe.

7 - Modane-Alessandria	57 - Bologna-Roma
7 - Genova-Roma	24 - Roma-Milano
6 - Roma-Torino	36 - Roma-Bologna

- 8 - Torino-Modane	44 - Roma-Bologna
19 - Milano-Roma	46 - Roma-Venezia
18 - Roma-Milano	48 - Firenze-Venezia
BM. - Torino-Milano	61 - Brennero-Verona
MB. - Milano-Torino	64 - Bologna-Brennero
181 - Milano-Venezia	91 - Roma-Bari
305 - Chiasso-Milano	92 - Foggia-Roma
308 - Milano-Chiasso	89 Roma-Napoli
177 - Milano-Genova	81 - Roma-Reggio C.
168 - Genova-Milano	93 - Caserta-Napoli
21 - Milano-Roma	82 - Napoli-Roma
37 - Milano-Roma	86 - Napoli-Roma
49 - Trieste-Roma	

Treni merci accelerati.

L'impostazione dei treni merci accelerati è stata migliorata per assicurare una più sollecita resa dei trasporti.

Treni derrate.

Col nuovo orario è stato possibile ottenere un miglioramento nella resa dei trasporti derrate a carro completo conseguendo un anticipo di due ore nell'arrivo delle tradotte principali ai transiti di Brennero e Tarvisio. Si sono accelerati di circa 15 ore le tradotte sussidiarie percorrenti la linea jonica-adriatica e si è provveduto all'impostazione di un'altra tradotta sussidiaria percorrente la linea tirrena e di altre tre per la linea Centrale, onde poter far fronte ai bisogni del traffico nei periodi di forti trasporti.

Treni merci.

Col nuovo orario la rete dei treni merci diretti a lungo percorso è stata migliorata sia nelle percorrenze che nelle coincidenze per agevolare l'inoltro dei carri completi e misti diretti sia a grande che a piccola velocità.

Si è anche migliorato il servizio dei treni merci raccoglitori sia a grande che a piccola velocità, estendendo le squadre di trasbordatori e l'uso dei carri intercomunicanti in modo da accelerare la resa dei trasporti.

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle partiche presso il quale si tiene la gara
Lavori per la sistemazione del ponte della Rho e del canale in galleria dell'impianto del Melezet	L. P.	Ore 12 5 giugno 1925	91.000	Ufficio Costruzioni Idroelettriche Bardonecchia
Risanamento della piattaforma stradale fra i Km. 149+409 e 149+539 della linea Palermo-Bicocca	C. fiduciario	Ore 18 1 giugno 1925	29.550	Sezione Lavori Caltanissetta
Lavori relativi all'attrezzatura completa della cabina di trasformazione di Foggia	T. P.	Ore 12 8 giugno 1925	250.000	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 8° - Roma
Costruzione di una condotta di acqua potabile in servizio dei Comuni di Mussomeli e Sutura in dipendenza della costruzione dell'acquedotto delle Madonie	L. P.	Ore 12 10 giugno 1925	500.000	Sezione Lavori di Palermo
Sostituzione con un ponte in muratura di quello esistente a travata metallica sul torrente Cervo presso la stazione di Cervo San Bartolomeo sulla linea S. Pirdarena-Confine francese	L. P.	Ore 12 9 giugno 1925	1.460.000	Sezione Lavori di Genova
Sistemazione delle falde a monte della trincea fra i Km. 117+724/817 della linea Foggia-Potenza	L. P.	Ore 15 30 maggio 1925	60.000	Sezione Lavori Foggia

LAVORI, FORNITURE VENDITE		L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Ampliamento e sistemazione della stazione di Frattamag- giore-Grumo		L. P.	Ore 12 9 giugno 1925	235.000	Sezione Lavori Napoli
Vendita di materiale Decau- ville in 5 lotti: 1° lotto L. 75.000 2° lotto L. 61.380 3° lotto L. 73.180 4° lotto L. 15.000 5° lotto L. 15.000		L. P.	Ore 12 4 giugno 1925	239.480	Sezione Lavori Bologna
N. 3 affilatrici doppie per mole a smerigli o; N. 3 piccole affilatrici doppie, da banco, per mole a sme- riglio; N. 1 affilatrice a truogolo con mola di pietra arenaria		T. P.	31 maggio 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 7ª Firenze Viale Princ. Mar- gherita
LAVORI, FORNITURE, VENDITE		L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche	
Kg.	20.000	Lamiere di rame da milli- metri 2200×1200×2	L. P.	2-6-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 3° Roma
N.º	5000	Tubi normali di ghisa per condotte d'acqua	L. P.	2-6-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio Incaricato delle pratiche
Kg.	12.000	Piattina di rame elettrolitico ricotto da mm. 15×0,8 e mm. 15×3,8	T. P.	3-6-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 3° Roma
N.°	300	Cornette d'ottone per guar- diani, complete, con cordone	T. P.	4-6-1925	Id, Ufficio 2° Id.
N.°	3240	Spazzole di crine e di bas- sina, con manico	T. P.	6-6-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N.°	50	Casse da ghiaia per carrelli da cantonieri, dis F. S. n. 1566	T. P.	11-6-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	436.500	Fogli carta da calcare, carbo- nata e violetta poligrafica	L. P.	16-6-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Ml.	8500	Tubi di acciaio per condotte d'acqua	L. P.	16-6-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	800	Rotoli di tela lucida per di- segnatori	L. P.	20-6-1925	Id. Ufficio 2° Id.
—	—	Materiali in ferro zincato per isolatori di contatto	L. P.	2-6-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	500	Roncole, disegno F. S. n. 1699	T. P.	7-6-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	900	Nastro di cotone gommato attaccaticcio, alto mm. 20 di colore bianco e nero	T. P.	9-6-1925	Id. Ufficio 3° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato deile pratiche
N.º	500	Lance (a vapore) per la pulizia dei grandi tubi bollitori della fig. 1 e 2	L. P.	9-6-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3º Roma
Ml.	400.000	Trefolo di guardia di ferro zincato a 19 fili	L. P.	9-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	6	Gru di sollevamento da 10 Tonn. tipo F. S.	L. P.	16-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Q.li	1165	Carta bianca da stampa, perlina, da involgere, velina per copialettere e copie multiple	L. P.	20-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Kg.	200.000	Bianco di zinco comune e commerciale	L. P.	16-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.

Il Direttore Generale.

ODDONE.

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

Am

BO

PA

174

8

71

K

P.

9

0

C

C

I

C

-



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE
PARTE PRIMA — Leggi e decreti :

- 17 aprile 1925 — Legge n. 473, riguardante la conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi Pag. 261
- 26 febbraio 1925 — R. D. L. n. 241, contenente norme per la denuncia e per il pagamento dell'imposta complementare sui redditi di categoria *D.* » 267
- 7 maggio 1925 — R. D. L. n. 586, concernente l'applicazione dell'imposta complementare sul reddito, per l'anno 1925 » 270
- 18 maggio 1925 — D. M. n. 2424 che autorizza l'Amministrazione Ferrovie Stato ad indire un concorso pubblico a sei posti di allievo ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia » 271

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata :

- Ordine di servizio n. 51* — Servizio di corrispondenza col tratto Bologna-Dozza della tramvia Bologna-Imola Pag. 247
- Ordine di servizio n. 55* — Servizio cumulativo fra la ferrovia elettrica Bribano-Agordo e le altre ferrovie e le tramvie e linee di navigazione concesse all'industria privata » 251
- Circolare N. 29* — Trasporti militari in conto corrente » 252
- Comunicazioni* » ivi

PARTE TERZA — Ordini di servizio, Circolari e Comunicazioni di durata determinata :

- Comunicazioni* — Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite, etc. Pag. 145

LEGGE 17 aprile 1925, n. 473, riguardante la conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti Luogotenenziali e i decreti-legge, emanati sino al 23 maggio 1924, indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge, salvi gli effetti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi.

Sono altresì convalidati i decreti Reali, emanati sino alla data predetta, indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 5 maggio 1925 n. 104.

TABELLA A.

Omissis.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

(FERROVIE).

- 28 novembre 1907, n. 801. Tariffe e condizioni di trasporto di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.
- 10 giugno 1909, n. 413. — Tariffe e condizioni di trasporto sulle ferrovie dello Stato.
- 15 luglio 1909, n. 565. — Applicazione al tronco Poggio Rusco-Revere della linea ferroviaria Verona-Bologna delle disposizioni della legge 7 febbraio 1901, n. 44.
- 3 marzo 1910, n. 182. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.
- 21 aprile 1910, n. 195. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie complementari della Sicilia.
- 2 giugno 1910, n. 295. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.
- 21 luglio 1910, n. 567. — Riduzione del prezzo stabilito dalla tariffa speciale per il trasporto di giornali.
- 31 agosto 1910, nn. 632, 637. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.
- 7 settembre 1910, nn. 672, 673, 701, 702, 703, 704. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.
- 13 ottobre 1910, n. 750. — Proroga del termine per le riduzioni ferroviarie concesse in occasione della commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali.
- 27 novembre 1910, n. 953. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.
- 23 febbraio 1911, n. 246. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.
- 8 febbraio 1912, n. 177. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone sulle ferrovie dello Stato.
- 20 ottobre 1912, n. 1161. — Tariffe e condizioni per i trasporti di merci sulle ferrovie dello Stato.

- 19 dicembre 1912, n. 1397. — Tariffe e condizioni per i trasporti di merci sulle ferrovie dello Stato.
- 26 novembre 1914, n. 1426. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.
- 25 luglio 1195, n. 1175. — Modificazione della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata.
- 23 dicembre 1915, n. 1901. — Provvedimenti di tariffe per i trasporti sulle ferrovie dello Stato a favore dei danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.
- 23 dicembre 1915, n. 1902. — Provvedimenti di tariffa per i trasporti di zolfo a Catania.
- 13 agosto 1917, n. 1393. — Approvazione dei regolamenti dei vari personali delle ferrovie dello Stato.
- 14 febbraio 1918, n. 366. — Entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e applicazione delle pene disciplinari per il personale delle ferrovie dello Stato.
- 1° agosto 1918, n. 1197. — Modificazione della legge 19 giugno 1913, n. 641, sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.
- 22 dicembre 1918, n. 2064. — Iscrizione del personale stabile e in prova delle ferrovie secondarie della Sicilia nei ruoli delle ferrovie dello Stato.
- 9 febbraio 1919, n. 206. — Aggiunte ai regolamenti del personale delle ferrovie dello Stato, relative al trattamento di pensione.
- 11 giugno 1919, nn. 913, 1023. — Provvedimenti economici per il personale delle ferrovie dello Stato.
- 17 giugno 1919, n. 1325. — Concessioni di viaggio ai giornalisti professionisti.
- 28 settembre 1919, n. 1805. Elettificazione delle ferrovie.
- 29 settembre 1919, n. 1837. — Concessioni di viaggio agli onorevoli senatori e deputati ed ex-deputati.
- 9 ottobre 1919, n. 2159. — Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.
- 16 novembre 1919, n. 2120. — Norme per la ripartizione del fondo cointeressenza istituito col decreto luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1023, a favore del personale delle ferrovie dello Stato.
- 27 novembre 1919, n. 2319. — Norme per le promozioni in talune categorie del personale delle ferrovie dello Stato.
- 27 novembre 1919, n. 2321. — Istituzione di una Commis-

- sione per la sistemazione dei ferrovieri ex-combattenti ed avventizi che ne abbiano diritto ed abolizione dei giudizi riservati delle note informative.
- 27 novembre 1919, n. 2375. — Passaggi a livello sulle ferrovie dello Stato.
- 27 novembre 1919, n. 2460. — Modificazioni temporanee all'ordinamento delle ferrovie dello Stato.
- 28 dicembre 1919, n. 2557. — Facilitazioni ferroviarie ai ricevitori postelegrafonici e rispettive famiglie.
- 2 febbraio 1920, n. 130. — Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.
- 4 marzo 1920, n. 280. — Disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie.
- 8 aprile 1920, n. 410. — Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.
- 2 maggio 1920, n. 597. — Elettrificazione delle ferrovie.
- 2 maggio 1920, n. 598. — Provvedimenti economici a favore del personale navigante delle ferrovie dello Stato.
- 2 maggio 1920, n. 615. — Provvedimenti economici a favore del personale delle ferrovie dello Stato.
- 1° settembre 1920 n. 1219 — Istituzione del posto di direttore generale nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e soppressione dei gradi e qualifiche di amministratore generale e direttore generale dell'esercizio.
- 7 settembre 1920, n. 1299. — Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato
- 29 ottobre 1920, n. 1523. — Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.
- 29 ottobre 1920, n. 1600. — Applicazione dei prezzi ridotti previsti dalla concessione speciale X ai viaggi degli emigranti e rimpatrianti stranieri che transitano sulle linee ferroviarie dello Stato.
- 29 ottobre 1920, n. 1602. — Accordo concluso a Berna tra l'Italia e la Svizzera il 21 luglio 1920 relativo a deroghe temporanee delle disposizioni della convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909.
- 7 novembre 1920, n. 1904 — Elevazione da 60 a 100 chilometri del limite di percorrenza dei biglietti di abbonamento a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato.
- 18 novembre 1920, n. 1729. — Provvedimenti economici a favore del personale navigante delle ferrovie dello Stato.
- 25 novembre 1920, n. 1726. — Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di continuare oltre il

- 31 ottobre 1920 l'esercizio delle linee ferroviarie nelle nuove Provincie.
- 9 dicembre 1920, n. 1817. -- Soppressione della Direzione generale di combustibili e trasferimento del servizio carboni esteri alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
- 24 marzo 1921, n. 431. -- Validità di alcuni decreti Luogotenenziali recanti provvedimenti di tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.
- 9 giugno 1921, n. 788. -- Abolizione di alcune tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato.
- 16 giugno 1921, n. 931. -- Facilitazioni di viaggio a favore di mutilati e invalidi di guerra, nonché delle famiglie dei caduti in guerra.
- 16 giugno 1921, n. 1021. -- Facilitazioni di viaggio per compagnie teatrali, suonatori ambulanti, ecc.
- 21 agosto 1921, n. 1270. -- Biglietti di abbonamento sulle ferrovie dello Stato.
- 19 settembre 1921, n. 1298. -- Acquisto da parte delle ferrovie dello Stato di locomotori elettrici.
- 9 ottobre 1921, n. 1427. -- Ripristino delle concessioni speciali e di biglietti per viaggi circolari.
- 28 ottobre 1921, n. 1524. -- Modificazioni al R. decreto 4 marzo 1920, n. 280, sull'uso razionale dei veicoli nelle ferrovie dello Stato.
- 12 novembre 1921, n. 1585. -- Nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.
- 15 dicembre 1921, n. 1857. -- Abolizione del supplemento domenicale sui prezzi dei biglietti per viaggi sulle ferrovie dello Stato.
- 22 dicembre 1921, n. 1870. -- Abrogazione del R. decreto 27 aprile 1915, n. 569, e dei decreti Luogotenenziali 28 ottobre 1915, n. 1590, e 8 ottobre 1916, n. 1491, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale dei servizi nel porto di Genova.
- 17 aprile 1922, n. 651. -- Esecuzione dell'accordo concluso a Berna il 24 settembre 1921 fra l'Italia e la Svizzera per alcune deroghe temporanee alle disposizioni degli articoli 10 e 12 della convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909.
- 25 aprile 1922, n. 741. -- Termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato.

- 4 febbraio 1923, n. 316. — Spesa per la costruzione della ferrovia direttissima Firenze-Bologna.
- 18 marzo 1923, n. 744. — Spese di 180 milioni per costruzioni ferroviarie.
- 22 luglio 1923, n. 1631. — Prestazione del personale delle ferrovie dello Stato.
- 22 luglio 1923, n. 1720. — Esecuzione all'accordo concluso fra l'Italia e la Svizzera per alcune deroghe alla convenzione del Gottardo 1909.
- 22 luglio 1923, n. 1818. — Trasporti a tariffa militare degli apparecchi di locomozione dei grandi invalidi di guerra.
- 16 settembre 1923, n. 2097. — Variazioni alle tariffe per i trasporti di barbabietole, zucchero greggio e comune.
- 24 settembre 1923, n. 2123. — Modificazioni alle condizioni e tariffe dei trasporti sulle ferrovie dello Stato.
- 2 dicembre 1923, n. 2735. — Proroga dei termini di resa dei trasporti ferroviari.
- 16 dicembre 1923, n. 2740. — Norme per la concessione di facilitazioni ferroviarie e doganali per fiere ed esposizioni nazionali e internazionali.
- 3 gennaio 1924, n. 1. — Interpretazione delle disposizioni del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, circa la revisione delle assunzioni e sistemazioni in ruolo del personale dello Stato.
- 27 gennaio 1924, n. 172. — Dispensa dal servizio del personale ferroviario.
- 27 gennaio 1924, n. 173. — Dispensa dal servizio del personale ferroviario.
- 27 gennaio 1924, n. 174. — Unificazione della gestione delle ferrovie delle nuove Province.
- 27 gennaio 1924, n. 203. — Assegnazione di fondi a cooperative edilizie ferroviarie dell'Alto Adige.
- 31 gennaio 1924, n. 171. — Applicazione del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, concernente pensioni a determinate categorie di personale delle ferrovie dello Stato.
- 3 febbraio 1924, n. 169. — Assegnazione di 400 milioni per spese ferroviarie.
- 9 marzo 1924, n. 419. — Appello contro sentenze riguardanti trasporti ferroviari.
- 13 marzo 1924, n. 526. — Assicurazione di personale delle ferrovie dello Stato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.
- 23 marzo 1924, n. 469. — Corresponsione dell'indennità pre-

vista dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2306, agli agenti delle ferrovie dello Stato iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

23 marzo 1924, n. 498. — Integrazione di pensioni del personale delle ferrovie dello Stato.

23 marzo 1924, n. 499. — Assegni per malattia al personale delle ferrovie dello Stato.

27 aprile 1924, n. 556. — Dispensa dal servizio del personale ferroviario.

Visto, d'ordine di S. M. il Re :

Il Presidente del Consiglio dei Ministri :

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1925, n. 241, contenente norme per la denuncia e per il pagamento dell'imposta complementare sui redditi di categoria D (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062 ;

Visti i Regi decreti-legge 30 dicembre 1924, n. 2104, e 4 gennaio 1925, n. 2 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 marzo 1925, n. 59.

Parte I — N. 22 - 28 maggio 1925.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, in rapporto alla valutazione dei redditi. L'applicazione dell'imposta complementare per i redditi industriali, commerciali e professionali già accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, direttamente a nome dei percipienti, sarà fatta in base al loro ammontare, quale risulta accertato definitivamente al 1° gennaio 1925 e, in caso di contestazione, in base all'ammontare che risulterà determinato ad accertamento definito.

Art. 2.

L'imposta complementare dovuta dagli impiegati e pensionati dello Stato, è riscossa mediante ritenuta diretta all'atto del pagamento dello stipendio, pensione ed altri assegni di carattere continuativo.

Per i redditi indicati al precedente comma, i quali non eccedano, con valutazione riferita al 1° gennaio 1925, la somma annua di L. 25,000, al netto di ritenute per pensioni ed opera di previdenza, la liquidazione dell'imposta complementare è eseguita d'ufficio, applicando le aliquote fissate dal R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2104, sulle somme percepite nel corso dell'anno cui l'imposta si riferisce, salva per il contribuente, la facoltà di chiedere che la liquidazione stessa sia eseguita con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

Quando i redditi predetti eccedano la somma annua di L. 25,000 e quando, pur essendo il loro ammontare non superiore a tale cifra, l'impiegato ed il pensionato siano possessori di redditi di altra natura per un importo netto non inferiore a L. 1000, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione prescritta per tutti i contribuenti, ma l'imposta è egualmente riscossa mediante ritenuta diretta, su liquidazione del competente ufficio delle imposte.

Art. 3.

Per gli impiegati e pensionati di Enti, diversi dallo Stato, rispetto ai quali è ammessa la classificazione dei redditi in categoria *D*, a norma dei Regi decreti 30 dicembre 1923,

n. 3070 (art. 2), e 20 marzo 1924, n. 501 (art. 1), l'imposta complementare dovuta sugli stipendi, pensioni ed altri assegni di carattere continuativo, i quali, con valutazione riferita al 1° gennaio 1925, e al netto di ritenuta per pensioni o casse di previdenza, non eccedano l'importo di L. 25,000 annue, è applicata e riscossa, senza notificazione di speciale accertamento, in confronto degli Enti debitori, salvo, negli stessi, il diritto della rivalsa verso i reddituari, ai sensi dell'art. 15 della legge sulla imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2^a).

Qualora gli impiecati e pensionati predetti abbiano un reddito, per stipendio, pensione ed altri assegni di carattere continuativo, superiore a L. 25,000, e quando, pur essendo il reddito stesso minore, essi possiedano redditi di altra natura per un importo non inferiore a L. 1000, è obbligatoria la presentazione della denuncia e l'accertamento e la riscossione della imposta si effettuano in confronto dei singoli reddituari, con le norme comuni per tutti gli altri contribuenti.

Art. 4.

Per i contribuenti indicati ai precedenti articoli 2 e 3, i quali non possiedano, al 1° gennaio 1925, un reddito di categoria *D* eccedente L. 25,000, ma vengano a possederlo successivamente, l'obbligo dell'imposta dovuta sul nuovo reddito, decorre dalla data del godimento di esso. La stessa norma è applicabile in confronto dei contribuenti, con reddito di categoria *D* non superiore a L. 25,000, i quali vengano in possesso di redditi di altra natura, per importo non inferiore a L. 1000, successivamente al 1° gennaio 1925.

Art. 5.

I ruoli nominativi per la imposta complementare sul reddito non sono soggetti alla pubblicazione nell'albo municipale, disposta dalla vigente legge di riscossione, ferma l'osservanza degli stessi termini fissati, in tema di imposta di ricchezza mobile, per i reclami contro la irregolare od indebita iscrizione nei ruoli medesimi.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — De' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 586, concernente
*l'applicazione dell'imposta complementare sul reddito, per
l'anno 1925 (1).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062;
Visti i Regi decreti-legge 30 dicembre 1924, n. 2104; 4 gennaio 1925, n. 2, e 26 febbraio 1925, n. 241;
Visto il R. decreto 19 febbraio 1925, n. 177;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, che approva il testo unico per la riscossione delle imposte dirette;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta complementare sul reddito per l'anno 1925, sarà applicata limitatamente ad una metà dell'importo dovuto per l'anno stesso.

I ruoli di 2^a serie 1925 per l'imposta predetta, verranno riscossi nelle tre rate bimestrali scadenti il 10 agosto, 10 ottobre, 10 dicembre.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 maggio 1925, n. 112.

Per i redditi di cat. *D*, rispetto ai quali l'applicazione della imposta complementare si effettua col sistema della ritenuta diretta, si inizierà la ritenuta stessa a decorrere dal 1° luglio 1925.

Art. 2.

Gli impiegati e pensionati dello Stato che abbiano un reddito di cat. *D*, superiore a L. 25,000, e quelli che, pur avendo un reddito di cat. *D*, inferiore a tale cifra, possiedano redditi di altra natura per un importo non inferiore a L. 1000, pagheranno l'imposta complementare mediante iscrizione a ruolo piuttostochè col sistema della ritenuta diretta.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE del 18 maggio 1925, n. 2424, che autorizza l'Amministrazione Ferrovie Stato ad indire un corso pubblico a sei posti di allievo ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie Stato (Servizio Personale e Affari Generali) del 4 maggio 1925, numero P. A. G. 410-24-66834;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Parte I — N. 22 - 28 maggio 1925.

Decreta :

1) L'Amministrazione Ferrovie Stato per i bisogni dei servizi sanitari dell'Amministrazione stessa, è autorizzata ad indire un pubblico concorso a sei posti di allievo ispettore in prova, da tenersi fra laureati in medicina e chirurgia che si trovino in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'unito avviso programma.

2) Ai concorrenti che riusciranno assumibili verrà assegnato a sensi dei quadri di classificazione approvati con R. D. Legge 7 aprile 1925, n. 405, lo stipendio annuo lordo di L. 10900 oltre il supplemento di L. 2100 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie Stato.

Roma, 18 maggio 1925.

Il Ministro: CIANO.

COMUNICATI

Avviso - Programma di concorso.

È aperto un concorso per esami e per titoli, fra laureati in medicina e chirurgia, a 6 posti di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per i bisogni degli ispettorati sanitari alla periferia (Roma esclusa).

Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 6 luglio 1925, alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) in Roma piazza della Croce Rossa la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 3 in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non avrà oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso programmatico. Tale limite è portato ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare in zona di operazioni durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 per non meno di sei mesi.

b) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici, anche se non registrato.

c) certificato rilasciato dall'ufficio del Casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza.

e) congedo militare contenente la dichiarazione di aver tenuta buona condotta sotto le armi e di aver servito con fedeltà ed onore; od altro documento comprovante che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

f) fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

g) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguita in una Università del Regno o nel Regio Istituto di Studi superiori di Firenze;

h) certificati delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di Università o del R. Istituto sopra indicato ed in quelli generali di laurea;

i) certificati comprovanti l'esercizio pratico medico-chirurgico o il servizio in uno ospedale o la frequenza di corsi di perfezionamento per non meno di due anni dopo ottenuta la laurea;

b) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti o comprovanti la conoscenza di lingue estere; opere o memorie eventualmente pubblicate ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore.

I certificati di cui alle lettere b), c), d) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dell'Ufficio del Registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50 di cui al Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da a) ad d) incluso potrà determinare l'esclusione dal Concorso.

I concorrenti che avranno superato i 30 anni di età dovranno con regolari documenti rilasciati dalla competente Autorità, comprovare il periodo di tempo passato in zona di operazioni.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative al posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà essere ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2) I concorrenti dovranno indicare nella domanda se intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

3) La Direzione Generale assume anche quelle maggiori informazioni che crederà del caso riconosce il possesso dei requisiti e giudica, con provvedimento definitivo e insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti, dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte

di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano

Ai concorrenti non ammessi al concorso o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti.

4) Gli esami scritti ed orali pei concorrenti dichiarati fisicamente idonei dalla Commissione medica avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati.

5) La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale sarà costituita: da un Funzionario delle FF. SS. di grado non inferiore al primo, che ne avrà la presidenza, dal Capo dell'Ufficio Centrale Sanitario delle FF. SS., da due medici consulenti dell'Amministrazione delle FF. SS., da un Funzionario dell'Ufficio Centrale Sanitario delle FF. SS. di grado non inferiore al secondo

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, sono aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6) La Commissione ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possano nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa nei casi gravi, rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7) Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie

8) Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami, sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte, la esclusione sarà deliberata dal Commissario presente.

9) Le prove di esami obbligatorie saranno scritte ed orali e consisteranno:

in una prova scritta di medicina;

in una prova scritta di chirurgia;

in una prova orale sulle materie seguenti:

a) Patologia e clinica medica e chirurgica;

b) Igiene e polizia sanitaria.

c) Legislazione e organizzazione sanitaria generale dello Stato e speciale delle Ferrovie e sulle Assicurazioni Sociali.

La prova orale di cui alle lettere b) e c) sarà limitata ai temi seguenti:

Igiene. Criteri di profilassi generale delle malattie infettive - Profilassi internazionale. - Pratica delle disinfezioni: Stabilimenti per disinfezione e disinfezione a domicilio - Profilassi delle seguenti malattie infettive: tubercolosi, tetano, sifilide, influenza, vaiuolo, tifo addominale, tifo esantematico, colera, peste, malaria, scabbia, tigna, rabbia

Alcolismo, saturnismo, intossicazione da ossido di carbonio.

Igiene dell'alimentazione.

Igiene delle acque.

Igiene delle abitazioni.

Igiene ferroviaria.

Legislazione: Disposizioni del Codice penale relativo ai reati contro la sanità e la alimentazione pubblica

Principali disposizioni contenute nella legge sull'assistenza e beneficenza pubblica e in quelle sugli alienati e i manicomi.

Testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. D. 1 agosto 1907, n. 636. Regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45

Legge e Regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro e risoluzioni di quesiti medico-legali relativi agli infortuni.

Leggi costitutive dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (Legge 7 luglio 1907, n. 429 e successive modificazioni).

Regolamento per il servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato (Decreto Ministeriale 95161 del 31 dicembre 1913 e successive modificazioni).

La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

(10) Per ciascuna prova obbligatoria scritta, ogni Commissario dispone di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Per l'assegnazione di voti a ciascuna prova facoltativa ed ai titoli i Commissari disporranno rispettivamente di 4 e di 10 punti. Tali assegnazioni per altro non profitteranno che ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie

11) La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido od orfano di guerra, o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia figlio di invalido di guerra; o che sia insignito di medaglia al valore militare; o di altra attestazione speciale di merito di guerra; o che abbia prestato servizio militare come combattente; o che abbia già prestato servizio lodevole nell'amministrazione delle FF. SS. in qualità di avventizio, oppure il più anziano di età (art. 30 del Regolamento del personale approvato con il Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405).

12) I primi sei della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati allievi ispettori in prova per servizi sanitari dell'Amministrazione FF. SS. con lo stipendio annuo lordo di L. 10900 oltre il supplemento annuo lordo di L. 2100 a sensi del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e l'indennità di caro viveri.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui saranno stati assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

13) L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito nella residenza assegnatagli dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per i posti di allievo ispettore per servizi sanitari dell'Amministrazione che si rendessero vacanti entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, di coprirli, seguendo sempre l'ordine della graduatoria, con concorrenti dichiarati idonei, sempre quando mantengano i requisiti richiesti ed esibiscano i certificati di cui alle lettere *c* e *d* del numero 2 del presente avviso con data not. anteriore di 30 giorni al mese nel quale i concorrenti siano invitati a prestare servizio.

14) Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

15) Per i viaggi che i concorrenti devono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e sulle linee di Navigazione esercitate dalle Ferrovie stesse e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno classificati i primi 12 della graduatoria di merito.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario lo apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, allo esame scritto ed a quello orale, tanto per il viaggio di andata che per il ritorno, e presentare a concorso ultimato e semprechè siano riusciti classificati fra i primi 12 le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) che provvederà per il rimborso dell'importo.

Roma, li 28 maggio 1925.

Il Ministro:

CIANO

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
(Servizio Personale e Affari Generali)

R O M A

Il sottoscritto presa conoscenza dell'avviso programma in data per il concorso a **6** posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso)

Indirizzo preciso

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà sottoporsi alla prova facoltativa sulle lingue estere dovrà farne analogo richiesta indicando su quale delle tre lingue francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, le date e località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

Direzione Generale

Servizio Personale e Affari Generali

Al Sig. Dott.

.

Ordine di servizio N. 54.

Servizio di corrispondenza col tratto Bologna-Dozza della tramvia Bologna - Imola.

A datare dal giorno 1° giugno 1925 viene attivato per mezzo della stazione di scambio di *Bologna S. Vitale*, della linea Bologna-Portomaggiore-Budrio-Massalombarda, il servizio di corrispondenza col tratto Bologna-Dozza della tramvia Bologna-Imola, esercitata dalla « Società Veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane ».

1° *Estensione del servizio di corrispondenza.* Il servizio di corrispondenza viene ammesso per tutti i trasporti di merci, veicoli e bestiame sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui la parte quinta a pag. 321 e seguenti del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » (edizione 1° luglio 1924). Esistendo sulla tramvia Bologna-Imola un solo modo di trasporto, le spedizioni provenienti dalla tramvia stessa saranno dalla stazione di scambio inoltrate a grande o a piccola velocità, secondo le indicazioni del mittente risultanti dalle lettere di vettura.

Tale servizio di corrispondenza oltre che alle Ferrovie dello Stato viene esteso alle Amministrazioni ferroviarie, tramviarie e locali ammesse al servizio cumulativo o di corrispondenza con la linea Bologna-Portomaggiore-Budrio-Massalombarda.

2° *Stazioni della tramvia ammesse al servizio di corrispondenza, servizi cui sono abilitate e relative distanze dalla stazione di scambio di Bologna S. Vitale.* Le stazioni della tramvia Bologna-Imola ammesse al servizio di corrispondenza, con l'indicazione delle relative distanze dalla stazione di scambio di Bologna S. Vitale e dei servizi cui sono abilitate, risultano dal prospetto allegato al presente ordine di servizio.

3° *Passaggio del materiale rotabile e degli attrezzi di carico sulla tramvia.* E' ammesso il passaggio sul tratto Bologna-Dozza della detta tramvia di tutti i carri, a qualunque Amministrazione appartengano, aventi una distanza

fra gli assi rigidi non maggiore di metri 5 ed un peso per asse non superiore a tonnellate 10.

4° *Esecuzione dei trasporti.* I trasporti destinati a stazioni della tramvia Bologna-Imola saranno eseguiti in servizio cumulativo con la ferrovia Bologna-Portomaggiore-Budrio-Massalombarda e carteggiati per Bologna S. Vitale come se diretti a quella stazione.

I relativi documenti dovranno portare l'indicazione della destinazione definitiva con la formula: « Bologna S. Vitale per ». Per le spedizioni provenienti da stazioni della tramvia sarà indicata quale stazione di partenza quella di Bologna S. Vitale e come mittente la tramvia stessa.

Non sono ammesse al servizio di corrispondenza di cui trattasi le stazioni di Portomaggiore e Massalombarda comuni con la ferrovia Bologna-Portomaggiore-Budrio-Massalombarda.

5° *Trasporti esclusi dal servizio di corrispondenza.* Sono esclusi dal servizio di corrispondenza:

a) le merci esplodenti ascritte alle categorie 11^a, 12^a, 13^a e 14^a dell'allegato 7 alle « Condizioni e tariffe » in vigore sulle ferrovie dello Stato;

b) i colli indivisibili di peso superiore alle 5 tonnellate;

c) le merci di lunghezza superiori a metri 10;

d) i feretri e le ceneri mortuarie;

e) il numerario, le carte valori e gli oggetti preziosi.

6° *Servizio cumulativo diretto fra le stazioni delle linee Bologna-Portomaggiore e Budrio-Massalombarda e quelle tramviarie del tratto Bologna-Dozza.* A deroga delle disposizioni finora in vigore, viene ammessa la effettuazione di trasporti in servizio cumulativo tra le stazioni delle linee Bologna-Portomaggiore e Budrio-Massalombarda (escluse quelle di Portomaggiore e Massalombarda) e quelle tramviarie del tratto Bologna-Dozza (esclusa Castel S. Pietro).

Nei rapporti con la ferrovia Bologna-Portomaggiore-Budrio-Massalombarda valgono, per i trasporti in servizio di corrispondenza con la tramvia Bologna-Imola, le stesse norme che regolano il servizio cumulativo con la ferrovia suddetta.

In relazione a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio e relativo allegato, nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924) si dovrà:

-- nell'indice a pagina 6 aggiungere dopo « Tramvie Padova-Bagnoli, Padova-Fusina e Padova-Piove » l'indicazione.

Tramvia Bologna-Imola pag. 356-bis.

-- nell'elenco alfabetico delle stazioni aggiungere, nelle sedi opportune, il nome delle seguenti stazioni della detta tramvia con l'indicazione della pagina 356-bis e del gruppo 3; Bologna P. Mazzini; Dozza (tramvia Bologna-Imola); Ozzano e S. Lazzaro di Savena. A fianco del preesistente nome di Dozza aggiungere fra parentesi e in carattere corsivo: « Tramvie Bologna-Pieve di Cento e Bologna-Malalbergo »;

-- dopo la pagina 356 riportare, come pagina 356-bis, tutte le indicazioni risultanti dall'allegato;

-- Nella tavola I annessa al prontuario tracciate con inchiostro turchino, parallelamente alla linea dello Stato Bologna-Imola e ad ovest della linea medesima, la linea tramviaria, a partire dalla stazione di Bologna S. Vitale della « Società Veneta », e riempire con dischetto turchino il cerchietto rosso della stazione stessa.

Nella prima parte del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) la nota (5) in calce alla pagina 19 dovrà essere completata come segue:

Per il tramite della stazione di Bologna S. Vitale della Società Veneta si effettua il servizio di corrispondenza con la tramvia Bologna-Imola.

Inoltre nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921), alla pagina 20 fra le tramvie della Società Veneta si dovrà aggiungere la linea Bologna-Imola col numero 628:

-- nell'elenco a pag. 21 e seguenti aggiungere, nelle sedi opportune, il nome delle stazioni della tramvia con l'indicazione del servizio merci e del numero 628;

-- alle pagine 71 e 73 aggiungere rispettivamente:

//Bologna-Imola/ 10//

//Bologna-Imola/ 5//

Allegato all'Ordine di servizio N. 54-1923.

Società Veneta per Costruzioni ed Esercizio di Ferrovie Secondarie Italiane.
Società Anonima - Sedente a Padova

Direzione dell'Esercizio - PADOVA
Esercizio della Tramvia a scartamento normale Bologna - Imola.

STAZIONI	LINEA alla quale appartengono	Distanza in chilometri dalla stazione di scambio di Bologna S. Vitale	Servizi cui sono abilitate	Impianti fissi													
				Mercoledì senza dim. (*)	Venerdì	Restante	di testa	di flanco	Quantità	Portata in tonn.	Quantità	Portata in tonn.	Bilancie a ponte	Quantità	Portata in tonn.	Quantità	Portata in tonn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Bologna P. Mazzini	Bologna- Imola	1	M	V	B												
Dozza (tramvia Bo- logna - Imola)	"	28	M	V	B												
Ozzano	"	12	M														
S. Lazzaro di Savena	"	6	M (1)														

(*) Per i trasporti in partenza da stazioni di questa tramvia i mittenti dovranno indicare se le spedizioni dalla stazione di scambio dovranno essere fatte a grande ovvero a piccola velocità.

(1) Limitatamente alle spedizioni non eccedenti i Kg. 100 ciascuna e composte di colli non superanti ciascuno i Kg. 50.

Dal servizio di corrispondenza sono esclusi:

- (a) le merci esplodenti ascritte alle categorie 11-12-13 e 14 dell'allegato 7 alle condizioni e tariffe delle ferrovie dello Stato;
- (b) i colli indivisibili di un peso superiore alle 5 tonnellate;
- (c) le merci di lunghezza oltre i 10 metri;
- (d) i feretri e le ceneri mortuarie;
- (e) il numerario, le carte valori e gli oggetti preziosi.

Avvertenza - Sono assolutamente esclusi dal servizio di corrispondenza i trasporti in provenienza o in destinazione delle stazioni esercitate dalla Società Veneta.

Sul binario di allacciamento esistenti fra le stazioni di Bologna S. V. e B. Lanza P. Mazzini, nonché sul tratto di linea compreso fra le stazioni di Bologna P. M. e Dozza della tramvia Bologna - Imola, potranno circolare tutti i carri a qualunque Amministrazione appartengano aventi una distanza fra gli assi rigidi non maggiore di metri cinquemila ed un peso per asse non superiore a tonnellate 10.

Ordine di servizio N. 55.**Servizio cumulativo fra la ferrovia elettrica Bribano - Agordo e le altre ferrovie e le tramvie e linee di navigazione concesse all'industria privata.**

(Vedi ordine di servizio n. 35-1925).

A datare dal 1° giugno 1925 il servizio cumulativo per i trasporti di merci a carro o da considerare come tali a G. V. e P. V. e per quelli di bestiame, veicoli e feretri, già attivato dal 1° aprile c. a. fra le stazioni della ferrovia Bribano-Agordo e le stazioni delle Ferrovie dello Stato e delle linee da esse esercitate, viene esteso anche fra le stazioni della predetta ferrovia concessa e quelle delle Amministrazioni indicate nella parte II del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924) in quanto le stazioni medesime siano abilitate ai servizi di cui sopra.

Con l'occasione si avverte che le indicazioni relative alla ferrovia Bribano-Agordo, riportate in base all'O. S. numero 35-1925 nel prontuario succitato, devono inserirsi dopo la pagina 138 anzichè dopo la pagina 312, modificando di conseguenza il richiamo della pagina 312 *bis* in 138 *bis* tanto nell'indice, a pag. 4, quanto di contro al nome delle stazioni della ferrovia suddetta nell'elenco a pag. 11 e seguenti del ripetuto prontuario.

Le indicazioni medesime devono inoltre essere completate e modificate come appresso:

Nella parte « Tariffe » di seguito al prospetto delle stazioni a pag. 138 *bis* del Prontuario, al punto « Tariffe applicabili » sono da aggiungere le seguenti parole: « tranne che per i trasporti a P. V. di pirite ai quali è da applicare la tariffa locale sotto indicata ».

Il punto « Aumenti percentuali provvisori » è da modificare come appresso:

— sui prezzi di tariffa devono essere applicati i seguenti aumenti:

a) del 200 % per le merci soggette a tale aumento sulla Rete dello Stato;

b) del 300% per le merci soggette agli aumenti del 300 % e del 400 % sulla Rete dello Stato.

Parte II — N. 22 — 28 maggio 1925.

Sui diritti accessori di qualsivoglia genere comprese le soprattasse di transito e la tassa utilizzazione materiale, si applica sempre l'aumento del 300 %.

Nel punto « tassa utilizzazione materiale » deve aggiungersi: « la detta tassa è soggetta all'aumento del 300 % ».

Nel punto « soprattasse di transito » deve essere aggiunto il N.B.: « I prezzi di cui sopra sono soggetti all'aumento del 300 % ».

Si avverte inoltre che il tracciato della linea Bribano-Agordo deve essere segnato in rosso anche nel quadro B tavola 5^a della carta ammessa al « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza », e che tanto nel prontuario suddetto quanto nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » la indicazione di « Ferrovia Sedico Bribano-Agordo » deve essere corretta in « Ferrovia Bribano-Agordo ».

Circolare N. 29.

Trasporti militari in conto corrente.

Si è avuto occasione di constatare che, nonostante il richiamo fatto col punto IX dell'ordine di servizio n. 98-1924, le stazioni trascurano frequentemente di indicare sulle richieste di spedizione mod. 444 il numero di registrazione dei trasporti militari in conto corrente ai quali le richieste medesime si riferiscono.

Si conferma pertanto nuovamente la prescrizione di cui sopra, avvertendo che il numero di registrazione deve sempre essere apposto, *insieme con la data di spedizione*, in alto nel margine superiore delle richieste in parola.

Distribuito agli agenti delle classi 5 e 22.

Comunicazioni.

Esclusione dalle gare. — Con decreto 21 aprile 1925 del Ministro per le Comunicazioni la Ditta Olinto Ranghiero di Rovereto è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con le Amministrazioni dello Stato.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Parte II — N. 22 — 28 maggio 1925.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

Cor

Lev
e
m
d
le
P

Po
c
c
s

Ve
s
s

Co
c
s
l
c

Si
P
A

La
r
l
r
r

Pe

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. F. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori occorrenti per la esecuzione di iniezioni con malta di cemento a tergo dei rivestimenti della galleria forzata per l'impianto principale del Saggittario	L. P.	Ore 12 16 giugno 1925	950.000	Ufficio Costruzioni Idroelettriche Anversa
Posa in opera di condotte d'acqua per la sistemazione del servizio d'acqua nella stazione di Canicattì	C. fiduciario	Ore 18 16 giugno 1925	150.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Vendita di sei baracche in legno esistenti nei pressi della stazione di Grosseto	L. P.	Ore 12 10 giugno 1925	500.000	Sezione Lavori Pisa
Completamento di un cavalcavia al Km. 126+909,10 in sostituzione del passaggio a livello al Km. 126+846,15 della linea Udine-Cormons	L. P.	Ore 12 13 giugno 1925	1.100.000	Sezione Lavori Udine
Sistemazione del deposito combustibili della stazione di Alessandria	L. P.	Ore 12 16 giugno 1925	199.000	Sezione Lavori Alessandria
Lavori di terra, murari e di falegnameria occorrenti per l'ampliamento del piano terreno del fabbricato viaggiatori di Galatina	T. P.	Ore 18 12 giugno 1925	34.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Ilicitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricate delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e posa in opera di nuove travate metalliche in sostituzione di quelle attualmente esistenti nei tre ponti sul canale della Bonifica, sul fiume Sele e sul torrente Solofrone, rispettivamente ai Km. 10+241, 12+622 e 24+734 della linea Battipaglia-Reggio C.	L. P.	Ore 12 15 giugno 1925	2.000.000	Sezione Lavori Cosenza
Riverniciatura delle travate metalliche ai Km. 87+162, 87+860 e 94+710 della linea Avellino-Rocchetta	C. fiduciario	Ore 10 10 giugno 1925	30.000	Sezione Lavori Salerno
Fornitura di una partita di otturatorì per scatole di prova Torelli	T. P.	Ore 12 10 giugno 1925	7.500	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 3° - Roma
Vendita di 25 locomotive Decauville depositate presso il Deposito Speciale Meccanismi di Roma Tuscolana (la vendita è suddivisa in 25 lotti)	Asta pubblica	Ore 12 27 giugno 1925	—	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 3° - Roma
Consolidamento del ponticello e costruzione di una piattabanda in cemento armato in sostituzione dell'attuale volto lesionato di luce di m. 3,00 al Km. 61+189 della linea Cancellò-Avellino	C. fiduciario	Ore 10 13 giugno 1925	33.706	Sezione Lavori Salerno
Costruzione di una condotta d'acqua dalle sorgenti di Saramontone alla stazione di Spaccaforno	L. P.	Ore 12 15 giugno 1925	66.800	Sezione Lavori Catania

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Garo C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione del servizio merci e dei marciapiedi ed impianto di un binario indipendente per gli arrivi da Milano nella stazione di Mortara	L. P.	Ore 12 17 giugno 1925	146.000	Sezione Lavori Alessandria
Lavoro in muratura per la costruzione di un fabbricato per la cabina di trasformazione nella stazione di Foggia	T. P.	Ore 12 5 giugno 1925	60.000	Sezione Lavori Foggia
Due motori elettrici asincroni per corrente alternata trifase 240 Volt - 45 periodi potenza H. P. 4, 5 - giri 675 - senza puleggia e senza tendi cinghia - completi di controller con resistenze per avviamento ed inversione di marcia, destinati all'Officina di Foggia	T. P.	Ore 12 5 giugno 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° - Sez. 9ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
N. 4 torni paralleli con banco a guide prismatiche ed incavo A. P. mm. 160 - D. P. mm. 1500 con accessori, destinati alle Squadre Rialzo di Genova P. P. Bologna, Civitavecchia e Napoli	T. P.	15 giugno 1925	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 5ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
N. 2 torni paralleli c. s. D. P. mm. 1000 - A. P. mm. 160 con accessori destinati alle Squadre Rialzo di Milano Farini e Roma Termini	T. P.	Idem	—	Idem

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 1 trapano a colonna con inversione di marcia per fori fino a mm. 50 di dia- metro per la Squadra Rialzo di Sassari	T. P.	15 giugno 1925	---	Ufficio II Sezione 5 ^a del Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale P. Margh. 52
N. 1 trapano a colonna per fori fino a mm. 15 di dia- metro per la Squadra Rialzo di Genova P. P.	T. P.	Idem	—	Idem
N. 3 trapani da banco per at- trezzisti per fori fino al diametro di mm. 12 per le Squadra Rialzo di Genova P. P. Gorizia M. S. e Roma Tiburtina	T. P.	Idem	—	Idem
N. 3 limatrici a leva, corsa dell'utensile mm. 500 con accessori destinate alle Squa- dre Rialzo di Genova P. P., Venezia M., e Trieste C.	T. P.	Idem	—	Idem
Vendita del piroscavo « Adria- tico »	Asta pubblica	Ore 16 30 giugno 1925	—	Esercizio Naviga- zione Roma Piazza della Croce Rossa

MATERIALE, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N°.	700	Cestini di vimini per carta	T. P.	5-6-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 2° Roma
Kg.	4000	Acciaio speciale tondo per punte di verrina ad elica, da mm. 12 e 14	T. P.	6-6-1925	Id. Ufficio 3° Id.
Kg.	51.500	Gommellina	L. P.	9-6-1925	Id. Ufficio 2° Id.
Kg.	1900	Catrame per spalmatura le- gno, ghisa ed acciaio	T. P.	9-6-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N°.	1700	Foderi di pelle nera per ban- diere da segnali	L. P.	16-6-1925	Id. Ufficio 2° Id.
N°.	100	Mole di corindone	T. P.	7-6-1925	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Ann

BO

PAR

16 a

10 m

10 m

14 m

23 a

PA

Err

Ord

Ord

Ord

Cir

Cir

PA

Cir

Con



 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

 BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

 Si pubblica il giovedì

 INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti :

16 aprile 1925 — R. D. L. n. 602, riguardante l'esecuzione all'accordo concluso fra l'Italia e la Svizzera il 20 maggio 1924 per alcune deroghe temporanee delle disposizioni degli articoli 10 e 12 della Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909	Pag. 281
10 maggio 1925 — R. D. L. n. 597, riguardante modificazioni ai Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, 22 e 23 maggio 1924, nn. 786 e 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.	» 283
10 maggio 1925 — R. D. L. n. 599, contenente modificazioni al R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, recante provvedimenti a favore dei vecchi pensionati	» 285
14 maggio 1925 — R. D. L. n. 651, riguardante l'autorizzazione al Governo del Re a sciogliere l'amministrazione del Provveditorato al porto di Venezia	» 286
23 aprile 1925 — D. M. relativo a riduzione di tariffa a favore dei giornali (tariffa ordinaria n. 7 G. V.)	» 287

PARTE SECONDA — Ordini, generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata :

<i>Errata-corrige.</i>	Pag. 253
<i>Ordine di servizio n. 56</i> — Servizio viaggiatori e bagagli fra Verona e Spezia in transito sulla linea Suzzara-Parma	» ivi
<i>Ordine di servizio n. 57</i> — Cambiamento di nome della stazione di S. Giovanni a Teduccio	» 254
<i>Ordine di servizio n. 58</i> — Variazioni al testo della Nomenclatura dei conti dell'esercizio 1924-25	» ivi
<i>Circolare n. 30</i> — Noleggio dei cuscini ai viaggiatori.	» 256
<i>Circolare n. 31</i> — Radiazione dal parco F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.	» ivi

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata :

<i>Circolare n. 3v</i> — Ricerca veicoli	Pag. 151
<i>Comunicazioni</i>	» 165

REGIO DECETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 602, riguardante l'esecuzione all'accordo conchiuso fra l'Italia e la Svizzera il 20 maggio 1924 per alcune deroghe temporanee delle disposizioni degli articoli 10 e 12 della Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 marzo 1914, n. 197, che approva gli atti internazionali firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del Gottardo da parte della Svizzera;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1811, il R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1602, il R. decreto 17 aprile 1922, n. 651, ed il R. decreto 22 luglio 1923, n. 1720;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data piena ed intera esecuzione all'accordo, allegato al presente decreto, conchiuso a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 20 maggio 1924 relativo alla proroga al 1° maggio 1925 della deroga all'articolo 10 della Convenzione principale del Gottardo 13 ottobre 1909 e al rinvio pure al 1° maggio 1925 della riduzione delle sopratasse di montagna di cui all'art. 12 della Convenzione stessa.

Il presente decreto sarà poi presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 maggio 1925, n. 118.

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI
— NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

ACCORDO

fra l'Italia e la Svizzera relativo alla ferrovia del Gottardo.

SUA MAESTA IL RE D'ITALIA

e

IL CCNSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Desiderando di prorogare la durata dell'accordo concluso a Berna il 24 settembre 1921, relativo alla Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, hanno convenuto quanto segue:

1. A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'art. 10 della predetta Convenzione principale concernente le tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, il Regio Governo italiano consente che l'applicazione delle tasse e sovrattasse del servizio interno svizzero, già prorogata al 1° maggio 1924, sia ulteriormente prorogata al 1° maggio 1925.

2. A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'art. 12 della Convenzione principale, il Regio Governo italiano consente che l'applicazione della riduzione del 50 % delle sovrattasse di montagna, già prorogata al 1° maggio 1924, sia ulteriormente prorogata al 1° maggio 1925.

Le disposizioni di cui sopra hanno carattere eccezionale

Fatto a Berna in doppio esemplare il 20 maggio 1924.

A nome di Sua Maestà il Re d'Italia
GARBASSO.

A nome del Consiglio Federale Svizzero
HAAB

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 40 maggio 1925 n. 597, riguardante modificazioni ai Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, 22 e 23 maggio 1924 nn. 786 e 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Veduto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, che ha prorogato al 1° luglio 1925 l'applicazione di talune disposizioni del decreto suddetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 55, commi quarto e quinto, e 67, comma primo, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 55 (commi quarto e quinto). — La Corte, o il suo funzionario, appone il visto sugli assegni riconosciuti regolari, e li spedisce agli uffici incaricati di consegnarli ai creditori, fatta eccezione per quelli intestati a titolari residenti in Roma, i quali vengono restituiti all'ufficio amministrativo emittente, che provvede alla consegna direttamente.

« La consegna ha luogo contro rilascio di ricevuta, da unirsi alla matrice, ed estingue il debito per cui l'assegno venne emesso. Al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso ».

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 maggio 1925, n. 114.

« Art. 67 (comma primo. — Gli assegni sono esigibili secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli, in quanto applicabili, e sono soggetti alla prescrizione di cui all'art. 919, n. 2, del Codice di commercio ».

Art. 2.

Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è prorogato al 1° luglio 1926.

Restano conseguentemente prorogati di un anno i termini risultanti dagli articoli 647 e 650 del regolamento approvato col citato R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale, a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 599 contenente modificazioni al R. decreto 31 marzo 1925, n. 486 recante provvedimenti a favore dei vecchi pensionati (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 486;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, *ad interim* per la guerra, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 13 e il terzo comma dell'art. 24 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, si intendono applicabili in ogni caso, fino a quando non siano abrogate le norme sulla corresponsione degli assegni mensili di caro-viveri, anche per le pensioni i cui titolari, per qualsiasi ragione, non siano provvisti degli assegni stessi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocca.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 maggio 1925, n. 114.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 maggio 1925, n. 651, riguardante
l'autorizzazione al Governo del Re a sciogliere l'amministrazione del Provveditorato al porto di Venezia (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge in data 30 agosto 1919, n. 1712, che istituiva l'azienda autonoma « Provveditorato al porto di Venezia » ;

Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1920, n. 1136, portante modifiche al decreto suddetto ;

Ritenuta l'opportunità che il Governo del Re abbia facoltà di sciogliere in ogni tempo l'Amministrazione del Provveditorato al porto di Venezia proponendovi un Regio commissario ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per i lavori pubblici e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, nell'interesse del porto di Venezia, ha facoltà di sciogliere l'Amministrazione del Provveditorato al porto stesso affidandola ad un Regio commissario.

Allo scioglimento dell'Amministrazione ed alla nomina del Regio commissario sarà provveduto con Regio decreto su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

I poteri del Regio commissario durano normalmente sei mesi ma potranno essere prorogati quando speciali circostanze lo richiedano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 maggio 1925 n. 118.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI —
DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1925, relativo a riduzione di tariffa a favore dei giornali (tariffa ordinaria n. 7 G. V.) (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, il prezzo per chilogramma indivisibile e per qualsiasi distanza stabilito dalla tariffa ordinaria n. 7 G. V. (giornali) è ridotto da L. 0.07 a L. 0.06.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1925.

Il Ministro per le comunicazioni;
CIANO.

Il Ministro per le finanze;
DE' STEFANI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 maggio 1925 n. 121.

Errata-corrige.

A rettifica dell'Ordine di servizio n. 48, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 20 del 14 maggio 1925, parte II, pagina 225 nella colonna « circoscrizioni » dopo la dicitura *Mantova-Nogara*; aggiungere *Bologna-Verona* P. N. (e).

Ordine di servizio N. 56.

Servizio viaggiatori e bagagli fra Verona e Spezia in transito sulla linea Suzzara - Parma.

Come risulta dall'ordine di servizio n. 2v pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 21 del 21 maggio 1925, col 5 giugno 1925 viene attivata una nuova coppia di treni diretti (491 e 492) tra Verona e Spezia in transito sulla linea Suzzara-Parma della Società Veneta.

Con l'attivazione dei treni suddetti rimangono invariate le norme vigenti circa il rilascio e la tassazione dei biglietti nonché per la registrazione delle spedizioni bagaglio dalle stazioni oltre Suzzara per oltre Parma e viceversa, i cui prezzi continuano ad essere computati *in base alla via esclusiva dello Stato* pur dando diritto a seguire quella di Suzzara-Guastalla-Parma.

I biglietti a pagamento, esclusi quelli di abbonamento, con percorso interessante entrambe le stazioni di Mantova e di Parma, rilasciati tanto per la via di Modena che per quella di Piacenza, e i biglietti gratuiti serie B, B¹, B² nonché le carte di libera circolazione con percorso allacciante le due stazioni di Suzzara e Parma sono validi per transitare coi treni suddetti sulla linea Suzzara-Parma della Società Veneta.

Tutti i sopradetti biglietti non danno però diritto a fermata nelle stazioni intermedie della linea stessa.

Ordine di servizio N. 57.**Cambiamento di nome della stazione di S. Giovanni a Teduccio.**

La stazione di S. Giovanni a Teduccio della linea Napoli-Metaponto ha assunto la nuova denominazione di « S. Giovanni a Teduccio-Barra ».

Di conseguenza: nella parte prima e seconda del « Pronuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925), nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione marzo 1921), nel prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine (edizione 1° dicembre 1924), nei prontuari manoscritti delle distanze ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta stazione, dovrà apportarsi conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 58.**Variazioni al testo della Nomenclatura dei conti dell'esercizio 1924-25.**

(Vedi ordini di servizio n. 136-1924 e n. 7-1925).

Pag. 15. — Al conto 26 di entrata aggiungere il seguente sottoconto:

M) Ritenute sulle indennità di Milizia per contributo massa vestiario - col numero 90-bis di paritario.

Pag. 26. — All'attuale conto 107 di entrata dopo la parola « stabili », vengono aggiunte le seguenti: « e per altri titoli diversi ».

Pag. 47. — L'attuale conto 36 di spesa viene scomposto nei seguenti sottoconti:

Parte II — N. 23 - 4 giugno 1925.

A) Commissariati Compartimentali di Pubblica Sicurezza - il quale assume il numero 598 di partitario e l'annotazione già esistente.

B) Milizia ferroviaria - col numero 598-bis di partitario.

Pag. 63. — L'attuale dizione del conto 141 di spesa viene così modificata: « Versamenti a Cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione straordinaria degli stabili e per altri titoli diversi ».

Pag. 74 e 76. — Sono soppressi i conti 19 e 43 fuori bilancio. Le modificazioni di cui sopra hanno effetto dal 1° luglio 1924.

Per effetto del R. D. L. 5 marzo 1925, n. 342 vengono istituiti i seguenti conti:

ENTRATA

Pag. 21. — Conto 61-bis. Ricavi per vendite della gestione speciale distributori viveri ed accrediti diversi:

A) Ricavi per vendite, col. n. 159-bis di partitario.

B) Accrediti diversi:

1) per deficienze, col. n. 159-ter di partitario.

2) per minori ricavi, col. n. 159-quater di partitario.

SPESA

Pag. 57. — Conto 93-bis. Spese per acquisti in conto della gestione speciale distributori viveri:

A) Acquisti viveri, col. n. 764-bis di partitario e con l'annotazione « Comprese le relative spese accessorie ».

B) Addebiti diversi:

1) per eccedenze, col. n. 764-ter di partitario.

2) per maggiori ricavi, col. n. 764-quater.

FUORI BILANCIO

Pag. 82. — Conto 111. Gestione speciale distributori viveri, col. n. 1338 di partitario e con l'annotazione « Funziona come conto d'ordine della Gestione ».

Pag. 82. — Conto 114-bis. Profitti e perdite della gestione speciale distributori viveri col. n. 1342 di partitario.

Circolare N. 30.**Noleggjo dei cuscini ai viaggiatori.**

Il servizio di noleggjo dei cuscini ai viaggiatori, sotto l'osservanza del disposto degli ordini di servizio n. 61-(M) del 6 giugno 1918, n. 72 (M) del 24 luglio 1919 e n. 94 del 2 agosto 1923, è stato esteso alle seguenti stazioni:

Bagni di Montecatini (limitatamente alla stagione estiva ;
Cremona ;
Falconara M.ma ;
Porto Civitanova ;
Parma ;
Bolzano ;
Catanzaro Marina.

Circolare N. 31.**Radiazione dal parco F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.**

Il carro coperto con 2 botti in legno Mv 932502, di proprietà della Ditta A. & E. *Scmler* di Genova, è stato radiato dal nostro parco veicoli.

Detto carro dovrà essere cancellato a pag. 233 dell'elenco dei carri di proprietà privata iscritti nel parco F. S. (edizione 1921).

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 22, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.

Il Direttore Generale
ODDONE.

Circolare N. 3v.

Ricerca veicoli.

Occorre ricercare i veicoli elencati nell'allegato alla presente circolare.

Di fianco a ciascun numero di servizio dei veicoli medesimi è indicato l'ufficio che ne ha chiesta la ricerca, il motivo per cui rendesi necessaria la ricerca stessa e la località ove il veicolo rintracciato deve essere inviato o trattenuto.

I. — Le ricerche devono farsi per tre giorni consecutivi e precisamente il **6, 7 e 8 luglio 1925.**

a) *dagli agenti del Servizio Movimento e Traffico*: nei recinti delle stazioni e loro adiacenze; nei parchi di deposito dei veicoli vuoti o riparandi; negli stabilimenti raccordati, compresi i depositi locomotive, i depositi combustibili, le cave, ecc.

b) *dagli agenti del Servizio Materiale e Trazione*: nelle squadre di rialzo, nelle officine del materiale mobile; nei parchi annessi alle officine medesime e nei parchi riparandi in consegna al Servizio Materiale e Trazione.

Le stazioni a contatto con ferrovie estere accerteranno inoltre se fra i veicoli di ritorno dall'estero dal 9 al 16 luglio ve ne siano di quelli compresi nell'Allegato alla presente circolare; quelle a contatto con le ferrovie secondarie italiane faranno analogo accertamento per i veicoli di ritorno sulla rete F. S. nei giorni dal 9 al 16 luglio.

II. — Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni applicheranno, ad ambo i lati, l'etichetta V-57 od altro corrispondente cartellino, scrivendovi sopra, a caratteri ben chiari e marcati, il motivo pel quale il veicolo è stato etichettato.

III. — I veicoli *vuoti* vengono trattenuti nella località ove furono rintracciati oppure inviati in squadra, in officina, od in altra località designata, a seconda delle indicazioni che, a fianco di ciascun veicolo, risultano nell'allegato della presente.

IV. — I veicoli *carichi*, appena rintracciati, vengono etichettati ed inoltrati alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima,

alla sua volta, si regola, dopo reso libero il veicolo, come al punto III.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento e Traffico, la quale provvederà alle pratiche relative.

V. — La stazione, la squadra e l'officina che etichetta un veicolo deve darne notizia telegrafica all'*Ufficio per conto del quale è stata fatta la ricerca ed alla Sezione Movimento e Traffico*, facendo riferimento alla presente circolare ed indicando se il veicolo sia stato trattenuto oppure gli estremi d'invio altrove.

Le Sezioni Movimento e Traffico a loro volta rimetteranno al Servizio Movimento e Traffico ed al Servizio Materiale e Trazione **non oltre il 20 luglio** un elenco per numero di servizio di tutti i veicoli rintracciati nelle stazioni, nelle Squadre di rialzo e nelle officine della propria circoscrizione.

Le officine e le Squadre di rialzo nelle quali viene rintracciato od inoltrato il veicolo per la verifica del rodiggio devono rimettere senz'altro il prospetto relativo alle sale montate, boccole e scartamento dei parasale direttamente al Servizio Materiale e Trazione come da lettera Circolare T. V. 612/85 o 1/612/14/2 dell'8 marzo 1923.

Qualora le dimensioni dei fuselli delle sale montate risultassero in relazione alla portata massima più la tara del carro (come dalla tabella annessa alla lettera Circolare V. 2/27839/21292 del 16 luglio 1923) restituivano il veicolo alla circolazione, sempre rimettendo al Servizio il citato prospetto.

Le Officine F. S. nelle quali viene rintracciato o inoltrato il veicolo per la verifica della coloritura esterna della cassa, dovranno rimettere senz'altro al Servizio Materiale e Trazione un particolareggiato rapporto sul comportamento dei due sistemi di coloritura in confronto fra loro, (sistema F. S. nella metà destra di ciascuna parete guardando il veicolo dall'esterno, nuovo sistema nella metà sinistra), attendendo il benessere del predetto Servizio prima di rimettere il veicolo in circolazione.

Richiamo sulla presente circolare tutta l'attenzione dei Capi stazione e dei dirigenti le Officine e le Squadre di rialzo, onde spieghino la massima diligenza nell'organizzare e sorvegliare il lavoro di ricerche, essendo nell'interesse dell'esercizio, necessario che le ricerche medesime dia no esito positivo in modo che tutti i veicoli elencati nell'Allegato vengano rintracciati.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 7, 9, 11, 32, 40, 41, 42, 44 e 45.

Allegato alla Circolare N. 3v-1925.

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
---	--------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------

Carrozze.

F. S.	Numero	Stazione in cui si trova	Servizio Materiale e Trazione	Carrozza cellulare demolenda
"	9 120			
"	27 035	Prossima Officina	"	Verifica coloritura
"	27 134	"	"	"
"	29 339	"	"	Verifica copertura
"	41 712	"	"	"
"	42 562	"	"	Verifica coloritura

Carri.

F. S. (sud)	30 861	Stazione in cui si trova	Servizio Materiale e Trazione	A disposizione
F. S.	041 638	Prossima Squadra Rialzo	"	Rettifica indicazione tara
"	065 141	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
"	065 332	"	"	"
"	065 512	"	"	"
"	120 904	"	"	"
"	128 136	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Verifica copertura
"	155 139	"	"	"
"	158 650	Prossima Squadra Rialzo	"	Verifica tara
"	159 515	Prossima Officina	"	Verifica coloritura
"	159 939	"	"	"
"	160 582	"	"	Verifica copertura
"	170 687	"	"	"
"	187 029	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	224 476	Prossima Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica numerazione
»	233 195	Prossima Officina	»	Verifica copertura
»	233 967	»	»	Verifica coloritura
»	250 275	»	»	Verifica copertura
»	426 124	»	»	Verifica coloritura
»	460 925	»	»	»
»	465 116	»	»	»
»	469 121	»	»	»
»	479 993	»	»	»
»	486 703	»	»	»
»	490 000	»	»	Visita per scadenza periodo garanzia
»	490 005	»	»	»
»	490 006	»	»	»
»	490 010	»	»	»
»	490 011	»	»	»
»	490 012	»	»	»
»	490 017	»	»	»
»	490 018	»	»	»
»	490 019	»	»	»
»	490 020	»	»	»
»	490 025	»	»	»
»	490 026	»	»	»
»	490 027	»	»	»
»	490 029	»	»	»
»	490 031	»	»	»
»	490 033	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero del veicolo	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	490 035	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Visita per scadenza periodo garanzia
»	490 037	»	»	»
»	490 039	»	»	»
»	490 041	»	»	»
»	490 043	»	»	»
»	490 045	»	»	»
»	490 047	»	»	»
»	490 049	»	»	»
»	490 051	»	»	»
»	490 053	»	»	»
»	490 055	»	»	»
»	490 057	»	»	»
»	490 059	»	»	»
»	490 061	»	»	»
»	490 063	»	»	»
»	490 065	»	»	»
»	490 067	»	»	»
»	490 069	»	»	»
»	490 071	»	»	»
»	490 073	»	»	»
»	490 075	»	»	»
»	490 078	»	»	»
»	490 080	»	»	»
»	490 082	»	»	»
»	490 084	»	»	»
»	490 110	»	»	»
»	490 111	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	490 112	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Visita per scadenza periodo garanzia
»	490 113	»	»	»
»	490 115	»	»	»
»	490 119	»	»	»
»	490 125	»	»	»
»	490 127	»	»	»
»	490 130	»	»	»
»	490 131	»	»	»
»	490 132	»	»	»
»	490 135	»	»	»
»	490 136	»	»	»
»	490 137	»	»	»
»	490 138	»	»	»
»	490 139	»	»	»
»	490 140	»	»	»
»	490 141	»	»	»
»	490 142	»	»	»
»	490 147	»	»	»
»	490 150	»	»	»
»	490 151	»	»	»
»	490 154	»	»	»
»	490 155	»	»	»
»	490 158	»	»	»
»	490 160	»	»	»
»	490 162	»	»	»
»	490 164	»	»	»
»	490 166	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	490 168	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Visita per scadenza periodo garanzia
	490 170	»	»	»
	490 172	»	»	»
	490 174	»	»	»
	490 176	»	»	»
	490 178	»	»	»
	490 180	»	»	»
	490 182	»	»	»
	490 184	»	»	»
	490 186	»	»	»
	490 188	»	»	»
	490 190	»	»	»
	490 192	»	»	»
	490 194	»	»	»
	490 196	»	»	»
	490 198	»	»	»
	490 700	»	»	»
	490 701	»	»	»
	490 702	»	»	»
	490 703	»	»	»
	490 704	»	»	»
	490 705	»	»	»
	490 706	»	»	»
	490 707	»	»	»
	490 708	»	»	»
	490 709	»	»	»
	490 710	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	490 711	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Visita per scadenza periodo garanzia
»	490 712	»	»	»
»	490 713	»	»	»
»	490 714	»	»	»
»	491 515	»	»	»
»	491 537	»	»	»
»	491 563	»	»	»
»	491 565	»	»	»
»	491 567	»	»	»
»	491 569	»	»	»
»	491 571	»	»	»
»	491 573	»	»	»
»	491 575	»	»	»
»	491 577	»	»	»
»	491 580	»	»	»
»	491 582	»	»	»
»	491 584	»	»	»
»	491 586	»	»	»
»	491 588	»	»	»
»	491 590	»	»	»
»	491 592	»	»	»
»	491 594	»	»	»
»	491 596	»	»	»
»	491 900	»	»	»
»	491 902	»	»	»
»	491 904	»	»	»
»	491 906	»	»	»

1924	Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
1924	F. S.	491 909	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Visita per scadenza periodo garanzia
	»	491 911	»	»	»
	»	491 913	»	»	»
	»	491 915	»	»	»
	»	492 187	»	»	»
	»	492 189	»	»	»
	»	492 192	»	»	»
	»	492 195	»	»	»
	»	492 197	»	»	»
	»	492 199	»	»	»
	»	492 300	»	»	»
	»	492 302	»	»	»
	»	492 305	»	»	»
	»	492 308	»	»	»
	»	492 310	»	»	»
	»	492 311	»	»	»
	»	492 312	»	»	»
	»	492 313	»	»	»
	»	492 314	»	»	»
	»	492 317	»	»	»
	»	492 319	»	»	»
	»	492 321	»	»	»
	»	492 323	»	»	»
	»	492 325	»	»	»
	»	492 327	»	»	»
	»	492 330	»	»	»
	»	492 332	»	»	»

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	492 334	Prossima Officina	Servizio Materiale e Trazione	Visita per scadenza periodo garanzia
"	492 540	"	"	"
"	492 541	"	"	"
"	492 545	"	"	"
"	492 546	"	"	"
"	492 547	"	"	"
"	492 550	"	"	"
"	492 551	"	"	"
"	492 555	"	"	"
"	492 557	"	"	"
"	492 558	"	"	"
"	492 560	"	"	"
"	492 561	"	"	"
"	501 039	Ovada	Servizio Materiale e Trazione	Rinvio in residenza
"	501 067	Prossima Squadra Rialzo	"	Verifica scritte di cui è munito
"	520 036	Metaponto	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Rinvio in residenza
"	520 188	Bari	"	"
"	520 226	Poggiorsini	"	"
"	550 168	Palermo Centrale	"	"
"	550 402	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica zincatura

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	550 491	Acquaviva	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Rinvio in residenza
"	550 611	Perarolo	"	"
"	550 643	Castellammare A.	"	"
"	550 649	"	"	"
F. S. P	913 001	Stazione in cui si trova	Servizio Materiale e Trazione	A disposizione
"	913 100	"	"	"
"	913 101	"	"	"
"	913 862	"	"	"
"	924 961	"	"	"
"	924 962	"	"	"
"	924 965	"	"	"
"	924 967	"	"	"
F. S.	7 100 013	Padova Campo di Marte	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Specializzazione
"	7 100 026	"	"	"
"	7 100 982	"	"	"
"	7 101 213	"	"	"
"	7 101 476	Prossima Officina o Squadra	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
"	7 101 477	"	"	"
"	7 101 487	"	"	"
"	7 101 718	Padova Campo di Marte	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Specializzazione
"	7 101 870	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
"	7 101 871	"	"	"
"	7 101 838	"	"	"

Mare dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	7 101 881	Prossima Officina o Squadra	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
"	7 102 007	"	"	"
"	7 102 008	"	"	"
"	7 102 010	"	"	"
"	7 102 078	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Eccede sagoma limite
"	7 102 079	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
"	7 102 080	"	"	"
"	7 102 085	"	"	"
"	7 103 214	Padova Campo di Marte	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Specializzazione
"	7 103 281	"	"	"
"	7 104 952	"	"	"
"	7 105 027	"	"	"
"	7 105 479	"	"	"
"	7 105 994	"	"	"
"	7 106 099	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
"	7 108 134	"	"	"
"	7 203 900	"	"	"
"	7 300 316	"	"	"
"	7 400 526	"	"	"
"	7 400 898	"	"	"
"	7 401 257	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentrazione	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	7 401 269	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
"	7 401 290	"	"	"
"	7 401 548	"	"	"
"	7 401 816	"	"	"
"	7 401 845	"	"	"
"	7 401 860	"	"	"
"	7 401 928	"	"	"
"	7 401 990	"	"	"
"	7 402 103	"	"	"
"	7 402 116	"	"	"
"	7 402 117	"	"	"
"	7 402 131	"	"	"
"	7 402 132	"	"	"
"	7 402 136	"	"	"
"	7 402 167	"	"	"
"	7 402 168	"	"	"
"	7 402 250	"	"	"
"	7 402 273	"	"	"
"	7 403 453	"	"	"
"	7 404 273	"	"	"
"	7 404 435	"	"	"
"	7 405 520	"	"	"
"	7 406 533	"	"	"
"	7 406 534	"	"	"
"	7 500 101	Fiume	Officina Circolazione Veicoli Roma	Consegna Raffinerie
"	7 500 902	"	"	"

Marca dell'Amministrazione proprietaria	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha chiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F. S.	7 501 030	Prossima Officina o Squadra Rialzo	Servizio Materiale e Trazione	Verifica rodiggio
»	7 600 332	»	»	»
»	7 600 335	»	»	»
»	7 600 643	»	»	»
»	7 650 003	»	»	»
»	7 650 550	»	»	»
»	7 651 350	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione

Veicoli esteri.

S. B.	2 154	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
M. A. V.	502 541	»	»	»
S. B.	502 838	Fiume	»	Consegna Raffinerie
M. A. V.	504 166	»	»	»
K.K.st.B.	509 609	»	»	»
K.K.st.B.	616 666	Stazione in cui si trova	»	A disposizione

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Contino	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle partiche presso il quale si tiene la gara
Una limatrice per metalli corsa massima mm. 400	T. P.	25 giugno 1925	—	Ufficio 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52
Una limatrice per metalli corsa massima mm. 600 tutte complete dei relativi accessori				
Un trasformatore trifase in olio (olio compreso) da K. V. A. 300 destinato alla Officina di Vicenza	T. P.	15 giugno 1925	—	Idem
Esecuzione delle opere in terra muratura e cemento armato occorrenti per la costruzione del corpo laterale estendentesi in fregio alla Via Aporti del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Milano C.	L. P.	Ore 12 15 giugno 1925	4.200.000	Sezione Lavori Speciali Milano
N. 10 seghe alternative per metalli a freddo per lame della massima lunghezza di mm. 450 destinate alle Squadre Rialzo di Torino S. Sampierdarena, Milano P. Romana, Pisa, Bologna, Firenze C. Marte, Roma Porta Maggiore, Napoli, Foggia, Taranto S. Nicola	T. P.	15 giugno 1925	—	Ufficio 2° - Sez. 5ª Servizio Materiale e Trazione Firenze Viale Principessa Margherita, 52

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Consolidamento della frana al km. 77 + 430 fra le stazioni di Fernignano ed Urbino della linea Fabriano-Urbino	L. P.	Ore 12 18 giugno 1925	43.800	Sezione Lavori Ancona
Opere di restauro al fabbricato viaggiatori della stazione di Villarosa	C. fiduciario	Ore 18 16 giugno 1925	28.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Sistemazione del ponte sul torrente Miscano al km. 85 + 449,16 della linea Corvaro-Napoli	L. P.	Ore 12 18 giugno 1925	360.000	Sezione Lavori Napoli
Consolidamento della sede stradale ferroviaria fra i km. 74 + 635 e 74 + 837 della linea Bari-Taranto	T. P.	Ore 18 18 giugno 1925	37.000	Sezione Lavori Bari
Sistemazione di alcuni locali per l'impianto di lavabi e docce nelle Officine di Verona P. V.	C. fiduciario	Ore 15 20 giugno 1925	50.000	Sezione Lavori Verona
Prolungamento del piano caricatore nella stazione di Piedimolze della linea Piedicolle Trieste C. M.	C. fiduciario	Ore 12 16 giugno 1925	25.000	Sezione Lavori Udine
Prolungamento del binario d'incrocio nella stazione di Bova della linea Metaponto-Reggio	L. P.	Ore 12 25 giugno 1925	124.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione mediante una nuova travata del ponte al km. 65 + 309 della linea Torino-Modane	L. P.	Ore 12 27 giugno 1925	300.000	Sezione Lavori Torino Nord

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione della difesa della sponda del fiume Platani presso il ponte al km. 111 + 967,69 fra le stazioni di Campofranco e Comitini	C. fiduciario	Ore 12 20 giugno 1925	130.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione di un fabbricato di tipo economico ad uso alloggi pel personale delle FF. SS. nella città di Bolzano in via Dodiciville	L. P.	Ore 12 20 giugno 1925	1.400.000	Sezione Lavori Trento
Costruzione e posa in opera dei serramenti in legname occorrenti per uno dei due fabbricati del 1° gruppo di case economiche per ferrovieri a Taranto	L. P.	Ore 12 22 giugno 1925	120.000	Sezione Lavori Bari
Rinnovamento di ml. 5780,80 di binario fra i km. 183 + 941,08 e 189 + 721,88 fra le stazioni di Favarotta e S. Oliva	C. fiduciario	Ore 18 20 giugno 1925	115.616	Sezione Lavori Caltanissetta
Revisione ml. 4451 di binario in alcuni tratti fra le stazioni di Villarosa e Pirato	C. fiduciario	Ore 18 20 giugno 1925	27.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Revisione ml. 3016 di binario in alcuni tratti fra le stazioni di S. Caterina Xirbi e Villarosa	C. fiduciario	Ore 18 20 giugno 1925	18.100	Sezione Lavori Caltanissetta
Costruzione di una linea telegrafica da Spezia a Viareggio	T. P.	Ore 12 30 giugno 1925	150.000	Ufficio Speciale Firenze

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Contino	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	200	Squadre di legno per cantonieri, tavola N. XX	T. P.	18-6-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3º Roma
N.º	1600	Trivelle grandi a manico figura 11, disegno 6287	T. P.	23-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	85.000	Braccetti e rondelle in ferro zincato	L. P.	23-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	27.000	Pennelli e pennellesse di vari tipi, tav. 91	L. P.	27-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	2700	Ceste di vimini ferrate per carbone	T. P.	24-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	500	Vasi di vetro per pompe oliatrici tipo michalk	T. P.	27-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	300	Barre tondo di alluminio e di lega leggera di alluminio	L. P.	23-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	1	Centralino telefonico tipo a banchino per 60 linee doppie	T. P.	10-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	19.360	Cappellotti, trepiedi, morsetti stafte per linee elettriche	L. P.	16-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio Incaricato delle pratiche
N.°	6400	Conessioni elettriche in rame	L. P.	16-6-1925	Servizio Approvvigio- namenti Ufficio 3° Roma
Kg.	500	Laccioli di cuoio corona per cucitura delle cinghie	T. P.	19-6-1925	Id. Ufficio 2° Id.
fogli	19.300	Carta da disegno	L. P.	20-6-1925	Id. Ufficio 2°
rotoli	705	Idem e millimetrata			Id.
N.°	1020	Grosse di matite copiative, colorate e per falegnami	L. P.	27-6-1925	Id. Ufficio 2° Id.

Il Direttore Generale.

ODDONE.

Anno

ROLL

PART

10 mar

14 mar

4 giu

PART

Comu

ordine

ordine

Circol

PART

Comu


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
Si pubblica il giovedì
INDICE
PARTE PRIMA — Leggi e decreti :

10 maggio 1925 — R. D. L. n. 670, concernente variazioni compensative nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1924-25 . Pag. 289

14 maggio 1925 — R. D. L. n. 666, concernente nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari » 295

1 giugno 1925 — D. M. n. 2544, che approva le norme per i concorsi interni a posti di Ispettore di 1^a classe, di Segretario tecnico, Segretario, Disegnatore, Assistente lavori e Sotto Capo, in sostituzione di quelle emanate con le Deliberazioni 6 febbraio 1924, n. 2866 e 21 marzo 1924, n. 3201 del Commissario Straordinario » 297

PARTE SECONDA — Ordini, generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata :

Comunicato Pag. 257

Ordine di servizio n. 59 — Trasporti di bestiame da e per Milano - Estensione delle abilitazioni a Milano Lambrate stazione e conseguenti variazioni nelle abilitazioni delle altre stazioni del Comune di Milano » 258

Ordine di servizio n. 60 — Trasporto per conto delle Società Cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite tra agenti delle ferrovie dello Stato » 262

Circolare n. 32 — Soppressione laboratori di confezione » ivi

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata :

Comunicazioni Pag. 171

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 670, concernente variazioni compensative nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1924-1925 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 15 febbraio e 2 aprile 1925, nn. 229 e 368;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al capitolo n. 17: « Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1924-25, è iscritta la somma di L. 98.000.000.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio anzidetto, sono apportate le variazioni di cui alla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocca.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 maggio 1925, n. 122.

**Tabella di variazioni al bilancio delle Ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1924-25.**

ENTRATA.

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

SEZIONE I. — Rete ferroviaria e stretto di Messina.

1. — Prodotti del traffico.

	Lire
Cap. n. 1. — Prodotti della rete	+ 358,800,000

2. — Introiti indiretti dell'esercizio

Cap. n. 4. — Redditi patrimoniali	+ 10,000,000
Cap. n. 8. — Prodotti per servizi accessori	+ 3,000,000
Cap. n. 10. — Introiti della gestione marittima di Molo Vecchio	<i>soppresso</i>
Cap. n. 10-bis (di nuova istituzione) (Magazzini gene- rali di Fiume). — Introiti della gestione	<i>per memoria</i>
Cap. n. 11. — Utili di magazzino	+ 15,000,000

3. — Entrate eventuali

Cap. n. 12. — Proventi eventuali	+ 49,000,000
--	--------------

4. — Introiti per rimborsi di spese.

Cap. n. 18. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	— 14,000,000
Cap. n. 19. — Ricuperi di carattere generale	— 29,500,000
Cap. n. 20. — Ricuperi dei servizi	+ 7,300,000
Cap. n. 21. — Introiti a rimborso di spesa delle Fer- rovie secondarie sicule	+ 200,000
Cap. n. 24. — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune	+ 1,000,000
Cap. n. 25 (modificata la denominazione). — Interessi a carico della gestione delle case economiche per capitali forniti dall'Amministrazione.	

SEZIONE II. — Navigazione.

2. — Introiti diversi della navigazione con le isole.

Cap. n. 31. — Ricuperi diversi e versamenti di mate- riali fuori uso ed esuberanti	— 1,050,000
---	-------------

TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.

Cap. n. 43. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	+ 10,900,000
E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile	+ 10,900,000
Totale delle variazioni dell'entrata ordinaria e straor- dinaria	+ 410,650,000

TITOLO III. — MAGAZZINI-OFFICINE E SCORTE.

Gestione autonoma dei magazzini.

Cap. n. 48-bis (di nuova istituzione) — Ricavi per vendite della gestione speciale distributori viveri ed accrediti diversi (R. decreto-legge 5 marzo 1925, numero 342) *per memoria*

TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.

Cap. n. 59 (modificata la denominazione). — Contributi dell'Amministrazione al Fondo pensioni e sussidi (R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498).

TITOLO V-bis (di nuova istituzione). — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PENSIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171).

Cap. n. 64-bis. — Ritenute *per memoria*
 Cap. n. 64-ter. — Entrate diverse *per memoria*
 Cap. n. 64-quater. — Contributi dell'Amministrazione *per memoria*
 Cap. n. 64-quinquies. — Interessi sul patrimonio della gestione *per memoria*

TITOLO VI. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER FERROVIARI.

Cap. n. 65 (modificata la denominazione). — Soluone mutuate per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553).

TITOLO VII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA.

Cap. n. 73-bis (di nuova istituzione). — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499) *per memoria*

TITOLO IX. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.

Patrimonio (nuovo).

Cap. n. 82 (modificata la denominazione). — Sovvenzioni da parte degli Enti mutuanti per erogazioni alle cooperative *per memoria*
 Cap. n. 82-bis (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato durante il periodo di costruzione *per memoria*

Gestione (nuovo).

Cap. n. 83 (modificata la denominazione). — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case — Rimborso d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui.
 Cap. n. 83-bis (di nuova istituzione). — Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione straordin.

aria degli stabili e per altri titoli diversi (R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412)	<i>per memoria</i>
Totale generale delle variazioni dell'entrata	+ 410,650,000

SPESA.

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA

SEZIONE I. — *Spese d'esercizio delle Ferrovie dello stato e dello stretto di Messina.*1. — *Servizi della Direzione generale.*

	Lire
Cap. n. 1. — Personale	+ 5,500,000
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti	— 4,000,000

2. — *Servizio movimento e traffico.*

Cap. n. 3. — Personale	+ 30,000,000
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti	+ 5,000,000
Cap. n. 5. — Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spazzioni	— 10,000,000

3. — *Servizio materiale e trazione.*

Cap. n. 7. — Personale	+ 28,500,000
Cap. n. 8. — Forniture, spese ed acquisti	+ 2,000,000
Cap. n. 9. — Manutenzione del materiale rotabile	— 21,000,000

4. — *Servizio lavori e costruzioni.*

Cap. n. 10. — Personale	+ 23,500,000
Cap. n. 12. — Manutenzione della linea	+ 10,000,000

5. — *Linee secondarie a scartamento ridotto.
(Gruppo Sicilia).*

Cap. n. 13. — Personale	+ 5,600,000
Cap. n. 14. — Forniture, spese ed acquisti	+ 1,000,000
Cap. n. 16. — Manutenzione della linea	+ 1,000,000

7. — *Spese generali attinenti al personale.*

Cap. n. 19 (modificata la denominazione). — Contributi al Fondo pensioni e sussidi (R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498)	+ 121,800,000
Cap. n. 19-bis (di nuova istituzione). — Contributi al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171)	<i>per memoria</i>
Cap. n. 20. — Contributo dell'Amministrazione o delle cessate Amministrazioni ferroviarie o di altre Amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale	— 5,000,000

Cap. n. 21. — Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonasorta »	+	3,400,000
Cap. n. 22. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	+	49,200,000
Cap. n. 23. — Gratificazioni al personale, ecc.	+	3,913,000

Spese generati diverse.

Cap. n. 26 (capitolo soppresso). — Consiglio generale, Commissioni compartimentali del traffico e Commissioni diverse, ecc.	—	40,000
Cap. n. 27. — Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi	—	1,500,000
Cap. n. 29. — Spese giudiziali e contenziose	—	500,000
Cap. n. 31. — Indennizzi per danni alle persone e alle proprietà	+	3,000,000
Cap. n. 32. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	+	500,000
Cap. n. 35. — Compensi ad Amministrazioni ferroviarie per servizi coi loro treni	+	5,500,000
Cap. n. 26-bis (di nuova istituzione). — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche per ferrovieri	+	2,000,000
Cap. n. 37. — Spese eventuali	+	28,000,000

8. — *Servizi secondari.*

Cap. n. 39. — Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche per ferrovieri, ecc.	+	1,400,000
Cap. n. 39-bis (di nuova istituzione). — Magazzini generali di Fiume — Spese d'esercizio		<i>per memoria</i>

SEZIONE II. — *Esercizio navigazione.*I. — *Navigazione con le isole.*

Cap. n. 40. — Personale	+	460,000
Cap. n. 44. — Noleggio di piroscafi	+	2,000,000

SEZIONE III. — *Spese complementari.*

Cap. n. 51. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	—	10,000,000
Cap. n. 52. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	+	4,000,000
Cap. n. 53. — Rinnovamento del materiale rotabile	+	10,900,000

SEZIONE IV. — *Spese accessorie.*I. — *Spese accessorie attinenti alla azienda ferroviaria.*

		Lire
Cap. n. 59. — Rintegro al fondo di riserva per le spese imprevedute, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie, ecc.	+	2,217,000
Cap. n. 65. — Elettificazione delle linee	+	3,400,000

2. — *Spese accessorie esterne all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.*

Cap. n. 68. — Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione, ecc. + 98,000,000

TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.

Cap. n. 71. — Acquisto di materiale rotabile + 10,900,000

Totale delle variazioni delle spesa ordinaria e straordinaria + 410,650,000

TITOLO III. — MAGAZZINI-OFFICINE E SCORTE.

1. — *Gestione autonoma dei magazzini.*

Cap. n. 81-bis (di nuova istituzione). — Spese per acquisti in conto della gestione speciale distributori viveri (R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342). . . . per memoria

TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI

Cap. n. 92 (modificata la denominazione). — Pensioni e caro-viveri.

TITOLO V-bis (di nuova istituzione). — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PENSIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 252, e 31 gennaio 1924, n. 171)

Cap. n. 95-bis. — Pensioni e caro viveri per memoria

Cap. n. 95-ter. — Sussidi per memoria

Cap. n. 95-quater. — Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione per memoria

TITOLO VII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E LE FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA

Cap. n. 108-bis (di nuova istituzione). — Assegni giornalieri di malattia (R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499) per memoria

TITOLO IX. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.

Patrimonio (nuovo).

Cap. n. 114 (capitolo soppresso). — Mutui autorizzati per cooperative costruttrici di case economiche ecc. — 2,400,000

Gestione (nuovo).

Cap. n. 115-bis (di nuova istituzione). — Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui + 2,400,000

Cap. n. 116-bis (di nuova istituzione). — Versamenti a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione straordinaria degli stabili e per altri titoli diversi (R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412) . . . per memoria

Totale generale delle variazioni della spesa + 410,650,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' SIEFANI,

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 maggio 1925, n. 666, concernente nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostr. Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capo del personale di ciascuna Amministrazione, liquida, in via provvisoria, agli aventi diritto, le pensioni e gli assegni indiretti.

Art. 2.

Nessuna cessazione dal servizio di impiegati, militari od agenti, dalla quale sorga diritto a pensione ovvero ad assegno normale temporaneo o vitalizio, può essere disposta se non previa liquidazione provvisoria della relativa pensione od assegno fatta a cura e sotto la responsabilità del capo del personale.

Al decreto di collocamento a riposo deve essere allegato l'atto di liquidazione provvisoria.

Art. 3.

Le pensioni e gli assegni liquidati in via provvisoria, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, sono ammessi a pagamento con ruoli di spese fisse non soggetti al controllo della Corte dei conti, la quale, col provvedimento definitivo, apporta le variazioni in caso di eccesso o difetto della liquidazione provvisoria e notifica all'interessato la dichiarazione di regolarità, quando nulla vi sia da osservare. Nel caso in cui la liquidazione provvisoria risulti in eccesso, e non possa recuperarsi l'indebito mediante trattenuta, e responsabile il capo del personale.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 maggio 1925, n. 120.

Art. 4.

Il capo del personale è tenuto a conservare aggiornati tutti i documenti relativi allo stato civile del personale dipendente e rispettive famiglie e a raccogliere e conservare tutti i documenti amministrativi occorrenti per la liquidazione della pensione, sia diretta che di reversibilità.

Costituisce infrazione disciplinare, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, la inosservanza della precedente disposizione.

Art. 5.

Resta fermo il procedimento presso la Corte dei conti per la liquidazione delle pensioni dirette e di reversibilità, nei casi di riduzione, perdita o sospensione dei diritti a pensione, nonché per la liquidazione delle pensioni ed assegni privilegiati.

Art. 6.

Sono abrogate le norme in vigore concernenti la corrispondenza di accenti di pensione, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto è applicabile al personale che cessa dal prestare servizio a partire dal 1° luglio 1925, alle relative famiglie e a quelle dei pensionati defunti a partire da detta data, anche se provenienti dal cessato regime austro-ungarico.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto. Il Guardasigilli: Rocco.

DECRETO MINISTERIALE in data 4 giugno 1925, n. 2544, che approva le norme per i concorsi interni a posti di Ispettore di 1^a classe, di Segretario tecnico, Segretario, Disegnatore, Assistente lavori e Sotto Capo, in sostituzione di quelle emanate con le Deliberazioni 6 febbraio 1924, numero 2866 e 21 marzo 1924 n. 3201 del Commissario Straordinario.

IL MINISTRO

Vista la deliberazione 6 febbraio 1924, n. 2866 del Commissario Straordinario per le Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione 21 marzo 1924, n. 3201 del Commissario Straordinario per le Ferrovie dello Stato;

Visto il R. Decreto 30 ottobre 1924, n. 1818;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta :

1^o Le norme per il concorso interno per esame e per titoli al posto di Ispettore di 1^a classe da tenersi fra agenti stabili, in prova o del ruolo aggiunto muniti entro il 15 aprile 1924 di un diploma di laurea conseguita nel Regno, nonchè fra agenti non laureati appartenenti ai gradi 6^o, 7^o, 8^o e 9^o (tabelle allegate alla legge 7 aprile 1921, n. 368) di cui la deliberazione 6 febbraio 1924, n. 2866, restano abrogate e vengono così sostituite :

Norme per il concorso interno per esami e per titoli al posto di Ispettore di 1^a classe da tenersi fra agenti stabili od in prova muniti di un diploma di laurea conseguita nel Regno nonchè fra agenti stabili non laureati appartenenti ai gradi non inferiori al 10^o.

2^o Le norme per il concorso interno per esami e per titoli a posti di Segretario tecnico, di Segretario, Disegnatore ed Assistente dei lavori (gruppo B e C) ed al posto di Sotto capo (tabelle allegate al R. decreto 6 dicembre 1923, numero 2651) da tenersi fra agenti stabili, in prova o del ruolo aggiunto muniti al 15 aprile 1924 di un diploma di licenza di scuola secondaria di 2^o grado o di altro titolo equipollente, nonchè fra agenti muniti alla stessa data di licenza tecnica o ginnasiale o titolo equipollente, di cui la deliberazione 21 marzo 1924, n. 3201, restano abrogate e vengono così sostituite :

Norme per il concorso interno per esame e per titoli a posti di Segretario tecnico, Segretario, Disegnatore ed Assistente lavori ed al posto di Sotto capo da tenersi fra agenti stabili od in prova, muniti di un diploma di licenza di scuola secondaria di 2° grado o di altro titolo equipollente, nonchè fra agenti stabili muniti di licenza tecnica o ginnasiale o titolo equipollente.

3° Per il concorso interno a posti di Ispettore in prova di 1° classe vengono fissati complessivamente posti n. 40: per il Concorso interno a posti di grado 10°, di cui al punto 2°, vengono fissati complessivamente posti 200, demandando al Direttore Generale delle Ferrovie Stato di stabilire poi il quantitativo da assegnarsi per ogni specialità.

Qualora per qualcuna delle specialità il numero degli idonei eventualmente non raggiungesse il quantitativo dei posti assegnati alla specialità stessa, i posti non coperti saranno devoluti ad altre specialità nelle quali si verificasse eccedenza di idonei.

Roma, li 4 giugno 1925.

Il Ministro:
CIANO.

NORME per il concorso interno per esame e per titoli a posti di Ispettore di 1^a classe da tenersi fra agenti stabili od in prova, muniti di un diploma di laurea conseguita nel Regno, nonchè fra agenti stabili non laureati appartenenti a gradi non inferiori al 10^o.

1) La domanda di ammissione al concorso interno redatta in carta bollata da L. 3 da inviarsi per via gerarchica, dovrà essere scritta di proprio pugno dall'aspirante e da lui firmata, e dovrà pervenire alla Direzione Generale - Servizio Personale e Affari Generali - non oltre i 15 agosto 1925.

2) L'aspirante in possesso di un diploma di laurea dovrà allegare alla domanda il diploma stesso ed il certificato comprovante i punti riportati nei singoli esami dell'intero corso universitario.

Per i non laureati per essere ammessi al concorso occorrerà la presentazione del titolo di studio da essi posseduto, titolo che non potrà in ogni caso essere inferiore alla licenza tecnica o ginnasiale od equipollente, nonchè di un certificato da cui risultino i punti conseguiti nell'esame di licenza o nell'ultimo corso di scuola da essi compiuto.

Gli agenti in possesso di un diploma di laurea alla data di chiusura del presente concorso, potranno essere ammessi al concorso stesso, qualunque sia la loro anzianità di servizio.

Gli agenti non laureati di grado non inferiore al 10^o, potranno essere ammessi al concorso solo in quanto alla data del 1^o gennaio 1924 abbiano maturata una anzianità di servizio, compreso il periodo di prova, non inferiore a 10 anni.

Alla domanda i concorrenti potranno allegare inoltre tutti quegli altri titoli di studio, di precedenti prestazioni eventualmente fatte e di benemerienze civili e militari che riterranno di produrre.

Gli aspiranti già riconosciuti ex combattenti dovranno indicare nella domanda tale loro qualità.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda a quale ramo di servizio aspirino essere possibilmente assegnati (Movimento-Traffico-Amministrativo-Ragioneria-Tecnico).

Le domande già prodotte a sensi delle norme approvate con la deliberazione 6 febbraio 1924. n. 2866, saranno tenute valide a tutti gli effetti del presente concorso, purchè i concorrenti si trovino, beninteso, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle presenti norme. Le domande stesse dovranno però essere rinnovate su foglio di carta bollata da L. 3.

3) I Servizi centrali da cui dipendono i concorrenti trasmetteranno le domande ed i documenti al Servizio Personale e Affari Generali accompagnandole con un rapporto informativo sulla durata e qualità del servizio ferroviario prestato dal concorrente, sulla conoscenza in genere del servizio stesso, sulla attività e sullo zelo dimostrati nelle mansioni disimpegnate, sulle attitudini alle funzioni del grado cui aspira e sulla specialità di servizio cui potrebbe più proficuamente essere destinato, nonchè su tutti quegli altri requisiti che concorrono a dare sicuri elementi di giudizio in merito al servizio prestato. Tali rapporti, compilati dal Capo dell'Ufficio (per i Servizi centrali) o dal Capo della Sezione o dell'Officina, da cui gli agenti dipendono, dovranno essere visti ed approvati dal Capo del rispettivo Servizio ed eventualmente accompagnati dalle sue osservazioni.

Gli uffici interessati dovranno allegare alla domanda di ogni aspirante anche una copia del di lui foglio matricolare, debitamente aggiornato.

4) La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale, sarà presieduta da un Funzionario di grado non inferiori al 1° e sarà composta di 4 Funzionari di grado non inferiore al 2° e di 2 Insegnanti di Istituti Superiori.

In caso di impedimento di uno dei membri esso verrà definitivamente sostituito da altro pure da nominarsi dal Direttore Generale.

Un Funzionario dell'Amministrazione eserciterà l'ufficio di Segretario, senza voto.

5) Spirato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, la Commissione esaminatrice procederà all'esame dei titoli di studio prodotti dai concorrenti, e valuterà definitivamente il rapporto informativo compilato per ciascun concorrente; e, dopo assunte tutte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, giudicherà inappellabilmente dell'ammissione o meno al concorso stabilendo per quale ramo di servizio gli ammessi dovranno sostenere le prove. Per essere ammessi al concorso i concorrenti dovranno riportare non meno di punti 16 su 20 nella valutazione del rapporto informativo.

Ai concorrenti che non verranno dichiarati ammissibili al concorso saranno restituiti, senz'altro, i documenti presentati.

6) La Commissione esaminatrice, alla quale è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possano nascere durante lo svol-

gimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7) Le prove saranno scritte ed orali ed avranno luogo nelle località, nei giorni e colle norme che a suo tempo saranno comunicate a ciascun concorrente.

Le prove verteranno sulle materie indicate nell'annesso programma.

Pei laureati in chimica sarà richiesta anche l'esecuzione di prove pratiche di laboratorio, del cui risultato sarà tenuto conto nella votazione dell'esame orale.

8) Le prove scritte saranno due.

La prima prova scritta verterà su un tema generale che sarà unico per tutti i concorrenti al medesimo ramo di servizio.

Per la seconda prova scritta saranno assegnati, per ciascun gruppo di concorrenti nello stesso ramo di servizio, tre temi fra i quali i candidati potranno scegliere quello da svolgere.

9) I concorrenti potranno essere sottoposti ad una prova facoltativa scritta ed orale sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) e sul telegrafo.

Dette prove saranno prese in considerazione solo quando il concorrente dimostri nelle lingue estere di saper tradurre correntemente senza vocabolario e di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta, e nell'esame del telegrafo, oltrechè conoscere esattamente la teoria, di saper ricevere e trasmettere correntemente.

Per tali esami è assegnato un coefficiente fisso massimo di punti 2 per l'esame scritto e di punti 2 per l'esame orale per ciascuna lingua e punti 4 pel telegrafo.

Le punteggi che così verranno assegnate, non dovranno essere valutate in aggiunta alle rimanenti per raggiungere la punteggio minima stabilita per la dichiarazione di idoneità nel concorso, ma potranno solamente essere aggiunte alle rimanenti quando con queste sia stata raggiunta la idoneità.

10) La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base:

- a) al risultato delle prove scritte e della prova orale;
- b) al servizio ferroviario precedente, l'anzianità, ed altri titoli di servizio;
- c) al risultato degli esami dell'ultimo corso di studio compiuto o degli esami speciali dei corsi universitari e dell'esame di laurea;

- d) al servizio militare prestato come combattente;
- e) al risultato delle prove facoltative, tenendo conto di quanto è detto al punto precedente.

Per tale classificazione la Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti così ripartiti:

- a) per ciascuna prova scritta e per quella orale punti 20;
- b) per il servizio ferroviario precedente, l'anzianità e gli altri titoli di servizio punti 20;
- c) per la votazione complessiva degli esami dell'ultimo corso di studio compiuto o degli esami speciali dei corsi universitari e dell'esame di laurea punti 15;
- d) per il servizio militare prestato come combattente punti 5;
- e) dei punti aggiuntivi relativi alle prove facoltative come è detto al comma precedente.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto complessivamente almeno $32/40$ nelle prove scritte e non meno di $14/20$ in una di esse.

11) Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato non meno di 74 punti complessivamente, esclusi quelli aggiuntivi, con almeno 32 punti complessivamente nelle prove scritte, 16 punti almeno nella prova orale e non meno di 16 punti sul servizio ferroviario prestato.

12) La somma dei punti conseguiti dai concorrenti costituirà la classificazione definitiva che determinerà la graduatoria di merito, la quale è unica e comprenderà perciò i laureati ed i non laureati.

A parità di votazione riportata saranno preferiti gli orfani di guerra od i figli di invalidi della guerra, od i più elevati in grado, od i più anziani di grado o di servizio o di età.

13) Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti che saranno messi a concorso.

14) L'Amministrazione provvederà alla sistemazione dei vincitori del concorso, seguendo l'ordine della graduatoria, con assegnazione ai posti vacanti in relazione alle attitudini dimostrate dai concorrenti sia con gli esami, sia con i titoli presentati.

Gli idonei che verranno assegnati al servizio del movimento verranno a preferenza assegnati ai riparti di movimento o del traffico e dovranno entro un anno — qualora

ne siano sprovvisti — conseguire tutte le prescritte abilitazioni.

Per quelli che non conseguissero nel suddetto termine, non prorogabile, tutte le prescritte abilitazioni sarà revocata la nomina al grado di Ispettore di 1^a classe e saranno immessi nel grado e nella qualifica loro spettante a termini del successivo art. 15.

I posti che in tal modo si rendessero disponibili saranno assegnati alle stesse condizioni agli idonei che li seguissero in ordine di graduatoria, purchè beninteso in possesso dei requisiti fisici richiesti per il servizio del Movimento e Traffico.

15) Agli idonei che risulteranno in graduatoria oltre il numero dei vincitori del concorso, verrà conferita la promozione al grado immediatamente superiore a quello di cui si trovano provvisti, non appena vi siano posti di pianta disponibili entro i limiti di cui all'art. 60 del Regolamento del personale. Gli idonei che rivestissero una qualifica di grado inferiore al 7° verranno nominati ad una qualifica di questo grado non appena vi siano posti disponibili entro i limiti di cui all'art. 60 del Regolamento del personale.

16) Gli agenti cui si riferiscono i due punti precedenti (14 e 15) che non avessero a raggiungere nel tempo fissato la residenza loro assegnata in dipendenza della promozione al grado superiore, saranno considerati rinunciatari e decadranno da ogni diritto.

17) La graduatoria di merito, approvata dal Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Roma, li 4 giugno 1925.

Il Ministro
CIANO.

Programma delle materie sulle quali verteranno gli esami scritti ed orali stabiliti pel Concorso interno a posti di Ispettore di 1^a classe da tenersi a norma del D. M. in data 4 giugno 1925, N. 2544.

**Per agenti aspiranti a posti nei rami: Amministrativo: Movimento:
Traffico: Ragioneria**

Approvazione — promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti — Loro obbligatorietà.

Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione
FF. SS.

Legge sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Disposizioni del Codice civile in materia di servitù legali — Verbali di contravvenzione.

Disposizioni legislative ed amministrative in materie di infortuni sul lavoro.

Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

Nozioni generali sulle disposizioni legislative e relative alla igiene del suolo — dell'abitato — del lavoro ed alla vigilanza igienica nei riguardi del servizio ferroviario.

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni generali di legislazione doganale.

Nozioni generali sulle condizioni delle tariffe interne e sul contratto di trasporto.

Convenzione internazionale di Berna.

Regolamento del personale e disposizioni sulle competenze accessorie.

Geografia - Italia. — Geografia fisica e politica — Ferrovie italiane — collegamento con le linee estere.

Estensione — popolazione — emigrazione — prodotti — industrie — commerci — distribuzione vegetazione — prodotti minerari ed agricoli.

Vie di comunicazione e mezzi di trasporto in generale.

Cenni sulla navigazione interna e sui servizi automobilistici.

Movimento ferroviario italiano — distribuzione nelle varie regioni — direzione ed intensità del movimento ferroviario ai valichi alpini e nei principali porti del regno.

Europa. — Estensione e popolazione dei principali Stati — Principali prodotti minerari — industrie — commerci.

Principali linee ferroviarie europee e principali servizi marittimi mediterranei — principali compagnie e linee di navigazione.

Diritto civile. — Persone fisiche e persone giuridiche — loro capacità — Cittadinanza e del godimento dei diritti civili — Domicilio — Beni e loro distribuzione.

Proprietà e forme affini della proprietà — Esercizio legale delle proprietà — Servitù — Obbligazioni — Contratti — Pegno — Depositi e sequestro — Fideiussioni — Nozioni sui privilegi e sulle ipoteche.

Delitti o quasi delitti.

Diritti di famiglia — Matrimonio — sua validità ed effetti giuridici — Figliazione legittima e naturale — adozione e tutela — cura, emancipazione ed interdizione.

Diritti di successione — concetti e nozioni sulla successione legittima e testamentaria.

Varie specie di prescrizione.

Diritto commerciale. — Atti di commercio — Commercianti — persone intermedie ed ausiliari.

Libri di commercio.

Istituti per l'esercizio del commercio.

Nozioni sulle Società Commerciali

Obbligazioni commerciali.

Mandato commerciale.

Contratti commerciali (in specie contratti di appalto di opere pubbliche o contratti di trasporto ferroviario).

Contratti di noleggio.

Nozioni fondamentali sul fallimento.

Nozioni sulle cambiali e sull'assegno bancario.

Prescrizioni commerciali.

Diritto penale. — Delitti contro la pubblica Amministrazione — contro la fede pubblica e contro la sicurezza delle comunicazioni — Concetto e nozioni dei reati contemplati dal Regolamento del personale.

Diritto amministrativo. — Organizzazione dell'Amministrazione pubblica in generale — pubblici uffici — gerarchia amministrativa.

Ordinamento — organizzazione ed attribuzioni dei Ministeri — del Consiglio di Stato — della Corte dei Conti — dei Corpi consultivi — Divisione amministrativa del territorio — uffici dell'Amministrazione locale — Organizzazione delle provincie e dei comuni — Rapporti fra gli impiegati e lo Stato — Doveri — responsabilità e diritti degli impiegati.

Cessazione del servizio pubblico.

Giustizia amministrativa.

Ingenze ed azione dello Stato sui fattori della vita economica — sulla proprietà — sul capitale e lavoro — sulle industrie e sulle vie di comunicazione — sulle ferrovie in particolare.

Elementi di diritto costituzionale. — Statuto fondamentale del Regno.

Ordinamento dei poteri — La sovranità e la divisione dei poteri — Diritti civili — politici e pubblici.

Economia politica e scienza delle finanze. — Nozioni generali di economia politica e di scienza delle finanze.

Ricchezza pubblica di un paese e sua distribuzione.

Fattori di organizzazione della produzione e dello scambio — Debito pubblico.

Cenno generale sulle tasse — sulle imposte — in particolare di quelle che interessano l'Azienda ferroviaria.

Nozioni generali sui titoli dello Stato e quelli garantiti dallo Stato.

Mezzi di comunicazione e di trasporto — loro importanza — loro sviluppo e conseguenze economiche caratteristiche dei vari mezzi di trasporto — principi che presiedono ad essi secondochè siano esercitati dallo Stato o da privati.

Servizi cumulativi.

Contratto di noleggio.

Dazi — Dogane.

Trattati di commercio.

Statistica. — Importanza pratica della statistica.

Preparazione — rivelazione ed elaborazione dei dati statistici — Diagrammi e cartogrammi.

Computisteria - Ragioneria generale ed applicata. — Monete italiane ed estere.

Nozioni pel cambio e parità monetarie.

Interessi semplici e composti.

Quotazione, acquisto e cessione di fondi pubblici e privati — Principi di ragioneria generale — inventari — bilanci — metodi di scritturazione.

Ragioneria applicata alle aziende industriali e principalmente a quelle dei trasporti.

Nozioni di procedura civile.

Materie di servizio per aspiranti a posti nel ramo Movimento.

Nozioni generali sulle tariffe per trasporti dei viaggiatori, bagagli e merci, in servizio interno, cumulativo ed internazionale e di corrispondenza, loro applicazione pratica. Nozioni generali sulle concessioni speciali.

Regolamento, istruzione, norme e disposizioni riguardanti la formazione e la circolazione dei treni — Regolamento sui segnali — Utilizzazione del personale di stazione e dei treni e relativi orari e turni di servizio — Compilazione degli orari numerici e grafici — Istradamento dei trasporti — Ripartizione ed utilizzazione del materiale rotabile — Verifica, pulizia, illuminazione e riscaldamento dei veicoli — Organizzazione del servizio delle stazioni — Organizzazione del servizio in casi straordinari, quali trasporti mi-

litari, grande affluenza di viaggiatori o di merci, interruzioni di linea e simili — Impianti di stazione, apparecchi di segnalamento e di sicurezza, telegrafici e telefonici — Attribuzioni degli Ispettori di movimento addetti alle sovraintendenze ed ai riparti — Verifica alle gestioni contabili delle stazioni.

Esercizio pratico di telegrafia.

Materie di servizio per gli aspiranti a posti nel ramo traffico. — Tariffe per i trasporti dei viaggiatori, bagagli e merci in servizio interno, cumulativo italiano, internazionale e di corrispondenza; loro applicazione pratica — Istradamento dei trasporti — Norme e condizioni che regolano i trasporti sulle strade ferrate, tanto in servizio interno quanto in servizio cumulativo italiano ed internazionale — Effettuazione dei trasporti in relazione alla specie ed alla composizione dei treni ed alla formazione dei carri misti — Disposizioni e norme relative alla trattazione delle vertenze di indole commerciale — Concessioni speciali, trasporti militari, trasporti postali, trasporti dei generi di privativa, trasporti in servizio — Servizio ferroviario doganale — Agenzie per trasporti a domicilio; imprese per il carico e lo scarico delle merci, facchini esterni per il trasporto bagagli — Norme che regolano la scritturazione e la contabilizzazione dei vari trasporti (viaggiatori, bagagli e merci) e dei telegrammi — Verifiche alle gestioni contabili delle stazioni — Controlleria al trasporto dei viaggiatori e delle merci — Contabilizzazione delle spese interessanti il Servizio Movimento e Traffico — Attribuzioni ed operazioni degli uffici di controllo prodotti.

Prefazione generale dell'orario generale di servizio.

Materie di servizio per gli aspiranti a posti nel ramo amministrativo. — Leggi e decreti concernenti le pensioni, l'Opera di previdenza, le assicurazioni obbligatorie e facoltative a favore del personale delle ferrovie dello Stato, le case economiche e le altre istituzioni a favore del personale.

Disposizioni concernenti il rilascio di biglietti gratuiti e a riduzione — Disposizioni legislative ed amministrative in materia di infortuni sul lavoro — Nozioni sulla statistica dello esercizio.

Norme riguardanti il patrimonio, i contratti ed i servizi ad economia delle ferrovie dello Stato.

Parte contabile. — Ordinamento e funzionamento contabile degli Uffici Centrali dei vari servizi e degli uffici dipendenti dalle ferrovie dello Stato — Funzionamento della

Ragioneria in relazione alle operazioni compiute dai suddetti uffici — Nomenclatura dei conti e classificazione fra le diverse categorie di entrate e di spese dell'azienda ferroviaria — Contabilità delle spese di esercizio (personale, materiale, prestazione di terzi) e di quelle patrimoniali — Nozioni sulla contabilità delle gestioni autonome (magazzini ed officine) — Documenti contabili di entrata e di spesa — Riassunti — Prime note — Nozioni sul bilancio delle ferrovie dello Stato.

Materie di servizio per gli aspiranti a posti nel ramo ragioneria. — Leggi e decreti concernenti le pensioni, l'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, le case economiche e le altre istituzioni a favore del personale — Nozioni sulla statistica dell'esercizio.

Parte contabile. — Attribuzioni del servizio centrale e degli Uffici dipendenti — Le funzioni di controllo esercitate dal Servizio centrale e dagli uffici dipendenti.

Ordinamento amministrativo e contabile dell'Amministrazione dello Stato — Natura della contabilità ferroviaria — Inventari; rilievo, classificazione, descrizione e valutazione dei beni dell'azienda ferroviaria — Preventivi speciali e generali — Natura del bilancio delle ferrovie dello Stato e sua struttura organica — Suddivisione della contabilità ferroviaria e ordinamento dei conti nelle ferrovie dello Stato.

Scritture dell'esercizio per le entrate — Scritture delle stazioni e scritture dei prodotti — Scritture delle spese dello esercizio, di personale, di materie diverse — Scritture patrimoniali — Costruzioni — Materiale d'inventario ed approvvigionamenti — Officine — Gestioni di cassa — Rendiconti finanziari e patrimoniali — Rapporti fra Amministrazione ferroviaria e Corte dei conti.

Bilancio delle ferrovie dello Stato.

Per gli agenti aspiranti a posti nei rami tecnici dei servizi: Lavori e Costruzioni; Materiale e Trazione.

Leggi costitutive ed ordinamento delle Ferrovie dello Stato.

Nozioni generali di Diritto Civile.

Nozioni generali di Diritto Amministrativo.

Nozioni generali di Diritto Costituzionale.

Legge sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Disposizioni legislative ed amministrative in materia di infortuni sul lavoro.

Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate e principali norme di igiene relative al servizio ferroviario.

Nozioni generali sulla contabilità generale di Stato.

Nozioni generali di statistica.

Nozioni generali sulle condizioni delle tariffe interne, e sul contratto di trasporto.

Convenzione internazionale di Berna.

Regolamento del personale e disposizioni sulle competenze accessorie.

Geografia - Italia. — Geografia fisica e politica — Ferrovie italiane

Collegamento con le linee estere.

Estensione — popolazione — emigrazione — prodotti — industrie — commerci — Distribuzione vegetazione — prodotti minerari ed agricoli — Vie di comunicazione e mezzi di trasporto in generale — Cenni sulla navigazione interna e sui servizi automobilistici — Movimento ferroviario italiano — Distribuzione nelle varie regioni — Direzione ed intensità del movimento ferroviario ai valichi alpini e nei principali porti del Regno.

Europa. — Estensione e popolazione dei principali Stati — Principali prodotti minerari — Industrie — Commerci.

Costruzioni di ponti, strade ordinarie e ferrovie.

Costruzioni edilizie ed architettura.

Opere idrauliche.

Geologia e materiali da costruzione.

Nozioni generali di geodesia e topografia.

Agraria, economia ed estimo rurale.

Nozioni generali di metallurgia.

Nozioni generali di elettrotecnica.

Nozioni generali sull'industrie metallurgiche e meccaniche.

Nozioni generali sulla struttura delle linee ferroviarie e sugli armamenti.

Materiale fisso e rotabile delle strade ferrate.

Macchine a vapore — idrauliche — a gas e ad altri sistemi.

Trazione elettrica ed impianti.

Nozioni generali di chimica tecnologica.

Per gli agenti laureati in medicina e chirurgia aspiranti a posti di Ispettore di 1^a classe negli uffici sanitari dell'Amministrazione, semprechè comprovino di avere almeno due anni di esercizio professionale - o di perfezionamento dopo conseguita la laurea.

Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione ferroviaria.

Ordinamento ed attribuzioni del Servizio Personale ed Affari generali — dell'ufficio Centrale Sanitario e dell'Istituto Sperimentale.

Regolamento per la polizia — sicurezza e regolarità dello esercizio delle Strade Ferrate.

Regolamento del personale e disposizioni sulle competenze accessorie.

Disposizioni legislative ed amministrative in materia di infortuni sul lavoro.

Regolamento pel servizio sanitario delle FF. SS.

Nozioni generali di medicina legale.

Leggi, regolamenti e disposizioni relative alla organizzazione sanitaria del Regno — all'igiene del suolo e dell'abitato — delle bevande e degli alimenti — alle misure contro la diffusione delle malattie infettive degli uomini e degli animali — per la difesa delle malattie esotiche — all'igiene del lavoro — alla vigilanza igienica nei riguardi del servizio ferroviario.

Legislazione relativa alla malaria (profilassi, chinino, ecc.)
Patologia e clinica medica e chirurgica.

Per gli agenti laureati aspiranti a posti di Ispettore di 1^a classe nello Istituto sperimentale.

Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione ferroviaria.

Attribuzioni del Servizio Personale ed Affari Generali — dell'Ufficio Centrale Sanitario — dell'Istituto Sperimentale e del Servizio Approvvigionamenti.

Regolamento del personale e disposizioni sulle competenze accessorie.

Nozioni tecnologiche sui materiali occorrenti ai diversi servizi e prescrizioni tecniche relative.

Norme per il campionamento.

Criteri per le perizie, per avarie di merci.

Classificazione delle merci nei riguardi dell'applicazione delle tariffe.

Nozioni generali di merceologia.

Provenienza, caratteri ed usi delle principali materie prime e dei prodotti manufatti, con particolare riguardo alle materie prime od ai prodotti manufatti di più largo impiego nelle ferrovie.

Chimica tecnologica.

Le prove di laboratorio saranno due e verteranno su una prova di chimica analitica qualitativa o di chimica analitica quantitativa od in un esame di adulterazione.

NORME per il concorso interno per esame e per titoli a posti di Segretario tecnico, Segretario, Disegnatore, Assistente lavori e di Sotto capo, da tenersi fra agenti stabili od in prova muniti di un diploma di licenza di scuola secondaria di 2° grado o di altro titolo equipollente, nonchè fra agenti stabili muniti di licenza tecnica o ginnasiale o titolo equipollente.

1. La domanda di ammissione al concorso interno da inviarsi per via gerarchica dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 3 scritta di proprio pugno dall'aspirante e da lui firmata e dovrà pervenire alla Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) non oltre il 15 agosto 1925.

2. Alla domanda di ammissione il concorrente dovrà allegare il titolo di studio di cui si trovi in possesso alla data di chiusura del presente Concorso, nonchè la pagella dell'ultimo corso frequentato od un certificato comprovante i punti riportati negli esami di licenza o di passaggio ad un corso superiore.

Per gli agenti non in possesso di un diploma di licenza di scuola secondaria di 2° grado o di altro titolo ritenuto equipollente, per essere ammessi al concorso, occorrerà la presentazione del titolo di studio da essi posseduto, titolo che non potrà in ogni caso essere inferiore alla licenza tecnica o ginnasiale od equipollente.

Gli agenti muniti di licenza tecnica o ginnasiale o di titolo equipollente potranno essere ammessi al Concorso solo in quanto alla data del 1° gennaio 1924, abbiano, tenuto conto del periodo di prova, un'anzianità di servizio non inferiore ad anni 8.

Alla domanda i concorrenti potranno allegare inoltre tutti quegli altri titoli di studio, di precedenti prestazioni eventualmente fatte e di benemerienze civili e militari che riteranno di produrre.

Gli aspiranti già riconosciuti ex combattenti dovranno indicare nella domanda tale loro qualità.

Il concorrente dovrà indicare nella domanda di ammissione a quale ramo di servizio aspiri essere possibilmente assegnato (Movimento - Traffico - Amministrativo - Ragnieria - Tecnico).

Le domande già prodotte a sensi delle Norme approvate con la Deliberazione 21 marzo 1924, n. 3201 saranno tenute valide a tutti gli effetti del presente Concorso, purchè i concorrenti si trovino, beninteso, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle presenti Norme. Le domande stesse dovranno però essere rinnovate su carta da bollo da L. 3.

3. I Servizi Centrali da cui dipendono i concorrenti trasmetteranno le domande ed i documenti al Servizio Personale e Affari Generali accompagnandole con un rapporto informativo sulla durata e qualità del servizio ferroviario prestato dal concorrente, sulla conoscenza in genere del servizio stesso, sulla attività e sullo zelo dimostrato nelle mansioni disimpegnate, sulle attitudini alle funzioni del grado cui aspira, in relazione alla specialità di servizio cui aspira, in relazione alla specialità di servizio cui potrebbe più proficuamente essere destinato, nonchè su tutti quegli altri requisiti che concorrono a dare sicuri elementi di giudizio — Tali rapporti, compilati dal Capo dell'Ufficio (per i Servizi Centrali) o dal Capo della Sezione o dell'Officina, da cui gli agenti dipendono, dovranno essere vistati ed approvati dal Capo del rispettivo Servizio ed eventualmente accompagnati dalle sue osservazioni.

Gli uffici interessati dovranno allegare alla domanda di ogni aspirante anche una copia del di lui foglio matricolare, debitamente aggiornato.

4. La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale sarà presieduta da un Funzionario di grado 1° e sarà composta di 6 Membri che non potranno essere di grado inferiore al 4°.

In caso d'impedimento definitivo di uno dei Membri, esso verrà definitivamente sostituito da altro pure da nominarsi dal Direttore Generale.

Un Funzionario dell'Amministrazione eserciterà l'Ufficio di Segretario, senza voto.

5. Spirato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, la Commissione esaminatrice procederà all'esame dei titoli di studio prodotti dai concorrenti e valuterà definitivamente il rapporto informativo compilato per ciascun concorrente; e, dopo assunte tutte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, giudi-

cherà inappellabilmente dell'ammissione o meno al concorso, stabilendo per quale ramo di servizio gli ammessi dovranno sostenere le prove.

Ai concorrenti che non verranno dichiarati ammissibili al concorso saranno restituiti senz'altro i documenti presentati.

6. Per l'ammissione al concorso occorrerà che nella valutazione del rapporto informativo i concorrenti abbiano a riportare non meno di 16 punti su 20.

7. La Commissione esaminatrice alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e grafici e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

8. Le prove saranno scritte o grafiche ed orali ed avranno luogo nelle località, nei giorni e colle norme che a suo tempo saranno comunicate a ciascun concorrente.

Le prove scritte ed orali verteranno sulle materie di cui all'annesso programma.

9. Le prove scritte saranno due:

La prima prova scritta verterà su un tema di cultura generale e sarà unico per tutti i concorrenti aspiranti al medesimo ramo di servizio.

Per la seconda prova scritta saranno assegnati per ciascun gruppo di concorrenti nello stesso ramo di servizio, tre temi fra i quali i candidati potranno scegliere quello da svolgere.

In luogo della seconda prova scritta gli aspiranti al posto di disegnatore saranno invece sottoposti ad una prova grafica.

10. I concorrenti potranno essere sottoposti ad una prova facoltativa scritta ed orale sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) e sul telegrafo.

Dette prove saranno prese in considerazione solo quando il concorrente dimostri nelle lingue estere di sapere tradurre correntemente senza vocabolario e di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta, e nell'esame del telegrafo, oltrechè conoscere esattamente la teoria, di saper ricevere e trasmettere correntemente.

Per tali esami è assegnato un coefficiente fisso di punti 2 per la prova scritta e di punti 2 per la prova orale per ciascuna lingua e punti 4 pel telegrafo.

Le puntazioni che così verranno assegnate, non dovranno essere valutate in aggiunta alle rimanenti per raggiungere la puntazione minima stabilita per la dichiarazione di idoneità nel concorso, ma potranno solamente essere aggiunte alle rimanenti quando con queste sia stata raggiunta l'idoneità.

11. La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base:

a) al risultato delle prove scritte o grafica e dalla prova orale;

b) al servizio ferroviario prestato, all'anzianità ed agli altri titoli di servizio;

c) alla votazione complessiva degli esami dell'ultimo corso di studio compiuto;

d) al servizio militare prestato come combattente;

e) al risultato delle prove facoltative, tenendo conto di quanto è detto al punto precedente.

Per tale classificazione la Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti così ripartiti:

a) per ciascuna prova scritta o grafica, ed orale punti 20;

b) per il servizio ferroviario precedente, l'anzianità e gli altri titoli di servizio punti 20;

c) per la votazione complessiva degli esami dell'ultimo corso di studio compiuto punti 15;

d) per il servizio militare prestato come combattente, punti 5;

e) dei punti aggiuntivi relativi alle prove facoltative, come è detto al comma precedente.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto complessivamente almeno 32/40 nelle prove scritte o grafica e non meno di 14/20 in una di esse.

12. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato non meno di 74 punti complessivamente, esclusi quelli aggiuntivi, con almeno 32 punti complessivamente nelle prove scritte o grafica, almeno 16 punti nella prova orale e non meno di punti 16 sul servizio ferroviario prestato.

13. La somma dei punti conseguiti dai concorrenti costituirà la classificazione definitiva che determinerà la graduatoria di merito, la quale dovrà essere suddivisa in altre graduatorie distinte a seconda dei posti messi a concorso per ciascuna delle qualifiche.

A parità di votazione saranno preferiti gli orfani di guer-

ra, od i figli degli invalidi della guerra, od i più elevati in grado, o di servizio o di età.

14. Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti che saranno messi a concorso.

15. L'Amministrazione provvederà alla sistemazione dei vincitori del concorso, seguendo l'ordine delle graduatorie.

16. Gli idonei che risulteranno in graduatoria oltre il numero dei vincitori del concorso, che siano rivestiti di una qualifica di grado inferiore all'11° saranno nominati ad una qualifica del grado 11° non appena vi siano posti di pianta disponibili entro i limiti di cui all'art. 60 del Regolamento del personale.

I concorrenti al posto di Sotto capo che non siano in possesso di alcuna abilitazione, in caso di riuscita, saranno nominati segretari; quelli che non siano ancora in possesso di tutte le abilitazioni per i servizi di stazione (movimento compreso) saranno nominati sotto capi e destinati al servizio delle gestioni. Tanto gli uni quanto gli altri saranno poi regolarizzati a Sotto capo (al movimento) quando avranno conseguite tutte le volute abilitazioni.

17. Gli agenti di cui ai due punti precedenti che non avessero a raggiungere nel tempo stabilito la residenza che fosse loro assegnata in dipendenza della promozione al grado superiore, saranno considerati rinunciatari e decaderanno da ogni diritto.

18. La graduatoria di merito, approvata dal Ministro sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 4 giugno 1925.

Il Ministro: CIANO.

Programma delle materie sulle quali verteranno gli esami scritti ed orali per il concorso interno a posti di Segretario tecnico - Segretario - Disegnatore - Assistente lavori - Sotto Capo - come da D. M. del 4 giugno 1925, N. 2544.

Per gli aspiranti a posti di Segretario e di Sotto capo

Regolamento del personale e disposizioni sulle competenze accessorie.

Nozioni generali sulle leggi costitutive dell'Amministrazione.

zione FF. SS. ed ordinamento dell'Amministrazione delle FF. SS.

Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti. Loro obbligatorietà.

Elementi di diritto civile. — Persone fisiche e persone giuridiche, loro capacità — Cittadinanza — Domicilio — Nozioni sui principali istituti di diritto familiare e sui loro effetti giuridici — Diritto di proprietà e sue limitazioni — Contratti (nozioni generali) — Delitti e quasi delitti — Prescrizione.

Elementi di diritto commerciale. — Commercio, merce, atti di commercio — Commercianti — Azienda — Libri di commercio — Persone ausiliarie addette all'esercizio del commercio — Istituti per l'esercizio del commercio: mercati, fiere, borse, magazzini generali, depositi franchi, camere di commercio, consolati.

Obbligazioni commerciali in genere — Assegno bancario — Mandato commerciale — Deposito — Contratto di trasporto ferroviario — Nozioni sul contratto di noleggio — Prescrizione.

Elementi di diritto amministrativo. — Organi dell'Amministrazione centrale — Corpi consultivi centrali e consigli superiori — Corte dei conti — Organi dell'Amministrazione locale; gerarchia locale di ordine governativo e gerarchia di ordine elettivo — Rapporti tra gli impiegati e lo Stato: nozioni generali, doveri, responsabilità e diritti degli impiegati.

Cessazione dal servizio pubblico.

Cenni sulla ingerenza dello Stato sui mezzi di comunicazione e di trasporto.

Cenni sulla Economia dei trasporti. — Mezzi di trasporto; loro sviluppo e conseguenze economiche; caratteri dei vari mezzi di trasporto; principi che presiedono ad essi secondochè siano esercitati dallo Stato o da privati.

Computisteria e ragioneria. — Monete italiane ed estere — Parità monetarie e computi relativi.

Operazioni sui numeri complessi — Interesse semplice e composto — Nozioni generali sulle annualità, ammortamenti, computi e tavole relative. Nozioni sul cambio — Cenni sugli inventari e sui bilanci preventivi e consuntivi.

Nozioni sulla partita semplice e doppia.

Contabilità di Stato. — Cenni sui contratti e servizi ad economia — Nozioni sui pubblici incanti e loro procedimenti e sulla licitazione privata e trattativa privata.

Geografia fisica e politica d'Italia. — Nozioni generali di geografia commerciale ed economica d'Italia — Ferrovie Italiane e collegamenti colle linee estere — Movimento ferroviario italiano; cenni sulla intensità, sulla sua distribuzione nelle varie regioni e sua direzione ai valichi alpini e nei principali porti del Regno.

Principali linee ferroviarie europee — Principali servizi marittimi Mediterranei e transcontinentali.

Materie di servizio per gli aspiranti a posti di Segretario, nel ramo amministrativo.

Attribuzioni dei singoli uffici dei Servizi Personale ed Affari Generali — Ragioneria — Approvvigionamenti nonchè degli Uffici disimpegnati da personale del ruolo amministrativo esistenti presso altri Servizi.

Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

Disposizioni concernenti le pensioni, l'opera di previdenza le assicurazioni obbligatorie e facoltative del personale; le case economiche e le altre istituzioni a favore dei ferrovieri — Nozioni sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Nozioni generali in materia d'infortuni sul lavoro.

Disposizioni relative al rilascio dei biglietti gratuiti e a riduzione.

Cenni sulla statistica dell'esercizio.

Cenni sulle norme riguardanti il patrimonio, i contratti e i servizi ad economia delle FF. SS. — Nomenclatura dei conti e classificazioni fra le principali categorie di entrate e spese — compilazione dei ruoli e tenuta dei conti correnti del personale, mandati di pagamento a disposizione, di anticipazione e fondi di scorta. Mandati d'ordine — Contabilità dei lavari (in conto esercizio, patrimoniale e terzi).

Inventari del materiale d'esercizio — Riassunti contabili.

Materie di servizio per gli aspiranti a posti di Segretario del ramo traffico.

Elementi sui principî economici che regolano la formazione dei prezzi di trasporto — vari tipi di tariffe — Distanze reali e virtuali — Approvazione e modificazione delle tariffe.

Nozioni generali sulle tariffe e condizioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato e loro applicazione pratica.

Concessioni speciali — Concessioni ai membri della Ca-

mera dei deputati e del Senato — Concessioni ai giornalisti — Viaggi degli agenti di pubblica sicurezza — Regolamento per i trasporti militari.

Nozioni generali sui servizi cumulativi e di corrispondenza e sui servizi ferroviari marittimi ed internazionali.

Convenzione di Berna — Cenni sui servizi di lusso della Compagnia dei vagoni-letto — Cenni sui servizi postali — Concessioni di carte di libera circolazione e di biglietti di servizio — Trasporti di servizio — Nozioni generali sulle facoltà delegate al Capo stazione per la risoluzione delle vertenze che più comunemente sorgono nei riguardi del servizio viaggiatori e bagagli — Cenni sulle Agenzie — Nozioni generali sulle norme per il servizio contabile delle stazioni — Nozioni generali sul Regolamento per il servizio doganale delle ferrovie.

Elementi sulle norme e procedure da seguire in via amministrativa e contenziosa per la trattazione di vertenze derivanti da danni fisici alle persone occasionati da accidenti ferroviari, dalle vertenze commerciali in genere, da sequestri e pignoramenti, da anomalie e fatti implicanti il regolamento di polizia ferroviaria — Principali tipi di contratti e di convenzioni interessanti il Servizio Movimento e Traffico.

Attribuzioni degli uffici controlli prodotti.

Materie di servizio per gli aspiranti a posti di Segretario nel ramo ragioneria.

Ordinamento ed attribuzioni del Servizio Ragioneria — Nozioni generali sulla natura e forme del riscontro esercitato dal Servizio Ragioneria sulla regolarità dei documenti di entrata e di spesa, sul servizio di Cassa, sulla gestione dei magazzini, dei depositi, delle officine e sugli inventari.

Cenni sulla contabilità riassuntiva dell'Amministrazione ferroviaria — La nomenclatura dei conti — Riassunti, riepiloghi e prime note — Cenni sulla compilazione del bilancio preventivo del conto consuntivo e dei loro allegati — Nozioni generali sulla classificazione delle entrate e delle spese di gestione — Cenni sul bilancio patrimoniale: natura e classificazione delle attività e delle passività dell'azienda ferroviaria.

Scritture elementari per l'effettuazione del riscontro nelle entrate e nelle spese — Spese complementari e patrimoniali — Nozioni generali sui contratti attivi e passivi — Cenni sul materiale d'esercizio — Pagamenti e riscossioni

delle Casse — Conti correnti di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi, conti correnti del personale, gestioni speciali, ecc.

Il servizio di Cassa e le sue contabilità.

Nozioni generali sulle verifiche eseguite alle Casse, ai Magazzini, ai Depositi ed alle scorte del Servizio Lavori, ai fondi di scorta, al materiale rotabile, galleggiante e d'esercizio.

Cenni sulle ispezioni ai Riparti contabili dei Servizi, delle Sezioni e degli Uffici distaccati.

Materie di servizio per gli aspiranti a posti di Sottocapo.

Attribuzioni degli Uffici del Servizio del Movimento e Traffico e degli impianti dipendenti — Disposizioni disciplinari ed amministrative relative al servizio di dirigenza in una stazione — Regolamento di polizia ferroviaria e relativa istruzione — Disposizioni in materia di infortuni sul lavoro.

Disposizioni legislative, regolamenti, istruzioni, norme, ordini di servizio, circolari e disposizioni in genere riguardanti il Servizio Movimento — Compilazione degli orari numerici e grafici — Utilizzazione del personale di stazione e dei treni e relativi orari e turni di servizio — Disposizioni relative alla organizzazione del servizio in casi straordinari, quale trasporti militari, grande affluenza di viaggiatori e di merci, interruzioni di linea e simili — Impianti di stazioni, apparecchi di segnalamento e di sicurezza telegrafici e telefonici — Binari di raccordo — Disposizioni riguardanti il servizio economico.

Veicoli e loro attrezzi — Ripartizione ed utilizzazione del materiale rotabile — Illuminazione e riscaldamento dei veicoli.

Nozioni relative alle tariffe e condizioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato, alle concessioni speciali, al regolamento per i trasporti militari, ai servizi cumulativi, ai servizi ferroviari e marittimi e ai servizi lacuali ed automobilistici che interessano le ferrovie nonchè ai trasporti di servizio — Servizio di lusso della Compagnia dei vagoni-letto — Nozioni sul servizio doganale relativo alle ferrovie — Servizi postali.

Prova pratica di telegrafia.

Per gli aspiranti a posti nel ramo tecnico dei Servizi Lavori e Costruzioni e Materiale e Trazione (Segretari tecnici - Disegnatori - Assistenti lavori).

Nozioni generali sulla resistenza dei materiali.

Id. id. sulle macchine.

Id. id. sulla tecnologia meccanica.

Id. id. chimica industriale.

Id. id. sugli impianti ferroviari e sul materiale rotabile (locomotive e veicoli).

Id. id. sugli impianti elettrici.

Id. id. sul materiale da costruzioni.

Id. id. sulla soprastruttura delle linee ferroviarie e sugli impianti fissi.

Id. id. sulla circolazione e sull'esercizio.

Linee ferroviarie italiane — collegamento con le ferrovie estere — Movimento ferroviario italiano — sua distribuzione — direzione ed intensità — Vie di comunicazione e mezzi di trasporto — Cenni sulla navigazione interna e sui servizi automobilistici — Nozioni generali di geografia politica e commerciale italiana.

Regolamento del personale e disposizioni sulle competenze accessorie — Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

Nozioni generali sulle leggi per gli infortuni degli operai sul lavoro — Criteri generali per la misura e valutazione dei lavori — Prefazione dell'orario generale di servizio.

Ordinamento ed attribuzioni dei Servizi Lavori e Costruzioni — Materiale e Trazione.

Materie di servizio per gli aspiranti a posto di Segretario tecnico del Servizio Lavori e Costruzioni.

Nozioni generali di topografia.

Id. id. sui lavori di terra, opere d'arte e gallerie.

Id. id. sulle costruzioni murarie, metalliche ed in cemento armato.

Id. id. sugli apparati centrali.

Id. id. sugli impianti fissi di trazione elettrica.

Ordinamento ed attribuzioni del Servizio Lavori e Costruzioni e dei dipendenti impianti.

Disposizioni di legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

- Procedura per l'espropriazione per pubblica utilità.
- Disposizioni del Codice civile in materia di servitù legali.
- Norme sulla compilazione e presentazione dei progetti per lavori lungo le linee e sugli appalti e relativi contratti.
- Conoscenza dei capitolati generali tecnico ed amministrativo d'appalto del Regolamento (luglio 1906) per la giudicazione e gestione delle opere.
- Compilazione e revisione dei conti consuntivi.
- Liquidazione fiscale dei lavori.
- Disposizioni sugli orari e sui turni di servizio.

Materie di servizio per gli aspiranti a posto di Segretario tecnico del Servizio Materiale e Trazione.

- Istruzioni tecniche principali relative alle locomotive ed ai veicoli.
- Istruzioni sul freno Westinghouse.
- Istruzioni sulle visite e prova delle vetture.
- Nozioni speciali relative alla condotta delle locomotive a vapore ed ai locomotori elettrici.
- Ordinamento ed attribuzioni dei singoli uffici del Servizio Materiale e Trazione e degli impianti dipendenti.
- Regolamento del personale e disposizioni sulle competenze accessorie.
- Regolamento speciale delle officine.
- Disposizioni sugli orari e sui turni del personale.
- Prefazione dell'orario generale di servizio.

Materie di servizio per gli aspiranti al posto di Assistente lavori nel Servizio Lavori e Costruzioni.

- Nozioni generali di topografia.
- Id. id. sui lavori di terra, opere d'arte e gallerie.
- Id. id. sulle costruzioni murarie, metalliche ed in cemento armato.
- Id. id. sugli armamenti, congegni fissi e sugli apparati centrali.
- Id. id. sulla compilazione e presentazione di progetti per lavori lungo la linea.
- Ordinamento ed attribuzioni dei singoli uffici del Servizio Lavori e Costruzioni e degli impianti dipendenti.

Disposizioni sugli orari e sui turni di servizio del personale.

Norme sugli appalti e contratti di lavori.

Conoscenza dei capitolati generali tecnico ed amministrativo di appalto, del Regolamento (luglio 1906) per l'aggiudicazione e gestione delle opere, delle prescrizioni tecniche per i materiali da costruzione, delle norme per la prova di accettazione degli agglomerati idraulici.

Compilazione dei libretti di misura dei lavori e delle provviste; dei libretti per lavori in economia — computi metrici delle qualità dei lavori.

Situazioni provvisorie consuntive.

Attribuzioni degli assistenti dei lavori.

Prefazione dell'orario generale di servizio.

Circolazione dei convogli.

Materie di servizio per gli aspiranti a posti di Disegnatore.

Prova grafica — Per gli aspiranti a posti di Disegnatore nel Servizio Lavori e Costruzioni la prova grafica consisterà nello sviluppo di un tema di disegno topografico od architettonico.

Per gli aspiranti a posti di Disegnatore nel Servizio Materiale e Trazione la prova grafica consisterà nello sviluppo di un progetto di un organo meccanico.

COMUNICATO

AGENTI DESTITUITI O LICENZIATI perchè condannati per delitti contro la proprietà

COGNOME, NOME e Matricola	Qualifica	Motivo della condanna
MAZZA Alberto (153432)	Operaio di 1 ^a classe	Condannato a sei mesi di reclusione per furto di tubi di ferro, commesso a Taranto in danno dell'Amministrazione la sera del 16 febbraio. 1921. (Sentenza 3 dicembre 1924 della Corte d'Appello di Bari).
SPIGOLI Alfredo (230614)	Manovale	Condannati a mesi cinque e giorni venticinque di reclusione ciascuno, per furto di carbone commesso allo scalo ferroviario di Borgo S. Lorenzo anteriormente al 16 giugno 1922. (Sentenza 23 luglio 1924 della Corte d'Appello di Firenze).
MAZZI Curzio (221017)	Manovale	

Parte II — N. 24 - 11 giugno 1925.

Ordine di servizio N. 59.**Trasporti di bestiame da e per Milano - Estensione delle abilitazioni a Milano Lambrate stazione e conseguenti variazioni nelle abilitazioni delle altre stazioni del Comune di Milano.**

Come da ordinanza del Municipio di Milano, d'accordo colla nostra Amministrazione, dal giorno 16 giugno 1925, tutti i trasporti di bestiame non destinato alla macellazione da e per Milano, saranno da effettuare esclusivamente da e per la stazione di Milano Lambrate anche se per i medesimi non sia stato chiesto l'inoltro con i treni diretti od accelerati.

Il solo bestiame equino non da macello potrà essere spedito o destinato anche da o per le altre stazioni situate nel comune di Milano purchè, beninteso, le stazioni stesse siano abilitate al servizio bestiame.

Per quanto riguarda le modificazioni da apportare alla parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) vedansi gli allegati A e B al presente ordine di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Allegato A all'ordine di servizio N. 59-1925.

Nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) la nota stampata in calce alla pagina 45 dovrà essere sostituita dalla seguente:

(6) Esclusi i trasporti di bestiame bovino, ovino, suino ed equino da macello da effettuare solo da e per Milano, P. Genova Scalo Bestiame, ed i trasporti di bestiame bovino, ovino e suino, non da macello, da effettuare solo da e per la stazione di Milano Lambrate

La nota (9) stampata in calce alla pagina 54 dovrà essere sostituita dalla seguente:

(9) Limitatamente ai soli trasporti di bestiame equino non da macello da eseguire, dietro richiesta dei mittenti, in base alle condizioni di tariffa, con i treni diretti ed accelerati. Sono quindi esclusi i trasporti di bestiame bovino, ovino, suino ed equino da macello da effettuare solo da e per Milano P. Genova Scalo Bestiame ed i trasporti di bestiame bovino, ovino e suino non da macello da effettuare solo da e per la stazione di Milano Lambrate.

La nota (6) stampata in calce alla pagina 60 dovrà essere sostituita con la seguente:

(6) Esclusi i trasporti di bestiame bovino, ovino, suino ed equino da macello da effettuare solo da e per Milano P. Genova Scalo Bestiame, ed i trasporti di bestiame bovino, ovino e suino non da macello, da effettuare solo da e per la stazione di Milano Lambrate.

La nota (3) stampata in calce alla pagina 77 dovrà essere sostituita con la seguente:

(3) Esclusi i trasporti di bestiame bovino, ovino, suino ed equino da macello da effettuare solo da e per Milano P. Genova Scalo Bestiame, ed i trasporti di bestiame bovino, ovino e suino, non da macello, da effettuare solo da e per la stazione di Milano Lambrate.

Allegato B all'ordine di servizio N. 59-1925.

Nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) le note stampate in calce alla pagina 55 dovranno essere sostituite con le seguenti:

- (1) Con Sezione Doganale di sussidio alla R. Dogana Principale di Via Melegniore Giola, alla quale è allacciata.
- (2) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto del Comune di Milano, avente stabilimento raccordato.
- (3) Limitatamente ai trasporti a piccola velocità.
- (4) Esclusi i trasporti in arrivo vincola'i a dogana.
- (5) Limitatamente:

(a) ai trasporti di numerario, carte valori, oggetti d'arte e di collezione, seterie, me-jetti, pizzi a mano e feretri;

(b) ai trasporti di merci per i quali sia stato chiesto l'inoltro con treni diretti ed accelerati;

(c) ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, da e per gli stabilimenti allacciati alla stazione;

(d) ai trasporti di bestie bovino, ovino, suino ed equino non da macello anche se non sia stato richiesto l'inoltro con treni diretti ed accelerati.

Sono esclusi i trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, di carne macellata fresca, ed i trasporti di bestie bovino, ovino, suino ed equino da macello, da effettuare solo da e per Milano P, Genova Scalo Bestiame.

(6) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, da e per gli stabilimenti allacciati alla stazione, (7) Limitatamente ai trasporti da e per gli stabilimenti allacciati alla stazione.

(8) Esclusi i trasporti di numerario, carte-valori, oggetti d'arte e di collezione, seterie, merletti, pizzi a mano e feretri, ed esclusi anche i trasporti da inoltrarsi coi treni diretti ed accelerati. Sono inoltre esclusi i trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, di carne macellata fresca da effettuare solo da e per Milano Porta Genova Scalo Bestiame.

(9) Limitatamente a quello equino non da macello. Il bestie bovino, ovino, suino ed equino da macello deve essere esclusivamente indirizzato o spedito da Milano P, Genova Scalo Bestiame.

(10) Limitatamente ai trasporti per conto delle Ditte affittuarie dei magazzin, raccordati. Sono esclusi in arrivo i trasporti di merci infiammabili ed esplosivi delle categorie 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'Allegato n. 7 alle Condizioni e tariffe per trasporti delle cose.

(11) Stazione avente raccordo collo Scalo Bestiame al quale sono da indirizzare o dal quale sono da eseguite, esclusivamente, i trasporti di bestie bovino, ovino, suino ed equino da macello in destinazione od in provenienza dal Comune di Milano.

Lo scalo medesimo è anche ammesso ad effettuare ed a ricevere i trasporti di carni macellate.

(12) Esclusi i trasporti in arrivo vincola'i a dogana, i quali sono da indirizzare a Milano Centrale, se caricati a bagaglio o a grande velocità, ed a Milano Fortini se caricati a piccola velocità. Fanno eccezione i trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, indirizzati a Ditte avanti stabilimenti allacciati alla stazione, come è stabilito dall'art. 92 delle Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie » (edizione 1924).

(13) Limitatamente alle spedizioni da e per la linea di Mortara per quanto riguarda i soli trasporti in piccole partite. Per quanto riguarda le uve fresche, le uve pagiate ed i mosti, il servizio è limitato ai soli trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, da determinate linee. I trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, di carni macellate debbono indirizzarsi ed eseguirsi a « Milano Porta Genova Scalo Bestiame ».

Segu' Allegato B all'ordine di servizio N. 59-1925.

(14) Esclusi i trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, in arrivo vincolati a dogana, i quali sono da indirizzare a Milano Centrale se carteggiati a bagaglio o a grande velocità, ed a Milano Farini, se carteggiati a piccola velocità. Fanno eccezione i trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, indirizzati a Ditte aventi stabilimenti allacciati alla stazione, come è stabilito dall'art. 92 delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie » (edizione 1924).

(15) Per quanto riguarda le uve fresche, le uve pigiate ed i mosti, il servizio è limitato ai soli trasporti da determinate linee.

(16) Limitatamente a quello equino non da macello. Il bestame bovino, ovino, suino ed equino da macello deve essere indirizzato a Milano P. Genova Scalo Bestiame o spedito da questo scalo. La stazione di Milano Porta Vittoria è però ammessa ai trasporti in arrivo di bestame suino da macello destinato alla Società Magazzini Refrigeranti e Ghiaccio. Artificiale Gondrand-Mangili, e di bestame bovino, da macello destinato alla Società Anonima di Macellazione, aventi entrambe binario raccordato.

(17) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, eseguiti per conto delle seguenti Ditte aventi stabilimenti raccordati: Società Anonima Smalterie Italiane - Società Anonima Acciaierie e Ferrerie Lombarde - Società Anonima Fonderia Milanese d'acciaio - Società Vetraria E. Ponzoni e C. - Società Reh e C. di Asfaldi S. Valentino - Società Anonima Ghisla e Combastibili - Società Anonima Tecnomasio Italiano Brown Boveri - Società Nazionale Ferro Metalli Corboni Lucchi Primo - Municipio di Milano per Officina Elettrica - Beghè e Chiaretta - Vetreria A. Lusvardi e C. - Società Gaz e Cole Milano - Municipio di Milano Magazzino Camporico - Società Anonima Officine Meccaniche - Magazzini Generali Raccordati di Porta Romana - Distillerie Italiane - Primo Sindacato Agrario Cooperativo di Milano - Candiani Eilena - Francesco De Santis e Figli - Società Anonima Edizioni di Elettricità - Società Anonima Fratelli Feltrinelli - Società Generale Macchine Edili - Colombo Abramo e C. - Colombo Ugo e C. - Società Ossigeno ed altri gaz - Afro Ballari - Vincenzo Zoppi.

(18) Esclusivamente per trasporti militari in conto corrente.

(19) Esclusi:

(a) i trasporti di numerario, carte-valori, oggetti preziosi, oggetti d'arte e di collezione, merletti e pizzi a mano, setole, pelli da pellicceria e pellicce manifatturate;

(b) i trasporti di merci da eseguire, dietro richiesta dei mittenti, con i treni diretti;

(c) i trasporti di feretri da eseguire, dietro richiesta dei mittenti, con i treni diretti ed accelerati;

(d) i trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, da eseguire, dietro richiesta dei mittenti, coi treni diretti nonchè i trasporti in arrivo e partenza di carni macellate, ad eccezione di quelli per conto della Società Magazzini Refrigeranti e Ghiaccio, artificiale Gondrand e Mangili, avente binario raccordato.

(20) Esclusi i trasporti da eseguire, dietro richiesta dei mittenti, con i treni diretti.

(21) Esclusi dal servizio locale. Funziona esclusivamente quale ufficio di transito per trasporti, da e per le Ferrovie Nord Milano, di merci a piccola velocità nonchè per quelli a grande velocità di bestame ovino, bovino, suino ed equino da macello in partenza o destinazione di Milano Porta Genova Scalo Bestiame. Per tramite della stazione di Mozzate (linea Saronno-Varese-Laveno) delle Ferrovie Nord Milano si effettua il servizio di corrispondenza, con la Tranvia Mozzate - Como esercitata dalla Società Elettrica Comense - A. Volta.

(22) Stazione transito di mare per il servizio con la Società Siciliana di Navigazione a vapore.

(23) Per i trasporti di merci in partenza funziona apposita stazione nell'Agenzia di Città.

Ordine di servizio N. 60.

Trasporti per conto delle Società Cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite tra agenti delle Ferrovie dello Stato.

La Società « Alleanza Cooperativa Edilizia ferrovieri Alto Adige » di Bolzano è ammessa a fruire, per le proprie spedizioni, della riduzione di tariffa di cui il regolamento sui trasporti per conto delle Società cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite tra agenti delle Ferrovie dello Stato, pubblicato con l'Ordine di Servizio n. 82-1920.

Il nome della ditta Società deve quindi essere aggiunto nell'elenco allegato A al citato regolamento.

Distribuito agli agenti delle classi 5 e 22.

Circolare N. 32.

Soppressione laboratori di confezione.

Si porta a conoscenza del personale interessato che i sottoindicati Laboratori di sartoria hanno cessato di essere corrispondenti della Ditta Antonio *Marziale* di Roma:

Carlo Delvecchio, piazza Plebiscito, 23, ANCONA;

Arturo A. Pardo, Via Orefici, 4, BOLOGNA;

Cisotto e Bernardi, Corso Vitt. Eman., 54, GORIZIA.

In seguito a quanto sopra dovranno essere radiati dalla Circolare 57 (B. U. 46-1923) gl'indirizzi dei sarti di Ancona e Bologna, mentre dovrà ritenersi completamente abrogata l'altra Circolare n. 33-1924, riflettente il Laboratorio di Gorizia.

Il Direttore Generale

ODDONE.

Parte II — N. 24 — 11 giugno 1925.

Comuni

G

LA

Rivern
tallie
luce
km.
Viare

Impiat
per
Nov
ven
Bo

Costru
gabl
da c
di p
mon
nino
Gem

Costru
tre n
trav
nel
sul
km.
Batt
in so
meta
oper

Parte

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Riverniciatura travate metalliche al ponte a tre luce sul fiume Serchio al km. 7 + 231,79 della linea Viareggio	T. P.	Ore 10 25 giugno 1925	22.000	Sezione Lavori Pisa
Impianto di condotta d'acqua per servire la stazione di Novi Città con acqua proveniente dalla galleria di Borlasca	L. P.	Ore 12 27 giugno 1925	160.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione di un pennello in gabbioni a difesa della sponda destra del Tagliamento di proprietà ferroviaria a monte della fermata di Cornino della linea Cosarsa-Gemona	C. fiduciario	Ore 10 1° luglio 1925	90.000	Sezione Lavori Udine
Costruzione di un ponte con tre impalcature formate con travi di ferro incorporate nel calcestruzzo di cemento sul torrente Castiglione al km. 244 + 740 della linea Battipaglia-Reggio Calabria, in sostituzione della travata metallica attualmente in opera	L. P.	Ore 12 2 luglio 1925	138.000	Sezione Lavori Cosenza

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Iniezione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione e posa di una nuova travata al km. 190.381 della linea Piedicolle Trieste C. M.	T. P.	Ore 12 1° luglio 1925	50.000	Sezione Lavori Trieste
N. 40 (quaranta) cannelli per saldatura ossiacetilenica su ferro, ghisa e rame, con dotazione di 7 punte ciascuno, per una erogazione oraria da litri 100 a litri 1500 di gas acetilene Per consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Firenze	T. P.	25 giugno 1925	—	Ufficio 3° Servizio Materiale e Trazione Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Due caldaie multitubolari a tubi verticali, complete di tutti gli accessori (escluso griglia e facciata forno) e munite ciascuna di surriscaldatore ed economizzatore, rispondenti alle caratteristiche seguenti: Superficie caldaia m ² 100. Pressione normale di lavoro 10 Cg./cm ² . Temperatura del surriscaldamento 275°. Le due caldaie sono destinate all'Officina d. Taranto	T. P.	25 giugno 1925	—	Ufficio 3° - Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Fornitura di n. 16 motori elettrici asineroni trifasi, per corrente a 220 volt - periodi 50 - Potenze da 1 a 12 kw con accessori e di n. 1 elettromagnete per il freno della gru per la Centrale della Chiappella (Genova)	T. P.	20 giugno 1925	—	Ufficio 2° Servizio Materiale e Trazione Viale Principessa Margherita, 52 Firenze

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di n. 4 compres- sori d'aria - pressione finale di 125,150 kg. cm. ² - vo- lume di aria aspirata all'ora circa 5000 litri; e relativi motori elettrici asincroni trifasi, per corrente a 120 volt - periodi 16,7 completi di accessori	T. P.	20 giugno 1925	—	Ufficio 2° Servizio Materiale e Trazione Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
Fornitura di un gruppo mo- topompa per lavaggio e riem- pimento caldaie locomotive portata almeno mc. 0,200 al minuto primo. Motore elettrico asincrono trifase, per corrente a 260 volt, 50 periodi, potenza Kw. 4,5 con accessori, per il Deposito Locomotive di Firenze C. M.	T. P.	30 giugno 1925	—	Idem

LAVORI, FORNITURE, VENDITE		L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	Sbarre manovrabili a di- stanza ed accessori per dette	L. P.	23-6-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 3° Roma
N.º	40.000 Portapenne comuni	T. P.	25-6-1925	Id. Ufficio 2° Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. F. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio Incaricato delle pratiche
N.º	10.000	Rotoli di carta igienica per gabinetti	T. P.	27-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	6000	Beccucci di ottone a petrolio del N. 10	L. P.	27-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	3650	Scatole di puntine per disegnatori e fermacarte di filo mezzano e ad angolo	T. P.	30-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	43	Grosse di pennelli per colla liquida	T. P.	3-7-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Kg.	75.000	Cenci di cotone colorati	L. P.	4-7-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	200	Falcetti a mano con manico di legno, dis. F. S. n. 1784	T. P.	21-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.
MI.	150.000	Trefolo bimetallico	L. P.	23-6-1925	Id. Ufficio 3º Id.

Il Direttore Generale


ODDONE.



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì



INDICE

PARTE PRIMA — Leggi e decreti :

7 maggio 1925 — R. D. L. n. 740, riguardante la concessione di agevolazioni di carriera ai ferrovieri ex combattenti muniti di titolo di studio Pag. 323

24 maggio 1925 — L. n. 821, riguardante la conversione in legge del R. decreto 10 luglio 1924, n. 1142, col quale vennero istituiti, presso il Ministero delle comunicazioni, due nuovi posti di Sottosegretario di Stato 325

29 settembre 1924 — D. M. contenente modificazioni ed aggiunte al decreto Ministeriale 23 febbraio 1924, circa facilitazioni di viaggio a favore dei mutilati, invalidi e parenti di caduti in guerra » 326

4 giugno 1925 — D. M. n. 2548, che approva le norme con le quali vengono stabilite le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni d'avanzamento » 327

PARTE SECONDA — Ordini, generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata :

Ordine di servizio n. 61 — Attivazione a Savona Fornaci di un posto di movimento e di un fascio binari per smistamento treni merci Pag. 263

Circolare n. 33 — Impermeabili gommati con fodera di lana » 266

Circolare n. 34 — Censimento carrozze fuori circolazione per guasti » 267

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata :

Comunicazioni Pag. 175

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 740, riguardante la concessione di agevolazioni di carriera ai ferrovieri combattenti muniti di titolo di studio. (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580;

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1607;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1818;

Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo ed il terzo comma dell'art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, sono sostituiti dai seguenti:

« 1° comma. — Agli agenti di qualunque grado delle Ferrovie dello Stato nominati stabili, in prova o del ruolo aggiunto con decorrenza 21 ottobre 1923 o anteriore, i quali durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio per almeno sei mesi (escluso il computo delle frazioni) come militari con buona condotta in zona di operazioni, ovvero abbiano comunque acquistato titolo oltre alla applicazione dell'art. 3 (o 5) anche a quella dell'art. 4, e che al 21 ottobre 1923 erano provvisti del titolo di studio prescritto, potranno chiedere il passaggio al grado per accedere al quale in base ai regolamenti vigenti per il personale delle Ferrovie dello Stato occorre il titolo di studio predetto ».

« 3° comma. — Dopo il collocamento del personale di cui ai due comma precedenti e non oltre i tre anni dalla data del presente decreto, gli agenti dei gradi indicati al precedente comma, che si trovano nelle condizioni di cui al primo

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° giugno 1925, n. 126.

comma del presente articolo, i quali rivestirono il grado di sottufficiale durante la guerra 1915-18, ed in ogni modo non oltre il giorno di armistizio sui vari fronti, potranno, anche se sprovvisti del titolo di studio, chiedere di far passaggio ai posti di aiutante applicato o di commesso (delle stazioni o dei magazzini) ».

Art. 2.

Anche le domande già presentate dagli interessati nei termini ed alle condizioni stabilite con proprio decreto dal Ministro per le comunicazioni a mente dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1818, dovranno essere prese in considerazione ed esaminate subordinatamente alle condizioni previste nel precedente articolo.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei Regi decreti 25 settembre 1924, n. 1607; 30 ottobre 1924, n. 1818, o nel presente decreto, che modificano parzialmente il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, hanno vigore dalla stessa data di applicazione di quest'ultimo Regio decreto; però non saranno tenuti gli interessati alla restituzione delle somme eventualmente già percepite in più per una prima liquidazione dei compensi economici di cui agli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, in confronto a quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1607.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, il Guardastgilli: ROCCO.

LEGGE 24 maggio 1925, n. 821, riguardante la conversione in legge del R. decreto 10 luglio 1924, n. 1142, col quale vennero istituiti, presso il Ministero delle comunicazioni, due nuovi posti di Sottosegretario di Stato. (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1142, che istituisce presso il Ministero delle comunicazioni due nuovi posti di Sottosegretario di Stato, è convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 giugno 1925, n. 133.

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1924, *contenente modificazioni ed aggiunte al decreto Ministeriale 23 febbraio 1924, circa facilitazioni di viaggio a favore dei mutilati, invalidi e parenti di caduti in guerra* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1924, che accorda facilitazioni di viaggio ai mutilati, invalidi di guerra e parenti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Udito il Consiglio di amministrazione per le ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto Ministeriale 23 febbraio 1924 che contempla le facilitazioni di viaggio a favore dei mutilati, invalidi e parenti di caduti in guerra, vanno apportate le seguenti modificazioni e aggiunte:

Il secondo capoverso del comma a) è sostituito dal seguente:

« Quando l'assegno di superinvalidità sia concesso per infermità elencate nelle lettere A, B e C nel numero 1 delle lettere D, E ed F della tabella E sopradetta è accordato il viaggio gratuito alla persona che eventualmente accompagna il grande invalido ».

Il comma b) è sostituito dal seguente:

« b) Applicazione della tariffa militare con bollo, senza limitazione nel numero dei viaggi, a n. 35 membri del Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, a n. 19 membri dell'Associazione nazionale combattenti, ed a n. 16 componenti in rappresentanza centrale dell'Associazione nazionale madri, vedove e fami-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 giugno 1925, n. 135.

Decreta :

Sono approvate le annesse Norme con le quali vengono stabilite le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni d'avanzamento.

Roma, li 4 giugno 1925.

Il Ministro: CIANO.

**Costituzione e funzionamento delle Commissioni
di avanzamento.**

1.

Le Commissioni di avanzamento istituite con l'art. 55 del Regolamento del Personale, approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, sono:

la Commissione centrale;
le Commissioni locali.

Le Commissioni locali si suddividono in:

Commissioni locali di Servizio;
Commissioni locali di Compartimento.

2.

La Commissione centrale d'avanzamento è presieduta dal Direttore generale e ne fanno parte i Vice Direttori generali ed i Dirigenti dei Servizi Centrali.

3.

Le Commissioni locali di Servizio sono presiedute per ciascun Servizio dal Dirigente e ne fanno parte i funzionari incaricati della sostituzione di esso Dirigente, nonché i Dirigenti dei singoli Uffici, purchè di grado non inferiore al 3° od immessi ufficialmente nelle relative funzioni.

4.

Le Commissioni locali di Compartimento sono presiedute dal Capo del Compartimento e, per la Delegazione di Cagliari, dal Capo della Delegazione stessa e composte, per ciascuna specialità di servizio, dal Capo della rispettiva

unità e dai Capi dei relativi Uffici, purchè di grado non inferiore a quello per il quale gli agenti sono da scrutinarsi o comunque di grado non inferiore al 5°.

Per le Sezioni di Trazione le Commissioni saranno composte oltrechè del Presidente e del Capo della Sezione, degli Ispettori capi che coadiuvano il Capo della Sezione nella dirigenza, nonchè dei Capi degli Uffici amministrativi e contabili, purchè di grado non inferiore al 5°.

Le Commissioni di cui al presente articolo per ciascun Compartimento e per la Delegazione di Cagliari sono le seguenti:

Una Commissione per la Sezione Movimento e Traffico;

Una Commissione per la Sezione Materiale e Trazione;

Una Commissione per ciascuna delle Officine indicate nell'art. 7 dell'Ordine di Servizio n. 6 del 1920;

Una Commissione per ogni Sezione Lavori di ciascun Compartimento, tenendo conto che gli agenti addetti agli Uffici Patrimoniali ed agli Uffici Speciali dovranno essere scrutinati col personale della Sezione Lavori alla quale tali Uffici trovansi aggregati agli effetti amministrativi.

I Capi degli Uffici stessi partecipano ai lavori della Commissione locale in qualità di membri effettivi.

Per il Compartimento di Palermo dovrà essere istituita inoltre una Commissione per il personale dell'Esercizio Ferrovie Secondarie, la quale sarà composta del Capo Compartimento — Presidente, del Dirigente l'Esercizio, nonchè — a seconda del personale da scrutinare — dei funzionari preposti ai vari rami di servizio, purchè di grado non inferiore al 5°.

5.

I componenti delle Commissioni debbono temporaneamente allontanarsi dall'adunanza ogni volta trattasi di provvedimenti relativi ad agenti di grado effettivo pari o superiore o che siano loro rispettivi parenti od affini fino al 4° grado inclusivamente, nel quale ultimo caso si fa luogo alla temporanea surrogazione del membro della Commissione stessa con l'agente che nella gerarchia amministrativa è incaricato della sua sostituzione, purchè di grado non inferiore al 5°.

Per la validità delle adunanze delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, compreso il Presidente: nel caso in cui occorra addivenire a votazioni le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti e qualora risulti parità di voti favorevoli e contrari, ha prevalenza il voto del Presidente.

La votazione si effettua seguendo, in senso inverso, l'ordine gerarchico dei membri, e cioè incomincia a votare quello meno elevato in grado o meno anziano.

Le Commissioni sono assistite da un agente, con le funzioni di Segretario, designato del Presidente.

I componenti le Commissioni di avanzamento, nonché il Segretario, sono tenuti al segreto d'ufficio.

Il Segretario non può assistere all'adunanza ogni volta siano in discussione provvedimenti relativi ad agenti di grado pari o superiore a quello da lui rivestito o che siano suoi parenti od affini sino al 4° grado inclusivamente.

Nei casi di cui al precedente comma le funzioni di Segretario vengono esercitate da un membro della Commissione, designato dal Presidente.

6.

La Commissione centrale d'avanzamento forma le graduatorie per le promozioni al grado 2° e rivede le proposte delle Commissioni locali di Servizio e di Compartimento, per le promozioni ai gradi 3° e 10° compresi (esclusi i cassieri di 2ª classe), fondendole in graduatorie uniche per grado e per Servizio.

Per le promozioni alle sottoindicate qualifiche del grado 10° provvedono definitivamente le Commissioni locali come all'art. 8 seguente:

- Macchinista di 1ª classe;
- Conduttore capo di 1ª classe;
- Sorvegliante della linea di 1ª classe;
- Sotto capo tecnico di 1ª classe;
- Capo verificatore di 1ª classe.

7.

Le Commissioni locali dei Servizi, per il personale addetto agli Uffici centrali ed a quelli distaccati, compilano gli elenchi nominativi dei propri agenti da servire per le promozioni ai gradi dal 3° al 10° compresi (escluse per il Servizio Ragioneria le designazioni per la qualifica di Cassiere di 2ª classe), da sottoporsi alle decisioni della Commissione centrale di avanzamento e concretano in via definitiva le graduatorie per le promozioni ai gradi inferiori al 10°.

8.

Le Commissioni locali di Compartimento compiano (mandandone un esemplare in comunicazione ai Capi dei rispettivi Servizi Centrali del Movimento e Traffico, del Materiale e Trazione, e dei Lavori e Costruzioni) gli elenchi nominativi dei propri agenti, escluse le qualifiche di cui al precedente art. 6, da servire per le promozioni ai gradi dal 3° al 10°, e forniscono a richiesta gli elementi che i detti Capi di Servizio ritenessero occorrenti, per averne norma nel riferire in sede di Commissione centrale.

Le Commissioni locali di Compartimento formano inoltre le graduatorie definitive per le promozioni ai gradi inferiori al 10°, nonchè per quelle alle qualifiche elencate al precedente art. 6.

Il personale addetto agli Uffici di Segreteria dei Capi Compartimento viene scrutinato dalla Commissione locale del Servizio Personale e Affari generali sulla base delle referenze fornite dai Capi Compartimento.

9.

Per effetto del disposto dell'art. 134 del Regolamento del Personale i Presidenti delle Commissioni di avanzamento inviteranno a partecipare alle sedute delle Commissioni stesse il Comandante di gruppo di Legioni od i Consoli delle Legioni compartimentali ogni qual volta debbasi procedere allo scrutinio di categorie di personale alle quali appartengono agenti addetti in servizio continuativo alla Milizia ferroviaria, tenendo presente la limitazione stabilita dall'ultima parte del citato art. 134.

10.

Le modalità per la compilazione degli elenchi da parte delle Commissioni locali di Servizio e di Compartimento, nonchè della Commissione centrale verranno stabilite con ulteriori provvedimenti Ministeriali.

Roma, addì 4 giugno 1925.

Il Ministro: CIANO.

Ordine di servizio N. 61.**Attivazione a Savona Fornaci di un posto di movimento e di un fascio binari per smistamento treni merci.**

(Vedere O. S. N. 145-1916 e Circolare N. 11-1917 del Compartimento di Genova).

Dalle ore 12 del giorno 25 giugno 1925 verranno attivati a Savona Fornaci un posto di movimento situato al Km. 41.571 ed un fascio di binari per smistamento treni merci.

Detto fascio è costruito alla sinistra della linea Ventimiglia-Genova ed è allacciato — lato Vado — col binario di corsa mediante comunicazione il cui deviatoio, preso di punta dai treni dispari, trovasi al km. 41.739,68.

Per la protezione del nuovo allacciamento verranno nello stesso tempo attivati i segnali specificati nel seguente prospetto:

Numero d'ordine	SEGNALE	SIGNIFICATO	Ubicazione Rispetto ai treni ai quali coman- da e prog. chilo- metrica Dal segnale di 1. ^a categoria corri- spondente	Distanza in metri			
				Dalla punta del deviatoio preso di punta	Dalla traversa li- mito di stazion- amento del devia- toio preso di cal- cio	Dall'asse del Posto di Movim. Cab. F. Posto di blocco, N. 14	
1	Semaforo a piantana dritta ad un'ala a di avviso	Preavviso del segnale di cui al N. 2	sinistra Km. 40.892	995	—	—	—
2	Semaforo a piantana dritta ad un'ala di 1. ^a categoria	Protezione verso Savona Letimbro-Segnale di blocco Comanda ai treni pariprovenienti da Savona Letimbro e diretti a Vado	sinistra Km. 41.587	—	—	95	16
3	Semaforo a piantana dritta ad un'ala di partenza	Segnale di blocco - Comanda ai treni pari in partenza dal Posto di Movimento di Fornaci per Vado	destra Km. 41.663	—	—	19	92
4	Semaforo a piantana dritta a due ordini di ali: superiore ad un'ala di 1. ^a categ; inferiore ad ali accoppiate di 1. ^a categoria e di avviso	Protezione verso Vado - L'ala di 1. ^a categ. superiore comanda ai treni dispari provenienti da Vado e diretti al Posto di Movimento di Fornaci - L'ala di 1. ^a categ. inferiore comanda ai treni che si dirigono a Savona Letimbro è la relativa ala accoppiata e di preavviso del semaforo a due ordini di ali di protezione di detta stazione	sinistra Km. 42.033	ala di av- viso 835	294	—	462
5	Semaforo a piantana dritta ad un'ala di avviso	Preavviso del segnale di cui al N. 4	sinistra Km. 42.861	828	—	—	1200
6	Segnali bassi diversi (marmotte)	Hanno il significato regola- mentare e sono impiantati all'estremità di alcuni bi- nari del posto di movimento per proteggere i deviatoi ma- novrati dall'apparato cen- trale					

I segnali di cui sopra ed i deviatoi che interessano il ricevimento e la partenza dei treni verso Vado saranno manovrati a mezzo di un apparato centrale idrodinamico da 30

leve disposto in apposita cabina addossata al fabbricato « Ufficio movimento » del posto di cui trattasi.

Coll'occasione la Cabina E esistente al Km. 40.878,74 a sinistra dei treni nel senso Savona-Ventimiglia verrà soppressa ed i relativi segnali, deviatori e consensi verranno manovrati da un apparato Saxby da 9 leve collocato in altra Cabina E costruita al Km. 40.873,24 ed a destra dei treni nel senso suddetto.

La cabina del nuovo posto di movimento verrà denominata Cabina F.

Il posto di blocco N. 14 verrà trasportato alla Cabina F la quale a mezza di appositi apparecchi completerà inoltre i consensi che la Cabina E dà alla Cabina D per la manovra dei segnali di partenza da Savona Letimbro verso Savona Fornaci e verso Vado.

I segnali di corrispondenza da adottarsi per i treni dispari fra la Cabina B - posto di blocco N. 15 della stazione di Vado e la Cabina F - posto di blocco n. 14 di Savona Fornaci (diramazione) saranno quelli regolamentari prescritti fra stazione e diramazione.

Il posto di movimento di Savona Fornaci è provvisto di telegrafo incluso nei circuiti 4022 e 4350 con la chiamata F C ed è collegato mediante telefono coi seguenti posti:

- Ufficio dirigenti movimento Letimbro;
- Deposito personale viaggiante Letimbro;
- Cabina D: Cabina E; P. L. Km. 41.150;
- Deposito locomotive Fornaci e relativa garetta « uscita macchine ».

Gli Uffici interessati impartiranno, nella rispettiva competenza, le disposizioni di dettaglio per regolare l'attivazione dei suddetti impianti.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Circolare N. 33.

Impermeabili gommati con fodera di lana.

La Ditta Laboratorio Italiano Impermeabili « Mesca e Masera » di Milano che, com'è noto, provvede alle forniture dirette agli agenti degli impermeabili gommati con le modalità di cui alla circolare n. 59 del novembre 1923 (Bollettino ufficiale n. 47 del 22 novembre 1923) ha fatto presente che da parte di vari agenti che fanno richiesta dell'impermeabile, le pervengono premure perchè, insieme all'impermeabile stesso, sia fornita una fodera mobile di lana, per modo che tale indumento possa essere indossato anche durante la stagione rigida.

La Ditta si è dichiarata disposta ad aderire alla richiesta degli agenti, fornendo, ogni qual volta gliene verrà fatta richiesta, insieme all'impermeabile, od anche separatamente, la detta fodera, da applicarsi all'impermeabile mediante bottoni disposti internamente, ed ha presentato un tipo di tale fodera il cui prezzo attuale è stato fissato dalla Ditta in L. 88 (ottantotto), salvo le revisioni periodiche del prezzo stesso in relazione al costo delle materie prime.

Tale tipo di fodera è stato sottoposto all'esame dell'Istituto Sperimentale che ha riferito trattarsi di fodera di pura lana di buona qualità, accuratamente confezionata.

Premesso che il costo della fodera deve essere portato a totale carico dell'agente richiedente, ammettendosi tuttavia il rimborso relativo con trattenuta sul ruolo paga in cinque rate mensili e consecutive come pel costo dell'impermeabile, il cui contributo dell'Amministrazione rimane fermo in lire 100 come fissato dal Regolamento vestiario, e premesso altresì che tale fodera potrà essere fornita nei colori avana e bigio scuro, rimane convenuto che l'agente che intenderà avere l'impermeabile con fodera di lana dovrà farne espressa indicazione sul modulo di richiesta dell'impermeabile, indicando altresì il colore della fodera.

Resta inteso che anche gli agenti che prelevano l'impermeabile gommato per usi privati potranno fare richiesta della detta fodera, regolando peraltro direttamente con la Ditta, come per l'impermeabile, il pagamento, a sensi dell'ultimo punto della circolare suindicata.

Circolare N. 34.**Censimento carrozze fuori circolazione per guasti.**

Per determinare, ogni trimestre, quale sia — distintamente per tipo — la situazione delle carrozze fuori servizio per guasti, si prescrive:

il primo giovedì (od il primo giorno feriale successivo, qualora il giovedì cada in giorno festivo) dei mesi di *gennaio, aprile, luglio e ottobre* di ogni anno, deve essere eseguito un censimento — per serie e numero di servizio — di tutte le carrozze a carrelli e a due o tre assi guaste, (cioè munite di etichette T. V. 57 (bianca) con tagliando S o C; T-v-57-a (azzurra); T-v-57-b (arancione) in rimanenza, alle ore 17, nelle Officine F. S. e private, nelle squadre di rialzo e sui binari del Movimento, nei parchi di deposito, ecc., nonché di quelle pure guaste in viaggio alla stessa ora.

Dagli agenti del Movimento sarà eseguito il censimento delle carrozze di proprietà dello Stato, portanti la sigla F. S., esistenti effettivamente nei recinti delle stazioni e loro adiacenze.

Dagli Agenti del Servizio Materiale e Trazione, saranno censite le carrozze di proprietà dello Stato, portanti la sigla F. S., esistenti nelle Squadre di Rialzo, nelle Officine veicoli F. S. e private, nei parchi annessi alle Officine stesse e nel parco riparandi di Foggia in consegna al Servizio medesimo.

Devono essere escluse dal censimento le carrozze F. S. di nuova costruzione non ancora collaudate.

Le carrozze guaste in composizione ai treni che, per orario o per ritardo, si troveranno in viaggio alle ore 17 saranno inventariate dalla stazione terminale di ciascun treno.

Le carrozze guaste in composizione ai treni che, secondo l'orario, debbono partire dalla stazione originaria alle ore 17 precise, saranno inventariate da quella stazione, analogamente dalla stazione ove termina la corsa dovranno essere inventariate le carrozze guaste del treno che vi arriva alle ore 17.

Per la raccolta dei dati inventariali si farà uso del modulo M-206-b che sarà distribuito, volta a volta che si dovrà

eseguire l'inventario, a cura delle Sezioni Movimento e Traffico, alle stazioni che di solito hanno carrozze riparande in deposito; dal Servizio Materiale e Trazione, alle Officine e Squadre di rialzo che riparano carrozze.

Le altre stazioni, officine e squadre, qualora avessero eventualmente giacenti, nel giorno del censimento, carrozze guaste, le signaleranno alle Sezioni Movimento e Traffico od al Servizio Materiale e Trazione con apposito prospetto da tracciarsi a mano, nel quale indicheranno per ogni carrozza: la serie; il numero di servizio; la lettera *O*, se etichetta per Officine F. S.; le lettere *O-P*, se destinata alle Officine private; la lettera *S*, se etichettata per Squadra rialzo; la lettera *D*, se demolenda.

Le stazioni invieranno i prospetti inventariali positivi (stampati o tracciati a mano) alla Sezione Movimento e Traffico, spillati al modulo M-126 del giorno successivo alla data del censimento e le Sezioni li rimetteranno, in un unico piego raccomandato, al Servizio Materiale e Trazione.

Le Officine e le Squadre di Rialzo rimetteranno i prospetti inventariali direttamente al predetto Servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 4, 7, 9, 11, 40, 41, 42, 44, e 45.

Il Direttore Generale

ODDONE

Com

For
s
r
c
t

Co
r
s

R

D

So

P

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e posa in opera di serramenti in legname con relative ferramenta ed accessori nei fabbricati sul tratto Piedicolle-Prevacina	C. fiduciario	Ore 10 1° luglio 1925	150.000	Sezione Lavori Udine
Costruzione di una cunetta in muratura coperta con lastroni di pietra per risanamento della galleria Rabaja fra le stazioni di Neive ed Alba	C. fiduciario	Ore 12 2 luglio 1925	65.000	Sezione Lavori Torino Sud
Ricostruzione in cemento armato del pavimento ed in muratura delle banchine esterne del M. M. nella stazione di Bolzano	L. P.	Ore 12 30 giugno 1925	110.000	Sezione Lavori Trento
Difesa contro le mareggiate del tratto di linea fra le stazioni di Messina Scalo e Tremestieri	L. P.	Ore 12 4 luglio 1925	214.000	Sezione Lavori Catania
Sostituzione con nuove travate metalliche indipendenti dalle travate in opera sui fiumi uniti al chilometro 75 + 106,87 in tre luci oblique ciascuna circa di m. 28,50 sul retto; sul fiume Bevano al km. 84 + 722 ad una luce retta di m. 25,92; sul fiume Savio al chilometro 87 + 198,75 in due luci rette ciascuna di m. 32,61 sulla ferrovia Ferrara-Rimini	L. P.	Ore 12 15 luglio 1925	1.750.000	Sezione Lavori Ferrara

Parte III — N. 25 - 18 giugno 1925.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione del piazzale della stazione di Naro	T. P.	Ore 16 30 giugno 1925	28.000	Dir. Eserc. Ferr. Secondarie (Gruppo Sicilia) Palermo
Risanamento della massic- ciata e della piattaforma stradale e ricostruzione di alcuni tratti di cunette e fossi di guardia	T. P.	Ore 16 30 giugno 1925	136.000	Dir. Eserc. Ferr. Secondarie Id.
Lavori relativi al consolida- mento del rilevato fra i Km. 58 + 241 e 58 + 357 del tronco Cianciana - Magaz- zolo	T. P.	Ore 16 30 giugno 1925	51.000	Dir. Eserc. Ferr. Secondarie Id.
Costruzione e posa in opera dei serramenti in legname occorrenti per il 5° piano dei 2 fabbricati per uso case economiche ferroviari a Bari	L. P.	Ore 12 4 luglio 1925	91.000	Sezione Lavori Bari
Rialzamento di m. 0,90 della travata metallica sul tor- rente Favara sulla linea Fiu- metorto-Messina	L. P.	Ore 12 7 luglio 1925	44.000	Sezione Lavori Catania

LAVORI, FORNITURE, VENDITE		L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche	
N.º	3500	Tubi bollitori di ferro con cannotto di rame	L. P.	30-6-1925	Servizio Approvvigio- namenti Ufficio 3º Roma

MATERIALE, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	3	Compressori meccanici d'aria tipo 2 F. S.	T. P.	6-7-1925	Servizio Approvvigiona- menti Ufficio 3º Roma
N.º	6	Reostati trasportabili adatti per saldatura elettrica	T. P.	6-7-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	330	Boccole di ferro per locomo- tive	L. P.	7-7-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	24.000	Pani di pomice artificiale	L. P.	11-7-1925	Id. Ufficio 2º Id.
—	—	Inchiostri diversi (nero, co- piativo, rosso e per bolli)	L. P.	18-7-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Mc.	115.000	Ossigeno compresso	T. P.	28-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	20	Carretti per trasporto accu- mulatori	L. P.	30-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	7000	Vetri verde-bleu	T. P.	9-7-1925	Id. Ufficio 2º Id.
Tonn.	88	Benzina per automotori co- muni	T. P.	28-6-1925	Id. Ufficio 2º Id.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gara C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.º	1450	Sale sciolte lavorate per veicoli di tipi diversi	L. P.	30-6-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 3º Roma
N.º	120	Lamiere di ottone da millimetri 2000 + 1000 × 1, 5 e 6	L. P.	7-7-1925	Id. Ufficio 3º Id.
Tonn.	200	Piombo in pani di prima fusione	L. P.	7-7-1925	Id. Ufficio 3º Id.
N.º	9100	Calamai e bottiglie di vetro vuote	T. P.	10-7-1925	Id. Ufficio 2º Id.
N.º	2500	Secchie di legno ferrate	T. P.	10-7-1925	Id. Ufficio 2º Id.
—	—	Materiale di medicazione (cotone idrofilo, garza e bende di garza)	L. T.	11-7-1925	Id. Ufficio 2º Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.




MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE



PARTE PRIMA — Leggi e decreti :

- 24 maggio 1925 — R. D. L. n. 837, contenente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25 Pag. 333
- 15 giugno 1925 — D. M. n. 2602, che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un concorso pubblico a 30 posti di Allievo ispettore in prova fra laureati in ingegneria civile, od industriale (meccanica od elettrotecnica) o navale » 334
- 15 giugno 1925 — D. M. n. 2633, concernente le piante organiche del personale subalterno degli uffici e del personale esecutivo » 342

PARTE SECONDA — Ordini, generali, Ordini di Servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata :

- Ordine di servizio n. 62 — Trasporti per conto delle Società Cooperative di consumo fra gli agenti ferroviari. Pag. 269
- Ordine di servizio n. 63 — Trasporti per conto delle Società Cooperative di consumo fra gli agenti ferroviari. » ivi
- Ordine di servizio n. 64 — Estensione di attivazione del Regolamento sui segnali - Edizione 1922 e del Regolamento per la Circolazione dei treni - Edizione 1923 » ivi
- Ordine di servizio n. 65 — Cambiamento di nome della stazione di S. Pietro Avellana » 270
- Ordine di servizio n. 66 — Cambiamento di nome della fermata di Lunara » ivi
- Circolare n. 35 — Appalto per la manutenzione del parco copertoni F. S. da carri merci » 272
- Circolare n. 36 — Prezzo degli impermeabili gommati e degli abiti da lavoro. » 277

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari di durata determinata :

- Comunicazioni Pag. 179

REGIO DECRETO LEGGE 24 maggio 1925, n. 837, contenente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25 (1).

VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Vista la legge 15 febbraio 1925, n. 229;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni contenute nell'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Nei residui del bilancio del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni contenute nell'unità tabella B, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 giugno 1925, n. 138.

(Omissis).

TABELLA B.

Variazioni in conto residui dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25.*In aumento:*

Cap. n. 143 (aggiunto). — Spese di ufficio dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	L. 32,000
--	-----------

In diminuzione:

Cap. n. 17. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie, ecc.	L. 32,000
---	-----------

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

<i>Il Ministro per le comunicazioni:</i>	<i>Il Ministro per le finanze:</i>
CIANO.	DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE del 15 giugno 1925, n. 2602, che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un concorso pubblico a 30 posti di Allievo ispettore in prova fra laureati in ingegneria civile, od industriale (meccanica od elettrotecnica) o navale.

IL MINISTRO

Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affarie Generali) del 1° giugno 1925, n. P.A.G./410/24/80035;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

1°) L'Amministrazione FF. SS. per i bisogni dei servizi tecnici dell'Esercizio è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 30 posti di Allievo Ispettore in prova, da tenersi fra laureati in ingegneria civile od industriale (meccanici od elettricisti) o navale;

2°) ai concorrenti che riusciranno assumibili verrà assegnato, ai sensi dei quadri di classificazione approvati con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, lo stipendio annuo

Parte I — N. 26 - 25 giugno 1925.

loro di L. 10,900 oltre il supplemento di L. 2100 e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato; 3°) è approvato il relativo avviso-programma di concorso contenente le norme per lo svolgimento del concorso stesso.

Roma, li 15 giugno 1925.

Il Ministro: CIANO.

Avviso — Programma di concorso.

E' aperto un concorso per esami e per titoli, fra laureati in ingegneria civile ed industriale (meccanica od elettrotecnica) o navale a 30 posti di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per i bisogni degli uffici dei Servizi dell'Esercizio alla periferia (Roma esclusa).

1° Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 4 agosto 1925 alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) in Roma, Piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 3, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso programma. Tale limite è elevato di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato rilasciato dalla competente Autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici anche se non regnicolo;

c) certificato rilasciato dall'Ufficio del Casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta sotto le armi e di aver servito con fedeltà ed onore; od altro documento comprovante che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

f) fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

g) diploma originale di laurea conseguita in una Regia Scuola di ingegneria del Regno;

h) certificati delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal 1° anno di Università ed in quelli generali di laurea;

i) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti o comprovanti la conoscenza di lingue estere, opere o memorie eventualmente pubblicate ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

l) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti dai quali risultino la durata di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte ed il modo in cui detti lavori furono eseguiti.

I certificati di cui alle lettere b), c), d) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dell'Ufficio del Registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50 di cui il R. Decreto 10 maggio 1925, n. 1173.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da a) ad h) inclusa, potrà determinare l'esclusione dal concorso.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età dovranno con regolari documenti rilasciati dalle competenti Autorità, comprovare il periodo di tempo passato sotto le armi durante la guerra 1915-1918.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo soccorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto da mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o protesta, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà essere ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Ammini-

strazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° I concorrenti dovranno indicare nella domanda se intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

3° La Direzione Generale, assunte anche quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti, dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

Ai concorrenti non ammessi al concorso, o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti.

4° I concorrenti dichiarati fisicamente idonei dalla Commissione medica saranno chiamati agli esami scritti ed orali che avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati.

5° La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita:

da un Funzionario delle FF. SS. di grado non inferiore al 1° che ne avrà la presidenza;

da quattro Funzionari delle FF. SS. di grado non inferiore al 2°;

da due esperti scelti nel corpo insegnante o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o Funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6° La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7° Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti.

8° Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

I concorrenti potranno portare nella sala di esame soltanto quelle tavole e quei manuali che saranno permessi dalla Commissione.

9° Gli esami verteranno principalmente sulle seguenti materie:

- a) costruzioni di ponti, strade ordinarie e ferrovie;
- b) costruzioni edilizie ed architettura;
- c) opere idrauliche;
- d) geologia e materiali da costruzioni;
- e) macchine idrauliche e macchine termiche;
- f) elettrotecnica;
- g) nozioni sulle industrie metallurgiche e meccaniche e sugli impianti industriali;
- h) nozioni sul materiale fisso e rotabile delle strade ferrate;
- i) nozioni sulla trazione elettrica (1° impianti generatori; 2° impianti di linee, 3° elettromotori);
- k) nozioni sulla organizzazione tecnica di una azienda ferroviaria;
- l) legge sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
- m) leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
- n) nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli, con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie;
- o) regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, e principali norme di igiene relative al servizio ferroviario;

10° Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema unico per tutti i concorrenti.

Per la seconda prova verranno assegnati tre temi e ciascun candidato dovrà svolgerne uno a sua scelta.

Per lo svolgimento di ogni tema saranno assegnate 8 ore.

La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa

in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° Per ciascuna prova obbligatoria scritta, ogni Commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

« Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione ogni Commissario disporrà:

di 10 punti per i titoli;

di 2 punti per l'esame scritto e 2 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere ».

12° La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido di guerra o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestatato servizio militare come combattente, o che abbia prestatato servizio lodevole all'Amministrazione delle FF. SS. in qualità di avventizio, oppure il più anziano di età.

13° I primi 30 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati Allievi ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo di L. 10,900, oltre il supplemento annuo lordo di L. 2100 a sensi del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e l'indennità di caroviveri.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26

del Regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14° L'Allievo ispettore in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito nella residenza assegnatagli dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

15° Nell'atto in cui gli Allievi ispettori in prova vengano assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti e che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione esercitate dalle Ferrovie stesse, e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno classificati i primi 60 della graduatoria di merito.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, allo esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano riusciti classificati fra i primi 60, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

LA DIREZIONE GENERALE.

Alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato

(Servizio Personale ed Affari Generali)

ROMA

Il sottoscritto presa conoscenza dell'avviso in data per il concorso a posti di Allievo Ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso)

Indirizzo preciso

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa sulle lingue estere dovrà farne analoga richiesta indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, le date e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

(Direzione Generale)

(Servizio Personale e Affari Generali)

Al Sig. Ing.

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1925, n. 2633, *concernente le piante organiche del personale subalterno degli uffici e del personale esecutivo.*

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

FERROVIE DELLO STATO.

IL MINISTRO.

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario per le Ferrovie dello Stato, n. 2186, del 14 novembre 1923, con la quale furono approvate le piante organiche del personale delle Ferrovie dello Stato in base ai quadri di classificazione allegati alla legge 7 aprile 1921, n. 368;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, col quale sono stati approvati i nuovi quadri di classificazione, nonchè le piante numeriche del personale degli uffici (escluso quello subalterno);

Visto l'art. 2 del decreto stesso;

Visto il rapporto del Servizio personale ed Affari generali in data 8 giugno 1925, n. P.A.G. 379/83940;

Udito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta :

Le piante organiche del personale subalterno degli uffici e quello del personale esecutivo delle Ferrovie dello Stato (escluso quello addetto all'Esercizio navigazione ed al traghetto di Venezia) secondo i quadri di classificazione annessi al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, sono stabilite, per ciascun grado e qualifica, nelle quantità risultanti dalle tabelle annesse al presente decreto.

La ripartizione delle piante stesse fra i diversi servizi interessati sarà approvata dal Direttore generale.

Il presente decreto ha vigore dal 1° aprile 1925.

Roma, li 15 giugno 1925.

Il Ministro :

CIANO.

PIANTE ORGANICHE

del personale subalterno degli Uffici e del personale esecutivo
in vigore dal 1° aprile 1925

1. — Personale subalterno degli uffici.

Gradi	Qualifiche	Quantità
12°	Commessi	420
12°	Uscieri capi	330
13°	Uscieri di 1ª classe	420
14°	Uscieri di 2ª classe	420
15°	Inservienti	460 (1)
	TOTALE	2.050

2. — Personale delle stazioni.

5°	Capi stazione superiori	25
6°	Capi stazione principali	170
6°	Capi gestione principali	27
7°	Capi stazione di 1ª classe	845
7°	Capi gestione di 1ª classe	180
7°	Capi telegrafisti di 1ª classe	20
8°	Capi stazione di 2ª classe	
8°	Capi gestione di 2ª classe	
8°	Capi telegrafisti di 2ª classe	
9°	Capi stazione di 3ª classe	
9°	Capi gestione di 3ª classe	
9°	Capi telegrafisti di 3ª classe	13.256
10°	Sottocapi	
11°	Aiutanti	
11°	Alumni d'ordine	
11°	Scrivane (2)	
12°	Guardamerci	5.210
12°	Manovratori capi	400
12°	Deviatori capi	100
13°	Guardasala	1.005
13°	Capi squadra manovratori	1.700
13°	Capi squadra deviatori	600
14°	Manovratori	4.202
14°	Deviatori	5.975
	TOTALE	33.715

(1) Un terzo dei posti sarà coperto da manovali.

(2) Fino ad eliminazione.

Gradi	Qualifiche	Quantità
3. — Personale dei treni.		
7°	Capi personale viaggiante principali	20
7°	Controllori viaggianti principali . . .	12
8°	Capi personale viaggiante di 1ª classe	85
8°	Controllori viaggianti di 1ª classe . .	60
9°	Capi personale viaggiante di 2ª classe	130
9°	Controllori viaggianti di 2ª classe . .	95
10°	Capi personale viaggiante di 3ª classe	150
10°	Controllori viaggianti di 3ª classe . .	103
10°	Conduttori capi di 1ª classe	1.100
11°	Conduttori capi	3.300
12°	Conduttori principali	1.535
13°	Conduttori	3.035
14°	Frenatori	9.220
	TOTALE	18.845

4. — Personale di macchina.		
5°	Capi deposito superiori	6
6°	Capi deposito principali	19
7°	Capi deposito di 1ª classe	55
8°	Capi deposito di 2ª classe	135
9°	Capi deposito di 3ª classe	140
10°	Macchinisti di 1ª classe	1.560
11°	Macchinisti	4.685
12°	Macchinisti T. M.	600
12°	Fuochisti	8.080
12°	Assistenti T. E.	160
13°	Capi squadra accudienti e manovali	1.442
14°	Accudienti	1.442
	TOTALE	16.882

5. — Personale della linea.		
10°	Sorveglianti della linea di 1ª classe	180
11°	Sorveglianti della linea	540
13°	Capi squadra cantonieri	2.560
15°	Guardiani	4.812
15°	Cantonieri	11.451
15°	Cantonieri avventizi } ord.	3.000
	} straord.	2.000
—	Guardabarriere (donne) } ord.	—
	avventizie } straord.	2.200
	TOTALE	26.743

6. — Personale addetto al servizio di vigilanza.		
12°	Capi guardia	114
13°	Sotto capi guardia	319
14°	Guardie	2.169
	TOTALE	2.602

Gradi	Qualifiche	Quantità	
7. — Personale tecnico ed operaio.			
5°	Capi tecnici superiori	10	
6°	Capi tecnici principali	30	
7°	Capi tecnici di 1ª classe	105	
8°	Capi tecnici di 2ª classe	200	
9°	Capi tecnici di 3ª classe	200	
10°	Sotto capi tecnici di 1ª classe	1.085	
10°	Capi verificatori di 1ª classe		
11°	Sotto capi tecnici	808	
11°	Capi verificatori		
12ª	Verificatori	13.919	
13°	Operai di 1ª classe	3.941	
14°	Operai		
15°	Aiutanti operai	3.500	
15°	Operai ed aiutanti ope- rai avventizi (compresi gli allievi fuochisti) } ordin.		
		straord.	1.500
	TOTALE		25.298

8. — Personale di manovalanza.			
13°	Capi squadra manovali		629
15°	Manovali		22.236
		ordin.	8.000
15°	Manovali avventizi	straord.	4.800
	TOTALE		35.665

Riassunto.

	Personale di ruolo	Avventizi		Totale
		ordin.	straord.	
1. Personale subalterno degli uffici	2.050	—	—	2.050
2. Personale delle stazioni	33.715	—	—	33.715
3. Personale dei treni	18.845	—	—	18.845
4. Personale di macchina	16.882	—	—	16.882
5. Personale della linea	19.543	3.000	4.200	26.743
6. Personale addetto al servizio di vigilanza	2.602	—	—	2.602
7. Personale tecnico ed operaio	20.298	3.500	1.500	25.298
8. Personale di manovalanza	22.865	8.000	4.800	35.665
		14.500	10.500	
TOTALE GENERALE	136.800	25.000		161.800

Ordine di servizio N. 62.**Trasporti per conto delle Società Cooperative di consumo fra gli agenti ferroviari.**

La « Società Anonima Cooperativa di consumo e produzione, fra il personale delle ferrovie dello Stato » con sede in Domodossola è ammessa a fruire per le proprie spedizioni, della tariffa ridotta applicabile ai trasporti eseguiti per conto delle Società Cooperative ferroviarie, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal Regolamento di cui l'Ordine di Servizio n. 167/1911.

Il nome della detta Società deve quindi essere aggiunto nell'elenco delle Cooperative stesse (Allegato A al citato regolamento) ristampato con l'ordine di servizio n. 165/1923.

Distribuito agli agenti delle classi 5 e 22.

Ordine di servizio N. 63.**Trasporti per conto delle Società Cooperative di consumo fra gli agenti ferroviari.**

La « Cooperativa di consumo fra ferrovieri » di Treviso non ha più diritto alla riduzione di tariffa di cui il Regolamento pubblicato con l'ordine di servizio n. 167/1911.

Il nome della detta Società deve quindi essere depennato dall'elenco delle cooperative ferroviarie (allegato A al citato regolamento) ristampato con l'ordine di servizio n. 165/1923.

Distribuito agli agenti delle classi 5 e 22.

Ordine di servizio N. 64.**Estensione di attivazione del Regolamento sui segnali - Edizione 1922 e del Regolamento per la Circolazione dei treni - Edizione 1923.**

In aggiunta a quanto dispongono gli O. S. 40/1923, 10/1924 e 138/1924, il Regolamento sui segnali (edizione 1922) ed il Regolamento per la Circolazione dei treni (edizione 1923).

Parte II — N. 26 — 25 giugno 1925.

dovranno attivarsi alle ore 12 del 15 luglio 1925 anche sulle linee seguenti:

Trento (i)-Primolano

Trento-Bolzano (i).

Le Sezioni interessate disporranno che i dirigenti degli Uffici e Reparti si assicurino che tutto il personale interessato sia a cognizione delle nuove norme da applicare, e daranno le disposizioni transitorie eventualmente occorrenti.

Distribuito agli agenti delle classi 7, 8, 9, 15, 16, 17, 32, 35, 37, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

Ordine di servizio N. 65.

Cambiamento di nome della stazione di S. Pietro Avellana.

La stazione di S. Pietro Avellana della linea Sulmona-Isernia-Campobasso, ha assunto la nuova denominazione di S. Pietro Avellana-Capracotta.

Di conseguenza, nelle parti I e II del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione 1° gennaio 1925, nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione 1° marzo 1921), nel « Prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine » (edizione 1° dicembre 1924), nei prontuari manoscritti delle distanze ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome della suddetta stazione dovrà essere apportata conforme modificazione.

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 66.

Cambiamento di nome della fermata di Lunara.

La fermata di Lunara della linea Cancellò-Avellino ha assunto la nuova denominazione di « Montoro Superiore ».

In conseguenza di quanto sopra nella « Prefazione generale all'orario di servizio » (edizione marzo 1921), si dovrà:

Parte II — N. 26 — 25 giugno 1925.

— a pagina 13, fra i nomi di Montoro Forino e Montorsoli, inserire « Montoro Superiore * » colle indicazioni esistenti per Lunara a pagina 12;

— a pagina 12 cancellare il nome di Lunara e le relative indicazioni.

Nella parte prima del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

— a pagina 59, fra i nomi di Montoro Forino e Montorsoli inserire « Montoro Superiore (casa cantoniera) » colle indicazioni esistenti per Lunara a pagina 50;

— a pagina 50 cancellare il nome di Lunara e le relative indicazioni;

— a pagina 118, fra i nomi di Montoro Forino e Montorsoli inserire Montoro Superiore (casa cantoniera) colle indicazioni esistenti per Lunara a pagina 115;

— a pagina 115 cancellare il nome di Lunara e le relative indicazioni.

Nella parte seconda del prontuario sopra indicato (edizione 1° gennaio 1925) si dovrà:

— a pagina 38, nelle tabelle n. 129B e 129C cambiare il nome di « Lunara » in « Montoro Superiore »;

— a pagina 65, fra i nomi di Montoro Forino e Montorsoli inserire « Montoro Superiore » colle indicazioni esistenti per Lunara a pagina 64;

— a pagina 64 cancellare il nome di Lunara e le relative indicazioni.

Nel prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni della rete dello Stato ai transiti di confine (edizione 1° dicembre 1924), si dovrà:

— a pagina 39, fra i nomi di Montoro Forino e Montorsoli inserire « Montoro Superiore (casa cantoniera) » colle indicazioni esistenti per Lunara a pagina 33;

— a pagina 33 cancellare il nome di Lunara e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze in uso nelle stazioni e negli uffici di Controllo, si dovrà:

— all'indice alfabetico inserire nella sede opportuna il nome di « Montoro Superiore (casa cantoniera) » colle indicazioni esistenti per Lunara e cancellare il nome di Lunara e le relative indicazioni;

— all'interno dei prontuari stessi cambiare il nome di

« Lunara (casa cantoniera) » in « Montoro Superiore (casa cantoniera) ».

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Lunara, il nome di questa fermata deve essere cambiato in « Montoro Superiore ».

Distribuito agli agenti delle classi 5, 8, 9 e 22.

Circolare N. 35.

Appalto per la manutenzione del parco copertoni F. S. da carri merci.

Fra la nostra Amministrazione e la Società Appalti Copertoni Impermeabili (S.A.C.I.) di Milano è stato stipulato un contratto per la manutenzione del parco copertoni F. S. da carri merci.

1. - *Obblighi della ditta.* — La ditta ha l'obbligo di:

- riparare i copertoni F.S. guasti;
- sostituire, con copertoni nuovi, quelli non più utilizzabili;
- tenere permanentemente a nostra esclusiva disposizione 9000 copertoni di sua proprietà per le occorrenze straordinarie dei traffici.

E' fatto assoluto divieto alla Saci di noleggiare detti copertoni a privati.

2. - *Copertoni in circolazione e matricole che li distinguono.* — I copertoni in circolazione, in dipendenza del contratto Saci, possono suddividersi in tre categorie:

- a) copertoni F.S. (26000 circa);
- b) copertoni Saci per noleggi temporanei alle F.S. (9000);
- c) copertoni Saci per l'immediata sostituzione di quelli guasti (3000 circa).

Per individuare i copertoni, si sono assegnate, alle tre categorie di cui sopra, apposite matricole, e precisamente:

- a) dal N. 10001 al 100000 ai copertoni F.S.;
- b) dal N. 1 al 10000 ai copertoni Saci per noleggi temporanei;

c) dal N. 100001 al 109000 ai copertoni Saci per l'immediata sostituzione di quelli guasti.

Detta numerazione è in corso e verrà condotta a termine, quanto prima possibile.

3. - *Laboratori di riparazione.* — La riparazione dei copertoni viene fatta nei laboratori della Saci all'uopo istituiti a Torino - Milano - Verona - Genova - Rivarolo - Ravenna - Roma - Foggia - Messina e Cagliari, i quali provvedono altresì a consegnare alle F.S. altrettanti copertoni buoni quanti sono quelli guasti da noi consegnati.

4. - *Invio dei copertoni guasti ai laboratori Saci.* — Le stazioni che ricevono, sciolti od utilizzati, copertoni abbisognevoli di riparazione — fatte le prescritte riserve ed espletate d'urgenza le pratiche per accertare a chi faccia carico l'avaria — li inviano prontamente, con spedizione in servizio a grande velocità, corredate da un elenco, per numero di matricola, dei copertoni oggetto della spedizione stessa, alla stazione o Magazzino Approvvigionamenti sede di laboratorio, secondo la circoscrizione di cui l'allegato A alla presente circolare.

E' fatto stretto obbligo alle stazioni di curare il pronto invio ai laboratori di riparazione dei copertoni guasti:

I ritardi, dovuti a negligenza, saranno puniti addebitando ai responsabili, per ogni periodo indivisibile di 24 ore di ritardo, il nolo per copertone-giorno che l'Amministrazione deve corrispondere alla Saci.

5. - *Copertoni riparati.* — I copertoni riparati sono ad esclusiva disposizione del Servizio Movimento e Traffico (Ufficio Circolazione Veicoli), il quale provvede a dislocarli ove occorrono.

Fanno eccezione i copertoni che la Saci consegna nelle stazioni di Genova ed al Magazzino Approvvigionamenti di Rivarolo, i quali copertoni, di massima, rimangono a disposizione della Sezione Movimento e Traffico di Genova, nonché quelli che la Saci consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Cagliari, i quali rimangono a disposizione della locale Sezione Movimento e Traffico.

6. - *Verifiche ai copertoni.* — Le stazioni che, per disposizione del Servizio Movimento e Traffico (Ufficio Circolazione Veicoli) o della propria Sezione, ricevessero direttamente dai Magazzini Approvvigionamenti sedi di laboratori Saci o dalla stazione di Ravenna, pure sede di laboratorio, copertoni riparati e riscontrassero che le riparazioni non siano

state fatte a dovere e, cioè, trovassero copertoni con strappi, fori, cuciture male eseguite, mancanze di anelli, occhielli, ecc., scarteranno senz'altro detti incerati e li ritorneranno, con spedizione in servizio a G. V., al Magazzino o stazione (sede di laboratorio Saci) di provenienza, dando avviso telegrafico agli organi predetti della quantità dei copertoni ritornati e del motivo per cui vengono respinti.

Il telegramma dovrà essere indirizzato per norma anche alla Sezione Movimento e Traffico della giurisdizione, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma ed alla Sezione Movimento e traffico di Bologna.

I Magazzini Approvvigionamenti e la stazione di Ravenna, ricevuti di ritorno i copertoni riscontrati avariati e non riparati a regola d'arte, provvederanno a farne la riconsegna al laboratorio Saci mediante compilazione di apposito prospetto mod. B nel quale praticeranno la seguente annotazione: « Copertoni ricevuti dalla Saci come riparati con prospetti Mod. C N. del e riconsegnati alla Saci perchè riscontrati avariati o non riparati a regola d'arte, dalla stazione di ».

La sostituzione di questi copertoni con altrettanti idonei dovrà essere fatta dal laboratorio Saci a mezzo di apposito prospetto mod. C portante la seguente annotazione: « Copertoni idonei consegnati in sostituzione di altrettanti ricevuti di ritorno con prospetto Mod. B N. del per deficiente riparazione ».

7. - *Cordicelle dei copertoni.* — I copertoni che escono dai laboratori Saci devono essere provvisti delle relative cordicelle. Le stazioni di cui al punto 6 che ricevessero copertoni riparati sprovvisti, in tutto od in parte, di cordicelle, provvederanno le cordicelle mancanti, avvisando però telegraficamente gli Uffici di cui al punto medesimo, della quantità di copertoni trovati in dette condizioni.

Le cordicelle che venissero a mancare o che si rendessero inservibili nelle successive utilizzazioni di copertoni buoni, sono fornite ed applicate, con le attuali formalità, a cura e spese dell'Amministrazione.

8. - *Distruzione copertoni.* — Se per incendio od altre cause va distrutto qualche copertone di quelli in circolazione in dipendenza del contratto Saci, e di cui al punto 2, la stazione incaricata del relativo processo verbale, invia copia del verbale stesso alla Sezione Movimento e Traffico di Bologna (Reparto Copertoni) indicando le sigle e matricola del copertone, la causa e la data della distruzione.

Gli eventuali resti dei copertoni da considerarsi distrutti debbono essere inviati, legati e piombati, con lettera di porto in servizio a G. V., al Magazzino Approvvigionamenti della circoscrizione (allegato A) con un breve rapporto informativo.

9. - *Bagnamenti di merci dipendenti dalla scarsa impermeabilità dei copertoni.* — Verificandosi il caso di bagnamenti di merci dipendenti da insufficiente impermeabilità del copertone, la stazione che redige il verbale mod. Ch 100 è tenuta a spedire separatamente al Magazzino Approvvigionamenti o stazione sede di laboratorio della circoscrizione, il copertone causa dell'avaria, informandone, con breve rapporto, gli organi predetti, i quali a loro volta, richiameranno l'attenzione del rappresentante della Saci onde venga provveduto alla spalmatura od impregnatura del copertone.

10. - *Trasporti.* — Le spedizioni di copertoni per il dislocamento da un laboratorio all'altro; di materie prime; di macchinari o di quant'altro occorre alla Società Appaltatrice per l'esecuzione del contratto, sono a carico della ditta medesima ed effettuati a condizioni normali di tariffa.

11. - *Corrispondenza epistolare e telegrafica.* — La Ditta Appaltatrice ha facoltà di spedire telegrammi in servizio riferentisi ad urgenti dislocamenti di copertoni interessanti la gestione F.S., esclusivamente però, pel tramite del capostazione.

E' vietato assolutamente il trasporto in franchigia della corrispondenza fra la ditta appaltatrice e di suoi Uffici, Magazzini e Laboratori, nonchè della corrispondenza della Ditta stessa a stazioni ed uffici della nostra Amministrazione.

Distribuita agli agenti delle classi 7, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 22.

Allegato A alla Circolare N. 35-1925.

Tabella degli impianti ai quali debbono spedirsi i copertoni F. S. guasti per la riparazione.

STAZIONE dei Compartimenti di	Impianto al quale debbono essere spediti per la riparazione i copertoni guasti (con lettera di porto in servizio a G. V.).
Torino meno Scali di Alessandria e stazioni della linea Alessandria - Savona.	Magazzino Approvvigionamenti di Torino
Genova (1) più scali di Alessandria e stazioni della linea Alessandria - Savona - Scali di Spezia	Magazzino Approvvigionamenti di Rivarolo
Milano	Magazzino Approvvigionamenti di Milano
Venezia	Magazzino Approvvigionamenti di Verona
Trieste	Magazzino Approvvigionamenti di Verona
Bologna	Stazione di Ravenna
Firenze meno Scali di Spezia	Stazione di Ravenna
Ancona	Stazione di Ravenna
Roma più Scali di Napoli e stazioni delle linee Cassino Napoli e Caserta - Napoli (Via Aversa)	Magazzino Approvvigionamenti di Roma
Napoli meno Scali di Napoli e stazioni delle linee Cassino - Napoli e Caserta - Napoli (Via Aversa)	Magazzino Approvvigionamenti di Foggia
Bari	Magazzino Approvvigionamenti di Foggia
Reggio Calabria	Magazzino Approvvigionamenti di Messina
Palermo	Magazzino Approvvigionamenti di Messina
Cagliari	Magazzino Approvvigionamenti di Cagliari

(1) I copertoni in arrivo agli Scali di Genova che si riscontrano lievemente avariati vengono riparati sul posto.

N. B. — Le stazioni dei Compartimenti di Reggio Calabria e Palermo continueranno - fino a nuovo avviso - a concentrare i copertoni riparandi al Magazzino Approvvigionamenti di Foggia, non essendo ancora in efficienza il laboratorio SACI di Messina.

Circolare N. 36.**Prezzo degli Impermeabili gommati e dagli abiti da lavoro.**

Con riferimento alla Circolare n. 59, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* n. 47 del 22 novembre 1923, si porta a conoscenza del personale interessato che il prezzo di ogni impermeabile gommato con cappuccio resta fissato, per tutte le richieste che perverranno alla ditta « Laboratorio Italiano Impermeabile Mosca e Maserà » di Milano, dal 1° luglio 1925 in poi, in L. 325 (lire trecentoventicinque). Con la circostanza si fa presente che il prezzo della fodera mobile di lana, e di cui la circolare pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* n. 25, resta inalterato in L. 88 (lire ottantotto).

Con riferimento alla Circolare n. 13, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* n. 7 del 14 febbraio 1924, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti e dei Magazzini interessati che il prezzo di ogni vestiario impermeabile per il personale di linea e delle stazioni, per tutte le richieste che perverranno alla precitata Ditta « Laboratorio Italiano Impermeabili Mosca e Maserà » di Milano, dal 1° luglio 1925, in poi, resta fissato in L. 182.55 (lire centoottantadue e centesimi cinquantacinque e partitamente L. 103.10 per la giacca, L. 61.75 per il pantalone e L. 17.70 per il cappello.

Il Direttore Generale

ODDONE

Comunicazioni :

Gare ed appalti per lavori, forniture, vendite etc.

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto di una condotta per l'approvvigionamento idrico dei Comuni di Serradifalco Montedoro e Bompensiero	L. P.	Ore 12 10 luglio 1925	500.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto di binario di incrocio nella stazione di S. Andrea dell'Jonio	L. P.	Ore 12 11 luglio 1925	123.400	Sezione Lavori Reggio Calabria
Risanamento e sistemazione di alcuni tratti di piattaforma stradale fra i chilometri 140 + 744/141 + 044 fra le stazioni di Racalmuto e Castrolibero	C. fiduciario	Ore 18 1 luglio 1925	43.750	Sezione Lavori Caltanissetta
Completamento dell'ampliamento della stazione di Canicatti	C. fiduciario	Ore 18 1 luglio 1925	20.000	Sezione Lavori Caltanissetta
Fornitura e posa in opera di una nuova travata metallica in sostituzione di quella attualmente in opera al ponte retto ad una luce di m. 20 sul fiume Gennarino al Km. 105 + 290 della linea Bari-Taranto fra Massafra e Bellavista	L. P.	Ore 12 6 luglio 1925	170.000	Sezione Lavori Bari
Impianto di illuminazione nella stazione di Foggia	T. P.	Ore 12 15 luglio 1925	250.000	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 8° Roma

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - I. licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo appros- simativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione della sede del bi- nario di allacciamento del nuovo magazzino approvvig- ionamenti a cava Por- chiano con lo Sperone e si- stemazione della strada per Ponticelli	L. P.	Ore 12 4 luglio 1925	640.000	Sezione Lavori Napoli
Attrezzatura elettrica della cabina di trasformazione di Taranto	T. P.	Ore 12 6 luglio 1925	180.000	Servizio Lavori e Costruzioni Ufficio 8° Roma
Esecuzione di opere murarie occorrenti per la sistema- zione definitiva dei tre ba- cini del Rochemolles	L. P.	Ore 12 8 luglio 1925	110.000	Ufficio Costruzioni Idroelettriche Bardonecchia
Sistemazione della stazione di Valle di Maddaloni della li- nea Cervaro-Napoli	L. P.	Ore 12 15 luglio 1925	124.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura e posa in opera di una travata metallica in so- stituzione di quella attual- mente in opera al ponte obliquo a 4 luci sul fiume Bradano al Km. 39 + 451 della linea Taranto-Meta- ponto	L. P.	Ore 12 13 luglio 1925	1.540.000	Sezioni Lavori Bari
Sistemazione a Torino Smi- stamento del Magazzino olii ed infiammabili del Servizio Approvvigionamenti	L. P.	Ore 12 11 luglio 1925	75.000	Sezione Lavori Torino Sud
Rinnovamento di ml. 1439,84 fra i Km. 150 + 359,52 e 151 + 799,36 fra le stazioni di Villarsa e Castrogiovanni in corrispondenza della gal- leria Misericordia	C. fiduciario	Ore 18 9 luglio 1925	28.800	Sezione Lavori Caltanissetta

LAVORI, FORNITURE VENDITE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Importo approssi- mativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Demolizione della grande tettoia metallica del fabbricato viaggiatori della stazione di Bologna	L. P.	Ore 12 13 luglio 1925	58.000	Sezione Lavori Bologna
N. 1 pompa orizzontale duplex della portata mc. 6 destinata all'alimentazione di due caldaie a vapore senza economizzatore - che lavorano contemporaneamente - aventi la superficie di riscaldamento in mq. 120; la pressione effettiva di lavoro in Kg. 13 ciascuna. La distanza della pompa, dal punto di sua ubicazione, alle caldaie è di ml. 16; l'altezza di aspirazione è di ml. 1,20. La temperatura dell'acqua di alimentazione è di circa 10 gradi.	T. P.	15 luglio 1925	—	Servizio Materiali e Trazione, Ufficio 2° Viale Principessa Margherita N. 52 Firenze.

LAVORI, FORNITURE, VENDITE			L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata G. - Gare C. - Cottimo	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	3500	Spazzolini e nastri per macchine da scrivere	T. P.	9-7-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2° Roma
N.°	1200	Lastre di vetro incolore per carrozze da m/m 870 × 475 870 × 564 - 870 × 624	T. P.	10-7-1925	Id. Ufficio 2° Id.

N.°	10.000	Vetri incolori circolari del diametro di m/m 350	T. P.	12-7-1925	Servizio Approvvigionamenti Ufficio 2°
N.°	31	Mute complete di elementi surriscaldatori per locomotive	L. P.	7-7-1925	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	8	Martineti idraulici da 100 tonn.	T. P.	13-7-25	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	7	Apparecchi elettrici di misura.	T. P.	13-7-25	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	300	Paline d'allineamento tavola F. S. N. XXII	T. P.	13-7-25	Id. Ufficio 3° Id.
N.°	20.000	Portalampadine complete per I. E. C.	L. P.	18-7-25	Id. Ufficio 3° Id.

Il Direttore Generale

ODDONE.

